RACCOLTA

DI

OPERE UTILI

DISPENSA

34

Legislazione

STORIA DEL DIRITTO DI ROMA SINO AI TEMPI DI GIUSTINIANO

PER

FERDINANDO WALTER

Volgarizzata

dall'Avv. EMMANUELE BOLLATI.

Vol. Primo

Parte 1ª

TORINO

CUGINI POMBA E COMP. EDITORI

1851.

esami;

Che non osta alla giustizia della detta sentenza di condanna del 24 maggio 1844 la pretesa nullità del titolo di debito come mancante della maritale autorizzazione, e del triplice originale, poichè la sentenza del tribunale 29 aprile 1843 resa in contradditorio della M. Ferreri unica debitrice, e passata in cosa giudicata, aveva già reietto definitivamente entrambe le dette eccezioni, le quali apparivano d'altronde insussistenti dal tenore stesso della polizza di debito 4 maggio 1840, nella quale trovasi e la menzione del triplice originale, e quella dell'assistenza del M. Ferreri, non che la firma dicente M e Ferreri

esente da gravissime difficoltà, gioverà quindi al certo della scienza l'accennare le varie decisioni delle corti di riesca facile di potersi formare una giusta opinione a

Gli unici autori che sostennero che i Tribunali n finarsi dal far eseguire il giuramento decisorio se da una delle parti all'altra sono Boncenne tom. Bioche e Goujet dict. de. proced. V. serment num. cisioni della corte di Caen in data 5 febbraio 1838 e sanzionarono l'istessa massima. Questa teoria ch l'aver tanto i citati autori, come pure lo Corte di una troppo stretta applicazione della legge, non c il legislatore francese, quanto il patrio ebbero s lasciare ai giudici un potere discrezionale a no stanze — V. Bordeaux 27 gennaio 1830 — e lo scopo precipuo per cui venne instituito il giu

RACCOLTA

DI

OPERE UTILI

OPERE UTILI
AD OGNI PERSONA EDUCATA
RACCOLTE
col consiglio
D'UOMINI PERITI IN CIASCUNA SCIENZA

Legislazione

STORIA
DEL DIRITTO DI ROMA
SINO AI TEMPI
DI GIUSTINIANO

PER
FERDINANDO WALTER
Volgarizzata
dall'Avv. EMMANUELE BOLLATI.

VOL. I.

TORINO
CUGINI POMBA E C. EDITORI
1851

Storia
DEL DIRITTO DI ROMA

Sino ai tempi di Giustiniano

PER

FERDINANDO WALTER

Volgarizzata

sulla seconda edizione tedesca

DALL' AVV. EMMANUELE BOLLATI

VOL. I.°

TORINO

Cugini Pomba e Comp.

1851

ALLA
CARA E DOLOROSA MEMORIA
DEL
SUO AMICO
GIOVANNI BONVICINO
IL TRADUTTORE.

PREFAZIONE

DELL'AUTORE

Il lavoro ch'io presento è il frutto della profonda e costante impressione che, volgendo ancora gli anni scolastici, produssero in me le profonde investigazioni di Niebuhr. Fu questi il primo che a me schiuse il senso della costituzione civile e politica di Roma, come il Möser quello della Germanica. Io mi strinsi al suo nome con tutto l'entusiasmo di un'anima giovanile. Perciò quando nel 1823 si ridusse in Bonna fu quella per me e per quanti ebbero con lui commercio di scienza, grazie all'impulso dato col suo straordinario e vivacissimo ingegno, un'era novella di vita letteraria. Un tale indirizzo fu per me di tanto maggiore, che scrivendo allora questa storia del Diritto, mi era forza seguitarlo passo a passo nelle sue difficili ricerche. Cortese per indole coi giovani che gli parevano buoni promettitori alla scienza, egli era a me largo di schiarimenti sui punti oscuri, meco entrava in tutti i dubbi, e gioiva di comunicarmi i suoi trovati. Laonde nel rammentare con grato affetto un tant'uomo, io soddisfo ora un dovere non men che un bisogno.

Per ciò che riguarda la composizione del mio lavoro, io ho posto nella forma dell'esposizione come nella citazione dei fonti tutto quello studio

e diligenza che si addiceva alla bellezza e gravità dell'argomento. Per entrambi i rispetti il mio libro torna utile non solo ai legisti di professione, ma ai filosofi ed agl'istorici; imperocchè la necessità di esatte notizie sulla storia del Diritto romano è anche da questi sì altamente sentita, che nel trattar questa materia gareggiano con somma lode coi giureconsulti. E qui mi è dolce il ricordare un Boeckh, un Madvig, un Wunder, un Peter, i due Zumpt, Marquardt, Grotefend, Ambrosch, Orelli e Baiter, e il riconoscere i varii ammaestramenti di cui vo loro debitore. Nè tacerò di Rubino e Göttling. Ma le dotte e laboriose scritture di questi ultimi vogliono essere cautamente adoperate, perchè il primo è dovunque signoreggiato da un concetto fondamentale, a mio giudizio, falso, ed il secondo emette non di rado con soverchia fidanza opinioni che riposano soltanto sopra arrischiate combinazioni e mal reggono un ponderato esame.

Hannovi due punti intorno a cui è d'uopo ch' io mi spieghi più per minuto. Il primo riguarda l'economia esterna dell' opera. Io cercai di ordinar la medesima giusta le leggi dell'arte storica, collegando cioè secondo il grado di loro affinità le parti omogenee, rannodando le accessorie alle principali, e interrompendo il men possibile il filo dello sviluppo storico. La stentata e affatto scolastica divisione delle materie per epoche, donde avviene che trovinsi aggruppate cose disparatissime, è una pecca, a parer mio,

inerente al fare tedesco, che da lungo tempo avremmo dovuto smettere. Il secondo punto sta nell'evidente sproporzione che passa tra il primo libro e i quattro successivi. Ma ella nasce dalla fecondità medesima dell'argomento, nè vi ha mezzo di cancellarla. La qual cosa, se finora non fu avvertita, vuolsene solo accagionare l'obblio in cui per lungo tempo giacque il diritto pubblico, e l'averlo in addietro considerato di pertinenza de' filosofi ed archeologi meglio che de' giuristi. Ma quanto parziale sia una tal credenza, ne fa prova, per tacer di molte altre ragioni, il contenuto stesso dei Codici Teodosiano e Giustinianeo, entrambi i quali racchiudono a dovizia materie di pubblico diritto difficilissime a intendersi e di sommo rilievo. E benchè la cognizione di esse torni al perfetto giureconsulto indispensabile, indarno tuttavia sen cerca un commento in opere filologiche o di archeologia.

Quando nel 1826 io m'accostai a quest'impresa, tale già era la vastità del tema e la difficoltà di ridurlo a succinta e dicevole esposizione, che solo una giovanil fidanza poteva incuorare alla prova. Ma questa difficoltà si è in oggi fatta maggiore di lunga mano. E veramente la folla di nuove indagini, quando acute ed ingegnose, quando imponderate e bizzarre che ora intralciano per ogni verso il campo della romana storia, rende necessario un ripetuto esame di cose lungamente discusse, talvolta con non altro fine che di eliminar tacendo, siccome prive di

fondamento, le novità proposte. Chi ponga a ragguaglio colle forze umane un sì arduo assunto, non sarà giudice troppo severo dei difetti del mio lavoro.

Fra le critiche ponderate di questo libro, io non ho conosciuto che quella di Osenbrüggen inserta nel giornale letterario di Alla del 1841, la quale mi confortò non men per le lodi onde mi tenne degno, che per la giusta correzione di alcuni punti. Io ne ringrazio il dotto e valente autore, e mi auguro che voglia sottoporre ad esame egualmente accurato questa seconda edizione.

A coloro che fanno giudizio del valore di un libro dall'influenza per esso esercitata sovra opere posteriori, osserverò che della prima edizione la parte prima comparve nel 1834 e la seconda nel 1840. Il quarto libro di questa che abbraccia la processura fu voltato in francese da Laboulaye; uomo che della sua perizia nell'idioma tedesco e nella giurisprudenza si vale a diffondere nel suo paese con edizioni, traduzioni e lavori proprii il culto della scienza del diritto. Contemporaneamente a questa seconda edizione n'esce in luce una versione inglese per opera di un profondo conoscitore dell'antichità romana, il dottore Schmitz di Londra.

Bonna, a' 20 Aprile 1845.

INDICE

(I numeri si riferiscono ai paragrafi)

INTRODUZIONE.

LIBRO PRIMO.

STORIA DELLA COSTITUZIONE.

PARTE PRIMA

DIRITTO PUBBLICO

INTRODUZIONE

1. Ogni popolo impronta dalla natura e dalle circostanze un'indole particolare, da cui si determina l'azione e l'influsso più o men grande ch'egli è chiamato ad esercitare nello sviluppamento del genere umano. Una felice combinazione di quest'indole naturale colle vicende esterne fece dei Romani il popolo il più chiaro nell'istoria. Pieni di fede sin dall'origine nella grandezza dei destini, e nella eternità del loro Stato [1], fede che anche ne' più gravi infortunii non vacillò giammai [2], essi fondarono iu mezzo ad esterne e domestiche lotte per la sapienza principalmente del Senato la costituzione più acconcia ad una vasta e libera comunanza, e a questa assoggettarono gran parte del mondo allora conosciuto. Venuta poi meno col declinar dei

(1) Livius, I. 56.
(2) Livius, XXVI. 11.

costumi e degli affetti di libertà, questa costituzione serbò ancor tanto del natío vigore, che lo smisurato imperio vestì per essa le nobili forme della sovranità, ed ebbe vita una amministrazione perfetta mirante all'ordine, alla giustizia ed alla mansuetudine, la quale, non ostante il continuo pervertimento morale, tenne per lunga stagione costretto il mondo romano, e continuò sotto quegli stessi popoli che suscitarono nuovi regni sulle sue rovine, ad esercitare un'influenza assai più estesa che non concede l'opinione comune.

2. Il diritto privato dei Romani percorse a guisa del viver pubblico un grande spazio. Nato da rigide attinenze di famiglia e da costumi villerecci, padroneggiato da riti e caratteri nazionali, di cui mal si conosce l'origine e lo scopo, grazie nondimeno allo sviluppo interno ed al commercio con altri popoli egli assunse gradatamente un'andatura più libera, e diè materia per quasi tre secoli durante l'imperio a stupendi lavori scientifici, non men famosi per dottrina, che per eccellenza di forme. A questi lavori tenne dietro una lunga serie di costituzioni imperiali, le quali se nella lingua e nei concetti mostravano già declinati gli studii e gl'ingegni, attesero però sempre con accorgimento e solerzia a promuovere un' esplicazione del diritto adeguata all'età loro. Finalmente nel sesto secolo

Giustiniano faceva compilare un estratto di quegli scritti scientifici ed una raccolta delle costituzioni cesaree. Questi due lavori, grazie ad una connessione particolare cogli eventi esterni e ad una intrinseca necessità ebbero pure vigor di legge in tutte le contrade d'Occidente; e di tal guisa fu trapiantato fra popoli per tempo e spazio remotissimi quanto di più eccellente produsse la vita intellettiva dei Romani.

3. Oggetto di quest' opera è la storia degli ordini civili e politici di Roma dalla sua prima età a quella di Giustiniano. Quest'ultima limitazione, presa a rigore, non è certamente richiesta dalla natura dell' argomento, poichè dopo Giustiniano il diritto pubblico come il privato, ma quello più di questo, si svolsero ancora notabilmente. Senonchè più motivi consigliano di osservare il limite consueto. Infatti, oltrecchè questo limite meglio risponde al punto di vista sotto cui si suole generalmente studiare il diritto romano, previene pure un'ampiezza soverchia nella trattazione; ampiezza che tanto meno si sfuggirebbe in quanto mancano in questa, a differenza delle età precedenti, le copiose ed ottime scritture a cui far capo.

4. I fonti però da cui si ha notizia del diritto romano sono diversi; essi consistono negli stessi atti legislativi, negli scrittori antichi, e in monumenti di altra specie, in cui si trova l'applicazione

di un principio giuridico a persone, emergenze o negozi giuridici particolari [3]. Pochi sono gli atti legislativi dei tempi antichi che a noi restano nella loro forma genuina, parte in iscrizioni su pietra o bronzo, parte conservati in scritture antiche. Essi sono attualmente raccolti quasi per intiero [4]. Altri si tentò di instau-

(3) Noi non abbiamo ancora una collezione, in cui si trovino riuniti tutti i fonti di storia del diritto romano; ed una simile collezione è forse impossibile. Tutte le più recenti non comprendono che i fonti, le collezioni e gli scritti giuridici, che non si sono conservati nelle raccolte giustinianee. Le più importanti fra esse sono le seguenti. *Jurisprudentia vetus antejustinianea, qua continentur quæ supersunt ex Gaji institutionum libris* IV. *Julii Pauli sententiarum receptarum ad filium libri* V. *et fragmentum ex institutionum libro* II. *Tituli ex corpore Ulpiani* XXIX. *Codicis Gregoriani et Codicis Hermogeniani fragmenta, quæ inventa hactenus fuere, omnia. Mosaicarum et Romanarum legum collatio — cum quibusdam aliis fragmentis, Consultatio veteris cujusdam Jurisconsulti, Papiani responsorum liber, Dosithei magistri liber* III, *continens Divi Adriani Imp. sententias et epistolas, cum commentariis, notis et interpretationibus Virorum Doctorum integris. Ex recensione et cum notis Ant. Schultingii, Lugduni Batav.* 1717. *Ed. nova. Lips.* 1737. 4. — *Jus civile antejustinianeum codicum et optimarum editionum ope a societate jurisconsultorum curatum. Præfatus est et indicem editionum adiecit Gust. Hugo. Berolini* 1815. II *Tom.* 8. — *Corpus juris Romani antejustinianei, consilio professorum Bonnensium E. Böchingii, A. Bethmann-Hollwegii, E. Puggæi, curaverunt iidem assumptis sociis L. Arndtsio, A. F. Barkovio, F. Blumio, G. Hænelio, G. Hæfftero aliisque. Præfatus est Eduardus Böckingius. Bonnæ.* MDCCCXXXV. 4.

(4) *Antiquitatis Romanæ monumenta legalia extra libros juris Romani sparsa quæ in ære, lapide, aliave materia, vel apud veteres auctores extraneos, partim integra, partim mutila, sed genuina supersunt. Delectu, forma et variarum lectionum adnotatione usui expeditiori accommodavit, tum notitiam litterariam omnium, quotquot ex illo genere exstant, monumentorum, tam legalium, quam aliorum præmisit Dr. Chr. G. Haubold. Opus ex adversariis defuncti auctoris, quantum fieri potuit, restituit D. E. Spangen-*

rare coi passi disgiunti, che si trovarono qua e là citati [5]. Ma quanto agli atti delle età seguenti, cioè alle costituzioni imperiali, buon numero a noi ne pervenne, perchè sin di quell' epoca esse vennero riunite o citate in collezioni che possediamo tutt'ora. Contuttociò molte costituzioni si conservarono anche in disparte da quelle raccolte [6].

5. Gli scrittori antichi possono, pel nostro assunto, essere divisi in due classi, in giuridici e non giuridici. Nel gran numero di questi ultimi meritano una considerazione speciale gli scritti degli agrimensori, l'importanza dei quali fu da Niebuhr pel primo ripetutamente notata [7]. Gli scritti giuridici erano in numero ancor maggiore; cionullameno pochissimi sono i passi continuati che noi ne abbiamo [8]. Questa povertà non vien

berg. Berolini MDCCCXXX. 8. Questi documenti saranno anche inserti nella Collezione di Bonna sopra citata. — V. C. W. Göttling, *Fünfzehn Römische Urkunden auf Erz und Stein.* Halle 1845. 4.

(5) Le più compiute notizie intorno a questi saggi instaurativi si trovano in *Christ. Gottlieb Hauboldi, Institutiones juris Romani litterariæ. Tomus* I. *Lipsiæ* MDCCCIX. *pag.* 241-44. 297-349.

(6) Esse si avranno tutte raccolte nella Collezione Bonniana.

(7) Noi li citeremo secondo l'edizione seguente: *Rei agrariæ auctores legesque variæ. Quœdam nunc primum, cætera emendatiora prodeunt cura Wilhelmi Goesii. Amstelodami* 1674. 4. Intorno ai manoscritti ed alle edizioni vedi Blume nel Museo Renano di Giurisprudenza. Vol. VII. No. VII. XI.

(8) Questi frammenti si trovano, quali si conoscevano

supplita in certo modo che dai compendii dei medesimi tutt'ora esistenti, che furon fatti per diversi fini dopo il quarto secolo dell'era nostra. Alcuni frammenti si conservarono anche nelle citazioni di altri autori, e questi furono raccolti ai tempi nostri [9].

6. Finalmente i monumenti, in cui si trova fatta l'applicazione di un principio di diritto a persone, relazioni o negozi giuridici determinati, sono di tre sorta: iscrizioni, papiri e medaglie. Copioso oltremodo è il numero delle iscrizioni latine che si sono conservate, ma quanto all'utilità loro non soffrono comparazione colle greche. Ampie raccolte ne uscirono in luce fin dal sedicesimo secolo, delle quali abbiamo ora un buon compendio [10]. Di papiri, quasi niuno ne esiste anteriore all'età imperiale; e di questa stessa età non ne restano molti. Tuttavia possono ancora tornar utili quelli vergati in Italia durante la signoria germanica, perchè in essi erano ancora osservate le forme romane. Tutti questi documenti si hanno presentemente uniti ed estratti da opere

allora, nelle Collezioni del Diritto Antegiustinianeo citate nella nota 3 *supra*; perciò si hanno compiuti soltanto nelle ultime.

(9) *Bruchstücke aus den Schriften der römischen Juristen gesammelt von H. E. Dirksen.* Königsb. 1814. 8. Questi frammenti s'inseriranno anche nella Collezione di Bonna.

(10) *Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio ad illustrandam Romanæ antiquitatis disciplinam accommodata ac magnarum collectionum supplementa complura emendationesque exhibens. Edidit Jo. Casp. Orellius. Turici* 1828. II *vol.* 8.

maggiori in modo passabilmente compiuto [11]. Meritano special menzione quarantaquattro diplomi dei tempi imperiali, stati successivamente scoperti, nei quali si concede a certi soldati un congedo orrevolissimo, e loro si conferiscono certi privilegi [12]. Le medaglie in fine tornano di rilievo, specialmente in ciò che riguarda gli imperatori, le provincie e i municipii [13].

7. La materia giuridica che abbiamo attinto a queste fonti sarà per noi descritta in cinque libri, dei quali il primo comprenderà la storia della costituzione, il secondo quella dei fonti e della scienza del diritto, il terzo quella del diritto privato, il quarto la processura e il quinto la dottrina dei delitti e delle pene. Tanto il complesso [14] come le singole parti sono stati trattati

(11) *Juris Romani tabulæ negotiorum sollemnium, modo in ære, modo in marmore, modo in charta superstites. Collegit Ern. Spangenberg.* Lipsiæ 1822. 8.

(12) L'opera più recente su tal materia, in cui si hanno pure le indicazioni necessarie sopra quarantadue di questi documenti, è: *Zwölf Römische Militär-Diplome beschrieben von Joseph Arnth.* Wien 1843. 8. — Oltre a questi diplomi, se ne ha uno scoperto nel 1842 in Baviera ed uno trovato in Sardegna, di entrambi i quali rende conto Haenel nel *Richters krit. Jahrb.* 1843, a carte 761. Sedici documenti di questo genere si trovano anche nella Collezione summentovata di Spangenberg.

(13) Le opere principali sulle medaglie sono quelle di Spanheim e di Eckhel. In quest'ultima e specialmente nel quarto ed ottavo volume, si trova raccolta la parte legale.

(14) Le opere più recenti su questa materia sono: *Danz, Lehrbuch der Geschichte des röm schen Rechts.* Leipzig 1840. 2 Th. 8; *Puchta, Cursus der Institutionen.* Leipz. 1841. 2 vol 8; *Burchardi, Lehrbuch des Römischen Rechts.* Stuttg. 1841. 2 Th. 8.

sotto forme ed aspetti diversi; e ciò porge aiuto bastante per pigliar pratica di questi studii [15].

(15) *Institutionum juris Romani privati historico-dogmaticarum lineamenta observationibus maxime litterariis distincta. Ed. D. Chr. G. Haubold.* Lipsiæ MDCCCXIV. 8. *Post mortem auctoris ex ejusdem schedis edidit atque additamentis auxit D. C. E. Otto.* Lipsiæ MDCCCXXVI. 8. Anche nelle opere suddette di Danz e Burchardi si trovano notizie letterarie esatte.

LIBRO PRIMO

STORIA DELLA COSTITUZIONE

CAPITOLO I.

ITALIA ANTICA.

8. Al tempo in cui comincia la storia di Roma, l'Italia era divisa fra'suoi abitatori nel modo seguente. Dalla foce del Tevere, tra la riva destra e il mare sino alle alpi retiche, abitavano gli Etrusci, distinti in settentrionali e meridionali. Allato a questi stanziavano gli Umbri, il territorio dei quali, dapprima grandemente esteso, era in ultimo ridotto al tratto che giace tra la riva sinistra del Tevere e il mar superiore. A mezzodì, lungo il basso Tevere, sedevano i Sacrani, i Casci ossia Prisci, tutti di stirpe Osca, i quali, cacciati da' Sabini fuor dei monti, soggiogate avevano le popolazioni pelasgiche abitanti in quella contrada sotto il nome di Siculi, Aborigeni o Latini, e con esse congiunti formavano il popolo dei Prisci Latini, detti poi Latini semplicemente. Appresso a costoro, giù sino al Lao, dimoravano gli Opici, dei quali erano parte gli Aurunzii od Ausonii, coi Volsci, coi Sidicini, coi Pediculi e cogli Equi. Di fianco agli Ausonii, lunghesso il mare, dominavano colonie greche ed etrusche. La penisola meridionale era

tenuta dagli Enotri, i quali però vennero più tardi espulsi poco a poco dalle spiaggie per l'edificazione delle città greche. Inferiormente agli Umbri sino al monte Gargano, dal mar superiore insino al Lazio ed all'Ausonia stavano le genti Sabine, alle quali, oltre i Sabini, appartenevano i Peligni, e probabilmente anche i Marsii, i Marruncini, i Vestini e gli Ernici: da queste genti uscirono poi i Sanniti ed altri popoli. Finalmente, dal Gargano alla punta meridionale il paese avea nome Japigia, e racchiudeva i Dauni ossia Apulii, i Peucezii o Pediculi, e in sulla punta i Messapi o Sallentini. Accanto a costoro, nell'anno 707 innanzi Cristo, emigrati di Grecia avevano occupata Taranto.

9. I popoli principali d'Italia erano affatto distinti, non solo di origine, ma di lingua e di religione; niuna comunanza correva perciò fra essi di diritto matrimoniale [1]. Ma ogni popolo era un aggregato di liberi comuni, i quali, erranti spesso e sciolti da ogni vincolo, stavano collegati sotto uno stesso nome e sotto alcuni istituti comuni. Così, il popolo Latino si componeva di tutte le città di tal nome, le quali convenivano insieme per deputati [2]. Identica alla costituzione latina era quella dei Volsci [3] e degli Equi [4]. Ma in questa comunione di città erano per l'ordinario comprese, oltre ai castelli ossia luoghi forti più piccoli che ne circuivano il territorio in difesa dalle irruzioni nemiche [5], colonie e città più deboli da

(1) Livius. i. 9.
(2) Dionys. iii. 34. 51. v. 50. 61; Livius vii. 25.
(3) Dionys. viii. 4. 58; Livius. ii. 38. 39.
(4) Livius. ix. 45.
(5) Dionys. iv. 15. 54. v. 44.

essa ridotte a devozione [6]. La costituzione dell'Etruria meridionale, che venne introdotta dopo annullata la dignità regia, si fondava appunto nell'unione di dodici di tali città signoreggianti, rappresentate però dai soli primarii del popolo [7]. Le genti Sabine non abitavano guari in città, sibbene in luoghi aperti [8], divisi in comunità rurali. Infine, le popolazioni dell'Umbria avevano stanza, parte in città, parte in contadi, detti plaghe o tribù, che in occasione di guerre comuni si congiungevano [9]. Del rimanente, gli abitanti di città di uno stesso nome potevano stringere fra loro matrimonii, e ciò serviva ad inforzare l'unione generale [10].

10. Ma in tanta diversità dei popoli primarii regnava una grande uniformità d'istituzioni. Ogni città italiana aveva un senato [11] ed in ciascuna era sancita una differenza tra nobili e popolani [12]; che anzi, sebbene in questa come in quella città avessero i popolani uguali diritti, in nessuna però godevano di autorità pari a quella de' nobili [13]. Il di-

(6) Così i Prenestini avevano sotto di sè otto città, LIVIUS VI. 29.

(7) DIONYS. III. 57. IX. 1. 18; LIVIUS I. 8. V. 1. VI. 2. X. 16.

(8) LIVIUS IX. 13; FESTUS *v. Vici*; STRABO V, 4. p. 241 Casaub.

(9) LIVIUS IX. 41. XXXI. 2. XXXIII. 37.

(10) Ed è per ciò che più tardi venne fatto ai Latini divieto formale di contrarre matrimonio fra loro. LIVIUS VIII. 14.

(11) Falerio ed Arezzo, città etrusche. LIVIUS V. 27. XXVII. 24; Camerti, città degli Umbri, LIVIUS IX. 36; Toscolo, città latina, LIVIUS III. 18. VI. 26; Capua, città del Sannio, LIVIUS IX. 6. XXIII. 2-6.

(12) *Principes, nobiles Etrusci*, LIVIUS X. 5. 16. XXIX. 36; *Principes Aurunci*, LIVIUS II. 17; *Primores Latinorum*, LIVIUS I. 49. 50; DIONYS. V. 50. 52. VI. 2; *Nobiles Campani*, LIVIUS XXIII. 2. 4.

(13) Questo è detto esplicitamente da DIONYS. VI. 62.

stintivo di queste nobili schiatte stava anche in parte come presso il patriziato romano e la pura nobiltà germanica, nella loro provenienza da principi ed eroi [14]. Italici egualmente, e non già trovati di Roma, erano il diritto di ospizio, il diritto della pace e della guerra, il sistema colonario, la clientela ed altri istituti romani che più innanzi descriveremo. Finalmente un carattere comune e che tutti questi popoli segnalava era un severo pensamento religioso congiunto al timore reverenziale dei Numi, non solo indigeni ma pellegrini. Perciò fra loro si annodavano alleanze, in cui la religione era posta a guardia del civile commercio. I popoli circostanti convenivano alle feste religiose e ai giuochi che vi tenevano dietro [15], non certo arbitrariamente, ma solo quando, come presso ai Greci [16], ne era lor data facoltà; e in tal caso rimanevano tutelati dal sacro diritto di ospizio [17]. Quivi altresì od in altro luogo sacro e insignito del diritto di asilo si tenevano mercati [18]. Ma spesso i popoli entravano in leghe più strette, che si mantenevano e assodavano con adunanze fisse in luoghi consacrati, accompagnate da sacrificii e banchetti festivi [19].

(14) Così dei Mamilii di Toscolo, FESTUS *v. Mamiliorum.*
(15) LIVIUS I. 9. 14. II. 18. 37; DIONYS. VII. 71.
(16) POLYB. II. 12.
(17) LIVIUS I. 9. *Multi mortales convenere. — Invitati hospitaliter per domos. — Turbato per metum ludicro, mæsti parentes virginum profugiunt, incusantes violati hospitii fœdus, Deumque invocantes, cujus ad solemne ludosque, per fas ac fidem decepti venissent.*
(18) Il principal luogo di questo genere era il *lucus Feroniæ*, LIVIUS I. 30; DIONYS. III. 32.
(19) Di questa spezie era la lega tra Roma e i Latini; e quella forsanco dei Volsci e degli Equi.

CAPITOLO II.

PRIMI ELEMENTI COSTITUTIVI DI ROMA.

11. La storia e la costituzione primitiva di Roma poggiano sovra una mischianza di varii elementi nazionali, di derivazione incerta. Roma, a quanto sembra, era un piccolo Stato degli Aborigeni o Siculi, gente pelasgica. Furono costoro soggiogati dai Sacrani, popolo di stirpe Osca; e Roma giusta l'antica usanza italica fu dai vincitori mutata in colonia, che in breve, per opera di Romolo, si eresse a centro di un piccolo Stato indipendente [1]. Congiuntasi con un ramo sabino, questa Roma divenne uno Stato composto, in cui due popoli, i Romani ed i Quiriti [2], stavano raccolti con eguaglianza di diritti [3]. Regnante Romolo, un ramo etrusco venne pure, ma con diritti ineguali, accolto nella comunione dello Stato [4]. Per tal maniera il comune rimase costituito di tre schiatte primarie, ossia tribù, dei Ramni, dei Tizii e dei Luceri, per le quali tanto in città che in contado erano pure stabiliti quartieri e regioni distinte [5].

(1) PHILARGYRIUS *ad Virgil. ecl.* I. 20. *Roma ante Romulum fuit, et ab ea sibi Romulum nomen adquisivisse Marianus Lupercaliorum poeta ostendit.*

(2) FESTUS v. *Dici, Quirites.*

(3) DIONYS. II. 62, LIVIUS I. 13, PLUTARCH. *Romul.* 19, CICERO, *de re publ.* II. 7.

(4) VARRO *de ling. lat.* V. 46 *ed. Mueller*, Idem *ap. Serv. ad Æn.* V. 560, DIONYS. II. 36. 37, FESTUS *v. Cœlius mons.* A parer di altri, l'ammessione del capo etrusco Celio Vibenna avvenne soltanto regnante Tarquinio Prisco. Ma egli viene egualmente provato dalle autorità infra citate, che le tre schiatte già vi erano regnante Romolo.

(5) VARRO *de ling. lat.* V. 55, CICERO *de re publ.* II. 8., LI-

12. Il modo che i vincitori usarono nell'ordinar Roma a colonia si può argomentare da quello che tennero i Romani stessi nella deduzione delle loro colonie. Tutte le terre publiche e gran parte delle private furono occupate, e trapiantate quivi mille famiglie d'uomini armigeri appartenenti al popolo conquistatore [6]. Queste famiglie formarono il patriziato [7], il corpo dei cittadini votante ne' comizi, quello da cui si estraevano il re, il senato e i maestrati. I vinti, siccome popolo suddito per ragion di guerra, rimasero colle terre loro lasciate sotto l'imperio e il patrocinio del re, ma privi quai sudditi, del diritto ai suffragii ed agli onori, nè mai aventi connubio coi vincitori. Tale è l'origine dei patrizii e plebei, e delle loro relazioni [8].

13. Ma la potenza della schiatta dominante consisteva principalmente ne' clienti, di cui ciascuna famiglia aveva sotto di sè un numero più o men grande. Questa forma di dipendenza era assai diffusa nei popoli italici [9], ondechè non è dubbio, che sin

VIUS I. 13. X. 6, DIONYS IV. 14, PLUTARCH. *Romul.* 20, FESTUS v. *Lucerenses*, *Lucomedi*, *Titienses*. È però da notare, che Dionisio sembra aver bensì conosciuto la divisione in tre tribù, ma non il nome e la relazione nazionale di ciascuna. Per il che conviene completare e correggere il suo racconto con altre fonti.

(6) A ciò allude Plutarco, là dove dice (*Romul.* 9) che in origine Roma non contava più di mille fuochi ossia famiglie.

(7) *Patricios, Cincius ait in libro De comitiis, eos appellari solitos, qui nunc ingenui vocentur*, FESTUS v. *Patricios*.

(8) Di questa maniera si regge almeno in parte l'esposizione di Dionisio, II. 8, che fa la plebe contemporanea alla fondazione di Roma.

(9) Ella si trova presso i Sabini LIVIUS II. 16, DIONYS. V. 40. X. 14., fra i Sanniti NON. MARCELL. II. 1., in Capua LI-

di quel tempo i vincitori trassero con sè clienti, il cui numero crebbe in seguito continuamente e per l'accettazione di forestieri nello Stato [10], e per la manumissione di schiavi. Fors'anche molti plebei chiesero di venire ammessi a tale ufficio, pei varii vantaggi che ne derivavano [11]. La somma delle relazioni che correvano fra l'una e l'altra parte e che da queste passavano ne' discendenti era, pari a quella tra genitori e figli od amministrati e amministranti, un nobilissimo composto di reciproci doveri e diritti afforzato dalla religione [12]. Doveva il patrono soccorrere largamente in tutte le occorrenze, a guisa di un padre, i proprii clienti, ammaestrarli di legge e rappresentarli ne' piati. Erano dal canto loro i clienti tenuti a sovvenire, quanto potessero, il patrono della persona e dell'avere, concorrere segnatamente, se povero, a dotarne le figliuole, a riscattar lui ed i suoi dalle mani nemiche, a pagar le multe impostegli [13], ed a sostener con lui lo spendio di una magistratura

vius xxii. 2. 7, e diffusissima negli Etrusci Dionys. ix. 5, Livius v. 1.

(10) V. intorno a ciò una notizia degna di considerazione in Joan. Lydus *de magistrat.* i. 20. Nel capo xiv *infra* si tratterà delle forme giuridiche sotto cui avea luogo quest'accettazione.

(11) Questa è l'unica via di accordare le relazioni antiche secondo le quali i clienti vennero estratti dalla plebe a norma di un trovato di Romolo. Dionys. ii. 9, Plutarch. *Romul.* 13, Cicero *de re publ.* ii. 9, Festus *v. patrocinia.* Costoro e i loro discendenti non si possono riguardare altrimenti che come plebei, ma più tardi, dimentichi della propria origine, si strinsero ai loro patroni contro la plebe. Livius ii. 35. 56. 64. iii. 14. 16, Dionys. vii. 19. 21. ix. 41. x. 43.

(12) I passi principali in cui se ne parla sono Dionys. 9. 10, Plutarch. *Romul.* 13.

(13) Nella condanna di Camillo e di L. Scipione si ha un esempio dell'adempimento di questo dovere per parte dei clienti. Livius v. 32. xxxviii. 60.

ed altri publici ed onorati ufficii. Di tal maniera la clientela conferiva pure alla cosa publica. Questo vincolo era tenuto sacro; talmentechè l'uno non poteva convenir l'altro in giudizio, nè votar contro, nè mai, cosa nondimeno lecita fra consanguinei, essere chiamato a suo contrario testimonio [14]; e chi un tal vincolo infrangeva era maledetto siccome reo di alto tradimento, e prezzolato impunemente nel capo [15].

14. I mille coloni furono partiti in dieci curie [16], ed ognuna di queste in altrettante decurie. Le altre due schiatte furono distribuite nella stessa maniera, cosicchè di quel tempo si avevano trenta curie e trecento decurie [17]. Le decurie si dissero anche *gentes*, stirpi [18]. Quelle appartenenti alla prima schiatta serbarono su quelle della seconda, e l'una e l'altra coll'accedere della terza schiatta, sulle genti di questa, una certa maggioranza [19].

(14) Gellius v. 13. xx. 1. Plutarch. *Marius* 5.

(15) Servius *ad Æn.* vi. 609.

(16) Livius i. 13, Joan. Lydus *de magistr.* i. 16, affermano che già prima del congiungimento delle tre schiatte vi erano trenta curie. Ma quest'opinione è manifestamente erronea nè può conciliarsi col numero originario di cento senatori.

(17) Dionys. ii. 7, Plutarch. *Romul.* 20, Cicero *de re publ.* ii. 8.

(18) Niebuhr ha dimostrato pel primo, che le genti non erano parentadi, ma divisioni politiche e sinonime alle decurie. Cicerone infatti nei *Topic.* 6, e Festo nell'esempio per esso allegato di Cincio *v. gentilis*, pongono per contrassegno della gentilità non la parentela, ma la comunanza semplicemente del nome; Cicerone v'aggiunge la provenienza da antenati liberi. Un'altra prova di non poco rilievo è stata negletta da Niebuhr ci è data da Dionys. ii. 21, dove i sacri gentilizii corrispondono evidentemente a quelli delle decurie da lui menzionate nel ii. 7. Queste ragioni non sono indebolite dalle osservazioni che fa in contrario Göttling, *Geschichte der röm. Staatsverf.* § 38. 39.

(19) Le genti della seconda schiatta si chiamavano, per

18. Ogni gente formava all'ombra dei proprii lari un consorzio strettissimo ed ereditario, che andava pure distinto con un soprannome particolare. I lari si onoravano con sacrifizi [20], che si dovevano offerire a giorni e luoghi determinati [21] da tutta la gente riunita insieme, ad eccezione soltanto di coloro che avevano impedimento legittimo [22]. Ciascuna gente aveva pure una sepoltura propria [23], e statuti e consuetudini particolari relative alla disciplina dei costumi [24]. Ma quest'intimo consorzio imponeva pure a'suoi membri l'obbligazione di un reciproco e fedele soccorso, principalmente nel pagamento di gravezze straordinarie in pro della cosa publica [25], e nel riscatto dalla prigionia inimica [26]; che anzi i gentili diventavano mallevadori gli uni degli altri, poichè occorrendo, dovevano concorrere al pagamento delle multe di un consorte [27]. Ma in cambio di ciò essi potevano punire coll' esclusione dai sacrifi-

rispetto a quelle della prima, giuniori. DIONYS. II. 57. Posteriormente, quelle della terza schiatta furono distinte dalle anziane col nome di *patres minorum gentium*.

(20) DIONYS, II. 21. 65, FESTUS *v. Publica sacra*.

(21) I sacrifizi, a cagion d'esempio, della gente Fabia avevano luogo sul Quirinale, LIVIUS V. 46. 52. Altri esempi ne occorrono in LIVIUS I. 26. IX. 29, DIONYS. XI. 14, *Declam. de harusp. respons.* 15. FESTUS *v. Propudi*, SERVIUS *ad Æn.* II. 166. V. 704.

(22) Tanto la regola che le eccezioni ci sono date da DIONYS. IX. 19. XI. 14. In caso di necessità, dice quest'autore, tre o quattro bastavano a compiere il santo rito per tutta la gente.

(23) CICERO *de leg.* II. 22. Se ne hanno esempi in FESTUS *v. Cincia*, SUETON. *Nero* 51.

(24) DIONYS. IX. 22, PLINIUS *hist. nat.* XIX. 2, CICERO *de leg.* II. 22, ne porgono esempi.

(25) DIONYS. II. 10 lo dice esplicitamente.

(26) Veggasi in proposito quanto narra APPIAN. *Annibal.* 28.

(27) Ciò è dimostrato dall' esempio di Camillo, DIONYS. *exc. Mai.* XIII. 5. DION. CASS. *exc. Mai.* 25.

cii [28], ovvero coll'espulsione totale dalla gente [29] i socii indegni, e fruivano, come interessati alla conservazione dei beni gentilizii, ed in difetto di altri prossimiori, di un diritto di successione e di tutela. Questo vincolo non era però inscindibile: ognuno poteva, contraendo appartenenza a famiglia diversa od anco per diretta via, passare ad altra gente, ma in tal caso dovea rinunziare alla gente anteriore sotto certe formalità [30], che fuor di dubbio si riferivano pure ai sacri della medesima [31], ed avvincersi nello stesso tempo solennemente ai sacri della gente nuova. Del rimanente, la gente comprendeva eziandio le donne, i clienti e i libertini aderenti ad un gentile [32]; ma costoro stavano subordinati a lui solo, nè altri diritti avevano fuor della nuda partecipazione ai lari comuni.

16. Per ultimo, il paese occupato, nel fondar la colonia, venne diviso, quanto al territorio, in tre parti [33]. La prima parte fu assegnata al re ed al culto

(28) Lo prova il fatto riferito da LIVIUS X. 23.

(29) Il modo con cui, morto Manlio, s'imprecò per decreto della sua gente, alla sua memoria, mostra ciò che sarebbe, lui vivente, avvenuto. LIVIUS VI. 20.

(30) SERVIUS *ad Æn.* II. 156: *Consuetudo apud antiquos fuit, ut qui in familiam vel gentem transiret, prius se abdicaret ab ea, in qua fuerat, et sic ab alia acciperetur.*

(31) Il passo surriferito di Servio che finora passò inosservato, rende ancora più verisimile l'opinione di Savigny *(Zeitschrift* II. 399*)*, che per la *detestatio sacrorum* di cui parla GELLIUS VI. 12. XV. 27. si debba intendere questa rinuncia. Altre più recenti opinioni espresse in proposito sono del tutto insoddisfacenti e in parte anche letteralmente insostenibili; tal è quella di HÜLLMANN *Jus pontificium* p. 69; GÖTTLING *Geschichte der röm. Staatsverfassung* p. 177; RUBINO *Untersuchungen über röm. Verfassung* p. 250.

(32) Ciò si deduce dall'esempio di Fecenia Ispala, libertina, a cui fu conceduta dal Senato, a titolo di premio, la *gentis enuptio*, LIVIUS XXXIX. 19.

(33) DIONYS. II. 7.

divino [34]. La seconda si lasciò per gli usi comuni ed in ispecie pei pascoli. La terza fu distribuita fra le dieci curie in dieci lotti. Ciascun lotto era composto di dugento jugeri di terra coltiva, e fu chiamato centuria, perchè inserviente a cento famiglie [35]. Ogni famiglia ebbe i suoi due jugeri [36] in retaggio e proprietà esclusiva [37]. Queste scarse porzioni di terra non servivano che al procaccio dei cereali; le greggie, in cui stava riposta la maggior parte dell'avere dei coloni, andavano ai pascoli comuni, e lo Stato percepiva per ciò un'imposta [38]. Questa partizione del territorio non subì, coll' aggregarsi degli altri due stipiti, alcuna mutazione sostanziale. Imperocchè, se una simile aggregazione trasse con sè un aumento di territorio, questo dovette pure venir distribuito nei tre modi anzidetti; in caso contrario, gli assegni di terre pei nuovi aggregati si dovettero fare sugli aumenti recati per conquista al territorio nazionale. La distinzione dei beni derivante da quel triplice riparto si mantiene ancora quando gia estesissima è divenuta la signoria territoriale dei Romani [39]. Così pure nelle colonie fondate da Roma si fa

(34) DIONYS. III. 1.

(35) FESTUS: *Centuriatus ager in ducenta jugera definitus: quia Romulus centenis civibus ducenta jugera tribuit.*

(36) Che questo fosse il quantitativo dell'antico lotto romuleo, lo attestano VARRO *de re rust.* I. 10; PLINIUS *hist. nat.* XVIII. 2.

(37) L'antico nome di ciascun lotto era *haeredium*, VARRO *de re rust.* I. 10; PLINIUS *hist. nat.* XIX 19 (4).

(38) PLINIUS *hist. nat.* XVIII. 3. *Etiam nunc in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia, ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum vectigal fuit.*

(39) Dei beni sacerdotali si tratterà nel Cap. XVIII, dell'agro pubblico nel Cap. V., della terza qualità di beni nel Diritto privato.

menzione dei lotti di terra dei singoli coloni, delle terre publiche, e dei beni de' collegii sacerdotali, che si davano da questi in affitto [40].

CAPITOLO III.

COSTITUZIONE PRIMITIVA.

17. L'amministrazione della cosa publica era scompartita fra il re, il senato, i maestrati e i comizi delle curie nel modo che segue. Il re, eletto come fra gli Etrusci a vita [1], occupava il potere supremo, ed al suo imperio santificato dai costumi e dalla religione popolo e senato s'inchinavano riverenti [2]. Egli era il custode dei costumi e delle leggi [3], il fonte della autorità giudiziaria che egli stesso in parte esercitava [4], capitano assoluto in guerra [5], e libero dispositore delle entrate publiche [6] e delle terre conquistate [7]. Al mantenimento della sua corte erano assegnati vasti e fertili poderi, prati e boschi, dei quali affidava la coltura a'suoi clienti [8]. Nel resto,

(40) Siculus Flaccus *de condit. agror. ed. Goes.* p. 23; Hyginus *de limit. constit.* p. 205. 206.

(1) Livius i. 8. v. i.

(2) Dionys. xi. 41; Pomponius *in fr.* § 1. 14. 16. D. *de or. iur.* (1.2), Tacit. *ann.* iii. 26. Rubino ha vittoriosamente dimostrato (p. 430-500) contro Niebuhr i. 382, che dai comandamenti del re non si dava appello.

(3) Dionys. ii. 14.

(4) Dionys. ii. 14. 29. iv. 25. x. 1; Cicero *de re publ.* v. 2.

(5) Dionys. ii. 14.

(6) Ciò si deduce da Plutarch. *Poplicol.* 12.

(7) Dionys. ii. 28. 62; Cicero *de re publ.* ii. 9.

(8) Cicero *de re publ.* v. 2; Dionys. iii. 1.

la podestà regia nulla aveva in sè di arbitrario; essa non mirava che a proteggere e conservare, ed era altronde estrinsecamente e intrinsecamente temperata dai diritti costituzionali del senato e della cittadinanza [9].

18. Ufficio del senato era il consigliare e dar sentenza sovra tutti i negozi, che secondo la costituzione e l'uso il re gli proponeva [10]. Esso si componeva in origine di cento membri [11], fra i quali ciascuna gente o decuria aveva il rappresentante suo proprio. Coll'aggregarsi della seconda schiatta alla prima, ne furono aggiunti cento [12], ed altri cento nello accedere della terza [13]. I senatori si eleg-

(9) CICERO *de re publ.* II. 9; DIONYS. II. 12; SALLUST. *Catil.* 6. — Questi temperamenti di cui Rubino non tiene bastantemente conto, distruggono l'idea da lui preconcetta e sostenuta di un monarcato illimitato.

(10) DIONYS. II. 14; CICERO *de re publ.* II. 9; LIVIUS I. 49.

(11) DIONYS. II. 12; LIVIUS I. 8; PLUTARCH. *Romul.* 13; JOAN. LYDUS I. 16.

(12) DIONYS. II. 47. 57; PLUTARCH. *Romul.* 20. Alcune relazioni però dicevano, che si erano soltanto aggiunti cinquanta senatori. DIONYS. II. 47; PLUTARCH. *Numa* 2; ZONARAS VII. 5. V. sulla cagione di quest'errore il Cap. IV, nota 20.

(13) L'aumento da ducento a trecento non ebbe luogo che sotto il regno di Tarquinio Prisco. Così recano DIONYS. III. 67; LIVIUS I. 35. Ma quest'asserzione poggia sopra un errore e sopra una confusione della mutazione da quel re intrapresa (Cap. IV. nota 20). Imperocchè ella sarebbe primieramente cosa contraria ad ogni analogia, che la schiatta dei Luceri fosse rimasta sino a quell'epoca priva di rappresentanza nel Senato. Secondamente, Dionisio rannoda quell'aumento ad un fatto del tutto diverso, cioè all'elevazione de' plebei al patriziato. In terzo luogo quest'indicazione non collima al detto di CICERO *de re publ.* II. 20, che cioè Tarquinio raddoppiò il numero dei senatori; poichè un raddoppiamento non può in verun modo essere un aumento di cento. Finalmente, per sostenere in pari tempo l'antico numero di duecento e il raddoppiamento, ZONARAS VII. 8, afferma che Tarquinio aggiunse ducento senatori nuovi. Da ciò si scor-

gevano dal re [14], coll'intervento delle curie [15], fra i seniori di ciascheduna gente, cosicchè a que' tempi il senato dava propriamente immagine di un consiglio de' vecchi [16]. In origine, quando non comprendeva che i deputati delle cento genti de' Ramni, esso era diviso in dieci decurie [17], ognuna delle quali rispondeva alle dieci genti di una curia. Perciò i dieci senatori, ciascun de' quali era il primo nella sua decuria, rappresentavano le dieci curie [18]. Coll'ammessione delle altre due schiatte, la divisione in dieci decurie non venne tolta [19], ma solo si aggiunsero ad ogni decuria dieci senatori per ciascuna delle due schiatte. Ma i dieci senatori capi della prima schiatta rimasero i principali [20]; essi votavano i pri-

ge, che gli stessi scrittori romani vanno qui brancolando alla cieca.

(14) Festus v. *Præteriti*.

(15) Dionisio II. 13. 47 parla di quest'intervento esplicitamente. Rubino però, p. 147-157, lo contesta. L'intricato calcolo che fa Dionisio nel II. 12 è una pura invenzione suggerita dall'errore sopra notato (Cap. II. nota 15), onde conciliare il numero di cento senatori con quello di trenta curie.

(16) Sallust. *Catil.* 6; Ovid. *Fast.* v. 63; Florus III. 1. Epperò l'appellazione *seniores* e *juniores patrum*, Livius III. 65, si riferisce ai senatori ed ai patrizi; chè fra i primi non vi erano che seniori, e fra i secondi i giuniori erano tutt'almeno decisamente preponderanti. Nella costituzione di Servio Tullio, come ha dimostrato Niebuhr I. 490 l'anno quadragesimoquinto compiuto era il confine tra le due età; lo stesso termine si dee certamente ammettere nella costituzione anteriore. Ma assai più spesso l'appellazione suddetta è usata non per distinguere l'età, ma le prosapie maggiori o più nobili dalle minori. (Cap. VI. nota 48).

(17) Livius I. 17; Ovid. *Fast.* III. 127.

(18) Questa è l'origine dei *decem primi* ossia *deni principes*.

(19) Più tardi ella sussisteva ancora. V. Cap. XVI.

(20) Ciò risulta chiaramente da che Numa venne eletto dai soli dieci primi de' Ramni, Dionys. II. 58; Plutarc. *Numa* 3; e così pure Tullo Ostilio, Dionys. III. 1.

mi [21], e il primo di loro era eziandio il primo di tutto il senato.

19. Supremo fra' maestrati era il tribuno dei trecento celeri, del quale diremo ancora trattando delle cose militari. Il suo grado era dopo quello del re [22]. Dietro a lui venivano i tre tribuni delle tre schiatte rispondenti alle divisioni della massa cittadina, trenta curioni ossia centurioni e trecento decurioni [23]. La nomina a questi gradi, che era di regola a vita, si faceva particolarmente dal re, col consenso del senato e previa consulta del voto popolare il quale mai non mancava [24]. Assente il re, ne adempiva le veci il *custos* della città [25]; la qual carica andando congiunta alla dignità di primo senatore, veniva pure conferita dal re, siccome quello a cui

(21) Infatti così pure facevano i dieci primi delle età posteriori, Dionys VI. 69. 84.

(22) Pomponius *in fr.* 2. § 15. 19. D. *de orig. jur.* (1. 2), Joan. Lydus *de magistr.* I. 14. Che ci fosse un solo *tribunus celerum*, egli è quanto vien confermato da un' insigne notizia passata finora negletta, dietro la quale si vede ancora sotto il regno di Augusto un unico *tribunus celerum* come persona sacerdotale, Verrius Flaccus *in fast. Prænest. ad d.* 19 *Martii*. Ciò non ostante Niebuhr, il quale tiene generalmente i Celeri per sinonimi coi Patrizi, sostiene I. 368, che non vi era alcun *tribunus celerum* particolare, ma che così si chiamava ciascun tribuno di una delle tre schiatte. Ma il passo di Dionisio II. 64, dove si parla genericamente di tribuni dei celeri in numero plurale, non comporta che s' intenda solamente dei tribuni contemporanei allo scrittore, ma bensì ed anzi con più fondamento della loro seguenza. Del rimanente, la succitata notizia di Verio Flacco disdice pure all'interpretazione che dà Rubino I. 304 del passo di Dionigi.

(23) Dionys. II. 7; Pomponius *in fr.* 2. § 20. *de orig. jur.* (1. 2).

(24) Dionys. II. 14. Per tal modo questo passo vien conciliato colle ragioni addotte da Rubino I. 296-351, il quale attribuisce al re solo il diritto di nomina.

(25) *Custos urbis* è il nome primitivo; la designazione *præfectus urbi* è posteriore. Joan. Lydus *de magistr.* I. 34. 38.

spettava la scelta del primo senatore fra i dieci primi[26]. Al governo delle pubbliche entrate, proprio del re solo, ei deputava due questori, i quali custodivano il pubblico danaro nelle loro case[27]. Oltre a questi maestrati, vi erano due questori per la prosecuzione dei misfatti, detti parricidarii, i quali si designavano comunemente dal re e si confermavano dal popolo[28]. Da ultimo, siccome nei delitti aventi qualità di perduellione il re si rifiutava di giudicare, faceva nominare nei singoli casi dal popolo due giudici, dai quali però era appello a questo[29].

(26) Così arguisce Niebuhr II. 126-135 dai seguenti passi combinati insieme: Tacit. *ann.* VI. 11; Dionys. II. 12; Livius I. 59. 60; Joan. Lydus *de mens.* 19. V. in contrario Rubino I. 299-301.

(27) Tacit. *ann.* XI. 22; Plutarch. *Poplicol.* 12.

(28) Ulpian. *in frag. un. pr.* § 1. D. *de off. quæst.* (I. 13), Joan. Lydus I. 24; Festus *v. parici, quæstores*. Questi questori criminali furono erroneamente confusi, a causa dell'identità di nome, coi questori tesorieri, Zonaras VII. 13; Varro *de ling. lat.* V. 81. Ma la diversità loro è pure attestata da Pomponius *in fr.* 2 § 22. 23. D. *de or. jur.* (I. 2), Joan. Lidus I. 26. Rubino tuttavia I. 315-331. la nega. Geib, *Geschichte des römischen Criminalprocesses* p. 50-66, la riconosce; ma opina che siffatti questori criminali non erano accusatori ma giudici, e non permanenti in ufficio, ma nominati nei singoli casi.

(29) Livius I. 26. VI. 20; Festus *v. Sororium*, Dionys. III. 22. Questi *decemviri perduellionis* sono generalmente, anche da Niebuhr I. 582. II. 684 tenuti identici coi *quæstores parricidii*; ma la loro diversità emerge dalla somma dei loro rapporti I *decemviri perduellionis* si mostrano ancora in sul finire della repubblica, quando l'ufficio dei *quæstores parricidii* è già passato da lunghissimo tempo in altri maestrati. Dio Cass. XXXVII. 27; Cicero *pro Rabir.* 4. 5; Sueton. *Cæsar* 12. Nè ostano Livius II. 41; Dionys. VIII. 77. 78; Cicero *de re publ.* II. 35. Imperocchè in questi passi i questori appaiono semplicemente accusatori in una causa di perduellione, laddove i duoviri anzidetti erano veri giudici. La

20. I comizi delle curie avevano principalmente azione in quattro cose: nelle dichiarazioni di guerra, nei negoziati di pace, nella introduzione di nuove leggi e nella creazione de' maestrati [30]; ma previa sempre la proposizione e il voto regio, di guisa che il voto della cittadinanza si riduceva ad una semplice affermazione ovvero a un niego [31]. Oltrecciò, i comizi, per ragion degli auspici, dipendevano compiutamente dal ceto sacerdotale [32]. Li convocava il re [33], ovvero il tribuno dei celeri [34]. Il partito vincente era quello emesso dalla maggioranza delle curie, poichè ciascuna di queste contava un voto [35]. In ogni curia però i voti si numeravano per genti [36], e in queste per capi [37]. Del resto, sembra certo che non i clienti, ma i soli patrizi s'interpellavano.

21. Venendo il re a morire, la reggenza si devolveva, sino all'elezione del successore, ai dieci primi del senato [38], i quali si alternavano fra loro di cinque in cinque giorni. Riguardo alla nuova elezione [39],

diversità degli uni e degli altri è anche ammessa da Rubino I. 310-315. Geib al incontro reputa questi duoviri una semplice varietà dei questori.

(30) Dionys. II. 14. IV. 20. VI. 66. VII. 56; Livius I 49. Rubino però I. 258-296 mette in dubbio l'intervento de' comizii ne' trattati di pace, e quanto alla creazione di nuove leggi egli dà, p. 351-429, dei citati autori una interpretazione diversa.

(31) Dionys. II. 14. VII. 38. IX. 41.

(32) Livius I. 36; Dionys. IX. 41.

(33) Dionys. II. 14.

(34) Dionys. IV. 71. 75; Livius I. 59.

(35) Dionys. II. 14. IV. 12. 20. IX. 41.

(36) Gellius XV. 27. *Cum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse.*

(37) Livius I. 43; Dionys. IV. 20.

(38) Livius I. 17. La relazione di Dionys. II. 57; Plutarch. *Numa* 2; Zonaras VII. 5 è fondata sopra errori evidenti.

(39) I più compiuti ragguagli su questo punto si hanno in

questi dieci si accordavano dapprima fra loro sulla persona del successore [40]; ed avutane conferenza cogli altri senatori, l'interrè del giorno lo proponeva poscia per nome ai comizi delle curie e ne raccoglieva le voci [41]. Successivamente, qualora anche gli dei avessero per mezzo di felici auspicii, mostrato di aggradir l'eletto [42], si convocava un'assemblea delle curie, dove, previa la proposta formale del senato [43] e l'indicazione dell'esito degli auspicii, l'eletto veniva riconosciuto re [44], ed investito per popolar decreto

Dionys. ii. 58. iii. 36. iv. 40. 80. Avviluppate e contraddittorie sono le relazioni intorno a Servio Tullio, Cicero *de re publ.* ii. 21; Dionys. iv. 12; Livius i. 41. Il vero si è che questi, seguendo Cicerone prese di proprio arbitrio *(injussu populi)* la dignità regia; poscia, seguendo Dionisio, si fece aggradire direttamente dai comizi delle curie senza la preventiva proposta del senato, ed investir dell'imperio.

(40) Questa elezione preventiva dei dieci primi, che è un fatto rimasto inosservato dallo stesso Niebuhr, è da Dionigi iv. 40. 80 posto in particolar rilievo, ed è pure conforme allo spirito delle instituzioni romane (nota 21). Per esso restano spiegate le narrazioni meno compiute, onde pare che l'elezione del re si facesse dai soli dieci primi, Dionys. iii. 1. 46. iv. 8. v. 71.

(41) Quest'atto si chiamava *rogare*, e il felice suo esito *creare*, Cicero *de re publ.* ii. 17; Livius i. 32; ovvero *jussus populi*, Cicero *de re publ.* ii. 13. 21; Livius i. 22.

(42) Livius i. 18; Dionys. ii. 5. 6. 60. iii. 36. 46. iv. 40. 80; Plutarch. *Numa* 7.

(43) Questa proposta è la *patrum auctoritas* (ἐπικύρωσις) di cui in Livius i. 17. 22. 32; Dionys. iv. 12.

(44) Questo diritto di conferma che spettava ai patrizi (*auctoritas*, ἐπικύρωσις) è attestato da Dionys. ii. 60. iii. 36. vi. 90; Livius vi. 42; Licinii Macri *oratio in* Sallust. *fragm. lib.* iii. La sottil distinzione di questa duplice significazione della *patrum auctoritas* è dovuta a Peter, *Epochen der Verfassungsgeschichte der römischen Republik* p. 14-17. Con essa vengono tolte le difficoltà, che s'incontrano, quando secondo l'opinione anteriormente vigente quell'espressione s'intenda sempre del senato, ovvero sempre, secondo Niebuhr i. 374, dei comizi delle curie.

da lui stesso promosso della giurisdizione criminale e di ogni altro imperio alla sua dignità associato [45].

22. Sin da'primi tempi di Roma, la religione ebbe un seggio principalissimo negli ordini publici [46]. L'adozione delle altre due schiatte trasse parimente con sè quella delle divinità e dei riti loro [47]; fors' anche la primitiva popolazione serbò elementi pelasgici [48]. La celebrazione di questi publici sacri incumbeva precipuamente alle curie, perchè a ciascuna di esse era assegnato il culto di genii e divinità determinate [49]. Quindi ogni curia aveva un edificio, detto egualmente curia, per le feste e i suoi banchetti religiosi [50]; un curione in qualità di presidente ai riti, e un flamine [51]; oltrecciò un sussidio fisso dall'erario [52]. Un curione massimo sopravvedeva a tutte le curie [53]. Sin da' primi tempi la città

(45) Questo decreto popolare si chiamava *lex curiata de imperio*, CICERO *de re publ.* II. 13. 17. 18. 20. 21; esso non è dunque sinonimo, come vuole Niebuhr I. 374, dell'*auctoritas patrum*. Amendue però si rendvano dalla stessa assemblea ed ordinariamente l'uno di seguito all'altro.

(46) DIONYS. II. 18.

(47) V. su questo punto le recenti indagini di HARTUNG, KLAUSEN, AMBROSCH e PELLEGRINO.

(48) A questi appartenevano forse i sacri degli Argei di cui si farà fra breve menzione.

(49) DIONYS. II. 21. 23; FESTUS *v. Curia, Curionia, Novæ curiæ*. Se ne hanno esempi in VARRO *de ling.lat.* VI. 23; DIONYS. II. 50.

(50) DIONYS. II. 23. 65; FESTUS *v. Curia*, *Novæ curiæ*.

(51) DIONYS. II. 21. 64. 65; VARRO *de ling. lat.* V. 15; FESTUS *v. Curiales.* Secondo PATERNUS in JOAN. LYDUS I. 9 questi curioni sarebbero gli stessi che i centurioni menzionati nella nota 68 *infra*. Ma quest'opinione è confutata dalle nozioni particolareggiate di Dionisio. V. AMBROSCH, *de sacerdotibus curialibus.* Vratisl. 1840. 8.

(52) DIONYS. II. 23; FESTUS *v. Curionium*.

(53) FESTUS *v. Maximus curio*, LIVIUS III. 7. XXVII. 8.

era inoltre divisa in quattro rioni, ognun de' quali aveva un sacello pel culto degli Argei [54]. Ma il supremo indirizzo delle cose religiose apparteneva al re che fregiato di un carattere sacerdotale doveva egli stesso compiere certi sacrifizi [55]. Il tribuno dei celeri doveva parimenti celebrar sacrifizi e riti determinati [56]. Ma oltre a questi vi erano flamini, auguri, pontefici speciali ed altre persone sacerdotali [57]. Tutti costoro s'inauguravano, presi gli auspicii [58], ne' comizi curiati, gli auguri da un augure [59], gli altri dal collegio dei pontefici [60]. Siffatti comizi si tenevano pure, sulla proposta e sotto la presidenza di quel collegio, tuttavolta che occorrevano atti di privato diritto aventi un nesso colla religione, quali erano le arrogazioni [61], l'egresso dal patriziato [62], le detestazioni dei sacri [63] e i testamenti [64].

(54) VARRO *de ling. lat.* V. 45-54. VII. 44; LIVIUS I. 21; DIONYS. I. 38; PLUTARCH. *quæst. Rom.* 32; MACROB. *Saturn.* I. 7; OVID. *Fast.* V. 621-60; FESTUS *v. Argeos*, *Sexagenarios*. V. su questo proposito BUNSEN nella *Beschreibung der Stadt Rom*, vol. I. p. 146. 688; AMBROSCH, *Studien* I. 211-14. Questi sacri degli Argei non si possono rannodare, come fa Göttling § 37. 81. senz'ombra di prova, alla costituzione delle curie.

(55) DIONYS. II. 14; PLUTARCH. *Numa* 14; LIVIUS I. 20.

(56) DIONYS. II. 64. Vedi anche la nota 22 *supra*.

(57) Intorno a costoro veggasi il Cap. XVIII.

(58) DIONYS. II. 22. 73; GELLIUS XV. 27.

(59) CICERO *Brut.* 1; LIVIUS XXX. 26; SUETON. *Calig.* 12.

(60) LIVIUS XXVII. 8. XL. 42.

(61) GELLIUS V. 19; APPIAN. *de bell. civ.* III. 94; *Decl. pro domo* 13. 14. 29; SUETON. *Octav.* 65; TACIT. *hist.* I. 15; *annal.* XII. 26. 41; GAIUS I. 99.

(62) DIO CASS. XXXVII. 51. XXXIX. 11.

(63) GELLIUS XV. 27.

(64) GELLIUS XV. 27; GAIUS II. 101; THEOPHIL. II. 10. § 1. I comizi sono in questi tre passi chiamati *calata comitia*. Che sotto questo nome si debbano intendere soltanto i comizi curiati, egli è quanto si rileva parte dalla connessione dei

23. La milizia, quale essa era primitivamente ordinata, si componeva di una sola legione di tremila fanti [65], e così di trenta per ogni gente. La più parte erano clienti. Aggregati i Sabini, venne aggiunta una seconda legione pur di tremila [66], ed altra ancora di egual numero coll'accessione della terza schiatta. Ogni tribù mandava a ciascuna di queste tre legioni un migliaio d'uomini [67]. Ogni legione era comandata da tre tribuni, trenta centurioni e trecento decurioni [68]. Di cavalleria, si erano dati per compagni all'unica legione dapprima esistente trecento cavalieri col nome di Celeri [69], naturalmente scelti fra i più nobili e valenti. Lor condot-

loro atti coi primitivi ordini pubblici, parte per analogia dalle testimonianze citate nelle note 61. 62. Secondo Gellio, anche i comizî centuriati potevano essere *comitia calata*. Ma quest'opinione si fonda evidentemente o sopra una relazione erronea, o sopra una lezione falsa. Göttling § 74 porta eziandio quest'opinione.

(65) Dionys. II. 2; Plutarch. *Romul.* 13; Joan. Lydus I. 9. In questi passi è detto formalmente che prima ancora dell'accesso delle altre due schiatte il totale dell'esercito era di tremila uomini. Altronde un totale soltanto di mille sarebbe stato del tutto insufficiente.

(66) Joan. Lidus I. 16; Plutarch. *Romul.* 20.

(67) Varro *de ling. lat.* V. 89.

(68) Varro *de ling. lat.* V. 81; Paternus *ap.* Joan. Lidus I. 9; Dionys. II. 14. L'opinione, che questi comandanti fossero stati gli stessi che i maestrati civili, è intrinsecamente insostenibile. Non meno infondata è l'opinione che costoro fossero in pari tempo persone sacerdotali. V. la nota 54 *supra*.

(69) Paternus ap. Joan. Lyd. I. 9; Dionys. II. 2. 16; Plutarch. *Romul.* 13; Festus *v. Celeres*. Plinius *hist. nat.* XXXIII. 9; Servius *ad Æn.* IX. 370. XI. 603. Da queste testimonianze vien pure confutata implicitamente l'opinione favolosa, che i trecento Celeri sieno stati una guardia della persona del re creata da Romolo e soppressa da Numa. Dionys. II. 13; Livius I. 15; Plutarch. *Romul.* 26; *Numa* 7. Ma è ugualmente insostenibile l'opinione di Niebuhr, il quale tiene comunemente i Celeri per sinonimi de' patrizî.

tiere era il tribuno dei celeri che sotto di sè aveva tre centurioni e trenta decurioni [70]. Nel congiungimento della seconda schiatta, la cavalleria s'accrebbe pure di trecento uomini [71], come sì di altri trecento nell'accedere della terza [72]. Così si ebbero tre centurie di cavalieri corrispondenti alle tre tribù [73], e composte ciascuna di trecento uomini [75]. Ciascuna delle tre legioni racchiudeva cento uomini delle singole centurie, e conseguentemente dieci per ciascuna delle trenta curie [75]. Questi trecento erano distribuiti in dieci torme, per modo che ogni torma contava nel suo seno dieci uomini di ciascheduna tribù [76], e così uno per curia. Le tre centurie di cavalieri sopra descritte erano pure inaugurate col nome delle tre tribù [77], e formavano parte delle divisioni fondamentali dello Stato, l'ordinamento del quale stava descritto ne'rituali etruschi [78].

(70) Dionys. ii. 13. 64.
(71) Joan. Lydus i. 16; Plutarch. *Romul.* 20.
(72) In tal modo si spiega con tutta naturalezza il numero di mille ottocento cavalieri riferito da Livius i. 36, e che fu soggetto di tante dispute. V. *infra* Cap. iv. nota 23.
(73) Livius i. 13. 36.
(74) Isidor. *orig.* ix. 3. *Romani enim equites in una tribu trecenti fuerunt.*
(75) Festus *v. Celeres.* Dionys. ii. 13. Questi autori errano soltanto nel riferire l'ordinamento dell'età posteriore ad un'epoca, in cui non v'era che una legione.
(76) Varro *de ling. lat.* v. 91.
(77) Livius i. 36. 43.
(78) Festus *v. Rituales.* Le tribù e le centurie in questo passo menzionate si debbono intendere, come lo dimostra la loro connessione colle curie, in conformità della costituzione antica ora in discorso, e non di quella dei tempi posteriori.

CAPITOLO IV.

AGGREGAZIONE DE' PLEBEI.

24. Questa costituzione venne mutata per opera dei nuovi elementi che Roma accolse. Fin da'primi tempi, ma in particolare dopo la distruzione d'Alba, s'era per conquista ito formando intorno alla città un territorio cospicuo, gli abitanti del quale incorsero sorti diverse. Molti spontaneamente [1] o costretti si trapiantarono in Roma, e fissarono quivi il domicilio, vivendo sui poderi loro assegnati [2] presso la città, singolarmente sul Celio [3] e sull'Aventino [4]. Costoro furono compartiti fra le tribù e le curie ad un triplice fine [5]: per ragion di certi sacrifizi che le singole famiglie dovevano celebrare, ed a cui tutti i cittadini convenivano, divisi in curie [6]; per l'imposizione della

(1) Livius I. 11; Dionys. II. 35. 50. 62.

(2) Dionys. II. 62. III. 1. 29. 31.

(3) Livius I. 30. 33; Dionys. III. 1.

(4) Livius I. 43; Dionys. III. 29. 37. 38. 43. L'Aventino non faceva parte delle quattro regioni urbane, Varro *de ling. lat.* V. 43-54; nè fu compreso nel Pomerio che a'tempi di Claudio, Gellius XIII. 14.

(5) Dionisio II. 35. 50. III. 29. 31. 37 lo dice esplicitamente. Siccome poi prima di Servio Tullio non c'erano altre divisioni politiche, questa misura era assolutamente necessaria, segnatamente riguardo ai tributi ed al servizio militare. A questo modo svaniscono parecchie difficoltà che lascia l'esposizione di Niebuhr. Imperocchè, certa cosa è che i plebei avevano colle curie una qualche relazione; ed anzi così già era al tempo delle dodici tavole; il che è dimostrato dalla forma dell'arrogazione, comune tanto ai patrizi che a' plebei (Cap. III. nota 61).

(6) Dei Fornacali, a cagion d'esempio, Ovid. *Fast.* II. 527-32. Questo passo dimostra pure, che vi erano plebei addetti alle curie. V. cap. IX, nota 46-50.

tassa personale [7], e per la prestazione del servizio militare [8]. Ma pel rimanente rimasero esclusi dalla costituzione gentilizia [9]. Niuna delle loro famiglie venne aggregata alle patrizie [10], e così la loro cavalleria non fu compresa nelle tre centurie [11]. Essi non ebbero del pari accesso, nè al senato [12], nè ai comizi delle curie [13], ed anzi, a meglio sceverarli dal ceto dominante, venne loro negato anche il connubio [14]. Altri abitanti del territorio furono lasciati nelle loro città e borgate, e riacquistarono, in parte almeno, i proprii beni, rimasti preda del vincitore; ma costoro erano governati e tenuti in

(7) Dionisio III. 29. IV. 9. 43 lo dice a chiare note. Alla tassa personale allude Livius I. 42.

(8) Dionys. II. 35. Anche da Livius I. 30. 56 risulta che costoro erano obbligati al servigio militare.

(9) Livius IV. 1. *Connubio patrum et plebis — confundi jura gentium rebantur.* — VII. 6. *Turbato gentium jure.* — X. 8. *Vos solos gentem habere.*

(10) Dionys. III. 1. 29; Livius I. 30.

(11) Questo punto è generalmente trascurato, ma l'espressione usata da Livius I. 30 lo prova chiaramente.

(12) Dionys. III. 29.

(13) La prova di questa importante proposizione, emessa da Niebuhr pel primo, si deduce fra le altre cose, da che i patrizi che sancivano e le curie che facevano la *lex curiata de imperio*, erano evidentemente la stessa assemblea (Cap. III. nota 44. 45). Del resto Dionisio è in tutta questa materia dominato da un errore sostanziale. Disconoscendo l'antitesi della plebe dei tempi posteriori coi clienti e patrizi primitivi (Cap. II. nota 10), e traviato dalla vista dei comizi tributi dell'età sua (II. 14), egli si raffigura i comizi delle curie come un'assemblea puramente democratica in cui patrizi e plebei votavano assieme per singolo (IV. 12. 20); quindi nella creazione dei *comitia tributa* egli non vede che una trasformazione dei *comitia curiata* (IX. 41), ed usa per contrapposto alle centurie il vocabolo curie là dove evidentemente designa le tribù (VI. 89. IX. 46).

(14) V. nota 9.

freno da colonie che in mezzo a loro si stabilivano [15] o da un governatore romano [16].

25. La plebe, un tempo debole e scarsa, aveva per simil via ricevuto un aumento di numero e di forze che soverchiava d'assai la massa de' patrizi. A ciò ponendo mente Tarquinio Prisco, volle far di essa tre nuove tribù, e conferir loro diritti eguali a quei delle antiche [17]. Ma l'opposizione del ceto dominante lo costrinse a tenere un'altra via. Conservò le tre tribù antiche, ma fuse insieme le vecchie famiglie patrizie scemate per morte in guisa che in ciascuna tribù non rimasero più di esse che cinque curie, nè quindi in complesso più di quindici curie e cencinquanta genti. Le altre curie e schiatte rifornì con gran numero di famiglie plebee che sollevò al patriziato [18]. Di tal guisa furono distinti secondo le tribù i primi dai secondi Ramni, Tizii e Luceri [19], e il senato rimase costituito di cencinquanta senatori sui primi e di altrettanti sui secondi. Questi ultimi entrarono, rispetto a quelli, negli stessi rapporti che prima correvano fra la terza schiatta e le altre due [20]; le antiche prosapie si dissero maggiori, le

(15) LIVIUS I. 11; DIONYS. II. 35. 36. 50. 53. III. 49.

(16) Così fu governata Collazia, DIONYS. III. 50; LIVIUS I. 38.

(17) Parlano di tribù esplicitamente FESTUS *v. Navia*, DIONYS. III. 71. 72; ZONARAS VII. 8. Ad esse andava naturalmente congiunto un aumento delle centurie equestri CICERO, *de re publ.* II. 20; LIVIUS I. 36.

(18) Solo in questo modo si possono accordare le notizie che ne abbiamo.

(19) FESTUS *v. Sex vestæ sacerdotes.*

(20) Con questa uguaglianza di rapporti si spiega pure lo scambio sopra mentovato (Cap III. nota 13) delle schiatte della terza stirpe che all'età loro erano pure state *patres minorum gentium* coi *patres minorum gentium* di quest'ultima formazione. Da una simile confusione derivarono

nuove minori [21]; e i senatori a queste appartenenti davano in senato il loro suffragio dopo quei delle prime [22]. Tarquinio lasciò pure sussistere le tre centurie di cavalieri col loro nome primitivo; ma raddoppiò in ciascuna il numero di questi, cosicchè tanto le antiche come le nuove schiatte di ciascuna tribù avessero a fornire trecento cavalieri, epperò sei per ogni gente a vece dei tre precedenti [23].

poi più tardi gli errori di cui già si è fatto parola (Cap. III. nota 12. 13). Si lesse negli Annali, che coi cento *patres minorum gentium*, (della formazione antica), il senato fu per la prima volta portato a trecento membri, e si applica questo ai *patres minorum gentium* della nuova formaz one ed a Tarquinio; così fecero Dionys. III. 67; Livius I. 35. — Altri lessero di cento e cinquanta *patres minorum gentium* della formazione di Tarquinio, e ne conclusero, che in addietro non vi erano stati in generale più che cento e cinquanta senatori, Plutarch. *Numa* 2; Zonaras VII. 5; Dionys. II. 47; che in conseguenza il numero dei senatori era stato raddoppiato da Tarquinio, Cicero *de re publ.* II. 20.

(21) Cicero *de re publ.* II. 20; Livius I. 35. 47. Niebuhr non guarda alla mutazione avvenuta sotto Tarquinio, ed è perciò che stortamente pensa che i *patres minorum gentium* fossero ancora sotto la repubblica i Luceri antichi.

(22) Cicero *de re publ.* II. 20.

(23) Così il numero di mille ottocento cavalieri registrato da Livius I. 36 resta pienamente giustificato. In questa conformità si deve pur correggere la lezione MACCC in Cicero *de re publ.* II. 20 Lo scomporre questa lezione, siccome fanno Mai e Niebuhr in *M ac CC*, non va, perche, come osseva anche Zumpt nella sua dissertazione sopra i cavalieri romani, l'uso di *ac* invece di *et* è in Cicerone affatto nuovo. Niebuhr medesimo ha dimostrato che facilmente si può confondere il *d* coll' *a* Tant'è che anche Niebuhr non giunge a spiegare il numero di milleduecento cavalieri che in modo sommamente stentato Del resto, ciò che Livio dice in fine del passo sopra citato: *quas nunc, quia geminatæ sunt, sex vocant centurias*, non si dee intendere di ciò che ebbe luogo regnante Tarquinio, ma si vuol riferire al raddoppiamento effettivo, che secondo Livio I. 43 imprese a far Servio Tullio. Del che Livio poteva ancor ragionare come di cosa nota a' suoi tempi. Nè meglio si può dedurre con Niebuhr

26. Ma assai più comprensiva e fondata su basi al tutto diverse fu la congiunzione operata da Servio Tullio. Questi, imitando lo scompartimento anteriore[24], incominciò con dividere la città in quattro regioni e il territorio in ventisei[25], per modo che i cittadini delle singole regioni soggetti al servizio militare ed alle imposte, o fossero patrizi e clienti o plebei[26], componevano uniti una tribù locale[27] pre-

e Zumpt dalle parole di Cicerone un ripetuto raddoppiamento, che Tarquinio abbia fatto dopo la guerra cogli Equi. Una simile interpretazione è giustamente combattuta da Göttling § 89, il quale però si attiene pel rimanente alla falsa cifra di mille e duecento.

(24) V. Cap. III. nota 54.

(25) Dionys. IV. 14. 15; Livius I. 43; Varro *apud Non. Marcell.* I. 205; Festus *v. Urbanas.* Quanto al numero delle tribù del territorio gli stessi scrittori romani, come si scorge da Dionisio, erano discordi. Livio non fa parola di queste sotto il regno di Servio, e più tardi a mezzo il secolo terzo si trova soltanto fatta menzione di ventuna delle medesime, Dionys. VII. 64; Livius II. 21. Il numero trenta, come totale delle tribù, ha eziandio per sè, oltre la testimonianza di Fabio, a cui assente Dionisio, argomenti di analogia. La riduzione posteriormente avvenuta è da Niebuhr I. 462, spiegata con dire, che Roma perdette nella guerra con Porsena un terzo del suo territorio, e così scese a venti tribù.

(26) Che la divisione per tribù comprendesse pure i patrizi ed i clienti, è ciò che emerge in modo perentorio dalle seguenti circostanze di fatto. Primieramente, ella è cosa certa, che i nomi noti di quindici tribù antiche del territorio sono improntati da schiatte patrizie; Grotefend, nel giornale di Zimmermann, n.° 114 In secondo luogo dopo l'aggregazione e lo stanziamento di Appio Claudio col suo numeroso seguito di clienti il nome non conosciuto della sedicesima tribù territoriale fu trasmutato nel suo, Livius II. 16. 21; Dionys. V. 40; Niebuhr I. 622. Terzamente egli è provato, che nel quarto secolo i patrizi erano nelle tribù, Livius IV. 24. V. 36. 32 XXIX. 37, e così pure i clienti, Livius V. 32; e Niebuhr I. 464. II. 355 che considera questo fatto come un cambiamento indotto dalla legge delle dodici tavole fa una supposizione pienamente gratuita. Certo quando

sieduta ciascuna da un capo suo proprio [28]. Le regioni poi della città furono suddivise in vici, quelle del territorio, secondo un' antichissima loro distribuzione [29], in pagi. In ciascun vico e pago gli abitanti costituirono un comune separato retto da un capo speciale, il quale teneva un registro esatto dei nomi, delle abitazioni e dei poderi [30]. I libertini, perchè ordinariamente non possidenti, vennero ascritti fra le quattro tribù urbane [31].

27. Oltre a ciò, Servio stabilì una tassa prediale, da rinnovarsi a periodi regolari di tempo. A questo fine si compilarono liste per ordine di tribù, sulle quali ogni cittadino dar dovesse un prospetto giurato dei proprii beni e del loro valsente in danaro [32]. Sulla base di queste liste i cittadini furono ordinati in cinque classi [33], secondochè il loro censo, come affermano Livio e Dionisio, toccava i 100,000 od i 75,000, od i 50,000, od i 25,000, o per ultimo, giusta la fondata congghiettura di Böckh, i 10,000 [34] assi. Queste

vennero introdotti i comizi tributi, i patrizi ed i clienti erano da questi esclusi. Ma e' si deve saper distiguere ciò che in origine non era nè dovea essere nulla più che uno scompartimento statistico generale, da un' usanza che i tribuni misero più tardi in vigore onde mantener l'ordine nelle loro adunanze plebee. Con ciò vengono dileguate assai difficoltà che non son tolte dall'esposizione di Niebuhr

(27) Più tardi le regioni medesime furono dette tribù. Livius I. 43. XXVI. 9.

(28) *Curator tribus*, φυλάρχος, Varro *de ling. lat.* VI. 86; Dionys. IV. 14; Appian. *de bell. civ.* III. 23.

(29) Dionys. II. 76.

(30) Dionys. IV. 14. 15.

(31) Dionys. IV. 22; Zonaras VII. 9.

(32) Dionys. IV. 15. 46. V. 75; Livius I. 42. 44.

(33) Livius I. 43; Dionys. IV. 16.

(34) Dionisio dà per censo di quest'ultima classe la somma di 12500 assi, Livio quella di 11000; ma queste due cifre saranno fra poco spiegate.

quantità non sono però quelle realmente fissate in quell'epoca, in cui un asse pesava una libbra effettiva di rame, ma del secolo sesto. Le misure primitive erano 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, 2,000 assi, e posteriormente, quando l'asse si battè molto più scarso [35], esse vennero quintuplicate. Allora parimente il censo della prima e quinta classe fu mutato e portato, prima a 110,000 [36] e 11,000 assi [37], poi a 125,000 [38] e 12,500 [39].

28. Ogni classe venne divisa per riguardo al servizio militare in due corpi, degli anziani e dei giovani, ed ogni corpo in un numero determinato di frotte ossia centurie. La prima classe comprendeva ottanta centurie, la seconda, la terza e la quarta venti ciascuna, la quinta trenta; ma in ogni classe il corpo degli anziani contava un numero di centurie eguale a quello de' giovani [40]. Gli anziani non avevano che da vegliare alla guardia della città. Ma fra i giovani si reclutava l'armata attiva; al qual effetto si ragguagliava il numero d'uomini occorrente colla moltitudine disponibile, e poscia ogni centuria forniva il suo contingente in ragion del proprio numero.

(35) Ciò è dimostrato dal dottissimo ed eruditissimo Böeckh, *Metrologische Untersuchungen* XXIX. 4-7.

(36) Questa cifra è data da PLINIUS *hist. nat.* XXXIII. 13.

(37) Questa cifra è data da Livio.

(38) Questa è la cifra data da GELLIUS VII. 13. Ed essa è pur quella indubitatamente che si deve mettere in FESTUS *v. Infra classem*, a vece dei 120000 quivi registrati.

(39) Questo è il numero che reca Dionisio.

(40) DIONYS. IV. 16. 17. 19. LIVIUS I. 43. Ma quanto al modo di far la leva, Dionisio è in un errore manifesto. Egli crede, che il numero d'uomini occorrente sia stato ripartito sulle classi in proporzione delle loro centurie. Ma con questo sistema la prima classe sarebbe stata in breve ridotta al niente.

L'armatura era diversa secondo le classi, di guisa che i pesi più gravi si rivolgevano alle più abbienti. Questa era pur cosa al tutto giusta perchè di que' tempi tutta la fanteria serviva senza soldo [41]. I cittadini che non aggiugnevano il censo voluto per la quinta classe non formavano più classe [42]; ma anche fra questi esistevano divisioni in corpi. Gli Accensi Velati [43], cioè quei militi surroganti che marciavano disarmati, e si coprivano poscia dell'arme degli estinti di cui occupavano il posto [44], è assai probabile che fossero tratti da coloro i quali avevano un censo superiore ai 1500 od in origine ai 300 assi. Costoro formavano una centuria particolare [45]. I cittadini, il cui avere non ammontava al censo anzidetto, ma tutt'almeno toccava i 375, o come in origine, i 75 assi, erano chiamati Proletarii; gli altri tutti Capite censi. La condizione de' primi era più onorata, e ne' casi urgenti si armavano a spese del comune; ma i secondi non mai [46]. Finalmente, oltre alle classi e indipendentemente dal censo, gli armaiuoli e falegnami, distribuiti anch'essi per età, fu-

(41) DIONYS. IV. 19. Quanto dice Niebuhr I. 523-25 della relazione degli erarii col soldo militare, poggia su vane congetture.

(42) Anche gli scrittori romani non parlano mai che di cinque classi, LIVIUS III. 30; GELLIUS X. 28. Perciò inesatto è il numero di sei dato da DIONYS. IV. 18. 20

(43) Questa è una supposizione di Niebuhr da lui appoggiata con ragioni molto convincenti.

(44) FESTUS v. *Adcensi*, *Adscripticii*, *Velati*. NON. MARCELL. XII. 8; VARRO *de ling. lat.* VII. 56.

(45) LIVIUS I. 43; CICERO *de re publ.* II. 22. In quest'ultimo passo si deve leggere *accensi velati* congiuntamente.

(46) GELLIUS XVI. 10; NON. MARCELL. II. 666; VALER MAX II. 3. 1. — Sono inesatti CICERO *de re publ.* II. 22; NON. MARCELL. I. 342; FESTUS v. *Proletarium*.

rono riuniti in due centurie, e in altre due i suonatori di corno e di cornetto[47]. Gli altri artefici e la gente di vita sedentaria stavano già di regola, come proletarii, alle loro case[47]. I libertini erano pure esclusi, per ragion di nascita, dal servizio militare, e così dalla costituzione delle centurie[49].

29. Quanto alla cavalleria, Servio ordinollla nel modo seguente[50]. Le tre centurie primitive, colla suddivisione loro da Tarquinio introdotta in primi e secondi Ramni, Tizii e Luceri, furono lasciate, ma divise in sei centurie[51]. Esse rimasero perciò composte di soli patrizi, e naturalmente de' più cospicui e facoltosi[52]. Oltre a questo, Servio elesse tra le famiglie più ricche e notabili della popolazione, ma soprattutto fra i plebei della città e del territorio (pigliando certamente per base un censo a noi ignoto[53]),

(47) DIONYS. IV. 17; LIVIUS I. 43; CICERO *de re publ.* II. 22. Quest'ultimo però non assegna agli armajuoli e falegnami che una sola centuria.

(48) A costoro si riferisce LIVIUS VIII. 20.

(49) Ciò si deduce da LIVIUS X. 21. XXII. 11.

(50) Intorno agli *equites* sono state recentemente pubblicate le opere seguenti: MUHLERT, *de equitibus romanis.* Hildesh 1834. 4; MADVIG, *de loco Ciceronis in libro* IV *de re publica ad ordinis equestris instituta spectante (in opusc. academ. Hauniæ* 1834*)*, MARQUARDT, *historiæ equitum Romanorum libri* IV. Berol. 1840. 4; ZUMPT, *über die römischen Ritter und den Ritterstand in Rom (*nelle *Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin* 1839*)*.

(51) LIVIUS I. 36. 43.

(52) NIEBUHR I. 480-87 cerca di sostenere che tutti i patrizi, senza considerazione di fortuna, servivano a cavallo e che tutti erano compresi nelle sei centurie anzidette, cosicchè le classi si componevano di soli plebei. Ma contro la prima proposizione sta già l'esempio di L. Tarquizio, LIVIUS III. 27, e quanto alla seconda, la preponderanza che i patrizi avevano ne'comizi centuriati prova il contrario, DIONYS. XI. 45. Intorno a questa controversia V. PETER *Epochen* p. 2-12.

(53) Niebuhr contesta, che di quel tempo vi fosse già

un gran numero di cavalieri, che divise in dodici centurie [54]. Per ogni acquisto di cavallo, l'erario giusta quanto aveva già ordinato Tarquinio, corrispondeva la somma di duemila, od, a norma della tariffa posteriore, di diecimila assi; pel mantenimento poi del medesimo si facevano sulle vedove e sugli orfani minorenni assegni annui di quattrocento, ovvero di duemila assi rispettivamente [55].

30. A somiglianza del militar servizio anche le imposte vennero ripartite in ragion di censo [56]. A quest' oggetto si ragguagliavano, come ai tempi della repubblica, le somme da imborsarsi colla somma totale dei beni imponibili, e si prelevavano quindi uno o più assi per ciascun migliaio. Con questo sistema anche i libertini erano fatti tributarii [57]. Ma i proletarii andavano franchi di gravezze [58], ond'è che i contribuenti venivano contrapposti a costoro col nome di Assidui ossia Locupleti [59]. All'incontro le vedove e gli orfani facoltosi erano soggetti ad un'imposta speciale più onerosa [60]. Sovr'essi, come già notammo,

un censo equestre fisso. Ma l'interpretazione del passo di Polibio, in cui egli si fonda, è combattuta da Madvig. Contrasta pure colla sua opinione la menzione che si fa in Livius v. 7. di un *census equester*

(54) Dionys. iv. 18; Cicero *de re publ.* ii. 22; Livius i. 43.

(55) Cicero, *de re publ.* ii. 20; Livius i. 43; Gaius iv. 27. V. su queste tariffe Böckh, *Metrolog. Untersuchungen* xxix. 6. 7.

(56) Livius i. 42. 43; Varro *de ling. lat.* v. 181; Dionys. iv. 19. Riguardo però al modo di applicazione quest'ultimo autore prende evidentemente uno sbaglio.

(57) Dionys. iv. 22.

(58) Dionys. iv. 18 19. vii. 59.

(59) Gellius xvi. 10; Cicero, *de re publ.* ii. 22; Non Marcell. i. 342.

(60) Perciò anche nel pagare queste persone erano *separate*, Livius iii. 3; Livii *epit.* 59; Dionys. ix. 25. Dicevasi *vi-*

si assegnava il danaro occorrente pel mantenimento dei cavalli [61], e gli esattori godevano pure a tal effetto di un diritto privato di sequestro [62]. I forestieri che traevano in buon numero a Roma per ragion d'industrie e di commercii [63], andavano anch'essi soggetti, quai semplici contadini, ad un testatico fissato ad estimo [64], ed è in costoro che trovasi l'origine della classe degli erarii [65].

31. Ma di tutte queste ordinazioni Servio si valse ancora per introdurre una nuova forma di comizi, che comprendeva tanto i patrizi che i plebei. Tutti i cittadini, che aggregati fossero a centurie, avevano in questi comizi capacità di suffragio, ma per altra parte ogni centuria non contava in faccia alle altre che per un voto [66]. Con quest'accorta disposizione veniva assicurata ai facoltosi un'assoluta preponderanza, poichè la prima classe aveva di per se sola ottanta voti, mentre la seconda, la terza e la quarta ne avevano sol venti cia-

dua non solo la donna veramente tale, ma ogni altra ancora che non avesse marito, *fr.* 242. § 3. D. *de verb. sign.* (50. 16).

(61) V. nota 55. L'una imposta dicevasi *æs equestre*, l'altra *æs hordiarium*, Festus *v. Equestre*, *Hordiarium*, *Vectigal*. Nell'ultimo passo in vece di *ordinarium* si dee evidentemente leggere *hordiarium*.

(62) Gaius iv. 27.

(63) Dionys. ii. 28. ix. 25. Non poca oscurità ingenera Niebuhr i. 523. 622. 623. 652. 653. 659-61. ii. 361. iii. 347, per non aver ben distinto questi contadini dagli artigiani, i quali benchè per lo più proletarii erano però cittadini, ed anzi per aver creduto erarii i libertini.

(64) Che questo tributo esistesse ne fa fede Festus *v. Tributorum*.

(65) (Ascon.) *ad divin.* 3. *Censores — cives sic notabant, ut — qui plebeius esset, in Cæritum tabulas referretur et ærarius fieret, ac per hoc non esset in albo centuriæ suæ; sed ad hoc non esset civis, tantummodo ut pro capite suo tributi nomine æra penderet.*

(66) Dionys. iv. 20. 21; Livius i. 43; Cicero ii. 22.

scuna, e trenta la quinta. Al tempo stesso si usava delicatamente il riguardo dovuto all'età senile, poichè gli anziani delle singole classi, benchè inferiori di numero, avevano tuttavia la stessa quantità di suffragi che i giovani [67]. La cavalleria inoltre veniva ad essere fregiata di un distintivo conforme ai suoi servigi in pro della cosa pubblica, poichè le sei antiche centurie patrizie recavano in mezzo sei voti [68], e le restanti centurie dodici in tutto. Ancora le corporazioni degli artefici addetti alla milizia, a cui si voleva usare, non ostante la scarsa fortuna, un riguardo particolare, acquistavano con quella forma di comizi, un qualche grado [69]. Finalmente gli Accensi Velati avevano un voto, e probabilmente in seguito i Proletarii e Capite censi due voti separati [70]; per quelli poi che tardi arrivati non s'erano ridotti nella propria centuria, stava aperta, quando a'comizi si presentavano, una centuria suppletiva particolare [71]. Ma in ogni evento gli ottanta suffragi della prima classe uniti a

(67) Perciò Lelio Felice in GELLIUS XV. 27 dice: *quum ex censu et ætate (suffragium feratur), centuriata comitia esse.*

(68) FESTUS v. *Sex suffragia.* Il significato di questo passo corrotto è che i sei suffragi sono composti delle tre antiche centurie equestri. V. intorno a questo passo PETER, *Epochen p.* 12. 206.

(69) Su questo punto però le notizie sono alquanto divergenti. Secondo Dionisio gli armaiuoli votavano colla seconda classe e i falegnami con due centurie; ma Livio pone costoro accanto alla prima classe, e così pure Cicerone, il quale però dà loro una centuria sola. Inoltre i suonatori di corno e di cornetto con due centurie stavano, secondo Dionisio, accanto alla quarta classe; secondo Livio a fianco della quinta; Cicerone su questo punto non si spiega.

(70) Dionisio e Livio non distinguono queste due classificazioni; ma probabilmente le distingueva Cicerone, il passo del quale rimane interrotto precisamente a questo punto.

(71) FESTUS *v. Niquis scivit.*

quelli delle diciotto centurie di cavalleria, formavano, se tutti unanimi, una maggioranza decisiva, per cui si rendeva superflua ogni votazione ulteriore [72]. I libertini essendo, come già fu detto, esclusi dall'ordine centuriale, erano egualmente privi del diritto di suffragio [73].

32. Ordinati così i comizi per centurie, Servio conferì a questi i diritti, che per lo addietro si esercitavano dall'assemblea delle curie: la cooperazione cioè alle dichiarazioni di guerra, alle conclusioni di pace, alle nuove leggi ed alla creazione del re e di altri maestrati [74]. Contuttociò i comizi delle curie non furono aboliti, nè furon tolte le restrizioni, con cui la costituzione anteriore aveva ovviato agli svantaggi di numerose adunanze popolari. Imperciocchè, volendosi far nuove leggi, uopo era che ne precedesse la proposizione del Senato distesa in forma di senatoconsulto [75]; e dovendosi eleggere il re, i voti de' comizi si restringevano alla persona che l'interrè metteva a campo [76]. Del rimanente, in quei tempi retti assai più da consuetudine, rado era che occorressero

(72) DIONYS. IV. 20, VII. 59, VIII. 82, X. 17. Anche Cicerone fa questo confronto; ma su questo passo non si può far quasi fondamento alcuno, perchè i numeri nel testo sono guasti in parte, ed è altresì dubbio se Cicerone abbia in ciò tenuto di mira l'epoca di Servio Tullio, ovvero quella di Scipione ch' egli introduce a ragionare.

(73) Diversamente reca DIONYS. IV. 22. 23. Ma, come lo dimostra la narrazione di PLUTARCH. *Poplic. F.*, egli è in errore; sapendo che i libertini erano nelle tribù, Dionisio sviato dalla pratica de' suoi tempi ne concluse che avevano anche voce ne' comizi centuriati. Ma a quell'ora le tribù non avevano relazione coi comizi. LIVIUS I. 43.

(74) DIONYS. IV. 20, VI. 66.

(75) DIONYS. VII. 38. 59, IX, 44, X. 4. 30. 31.

(76) Ciò risulta ancora chiaramente nell'elezione dei primi consoli. DIONYS. IV. 75. 84; LIVIUS I. 60.

novelle leggi, e radi erano altresì i consessi elettivi per essere mai sempre la elezione fatta, a vita. Ma i comizi delle curie serbarono nella nuova costituzione il posto primitivo, poichè le deliberazioni prese dai comizi centuriati intorno alle leggi ed alle elezioni dovevano, sulla proposizione del Senato, previi gli auspicii [77], essere da quelli ratificate [78], e l'eletto investito dell'imperio [79]. Servio Tullio aveva bensì ammesso nel Senato uomini plebei, ma in piccol numero e con diritti minori [80]. Quindi i patrizi costituivano tutt'ora il ceto dominante, l'influenza del quale soprammodo afforzata dalla religione invadeva tutte le membra della costituzione. Congiunti di origine o per adozione coi primi fondatori della santa città, costoro gloriavansi del favore speciale dei Numi, a cui, soli, essi avevano facoltà di approssimarsi negli auspicii e nei pubblici sacrifizi [81]; perciò solo alle lor mani poteva essere affidato il maneggio della cosa pubblica [82]; solo da essi venir trasmesso in via regolare il santuario del poter civile [83]. Gli stessi comizi delle centurie erano da essi padroneggiati. Imperocchè nei giorni di mercato, quando in città si trovava numeroso popolo del territorio, era vietato, per decreto di Servio, lo assembrar quei comizi [84], e negli altri

(77) Poichè così si praticava ancora sotto la repubblica (cap. VI. nota 14).

(78) Questa doppia *auctoritas patrum* (cap. III. note 43 44) era più tardi ancor necessaria (cap. VI. nota 15).

(79) V. cap. VI nota 16.

(80) ZONARAS VII. 9, SERVIUS *ad Æn.* I. 426.

(81) LIVIUS IV. 1.-6, VI. 41.

(82) LIVIUS IV. 6, VI. 40. 41, X. 8.

(83) Cioè per mezzo dell'interrè, che fra essi eleggevasi, quando non ci era alcun maestrato consacrato. DIONYS. V. 71.

(84) V. cap. XIX. nota 66.

giorni il recarsi in città a bello studio non era cosa facile a molti. Quinci nasceva, che ivi pure, grazie al numeroso stuolo di clienti che potevano trar seco, i patrizi avevano una preponderanza decisiva [85]. Che anzi la convocazione di quei comizi grazie all'interpretazione degli auspici o di altri segni celesti, ed alla cognizione unicamente loro devoluta dei sacri riti, dipendevà in tutto dal loro volere [86].

33. Per ciò che riguarda la costituzione religiosa. i plebei che avevano domicilio in Roma potevano applicarsi al culto delle deità romane, ovvero perseverare privatamente nell'esercizio del culto nazionale [87]. Questi plebei a motivo dei riti che si dovevan compiere per ciascuna famiglia, ed a cui tutti i cittadini divisi in curie dovevano intervenire, erano ascritti anche alle curie [88]. Oltrecciò sin da' primi tempi vi era una festa plebea particolare, detta il *Septimontium*, che si celebrava a un dato giorno in ciascun distretto dei sette colli dalla congregazione de' plebei che avevano in esso la lor dimora [89]. Ma anche al culto Servio estese i suoi ordinamenti. Egli introdusse nella città pei vici la festa dei Compitali, in cui ogni famiglia faceva in apposito sacello donativi e sacrifici ai lari del proprio vico [90]. Pel territorio si celebravano nello stesso

(85) LIVIUS II. 56, DIONYS. XI. 45.
(86) LIVIUS I. 36, IV. 7, DIONYS. VII. 59.
(87) L'una e l'altra cosa risultano da LIVIUS I. 31.
(88) V. la nota 6 *supra*.
(89) FESTUS *v. Septimontio*, *Septimontium*, VARRO *de ling. lat*. VI. 84, *Declam. pro domo* 28, SUETON. *Domit*. 4, PLUTARCH. *quæst. Rom*. 68.
(90) ASCON. *in Pison*. 4. *p*. 7 Orelli., CATO *de re rus*. 5, VARRO *de ling. lat*. VI. 25. Intorno alle cerimonie relative vedi MACROB. *Saturn*. I. 7; FESTUS *v. Laneæ, Pilæ*. Essi erano intimati in dicembre immediatamente dopo i saturnali; DIONYS. IV.

modo in ciascun pago i paganali [91]. Ma pel rimanente i plebei erano esclusi da tutte le dignità sacerdotali dello Stato; onde il culto ch'essi prestavano ai Numi romani aveva semplicemente il pregio di cosa privata [92].

34. Servio Tullio finalmente rese i plebei partecipi del giure civile [93]. Egli assegnò ai poveri del loro ceto terre dell'agro pubblico [94], e così li associò in genere al diritto dominicale romano. La superficie dei singoli lotti era indubitabilmente di sette iugeri, poichè tale appare essere stata la regola antica nelle assegnazioni plebee [95]. Sette di questi lotti aggiunti a un iugero ovvero a due acti formavano un quadrato di cinquanta iugeri [96] ossia di cento acti [97], il quale perciò venne

14. Nelle stampe ordinarie del *Kalendarium Maffeanum* si trova, a dir vero, sotto il 2 maggio la nota COMP. Ma la stampa ultima in MERKEL, *Ovid. fast. p.* XII. nulla reca. Del rimanente Merkel commette *p.* CLVI due errori; l'uno è di credere, ad esempio di Scaligero, che i Compitali e i Larali siano la stessa cosa (cap. XVIII. nota 41); l'altro è di applicare ai medesimi quanto dice OVIDIO *Fast.* II. 5. 1-616.

(91) DIONYS. IV. 15; VARRO *de ling. lat.* VI. 24. 26; OVID. *Fast.* I. 669-704.

(92) LIVIUS X. 7. *Deorum magis quam nostra causa expetamus, ut quos privatim colimus publice colamus.* Erra adunque Niebuhr I. 690 nel considerare il tempio di Cerere come un istituto destinato soltanto all'uso de' plebei.

(93) DIONYS. IV. 9.

(94) DIONYS. IV. 9. 10. 13; LIVIUS I. 46; ZONARAS VII. 9. A Servio si riferisce pure fuor di dubbio ciò che narra Varrone in NON. MARCELL. I. 205. *Extra urbem in regiones* XXVI. *agros viritim liberis attribuit.*

(95) PLINIUS *hist. nat.* XVIII. 4 (3); COLUMELLA *de re rus.* I. *præf.* § 13. Non si riferiscono però a questo VARRO *de re rus.* I. 2. § 9; COLUMELLA I. 3. § 10, v. cap. IX. nota 28.

(96) SICULUS FLACCUS *de condit. agror.* (ed. Goes. p. 2. 14). *Quæstorii dicuntur agri quos ex hoste captos populus Romanus per quæstores vendidit. Hi autem limitibus institutis laterculis quinquagenum jugerum effectis venierunt.* Lo stesso dice HYGINUS *de condit. agror.* (ibid. p. 205).

(97) Un acto era in lunghezza di 120 piedi. In larghezza

detto centuria [98]. Il iugero aggiunto era quanto abbisognava precisamente per dare a ciascuna centuria un limite ed una strada larga dodici piedi [99]. Oltrecciò Servio regolò con cinquanta leggi la condizione dei plebei nei contratti e nei malefizi [100]. Munì per ultimo di sanzione civile il loro diritto matrimoniale. Ma il connubio, particolare a'patrizi, non venne loro concesso; senzachè, nelle molte parti del diritto civile che avevano attinenza colla religione rimasero naturalmente disuguaglianze non lievi.

CAPITOLO V.

RELAZIONI DI PROPRIETÀ.

55. Colla conquista delle città circostanti, la quale secondo il diritto antico di guerra traeva ordinariamente con sè la confisca di una parte ovvero di tutto il territorio inimico, lo Stato ottenne da bel principio un aumento considerevole di terreni [1]. Su questi si misurava quel tanto che era suscettivo di col-

era un quadrato della capacità di 14,400 piedi. Due acti formavano un jugero. PLINIUS *hist. nat.* XVIII. 3. Una centuria aveva dieci acti in lunghezza ed altrettanti in larghezza. SICULUS FLACCUS *de condit. agror* (ed. Goes. p. 14). *Modum (quinquagenum jugerum) decem actus in quadratum per limites demensi efficiunt: unde etiam limites decumani sunt dicti.*

(98) HYGINUS *de condit. agror.* (ed. Goes. p. 205). *Centuriæ nunc appellantur plinthi idest laterculi. Easdem in quinquagenis jugeribus quadratas cluserunt limitibus.*

(99) Perciò anche più tardi nel fondar colonie si fecero certi limiti larghi dodici piedi che si dissero actuarii. Questa circostanza non fu sinora avvertita.

(100) DIONYS. IV. 13. 25. 43.

(1) LIVIUS I. 15, II. 31; DIONYS. II. 50. 53.

tura [2], ed o si assegnava ai coloni ivi mandati, o si vendeva, o si affittava mediante un canone [3]. Il terreno incolto, di cui c'erano sempre vasti spazii, non era egualmente diviso, ma si promulgava un editto pel quale chiunque voleva intanto coltivarlo, ne poteva pigliar possesso, sotto riserva di un tributo allo Stato che consisteva in una decima delle biade e in una doppia decima delle frutta [4]. Finalmente il terreno che avea servito ai pubblici pascoli od era a questi adatto [5], si lasciava tale, e chi vi conduceva il proprio gregge dovea, tanto pel grosso come pel minuto bestiame, pagare una data contribuzione [6].

36. L'immissione nel possesso dei campi incolti ad uso particolare si operava per semplice occupa-

(2) Che il terreno assegnato o venduto si misurasse e confinasse è cosa abbastanza nota; ma lo stesso si praticava circa i terreni coltivi sottoposti a tributo (*agra vectigalia*) e ciò si deduce da che anche riguardo a questi si parla di una distribuzione per centurie; Hyginus *de condit. agror.* (ed. Goes. p. 205). Anche Dionys. viii. 73, parla della trasformazione di terreni occupati ed in origine informi e incolti, in terreni misurati da darsi in affitto come coltivi; nè quest'autore merita il rimprovero che gli fa Niebuhr ii. 163, di aver erroneamente ammesso una misura per l'agro pubblico.

(3) Appian. *de bell. civ.* i. 7; Siculus Flaccus *de condit. agror.* (ed. Goes. p. 2); Hyginus *de condit. agror.* (ibid. p. 205); Plutarch. *T. Gracch.* 8.

(4) Queste tre parti del territorio, campo, landa e pascolo, sono pure (al che non si guarda) diligentemente distinte nel fedele racconto di Appiano. La decima si riferisce soltanto alla seconda. Riguardo ai campi affittati già ridotti a coltura il quantitativo del canone dipendeva dalle circostanze.

(5) La profenda di stalla non era conosciuta, ma il gregge si conduceva, come nella Spagna, d'estate sulle montagne, nella stagione fresca nelle vallate. A ciò inservivano gli immensi pascoli stabiliti più tardi sotto la repubblica. Varro *de re rust.* ii. 1; Livius xxxix. 29.

(6) Di ciò si dirà più minutamente trattando delle finanze (cap. xx).

zione [7]; un manifesto però del governo prescriveva le regole che si dovevano osservare in proposito [8]. Questi terreni non erano soggetti a misura od assegno di sorta, ma si occupavano sino ai confini naturali [9]. L'attinenza giuridica del privato colle terre pubbliche da lui occupate si chiamava semplicemente possesso [10]; ed ancor esso, a somiglianza un tempo dell'usucapione, era mai sempre invalido a produrre dominio [11], giacchè lo Stato aveva in ogni tempo la facoltà di togliere il conceduto usufrutto, e far del terreno un uso diverso [12]. Ma, eccettuato questo ca-

(7) Dionys. iv. 9; Livius vi. 37; Festus *v. Possessiones*. Ond'è che i terreni pubblici posseduti da privati si chiamavano anche *agri occupatorii* (nota 9).

(8) Di un simile editto parla assai minutamente Appian. *de bell. civ.* i. 7. 18.

(9) Ond'è che le terre pubbliche occupate avevano anche nome di *agri arcifinales* ossia *arcifinii*. Siculus Flaccus *de condit. agror.* (ed. Goes. p. 3). *Occupatorii dicuntur agri, quos quidam arcifinales vocant.—Bellis enim gestis victores populi terras omnes, ex quibus victos ejecerunt publicavere. Deinde ut quisque virtute colendi occupavit, arcendo vicinum, arcifinalem dixit. Horum ergo agrorum nullum æs, nulla forma, quæ publicæ fidei possessoribus testimonium reddat; quoniam non ex mensuris actis unusquisque miles modum accepit, sed quod aut excoluit, aut in spe colendi occupavit. Quidam vero possessionum suarum privatim formas fecerunt, quæ nec ipsos vicinis, nec sibi vicinos obligant, quoniam res est voluntaria.* Lo stesso dicono Frontinus *de agror. qualit.* (ed. Goes. p. 38); Aggenus *in Frontin.* (ibid. p. 45). Del rimanente *agri arcifinales* potevano pure essere terreni di proprietà privata, e tali erano quando non provenivano da un riparto ed assegno del governo

(10) Ciò è indicato in molti passi, Livius ii. 41. 61, iii. 1, iv. 36. 51. 53, vi. 5. 14. 35; Cicero *adv. Rull.* iii 3. Ed è perciò che si chiamavano anche *possessiones* le terre pubbliche occupate, Festus *h. v.*

(11) Aggenus Urbicus *de controvers. agror.* (ed. Goes. p. 69). *Negant illud solum, quod populi Ro. esse cœpit, ullo modo usucapi a quoquam mortalium posse.*

(12) Cicero *adv. Rull.* ii. 21. Per questo anche nelle contese agrarie non fu mai posto in dubbio dai possessori il di-

so, il possesso era tutelato dai maestrati come un fatto permanente, e si poteva devolvere a mani terze per donazione, per vendita, o per successione, come pure vincolar per debiti [13]. Con questo prudente ordinamento lo Stato aveva il vantaggio di ripigliare, nel caso di futuro impiego, migliorate e colte le proprie terre che altrimenti sarebbono giaciute infeconde, e i possessori ond'erano rivendicate, non ne potevano far querela, per essere state lasciate loro con tal riserva ed in corrispettivo di una tenue contribuzione. Del rimanente, la rivendicazione poteva avere un triplice scopo, la vendita cioè di quelle a maggior pro dell'erario [14], l'assegno ad una colonia, ovvero il riparto fra cittadini [15]. Per questo riparto come per la fondazione di una colonia si richiedeva una legge, e un dato numero di curatori che la mandassero ad effetto [16], e fossero pure investiti della giurisdizione per le controversie occorrenti [17]. Ma ogni regolare trasformazione di fondi demaniali in

ritto di rivendicazione spettante allo Stato, ma si tentò solamente di impedirne l'esercizio.

(13) Cicero *de offic.* II. 22. 23; Appian. *de bell. civ.* I. 10; Florus III. 13.

(14) Siculus Flaccus *de condit. agror.* (ed. Goes. p. 2, 14); Hyginus *de condit. agror.* (ibid. p. 205). Vedi cap. IV. nota 96. Se ne ha un esempio in Livius XXVIII. 46.

(15) La campagna destinata a un tal riparto si chiamava *viritanus ager*, Festus *h. v.* Ne riferiscono esempi Livius I. 46, VIII. 11. 12, XLII. 4. Di regola questo riparto non si faceva che tra padri di famiglia; per modo di eccezione anche i figli di famiglia furono una volta portati in conto; Livius V. 30.

(16) Il loro numero era diverso; sembra però che di regola se ne deputassero dieci, come tre per le colonie. La decina proviene indubitabilmente dal primo riparto di Romolo e corrispondeva alle dieci curie.

(17) Appian. *de bell. civ.* I. 19.

fondi privati avea luogo previa misura e confinazione e colle volute formalità auguriali [18].

57. Ma il diritto di occupare ed usufruire le terre pubbliche incolte spettava solamente a coloro che avevano cittadinanza, e quindi in origine ai soli patrizi. Essi se ne valevano per tenere occupati e fare un collocamento ai loro numerosi clienti [19]. Questo collocamento però era precario e dipendente intieramente dal beneplacito del patrono. I plebei non fruivano di quel diritto, e partecipavano soltanto ai pascoli pubblici [20]. Questa noncuranza era sovranamente ingiusta; imperocchè, oltre all'essere costoro chiamati al servizio militare, andavano soggetti all'imposta regolare fondiaria, mentre i patrizi nulla pagavano per il possesso delle terre pubbliche, ad eccezione dello scarso canone summentovato; e ciò perchè nel censo non era tassata nè valutata che la proprietà vera. Con tutto ciò questa grave disuguaglianza non fu da Servio Tullio cancellata.

(18) Quinci la contrapposizione di terra occupata a terra assegnata; LIVIUS V. 55.

(19) A ciò allude FESTUS *v. Patres*, dove dice: *Patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes attribuebant tenuioribus ac liberis propriis.*

(20) Poichè, a somiglianza del diritto greco, questa partecipazione era propria anche degli Isopoliti, che fissavano domicilio in Roma (cap. XI). La concordanza del diritto romano e greco riguardo anche alla contribuzione pel bestiame, si rileva da BOEKH *Inscript. græc. T.* I, *p.* 745.

CAPITOLO VI.

LA REPUBBLICA E IL TRIBUNATO.

38. Coll'abolizione della dignità regia, la costituzione mutò nella sostanza di poco. Due pretori, diversi ogni anno, e chiamati più tardi consoli [1], entrarono nel luogo del re, e ritennero unitamente alle insegne, la più gran parte de' suoi poteri [2]. Questo cambiamento era già stato meditato da Servio Tullio [3], ed anco nelle città etrusche pare siasi fatto passaggio senza grave alterazione dai maestrati a vita a quelli annuali [4]. Ma sin da' primi anni della repubblica la libertà civile venne ad essere per le leggi di Valerio Poplicola grandemente inforzata. I comizi delle curie furono eretti a corti giudiziarie in tutte le cause capitali [5], e il diritto dei consoli di punire di autorità propria fu ristretto all'imprigionamento ed all'imposizione di una multa al massimo di due pecore e cinque buoi [6]; col che venne data appellazione ai comizi delle curie dalle sentenze consolari che condannavano nel capo, od in una parte dell'avere maggiore di quella [7].

(1) Livius iii. 55; Zonaras vii. 19; Festus *v. prætoria porta.*
(2) Cicero *de republ.* ii. 32; Livius ii. 1; Dionys. iv. 73-75. 84.
(3) Livius i. 48. Diffatti l'elezione dei primi consoli ebbe luogo *ex commentariis Servii Tullii;* Livius. i. 60.
(4) Livius v. 1.
(5) Pomponius *in fr.* 2 § 16. 23. D. *de orig. jur.* (1. 2); Dionys. ix. 44. Se ne hanno esempi in Livius ii. 41, iii. 24; Dionys. viii. 77.
(6) Pomponius *in fr.* 2 § 16. D. *de orig. jur.* (1. 2); Plutarch. *Poplic.* 11.
(7) Dionys. v. 19. 70; Cicero *de republ.* ii. 31; Valer.

59. Questi guadagni però di libertà non tornarono che a maggior lustro e riputazione delle schiatte patrizie; perciocchè queste sole avevano promosso il cangiamento della costituzione. Da esse, dal popolo, la plebe stette ancora intieramente segregata, come nel passato [8]. Nei concilii del popolo che si tenevano nel comizio [9], si mostrava la maestà sovrana, innanzi a cui lo stesso pretore, avendo quivi a favellare, faceva abbassare i fasci [10]. All'incontro la plebe non aveva alcun centro in Roma, nè assemblee e convegni fuorchè per occorrenza quando la gente del territorio si recava in città pel mercato. Anco i maestrati procedevano inverso lei con poco riguardo [11], e rado era che un'appellazione ai comizi delle curie sortisse

MAX. IV. 1, 1; POMPONIUS *in fr.* 2 § 16. D. *de orig. jur.* (1. 2); LIVIUS II. 8; FLORUS I. 9; PLUTARCH. *Poplic.* 11 Alcuni, come GÖTTLING § 100 e PETER, *Epochen p.* 22, opinano che l'appellazione si desse ai comizi delle centurie; ma quest'opinione ripugna allo stato di cose vigente in quell'epoca. Del rimanente, quella legge aveva pur forza per i plebei; ciò è attestato formalmente da DIONYS. VII. 41. 52; e vi sono altresì parecchi esempi; LIVIUS II. 27. 55; DIONYS. IX. 39.

(8) Da ciò deriva il contrapposto di *patres* e *plebs*, nel quale sotto il primo vocabolo si debbono intendere non i senatori, ma i patrizi. Questo risulta da LIVIUS II. 23. 33. 42. 45. 60, III. 31. 65, IV. 1. 8. Ma che i *patres* ed il *populus* fossero la stessa cosa, è provato da LIVIUS II. 56. *Non populi: ed plebis magistratum* IV. 51. *A plebe consensu populi consulibus negotium mandatur.* Anche gli autori greci distinguono il *populus* e la *plebs* coi vocaboli δῆμος e πλῆθος, NIEBUHR II. 191. 192. 211. Dionisio tuttavia, involto nel suo errore (cap. IV, nota 13), usa l'uno e l'altro vocabolo promiscuamente, II. 14 60, IV. 12. 20, VII. 38, IX. 41, X. 52.

(9) *Concilia populi* è l'espressione usata a significare i comizi curiati, e così vengono questi chiamati di contro ai comizi centuriali; LIVIUS I. 36, VI. 20.

(10) LIVIUS II. 7; PLUTARCH. *Poplic* 10.

(11) Ciò si scorge in LIVIUS II. 41, III. 24.

effetto [12]. L'antagonismo dei due ceti si rivelava persino nella doppia qualità dei giuochi festivi, gli uni grandi ossia romani, gli altri plebei. Solo nei comizi delle centurie popolo e plebe stavano uniti; ma qui pure i patrizi avevano per le cause più addietro indicate una preponderanza decisiva [13]; ed al postutto, ogni partito quivi adottato, ogni elezione quivi fatta doveva ancora venire, a tenor degli auspicii [14] e sulla proposizione solenne del Senato, approvata dai comizi delle curie [15], ai quali si apparteneva egualmente d'investir l'eletto dell'imperio giusta le forme antiche [16].

40. Ma a poco a poco lo spirito di libertà reagì anche sui patrizi. Tornate indarno le querele, sorsero ne'quartieri plebei della città commozioni e adunanze segrete; l'esercito, di cui la gente del territorio formava il nerbo, si spiccò dai consoli, ed occupò minaccioso un colle in vicinanza della città [17]. Il territorio intiero era sollevato contro i grandi. In tale stato di cose i plebei avrebbono potuto domandare di aver parte nella sovranità. Ma digiuni al tutto di legge e

(12) Niebuhr i. 590 dà alla legge Valeria il senso ch'ella concedesse a' plebei l'appello alla propria maestria Ma questa non era allora costituita; chi l'avrebbe convocata e trattato con essa?

(13) Vedi cap. iv. nota 85.

(14) Dionys. ii. 6, iv. 75.

(15) Cicero *de republ.* ii. 32. Egli è per rapporto a questo che i *patres*, cioè, come qui suona la voce, il senato ed i patrizi (cap. iii. nota 43. 44) sono continuamente detti *auctores centuriatorum et curiatorum comitiorum*, Livius vi. 41, 42; Cicero *de clar. orat.* 14, *Declam. pro domo* 14. A ciò si riferisce pure il detto di Cicero *adv. Rull.* ii. 11 divenuto celebre per la controversia tra Sigonio e Gruch, che sopra i magistrati si votava due volte; Ferrat. *epist.* iii. 5.

(16) Colla *lex curiata de imperio*, Livius v. 46. 52, ix. 38.

(17) Livius ii. 28 - 32; Dionys. vi. 45 - 86.

di governo i loro pensieri non si sollevarono a tanta altezza. Essi non reclamarono che protettori, i quali senza aver imperio nè dignità di maestrato [18], potessero prestar man forte a chiunque abbisognasse del loro aiuto. La pace fu a questo patto conchiusa per opera dei Feciali (A. 261), e si procedette all'elezione dei nuovi tribuni, i quali progettarono una legge dalla plebe approvata, mercè cui si dichiarò reo capitale chiunque avesse attentato alla vita di un tribuno. Questa legge fu da tutti giurata a perpetuità e con solenni imprecazioni [19]. I tribuni ottennero pure, in qualità di presidi del foro, di comporre i piati dei plebei che ivi si agitavano [20]. Essi furono dapprima due, poi cinque in ragione delle cinque classi [21], ed affinchè la plebe avesse il maggior numero possibile di difensori, vennero nell'anno 297 portati a dieci [22]. Contemporaneamente al tribunato, la plebe ottenne l'instituzione di due Edili plebei, i quali ministravano ai tribuni, quai loro colleghi, in ciò che aveano di bisogno, e giudicavano segnatamente le cause ond'erano questi incaricati [23].

(18) Livius II. 35. 56; Dionys. VI. 87, VII. 17, X. 4. 34.

(19) Così descrive Dionys. VI. 87 - 90 il modo con cui si passò la cosa. Concorda Festus *v. Sacratæ*, *Sacer mons*, il quale designa quella legge come un *scitum* della plebe, e come *lex tribunicia prima*. Perciò erronea è la significazione data da Göttling § 105 a quest'ultima espressione.

(20) Così reca Joan. Lydus I. 38. 44. Anche Dionys. VII. 58, ricorda le liti de' plebei fra di loro. Niebuhr non ha posto mente a quest'ufficio dei tribuni.

(21) Ascon. *in Cornel. p.* 76; Orell. *Singulos ex singulis classibus.* Lo stesso afferma Zonaras VII. 15. Quanto all'epoca in cui furono portati a cinque, gli stessi Romani portavano opinione diversa, Livius II. 33. 58; Ascon. *in Cornel. p.* 76, Orell.

(22) Livius III. 30; Dionys. X. 30; Zonaras VII. 17.

(23) Dionys. VI. 90; Zonaras VII. 15.

41. Per aver coscienza delle proprie forze, la plebe non difettava che di un capo e di un centro. Avutili, la sua possanza crebbe irresistibilmente. I tribuni mutarono primieramente i convegni del foro in assemblee, dove, giovandosi della divisione allora vigente [24], facevano assembrare e votare i plebei per ordine di tribù, esclusi i patrizii e i loro clienti [25]. Successivamente essi vinsero, ma certamente in seguito a fatti di somma importanza, una legge la quale conferì al plebeo il diritto di giudicare colà i patrizi sopr'accusa dei tribuni o degli edili [26]. Questa legge fu pure estesa dai tribuni ai pretori che nell'esercizio del loro impiego avevano offeso i plebei, o messone a sbaraglio in guerra il sangue e la vita [27]. Un'altra legge rinviò le appellazioni dei plebei dalle sentenze penali dei maestrati, le quali s'introducevano per lo addietro innanzi le curie, alla loro maestria particolare; questa giudicava, ed il pretore non prima poteva far eseguire la pena, che il tribuno gli avesse dato contezza della sentenza emanata [28].

(24) V. cap. IV. nota 26.

(25) Questo si ha da LIVIUS II. 56. 60; DIONYS. IX. 41. I patrizi e i loro aderenti non potevano certamente essere impediti di girare intorno al foro; e di ciò pure si valevano spesso per turbar quei comizi; DIONYS. IX. 41; LIVIUS II. 56.

(26) L'esistenza di questa legge è attestata con tutta precisione da DIONYS. IX. 44. 46; JOAN. LYDUS. I. 38. 44. Ella debb'essere emanata prima del 279, perchè da quest'anno ha principio la serie delle accuse tribunizie. Il processo di Coriolano riferito da DIONYS. VII. 21-65; LIVIUS II. 34, 35, il quale è pure di questo genere, viene, a dir vero, creduto anteriore; ma Niebuhr ha dimostrato che è posteriore di oltre vent'anni.

(27) DIONYS. IX. 27-33. 37. 38. 54, X. 5-8. 42. 48. 49; LIVIUS II. 52. 54. 61, III. 11-13. 31.

(28) ZONARAS VII. 17; JOAN. LYDUS I. 44. Entrambi narrano

42. Sulle istanze del tribuno Volerone Publilio (A. 283), anche l'elezione dei tribuni e degli edili, che prima aveva luogo nella forma ordinaria per opera dei comizi delle centurie [29] e colla successiva approvazione delle curie [30], fu devoluta ai comizi delle tribù e per tal via sottratta all'influenza dei patrizi, che nè personalmente nè pei loro clienti avevano a quelli accesso [31]. Probabilmente venne pure tolta la necessità dell' approvazione delle curie. Lo stesso Publilio conquistò pei tribuni il diritto di trarre a separata consulta e promuovere le deliberazioni dei comizi tributi sulle pubbliche emergenze [32]. Con questo mezzo veniva fatto ai tribuni di congregare preventivamente la plebe quando aveva a rendere partito nei comizi centuriati sovra una proposizione; e potevano anche far pervenire al senato per mano della stessa plebe una proposta in forma d'indirizzo, la quale poi il senato, ben inteso

la stessa cosa, ma ognuno incompiutamente. Con questa legge che non fu avvertita neppur da Niebuhr si rende compiuta la serie degli sviluppi interni. Non monta che Zonaras usi in quel passo il vocabolo δῆμος in vece di πλῆθος (nota 8), perchè lo stesso scambio occorre palesemente più volte nel VII. 14. Niebuhr non ha fatto alcuna attenzione al passo di Lido, ed applica quello di Zonaras II. 262. 318 ad una cosa al tutto diversa.

(29) Ciò si deduce da LIVIUS II. 56.

(30) La seconda votazione e ratificazione delle curie è menzionata espiicitamente da DIONYS. VI. 90, X. 4. Ad esse allude pure CICERO *ap. Ascon. in Cornel. p.* 76 *Orell.* Di qui e dall' opinione affatto storta sull' essere delle curie è derivata l'esposizione fatta da DIONYS. VI. 89, IX. 41, secondo la quale anche la prima elezione si faceva per curie. NIEBUHR I. 688.

(31) LIVIUS II. 56. 57; DIONYS. IX. 41. 43. 49.

(32) DIONYS. IX. 43. 44; ZONARAS VII. 17; PETER *Epochen*, *p*. 34. 94 ne porta un'opinione diversa.

quando gli talentasse, sottoponeva in un senatoconsulto all'approvazione senza più delle curie, lasciando a parte i comizi centuriati [33].

43. Per queste assemblee giudiziarie, elettorali e consultive della plebe, i tribuni approfittavano delle nundine, in cui il forese si trovava in città pel mercato [34]. A questi era data contezza della proposta, e si fissavano al tempo stesso per la votazione le terze nundine [35], affinchè ella fosse nell'intervallo conosciuta a dovere per la campagna. Al giorno indicato, le trattazioni dovevano aver fine prima del tramontar del sole, onde la gente di campagna non fosse trattenuta di notte in città. Se ciò non si poteva ottenere la proposizione rinnovata si considerava come tutta nuova e le discussioni non si potevano ripigliare prima delle terze nundine seguenti [36]. Ma di questa circostanza i patrizi prevalendosi spesso onde attraversare colla violenza e con tumulti nel foro l'esito di un'impresa [37], e poco giovando le accuse che si porgevano lor contro alla maestria, fu fatta intorno l'anno 284 a rogazione di Sp. Fidio una legge, per la quale chiunque sturbasse un tribuno nelle sue pratiche doveva sodare il pagamento della multa cui veniva condannato o subir

(33) Che tale fosse allora l'andamento degli affari, si ha da DIONYS. X. 30. 48. 52. L'interpellare i comizi centuriati sarebbe stato una vana lunghiera. Essi sono bensì menzionati chiaramente in un caso come assemblea ratificante, DIONYS. X. 32; ma anche qui lo scrittore voleva significar le curie; e ne è prova, come osservò NIEBUHR II. 253, il trovarsi in quelli adoperati i sacerdoti.

(34) V. cap. XIX. nota 46.

(35) RUTILIUS *ap. Macrob. Saturn.* I. 16; DIONYS. VII. 58. 59, X. 3. 35.

(36) DIONYS. IX. 41.

(37) LIVIUS II. 56, III. 11; DIONYS. IX. 41, X. 41.

la morte [38]. Le assemblee de' plebei non s'inauguravano nè con sacrifizi nè con auspicii [39]. Ma per la conservazione dei decreti che quivi emanavano venne creato un archivio nel tempio di Cerere, ed affidato alla guardia degli edili [40].

44. Quello che ancora importava allo stato delle cose era che il più gran numero possibile di plebei avesse domicilio in città e fosse acquartierato a parte. Perciò il tribuno Sp. Icilio vinse (A. 298), non senza contrasto, una provvisione, per la quale tutte le terre dell'Aventino che come pubbliche erano possedute dai patrizi furono rivendicate [41] ed assegnate a' plebei esclusivamente per loro quartiere e luogo forte in città [42]. Questa legge fu annoverata tra le principali franchigie plebee [43].

45. Ma di fianco a questi ordini novelli le vecchie instituzioni patrizie vigevano ancor rigogliose. Solo, per rifornire le schiatte estinte od emigrate coi Tarquinii, si erano, appena dichiarata la repubblica, sollevate al patriziato famiglie plebee, e restituito così a trecento il numero dei senatori [44]. Queste nuove schiatte si accozzarono colle giuniori di Tarquinio Prisco [45], e tutte insieme eccedevano ora

(38) Dionys. vii. 17; Cicero *pro Sext.* 37. Niebuhr ha provato ii. 111. 263 che questa legge è più recente che non vuol Dionigi. La prima applicazione ne fu fatta l'anno 293, Livius iii. 13.

(39) Dionys. ix. 41. 49.

(40) Zonaras vii. 15, fr. 2 § 21. D. *de orig. jur.* (1. 2); Livius iii. 55. Non è contraria la notizia di Polyb. iii. 26.

(41) Livius iii. 31. *De Aventino publicando lata lex est.*

(42) Dionys. x. 31. 32; Niebuhr ii. 339.

(43) Livius iii. 32; Dionys. x. 32.

(44) Dionys. v. 13; Livius ii. 1; Servius *ad Æn.* i. 426.

(45) Così si spiega la relazione di Tacit. *Ann.* xi. 25.

in numero le anziane [46]. Ma il distintivo e i privilegi di queste ultime si conservarono vivi tanto fra i patrizi [47] che fra i senatori [48]. Dieci dei rappresentanti delle schiatte maggiori ed anzi in primo luogo de'consolari [49] erano i principi del senato; venivano essi interpellati i primi [50]; appresso loro, i senatori delle schiatte maggiori [51], congiuntamente a quelli, ma consolari soltanto, delle minori [52]. Tutti gli altri non parlavano, ma esprimevano semplicemente la loro opinione nella votazione definitiva col far pas-

(46) Così si spiega il numero di 164 dato da FESTUS v. *qui patres*, PLUTARCH. *Poblicola* 11, e reietto da NIEBUHR I. 584

(47) A questo si applicano, e non alla distinzione di età, i *seniores* e *juniores* dei patrizi, LIVIUS II. 54, III. 14. 15. I giuniori menzionati nel primo passo non possono essere i giuniori nè dei senatori, nè de' patrizi; imperocchè per qual modo avrebbero i citati trascurato per l'appunto i più vecchi e più illustri? Un altro esempio ci porge DIONYS. V. 23. Qui al contrario i seniori non possono essere gli anziani; poichè costoro non servivano nella legione attiva.

(48) La distinzione dei *majores* e *minores* fra'senatori era negli annali rigorosissimamente mantenuta. Ma gli storici dei tempi posteriori non la compresero, e l'applicarono all'età, ai *seniores*, πρεσβύτεροι, e *juniores*, νεότεροι, senza considerare che nel senato non vi potevano essere che seniori (cap. III. nota 16). Se dunque si parla dei senatori anziani e giuniori, queste parole ad onta del colore che pigliano da quell'abbaglio, non si possono riferire che alle *majores* e *minores gentes*; DIONYS. VI. 39. 66. 69; VII 47, X. 48, XI. 4. 6. 21; LIVIUS II. 28, III. 41.

(49) Questo emerge da che i consolari delle schiatte maggiori erano i primi a votare, DIONYS. VII. 47.

(50) Ciò è provato quanto ai dieci primi di quest'epoca da DIONYS. VI. 84.

(51) Che i senatori delle schiatte maggiori fossero interpellati prima di quelli delle minori, è pur dimostrato da CICERO *de republ.* II. 20; DIONYS. VI. 69.

(52) Come si deduce da DIONYS. VII. 47.

saggio ad una parte od all'altra [53]. Identica a questa fu la condizione dei senatori delle schiatte che salirono dopo Tarquinio al patriziato [54]. Oltre a questi senatori patrizi, il senato comprendeva fors'anco, dopo l'operato di Servio Tullio [55], alcuni membri del ceto plebeo. Ma al postutto, eletti e chiamati dal re, poi da' pretori, e probabilmente a lor talento, fra i notabili del territorio, i costoro diritti erano, quasi in ogni cosa [56], e nello stesso nome lor dato [57], di poco rilievo; ondechè la loro approvazione era una mera formalità.

CAPITOLO VII.

LE DODICI TAVOLE.

46. Un punto importante venuto allora a cognizione della plebe, era l'incertezza delle sue relazioni giuridiche pubbliche e private, e il conseguente arbitrio dato nello interpretarle ai maestrati patrizi. I tribuni proposero perciò alla maestria (A. 293) la rogazione significata fin dall'anno precedente da C. Terentillo, di far compilare da cinque

(53) Dionys. vii. 47 dice questo chiaramente. Da essi vuol perciò derivati Niebuhr ii. 130 i *senatores pedarii*, Gellius iii. 18.

(54) Ed è perciò che la *gens Claudia* più tardi aggregata viene ascritta alle *minores*, Dionys. viii. 90

(55) V. cap. iv. nota 80.

(56) Zonaras vii. 9 lo dice apertamente.

(57) A questi alludeva indubitabilmente l'antica formola delle arringhe *patres (et) conscripti*, che gli scrittori romani derivano stoltamente dai *patres minorum gentium*; Livius ii. 1; Festus *v. Adlecti, Conscripti, Qui patres*, Servius *ad Æn.* i. 426.

ovvero da dieci savi e leali uomini leggi scritte [1], in cui fossero minutamente designate le obbligazioni di essa verso lo Stato [2], e giusta le quali si avessero pure a giudicare delle sue differenze [3]. Questa proposizione quando fosse passata, la libertà plebea non aveva più a tutela il solo patrocinio tribunizio, ma il dettato della legge [4]: senonchè la repubblica veniva pel doppio giure scissa compiutamente in due parti, delle quali era vano ormai lo sperare l'unione. Laonde a quella rogazione i patrizi s'opposero vivissimamente, e tanto fecero, che non si potè condurre a termine alcun plebiscito [5]. I tribuni allora la modificarono e proposero (A. 300), che la nuova legislazione si estendesse ad ambedue i ceti, e li facesse pari [6]. Stretto dalle circostanze, il senato ne abbozzò egli stesso le regole preliminari, ed i comizi delle curie le approvarono [7]. Questo fatto

(1) Livius III. 9. 10; Dionys. x. 1.-3.

(2) Livius III. 9: *Ut quinque viri creentur legibus de imperio consulari scribendis. Quod populus in se jus dederit, eo consulem usurum.* Qui è soltanto nominato l'imperio consolare, perchè in esso consisteva effettivamente il centro della costituzione e della potenza tribunizia.

(3) Perciò la rogazione non mirava da principio ad una legislazione comune, ma semplicemente ad un diritto scritto per i plebei, ed anzi ad un diritto ch'essi medesimi dovevano darsi. Queste è pure dimostrato dal contrapposto che i tribuni fanno in appresso tra la proposizione primitiva e la posteriore modificazione; Livius III. 3.

(4) Così dice pure il tribuno Virginio, Dionys x. 29.

(5) I padri potevano dir con ragione che i plebei avevano naturalmente facoltà di pigliare su di sè degli arbitrii; ma leggi a guisa di quelle che i tribuni meditavano, interessavano per le loro conseguenze lo Stato intiero, ed in tal caso il lasciar da parte il senato era cosa inaudita; Dionys. x. 4.

(6) Livius III. 31; Zonaras VII. 18.

(7) Dionys. x. 50-52; Livius III. 31.

importava una compiuta riforma dell' ordine antico; epperò, terminati appena i lavori iniziali, nell'anno 303, sulla proposizione del senato, tutte le magistrature furono sciolte, e le attribuzioni loro cumulate in un collegio di dieci nobili uomini, ai quali unitamente al potere sovrano ed inappellabile, venne conferito l' incarico di formare le nuove leggi [8]. Però i plebei non rinunziarono a pigliar parte in questa legislatura che sotto la solenne riserva delle franchigie loro giurate [9]. Compiuto il progetto, fu sottoposto, previo l'assenso del senato, alla ratificazione dei comizi delle centurie e poscia, colle volute formalità degli auspicii, a quella dei comizi delle curie [10].

47. La maggiore eguaglianza di diritti vagheggiata dai plebei fu colle nuove leggi apertamente sancita. Essi furono abilitati all'esercizio degli atti di privato diritto, che si compivano nei comizi curiati [11], ed ebbero così l'accesso a tali comizi [12]. Oltre a ciò, la nuova legge pareggiò i due ceti nel foro criminale, stabilendo che il cittadino reo di capital delitto non potesse per l'avvenire essere giudicato che nei grandi comizi delle centurie [13]. Ancora, fu guarentito ad ogni cittadino il diritto di appello,

(8) DIONYS. X. 54-57; LIVIUS III. 32. 33; ZONARAS VII. 18.
(9) LIVIUS III. 32.
(10) LIVIUS III. 34; DIONYS. X. 57. I comizi delle curie si possono qui riconoscere, come nel cap. VI. nota 33 *supra* alla menzione che vi si fa dei pontefici e degli Auguri.
(11) V. su questo punto cap. III. nota 61-64.
(12) Di ciò Niebuhr e i suoi seguaci non hanno tenuto conto. In tal modo si spiega pure la distinzione di DIONYS. II. 8.
(13) CICERO *de leg.* III. 19, *de re publ.* II. 36, *pro Sext.* 30. 34.

e certo ai comizi parimente delle centurie, contro a qualsivoglia sentenza penale [14]. Finalmente anche le ineguaglianze vigenti nel territorio plebeo e fondate sopra antichi rapporti di sudditanza vennero tolte [15]. Ma, in grazia appunto di quest'intima fusione, la plebe dovette pure lasciar da parte la creazione dei tribuni [16]. Con ciò fu tolta naturalmente la possibilità di appartate adunanze plebee; ed in tal modo, con politica tutta romana, vennero insensibilmente strappati di mano alla plebe gli strumenti della sua potenza. Unita ai clienti [17], ella diventò una massa omogenea, sulla quale i patrizi, ancora preponderanti per l'esclusivo maneggio dei segreti ieratici, per cognizioni di leggi e per ricchezze, fecero disegno di instaurare l'antica potenza. Vero è che al decemvirato, il quale per mezzo probabilmente di ripetute proroghe, e fors'anche di formali decreti venne eretto a forma stabile di governo, erano ammessibili anche i plebei [18]; ma costoro si potevano guadagnare coll' ambizione, coll'interesse e coll'autorità dell'antico, o tutt'almeno rendere deboli e infermi.

48. La caduta del secondo decemvirato fu indubitabilmente causata dall' accorgimento dell' inganno ordito più che dall'atto di violenza di un decemviro. La plebe reclamò l' antica sua costituzione e sicurezza; furono quindi eletti anzitutto in via

(14) Cicero *de re publ.* II. 31. Nell'opera *de leg.* III. 3. si trovano pure varie proposizioni delle dodici tavole.

(15) In questo senso conviene intendere il pareggiamento dei *fortes* e *sanates*, Festus *v. Sanates*.

(16) Cicero *de leg.* III. 8. Di ciò si trova pure un cenno in Dionys. X. 58; Livius. III. 34.

(17) La nascente fusione dei clienti e plebei si mostra in Livius V. 32, VI. 18.

(18) Dionys. X 58.

straordinaria dieci tribuni [19], e poscia per la prima volta, sulla proposizione di costoro, due capi supremi dello Stato [20], i quali non più pretori ma consoli si addimandarono [21]. Fatta sospettosa dall'esperienza, la plebe si era, prima dell'elezione di questi ultimi, riservato solennemente il diritto di appello [22]. Questo diritto fu pure guarentito a perpetuità contro a qualsivoglia maestrato da una legge degli stessi consoli L. Valerio e M. Orazio, non che da un plebiscito di Duilio [23]; e la santità ed inviolabilità dei tribuni e degli edili venne nuovamente riconosciuta nella forma più solenne da una legge di M. Orazio [24]. Col tribunato tornarono in uso le adunanze plebee, ed i tribuni si valsero come per l'addietro del diritto di chiamare innanzi loro a sindacato i patrizi che avevano misfatto contro la plebe [25]. Nel concetto però della nuova legge i tribuni potevano eziandio considerarsi come il baluardo di tutta la cittadinanza [26], e forse è in questo senso che da principio e finchè non ridestossi l'antagonismo antico, i patrizi erano eleggibili alla dignità tribunizia [27]. Ma ciò non fu che di passata, e cadde nuovamente in disuso [28].

(19) Livius III. 54; Cicero *de leg.* III. 8.
(20) Livius III. 55; Dionys. XI. 45.
(21) Zonaras. VII. 18. 19.
(22) Livius III. 54.
(23) Livius III. 55; IV. 13; Cicero *de re publ.* II. 31.
(24) Livius III. 55; Festus *v. Sacrosanctum*,
(25) Ciò è provato per più esempi; Livius III. 56. 58, IV. 44, V. 11. 12.
(26) Infatti il decaduto decemviro patrizio e più tardi M. Fabio invocarono essi stessi la difesa tribunizia; Livius III. 56, VIII. 33.
(27) Livius III. 65.
(28) Zonaras VII. 15; Cicero *de prov. cons.* 19.

49. I patrizi dal loro canto avevano il centro della propria potenza nei comizi delle curie, l'importanza dei quali, non che scemarsi per le dodici tavole, era stata tutt' in contrario solennemente convalidata [29]. Questi comizi serbavano ancora unitamente ai centuriati il diritto di giudicare secondo le antiche forme della perduellione [30]. Ma la primitiva distinzione dei ceti era sparita; ondechè l'ordine in cui votavano le curie si fissava per ogni fiata a sorte [31]. Così pure, sin dalla fondazione della repubblica, si era quivi introdotto l'uso non più di passare semplicemente ai voti, ma di discutere le proposizioni del senato [32].

50. Nel senato, centro e molla principale del governo, i patrizi serbavano ancora una preponderanza assoluta; ma qui pure i tribuni avevano fatto acquisto d'importanti diritti. Ne' primi tempi non potevano comparire in senato che sopra un invito particolare [33]. Ma sin dall'anno 298, ad onta dell'opposizione dei due pretori, essi ottennero una sessione onde proporre e sostener di presenza una rogazione [34]. Da ultimo, dopo il decemvirato non solo avevano accesso libero al senato per dire l'opinione

(29) V. cap. VI. nota 14. 15. 16. A questo si riferisce forse la proposizione delle dodici tavole, che più tardi venne intesa in senso tutto diverso: *quod postremum populus jussisset id jus ratumque esset*; LIVIUS VII. 17, IX. 34.

(30) Ciò si può arguire dall'esempio di M. Manlio, il quale dopo che i comizi centuriati lo assolsero dall' accusa di perduellione, venne dal *concilium populi* dannato a morte; LIVIUS VI. 20.

(31) LIVIUS IX. 38.

(32) DIONYS. V. 11.

(33) DIONYS. VII. 25. 39.

(34) DIONYS. X. 31. 32.

propria sopra le cose in quistione o far rogazioni [35], ma grazie ai più ampi poteri acquistati colle leggi di Valerio ed Orazio [36], potevano intercedere contro alle stesse deliberazioni quivi adottate [37]. Con tutto ciò nell'assemblea non avevano ancora un posto fisso, e dovevano starsi su banchi o subsellii di fronte all'entrata della curia. Quivi si recavano loro i senatoconsulti onde li esaminassero, e in prova del loro assenso li segnassero con una lettera [38]; dopo del che, sopra comandamento dei consoli, venivano questi depositati nel tempio di Cerere sotto la custodia degli edili [39].

51. Nell'ordine di eleggere dei comizi centuriati fu pure introdotta una maggior larghezza. Sin dall'anno 247 una legge di Valerio aboliva, riguardo ai due pretori, la prerogativa di elettorato del senato, decretando che ognuno, purchè patrizio, potesse presentarsi a candidato [40]. Ma una reazione patrizia venne (A. 268) a capo di una modificazione, la quale fu che i pretori, in cambio di essere eletti dalle centurie e confermati poi dalle curie, si nominavano dalle curie sulla proposizione del senato, e si presentavano soltanto ai comizi centuriati per essere riconosciuti [41]. Però

(35) Livius III. 69, IV. 1; Dionys. XI. 54. 57. La differenza fra l'età anteriore e quella posteriore ai decemviri ben fu notata da Ducker nelle note al primo passo.

(36) Ciò si deduce da Dionys. XI. 49.

(37) Dionys. XI. 54; Livius. IV. 6.

(38) Val. Max. II. 2, 7; Zonaras VII. 15.

(39) Livius III. 55; Zonaras VII. 15, fr. 2 § 21. D. *de orig. iur.* (1. 2).

(40) Plutarch. *Poplicol.* 11. Un contrapposto forma l'elezione dei primi consoli, la quale fu ancora fatta nella maniera antica sulla proposizione dell'interrè; Dionys. IV. 75. 84.

(41) Di questa modificazione Dionys. IX. 46. parla nel

nell' anno 273 questi comizi riacquistarono per forma di compenso, il diritto di elezione di un pretore[42], e da quell'epoca sino ai decemviri l'ordine osservato era che quanto ad un pretore si votava, previa la scelta del senato, ne' comizi delle curie[43], e quanto all'altro lo si eleggeva liberamente nei comizi delle centurie[44]. Per ultimo, dopo la fondazione del consolato, l'una e l'altra elezione giusta, il prescritto delle dodici tavole, rimase libera[45], ma circoscritta sempre ai soli patrizi. A questa disuguaglianza erano ora volti gli sguardi de' tribuni.

modo il più particolareggiato; ma egli ne disconosce compiutamente il senso, poichè secondo il suo errore ordinario si raffigurava le curie puramente democratiche, ed aristocratiche all'incontro le centurie (cap. IV. nota 13). Che nel 269 e 270 siasi proceduto alle elezioni secondo il nuovo sistema, e ciò che si deduce da DIONYS. VIII. 82. 87; LIVIUS II. 42 A quest'epoca dee pure appartenere il fatto che narra APPIAN. *de bell. civ.* I. 1. dell'elezione dei consoli per mano del senato.

(42) DIONYS. IX. 1; ZONARAS VII. 17. Nell'elezione dell'anno precedente si vede già il pendìo a quella concessione; DIONYS. VIII. 90; JOAN. LYDUS *de magistr.* I. 38.

(43) Tal fu (A. 283) l'elezione di Appio Claudio; DIONYS. IX. 42. 43, e quella (A. 294) di Cincinnato; NIEBUHR II. 202. 214.

(44) Questo appare anche dal nome diverso con cui i due consoli erano rispettivamente l'uno all'altro chiamati, LIVIUS II. 43. 56.

(45) La personalità dei primi eletti accenna a questo, e nella loro elezione si parla dei comizi centuriati con un'enfasi tutta particolare; DIONYS. XI. 45.

CAPITOLO VIII.

MUTAZIONI DELLA MAGISTRATURA.

52. Accanto ai due pretori continuarono a sussistere gl'impieghi pubblici dell'età regia, colla sola differenza, che la loro durata vitalizia venne ridotta a un anno. Laonde vi era ancora un *Custos* della città. Questi copriva una magistratura di sommo rilievo [1], e simile anche di nome a quella dei pretori, per cui era chiamato pretore urbano [2]. Al suo grado andava ancora congiunto quello di principe del senato. Però dopo il 267 egli veniva eletto annualmente nei comizi curiati fra i consolari, nel novero de' quali erano pur compresi quelli delle minori schiatte [3]. Questa dignità rimase anche distinta nel decemvirato. Sotto il primo, ogni decemviro era per turno custode della città, e incumbenzato dell'amministrazione della giustizia [4]; sotto il secondo, due decemviri erano costituiti su la città [5]. Quindi è che, instaurata la costituzione antica, ella ritornò pienamente in vigore.

53. Ma in quest'epoca appunto grandi mutazioni occorsero in seguito ad una rogazione tribunizia dell'anno 309, con la quale chiedeva l'ammessione de' plebei al consolato [6]. Per sfuggire una tal domanda e guadagnar tempo, si ricorse ad uno spediente. Il po-

(1) Ciò si deduce da Joan. Lydus i. 38, e dalla menzione che si fa più volte di una tal carica; Livius iii. 3. 5. 9. 24.
(2) Lo dice Joan. Lydus *de mensib.* 19, *de magistr.* ii. 6.
(3) Le prove di ciò si hanno in Niebuhr ii. 135-137, il quale fu il primo a mettere in luce questo punto.
(4) Joan. Lydus i. 34; Dionys. x. 57; Livius iii. 33.
(5) Dionys. xi. 23. 44; Livius iii. 41.
(6) Livius iv. 1; Dionys. xi. 52.

tere militare di cui erano investiti i consoli fu conferito durante l'anno 310 a tre tribuni militari, alla qual dignità si dichiararono eleggibili anche i plebei, e per gli anni successivi fu fatta riserva al senato e al popolo di decidere, nei singoli casi, se si avevano da eleggere consoli giusta l'ordine antico, ovvero tribuni militari [7]. Un altro ramo della potestà consolare, la formazione cioè del censo per rapporto al servizio militare ed ai tributi e la tenuta dei registri censuali, fu conferito a due censori da eleggersi unicamente fra' patrizi [8]. La nomina di costoro fu da principio estesa a un lustro intiero; ma posteriormente, per legge del dittatore Mamerco Emilio, venne (A. 320) limitata a diciotto mesi, cosicchè lo Stato per lo spazio di tre anni e mezzo si rimaneva senza censori [9]. Uno dei censori aveva pure l'incarico di esercitare la pretura urbana. Però se nell'anno in cui sedevano tribuni militari non vi era censore, si eleggeva fra i patrizi un quarto tribuno militare, il quale copriva la dignità di pretore urbano ossia *custos* [10], e di principe del senato [11]. A norma di questo sistema vennero ne' successivi anni eletti, quando consoli, quando tribuni militari, ma in modo che anche riguardo a questi ultimi l'elezione cadeva sempre sovra patrizi.

54. Entrante l'anno 349, questa costituzione,

(7) Dionys. xi. 60.-62; Livius iv. 6. Secondo Dionisio furono stanziati sei tribuni di guerra, ma eletti tre soli. Niebuhr ii. 367 tenta di spiegare questa contraddizione.

(8) Livius iv. 8; Dionys. xi. 63; Zonaras vii 19.

(9) Livius iv. 24. ix. 33.

(10) Tali furono A. Cornelio Cosso (A. 320), Appio Claudio (A. 330), Cn. Cornelio Cosso (A. 348), Livius iv. 31. 36. 59.

(11) Infatti che l'una e l'altra dignità andassero tuttora unite lo dimostra la nota 14 *infra*.

senzachè si sappia per quali eventi, fu nuovamente alterata. Il numero dei tribuni militari venne portato a sei [12]. Cinque seggi rimasero accessibili ai plebei, ma il sesto di esclusiva proprietà de' patrizi [13]. A questo andava unita la pretura urbana, stata ora disgiunta dalla censura, e la dignità di principe del senato [14]. Ai tribuni militari vennero dati per colleghi i censori, e così nell'anno in cui questi sedevano si contavano otto tribuni militari [15].

55. Al tempo dei re, il primo del senato, siccome

(12) Livius iv. 61.

(13) La riserva di un seggio ai patrizi si ha manifesta nell'anno 355; Livius v. 13. E così pure nell'anno 358, nel quale, stando ai nuovi frammenti dei Fasti ed a Diodor. xiv. 90, Q. Manlio è, fra quelli dei tribuni di guerra, l'unico nome patrizio. Erroneamente nomina qui Livius v. 18 in luogo di costui P. Menio, e li crede tutti plebei.

(14) La più precisa indicazione di un tribuno militare come pretore urbano, ossia custos, e come principe del senato, si ha in Ser. Cornelio Maluginense (A. 368), il quale è detto *præses publici consilii*, *custos rerum urbanarum*, Livius vi. 6.

(15) Questo numero s'incontra tre volte. La prima è nell'anno 352, Livius v. 1, nel quale i due ultimi sono i censori d'allora, Perizon. *animadv. c.* 2. La seconda è nell'anno 375, Diodor. xv. 50; Livius vi. 27. Quest'ultimo nomina bensì solamente sei tribuni militari, ma accanto ad essi due censori, e di questi C. Sulpicio figura appunto in Diodoro degli otto tribuni; l'altro dee pure essere fitto fra gli altri nomi segnati in quel passo e affatto mutilati. La terza volta è nell'anno 376; Diodor. xv. 51; Livius vi. 30. A dir vero, quest'ultimo autore non nomina di bel nuovo che sei soli; ma i due che Diodoro ha di più, si deggiono riguardare come i censori, i quali, come osserva Livio all'anno 375, vennero dopo la morte di uno dei censori di quest'anno eletti a nuovo, ma senza che esercitassero l'ufficio, probabilmente perchè uno di essi era plebeo; Niebuhr ii. 441. 675. Del rimanente, nel far questo confronto, si è tenuto conto dell'erronea indicazione delle olimpiadi data da Diodoro; Niebuhr i. 299.

primo dei dieci primi, era pure il primo interrege. Ma ora questo cumulo d'uffici non esisteva più. I consoli, essendo sempre eletti anticipatamente, un interrè non tornava più necessario che in casi straordinarii, e in tali emergenze, dappoi l'anno 272, si nominava dal senato [16]. Ma per tal via questa dignità rimaneva mai sempre in mano dei patrizi; poichè alle elezioni i membri plebei del senato non concorrevano mai, e solo ci avevano parte i senatori patrizi [17]. Ciò stante, e se si pon mente all'influenza che l'interrè poteva esercitare sulle elezioni de' maestrati, ei si chiarisce il perchè sovente i tribuni plebei fecero un'opposizione vivissima alla nomina di un tal maestrato [18].

56. Per la conservazione del pubblico danaro, che a tempo dei re si custodiva dai due questori nelle loro case, Valerio Publicola eresse (A. 247) una tesoreria nel tempio di Saturno, e trasferì l'elezione dei questori nei comizi delle curie [19]. Quest'elezione passò nell'anno 307 ai comizi delle centurie [20]. Più tardi (A. 333) il loro numero fu addoppiato, e si dichiararono eligibili anche i plebei [21]; ma questa carica non fu in effetto occupata da plebei che a far tempo coll'anno 345.

57. Finalmente, quanto alla prossecuzione dei reati

(16) Questo risulta da DIONYS. VIII. 90.
(17) *Coeunt ad prodendum interregem*; LIVIUS IV. 7, VI. 41.
(18) LIVIUS IV. 43.
(19) PLUTARCH. *Poplicol.* 12, *quæst. Rom.* 42; ZONARAS VII. 13, fr. 2 § 22. D. *de orig. iur.* (1. 2); JOAN. LYDUS I. 26.
(20) TACIT. *ann.* XI. 22. Tacito, che trovò indicata ne'suoi fonti questa mutazione, ne concluse stortamente, che per lo addietro la nomina apparteneva ai consoli.
(21) LIVIUS IV. 43. 44; TACIT. *ann.* XI. 22.

e dopo la fondazione del consolato, delle accuse davanti ai comizi curiati, vi erano i due questori parricidarii[22], già esistenti sotto i re[23], i quali si eleggevano ancora nei comizi delle curie. Di essi facevano pur cenno le dodici tavole[24], ma certo nel senso che le accuse capitali venivano loro devolute innanzi ai comizi centuriati. Ma questa carica più tardi cessò. Una parte della medesima divenne superflua per l'estensione presa dall'edilità, e l'altra passò ai treviri sopra i delitti capitali, instituiti intorno l'anno 465[25].

58. Relativamente al diritto dei maestrati di multare e staggire, si era già prima delle dodici tavole introdotta una nuova norma colla legge centuriata dei pretori A. Aternio e Sp. Tarpeio, dell'anno 300, la quale conferì questo diritto a tutte le autorità e segnò al suo esercizio una sfera più ampia[26]. Con ciò, lo ottennero anche i tribuni. Essi ne erano per lo addietro privi[27], ed avevano soltanto facoltà di proporre alla maestria una pena pecuniaria, senza poterla imporre di proprio arbitrio[28].

(22) Cicero *de re publ.* II. 35; Livius II. 41, III. 24. 25; Dionys. VIII. 77. 78.
(23) V. cap. III. nota 28.
(24) Fr. 2 § 23. D. *de or. iur.* (1. 2)
(25) Varro *de ling. lat.* V. 81; Livii *epit.* XI, fr. 2 § 30. D. *de or. iur.* (1. 2).
(26) Dionys. X. 50; Cicero *de re publ.* II. 35.
(27) Zonaras VII 15.
(28) Niebuhr II. 342. interpreta questo punto diversamente.

CAPITOLO IX.

FINE DELLA LOTTA DEI CETI.

59. Col perfezionamento del tribunato, colle leggi delle dodici tavole e coll'accesso ai maestrati, i plebei avevano ottenuto grandi libertà e diritti. In seguito alla rogazione del tribuno Canuleio (A. 309), e dopo vive opposizioni persino il connubio coi patrizi, di cui una delle due ultime tavole aveva tuttora fatto divieto [1], era stato lor conceduto [2], e abbattuto così un gran muro di separazione fra i due ceti. Ma non tutte le disuguaglianze erano cancellate, e sopra un punto ne rimanevano di tali, che i fatti acquisti tornavano alla massa pressochè vani.

60. Noi vogliam dire che le relazioni di proprietà non avevano in sostanza mutato. Vero è che dopo l'espulsione dei Tarquinii si era fatto un assegno ai plebei di terreni in lotti di sette jugeri [3]; ma pel rimanente i patrizi serbavano il diritto esclusivo di occupazione dell' agro pubblico [4]. Essi si erano persin sottratti al pagamento delle decime [5], di modo che le pubbliche imposte cadevano allora principalmente a carico de' plebei [6]. Contro a tali ingiustizie era stata renduta (A. 268) una legge del console Sp. Cassio, per la quale il pubblico agro dovea

(1) DIONYS. X. 60, XI. 28; CICERO *de re publ.* II. 37; LIVIUS IV. 4.
(2) LIVIUS IV. 1. 6.
(3) PLINIUS *hist. nat.* XVIII. 4 (3).
(4) LIVIUS IV. 51. 53; DIONYS. VIII. 70. 73. 74, X. 32. 37.
(5) Ciò si deduce da DIONYS. VIII. 74; LIVIUS IV. 36.
(6) Difatti anche più tardi i tribuni si querelavano dell'introduzione del soldo come di una nuova gravezza della loro maestria; LIVIUS IV. 60, V. 10.

misurarsi, una porzione compartirsene a' plebei, un'altra darsi a censo regolare, ed applicarsene il provento ai bisogni dello Stato [7]; ma, ad onta di moltiplici intimazioni, questa legge non venne mandata ad effetto [8]. Le leggi delle dodici tavole non conferirono neppur esse ai plebei maggiori diritti; ondechè tosto dopo la loro promulgazione si rinnovarono le vecchie querele [9]. Che anzi, non contenti della deduzione a bello studio fatta di una colonia [10], i tribuni proposero, nell'anno 337, il riparto generale di tutte le terre pubbliche provenienti da conquista. Ma questa richiesta non ebbe seguito, poichè, attentava all'intiero avere dei patrizi, e dura cosa pareva cacciar famiglie da poderi ch'elle avevano coltivati e forniti di magioni e di altri comodi della vita [11]. La sola cosa che sembra essersi fatta (A. 333) fu il ristabilimento delle decime, e la loro applicazione al soldo [12]; i plebei furono anch'essi quietati più volte con colonie ed assegni di terra [13].

61. Ma nella carestia che tenne dietro alla guerra gallica, i plebei caddero in grande miseria [14]. Essa andò crescendo rapidamente, perchè la vera proprietà

(7) Dionys. viii. 73-76; Livius ii. 41.
(8) Dionys. viii. 87, ix. 1. 2. 5. 37. 51-54, x. 35. 41; Livius ii. 43. 44. 48. 52. 54. 61. 63, iii. 1.
(9) Livius iv. 12. 36.
(10) Livius iv. 47.
(11) Livius iv. 48. 49. 51-53; Appian. *de bell. civ.* i. 8.
(12) Livius v. 12. Se il ristabilimento della decima non fosse stato assicurato, i tribuni non avrebbero consentito a quel modo alla riscossione del tributo dalla plebe; per altra parte la legge Licinia non si sarebbe espressa sopra un particolare così importante.
(13) Livius v. 24. 30.
(14) La cagion prima di ciò è confusa in Livius vi. 11. 14. 15. 17. 18. 27. 31. 32. 34. 35. 36. 37.

era la sola estimata nel censo, ed il tributo che si stanziava sulla base di questo si rivolgeva precipuamente ai plebei [15], siccome i soli cui era toccato l'agro assegnato o venduto [16], mentre i patrizi poco avevano di proprietà fondiaria [17], e del pubblico agro occupato pagavano semplicemente la decima. Arrogi che nell'estimo summentovato dei beni non si erano diffalcati i debiti [18], ed i plebei addebitati venivano per conseguenza oppressi a un tempo dall'usura e dal tributo. Così incappavano vieppiù nelle mani dei ricchi loro creditori patrizi, e costoro, mettendo in campo le minaccie dell'antico giure debitario, confermato dalle dodici tavole, esercitavano nelle elezioni, tanto più dandosi il suffragio a voce [19], un'aperta violenza [20]. Le stesse distribuzioni proposte di terre (A. 367) non allettavano, perchè ai più mancavano i mezzi occorrenti a fornire il lavorio dei campi [21]; un'altra proposizione (A. 369), quella cioè di vendere terre pubbliche per ammortare i debiti rimaneva senza effetto [22]; e tutte le libertà faticosa-

(15) Livius iv. 60, v. 10.
(16) Livius iv. 48.
(17) Costoro avevano i lotti antichi ossia *eredii* di due jugeri sotto le mura della città, ed oltrecciò quello che la famiglia aveva acquistato a titolo di eredità. Vedine esempi in Livius iii. 26, vi. 14. Relativamente a questi beni, cioè alle case in città ed ai mobili, poteva essere verissima l'osservazione che i patrizi avevano pagato di buona fede il loro tributo a norma del censo. Livius iv. 60.
(18) Niebuhr i. 645 ne dà le prove. Vedi intorno a ciò più ampi ragguagli nel cap. xx *delle Finanze*.
(19) V. cap. xv.
(20) Livius vi. 32 *(Plebs) tribunos etiam militares patricios omnes coacta principum opibus fecit.*
(21) Livius vi. 5. 11.
(22) Appian. *de reb. Ital.* fr. 9.

mente conquistate parevano perdute [23], quando le rogazioni dei tribuni C. Licinio e L. Sestio (A. 379) vennero a scuotere i plebei dal letargo in cui stavano immersi [24]. La prima di quelle rogazioni fu indirizzata ad alleviare la condizione dei debitori. La seconda fu del modo di trar profitto dall'agro pubblico. Ogni capo d'uomo doveva avere una tenuta di cinquecento jugeri al sommo [25] tra campo ed orto, con cento capi di grosso bestiame e cinquecento di minuto da mandarsi ai pascoli pubblici [26]; i plebei furono indubitatamente resi anch'essi capaci di un tal possesso, [27] ed in tal modo venne lor data occasione di togliere ai ricchi, nel procedere all'occupazione, quanto eccedeva quella misura [28]. La terza rogazione chiese l'in-

(23) Questo stato di cose è stupendamente descritto da Livius vi. 34.

(24) Livius vi. 35.

(25) Appian. *de bell. civ.* i. 8; Plut. *Tib. Gracch.* 8. 10; Liv. vi. 35. La coerenza dell'esposizione di Appiano e Plutarco fanno al tutto evidente che questa disposizione si riferiva soltanto all'agro pubblico. Huschke però (*über die stelle der Varro*, Heildelb. 1835) lo contesta.

(26) Appian. *de bello civ.* i. 8; Liv. x. 13. — Ovidio, *fast.* v. 283-90, dice chiaramente che la limitazione allora introdotta e la pena si applicavano soltanto al bestiame pei pascoli pubblici. Ammende di questo genere si citano da Liv. x. 23. 47; xxxiii. 42; xxxv. 10.

(27) Infatti subito dopo questa legge vi ebbero plebei possidenti. Liv. vii. 16.

(28) Così C. Licinio che venne a possedere oltre misura, fu condannato a norma della stessa sua legge. Liv. vii. 16. — Appian. *de bell. civ.* i. 8. dice apertamente che niun riparto regolare ebbe luogo fra i plebei. Niebuhr iii. 19. opina il contrario. Ma C. Licinio co' suoi *septem forensia jugera* menzionati in Varro *de re rust.* i. 2. nulla ha qui che fare, come lo stesso Niebuhr ammette. Or, questo fermato, cade pure la forza probante dei *Liciniana jugera* presso Colum. i. 3; perchè questo scrittore evidentemente non fa che riprodurre Varrone, come lo intese od assai più lo frantese. Quanto

staurazione del consolato e la riserva in esso di un seggio ai plebei. Tutte tre le proposte furono dopo violente contenzioni [29] ammesse dal senato nell'anno 388, e ad onta dell'opposizione dei patrizi il Dittatore tenne i comizi consolari. Ma i patrizi niegarono al console plebeo eletto la ratificazione e l'investitura, e vinsero così la seguente modificazione.

62. La pretura urbana, che nella costituzione del 349 già era stata disgiunta dalla censura e annessa al seggio patriziale nel tribunato militare, diventò una carica indipendente, specialmente volta, giusta il primitivo suo istituto, all'amministrazione della giustizia in città, e riservata ai patrizi, perchè il giure civile, intimamente connesso al divino, era ancora una scienza propria soltanto di questo ceto [30]. I consoli dovevano così ingerirsi principalmente nelle cose di guerra. Oltrecciò s'instituirono, a modo degli edili plebei, due edili curuli, da eleggersi alternamente un anno fra i patrizi, un altro fra i plebei [31].

al passo controverso di Varrone, il riscontro del numero degli anni mostra, che C. Licinio ivi mentovato è il medesimo di cui Cic. *de amicit.* 25. narra, essere stato il primo a favellare al popolo rivolto al foro invece del comizio. Ma in tal caso si rende probabilissima l'opinione di Pighio, che i *septem forensia jugera* non si riferiscono per nulla ad una divisione di fondi, e sono soltanto un modo figurato di designare il foro: quindi Varrone verrebbe a raccontare con altre parole lo stesso fatto di Cicerone. Le molte opinioni in proposito emesse si trovano nell'apparato di Schneider a Varrone ed in Huschke. *V.* pure Göttling p. 354.

(29) Secondo Liv. vi. 35, lo Stato rimase in queste contenzioni privo per cinque anni di maestrati curuli. Ma Niebuhr ha dimostrato ii. 627, che questi cinque anni vennero inserti per errore, ondechè si dee mutare tutta l'era successiva. Qui però convien ritenere la cronologia ordinaria.

(30) Liv. vi. 42. vii. 1; fr. 2. § 26. 27. D. *de or. iur.* (1. 2).

(31) Niebuhr iii. 39-49. ha provato ad evidenza questo e

A costoro venne pure commesso l'incarico di ordinare i grandi spettacoli romani, cui per lo addietro toccava ai consoli di provvedere [32]. Ma la censura restò ai soli patrizi, cosicchè di sette stalli costoro ne occupavano esclusivamente quattro, e alternamente due.

63. Ma l'antitesi dei ceti si agguagliava sempre più nell'opinione pubblica. Del 386 era già stato nominato un plebeo a maestro della cavalleria [33]; e nell'anno 398 un di essi diventava dittatore [34]. Vero egli è che nell'intervallo corso dal 399 al 411 seppero i patrizi attraversare ben sette volte l'attuazione della legge Liciniana intorno all'elezione dei consoli mercè di dittatori e interregi [35], i quali, sotto pretesto che le curie niegassero l'approvazione ai plebei, si ricusarono di raccogliere suffragi per costoro [36]. Ma simili maneggi dopo il 412 rimasero sventati. Parecchie spedizioni di guerra gloriosamente condotte da plebei ribatterono pur anche la taccia che gli Dei si adontassero dei loro auspici [37]. Nell'anno 415 la censura

l'insussistenza dell'esposizione di Livio. Ma quanto egli dice della devoluzione dell' ufficio di accusatore dai *quæstores parricidii* agli edili curuli e da questi ai *tresviri capitales* non è provato. Imperocchè 1° quest'ufficio non apparteneva ai soli curuli, ma era proprio altresì degli edili plebei, Liv. xxv. 2; 2° egli si sviluppò accanto agli anzidetti *quæstores* dal seno stesso dell'edilità; 3° più tardi non passò nei *tresviri capitales*, poichè Cic. *in Verr.* i. 12. ne parla come di cosa ancora esistente.

(32) Liv. v. 19. 31.

(33) Liv. vi. 39.

(34) Liv. vii. 17.

(35) Liv. vii. 17. 18. 19. 22. 24. 28.

(36) Che così operassero ne è prova il fatto dell'anno 453 recato in Cic. *Brut.* 14.

(37) Liv. vii. 6. x. 6.

a cui già prima salito era un plebeo (A. 403) in via straordinaria[38], venne pure divisa per legge del dittatore plebeo Q. Publilio Filone tra i due ceti[39]. Non molto dopo (A. 417) un plebeo, probabilmente in forza di altra legge di Publilio, salì alla pretura[40], e siccome di regola questa non si conferiva allora che dopo il consolato[41], così, a levare ogni arbitrio, si stabilì che nell'anno seguente fosse a vicenda pretore il console patrizio, poi il plebeo[42].

64. Finalmente i plebei ottennero pure l'accesso alle dignità sacerdotali. Già nell'anno 387 i duoviri preposti alla custodia dei libri sibillini erano stati portati a dieci, e questi posti riservati per metà ai plebei[43]. In seguito al plebiscito Ogulnico (A. 454) vennero del pari creati per essi quattro nuovi seggi infra i pontefici e cinque infra gli auguri[44], e ammessi così quasi intieramente all'esercizio dei sacri pubblici[45]. Imperò per le cose di culto ottennero

(38) Liv. vii. 22.
(39) Liv. viii. 12.
(40) Liv. viii. 15.
(41) Lo dimostrano i nomi che ci furono tramandati dei pretori degli anni 404, 417, 422, 432, 436, 457 e 458. Liv. vii. 23. viii. 15. 17. 40. ix. 20. 41. x. 21.
(42) Questa serie incomincia coll'anno 459, Liv. x. 22; ma resta interrotta nell'anno stesso che segue, perchè il console plebeo dell'anno 459, che doveva allora essere fatto pretore, rimase morto in battaglia. L'ufficio toccò per conseguenza al console patrizio. Ma nel 461 succedette come pretore il console plebeo e nel 462 il patrizio dell'anno precedente. Liv. x. 45. 47. Più in là la serie dei pretori non può seguirsi con certezza; però L. Cecilio, exconsole plebeo secondo i fasti del 470, è detto pretore dell'anno seguente, Liv. *epit.* 12.
(43) Liv. vi. 37. 42.
(44) Liv. x. 6-9.
(45) V. sui loro rapporti anteriori il cap. iv, nota 92. Questo cambiamento è giudicato assai bene da Ambrosch, *Studien* i. 187.

nelle curie, a cui già prima erano ascritti[46], diritti uguali a quelli dei patrizi. Ora potevano diventar curioni, ed anzi nell'anno 545 un plebeo saliva alla dignità di curione massimo[47]. Mercè di questo, i lari e i riti delle curie si mantennero ancora in vigore per lunga stagione[48], ed anzi, per la soverchia angustia di spazio, fu d'uopo fondare altre curie[49]. Queste instituzioni però furono gradatamente abbandonate, e in sullo scorcio della Repubblica già vi erano molti che ignoravano qual fosse la loro curia[50].

65. In questo mezzo erano pure sopravvenute grandi mutazioni nella composizione del senato. Il diritto di nominare i senatori era passato dai re ne' consoli, poi ne' tribuni militari[51]. Sin dai tempi delle dodici tavole la loro relazione colle schiatte era in massima parte svanita[52], e l'elezione pendeva principalmente dalla grazia e dalla fiducia personale. Così, grazie ai tribuni militari plebei, entrarono anche in senato, quai membri ordinarii, uomini della plebe[53]. Finalmente la nomina dei senatori fu pur devoluta ai

(46) V. cap IV, nota 6. 88.
(47) LIV. XXVII. 8.
(48) DIONYS. II. 23; OVID. *fast.* II. 530. III. 140; FESTUS *v. Novæ curiæ.*
(49) FESTUS *v. Novæ curiæ.*
(50) OVID. *fast.* II. 530 Onde, come bene avverte AMBROSCH, *Studien* I. 49, nelle iscrizioni le curie non sono quasi mai menzionate ed i curioni assai di rado.
(51) FESTUS *v. Præteriti.*
(52) Infatti fuor della differenza nel votare tra i rappresentanti delle maggiori e quelli delle minori schiatte non vi è più alcuna traccia, LIV. III. 39. 41; DIONYS. XI. 4. 16. 19. 21. 56. 58.
(53) FESTUS *v. Præteriti.* La prima ed esplicita menzione di un senatore plebeo è dell'anno 354, LIV. V. 12.

censori, coll'espresso comandamento di scegliere i più virtuosi dei due ceti, per curie però semplicemente, e così non fra' plebei della campagna [54]. Con ciò il senato divenne misto, e ai patrizi si unì la nobiltà plebea che prese a formarsi in seguito alle magistrature sostenute.

66. Giunta a tal punto, la plebe sollevò il capo sempre più alto, e si affrancò da tutte le restrizioni che ancora le si opponevano. Sin dall'anno 305 una legge Valeria aveva restituito l'autorità dei plebisciti divenuta dubbia in cospetto delle dodici tavole, e attribuito alle deliberazioni prese dalla plebe, raccolta in tribù, una forza generalmente obbligatoria [55]. Era questo un complemento indispensabile alla podestà tribunizia, poichè i tribuni non potevano far rogazioni ai comizi centuriati. Lo spirito di quella legge era naturalmente che la rogazione di un plebiscito, tuttochè non promossa direttamente dal senato [56], dovesse essere dal medesimo approvata [57]. Ciò nullameno si era già introdotta una deviazione im-

(54) Ciò ebbe luogo in forza di una *lex Ovinia tribunicia*, FESTUS *v. Præteriti*. Questa legge, come ha dimostrato Drakenborch su LIV. XXXIX. 42. è anteriore al 318. La difficile espressione *curiatim* serba nel nostro sistema un senso giustissimo. NIEBUHR I. 586 la spiega diversamente, ma colla sua spiegazione non si accorda più la menzione dei censori. Del rimanente, egli stesso II. 453 ha palesato di aver mutato opinione. Anche le interpretazioni di RUBINO I. 156, e PUCHTA, *Institutionen* I. 206, sono insoddisfacenti.

(55) LIV. III. 55; DIONYS. XI. 45.

(56) Esempi di questo modo di procedere si hanno in LIV. IV. 8. 49. VII. 15. VIII. 23, X. 21, 22.

(57) Ciò è provato dai fatti di quell'epoca. I tribuni promulgano una rogazione; il senato fa opposizione; i tribuni tentano di superarla con mezzi indiretti, e finchè il senato non ha ceduto, la proposizione non può essere vinta, LIV. IV. 1. 6. 25. VI. 39. 42.

portante dal sistema anteriore, poichè la ratifica dei comizi curiati non era più condizione necessaria alla validità dei plebisciti[58]. Ma una legge del summentovato dittatore Publilio Filone (A. 415), ripetendo i termini della legge Valeria[59], li rese del pari indipendenti dall'arbitrio del senato[60]. Nello stesso tempo un'altra legge dell'anzidetto Publilio dittatore tutelò le leggi de' comizi centuriati dal veto delle curie, lasciandone a queste la nuda forma; e ciò con decretare che all'avvenire, prima che si votasse sopra una proposta, dovessero le curie, interpellate dal senato secondo la forma antica[61], prestare il lor consenso[62]. Per la stessa via si dissipò la loro influenza nelle elezioni. Vero è che il console patrizio che le presiedeva tentò ancor qualche volta d'impedire l'elezione di plebei[63]; fors'anco le curie, quando mise lor conto, niegarono, sotto il pretesto d'infausti auspici, la confermazione e l'investitura[64]. Ma nell'anno 455, non

(58) Niebuhr ii. 415. iii. 170, e Peter *Epochen*. p. 94 opinano diversamente. Ma in quest'epoca non si ha più traccia di alcuna conferma dei plebisciti per parte delle curie. All'incontro la circostanza, che i patrizi fanno sempre anticipatamente le loro opposizioni più vive al compimento di un plebiscito, Liv. iv. 48. v. 24. 30, è assai più decisiva. Infatti quest'opposizione, sarebbe stata inutile, quando avessero potuto sventare in seguito il plebiscito col rifiutare la loro ratifica.

(59) Livius viii. 12.

(60) Che tale fosse la significazione di quella legge riferita solo incompiutamente da Livio, ne è prova il vedersi cessata d'un tratto la menzione del senato nelle rogazioni tribunizie; Livius viii. 37. ix. 30. x. 6. 9. Così vien confutata l'opinione di Niebuhr iii. 171; e Peter, *Epochen* p. 94.

(61) Cfr. Cap. iii. nota 43. 44. Cap. iv. nota 78.

(62) Livius viii. 12.

(63) Così avvenne segnatamente nell'elezione del primo censore e pretore plebeo, e Livius x. 15 dimostra che anche più tardi i patrizi usavano gli stessi maneggi.

(64) Dell'anno 444 si vede ancora riferito un decreto o

avendo voluto l'interrè presidente raccoglier voti per uomini plebei, le curie furono forzate a dare anticipatamente la conferma a quello che venisse eletto [65]. Breve tempo dipoi questo fatto fu eretto a principio dalla legge Menia [66], cosicchè tanto nelle deliberazioni che nelle elezioni il diritto di confermazione delle curie si ridusse ad una vana formalità.

67. Ma tutte queste innovazioni produssero dal canto de' patrizi un ultimo e più violento conato. Lunghe e fervide lotte ne derivarono, duranti le quali la plebe si ritrasse sul Gianicolo, donde poi fu ricondotta (A. 468) dal dittatore Q. Ortensio [67]. Grandi furono le mutazioni avvenute in quell'epoca; e se ne può far congettura dal riscontro delle poche notizie a noi pervenute con lo stato di cose vigente nella età successiva. I patrizi non acquistarono più pei comizi curiati il diritto di ratifica nell'antica e reale sua significazione. Disdegnando di esercitarlo per vana forma, cessarono di congregarsi per curie, cosicchè tutto si ridusse nel senato [68]. Ben si pi-

legge curiata sull'imperio coi relativi auspicii, Liv. IX. 38. 39.

(65) Cicero *Brut.* 14; Aurel. Victor *de vir. illust.* 33; Livius X. 11.

(66) L'unica menzione che si ha di questa legge è in Cicero *Brut.* 14. A lei però si possono riferire, egualmente che alla *lex Publilia*, le seguenti espressioni. Cicero *pro Planc.* 3: *Patres apud majores nostros tenere non potuerunt, ut reprehensores essent comitiorum.* — Licinius Macer *in Sallust. fragm.* lib. III. *Libera ab auctoribus patriciis suffragia majores vestri paraverunt.*

(67) Livii *epit.* XI. *Post graves et longas seditiones.* A questo fatto allude il frammento ultimamente scoperto e completato da Niebuhr di Dione Cassio.

(68) Livius I. 17: *Hodieque in legibus, magistratibusque rogandis usurpatur idem jus, vi adempta; priusquam populus suffragium ineat in incertum comitiorum eventum patres auctores fiunt.* Sotto nome di *Patres* Livio intende qui fuor di dubbio

gliavano ancora, fatta un'elezione, gli auspici[69], e davasi nei comizi, così detti, delle curie l'annunzio del loro esito[70]; dopo del che si procedeva all'investitura dell'imperio nelle forme antiche[71]; ma i soli che v'intervenivano erano i sacerdoti, addetti nel passato ai comizi curiati[72], cioè i pontefici e gli auguri[73], e le trenta curie non erano rappresentate che dai trenta littori[74]. Egli è forse in compenso dei diritti perduti che si diè ai patrizi l'accesso ai comizi tributi[75]. Ma acciò non potessero, standone lontani, dare appicco ad una protesta, vennero colle leggi Valeria e Publilia dichiarati obbligatorii i decreti resi anche senza il loro intervento[76]. Finalmente per scemare

il solo senato e non i patrizi. Questa è, se così vuolsi, una testimonianza parziale pei tempi anteriori, ma che non può ricusarsi per le epoche posteriori.

(69) Diffatti ciò aveva luogo ancora negli ultimi tempi della repubblica, ma per mostra e nulla più, DIONYS. II. 6.

(70) CICERO *adv. Rull.* II. 11. *Nunc quia prima illa comitia tenetis centuriata et tributa, curiata tantum auspiciorum causa remanserunt.* L'interpretazione per noi data a questo passo è assai più naturale della volgare, secondo cui i comizi curiati si convocavano per conferire all'eletto il diritto degli auspicii.

(71) Senza questa *lex curiata de imperio* non si poteva esercitare alcuna attribuzione, DIO. CASS. XXXIX. 19; nè quindi si poteva dare alcuna provvidenza militare, LIV. V. 52; CICERO *adv. Rull.* II. 12; *Philipp* V. 16.

(72) DIONYS. IX. 41. X. 32. (cap. VI. nota 33).

(73) CICERO *ad Att.* IV. 18.

(74) CICERO *adv. Rull.* II. 12. *Neque veris comitiis hoc est populi suffragiis, neque illis ad speciem atque usurpationem vetustatis per triginta lictores auspiciorum causa adumbratis.*

(75) Che essi vi potessero intervenire, lo dice LIVIUS XXVII. 21. Ma i tribuni non avevano il diritto di convocarveli in forma solenne; GELL. XV. 27.

(76) Questa disposizione della *lex Hortensia* è riferita da PLINIUS *hist. nat.* XVI. 15 (10); LÆLIUS FELIX *apud Gell.* XV. 27; GAJUS I. 3; fr. 2. §. 8. D. *de or. jur.* (1. 2). Diversamente la interpretano NIEBUHR II. 415. III. 491; PETER, *Epochen* p. 94.

nei comizi centuriati con un maggior concorso della gente di campagna l'influenza dei patrizi e dei clienti, la legge Ortensia annullò il divieto ancora esistente, di tenerli nelle nundine [77].

68. Da quest'epoca, i comizi curiati non ebbero più importanza nel diritto pubblico [78]. Quelli in cui s'inauguravano i sacerdoti furono egualmente ridotti a un simulacro [79]. Tali però non erano i comizi curiati che si convocavano per compiere certi atti di diritto privato, ed a cui dopo le dodici tavole avevano pure accesso i plebei [80]. Questi comizi raffiguravano ancora, e sotto gli imperatori, quanto alle arrogazioni, un'adunanza di popolo [81], tuttochè pel rimanente il più delle volte vi comparissero le sole parti interessate [82].

CAPITOLO X.

DIRITTO INTERNAZIONALE ANTICO.

69. Una parte importante del diritto pubblico stata altresì causa principalissima dell'ingrandimento dello Stato, è quella riguardante le massime che i Romani seguivano nel muover guerra e stringere pace con altri popoli. Queste massime rimasero nella sostanza le stesse fino alla più tarda età. I giureconsulti dei tempi imperiali ne scrivevano ancora secondo le regole che

(77) V. Cap. IV. nota 84, cap. XIX. nota 68.
(78) Perciò, quando si parla di comizi, non si veggono più menzionati. Liv. XXXIX. 15; Appian. *de bell. civ.* I. 59. IV 92.
(79) V. Cap. III. nota 58.
(80) V. Cap III. nota 61-64, cap. VII. nota 12.
(81) Le prove di ciò sono riferite nel cap. III. nota 62.
(82) Questo punto è ben trattato da Rubino. I. 389.

trovavano indicate nelle opere dei contemporanei di Cicerone [1].

70. Roma divideva l'opinione del mondo antico, che il diritto non esiste fuorchè per opera di una data società, ed a favor di essa, ondechè protegge quei soli che a lei sono avvinti come cittadini, o in altra determinata maniera. Quindi un popolo forestiero, benchè non fosse in guerra, era da lei considerato come eslege, e quanto gli poteva ghermire, uomini e cose, riteneva per cosa propria. I Romani però riconoscevano contro di sè gli stessi diritti [2], e francamente ammettevano nei popoli liberi un arbitrio eguale [3]. Ond'è che una relazione giuridica fra Roma e un altro popolo presupponeva un trattato positivo, con cui si fossero scambievolmente guarentiti certi diritti e imposti certi riguardi.

71. Questo principio non subiva eccezione che nei legati inviati dall'uno all'altro popolo. Anche nel fervere della guerra costoro erano riguardati, per consenso universale dei popoli [4], come sacri ed inviolabili: ma, fedeli al loro carattere, dovevano astenersi personalmente dal pigliare una parte qualunque al combattimento [5]. I Romani osservavano

(1) V. su quest' argomento lo scritto recente di OSSENBRUEGGEN, *de jure belli et pacis Romanorum*. Lipsiæ 1836. 8.

(2) Fr. 5. §. 2. D. *de captiv.* (49. 15.)

(3) Da questa parità di arbitrio gli stranieri si dicevano n origine *hostes*, FESTUS *v. Status*, *Exesto*. VARRO *de ling. lat.* v. 3.

(4) *Jure gentium*, LIVIUS I. 14. II. 4. IV. 17. 19. 32. XXX. 25; (Ascon). *in Verr.* II. 1. 33, fr. 17. D. *de legat.* (50. 7).

(5) LIVIUS V. 36: *Ibi, jam urgentibus Romanam urbem fatis, legati contra jus gentium arma capiunt.* V. 51. *Gentium jus a legatis nostris violatum.*

quest'uso religiosissimamente [6]. Facevano però colla dignità loro particolare una distinzione, la quale era che i deputati di una nazione amica venivano accolti come amici d'ospizio nelle case di ragguardevoli cittadini [7], od in edifizi pubblici della città [8], laddove quelli di un popolo stante in guerra rimanevano fuor di città, e colà soltanto avevano udienza presso il senato, che a tal fine si raccoglieva nel tempio di Bellona [9]. Ma pel rimanente chi faceva ingiuria ad un legato era, come generalmente si usava nelle violazioni del diritto delle genti [10], consegnato dai Feciali alla nazione offesa [11]. Anche quando i negoziati tornavano infruttuosi e prorompeva la guerra, gl'inviati rimanevano liberi [12], e tenuti soltanto a sgombrare dentro un dato termine dal territorio [13]. Ogni ambasceria era in tal modo certa fra i Romani del più largo patrocinio. Ma egual lealtà essi esigevano dagli altri popoli, e l'oltraggio fatto ai loro legati e lasciato impunito vendicavano con guerre ostinatissime ed oltremodo sanguinose [14].

72. Contro un popolo adunque con cui non cor-

(6) Polyb. xv. 4. Di ciò si hanno esempi in Livius ii. 4. xxx. 25.

(7) Livius i. 22; Dionys. iii. 3.

(8) Livius xlii. 6. Lo stesso si praticava da altri popoli. Livius. v. 28. ix. 6.

(9) Livius xxx. 21. xxxiii. 24. Appian. *de rep. Hisp.* 49; Servius *ad Aen.* vii. 168; Festus v. *Senacula.*

(10) Livius v. 36. *Postulatum, ut pro jure gentium violato Fabii dederentur.*

(11) Livii *epit.* xv; Livius xxxviii. 42; Valer. Max. vi. 6, 5; Non. Marcell. xii. 53; fr. 17. D. *de legat.* (50. 7).

(12) Fr. 17. D. *de legat.* (50. 7).

(13) Livius xxxvii. 1. xlii. 36; Polyb. xxvii. 7.

(14) Appian. *de reb. Samnit.* vi. 1. Polyb. xxxii. 19. xxxiii 4. 7. 8; Cæsar *de bello gall.* iii. 9. 16.

ressero trattati, la guerra era facoltativa secondo il diritto positivo, ma non equa. Ad esser tale, conveniva che mirasse alla difesa unicamente, e fosse come il mezzo estremo di ottener ragione [15]. Ciò era considerato come un dover religioso, alla cui osservanza vegliava il collegio dei Feciali [16], essendochè, violato, la Repubblica avrebbe perduto il favor dei Numi [17]. Laonde con una nazione stata mai sempre estranea a Roma si tentava anzi tutto un componimento amichevole per mezzo di legati [18], e quanto ai popoli amici, s'inviavano loro Feciali, onde aver, a norma degli accordi esistenti, un'indennità [19], o la tradizione dei fedifragi [20]. Costoro eleggevano un dei loro a Padre Patrato, che solo o accompagnato andava a quel popolo [21]. Giunto ai confini, gridava ad alta voce il proprio nome e l'incarico avuto, convalidando con giuri e imprecazioni la verità delle sue parole. Così parlava, più in là, al primo in cui s'abbatteva, così per via, alle porte, nella città. Ma se, trascorsi trentatrè giorni [22], non otteneva ragione, tornava indietro

(15) Varro *apud Non. Marcell.* xii. 43; Cicero *de off.* i. 11; Livius iv 30.

(16) Dionys. ii. 72; Plutarch. *Numa* 12. *Camill.* 18; Cicero *de leg.* ii 9; Varro *de lingua lat.* v. 86.

(17) Così opinavano anche altri popoli italici, Livius viii. 39. ix. 1 Del resto nello stretto senso con cui i Romani osservavano gli ordini religiosi spesso cercarono di pigliare il sopravvento sulla parte offesa, stando semplicemente alla lettera della legge; Dionys. iii. 3. viii. 2.

(18) Così, a mo' d'esempio, si praticò nella prima irruzione dei Galli, Livius v. 35.

(19) *Ex fœdere*, Livius i. 23. viii. 39; Dionys iii. 3.

(20) Livius viii. 39, ix. 1; Dionys ix. 60.

(21) I passi principali dov'è descritta la processura Feciale sono: Livius i. 32; Dionys ii 72; Dionys *excerpt.* (ed. Reisk. t. iv. p. 2325), Plutarch. *Numa* 12.

(22) Trenta, Dionys ii. 72; Livius i. 22; trentatrè, Livius

e dichiarava in senato che secondo il diritto divino più nulla si opponeva alla guerra. Se questa si decretava, veniva ancora intimata solennemente ai confini da un Feciale [23], che in ciò fare infiggeva un'asta nel suolo nemico [24]. Da quell'ora gli avversarii si chiamavano nemici [25]. Più tardi, quando le guerre di Roma si estesero a lontane contrade, questa forma di bando guerresco tornava incomoda; ondechè per modo di finzione [26] si procacciò un pezzo di terreno inimico in vicinanza della città dinanzi al tempio di Bellona, e lo si segnò con una colonna, contro cui, come a confine nemico, lanciavasi l'arma [27]. Di que' tempi sembra altresì che non sempre si adoperasse nelle dichiarazioni di guerra il ministerio dei Feciali [28]. Stando alle tradizioni, il giure feciale fu

I. 32. Questi tre giorni aggiunti debbono considerarsi come un secondo ed ultimo termine dato a risolvere. Ciò è pur dimostrato da DIONYS VIII. 35. 37.

(23) CICERO *de re publ.* II. 17 Questa prescrizione del diritto Feciale era osservata rigorosamente, LIVIUS XXXI. 8. XXXVI. 3.

(24) LIVIUS I. 32 Questa dichiarazione chiamavasi *clarigatio*, SERVIUS *ad Aen.* IX 53. X. 14. La sua formola ci è data da GELLIUS XVI. 4.

(25) Fr. 24. D. *de captiv.* (49. 15), fr. 118. *de verb. sign.* (50. 16). Nei primi tempi i nemici si chiamavano *perduelles*, LIVIUS I. 32; VARRO *de ling. lat.* V. 3; fr. 234. D. *de verb. sign.* (50. 16).

(26) SERVIUS *ad Aen.* IX. 53. *Denique cum Pyrrhi temporibus adversum transmarinum hostem bellum Romani gesturi essent, nec invenirent locum, ubi hanc solemnitatem per Feciales indicendi bellum celebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in Circo Flaminio locum emere, ut quasi in hostili loco jus belli indicendi implerent; denique in eo loco ante ædem Bellonæ consecrata est columna.*

(27) OVID. *fast.* VI. 205; FESTUS v. *Bellona*, DIO CASS. L. 4. Questa cerimonia si fece ancora una volta sotto Marco Antonino, DIO CASS. LXXI. 33.

(28) LIVIUS XXXI. 8.

improntato per intero dagli Equicoli ossia Ardeati [29], e si trova in uso presso altri popoli italici [30]. La sua importanza andò in breve perduta, perchè il genio conquistatore di Roma sdegnava d'inchinarsi a lui dinanzi, e andò declinando anco di forma, senza che sia possibile segnare il termine di questa sua declinazione. Verso il fine del terzo secolo, durante l'imperio, si vede ancor fatta menzione, nelle iscrizioni, dei Feciali.

75. La guerra abbandonava tutto quanto era di pertinenza della nazione nemica, non escluse neppure le cose sacre e religiose [31], all'occupazione [32]; il diritto del vincitore non aveva altro confine che il proprio arbitrio. Quand'egli ne usava in tutta la pienezza, le cose mobili erano, come preda, portate via, gli abitanti liberi fatti schiavi [33] od anche morti [34], le terre state già prima romane restituite ai primitivi proprietarii, diversamente aggregate all'agro pubblico [35], e i santuarii, le cui deità erano già prima

(29) Livius. I. 32; Dionys. I 21. II. 72; Servius *ad Aen.* 695. x. 14.

(30) Presso i Latini, Livius I. 24. 32; presso i Sanniti, Livius VIII. 39. IX. 1.

(31) Fr. 36. D. *de religios.* (11. 7).

(32) Gajus II. 69; fr. 5. §. 7. pr D. *de acquir. rer. domin.* (41. 1), §. 17. I. *de rer. div.* (2. 1).

(33) V. sopra gli uni e gli altri cap. XXI.

(34) Ciò però non accadde che raramente e per motivi particolari, Livius VIII. 19. XXXI. 27; Cæsar *de bello gall.* III 16. Ma l'usanza di far decapitare dopo la marcia trionfale i prigionieri di rango trascinati legati dietro il carro durò ancora per lungo tempo, Cicero *in Verr* v. 30; Joseph. *bell. jud.* VI. 9. 4, VII. 5 6.

(35) Fr. 20. §. 1. D. *de captiv* (46. 15). Ma se le terre che si toglievano ai vinti provenivano da un popolo forestiero, la restituzione non aveva luogo. Perciò il territorio gallico che Mario tolse nuovamente ai Cimbri, diventò romano, Appian. *de bell. civ.* I. 29.

state evocate, esportati [36]. Il popolo rimaneva così annientato. Unica via di sfuggire a questa sorte era il calar prontamente alla resa. Una simile dedizione aveva luogo od incondizionatamente a discrezione del vincitore, o previa capitolazione. Nel primo caso essa non proteggeva per nulla dai più aspri trattamenti [37], essendochè tutte le sicurtà date dal vincitore dipendevano pur sempre dal suo buon volere [38]. Ma i Romani si pregiavano dell'usanza di risparmiare il vinto nemico [39], e lasciavano che il popolo perseverasse nel proprio governo rigido o temperato [40]. Sol quando un popolo suddito si ribellava, od un alleato mancava alla data fede, si procedeva le più volte, ad onta della resa, col massimo rigore [41]. Nel caso di dedizione con capitolazione era guarentita a peggio andare la vita e la franca uscita [42], con che però l'armata nemica dovesse, quando la capitolazione era veramente vituperosa, passar prima sotto il giogo [43].

74. Ma, anche in difetto di dedizione, la guerra poteva essere condotta a termine con un trattato di pace. Questo si conchiudeva dai Feciali sopra coman-

(36) Livius v. 21. 22; Festus v. *Peregrina*, Servius *ad Aen.* II. 244. 351; Macrob. *Saturn* III. 9.

(37) Livius vii. 27. xxxvii. 32. xlii. 8. Sallust. *Jugurth*. 91. Anche sopra Numanzia, contuttochè avesse fatto atto di dedizione, si esercitò il diritto di guerra col massimo rigore, Appian. *de reb. hispan.* 95-98.

(38) Appian. *de reb. pun.* 64.

(39) Polyb. xviii. 20; Livius xxx. 42. xxxvii. 32.

(40) V. in proposito cap. xxiv.

(41) Livius II. 16. 17. 31. 34. viii. 12. 14. xxiii. 37. xlv. 34; Dionys. v. 49, Cæsar *de bell. gall.* II. 33. III. 10. 16. *Rebellare* è l'espressione propria di quello stato di cose.

(42) Livius x. 42. xlii. 8.

(43) Livius III. 28. ix. 4-6. 42. x. 36; Dionys. III. 22. x. 20. 24; Sallust. 38 *Jugurth.*

damento del re, e si convalidava con giuramento misto ad imprecazioni contro gl'infrattori[44]. In ciò fare, come nel dichiarar la guerra, i Feciali portavano seco erbe sante strappate unitamente alla terra sul Campidoglio, previa licenza del re[45], probabilmente acciò paresse che dovunque trattavano come in suolo patrio. Secondo la costituzione posteriore, i Feciali ricevevano l'incarico di fare il viaggio per mezzo di un senatoconsulto, col quale si commetteva pure al console di dar loro i ragguagli occorrenti per la conclusione del trattato, quando lo avessero richiesto dell'erbe sante[46]. Così i ministri della religione erano generalmente posti nel novero delle autorità pubbliche. Talvolta la pace si conchiudeva soltanto dai capitani con una sponsione[47]. Ma in simil caso il popolo aveva facoltà di sciogliersi dall'obbligazione impostagli col far dai Feciali consegnar legato l'autore del patto[48]. La condizione di pace era sovente la restituzione dei prigioni[49], il rifacimento delle spese di guerra[50], o la cessione di una parte

(44) Livius I. 24, IX. 5. Polyb. III. 25.
(45) Plinius *hist. nat.* XXII. 3. (2), Servius *ad Aen.* XII. 120.
(46) In questa forma fu stipulato il trattato con Cartagine dopo la seconda guerra punica, Liv. XXX. 43. Ma nell'importante trattato con Antioco (A. 568) i Feciali non figurano, e vi ha semplicemente il giuramento del console e del re, Livius XXXVIII. 39. Però la forma antica si vede ancora usata regnante Claudio, Sveton. *Claud.* 25.
(47) Livius IX. 5. 41; Gajus III. 94.
(48) Questo è ciò che avvenne ai Sanniti col console Sp. Postumio (A. 434), Livius IX. 8-11; ai Numantini con C. Ostilio Mancino (A. 620), Appian. *de reb. hispan.* 79-83; Vell. Pat. II. 1; Cicero *de orat.* I. 40. II. 32; fr. 17. D. *de legation.* (50-7).
(49) Fr. 12. pr. fr. 20. fr. 28. D. *de captiv.* (49-15).
(50) Livius II. 18. V. 32. VIII. 36. IX. 41.

del territorio [51]. Il trattato, se altrimenti non era stabilito, vincolava lo Stato per sempre; però i popoli italici avversi a Roma addussero più volte per iscusa al tempo dei re di non essere tenuti verso il successore [52]. Spesse volte poi in cambio di pace, non si conchiudevano che tregue per un dato giro di anni, e questa era forse, almeno presso gli Etrusci, l'antica forma di conchiudere pace senza alleanza [53].

CAPITOLO XI.

ALLEANZE CON ALTRI POPOLI.

75. Il principio fondamentale e ripulsivo dell'antico diritto delle genti traeva naturalmente le nazioni, venute in contatto fra loro, a tentare di assicurar sè e i loro aderenti con solenni trattati. Questi trattati erano di quattro specie; si stipulava cioè con essi od una semplice relazione di amistà od un diritto di ospizio o la mutua concessione del cittadinatico od una confederazione propriamente detta [1].

76. Un trattato di amicizia recava che le due nazioni si riconoscevano scambievolmente in condizione di pace, onde che non dovevano muovere guerra ad arbitrio l'una contro l'altra, ed insorgendo differenze, tentar prima le vie di un amichevole componimento [2]. Ordinariamente questo trattato inchiudeva pure disposizioni, che regolavano l'ingresso degli addetti

(51) Livius I. 15. II. 25. 41.
(52) Dionys. III. 37. 49. IV. 27. 46. V. 40. VIII. 64.
(53) Livius I. 15. II. 54. V. 32. VII. 20. 22.
(1) *Amicitia, hospitium, municipium, fœdus.*
(2) Tale fu il trattato con Alba, Dionys III. 3.

all'un popolo nel territorio dell'altro, definivano i diritti che quivi lor competevano e la protezione che loro si guarentiva [3]. Per mezzo di simili stipulazioni Roma proteggeva per largo tratto i suoi concittadini che il commercio e i viaggi traevano in lontane regioni, e presso quasi tutti i popoli, con cui più tardi ebbe a romper guerra, si trovano già stabiliti gran tempo innanzi trattati di amicizia [4].

77. Il diritto di ospizio era o privato semplicemente o pubblico [5]. Il primo era una relazione strettissima che ingenerava scambievolmente l'obbligo di albergare l'ospite viatore [6], di proteggerlo ed, occorrendo, rappresentarlo in giudizio [7]. Questo diritto si stabiliva con un ricambio di donativi [8], era tutelato e santificato da una deità particolare [9] e conservato col mezzo di un segno per lunghi anni [10].

(3) Ciò risulta dal primo trattato con Cartagine (A. 245) e più precisamente dal secondo, POLYB. III. 22. 23. 24.

(4) I Galli che incendiarono Roma erano un'eccezione. Costoro non furono conosciuti che in guerra, LIVIUS V. 33-36.

(5) *Hospitium privatum, publicum*, LIVIUS I. 45.

(6) LIVIUS XLII. 1: *Privata hospitia habebant (magistratus romani); ea benigne comiterque colebant: domusque eorum Romæ hospitibus patebant, apud quos ipsis diverti mos esset.*

(7) CICERO *divin.* 20: *Clarissimi viri nostræ civitatis, temporibus optimis, hoc sibi amplissimum pulcherrimumque ducebant, ab hospitibus clientibusque suis injurias propulsare eorumque fortunas defendere.—Nuper Cn. Domitium scimus M. Silano diem dixisse propter unius hominis Egritomari, paterni amici atque hospitis, injurias.*

(8) SERVIUS *ad Aen.* IX. 360: *Consuetudo erat apud majores, ut inter se homines hospitii iura mutuis muneribus copularent vel per internuntios.*

(9) CICERO *in Verr.* IV. 22. A questo si riferisce pure il *Jupiter hospitalis*; CICERO *ad Quinct.* II. 12. *pro Dejotar.* 6. (7).

(10) Questo segno era la *tessera hospitalis*, che si custodiva

Esso passava nei posteri [11] e, ad annullarlo, era d'uopo dare una formal disdetta [12]. Grandissima era la confidenza ed estesissimi i doveri che ne nascevano. I Romani facevano spesso allevare i proprii figli fuor di patria presso gli amici d'ospizio [13], e nei paesi stranieri governavano per mezzo loro i proprii affari [14]: persino in guerra l'amico d'ospizio era pregiato [15], e riconosciuto l'obbligo di riscattarlo quando fosse caduto prigione [16]. Questo complesso di doveri e di diritti non trascendeva il foro della coscienza, ma la religione e i costumi lo avvaloravano per modo, che la sua violazione era considerata come il peggiore dei misfatti [17]. Perciò il diritto di ospizio aveva, eccettuato il vincolo di dipendenza, una grande affinità colla clientela [18], e fra i Romani era cosa controversa, qual dei due imponesse maggiori doveri [19]. Del rimanente quest'instituzione non era romana nè italica semplicemente [20], ma comune a tutti i po-

gelosamente, e si trasmetteva ai discendenti, PLAUTUS *Poen.* v. 1. 22-25. v. 2. 87-94

(11) LIVIUS XLII. 38; DIONYS. VIII. 30; CICERO *divin.* 20; CÆSAR *de bell. civ.* II. 25.

(12) LIVIUS XXV. 18; DIONYS. V. 34; CICERO *in Verr.* II. 36.

(13) Così i giovani romani venivano istruiti nelle scienze etrusche in Cere presso amici d'ospizio, LIVIUS IX. 36.

(14) LIVIUS IV. 13.

(15) LIVIUS XXV. 18. XXX. 13. Quando Silla fece passare i Prenestini a fil di spada volle risparmiare il suo amico d'ospizio, PLUTARCH. *Sylla.* 32.

(16) DIONYS VI. 94. VIII. 30.

(17) CICERO *in Verr* 5. 42.

(18) Perciò gli ospiti ed i clienti si veggono sovente posti insieme, LIVIUS III. 16. IV. 13; CICERO *divin.* 20.

(19) GELLIUS V. 13.

(20) Ella non si trova soltanto fra Roma e gli altri popoli italici, ma che fra questi reciprocamente, verbigrazia,

poli dell'antichità ed agli stessi germani primitivi [21].

78. Il diritto pubblico di ospizio suddividevasi in due specie: o si accordava dallo Stato ad un individuo straniero [22], od a tutto un altro Stato. Il primo assicurava allo straniero che soggiornava nel territorio di quello una deferenza e protezione particolare del governo e in conseguenza il godimento immediato di tutti i diritti che non avrebbe potuto esercitare altrimenti che coll'interposizione di un cittadino. Quindi egli aveva non solo protezione e sicurezza nel commercio ordinario, ma accesso alle feste pubbliche [23]; poteva comprare e vendere, e stare personalmente in giudizio per simili contratti. Nè ciò solo: ma le ingiurie a lui fatte erano materia di azione pubblica [24]. L'altra specie di giure pubblico d'ospizio dipendeva dalle circostanze [25]. Eredi-

in Capua, Livius. xxiii 8, fra Etrusci e Latini, Dionys. v. 34. fra Tarentini e Napoletani, Dionys. *excerpt.* ed. Reisk. t. iv. p. 2315; fra Napoletani e Sanniti, Ibid. p. 2324.

(21) Nota è la Proxenia dei Greci. Oltrecciò il diritto di ospizio si trova fra Rodi e il re Eumene, Livius xxxvii. 54; fra Mario e il re Perseo, Livius xlii. 38; tra il fratello di Cicerone e un Druide gallo, Cicero *de divin.* i 41; fra M. Mezio ed Ariovisto, Cæsar *de bell. gall.* i. 47. Questi esempi si possono facilmente moltiplicare.

(22) Un simile diritto venne accordato sin dai tempi di Servio Tullio ad alcuni maggiorenti Latini, Liv. i. 45; poi (A. 360) a Timasiteo di Lipari, Livius v. 28. Per contro da un'iscrizione, che probabilmente è del secolo sesto di Roma, si rileva che un cittadino romano aveva allora il diritto pubblico d'ospizio in Sparta, Boeckh, *Corpus inscript. Graec.* T. i. n. 1331.

(23) V. cap. i. nota 15. 16. 17.

(24) Questo punto che è una conseguenza naturale del diritto pubblico d'ospizio vien confermato dal secondo trattato con Cartagine, Polyb. iii. 24.

(25) Qualche particolare su di ciò può dedursi per analogia dal diritto Greco, ma con cautela. La Proxenia

taria anch'essa [26], il popolo romano ne onorava la memoria nei più tardi nipoti [27]. Allorchè Roma conferiva il diritto di ospizio non ad un privato, ma ad un'intiera città straniera, i diritti sovra indicati erano a tutti i suoi cittadini concessi una volta per sempre [28].

79. Il riconoscimento del municipio [29] ossia la mutua concessione del cittadinatico consisteva in questo, che il cittadino dell'altra città il quale voleva stabilirsi in Roma od il Romano che fissava in quella il proprio domicilio veniva, senza tuttavia diventar vero cittadino e senza perdere la cittadinanza natìa, fatto partecipe di tutte le prerogative annesse al cittadinatico, eccettuati soltanto il diritto di suffragio e

presso i Greci comprendeva oltre alla sicurezza generale in gnerra e in pace, per acqna e per terra, il diritto di posseder beni stabili (ἔγκτησις, ἔκτασις), BOECHK, *Inscript. graec.* T. I. n. 1335. 1562-67. 1724. b. 1771-73; l'eguaglianza nei carichi civili (ἰσοτέλεια), n. 1562. 1563; talvolta ancora una qualche esenzione (ἀτέλεια), n. 1335. 1564. 1565. 1691-93. 1771. 73; la partecipazione ai pascoli pubblici, (ἐπινομία), n. 1335. 1724. b. 1771-73; privilegi nel consultare l'oracolo di Delfo (προμαντεία), seggi d'onore nel senato e nel comune (προεδρία), e, ciò che per la gente di campagna tornava di molto rilievo, il diritto come patrono di rappresentare in giudizio (προδικία), n. 1691-93. Stando a un'iscrizione di Corcira, lo Stato si procacciava colà amici pubblici d'ospizio colla compra di campi e vigne, BOECKH T. II. n. 1840.

(26) Nelle iscrizioni greche almeno si vede pure accordata per l'ordinario anche ai discendenti.

(27) Grazie al diritto d'ospizio che il senato aveva conferito al summentovato Timasiteo, i suoi successori ottennero nella prima guerra punica (A. 502), quando l'isola fu conquistata, libertà e immunità. DIODOR. XIV. 93.

(28) Così si fece con Cere subito dopo la guerra gallica, LIV. V. 50.

(29) Questa relazione giuridica è stata messa in luce da Niebuhr II. 56-88 pel primo. Nei particolari però la sua esposizione non va esente da parecchie mende.

l'ammessibilità ai pubblici impieghi [30]. Questa relazione giuridica corrispondeva all'Isopolizia dei Greci [31]. Ell'era pei molti e svariati traffici dei popoli di

(30) Tutte queste proposizioni si fondano nel passo seguente, sulla cui origine è d'uopo aver riguardo alle osservazioni di Offredo Muller. PAUL. DIAC. *excerpt. e Festo* (ed. Müller, p. 127). « Municipium id genus hominum dicitur, qui, cum Romam « venissent, neque cives romani essent, participes tamen « fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum « romanis civibus, præterquam de suffragio ferendo aut magi« stratu capiendo; sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cu« miani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot « annos cives romani effecti sunt. Alio modo, cum id genus « hominum definitur, quorum civitas universa in civitatem « Romanam venit; ut Aricini, Cærites, Anagnini. Tertio cum « id genus hominum definitur, qui ad civitatem Romanam ita « venerunt, uti municipia essent sua cujusque civitatis, et « coloniæ (correggi *uti municipes essent suæ quisque civit., et col.*, « ovvero *uti municipia* essent suæ cujusque civitates et colo« niæ), ut Tiburtes, Prænestini, Pisani, Urbinates, Nolani, « Bononienses, Placentini, Nepesini, Sutrini, Lucenses». La prima parte soltanto di questo passo fa al caso nostro. Gli esempi ad essa relativi sono tolti da un'epoca anteriore al 375, perchè subito dopo quest'anno i Tusculani ottennero la cittadinanza effettiva, LIV. VI. 26. 33. Con ciò e per altre ragioni vien confutato MADVIG, *de jure coloniar.* (Opusc. acad. p. 237), il quale riferisce questi esempi al fatto della guerra latina nel 416 ricordato da LIV. VIII. 14; e sostiene contro Niebuhr, che non si deve punto cercare in quei municipii città indipendenti, ma dipendenti. All'anzidetta prima specie di municipii si applica pure la definizione seguente: FESTUS *v. Municeps — Item municipes erant qui ex aliis civitatibus Romam venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum muneris partem.*

(31) Tale è pure il vocabolo con cui la chiama Dionisio. Ma egli designa talvolta col nome di isopolizia la cittadinanza effettiva (IV. 22). Per contro in alcuni passi egli chiama la relazione anzidetta πολιτεία (VIII. 69. 77), che è isopolizia, e che anch'egli indica in altri luoghi sotto questo nome (VIII. 72. 74. XI. 2). Anzi egli usa il vocabolo isopolizia parlando di popoli fatti sudditi, e che subito dopo chiama ὑπήκοον, *Excerpt.* T. IV. p. 2321. 2322. 2324. ed. Reisk. Non si può dunque tenere della sua terminologia quel conto che Niebuhr ne fa talvolta.

grandissimo momento, e si stipulava non solo dentro, ma fuori dei confini d' Italia [32]. Non di rado andava congiunta al diritto pubblico di ospizio [33]. Così avvenne forse con Cere [34], onde nacque, che i Ceriti i quali fissavano la loro dimora in Roma, erano inscritti a guisa di piccoli possidenti aventi una cittadinanza imperfetta, in una lista censoria particolare [35].

80. La confederazione infine era una convenzione con cui si dava promessa non solo di pace e di amicizia, ma di un soccorso effettivo in guerra. Questa promessa poteva farsi in termini assoluti o condizionali, e si poteva in pari tempo apporre all' atto federale clausole di altro genere. La confederazione più stretta ed antica e di qualità affatto particolare, fu la Latina, di cui passiamo a far parola.

CAPITOLO XII.

CONFEDERAZIONE LATINA.

81. Quando Roma venne a contatto col Lazio, questo era una confederazione di trenta città, che

(32) Così tra Roma e Atene (A. 528), ZONARAS VIII. 19.

(33) Così, anche nelle iscrizioni greche l'isopolizia viene più volte conferita unitamente alla Proxenia, Boeckh, *Inscr. graec.* T. I. n. 1567. 1772. 1773. Le inscrizioni delfiche la chiamano Epitimia, n. 1692.

(34) Come si ricava da GELL. XVI. 13; STRABO V. 2. §. 3. p. 220. Casaub; *Schol. Crucq. in Horat. epist.* I. 6. v. 63. Solo convien por mente, che questi scrittori scambiano evidentemente l'isopolizia col cittadinatico effettivo.

(35) STRABO V. 2. § 3. p. 220. CASAUB; *Schol. Crucq. in Horat. epist.* I. 6. v. 63; GELL. XVI. 13; (ASCON.) in *divin.* 3. La fondazione delle tavole Ceritiche appartiene evidentemente a quest'epoca e non, secondo il parere dello Scoliaste, a quella

onoravano Alba come capitale della lega [1]. Di tal lega Roma non faceva parte, e con lei ruppe guerra quando, Alba distrutta, mise in campo contro il Lazio le ragioni d'imperio spettate alla città incorporata. La guerra fu sedata, regnante ancora Tullo, con un trattato, il quale, a quanto sembra, stabilì una lega armata coi Latini e cogli Ernici loro antichi alleati [3]. Ma in breve proruppero nuove guerre, in cui Roma s'ingrandì della conquista di parecchie città latine [4]. Colle altre Tarquinio Prisco strinse pace ed un trattato [5]. La confederazione si mantenne fra queste ultime colle sue diete o conventi nel luogo fissato ab antico, ossia nel bosco alla sorgente della Ferentina [6]; e il sacro numero dei confederati rimasto incompiuto per la caduta di quelle città, fu rifornito coll'aggiunta di altre [7]. Roma entrò nella lega per opera di Servio, il quale ottenne in pari tempo, che si ergesse per comune spesa sull'Aventino un tempio e un culto a Diana dove sopra una colonna furono incisi i patti della lega [8]. Contutto ciò le città latine serbarono le an-

successiva alla loro caduta (A.401). V. sovra di esse cap. XXIV. Più tardi queste tavole ricevettero un'altra destinazione. (Cap. XIV. nota 34.)

(1) DION. III. 31.

(2) DION. III. 35, LIV. I. 32.

(3) FEST. v. *Septimontio.* Toscolo di cui si fa qui menzione è città latina, Anagni città degli Ernici.

(4) DION. III. 37-40. 49-51, LIV. I. 35. 38.

(5) DION. III. 54, LIV. I. 38.

(6) DION. III. 34. 51.

(7) Infatti trenta città latine si veggono ancora menzionate nei primi tempi della repubblica, LIV. II. 18, DION. VI. 63. 74. 75. Un elenco delle medesime ma che non è compiuto se non stando alle lezioni del manoscritto vaticano, ci è dato da DION. V. 61.

(8) DION. IV. 26, LIV. I. 45.

tiche diete presso la Ferentina, e il culto consueto sul monte Albano, cioè le ferie latine, dove il loro capo sacrificava per sè e pei Romani, come usava il re di Roma sull'Aventino per sè e pei Latini. Ma questa costituzione federativa fu mutata da Tarquinio, il quale compì la suggezione del Lazio alla sovranità di Roma [9], e fece sè preside alle ferie latine [10]. Le milizie che i Latini fornivano alla lega, furono allora mescolate coi Romani nelle legioni, cosicchè due centurie, una per popolo, formavano un manipolo [11]. Ma il Lazio ebbe pure assicurata la metà del bottino e delle future conquiste di territorio; e questo patto fu rinnovato nella lega dell'anno 261. L'autorità che Roma godeva in quei tempi traspare dal primo trattato di commercio che strinse [A. 245] con Cartagine, nel quale stipulò anche per le città latine, tuttochè non fossero ancora soggette al suo imperio [12].

82. Le guerre che dopo la cacciata dei re prostrarono Roma restituirono alla confederazione la sua libertà [13]. Essa rinnovò i concilii alla Ferentina, e decretò una guerra comune contro Roma [14]. Ma dopo la battaglia di Regillo l'amicizia fu ristabilita, e alquanto più tardi [A. 261] venne conchiuso un nuovo trattato [15], con cui si dichiarò, Roma e il Lazio essere

(9) Dion. iv. 45-48, Liv. i. 49-52.
(10) Dion. iv. 49. espone il fatto erroneamente, cioè nel senso che il re abbia egli stesso instituito le ferie latine.
(11) Liv. i. 52.
(12) Polib. iii. 22.
(13) Ciò risulta pure da che in Dionys. v. 61. sotto l'anno 261 figurano di nuovo come liberi più Stati, che nel trattato con Cartagine erano detti sudditi.
(14) Dionys. v. 50. 51. 61, Liv. ii. 18.
(15) Il passo principale dove se ne parla, ma che non dà

avvinti in parità di diritti[16], all'una e all'altro spettare alternamente il comando supremo dell'esercito[17], e gli acquisti di terra e di preda fatti in guerre comuni doversi partire per giusta metà[18]. Questo trattato regolò pure i mutui di danaro e le oppignorazioni[19], e stabilì che le azioni derivanti da contratti fra Romani e Latini si definissero entro il termine di dieci giorni nel luogo dello stipulato contratto. Infine fu stabilita

per intiero il contenuto del trattato, è Dionys. vi. 95. Esso era ancora esposto ai tempi di Cicerone dietro i Rostri, Cic. *pro Balbo* 23.

(16) Livio e Dionisio non riconoscono questa parità, ma espongono la cosa nel senso che i Latini senza capitani loro propri, e rappresentati dovunque dalle sole armi romane, non avrebbero potuto far guerra senza licenza del senato, Dionys. viii. 15, Liv. ii. 53. Ma questa esposizione oltre all'essere contraddetta dalla notizia di Festo riferita nella nota che segue, ripugna alle espressioni altrove usate dallo stesso Livio. Di vero sulle lagnanze dei Sanniti contro i Latini (A. 413) il senato dichiara: *In fœdere Latino nihil esse, quo bellare, cum quibus ipsi velint, prohibeantur*, Liv. viii. 2; ed il pretore latino si lagna, *se sub umbra fœderis æqui servitutem pati*, Liv. viii. 4.

(17) Festus: *Prætor ad portam nunc salutatur is, qui in provinciam pro prætore aut pro consule exit, cujus rei morem ait fuisse Cincius in libro de consulum potestate talem. Albanos rerum potitos usque ad Tullum regem. Alba deinde diruta usque ad P. Decium Murem Cos. populos Latinos ad caput Oetentinæ (*leg. *Ferentinæ), quod est sub monte Albano, consulere solitos, et imperium communi consilio administrare. Itaque quo anno Romanos imperatores ad exercitum mittere oporteret, jussu nominis Latini complures nostros in Capitolio a sole oriente auspiciis operam dare solitos. Ubi aves addixissent, militem illum, qui a communi Latio missus esset, illum, quem aves addixerant, Prætorem salutare solitum, qui eam provinciam obtineret prætoris nomine.*

(18) Di questo patto si dovea fare l'applicazione nel riparto delle terre tolte agli Ernici, Liv. ii. 41.

(19) Festus: *Nancitor in duodecim, nactus erit, prædatus erit. Item in fœdere Latino* PECUNIAM QUIS NANCITOR HABETO. ET SIQUID PIGNORIS NANCITOR SIBI HABETO.

fra i due Stati la reciprocità del cittadinatico[20]. Il connubio coi Latini esisteva indubitabilmente sin dai primi tempi[21].

83. Tal fu, per quanto si può congetturare, il tenore dell'antica lega latina, la quale poteva estendersi ad altre città con farle compagne nell'alleanza. Primi ad entrarvi furono [A. 268] gli Ernici[22]. L'armata federale fu allora divisa in tre corpi eguali, e giusta le circostanze, ogni oste faceva schiera da sè[23], oppure si mescolavano in uno stesso manipolo Romani e Latini[24]. Il bottino si divideva egualmente in tre parti[25]. Stanti le conquiste dei Volsci e degli Equi la lega andò per qualche tempo declinando. Molte città furono tolte ai Latini, e le altre, sforzate a ridursi con diritti ineguali[26], ma cogli antichi pesi[27], sotto il protettorato romano, si separarono anch'esse dopo la conquista Gallica [A. 366] da Roma[28]. Ma la rinnovata ir-

(20) Diffatti poco prima si dice, che i Latini avevano sollecitato fervidamente l'isopolizia, e subito dopo vengono chiamati isopoliti, DIONYS. VI. 63. VIII. 35. 70. 72. 76. 77.

(21) Il connubio con Alba è raffigurato nelle tradizioni antiche, LIV. I. 26, STRAB. V. 3. § 4. p. 231 Casaub.; quello coi Latini anteriormente all'anno 261 risulta da notizie che non si possono rifiutare come sognate, LIV. I. 49; DIONYS. VI. 1; ed i Romani e Latini sono detti popoli parenti, DIONYS. VI. 18. 20. VIII. 69. XI. 2; LIV. VIII. 4.

(22) DIONYS. VIII. 69. Perciò anche con questi fu contratta l'isopolizia, DIONYS. VIII. 72. 74. XI. 2.

(23) LIV. III. 22.

(24) LIV. VIII. 6: *Sæpe iisdem manipulis permixti.*

(25) DIONYS. VIII. 69. 71. 74. 76. 77. A ciò allude anche PLIN. *hist. nat.* XXXIV. 11: *Latinis ex fædere tertias prædæ Romanus populus præstabat.*

(26) Questa circostanza risulta da LIV. III. 6; DIONYS. IX. 60. 67.

(27) Ciò è provato dalle milizie ausiliarie che forniscono continuamente, LIV. III. 4. 5. 22. V. 19.

(28) LIV. VI. 2. 10.

ruzione dei Galli fu causa che si ristorasse coi Latini [A. 396] l'antico trattato di eguaglianza [29], ed una guerra avventurosa ricondusse la pace cogli Ernici [30]. Da un altro canto però anche la confederazione latina salì ad un aumento di forza [31] e di indipendenza, che mal si accordava coi disegni della città eterna [32].

84. Roma aveva intanto stretto coi popoli fuori del Lazio più intime relazioni. Con parecchi era stata pattuita la reciprocità della cittadinanza; così si era fatto alcuni anni prima del 375 coi Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, nel qual tempo si era pur rinnovata l'isopolizia con Lanuvio e Tuscolo [33]. Altri popoli si erano ridotti sotto il protettorato romano; e così avevano fatto i Campani, che travagliati nell'anno 411 dai Sanniti si erano dediti ai Romani e stavano soggetti, almeno in apparenza, al loro dominio [34].

85. Nell'instaurare colla confederazione latina l'antico trattato di eguaglianza, Roma non aveva deposto i suoi pensieri di sovranità; che anzi aveali fatti palesi in varie occorrenze. Ma la confederazione invasa

(29) Liv. vii. 12; Polyb. ii. 18.

(30) Liv. vii. 6. 15.

(31) In quest'epoca anche gli Aurunzii e i Volsci ne fanno parte, Liv. vii. 28. viii. 5.

(32) Lo mostra la risposta che diede alle pretese di Roma, Liv. vii 25.

(33) Paul. Diac. *Excerpt.* e Festo *v. Municipium.* V. su questo passo cap. xi. nota 30. Nell'interpretazione di esso Madwig (nel luogo ivi citato) e Niebuhr iii. 163-166 commettono lo stesso errore; entrambi lo applicano alle cose fatte dopo la guerra Latina, delle quali parla Liv. viii. 14. Tratto da quest'errore, ognuno di essi inciampa in un altro suo particolare: Madwig sostiene che il passo di Paolo non accenna all'isopolizia, ma allo stato di dipendenza, e Niebuhr dice che il passo di Livio si deve intendere non dello stato di dipendenza, ma della concessione dell'isopolizia.

(34) Liv. vii. 3. viii. 2.

dal sentimento delle proprie forze, mal comportò siffatti pensieri, e per bocca dei due pretori che allora la presiedevano, fece intendere: che se Roma e il Lazio avevano da comporre un solo Stato, come pareva richiesto dalla natura delle cose, questa fusione avrebbe luogo non sotto forma di imperio, ma di communione e parità di governo. Propose quindi che un dei consoli si eleggesse in Roma, l'altro dal Lazio, e il senato si componesse in parte uguale dei due popoli[35]. I Romani avendo con sommo sdegno respinta l'offerta, ne proruppe la grande guerra latina, in cui i Latini, benchè spalleggiati dai Campani e da altri popoli furono compiutamente disfatti [A. 416]. I pensieri del vincitore si volsero allora a sterminar per sempre la lega[36]. I Lanuvini, gli Aricini, i Nomentani e i Pedani furono a tal effetto e in prova di magnanimità aggregati intieramente allo Stato Romano non escluso neppure il diritto di suffragio[37], e fu loro lasciata in pari tempo la propria costituzione municipale[38]. I Tuscolani che non guari dopo l'anno 375 erano già stati assoggettati allo Stato romano colla cittadinanza senza diritto di suffragio[39] furono lasciati nella stessa condizione, ma serbando anch'essi i loro

(35) Liv. viii. 3. 4. 5.

(36) Liv. viii. 14 narra delle provvidenze date.

(37) Infatti le nuove tribù che al dire di Liv. viii. 17 furono create pei nuovi cittadini non possono riferirsi che a costoro. Perciò erronea è l'indicazione sopra Lanuvio data da Madwig *de jure coloniar.* (Opusc. acad. p. 237).

(38) In sullo scorcio del secolo settimo vi era ancora in Lanuvio un dittatore, Cic. *pro Milone* 10; la qual carica era una magistratura antichissima delle città latine, Liv. i. 23.

(39) Liv. vi. 26. 33; Dionys. *excerpt.* ed. Reisk. T. iv. p. 2310, Dio Cass. *fragm.* 32. Che non avessero suffragio, risulta dalle circostanze, Madwig p. 233.

ordini municipali[40]. I Tiburtini e i Prenestini dovettero subire una perdita di territorio, ma restarono liberi e indipendenti[41]. Tutti gli altri popoli del Lazio furono disgiunti per modo che più non poterono tener diete, ed anzi nè contrar maritaggi, nè fare acquisti da un territorio nell'altro.

86. Le città latine che non ottennero la cittadinanza romana, rimasero tuttavia comprese dopo distrutta la lega sotto il nome di popolo latino, e continuarono a mandare all'esercito milizie ausiliari[42]. Che anzi, assogettati i Volsci, gli Ernici, gli Equi, gli Aurunzii e i Privernati, il nome Lazio fu pure esteso al loro territorio, cosicchè il medesimo s'innoltrò fino al Liri[43].

87. Finchè la confederazione si mantenne con parità di diritti, il monte Albano era il sito dove il capitano latino, se quello egli era che aveva avuto nell'anno il comando supremo, faceva, a somiglianza del duce romano sul monte Capitolino, il trionfo colle legioni da lui ricondotte. Quivi si tenevano pure, secondo l'antico instituto, le ferie latine, le quali oltre all'essere feste religiose, davano pure occasione di convegno per decretare imprese comuni. Ma quando Roma ebbe assunto il protettorato sovrano, i sacrifizi erano quivi offerti dai maestrati romani[44], ed il trionfo allora soltanto si celebrava, che il condottiero romano riunendo in sè i diritti del latino

(40) Nell'anno 434 Toscolo aveva ancora un console suo proprio, PLIN. *hist. nat.* VII. 44. (43).

(41) Questo risulta da POLYB. VI. 14. (12).

(42) LIV. X. 26. 34.

(43) Il compreso dell'antico e nuovo Lazio è disegnato da PLIN. *hist. nat.* III. 9. (5); STRAB. V. 3. § 4. p. 231 Casaub.

(44) LIV. V. 17.

presceglieva di farlo sul monte Albano anzichè sul Capitolino. Con ciò resta spiegato quel fatto singolare che più tardi s'incontra nella storia, che cioè quando il senato negava al duce romano il trionfo sul Campidoglio, questi si recava al monte Albano e quivi dava di proprio arbitrio principio al suo trionfo[45].

—

CAPITOLO XIII.

ESTENSIONE DELLE RELAZIONI GIURIDICHE INTERNAZIONALI.

88. Durante il quinto secolo Roma diffuse la sua autorità su tutta Italia; dopo il secolo sesto le sue conquiste ne varcarono i confini. Con ciò le sue aderenze con popoli stranieri si ampliarono e accrebbero grandemente. Le relazioni che n'ebbero origine possono ridursi a due forme principali: a quelle cioè che avevano fondamento in un trattato ed a quelle che nascevano dalla dedizione in guerra[1].

89. I Romani erano soprammodo cauti nel distendere trattati internazionali: e questi si conservavano in Campidoglio sotto la custodia degli edili[2]. Il conte-

(45) Così fece pel primo Papirio Masone (A. 523), VALER. MAX. III. 6. 5. Più tardi egli ebbe frequenti imitatori, LIV. XXVI. 21. XXXIII. 23. XLII. 21. XLV. 38.

(1) Questa distinzione si fa pure da LIV. XXXIV. 57; il quale chiama qui *fœdus* impropriamente il patto unilaterale, che il vincitore imponeva al vinto dopo la dedizione. In altri luoghi però *fœdus* e *deditio* vengono acconciamente contrapposti, LIV. IV. 30. *Pro fœdere deditio ostentatur.* VIII. 2. *Non fœdere sed per deditionem.*

(2) POLYB. III. 26; LIV. XXVI. 24; SVETON. *Vespas.* 8.

nuto dei medesimi si riduceva a tre punti, a stabilire o pace ed amistà semplicemente, od un diritto di ospizio, od una lega d'armi [3]. Coi trattati della prima specie si conveniva, in conformità della loro accezione originaria [4], che i due popoli serbassero in genere l'un verso l'altro riguardi amichevoli [5], e i membri dell'uno fossero presso l'altro tutelati dalle pubbliche autorità [6]. Ma di qui non nasceva l'obbligo di prestar sussidio in guerra, ed era questo un fatto dipendente dalla volontà delle parti [7]. Questi trattati o si conchiudevano con popoli stati mai sempre estranei a Roma, e in tal caso si fissavano per lo più i confini, sino a cui ciascuna delle parti poteva estendere la sua navigazione ed il diritto di conquista [8]. O si aveva con essi da ristabilire dopo una guerra lo stato di pace; ed il più debole doveva allora per la sua condizione sottostare a patti ineguali. Tali erano la restituzione dei disertori e dei prigioni, lo sgombro dei paesi occupati, la restrizione unilaterale del diritto di guerra e di navigazione, il divieto di assoldar milizie fra un popolo suddito ai Romani e simili [9]. Talvolta s'imponeva pure un tributo annua-

(3) Che questa divisione fosse riconosciuta nella giurisprudenza romana, lo prova il fr. 5. § 2. D. *De captiv.* (49-15).

(4) V. cap. XI. nota 2.

(5) Perciò la formola generica usata nel trattato era *amicitia esto*, POLYB. III. 22; LIV. XXXVIII. 38.

(6) POLYB. III. 24; fr. 19. § 3. D. *de captiv.* (49-15).

(7) Così i Rodii furono amici coi Romani per oltre centoquarant'anni e mandarono benanco truppe ausiliari, ma seppero guardarsi dai lacci di una lega, POLYB. XXX. 5. LIV. XLV. 25.

(8) Di questa specie furono i primi trattati di Roma con Cartagine, POLYB. III. 24. 26; e coi Tarentini, APPIAN. *de reb. Samnit.* VII. 1.

(9) Ne sono un esempio il trattato con Cartagine dopo la

le[10]. I trattati della seconda specie congiungevano le parti con più stretti vincoli, e si riferivano a quanto accordava il diritto pubblico d'ospizio [11]. Finalmente i trattati della terza specie imponevano l'obbligo di sussidiare in guerra. Laonde nel giure pubblico romano convien distinguere accuratamente i popoli soltanto amici dai collegati [12].

90. Le leghe erano di un tenore assai diverso. Anzitutto la promessa di un sussidio in caso di guerra poteva essere condizionale e dipendente dalle circostanze [13], ovvero assoluta. In secondo luogo il trattato poteva stabilire una lega difensiva ed offensiva pei comuni amici e nemici [14]. Il grado e la potenza degli Stati erano anch'essi causa di gran divario nelle leghe. Se le due parti erano perfettamente uguali o per non aver mai guerreggiato l'una contro l'altra o per essere uscite di guerra con egual fortuna, la

guerra Sicula, Polyb. i. 62. iii. 27; quello stipulato dopo la seconda guerra punica, Polyb. xv. 18; Liv. xxx. 37; quello con Filippo di Macedonia, Polyb. xviii. 27; Liv. xxxiii. 30; e quello con Antioco, Polyb. xxii. 26; Liv. xxxviii. 38.

(10) Ciò ebbe luogo (A. 526) nel primo trattato cogl'Illirii, Polyb. ii. 12.

(11) V. su di ciò cap. xi. nota 22-28. Quest'era il diritto d'ospizio vigente fra Roma e gli Edui, Cæsar. *de bello gall.* i. 31.

(12) Appian. *de reb. gallic.* 13. lo dice a chiare note. Anche l'uso di parlare distingueva esattamente i due Stati (come ne fan fede innumerevoli esempi), colle espressioni *amici* e *socii*, φίλοι e σύμμαχοι. *Fœderati* in senso più stretto si dicevano i soli collegati.

(13) Così recava il trattato concluso con Cartagine a'tempi di Pirro, Polyb. iii. 25.

(14) Che questa fosse la formola usata ab antico, molti esempi lo dimostrano, Dionys. *excerpt.* ed. Reisk. T. iv. p. 2320, Liv. xxxvii. 1. 49. xxxviii. 8. 11; Cic. *ad famil.* xii. 15. Anche sotto gl'imperatori le federazioni si stipulavano con questa formola, Dio Cass. lxviii. 9.

lega si contraeva a patti uguali [15]. Ma se Roma era la parte preponderante, l'altra doveva pur sottoporsi ad alleanza ineguale [16 e 17]. Ciò si esprimeva nell'atto federale col designarla esplicitamente come più debole, e coll'imporle la formola, che — avrebbe in ogni tempo onorato e riconosciuto di buon animo la maestà del popolo romano [18] —. Così questo popolo si obbligava a soddisfar prontamente alle domande di Roma; e senza cessare di esser libero, entrava in una condizione analoga alla clientela, [19] ad esprimere la quale non mancava che un vocabolo proprio [20]. Ma, ciò stante, Roma si teneva

(15) *Æquo fœdere*, Liv. xxxiv. 57. Di questa specie era in Italia la lega coi Camertini e cogli Eracleesi, Liv. xxviii. 45; Cic. *pro Balbo* 20; *pro Archia* 4; fuori d'Italia la prima lega cogli Etoli, Liv. xxvi. 24. xxxiii. 13, cogli Ebrei, Jos. *ant. Jud.* xii. 10. 6; e quella coi Rodii, Appian. *de bello civ.* iv. 65-70.

(16) Liv. xxxv. 46. *Fœdere iniquo alligata.*

(17) Così avvenne in Italia ai Lucani ed ai Pugliesi, Liv. viii. 25 ix. 20; e fuor d'Italia agli Etoli dopo la loro disfatta, Polyb. xxii. 15; Liv. xxxviii. 11.

(18) *Majestatem populi Romani comiter conservato.* I luoghi principali che ne parlano sono Cic. *pro Balbo* 16; fr. 7. § 1. D. *de captiv.* (49. 15).

(19) Anche Procolo nel passo or citato delle Pandette fa questo riscontro. Esso è pure confermato dall'uso di parlare, Cic. *Verr.* ii. 1. *Sicilia se ad amicitiam fidemque populi Romani applicuit.*

(20) Liv. ix. 30. *Impetravere, ut fœdus daretur: neque ut æquo tamen fœdere, sed ut in ditione populi Romani essent.* xli. 6. *Lycios ita sub Rhodiorum simul imperio et tutela esse, ut in ditione populi Romani civitates sociæ sint.* Ma *ditio* si chiama pure la relazione nascente dalla dedizione, Liv. vii. 31. viii. 2. xxvi. 33. In questo senso ella è sinonima con *potestas*, e la relazione di protezione dei federati viene allora distinta dall'una e dall'altra colla parola *fides*, Liv. viii. 1; Valer. Max. vi. 5. 1. Per contro però la parola *fides* è non di rado usata ad esprimere i rapporti della dedizione. (Nota 48).

pure obbligata in coscienza a proteggere con tutte le forze i popoli così a lei vincolati [21]; per essi ancora ella stipulava nelle sue conclusioni di pace [22], e li difendeva coll'armi dalle aggressioni nemiche [23]. Per acquistar questi vantaggi, spesso popoli più deboli si diedero spontaneamente in braccio a Roma, che li accolse in alleanza difensiva [24]. Nè solamente con popoli liberi, ma con re stranieri sin dai primi tempi si strinsero leghe a condizioni uguali o disuguali [25]; e dopo che i Romani ebbero mostra ai re della Macedonia e della Siria la loro superiorità di forze, gli altri atterriti da simili esempi si piegarono a maggior sudditanza che significarono col tributo e con umili dichiarazioni [26], e sotto lo specioso titolo di amici ed alleati del popolo di Roma [27], si ridussero a vera condizion di vassalli [28]. Ma quello stesso titolo non si acquistava che dopo qualche segnalata impresa [29], e il successore doveva in ogni occorrenza tentare di rinnovarne la

(21) Liv. xxx. 42. Questa sollecitudine è encomiata anche da Cesar. *de bello gall.* i. 43; Hirtius *de bello Alex.* 34. 36.

(22) La maggior parte dei trattati sopra indicati ne offrono esempi Polyb. iii. 22. 24. 27. xv. 18. xxii. 15. 26; Liv. xxx. 37. xxxviii. 11. 38.

(23) Quanto all'epoca anteriore si hanno esempi di ciò in Liv. ii. 30; Dionys. ix. 60. x. 22. Gli esempi dati posteriormente sono encomiati da Cic. *pro lege Manil.* 6.

(24) Liv. viii. 19. 25; Polyb ii. 11.

(25) Il primo esempio di una lega a patti eguali con un re straniero è quello di Ptolemeo Filadelfo (A. 481), Dio Cass. *fragm.* 147; ed a patti ineguali quello di Jerone di Siracusa (A. 492), Polyb. i. 16.

(26) Liv. xlii. 6. xlv. 13. 44; Sall. *Jugurth.* 14. 31.

(27) Caesar *de bello Gall.* i. 3. 35. 43. iv. 12. vii. 31; Cic. *pro lege Manil.* 5.

(28) Sall. *Jugurth.* 14; Florus iii. 1.

(29) Liv. xxxi. 11; Sall. *Jugurth.* 104.

memoria [30]. Tal era l'autorità, che i Romani esercitavano su questi re, che come giudici intervenivano nelle loro guerre domestiche e di regno [31]; ed anzi in breve parecchi di questi regni passarono per disposizione testamentaria nel dominio del popolo romano [32]. Tutti quei popoli e re collegati fornivano pure, quando Roma il chiedeva, milizie ausiliari [33], le quali però non si adoperavano in linea, ma come frotte armate alla leggiera [34].

91. Le relazioni nascenti dalla dedizione erano affatto diverse. Il popolo venuto a dedizione cessava di esser popolo, e a guisa dello schiavo al suo padrone [35], veniva sottomesso con tutto ciò che possedeva, all'imperio del popolo romano [36]. I Romani intendevano questa soggezione nel suo più rigido significato

(30) Liv. xlii. 6; Polyb. xxxiii. 16.
(31) Esempi di ciò si hanno in Appian. *de reb. Syr.* 47; Livii *epit.* 46; Polyb. xxxi. 18. xxxiii. 5.
(32) Così Pergamo (A. 622), Florus ii. 20; Cirene (A. 658) e Bitinia (A. 679), Livii *epit.* 70. 93.
(33) Oste ausiliare gallica, Polyb. ii. 32; Liv. xxi. 46. 48. 55. 56; ispana, Polyb. iii. 76; Liv. xxii. 22; siracusana di Ierone; Liv. xxii. 37; numidica di Massinissa, Liv. xxxi. ii. 19. xxxii 27. xxxv. ii. xxxxii. 19. 15; cretese, Liv. xlii. 35. Queste milizie si chiamavano *externa auxilia*, od anche *auxilia* semplicemente, non *socii*; siffatta denominazione rimase propria delle milizie Italiche.
(34) Liv. xxii. 37; nello stesso autore, xxxvii. 39. si ha un esempio del modo di disporle.
(35) Codesti popoli si chiamavano *dediticii*, Caesar *de bello gall.* i. 27. ii. 32. Che la loro condizione fosse analoga alla schiavitù, risulta nel modo il più convincente da questo, che i figli di Romani nati da donne appartenenti a taluno di quei popoli, erano schiavi per materna origine, e dovevano, per diventar liberi, essere manumessi da un maestrato, Liv. xliii. 3.
(36) Lo dimostra la formola antichissima della dedizione, Liv. i. 38. vii. 31. ix. 9; Plautus *Amphitr.* i. 1. 102; Polyb. xxxvi. 2.

e senza alcuna riserva[37]. Quindi egli doveva consegnare le armi, fornire ostaggi, ricevere presidii [38], e spesso ancora smantellare, dietro comando, le sue città [39]. Del rimanente, questi popoli non erano di regola maltrattati [40]. Essi conservavano per lo più la libertà personale e le case loro colla perdita soltanto di una qualche porzione dei beni [41], godevano della poderosa difesa di Roma contro agli ostili confinanti [42], ed avevano esattamente determinati per legge [43] il tributo, i militari servigi e le altre loro obbligazioni [44]. Non pertanto rimanevano dipendenti compiutamente da Roma [45], nè mai si concedeva loro un alleviamento dei carichi imposti, che sotto la riserva, finchè fosse piaciuto al popolo

(37) Liv. xxxvi. 28; Polyb. xx. 9. 10. xxi. 1.

(38) Liv. xxviii. 34. *Mos vetustus erat Romanis, cum quo nec fœdere nec æquis legibus jungeretur amicitia, non prius imperio in eum tanquam pacatum uti, quam omnia divina humanaque dedidisset, obsides accepti, arma adempta, præsidia urbibus imposita forent.* Il simile si legge in Dionys. *excerpt.* ed. Reisk. T. iv. p. 2311; Liv. v. 27. Ne offrono esempi Appian. *de reb. Hispan.* 38; Caesar *de bello gall.* i. 27. ii. 3. 32.

(39) Tanto avvenne ai popoli Ispani, Appian. *de reb. Hispan.* 41; Liv. xxxiv. 17, ed agli Achei, Pausan. vii. 16.

(40) Liv. xxxix. 54. xlii. 8. 21.

(41) Liv. i. 15. ii. 31. viii. 1. 11. xxxvi. 39; Caesar *de bello gall.* ii. 28.

(42) Liv. vii. 29. 30. 31; Cæsar *de bello gall.* i. 28. 32.

(43) Legge è il nome proprio di una simile disposizione meramente unilaterale, Liv. xxxiv. 57; xxxvii. 36. Talvolta però viene impropriamente detta *fœdus*, Appian. *de reb. Hispan.* 43. 48. Vedi pure nota 1.

(44) Dionys. iv. 52; Appian. *de reb. Hispan.* 43. 44; Diod. *excerpt. Mai* xxxii. 3. Osserverò qui di passaggio, siccome cosa inavvertita tanto da Mai che da Dindorf, che nell'ultimo passo si dee correggere da Appiano il nome della città.

(45) E questi sono i popoli che nei frammenti della L. Servilia ed altrove si dicono *in arbitratu, ditione, potestate populi Romani.*

romano [46]. Talvolta un popolo vinto era posto sotto la signoria di un altro popolo collegato o dichiarato libero, oppure di un re e fatto tributario di esso [47]. I Romani assimilavano alla dedizione con cui il vinto si poneva letteralmente all'arbitrio ed in proprietà del vincitore, l'abbandono che un popolo facea di sè alla lor fede senza essere forzato da estremità di guerra, per atto al tutto spontaneo [48]. Ma non sempre ne usavano in tal senso, e spesso quell'abbandono era trasformato in lega difensiva [49].

92. La dedizione però dava luogo presso i Romani ad un'altra forma di diritto, la qual era la restituzione del territorio e del diritto al popolo soggiogato di governarsi a proprio arbitrio. Tal fu il costume tenuto in Italia; dove il più delle volte si contraeva pure col popolo vinto una lega armata [50]. Lo stesso

(46) Così narra Appian. *de reb. Hispan.* 44.

(47) Così i vinti Boi vennero posti sotto gli Edui, i Morini sotto gli Atrebati, Cæsar. *de bello gall.* vii. 9. 10. 76. Lo stesso procedere tenne Pompeo con parecchi popoli in Asia, Appian. *de bello Mithrid.* 114.

(48) Polyb. xx. 9. lo attesta chiaramente, e gli Etoli ne fecero l'amaro esperimento, Polyb. xx. 10; Liv. xxxvi. 27, 28. La formola usata era: *se suaque omnia fidei populi Romani permittere*, Liv. xxxvi. 28. xlv. 4; Cæsar *de bello gall.* ii. 3. Di qui: *fidem populi Rom. sequi*, *in fidem recipi*, Cæsar *de bell. gall.* iv. 21. 22. viii. 3. Quest'espressione però od altra simile si usa anche spesso parlando della dedizione in senso proprio. Così: *per deditionem in fidem venire*, Liv. viii. 2; *in fidem et ditionem pop. Rom. se tradere*, Liv. xxxvii. 45; Sall. *Jugurth.* 62.

(49) Liv. viii. 25. *Lucani atque Apuli, quibus gentibus nihil ad eam diem cum Romano populo fuerat, in fidem venerunt, arma virosque ad bellum pollicentes. Fœdere ergo in amicitiam accepti.* Un altro esempio ne offre Gades, che aveva fatto atto di abbandono, Liv. xxviii. 37. xxxii. 2; e tuttavia più tardi appare città collegata, Cic. *pro Balbo* 11. 16.

(50) Ne reca esempi Dionys. iii. 54. 60. iv. 27.

aveva luogo talvolta fuori della penisola [51]; ma l'indipendenza colà spesso era illusoria. Così dopo la cattura del suo re [A. 589] la Macedonia fu dichiarata libera e lasciata con maestrati proprii da eleggersi annualmente, ma divisa in quattro regioni, e a tutti vietato di uscire dalla propria regione od acquistar beni fuori di essa; senzachè convenne pagare un tributo e sottostare ad altre restrizioni onerose ed a regolamenti di somma cautela [52]. Questa forma adunque di libertà non comprendeva l'esenzione dal tributo [53]; ma era questa concessa separatamente per un distintivo maggiore [54]. Analoghe relazioni s'introducevano quando i Romani lasciavano ad un re vinto il patrimonio avito; ma le popolazioni ch'egli aveva ridotto sotto la propria signorìa venivano sciolte dall'obbedienza e dichiarate libere. Esse od ottenevano l'immunità od erano ingiunte di corrispondere a Roma o ad un confederato il tributo pagato in addietro a quel re [55].

93. Fra i popoli sudditi o collegati i Romani mo-

(51) Liv. xxxvii. 32. *Urbem, agrosque et suas leges iis (Phocæensibus) restituit.* xxxviii. 39. *Phocæensibus et ager, quem ante bellum habuerant, redditus; et ut legibus antiquis uterentur permissum.* — Cæsar *de bello gall.* i. 45. *Liberam debere esse Galliam, quam bello victam suis legibus (Senatus) uti voluisset.*

(52) Liv. xlv. 29. 32.

(53) Ed è per ciò che si fa parola del tributo dei popoli liberi non che di quello dei re come di cosa affatto naturale, Sall. *Jugurth.* 31.

(54) Così alcune popolazioni dell'Illiria, la quale pel rimanente fu trattata all'incirca come la Macedonia, ottennero per rispetti particolari l'immunità, Liv. xlv. 26. Così pure gli Atrebati in Gallia, Cæsar *de bello gall.* vii. 76.

(55) Così avvenne dopo la disfatta di Filippo alle città greche, ch'egli aveva tenuto sotto il suo dominio, Polyb. xviii. 27-31; Liv. xxxiii. 30-35; e così pure dopo la disfatta di Antioco, Polyb. xxii. 27; Liv. xxxviii. 39.

stravano talvolta una distinzione particolare ad alcune persone, coll'insignirle del cittadinatico romano [56], e questo fu mai sempre uno dei loro mezzi di procacciarsi aderenti in paesi stranieri. I popoli accorti cercavano di evitar l'inganno col pattuir nella lega che simili onori fossero loro interdetti [57]. Siffatte concessioni venivano incise a guisa dei trattati in tavole di bronzo e affisse in campidoglio [58].

CAPITOLO XIV.

STATO DELLE PERSONE.

94. Le persone che si trovavano sul territorio romano erano o straniere o addette allo Stato romano. La condizione giuridica delle prime dipendeva dagli accordi esistenti coi loro Stati [1], e particolarmente dall'esistenza del diritto pubblico d'ospizio od isopolizia [2]. Quelle che di tal diritto erano prive, abbisognavano di un amico d'ospizio che le rappresentasse in giudizio [3]. Quando uno straniero si applicava ad un romano come a suo patrono, si stabiliva una relazione ancora più intima [4]. Crescendo continuamente

(56) L. Cornelio Balbo di Gade che aveva ricevuto la cittadinanza da Pompeo, fu perfino innalzato (A. 714) al consolato, Dio Cass. xlviii. 32. Questo fu il primo esempio di tal genere, Plin. *hist. nat.* vii. 44. (43).

(57) Così i Camerti, Val. Max. v. 2. 8. Altri esempi reca Cic. *pro Balbo* 14.

(58) Cic. *ad famil.* xiii. 36; Sueton. *Vespas.* 8.

(1) V. cap. xi. nota 3.

(2) V. cap. xi, nota 22-25. 30.

(3) V. cap. xi., nota 7.

(4) Cic. *de orat.* i. 39. dà di questo *jus applicationis* un ragguaglio particolare.

il commercio, si creò nell' anno 507 un pretore speciale per giudicare delle contestazioni dei peregrini fra di loro o con un cittadino [5]. Da quell' epoca in molti casi lo straniero era per modo di finzione trattato, quanto al diritto di agire, come un romano [6]; in altri, il pretore doveva aver riguardo al suo diritto patrio [7], e pei casi intricati promulgava editti particolari. Quanto al culto privato, gli stranieri avevano piena libertà; nè ciò solo, ma potevano assistere alle feste religiose romane, eccettuati soltanto certi sacri, dai quali venivano esclusi per bando formale del littore [8].

95. Le persone addette allo Stato romano erano, per rapporto ai diritti civici, cittadini perfetti (*optimo jure*) o sudditi. Perfetti cittadini erano quelli che stante il diritto di suffragio ne' comizi e l'ammessibilità ai maestrati partecipavano al potere sovrano. Questi godevano pure delle alte franchigie che tutelavano la persona e la vita dall'imperio de' maestrati. A tal fine M. Valerio aveva per la terza volta [A. 454] rinnovato la legge sul diritto di appello [9]. Tre leggi Porcie vietarono altresì con grave pena, che si battesse di verghe o si decapitasse un cittadino [10]. Una legge Semproniana di C. Gracco

(5) JOANN. LYDUS *de magistr.* I. 38. 45, LIVII *epit.* XIX. fr. 2. § 28. D. *de orig. jur.* (1. 2). Il numero preciso dell'anno non si è conosciuto che per mezzo di Giovanni Lido.

(6) GAIUS IV. 37.

(7) Ne reca un esempio LIV. XXXV. 7.

(8) FESTUS *v. Exesto.*

(9) LIV. X. 9. Le leggi anteriori furono già citate (cap. VI, nota 7, cap. VII, nota 14. 23).

(10) CIC. *de re publ.* II. 31; LIV. X. 9. Della legge Porcia fa menzione anche CIC. *pro Rabir.* 3. 4, *in Verr.* V. 63. SALL.

ripetè pure l'antica massima, che niuno fuor del popolo avesse a pronunciar sulla vita e sulla libertà di un cittadino [11]. Altre leggi diedero persino facoltà al cittadino già condannato, finchè una tribù anche sola restava a dare il suffragio, di sottrarsi alla pena coll'esilio [12]. Ma queste franchigie non tutelavano dal rigore della disciplina militare [13], come non tutelavano quello che col proprio fatto avesse disdetto il suo comune [14].

96. Il distintivo dei perfetti cittadini era l'ammessione nel censo, ed essendo questo ordinato per tribù, la loro inscrizione in una di esse [15]. Quindi se le popolazioni aggiunte allo Stato romano, acquistavano la cittadinanza con ragion di suffragio, od erano ascritte ad una delle tribù già esistenti [16], o davano luogo, sulla proposizione dei

Catil. 51. Da indi il richiamo al diritto civico romano dalle sentenze penali dei maestrati, Cic. *in Verr.* v. 55. 57. 62.

(11) Cic. *pro Rabir.* 4; *in Catil.* iv. 5; *in Verr.* v. 63. Ciò che Woeniger, *Provocations verfahren der Römer*, p. 300 e seg., dà come il contenuto della *lex Sempronia*, non si trova nei luoghi da lui citati.

(12) Sall. *Catil.* 51; Polyb. vi. 14. (12).

(13) Liv. iii. 26; Cic. *de leg.* iii. 3; Val. Max. ii. 7. 4. 15; Frontin. *Stratagem.* iv. 1. 20. 30. 31. 33. 36. 37; Polyb. vi. 37. 38. (35. 36); Hirtius *de bell. Hispan.* 27. Contrario sembra Sall. *Jugurth.* 69; Turpilius — *condemnatus verberatusque capite pœnas solvit: nam is civis ex Latio erat.* Ma questa giunta non spiegherebbe già, come opina Niebuhr ii. 75, il perchè le leggi Porcie in questo caso non proteggevano, ma perchè il capitano era colpito dalla pena della decapitazione. Questa pena infatti generalmente si applicava ai confederati infedeli, Liv. xxx. 43.

(14) Cic. *in Catil.* i. 11 iv. 5.

(15) Liv. xxix. 37. *Præter Mæciam tribum—populum romanum omnem — quatuor et triginta tribus.* — xlv. 15. *Omnibus quinque et triginta tribubus emovere—id est civitatem eripere— censu excludere.*

(16) Di ciò si ha un esempio in Liv. xxxviii. 36.

censori alla creazione di tribù nuove [17]. Così, discese a venti [18], le tribù salirono di nuovo gradatamente dall'anno 257 al 514 a trentacinque [19]. Lo scompartimento per esse adottato sin dall'origine era quello per regione [20]; i territorii però che formavano le tribù non erano disposti in forma regolare e coerenti l'uno all' altro, ma in parte isolati. La relazione di luogo non era egualmente assoluta, poichè si potevano ascrivere ad una tribù persone di città tutte diverse e remote [21]. Lo stesso si vede nei libertini, i quali erano inscritti nelle quattro tribù urbane senza riguardo al loro domicilio reale [22]. I proletarii stanziati in città essendo ora in proporzione assai più numerosi che nel territorio, ne conseguitò, che nelle tribù urbane la gente minuta prevalse di molto in numero. La cosa stette così fino alla censura di Appio Claudio [A. 442], il quale, forse per mordere la nobiltà plebea, diparti per tutte le tribù la gente minuta, di guisa che gli abitanti della città e i libertini acquistarono la preponderanza sul popolo della campagna, il quale già si mostrava senza di ciò poco numeroso alle assem-

(17) La deliberazione era al certo di esclusiva competenza del popolo; ma i censori ne avevano l'iniziativa e l'esecuzione; ed è per ciò che sono i soli nominati, Liv. VIII. 17.

(18) V. cap. IV, nota 25.

(19) Liv. II 21. VI 5. VII. 15. VIII. 17. IX. 20 X. 9, Livii. *epit.* XIX. Quanto ai nomi delle tribù ed alle città che in Italia appartenevano a ciascuna di esse, *vedi* Grotefend, nel giornale di Zimmermann *für Alterthumswissenschaft.* 1836. n. 114-118.

(20) Liv. XL. 51. *(Censores) regionatim—tribus descripserunt.* Gellius XV. 27. *Quum ex regionibus et locis (suffragium feratur), tributa comitia esse.*

(21) Festus *v. Oufentinae.*

(22) V. cap. IV, nota 31.

blee[23]. Volendo reprimere questo gran male, il censore Fabio assise di nuovo [A. 450] la gente bassa nelle quattro tribù urbane[24], donde avvenne naturalmente che queste tribù si reputarono d'allora in poi meno onorate[25]. I figli seguivano la tribù del padre[26]. Gli adottati facevano parte di due tribù, cioè di quella del padre naturale e di quella dell'adottivo[27]. Del resto l'inscrizione dei cittadini nelle tribù o il trasporto da una tribù in un'altra era ufficio dei soli censori[28], i quali potevano a titolo di pena far passare da una tribù rurale ad una urbana[29].

97. I sudditi romani erano di due specie: gli uni avevano la cittadinanza romana, ma senza diritto al suffragio ed agli onori; gli altri erano Peregrini. Queste due classi corrispondevano a divisioni territoriali romane, e saranno più innanzi descritte[30]. Ma gli stessi cittadini perfetti della città e del contado potevano cadere nello stato di cittadini senza suffragio, o per l'esercizio di un'arte illiberale[31], o per l'infamia incorsa[32], o per virtù di una nota censoria, con cui sen

(23) Liv. ix. 46; Diodor. Sicul. xx. 36.
(24) Liv. ix. 46.
(25) Plin. *his. nat.* xviii. 3. Un passo capitale su questo punto è pur quello di Dionys. *exc. Mai* 57. ed. Francof. xviii. 22.
(26) Gell. v. 19.
(27) Ciò è provato dall'esempio di Ottaviano, il quale apparteneva alla tribù Fabia ed alla Scaltica, Sueton. *Octav.* 40. E così resta spiegata l'iscrizione che di lui parla in Gruter p. ccxxvi.
(28) Liv. xl. 51; Festus *v. Oufentinæ.*
(29) V. nota 25.
(30) V. cap. xxiv.
(31) Liv. vii. 2.
(32) V. in proposito il Diritto penale.

cancellava il nome dai ruoli delle tribù [33], e si registrava nelle tavole Ceritiche [34]. Sembra però che i censori abbiano di buon' ora perduto quest' autorità e conservato soltanto il diritto di trasportare da una tribù in un'altra [35].

98. In ordine al tributo, i cittadini si distinguevano in contribuenti regolari, cioè soggetti ad una tassa prediale ragguagliata al censo ed in erarii, cioè soggetti ad una tassa personale più arbitraria. Erano i primi suddivisi in contribuenti delle cinque classi [36], ed in contribuenti fuor di classe. Questi ultimi non partecipavano in egual grado degli onori civici, giacchè non erano segnatamente testimonii negli atti solenni [37]. Le misure delle cinque classi erano state gradatamente sino al secolo sesto quintuplicate [38]. Posteriormente la prima classe fu ancora portata a 110000 e 125000 assi, vale a dire espressi in moneta d'argento, a 44000 e 50000 sesterzi, e l'ultima a 11000 e 12500 assi, cioè a 4400 e 5000 sesterzi [39]; finalmente in sullo scorcio della

(33) Quest'atto si chiamava *tribu movere*, Liv. IV. 24. XXIV. 18. 43. XLII. 10. XLIV. 16; Cic. *pro Cluent.* 43.

(34) Gell. XVI. 13; Strabo v. 2. § 3. p. 220. Casaub.; (Ascon.) *in divin.* 3; Horat. *epist.* I. 6. v. 63. Sull'origine di queste tavole *vedi* cap. XI. XXIV.

(35) Tanto almeno si deduce dal discorso del censore Claudio (A. 586) riportato da Livio XLV. 15, il quale può certamente aver avuto fondamento in un'opinione semplicemente individuale.

(36) Che la divisione in cinque classi fosse tuttora in vigore, egli è quanto risulta da Liv XLIII. 16; Sall. *de re publ. ordin. epist.* II. c. 8, *de bello Jugurth.* 86; Cic. *Philipp.* II. 33.

(37) Quinci la distinzione dei *classici testes* dal *locuples testis*, Festus *v. Classici*, Cic. *pro Flacco* 17.

(38) V. cap. IV, nota 35.

(39) V. cap. IV, nota 36-39.

repubblica la misura della prima classe fu portata a 100000 sesterzi, e furono pur raddoppiate le misure delle altre classi [40].

99. In origine gli erarii non erano che stranieri, ammessi in forza degli accordi esistenti colla loro nazione, alla cittadinanza minore come piccoli contadini [41]. Più tardi sono i cittadini stati per castigo sbalzati dai censori in quella condizione. Chi veniva cassato dalle tribù ed inscritto nelle tavole Ceritiche era mai sempre fatto erario [42]. Con tutto ciò si poteva passar negli erarii anche senza perdere la tribù [43]. L'importare della tassa personale dipendeva dal giudizio del censore, il quale però guardava naturalmente al censo [44]. Del rimanente gli erarii non erano per la loro condizione incapaci degli impieghi onorifichi [45], nè tanto meno esclusi dal servizio militare [46].

100. In ordine all'origine, i cittadini erano o ingenui cioè nati liberi, o libertini [47]. I primi erano quelli che potevano far prova di libero legnaggio sino all'avo inclusivamente [48]. Quindi i figli di un affrancato erano ancora compresi fra i libertini [49]. Sino al secolo quinto tutti i libertini vennero inscritti giusta

(40) V. Boeckh, *Metrolog. Untersuchungen* xxix. 4.

(41) V. cap. iv, nota 64. 65. cap. xi, nota 35.

(42) V. nota 33 *supra* e cap. iv, nota 65.

(43) Ciò si deduce da Liv. xxix. 37. Anche Cic. *pro Cluent.* 43. parla del *tribu movere* e dell'*inter ærarios referre* come di cose che potevano andar disgiunte.

(44) Liv. iv. 24.

(45) Ciò si ricava da Liv. xxiv. 18 43; Cic. *pro Cluent.* 45.

(46) Ciò si ricava da Liv. xxiv. 18. xxix. 37.

(47) Liv. xlii. 27. 31. xliii. 12. *Cives Romani libertini ordinis.*

(48) Perciò nei fasti e nelle inscrizioni si veggono citati il nome del padre e quello dell'avo.

(49) Sueton. *Claud.* 24.

gola non erano scritti fra le legioni [62], ma destinati al servizio della flotta [63]; l'accesso agli impieghi onorifici era per essi oltremodo difficile [64], e lo stesso connubio cogli ingenui era loro vietato [65].

101. Propriamente i patrizi non formavano più antitesi ai plebei, ma costituivano un ceto particolare di cittadini. Il numero però di loro schiatte aveva per lo spegnersi delle famiglie [66] ed il passaggio alla plebe [67] sempre più scemato. Parimente le genti patrizie si mischiarono co' plebei. Ciò nacque primieramente da che molti clienti sciolti per l'estinzione delle loro famiglie patrizie o per le ricchezze e la reputazione acquistata dal vincolo di dipendenza, si voltarono al ceto plebeo, ma ritenendo in questo il nome e il culto della propria gente. Oltrecciò, dato il connubio co' patrizi, le famiglie plebee così innalzate vennero di leggieri ammesse dai patrizi con esse imparentati nella comunione dei loro sacri [68]. Così rimane spiegata l'esistenza di famiglie plebee in mezzo a genti patrizie [69]. Ad onta però

(62) Liv. x. 21. xxii. 11. Per la prima volta nella guerra sociale (A. 665) fu abbandonata questa regola. V. cap. xxi.
(63) Liv. xxxvi. 2. xlii. 27. 31. xliii. 12.
(64) Livii *epit.* xix. L'esempio di Cn. Flavio fu straordinario, Liv. ix. 46. Diod. xx. 36.
(65) Liv. xxxix. 19.
(66) Così si spense la gente Potizia, Liv. ix. 29.
(67) Un esempio ne reca Liv. iv. 16; Plinius *hist. nat.* xviii. 4. (3). Che ciò avvenisse spesse volte, lo attesta Zonaras vii. 15. Era però sempre necessaria a tale effetto una *lex curiata*, Dio Cass. xxxvii. 51. xxxix. 11.
(68) Liv. xxii. 31. *Plebejos nobiles jam eisdem initiatos esse sacris.*
(69) Come nella *gens Aquilia*, *Attilia*, *Claudia*.

di questa comunione, simile famiglie non entravano a parte di tutti i diritti gentilizi [70].

102. Ma di fianco allo scadente patriziato sorse una nobiltà tutta diversa, la quale si fondava nella discendenza da antenati resi illustri per una dignità curule. Per contrapposto a costoro, quelli che non potevano mostrare immagini di antenati gloriosi furono detti gente d'origine oscura, e quelli fra essi che avevano pigliato per la prima volta una magistratura, nuovi ossia favoriti [71]. Cotesta nobiltà nuova si unì all'antica per vendicare a sè, colla stessa pertinacia mostrata un tempo dai patrizi, le cariche superiori [72]. Ella fu in ciò aiutata da un'altra disposizione che tacitamente escluse da quelle cariche la poveraglia, avvegnachè dappoi la prima guerra punica la spesa degli spettacoli fu sostenuta non più dall'erario [73], ma dagli Edili, la qual dignità era il primo grado ad una magistratura superiore [74]. Così la ricchezza venne a collegarsi alla nobiltà e per contrapposizione alle medesime la parola plebe sorse a significare con nuovo concetto la parte più povera e men pregiata del popolo [75].

103. Una classe propriamente di mezzo tra la nobiltà e i cittadini volgari si sviluppò dagl'instituti della cavalleria. Sin dall'epoca dell'ordinamento di Servio

(70) Ciò si scorge nella contesa tra i Marcelli plebei e i Claudii patrizi, Cic. *de orat.* I. 39.

(71) I passi principali sul contrapposto dei *nobiles*, *ignobiles* e *novi* sono Cic. *adv. Rull.* II. 1. 2.; *pro Cluent* 40; Appian. *de bell. civ.* II. 2; Plutarch. *Cato Mai.* 1; Vell. Pat. II. 128; Ascon. *in argum. orat. in toga candida*, p. 82. Orell.

(72) Questo si palesa già in Liv. XXII. 34. 35. XXXIX. 41.

(73) L'unico autore che parli di ciò è Dionys. VII. 71.

(74) Cic. *de off.* II. 16; Liv. XXIV. 43. XXXVII. 6.

(75) Sall. *Iugurth.* 63.

Tullio i cavalieri diedero immagine di un ceto speciale, poichè si traevano dalle più cospicue e doviziose famiglie, si fornivano tuttora a pubbliche spese di un cavallo, e votavano separatamente in diciotto centurie [76]. Eglino vennero ora chiamati, in vece di Celeri, Flexumini, poi Trossuli [77]. La loro elezione che prima si faceva dal re a motivo dell'assegno di un cavallo, era attualmente devoluta ai censori [78], i quali però li sceglievano soltanto fra quelli che avevano il censo equestre [79], ascendente, a quanto sembra, al quadruplo del censo della prima classe [80]. Coloro che sebben muniti del censo, non avevano ottenuto l'assegno di un cavallo, servivano a piedi. Nell'anno 351 fu poi stabilito che questi tali, toccando loro il servizio, montassero in sella ed avessero il soldo corrispondente; ma, quanto al cavallo, dovevano provvederselo e mantenerlo del proprio [81]. Da quest'epoca adunque convien di-

(76) V. cap. IV, nota 50-55.

(77) PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 9. (2); FESTUS *v. Trossuli*, NON. MARC. I. 240.

(78) ZONARAS VII. 19; LIV. XXXIX. 19.

(79) LIV. V. 7. *Quibus census equester erat.*

(80) Possiamo argomentarlo dai tempi posteriori, in cui il censo della prima classe ascendeva a 100000 sesterzi, il censo equestre a 400000, BÖCKH, *Metrolog. Untersuch.* XXIX. 4.

(81) LIV. V. 7. *Equiti certus numerus æris est assignatus. Tum primum equis merere equites cœperunt.* Livio però trasporta erroneamente ai tempi anteriori l'uso di parlare invalso dopo, secondo cui il nome *equites* comprendeva tutti coloro che avevano il *census equester*, tuttochè non servissero nè avessero ancora servito. A quel cambiamento allude pure, ma colla falsa indicazione dell'anno e dei consoli JOAN. LYDUS *de magistr.* I. 46. L'effetto di un tal cambiamento ci si rivela in POLYB. VI. 20. (18).

stinguere in ordine alla cavalleria tre classi di persone: quelle che erano provvedute di un cavallo a spese dello Stato, quelle che militavano a cavallo a spese proprie [82], e quelle che avevano il censo equestre ma non erano in servizio effettivo [83]. Le due ultime non si distinguevano ancora in quest'epoca nè di nome [84], nè per speciali privilegi dal resto dei cittadini [85], e votavano semplicemente nelle centurie della prima classe [86]. L'ordine impertanto de' cavalieri si componeva propriamente di quelli che avevano un cavallo del pubblico [87]; essi erano i soli che votassero nelle diciotto centurie [88], e componessero il ceto equestre [89].

104. Questi cavalieri andarono ora pigliando nella costituzione come nella vita civile una forma sempre più precisa e distinta di corporazione pubblica. In essi era il fiore della gioventù romana, il vivaio del

(82) La distinzione tra *equo publico* ed *equo privato merere* occorre in quest'epoca frequentemente, LIV. XXVII. 11. XXXIX. 9.

(83) Questo fu già veduto da FERRAT. *epist.* II 2.

(84) Essi dicevansi semplicemente *qui equo merere deberent*, LIV. XXVII. 11.

(85) Lo dice PLIN. XXXIII. 7. (1).

(86) Anche più tardi, come si ricava da Q. CIC. *de petit. consul.* 8, le diciotto centurie non comprendevano tutti quelli, che ora secondo l'uso mutato di parlare si annoveravano a motivo del censo nell'*ordo equester*.

(87) PLIN. XXXIII. 7. (1); FESTUS *v. Equitare*.

(88) Che gli *equites equo publico* e le *centuriæ equitum* si rispondano, risulta chiaramente, secondo l'osservazione di Ferrazio, dal riscontro di CIC. *Philipp.* VI. 5. con *Philipp.* VII. 6. Cfr. anche VAL. MAX. II. 9. 6. con LIV. XXIX. 37.

(89) Ciò risulta all'evidenza da LIV. XXI. 59; imperocchè in questo passo si danno per morti dal lato dei Romani trecento *equites* ed *equestris ordinis aliquot*. V. pure LIV. VII. 8. IX. 38. XXIV. 18; IUNIUS GRACCHAN. apud *Plinium hist. nat.* XXIII. 9. (2).

senato e della magistratura [90]. Ogni anno ai quindici di luglio si mostravano al popolo in solenne cavalcata, ordinati per centurie e torme, coronati di verde ulivo e cinti della trabea [91]. In campo non servivano presso alle legioni a guisa dei cavalieri ordinarii, ma nei posti degli uffiziali e nel seguito del capitano [92]. Nel procedere alla loro nomina, i censori assegnavano per ciascuno al modo antico diecimila assi dell'erario per l'acquisto del cavallo [93], e duemila assi per anno sulle vedove e sugli orfani pel mantenimento del medesimo [94]. Il loro servizio era obbligatorio, come appo tutti i cittadini, sino all'età di quarantasei anni compiuti [95], e nell'intervallo dovevano fare dieci campagne [96]. Adempiuta questa condizione o tocca l'età prefissa, avevano facoltà di do-

(90) Liv. xlii. 61.

(91) Dionys. vi. 13; Valer. Max. ii. 2. 9; Liv. ix. 46; Plin. *hist. nat.* xv. 5; Sueton. *Octav.* 38.

(92) Ciò risulta pure dalla menzione che si fa nel campo di questi cavalieri, Liv. ix. 38. xxi. 59. xxii. 14. xxv. 37. xxxix. 31; particolarmente nel combattimento di Canne, Liv. xxii. 49. xxv. 6.

(93) V. cap. iv, nota 55. 61 e nota 78 *supra*. Zumpt opina che questa somma dovesse restituirsi nell'uscita o sull'eredità al successore; ma questo non si può provare ed è affatto inverosimile.

(94) V. cap. iv, nota 55. 61. Valerio Publicola aveva bensì rimesso alle vedove ed agli orfani (il che non fu visto da Niebuhr i. 520, nota 1078) il tributo; ma l'anno 352 Camillo allora censore ve li assoggettò di bel nuovo, Plut. *Poplic.* 12. *Camil.* 2. Che l'imposizione dell'*æs hordiarium* sussistesse anche più tardi, sembra eziandio risultare da Cicerone. Festo e Gaio ne parlano, a dir vero, come di cosa passata, ma non come di cosa appartenente alla più remota antichità. Degna di nota è l'espressione di Varro *de ling. lat.* viii. 71. *Equom publicum mille assari(or)um esse.* Le spiegazioni che si tentò di darne sono compiutamente insoddisfacenti.

(95) V. cap. xxi.

(96) Liv. xxvii. 11.

mandare la dispensa dal servizio e rimettere il cavallo [97]. Ma, volendo, potevano ritenerlo, e così usavano fare a motivo degli onori che vi erano annessi [98]. Ond'è che i più de'senatori continuavano ad essere de' cavalieri, e votavano nelle diciotto centurie, finchè intorno all'anno 625 questa relazione fu tolta e si costrinsero a rimettere i cavalli [99]. In capo ad ogni quinquennio, dopo fatte le liste dei cittadini, i censori passavano a solenne rassegna il corpo equestre, e in tale occorrenza indagavano il tenor di vita di ciascheduno tanto sotto il rapporto morale in genere, quanto in ordine ai doveri particolari a quel ceto, lodavano i degni [100], davano ascolto alle accuse contro gl'indegni [101], biasimavano questi pubblicamente [102], negavano il danaro pel mantenimento del cavallo in caso di mal governo di esso [103], decretavano nei casi più gravi l'espulsione totale dal ceto equestre, ritoglievano il cavallo [104],

(97) Plutarch. *Pompeius* 22. Ottaviano l'ottenne varcato appena il trigesimo quinto anno di età, Sueton. *Octav*. 38.

(98) Così restano spiegati i casi in cui s'incontrano personaggi e Maestrati oltre ai 46 anni forniti di un *equus publicus*, Valer. Max. II. 9. 6; Liv. XXIX. 37. XXXIX. 44, Suet. *Octav*. 38.

(99) Cic. *de re publ*. IV. 2. *Quam commode ordines descripti, ætates, classes, equitatus, in quo suffragia sunt etiam senatus; nimis multis iam stulte hanc utilitatem tolli cupientibus, qui novam largitionem quærunt aliquo plebiscito equorum*. La giusta interpunzione di questo passo fu provata da Madwig contro a Niebuhr ed Heinrich; ma il solo Zumpt ne ha fissato il vero senso.

(100) Zonaras X. 2; Plutarch. *Pompeius* 22.

(101) Cic. *pro Cluent*. 48; Valer. Max. IV. 1. 10; Sueton. *Octav*. 38.

(102) Zonaras X. 2.

(103) Festus *v. Impolitias*, Gell. IV. 12.

(104) Liv. XXIV. 18. 43. XXVII. 11. XXXIX. 44. XLIII. 16. XLIV. 16. Valer. Max. II. 9. 7. 8.

ne ordinavano per isfregio la vendita [105], e traslocavano fra gli Erarii [106]. Il numero dei cavalieri variò secondo i tempi. Del secolo sesto Catone propose in senato, che si assegnasse il danaro per non meno di duemila e dugento cavalli [107]; posteriormente i cavalieri furono or pochi [108], or molti, e talvolta in numero di cinquemila [109].

103. Intanto il vincolo di clientela continuò a sussistere colle sue diverse applicazioni; anzitutto fra libertini [110], poi anche fra uomini liberi, nati nella condizione di cliente, o passati in essa per spontanea applicazione. Un buon numero di plebei si era altresì posto in clientela [111]. Il patriziato dopo che la scienza del diritto aveva cessato di essere un arcano di quel ceto, non era più tenuto in conto, ed anche plebei potevano per ricchezza e nobiltà dar protezione.

(105) Liv. xxix. 37; Valer. Max. ii. 9. 6.

(106) Liv. xxiv. 18. 43. xliv. 16. Valer. Max. ii. 9. 7. 8; Gell. iv. 20.

(107) Priscian. lib. vii. p. 750. Putsch. vol. 1. p. 317. Krehl. *Quo (ne) minus duobus millibus ducentis sit ærum equestrium.*

(108) Q. Cic. *de petit. consul.* 8. *Primum cognoscendi sunt equites; pauci enim sunt.*

(109) Dionys vi. 13.

(110) Liv. xliii. 16. *Clientem libertinum.*

(111) Liv. v. 32. vi. 18.

CAPITOLO XV.

DIRITTI DEL POPOLO.

106. Dopochè in forza della legge Publilia e Ortensia i decreti resi dalla plebe anche senza il consenso del senato acquistarono forza obbligatoria per tutti, il principio della costituzione fu mutato, e questa si volse a democrazia. Da quell'ora il supremo imperio e la maestà passarono nel popolo[1], ed i tribuni colle loro proposte restarono arbitri di tutte le pubbliche deliberazioni. L'unico inciampo che questi avevano ancora stava nell'opposizione dei proprii colleghi, la quale infatti mostrò ora l'importanza sua propria. Tuttavia il senso politico dei Romani resse ancora per lungo tempo all'uso di quella perigliosa indipendenza, e C. Flaminio fu il primo tribuno che ad onta della vivissima opposizione del senato vinse (A. 522) una grande rogazione agraria[2]. Senonchè dopo costui i rischi della guerra Annibalica non solo tennero unita la repubblica ma fecero sì ch'ella toccò il sommo della prosperità e della forza[3], e sino alla terza guerra punica, finchè si mantenne la moderazione antica, il popolo visse col senato in piena concordia[4]. Da gran tempo il concetto di popolo qual cittadinanza

(1) Questo è il vocabolo con cui si designava nel diritto pubblico antico la sovranità del popolo, Cic. *de legib.* III. 12; *Philipp.* III. 5; *Orat. partit.* 30; *de invent. rhet.* II. 17; Sall. *Iugurth.* 31.

(2) Polyb. II. 21; Cic. *Academ.* II. 5, *de senect.* 4, *de invent. rhet.* II. 17, Valer. Max. V. 4. 5.

(3) Polyb. VI. 57a. ed. Paris.

(4) Sall. *Iugurth.* 41; Idem *histor. fragm.* lib. I.

patrizia era morto, e dopochè colla legge Publilia la plebe ebbe in certa maniera occupato il posto delle curie, la plebe medesima non di rado fu chiamata popolo [5]. Sovente, è vero, popolo e plebe si distinsero ancora. Ma sotto il nome di popolo si intendeva allora l'università dei cittadini ossia la generalità dei ceti [6], e sotto il nome di plebe, come in addietro, il popolo, ad eccezione delle schiatte patrizie [7].

107. Il popolo esercitava i suoi diritti ne' comizi centuriati e tributi. L'azione dei medesimi si estendeva a quattro ordini di cose: alle relazioni esterne, alle deliberazioni sulle bisogne interne, alle elezioni dei maestrati ed alle accuse. Le dichiarazioni di guerra venivano secondo l'ordine antico decretate sulla proposizion del senato [8] nei comizi centuriati [9], e la di-

(5) Questo scambio occorre in Livio frequentemente. Nelle formole però si mantenne ancora la distinzione antica, Liv. xxv. 12; Cic. *pro Muren.* 1. Di qui pure l'espressione *populum plebemve* nei *fragm. L. Acil. repetund.* lin. 12 (Haubold *Monum.* p. 75).

(6) Liv. xxvii. 5; Cic *ad Attic.* iv. 2; Gellius x. 20. In questo senso l'espressione *populi plebisve iussu* è ancora usata nella *lex de imperio Vespasiani.* (Haubold p. 223).

(7) Gell. x. 20; Gaius i. 3; Festus *v. scita plebei, scitum populi.*

(8) Il decreto del senato è talvolta detto impropriamente *iussus*, Sall. *Iugurth.* 39; Liv. xlii. 33. Sallustio, che Gellio vanta per la singolare sua esattezza di linguaggio, giustifica compiutamente Livio dal rimprovero che gli fa Duker, e rende inutile la diversa spiegazione di quest'ultimo.

(9) Liv. vi. 21. 22. viii. 22. 29. xxxi. 6. 7. 8. xxxvi. 1. 2. xxxviii. 45. 46. xlii. 30. 36; Dio Cass. xxxviii. 41. Dalla menzione delle tribù fatta nel primo passo, del quale si parlerà ancora infra (nota 72), non si può conchiudere con Niebuhr ii. 690, che si parli dei comizi per tribù, poichè in tal caso, la rogazione avrebbe dovuto partire dai tribuni, il che nella fattispecie non poteva evidentemente aver luogo.

chiarazione contro i Rodii proposta al popolo nell'anno 507 senza il preventivo senato-consulto [10] non fu che novità arbitraria. I decreti di pace e di alleanza dipendevano egualmente dal volere del popolo [11], ed anzi pare che ordinariamente si agitassero non nei comizi centuriati, ma nei tributi [12]. Ma di regola qui pure l'iniziativa spettava al senato [13]. Contutto ciò accadeva talvolta che i tribuni interpellassero direttamente sopra una conclusione di pace l'assemblea delle tribù e forzassero quindi il senato ad assentire al plebiscito come all'espressione di un voto generale [14].

108. Per deliberare sulle occorrenze interne, il popolo si congregava o per centurie o per tribù secondo le circostanze. Nel primo caso la proposizione si faceva ancor sempre nella forma antica [15], previa consulta in senato [16]. Nel secondo caso, la proposizione del tribuno era anch'essa pel consueto promossa al senato [17], ovvero comunicata prima dal medesimo e per

(10) Liv. xlv. 21.
(11) Polyb. vi. 14. 15. (12. 13), Sall. *Iugurth.* 39.
(12) Ciò fu dimostrato da Rubino i. 260. contro all'opinione da me espressa nella prima edizione. Cfr. Polyb. xviii. 25. con Liv. xxxiii. 25.
(13) Dionys. *fragm.* ed. Reisk. T. iv. p. 2329; Polyb. xxii. 7; Sall. *Iugurth.* 39.
(14) Liv. xxx. 43. xxxiii. 45. L'ultimo passo però non concorda in tutto con Polyb. xviii. 25.
(15) V. cap. iv, nota 75.
(16) Liv. xli. 9; Cic. *in Vatin.* 15; Ascon. *in arg. Milon.* 37, Orell., Dio Cass. xxxviii. 2; Appian. *de bell. civil.* iv. 92.
(17) Fra breve occorreranno esempi di simili plebisciti *ex authoritate senatus.* L'intuizione parziale di questi casi ingenerò più tardi l'opinione che colla legge Ortensia la plebe si fosse tutt'in contrario obbligata ad approvare i decreti del senato, Theophilus i. 2, 5.

esso approvata [18]; ma la rogazione che aveva per oggetto una legge di interesse generale [19], la concessione del cittadinatico [20], un mutamento nelle attribuzioni di una magistratura [21], e somiglianti diritti di sovranità d'immediata spettanza del popolo poteva eziandio aver luogo senza l'intervento del senato. All'incontro i plebisciti che riguardavano la nuda amministrazione non venivano rogati che in seguito ad un decreto senatorio trasmesso ai tribuni da un console [22].

109. Le elezioni dei maestrati erano tra le due specie di comizi esattamente ripartite. Quelle dei maestrati superiori, dei consoli, pretori e censori non si potevano fare che nei comizi per centurie [23], e le due prime sotto la presidenza benanco di un con-

(18) Questo modo di procedere è attestato da Liv. XLII. 21.

(19) Liv. XXI. 63. XXXIV. 1; Plutarch. *Marius* 4. Per contro lo stesso Livio ci porge XXXV. 7. un esempio di una rogazione di questo genere fatta *ex authoritate patrum.*

(20) Liv. XXXVIII. 36. Però nna tal rogazione poteva altresì essere promossa dal senato, Liv. XXVII. 5.

(21) Ciò è provato dall'esempio recato da Liv. XXII. 25. 26. 30.

(22) A questo modo avevano origine i plebisciti sulla collazione di un imperio quando il numero dei pretori ordinarii non era sufficiente Liv. XXVI. 2. XXIX. 13. XXX. 27. 41. XXXI. 50; sulla collazione dell'imperio nell' interno della città pel dì del trionfo, Liv. XXVI. 21. XLV 35. 36; sullo scambio che doveva farsi tra due pretori delle provincie loro devolute, Liv. XXXV. 20. sulla nomina di commissioni straordinarie, Liv. XXV. 7, o sulla trasmissione in un dato caso al senato della giurisdizione del popolo, Liv. XXVI. 33. 34; Polyb. VI. 16. (14); sulla locazione delle terre pubbliche, Liv. XXVII. 11; e la deduzione di colonie, Liv. XXXIV. 53. XXXV. 40; sopra dispensazioni e modificazioni transitorie di leggi, Ascon. *in argum. Cornel.* p. 37. Orell. Liv. XXV. 5. XXXI. 50. XXXIX. 19. XLII. 31; Dio Cass. XXXVI. 22; sulla concessione di ricompense straordinarie, Liv. XXXIX. 19.

(23) Gellius XIII. 15.

sole [24]. La speciosa ratificazione dei padri, la consulta degli auspicii sull'eletto, e la collazione dell'imperio con decreto curiato fu osservata, ma certo nei più de' casi come una formalità morta [25], sino al tempo degli imperatori [26]. Solo rispetto ai censori, e senzachè si sappia per quali motivi fu mantenuta l'usanza di conferir loro il potere esecutivo con un decreto centuriato [27]. Dei maestrati minori, gli edili curuli [28] ed i questori dell'erario [29] si eleggevano per lo addietro nei comizi centuriati. Ma al tempo di che parliamo l'elezione di tutti i maestrati minori si operava nei comizi delle tribù [30]. Contuttociò qualche differenza vi rimase. L'elezione degli edili curuli [31] e

(24) GELLIUS XIII. 15; CIC. *ad Attic.* IX. 9.
(25) Qual giudizio si facesse in quel tempo sulla necessità della *lex curiata*, lo mostrano esempi di genere opposto, CIC. *ad famil.* I. 9. 25; DIO CASS. XLI. 43.
(26) Le prove sono riferite di sopra. (Cap. IX, nota 68-74).
(27) CIC. *adv. Rull.* II. 11. NIEBUHR II. 438. 446. 447. ne tenta una spiegazione.
(28) LIV. VI. 42. VII. 1.
(29) Vedi cap. VIII, nota 20.
(30) Messala in GELLIUS XIII. 15. lo dice chiaramente.
(31) CIC. *ad Attic.* IV. 3, *pro Plancio* 20; DIO CASS. XXXIX. 32. Da questa presidenza dei consoli non si può conchiudere che fossero comizi centuriati. Tanto meno poi dall'esser detto nel primo passo ed in VARRO *de re rust.* III. 2, 1. 5. che questa elezione avea luogo in Campo Marzio; poichè anche in questo si tenevano non di rado comizi tributi, CIC. *ad famil.* VII. 30. La prova che FERRAT. *epist.* III. 5. vuol pure dedurre dal confronto fatto da CIC. *pro Plancio* 20. colle elezioni consolari è manifestamente insostenibile. All' incontro colla testimonianza di Messala consuona il modo in cui si parla delle tribù nelle elezioni edilizie, CIC. *pro Plancio* 20. 23; LIV. XXV. 2; VARRO *de re rust.* III. 2, 1. 17, 1. Vedi su questa controversia la ragionata dissertazione di WUNDER *M. Tullii Ciceronis oratio pro Cn. Plancio Proleg.* lib. III. cap. IV. Ferrazio ha rettamente chiarito il perchè l'elezione di Plancio ebbe luogo in due comizi. Questo fatto non fu, come opi-

dei questori [32] si faceva regolarmente sotto la presidenza di un console, ed all'uopo di un pretore [33], e l'eletto era installato in ufficio per decreto curiato [34]. All'incontro, i comizi per l'elezione dei tribuni [35] e degli edili plebei [36], i quali ultimi venivano altresì dopo quelli degli edili curuli [37], si tenevano sotto la presidenza di un tribuno, e senzachè facesse mestieri d'alcuna ratificazione per decreto curiato [38].

110. Le deliberazioni sulle accuse erano ripartite fra le due specie di comizi nel modo seguente. Quanto ai delitti capitali di un cittadino, essendo svanita coi comizi curiati la costoro giurisdizione [39], sentenziavano attualmente in conformità delle dodici tavole i soli comizi per centurie [40]. A tale effetto si convocavano e si tenevano da un questore

nava Manuzio, un fatto regolare, ma nacque da che i primi comizi erano stati turbati da obnunciazione.

(32) CICERO *ad famil.* VII. 30, *in Vatin.* 5, VELL. PATERC. II. 92.

(33) Come si ricava da GELL. XIII. 15. L'opinione che anche un edile potesse presiedere all'elezione si fonda sopra una lezione viziosa di GELL. VI. 9. In questo passo dalle parole *At ille* si derivò prima *Aedilis* poi *At ædilis.*

(34) GELL. XIII. 15. *Minoribus creandis magistratibus tributis comitiis magistratus, sed iustius curiata datur lege.*

(35) LIV. III. 64; APPIAN. *de bell. civ.* I. 14.

(36) La presidenza dei tribuni può qui dedursi per analogia, e dal fatto che in queste elezioni come in quelle dei tribuni non si pigliarono fino agli ultimi tempi, gli auspicii, DIONYS. IX. 49, locchè invece si usava nelle elezioni dei questori, CIC. *ad famil.* VII. 30.

(37) Ciò si deduce da PLUTARCH. *Marius* 5. Alcuni vogliono anzi che le due qualità di edili si eleggessero insieme negli stessi comizi. Ma quest'opinione vien combattuta non solo da Plutarco, ma da altri autori, DIO CASS. XXXIX. 32; CÆLIUS in CIC. *epist. ad famil.* VIII. 4.

(38) Anche FERRAT. *epist.* III. 5. porta quest'opinione.

(39) V. cap. VII, nota 30.

(40) POLYB. VI. 14. (12). V. cap. VII, nota 13.

del parricidio [41], più tardi dal pretore [42], e nei casi men gravi da un edile [43]. All'incontro i comizi delle tribù non avevano a giudicare che delle multe proposte. Queste multe si proponevano specialmente dai tribuni contro ai maestrati superiori che si avessero accattato biasimo nell'esercizio del loro impiego [44], e dagli edili a tutela di altri interessi di utilità generale [45].

111. La differenza tra i comizi tributi e i centuriati consisteva nella loro formazione e votazione. I primi erano semplicemente conventi della plebe; infatti benchè anche i patrizi ci potessero aver parte, ciò non accadeva che radissime volte, nè vi comparivano chiamati solennemente [46]. I voti si numeravano per tribù [47], ma in ogni tribù per capi senza distinzione di ricchi o poveri [48], di senatori [49] o vol-

(41) VARRO *de ling. lat.* VI. 90. 91. 92. V. sopra questi questori cap VIII, nota 23. 24.

(42) LIV. XXV. 4. XXVI. 3. XLIII. 16; GELL. VII. 9.

(43) VALER. MAX. VI. 1. 7; LIV. VIII. 22. X. 31. XXV. 2. Nelle accuse degli edili di cui si fa cenno in questi passi, non è detto certamente, ch'essi pure convocarono il popolo. Ma ei non è dubbio che avevano il *ius agendi cum populo*, CIC. *in Verr.* I. 12; GELL. XIII. 15. e questo diritto non può riferirsi che alle accuse. Wunder, appoggiato a GELL. XIII. 13. lo nega. Ma la *potestas vocationis populi viritim* di cui parla questo passo non si riferisce alla convocazione di comizi, ma al diritto di citazione.

(44) POLYB. VII. 14. (12). Se ne hanno esempi in LIV. IV. 41. 44. V. 12. 29. 32. VI. 38. XXV. 3. XXVI. 2. 3. XXXVII. 57. 58. XLIII. 8.

(45) LIV. X. 23. XXXV. 41.

(46) V. cap. IX, nota 75.

(47) DIONYS. VII. 64; APPIAN. *de bell. civ.* I. 12; DIO CASS. XXXVI. 13; ASCON. *in Cornel.* p. 81. Orell., *in orat. pro Scauro* I. p 21. Orell.

(48) DIONYS. VII. 59

(49) VARRO *de re rust.* III. 2, 1; DIO CASS. XXXVI. 13.

gari [50]. I comizi centuriati invece erano riunioni del popolo intiero e di tutti i suoi ceti [51]. I voti si calcolavano per centurie [52]; e le centurie non erano semplicemente costituite d'un tanto d'uomini, ma giusta la costituzione di Servio Tullio, in proporzione dell'avere, dell'età e del ceto [53]. I comizi centuriati erano così meglio ordinati, e più acconci delle assemblee delle tribù ad abbracciare maturi consigli [54].

112. Ma nella composizione dei comizi centuriati erano ancora sopravvenuti gravi cangiamenti [55], la cui natura ci è d'uopo congetturare da sparsi indizi [56]. Certo egli è, che le centurie diventarono suddivisioni delle tribù [57], ma che si mantenne la divisione in centurie dei seniori e dei giuniori [58], come sì quella in cinque classi [59], e che le centurie erano ancora costi-

(50) Falsa è l'opinione di Göttling § 131, che dopo il 575 vi siano stati nelle tribù voti collettivi per certi ceti e mestieri. Imperocchè Livio XL. 51., cui egli accenna, nulla prova. V. cap. XVII, nota 46.

(51) V. nota 6 *supra*.

(52) LIV. XLIII. 16; ASCON. *in orat. in toga candida* p 95. Orell.

(53) CIC. *pro Flacco* 7.

(54) CIC. *de legib.* III. 19. *Descriptus enim populus censu, ordinibus, ætatibus, plus adhibet ad suffragium consilii, quam fuse in tribus convocatus.*

(55) Questo è indicato in genere da LIV. I. 43; DIONYS. IV. 21.

(56) Le opinioni su questo punto sono diversissime, GERLACH, *die Verfassung des Servius Tullius in ihrer Entwickelung* (*Historische Studien* 1841, p. 345), ne dà un sunto. Vedi pure Göttling. p. 506; PETER, *Epochen*, p. 42-70. 193. 223.

(57) CIC. *pro Plancio* 20. *Unius tribus pars.—Pro Flacco* 7. *Tributim et centuriatim.—Adv. Rull.* II. 2. *Extrema tribus suffragiorum.*

(58) LIV. I. 43; CIC. *in Verr.* V. 15, *pro Flacco* 7.

(59) V. cap. XIV, nota 36.

tuite per censo e per classi[60]. Tutto ciò non può conciliarsi altrimenti fuorchè supponendo che i cittadini di ciascheduna classe si univano per votare a tribù, e che in ciascuna tribù si separavano per ragion d'età in due parti, ognuna delle quali formava una centuria [61]. Così, a contar dall'epoca in cui v'ebbero trentacinque tribù, ogni classe venne ad aver settanta centurie [62]. Così pure la prima classe non ebbe più una preponderanza assoluta, ma era d'uopo raccogliere per lo meno i voti sino alla terza classe [63]. Però ella godeva ancora del privilegio di votare innanzi l'altre [64], e da lei sola veniva estratta a sorte [65] la centuria che dava principio alla votazione [66]. Del rimanente, quando era noto il risultato della votazione nella centuria prima chiamata, i cit-

(60) Cic. *pro Flacco* 7. *Tributim et centuriatim descriptis classibus.*—*Philipp.* II. 33 *Prima classis vocatur.*

(61) In conseguenza le centurie di ciascuna classe essendo interpellate secondo le tribù, resta spiegato il perchè in parecchi luoghi si parli di voti delle tribù, dove decisamente aveva ingerenza l'assemblea delle centurie, Polyb VI. 14. (12), Cic. *pro Planc.* 20. *adv. Rull.* II. 2.; Sueton. *Jul. Cæsar* 41. 80. *Octavian.* 56.

(62) Liv. I. 43. Da questo passo sembra, a dir vero, che vi fossero allora settanta centurie in tutto; ma siccome la divisione in classi durava ancora in tutta la sua integrità, così è d'uopo intenderlo semplicemente del numero delle centurie di una classe.

(63) A ciò non è contrario Cic. *Philipp.* II. 33, dove si parla soltanto della votazione di due classi. Imperocchè *confecto negotio* non vuol già dire, che l'elezione fosse già decisa.

(64) Cic. *Philipp.* II. 33. *Prima classis vocatur.*

(65) Cic. *Philipp.* II. 33 *Sortitio prærogativæ.*

(66) Liv. XXIV. 7. XXVI. 22. XXVII. 6. In questi luoghi la *centuria iuniorum* o *seniorum*, cui toccò in sorte la *prærogativa*, viene soltanto designata col nome della tribù; infatti era cosa sottintesa che la centuria della prima classe apparteneva a questa tribù.

tadini della prima classe si riunivano nelle proprie tribù e centurie onde votare nello stesso tempo [67]; appresso loro, dopo notificati i voti delle settanta centurie, quelli della seconda classe [68], e così di seguito, finchè si fosse ottenuta una maggioranza decisiva. Dopo una legge Semproniana di C. Gracco, questa stessa precedenza dei più facoltosi dovette cessare, poichè in allora tutte insieme le centurie dovevano trarre a sorte sull'ordine di votazione [69]. Alcun che di simile ebbe per iscopo una legge Manilia a noi ignota [70]. Ma ai tempi di Cicerone l'ordine primitivo fu instaurato [71]. In qual epoca siasi fatto nella costituzione di Servio Tullio quel cangiamento, è cosa incerta. Probabilmente esso fu l'opera della legislazione decemvirale [72], che fondendo le centurie colle tribù pensò di rendere più facilmente inutili i comizi puramente tributi [73]. Arrogi che in que' tempi essendovi soltanto ventuna tribù, l'aumento che ne derivava al complesso delle centurie di fronte al numero stabilito da Servio non era ancora notabile. Del resto, nulla venne con ciò immutato nei diritti di voto dei cavalieri, e l'antica divisione in dodici centurie [74],

(67) In tal modo la votazione procedeva celeremente, e così cade l'obbiezione che fa NIEBUHR III. 391. al numero di trecento e cinquanta centurie.

(68) CIC. *Philipp.* II. 33.

(69) SALL. *de re publ. ordin.* II. 8.

(70) CIC. *pro Murena* 23.

(71) Ciò è dimostrato dai passi ora citati.

(72) Quello che porge argomento a crederlo si è che nel 358 e 372 si parla già di voti delle tribù, colle quali s'intendono per certo i comizi delle centurie; LIV. V. 18. VI. 21. Pel primo passo ciò risulta, contro all'opinione di NIEBUHR II. 445. III. 397. da LIV. V. 52, e pel secondo, fu già provato sopra (nota 9).

(73) V. sopra di essi il § 47. *supra.*

(74) LIV. XLIII. 16. *Ex duodecim centuriis equitum.*

e sei suffragi [75] si mantenne in vigore. Le centurie votavano prima [76], ed i suffragi dopo le settanta centurie della prima classe [77]. In queste centurie equestri erano pure inchiusi i voti dei senatori [78].

113. L'una e l'altra qualità di comizi abbisognava di un maestrato munito di autorità speciale che li convocava e dirigeva [79]. Il giorno dell'adunanza era annunciato con pubblico bando [80]. Insorgendo conflitti, i consoli li risolvevano col chiamare a sè da ciascun maestrato il comiziato; il pretore aveva la stessa facoltà di richiamo, salvo che dal console; quanto ai maestrati minori, il privilegio spettava a colui che primo aveva convocato l'assemblea [81]. Nel dì fissato, si consultavano dapprima gli auspicii [82], anche nei comizi tributi [83], eccettuato soltanto il caso in cui si trattasse dell'elezione dei tribuni e degli edili plebei [84]; quindi se si dovevano tener comizi centuriati, si mandava un presidio sul Gianicolo, e

(75) Essi dicevansi allora semplicemente *suffragia*; Cic. *Philipp.* II. 33; ed anche *sex centuriæ*; Liv. I. 36.
(76) Liv. XLIII. 16. Ma nell'uso di parlare si computavano colla prima classe alla quale appartenevano anche per ragion dell'avere. Ed è perciò che non si veggono distintamente citati in una esattissima enumerazione, Cic. *Philipp.* II. 33. *Sortitio prærogativæ; — prima classis vocatur; deinde ut assolet suffragia; tum secunda classis.* In altri luoghi però le *equitum centuriæ* sono distinte con tutta precisione, Cic. *Philipp.* VII. 6; Q. Cic. *de petit. consul.* 8.
(77) V. la nota precedente.
(78) V. cap. XIV, nota 99.
(79) Dionys. IV. 71; Liv. XXXIX. 15.
(80) Liv. XXXV. 24; Gell. XIII. 15; Appian. *de bell. civ.* I. 29.
(81) Messala in Gell. XIII. 15.
(82) V. cap. IV, nota 86.
(83) Cic. *ad famil.* VII. 30; Cic. *de leg.* II. 12; Ascon. *in Cornel.* p. 68. Orell.
(84) Dionys. IX. 49; Liv. VI 41.

si spiegava la bandiera rossa [85]; i cittadini venivano chiamati con solenne bando innanzi al console [86], e l'adunanza si apriva con una lunga preghiera [87]. Le discussioni e le deliberazioni non potevano aggirarsi che sulle materie proposte dal presidente [88]. Nelle elezioni sin dal tempo delle dodici tavole non si udiva più alcuna proposizione del senato [89]. A questo però suppliva il moto che si davano i postulanti, i quali dovevano nominarsi prima di un dato giorno [90], e spesso propugnavano le loro ragioni con grandissimo calore [91]; sopratutto poi vi suppliva l'influenza che la centuria o tribù votante la prima esercitava sulle successive [92]. Oltrecciò il presidente godeva ancora del diritto di non accettar voti per chi gli pareva incapace o immeritevole [93], ovvero di dichiarar nulla l'elezione caduta sopra uno di questi tali [94].

114. Quanto alle proposizioni di legge il progetto diligentemente elaborato dal proponente veniva, giusta l' uso vigente da lunga pezza pei plebisciti [95], che la legge Cecilia e Didia (A. 656) eressero a regola

(85) Dio Cass. xxxvii. 28; Liv. xxxix. 15. Macrob. *Saturn*. i. 16.
(86) Varro *de ling. lat.* vi. 88-95.
(87) Liv. xxxix. 15; Cic. *pro Murena* 1; Plin. *panegyr*. 63.
(88) Gell. x. 20. Fare una rogazione si diceva *agere cum populo;* Gell. xiii. 15.
(89) V. cap. vii, nota 45. Cap. ix, nota 36. 63. 65.
(90) Appian. *de bell. civ.* ii. 8.
(91) Liv. xxxvii. 47. xxxix. 39. 40. 41. Macrob. *Saturn*. i. 16; Plin. *epist.* iii. 20.
(92) Festus *v. Prærogativæ* Liv. xxiv. 9. xxvi. 22. Cic. *Phil.* ii. 33; *pro Plancio* 20. Le cose che il falso Ascon. *in Verr.* i. 9. p. 139. Orell. ne dice, sono scempiaggini.
(93) Liv. xxxix. 39; Vell. Paterc. ii. 92.
(94) Liv. xxiv. 7. 8. 9; Valer. Max. iii. 8, 3; Vell. Paterc. ii. 92.
(95) V. cap. vi, nota 35. 36.

generale, promulgato ed affisso pubblicamente per lo spazio di tre nundine [96]. Venuto il giorno divisato si leggeva nell' assemblea, ordinariamente da uno scrivano, ma non mai da un tribuno [97], e si spiegava e motivava dal maestrato proponente [98], o da quelli che n'erano da lui richiesti [99]. Ciò fatto si accordava la parola a chi voleva disputar contro od in favore [100], e giusta l'ordine in cui n'era implorata e concessa la facoltà, si teneva ragionamento [101]. Questo però non poteva cadere che sull'adozione o sul rigetto della legge intiera qual veniva proposta; quanto agli emendamenti si teneva una grande adunanza di popolo non adattata. Ma per ciò appunto la legge Cecilia e Didia (A. 656) aveva pure vietato si comprendessero in una rogazione materie di genere diverso [102], affinchè il popolo non fosse costretto di adottar col buono il cattivo o col cattivo rigettare il buono [103].

115. Terminate le discussioni sui candidati o sulla proposizione di legge, i cittadini che sino a quell'ora erano stati mescolati gli uni cogli altri si mandavano a

(96) Cic. *Philipp.* v. 3; *pro Flacco* 7. *Declam. pro domo* 16; Macrob. *Saturn.* i. 16.
(97) Ascon. *in argum Cornel.* p. 57. Orell.; Appian. *de bell. civ.* i. 11. 12; Plutarch. *Cato Min.* 28.
(98) Liv. x. 21. xxxi. 6. 7. Appian. *de bell. civ.* i. 11.
(99) Dio Cass. xxxviii. 4. 5.
(100) Liv. xlv. 21. *Privatis suadendi dissuadendique legem potestas facta.* Ne danno esempi Dionys. v. 11. x. 3. 36 39. 40. 41; Liv. xxxiv. 1. xlv. 36-39; Macrob. *Saturn.* ii. 12.
(101) Dionys. ix. 44; Liv. xlv. 36.
(102) Una simile rogazione si chiamava *lex satura*, Festus *v. Satura*; Isidor. *orig.* iv. 16. Ne dà un esempio Liv. vi. 39.
(103) *Declam. pro domo* 20. Perciò ad ogni legge andava unita la protesta: *neve per saturam abrogato aut derogato*, Festus *v. Satura.*

votare [104], e ciascuno era chiamato colla sua tribù o centuria, nei recinti votivi [105]. Questi recinti si formavano con steccati [106], e in caso di bisogno con funi torte [107]; ma sotto Giulio Cesare furono disposti pei comizi tributi in campo Marzio luoghi coperti con sponde di marmo [108]. Il voto sui decreti proposti si dava nei comizi centuriati a voce [109], e nei comizi tributi con pietruzze bianche e nere [110]. Nelle elezioni però, volendosi procacciare al popolo una maggior libertà, s'introdusse colla legge Gabinia (A. 615) il voto scritto con tavolette; e questa forma di voto estesa prima da L. Cassio (A. 617) ai giudizi popolari, da Papirio Carbone (A. 623) alla votazione sopra le leggi, venne infine introdotta da Celio (A. 647) nel giudizio stesso di perduellione che Cassio ne aveva eccettuato [111].

116. I votanti di ciascuna centuria o tribù passavano su ponti [112], che giusta una legge di Mario

(104) Ascon. *in Cornel.* p. 70. Orell. *Populus confusus ut semper alias ita et in concione. Iis peractis, cum id solum superest, ut populus sententiam ferat, iubet enim is qui fert legem, dicere* (leg. *discedere*). *Quod verbum non hoc significat, quod in communi consuetudine erat, de eo loco, ubi lex fertur; sed in suam quisque tribum descendat, in qua est suffragium laturus.*

(105) Di qui l'espressione *tribus* ovvero *centuria intro vocata;* Liv. x. 13. 21. 22; Cic. *apud* Ascon. *in Cornel.* p. 71. Orell.

(106) E si chiamavano perciò *ovilia* o *septa*; Servius *ad Ecl.* i. 34; Liv. xxvi. 22.

(107) Dionys. vii. 59; Appian. *de bell. civ.* iii. 30.

(108) Cic. *ad Attic.* iv. 16. 8; Dio Cass. liii. 23.

(109) Dionys. iv. 20. Εἰς ἀπόφασιν γνώμης. Lo stesso risulta da Cic. *de legib.* iii 15. 16.

(110) Dionys vii. 17. x. 39. 41. xi. 51. vedi Wunder *variæ lectiones librorum aliquot M. T. Ciceronis* (Lipsiæ 1827) p. clxvii.

(111) Cic. *Brut.* 29, *pro Cornel.* ap. Ascon. p. 78. Orell., *de amicit.* 12, *de legib.* iii. 16.

(112) Festus *v. Sexagenarios*, Varro ap Non. Marc. xii.

(A. 655) dovevano pel mantenimento dell'ordine essere stretti al possibile [113]. Nell'entrare si davano ad ognuno, secondo che si trattava di leggi o di accuse, due tavolette [114] segnate colle lettere corrispondenti [115]. Nelle elezioni, ciascuno riceveva sola una tavoletta su cui scriveva egli stesso il nome del suo candidato [116]. Ciò fatto, si raccoglievano i voti per ciascuna centuria o tribù dai rogatori a ciò preposti [117] (il qual ufficio spesso assumevano spontaneamente gli astanti [118]), in una corba [119]; poscia si

22. Cic. *ad Attic.* I. 14, *Auctor ad Herenn.* I. 12. Dietro questi passi, i *pontes* erano varii, e naturalmente in numero eguale ai *septa*. A quest'opinione non contraddice Sueton. *Jul. Cæs.* 80. Imperocchè il ponte di cui ivi si parla è quello sui cui passava la *centuria prærogativa*.

(113) Plutarch. *Marius* 4; Cic. *de legib.* III. 17.

(114) Cioè se di leggi con UR (*uti rogas*) ed A (*antiquo*), Cic. *ad Attic.* I. 14, *de legib.* III. 17; se di accuse con A (*absolvo*) e C (*condemno*). Questo si ricava da due medaglie della famiglia Cassia, su cui sono incise tavolette votive, l'una segnata con A, l'altra con AC. Spanhem. *de usu et præst. numism.* ed. 1706. T. II. p. 198-200.

(115) Cic. *ad Attic.* I. 14. *Operæ Clodianæ pontes occuparant. Tabellæ ministrabantur ita, ut nulla daretur* UTI ROGAS. Si crede generalmente che questo ministrar le tavolette sia ciò che in più luoghi è detto *diribere tabellas*. Ma quest'opinione sarà confutata *infra* (nota 120). Del resto in un passo che si cita in favore della medesima, cioè Cic. ap. Ascon. *in Cornel.* p. 70. Orell., le parole *dum tabellæ diribentur* sono inserte da editori di più fresca data.

(116) Questo risulta da Plutarch. *Cato Min.* 46. Sueton. *Jul. Cæs.* 80; Plin. *epist.* IV. 25.

(117) *Rogatores*, Cic. *de divin.* II. 35, *de nat. deor.* II. 4, *in Pison.* 15.

(118) Cic *in Pison.* 15.

(119) Questa corba si chiamava *cista*, Sisenna ap. Non. Marc. II. 176, *Auctor ad Herenn.* I. 12, Plin. *hist nat.* XXXIII. 7. (2). La differenza tra queste *cistæ* intessute e la *sitella* di terra infra menzionata (nota 125), la quale serviva all'estrazione, è ben chiarita da Wunder, *variæ lectiones* p. CLVIII-CLXVII. Senonchè egli erra nel credere che nei tri-

estraevano e leggevano un per uno dai diribitori [120], e con freghi e punti [121], si segnavano da'suoi custodi [122] sopra una tavola [123]. Finita l'estrazione, queste tavole si portavano al maestrato presidente [124]; i nomi delle tribù venivano estratti da un'urna particolare ivi recata [125], e giusta l'ordine fissato per tal modo a sorte [126], ogni centuria o tribù riveveva da un araldo

bunali si usassero pure per raccogliere i voti *cistæ* e non urne. V. lib. v. cap. vi. Un altro errore generalmente diffuso è quello di riferire a questa consegna dei voti la *lex Fufia Calena* (A. 695); la quale riguardava i giudizi. V. Orelli, *onomasticon Tullian.* nell'*index legum.*

(120) Quest'operazione si chiamava *diribitio*, *diribere tabellas*, ossia *suffragia* secondo la buona lezione in Cic. *pro Planc.* 8. 20; *in Pison.* 40; *ad Quint. frat.* III. 4; Varro *de re rust.* III. 2, 1. III. 5, 18. Le persone in essa impiegate si dicevano *diribitores*, Cic. *in Pison* 15. *Decl. post redit. in senat.* II. Che la voce *diribere* non possa avere altra significazione fuor di quella datale, lo prova l'ordine, in cui si vede descritta quest'operazione nei passi allegati. Ciò nondimeno ella è generalmente applicata alla consegna suddetta (nota 115) delle *tabellæ*, e si vuole che l'estrazione e sortizione delle medesime si chiamasse *diremtio* ossia *dirimere tabellas*. Ma quest'opinione si fonda su passi, in cui stando ai manoscritti convien restituire *diribitio* e *diribere*. Vedi Wunder, *variæ lectiones* p. CXXVI-CLVIII.

(121) Cic. *pro Planc.* 22. *Nonnullas (tribus tulerunt) punctis pæne totidem.*

(122) Varro *de re rust.* III. 5, 18. *Ad tabulam cum diriberent.*—Cic. *in Pison.* 5. *Tabulam prærogativæ.*

(123) *Custodes*, Cic. *in Pison.* 15. *Decl. post redit. in senat.* 7.

(124) Varro *de re rust.* III. 17, 1. *Latis tabulis.*

(125) Il trasporto di quest'urna si chiamava *sitellam deferre*, Cic. ap. Ascon. *in Cornel.* p. 70. 71. Orell., *de nat. deor.* I. 38, *Auctor ad Herenn.* I. 12.

(126) Varro *de re rust.* III. 17, 1. *Latis tabulis sortitio fit tribuum, ac cœpti sunt a præcone renuntiari, quem quæque tribus fecerint edilem.*—Cic. *apud* Ascon. *in Cornel.* p. 70. Orell. *Dum cistella defertur; dum æquantur sortes; dum sortitio fit.* Comunemente questa sortizione vien riferita all'ordine in cui le centurie o tribù dovevano votare. Ma quest'opinione è combattuta in modo perentorio da Varrone; imperciocchè

fattone prima partecipe il suo custode [127], l'annunzio dell'esito della votazione [128]; dopo del che finalmente l'eletto veniva proclamato solennemente dal maestrato presedente [129]. Le leggi, una volta adottate, si portavano nell'erario e si trascrivevano nei libri pubblici [130]; ma giusta la legge Licinia Giunia (A. 692) questa formalità si doveva compiere dinanzi a testimoni [131]. Del rimanente la gente di campagna nella stagione del ricolto [132], e certo anche gl' Italici più remoti [133] non si curavano guari dei comizi, ondechè gli affari si trattavano non di rado col solo intervento della cittadinanza urbana [134].

117. Per comunicare al popolo e apparecchiarlo

la votazione di cui egli fa cenno (III. 2, 1. III. 5, 18) aveva già avuto luogo assai tempo prima, e la sortizione si faceva immediatamente prima della notificazione. Altronde intendendo per sortizione l'ordine suddetto, ella non avrebbe più senso, perchè le centurie di ciascuna classe e indubitatamente anche le tribù, quando la *prærogativa* avea votato, passavano tutte ai voti nel medesimo tempo. Erronea è pure l'opinione di KLENZE, *fragm. L. Servil.* cap. 13, nota 6, il quale considera la *sitella* ed il *sortiri* come espressioni usate a designare la dazione dei voti.

(127) CIC. *de orat.* II. 64.

(128) CIC. *in Verr.* V. 15; VARRO *de re rust.* III. 17, 1; GELLIUS XII. 8.

(129) CIC. *pro Murena* 1. VALER. MAX. III. 8, 3.

(130) Così pure si faceva coi senatusconsulti. (Cap. XVI, nota 69).

(131) *Schol. Bobiens. ad orat. pro Sestio* p. 310. Orell. *Ne clam ærario legem ferri liceret.*

(132) APPIAN. *de bello civ.* I. 14; CIC. *pro Sext.* 51. Sulla lezione di quest' ultimo passo vedi MADVIG, *Opusc. acad.* p. 488.

(133) Infatti il senato volendo ottenere la rivocazione di Cicerone fece citare gl'Italici con lettere consolari speciali, CIC. *pro Sext.* 60; *in Pison.* 15.

(134) Donde nacque naturalmente, *urbanam plebem nimium in re publica posse*, CIC. *adv. Rull.* II. 26.

a ciò che doveva essere votato nei comizi [135], v'erano le concioni [136]. Queste non si potevano convocare che da un maestrato [137], onde i privati non avevano facoltà di tenerle se non quando un maestrato ne aveva assunto la convocazione e la presidenza [138]. Questi poteva pure fissar la durata dell'adunanza [139]. La convocazione che si faceva dal console, e dopo lui dal pretore escludeva le concioni di tutti gli altri maestrati; ma quelle di altri maestrati potevano essere in numero e tenersi contemporaneamente [140]. Così dappertutto in mezzo alla più grande pubblicità era assicurato l'ordine.

CAPITOLO XVI.

IL SENATO.

118. Il senato era il corpo dello Stato, da cui si discutevano tutti gli affari pubblici, si dirigeva l'amministrazione in grande, e nella cui sapienza e accorgimento stava riposta la conservazione della cosa pubblica. Anzitutto essendo fondata la salvezza dello Stato nel favore degli Dei, provvedeva all'ordinamento del culto [1], ed ai sacrifizi o feste particolari,

(135) Vedi la nota 104 *supra*.
(136) La distinzione esatta tra i comizi e le concioni si ha in Gell. xiii. 15: Cic. *pro Flacco* 7. Esempi di concioni preparatorie si hanno in Liv. x. 24. xxvi. 2. 3. xlii. 23.
(137) Liv. xxxix. 15, Festus *v. Concio*.
(138) Ciò si chiamava *concionem dare*, Ascon. *in Argum. Milon.* p 34. Orell., Cic. *ad Attic.* iv. 2.
(139) Plutarch *Cato Min.* 42. 43.
(140) Così Messala in Gell. xiii. 15.
(1) Anche in senato queste cose avevano la precedenza su tutte l'altre; Gell. xiv. 7.

con cui in tempi difficili era d' uopo implorarne l'aiuto o distornarne l'ira [2]. Oltrecciò vegliava alla sicurezza esterna dello Stato, ondechè tutte le providenze militari erano di assoluta sua spettanza [3]; reggeva gli affari internazionali, accoglieva gli ambasciatori di Stati esteri, poneva i negoziati da intavolarsi coi medesimi [4], nominava le legazioni che si dovevano inviare per la conclusione dei trattati di pace o per altri oggetti, e compilava le istruzioni cui esse dovevano attenersi [5]. Le relazioni giuridiche, di tanto rilievo per lo Stato, con popoli alleati e sudditi èrano pure affidate al suo governo. Egli accoglieva le costoro petizioni e querele [6], ne componeva i dissidii [7], nominava nel suo grembo ed istruiva i commissarii inviati ad ordinar le terre conquistate [8], puniva la defezione dei confederati [9], e puniva altresì i misfatti gravi che si commettevano fra di essi tuttavolta che gli pareva necessario nell' interesse della disciplina e sicurezza pubblica [10]. L'introduzione e la disposizione dei mezzi finanziari

(2) Del che si hanno in Livio non pochi esempi.
(3) V. per più ampi particolari il cap. XXII. della *milizia*.
(4) POLYB. VI. 13. (11), CIC. *in Vatin.* 15.
(5) POLYB. VI. 13 (11); CIC. *in Vatin.* 15., *Philipp.* XII. 12. Se ne hanno esempi in LIV. XXX. 43. XXXIII. 24. XXXVII. 55. XXXIX. 33.
(6) POLYB. VI. 13. (11); LIV. XXIX. 16. XXXIX. 3. XLIII. 2; LIVII *epit.* 54.
(7) DIONYS. II. 11. Gli esempi si trovano in LIV. IX. 20; VARRO *de re rust.* III. 2, 3; CIC. *ad Attic.* IV. 15; *de offic.* I. 10. *Sententia de finibus inter Genuates et Viturios* (SPANGENBERG *tabulæ* p. 380).
(8) Esempi di ciò si hanno in LIV. XLV. 17., APPIAN. *de reb. Hispan.* 99, *de reb. Pun.* 135; SALL. *Iugurth.* 16. Essi erano per lo più dieci, a somiglianza un tempo dei dieci primi.
(9) LIV. VIII. 20. XXVIII. 10. XXIX. 36. XXX. 24.
(10) POLYB. VI. 13. (14). Vedi libro V, cap. V.

occorrenti all'amministrazione erano egualmente di assoluta competenza del senato[11]. Del rimanente, la sua potenza era circoscritta per molti lati dai diritti del popolo e dalle leggi[12]. Sol quando la patria era pericolante, non se ne ingeriva, ma intimava ai maestrati di pigliar le misure dettate dal frangente[13].

119. Il numero dei senatori si mantenne per lungo tempo nei limiti antichi, e nell' uscire del secolo sesto ascese a trecentoventi[14]. Essi erano tuttora divisi, come anticamente, in dieci decurie[15]. Dopo la legge Ovinia l'elezione dei senatori si faceva dai censori[16], e, come ben s'intende, fra i più degni e cospicui del popolo[17]. Di regola, essi li sceglievano primieramente fra quelli che avevano occupata una magistratura curule, poscia fra quelli che avevano coperto una delle altre magistrature sino alla questura[18]; ma questa regola non era punto obbli-

(11) POLYB. VI. 13. (11); CIC. *in Vatin.* 15. Vedi per più ampi ragguagli il cap. XX. delle *Finanze*.

(12) POLYB. VI. 16. (14)

(13) LIV. VI. 19; CIC. *in Catil.* I. 2; SALL. *Catil.* 29; CÆSAR *de bell. civ.* I. 5. 7.

(14) I *Maccab.* VIII. 15.

(15) *Schol.* GRONOV. *in Verr.* I. 6. (16), p. 392. Orell. *Per decurias erat senatus divisus; unam decuriam* PR *dabat, ut ex hac iudices rejicerentur.*—CIC. *pro Cluentio* 37. *Non suæ decuriæ munere.*—*In Verr.* II. 1, 61. *Decuria nostra.* Stando al primo passo, si designava per un giudizio una decuria a sorte. Ora vedendosi in simil caso menzionati trentadue *iudices*, *pro Cluent.* 27, chiaro è, che la decuria indica qui non una divisione di dieci, ma la decima parte. E con ciò s'accorda pure mirabilmente il numero totale di trecentoventi.

(16) Vedi cap. IX, nota 54.

(17) FESTUS *v. Præteriti.* Vero è che Appio Clandio scelse (A. 442) i discendenti da libertini; ma nel convocare il senato i consoli non tennero in verun conto la sua lista, LIV. IX. 29. 30. 46; DIODOR. XX. 36; SUETON. *Claud.* 24.

(18) LIV. XXII. 49. XXIII. 23; VALER. MAX. II. 2. 1.

gatoria[19]. Silla però che a tale effetto portò il numero dei questori a venti, stabilì che occorrendo completare il numero legale dei senatori, fossero tali di pien diritto gli exquestori[20]. Con ciò l'influenza dei censori nella composizione del senato venne assai diminuita, e propriamente era il popolo che conferiva quei posti[21]. Tuttavia, si commettevano ancora secondo le circostanze molte arbitrarietà[22]. Lo stesso Silla riformì il senato non di soli cavalieri, come aveano divisato C. Gracco e Livio Druso[23], ma di soldati ordinarii e de' suoi libertini[24]. Cesare lo portò in modo simile a novecento[25], ed i triumviri che fecer peggio a mille[26].

(19) Liv. xlv. 15; Valer. Max. ii. 2, 1. In questo secondo passo Niebuhr ii 486. trova la sua confutazione.

(20) Tacit. *annal.* xi. 22. Che gli ex-questori diventassero senatori effettivi, lo dice Dio Cass. lii, 32. Liii. 15. Che ciò avesse luogo senza necessità di elezione censoria, lo prova l'esempio di Cicerone, *in Verr.* ii. 6; Ferrat. *epist.* ii. 1, e di Sallustio, *Declam. in Sallust.* 6. Nè punto vi contraddice Dio Cass. xxxvii 46, dove parla di un'elezione fatta dai censori degli ex-maestrati. Imperocchè quello appunto che v'ebbe di particolare si fu ch'essi elessero costoro oltre il numero legale. Per altra parte non fa neppur contro alla nostra asserzione il vedersi menzionati ex-maestrati che non erano senatori, Dio Cass. xxxvii. 30. xlii. 52; poichè costoro erano stati a titolo di pena espulsi dai censori fuor del senato; Dio Cass. xl. 63. Laonde erronea è la nota 114 di Reimaro a Dio Cass. xxxvii. 30.

(21) Cic. *pro Sext.* 65, *de legib.* iii. 12, *in Verr.* iv. 11, *pro Cluent.* 56. Sopra il primo passo vedi Ferrat. *epist.* ii. 1.

(22) Verbigrazia, sotto il consolato di Pisone (A. 693) secondo il passo testè menzionato di Dio Cass. xxxvii. 46. Con ciò concordano pure a meraviglia i numeri accresciuti di cui in Cic. *ad Attic.* i. 14; Appian. *de bell. civ.* ii. 30.

(23) Livii *epit.* 60; Appian. *de bell. civ.* i. 35.

(24) Appian. *de bell. civ.* i. 59. 100; Livii *epit.* 89., Sall. *Catil.* 37; Dionys. v. 77; Dio Cass. xl. 63.

(25) Dio Cass. xlii. 51. xliii. 20. 47. xlviii. 22. Egli fece ammettere provinciali; Cæsar *de bell. civ.* iii. 59. *de bell. Affric.* 28, Sueton. *Jul. Cæs.* 76. 80.

(26) Dio Cass. xlviii. 34. 35. lii. 42., Sueton. *Octav.* 35.

120. Alla dignità senatoria era certamente annessa sin dalle prime età una data fortuna, o tutt'almeno il censo equestre [27]. Ma di regola quelli che sedevano in senato erano ricchissimi [28], e il censo senatorio venne più tardi fissato in ottocentomila sesterzi, il doppio di quello dei cavalieri [29]. Per diventar senatore conveniva inoltre avere una certa età [30], probabilmente trent'anni, e questa condizione, dopo la riforma operata da Silla, reagì pure sulla capacità alla questura [31]. Propriamente la nomina dei senatori era soltanto da lustro a lustro, poichè i censori potevano sol coll'ometterne i nomi nel leggere le nuove liste senatoriali da essi formate, escluderli di proprio arbitrio [32]; ma più tardi fu a vita perchè, probabilmente giusta il disposto della legge Cassia (A. 650), non potevano essere espulsi che per cagione d'incorsa infamia, o quando i censori avessero partitamente indicato le ragioni dell' espulsione [33]. Secondo la stessa legge, quegli cui il popolo aveva condannato, o tolto l'imperio non poteva seder in senato [34]. I diritti onorifici del ceto senatorio consistevano in distintivi nelle vesti [35], e nei ludi pub-

(27) V. cap. XIV, nota 90. 99. Dal passo di Livio IV. 60; su cui molti si appoggiano, non può certamente dedursi che fin dai primi tempi vi fosse un censo senatorio particolare.

(28) Questo è il minimo che si può dedurre da LIV. XXIV. 11.

(29) SUETON. *Octav.* 41. A ciò allude CIC. *ad famil.* XIII. 5.

(30) CIC. *pro L. Manil.* 21; PLUTARCH. *Pompei* 14.

(31) Intorno a ciò vedi FERRAT. *epist* II. 1.

(32) FESTUS *v. Præteriti*, LIV. XXVII. 11. XXXIV. 44. XXXVIII 28.

(33) ZONARAS VII. 19; LIV. XXXIX. 42; ASCON. *in orat. in toga cand.* p. 84. Orell. L'epoca della legge Cassia risponde pure alla indicazione *patrum memoria* di Livio.

(34) ASCON. *in Cornel.* p. 78. Orell.

(35) PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 7. (1); SUETON. *Jul. Cæs.* 80. *Octav.* 35.

blici [36]. Ai senatori era vietato il traffico, e tenuto cosa indegna del loro ceto [37].

121. Oltre ai senatori propriamente detti tutti coloro che sostenevano una magistratura curule, avevano pur seggio e voto in senato, e quivi si rimanevano anche dopo deposto l'ufficio fino al prossimo lustro, nel quale non venendo eletti dai censori sen dipartivano [38]. Tale divenne in grazia dell'instituzione introdotta da Silla, la condizione dei questori [39], e di quelli fra gli exquestori che sopravvanzavano a completare il numero dei senatori [40]. Il diritto di chiamare il senato a parlamento spettava ai consoli, e, in loro assenza, ai pretori; i tribuni avevano la stessa facoltà; ma fuor dei nominati nissun altro de' maestrati ordinarii [41]. La convocazione si ordinava con un editto [42], od in caso d'urgenza per mezzo di viatori [43]. Non vi erano tornate periodiche [44]; solo era

(36) Liv. xxxiv. 44. 54; Ascon. *in Cornel.* p. 69. Orel.; Valer. Max. ii. 4, 3; Sueton. *Octav.* 35.

(37) Liv. xxi. 63; Cic. *Parad.* vi. 1. *in Verr.* v. 18.

(38) Gell. iii. 18; Festus *v. senatores*. A costoro si riferisce la formola: *Senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet.*

(39) Che sotto l'imperio i questori pigliassero di subito parte in virtù della loro carica al senato, si deduce da Vell. Paterc. i. 111; fr. i. § 3. D. *de off. quest.* (1. 13). E che ciò fosse una conseguenza del cambiamento operato da Silla risulta naturalmente da che non avrebbe senso che gli exquestori divenissero di pien diritto senatori, quando non avessero già prima seduto in senato.

(40) Così si spiega Dio Cass. lii. 31, il quale oltre ai senatori effettivi distingue altri che erano nel senato. La qual distinzione si riferisce parte ai questori e parte ai magistrati sopranumerarii.

(41) Gell. xiv. 7. 8.; Cic. *de legib.* iii. 4. Vedi anche il cap. xvii.

(42) Liv. xxviii. 9; Cic. *ad famil.* xi. 6; *Philipp.* i. 2. iii. 8; Tacit. *ann.* i. 7.

(43) Cic. *De senect.* 16, *epist.* x. 12.

(44) Dione Cassio lv. 3. lo dice apertamente.

d'uso che i consoli nel giorno in cui pigliavano l'ufficio chiamassero a seduta[45]. Chi senza giusta scusa si teneva assente poteva incorrere in una multa, ed a questo oggetto gli si toglieva un pegno che aveva debito di riscattare[46]. Quanti fossero i membri necessarii all'assemblea per poter pigliare una risoluzione, è incerto[47]. Riguardo al rango nel seggio e nel voto, i consolari, gli expretori, gli edili, i tribuni ed i questori andavano esattamente distinti[48]. Il rango supremo d'onore, tuttochè senza alcun potere, era proprio del principe del senato[49]. Questa dignità, si era fatta dopo l'instaurazione del consolato e l'instituzione della pretura pienamente indipendente; ed i censori nel passare il senato a rassegna, vi nominavano di regola quello fra gli excensori che era il più anziano in ufficio talvolta però anche un altro[50], e lo rieleggevano ordinariamente nel lustro seguente[51].

122. Il diritto di sottoporre a consulta le materie e riferirne apparteneva soltanto a chi aveva convocato l'assemblea: oltre a cui, a nissun altro fuor de' tribuni[52], e neppure ai pretori[53]. Finita la relazione, il riferente apriva la discussione e andava rac-

(45) Liv. xxvi 26.
(46) Gell. xiv. 7; Liv. iii. 38; Cic. *De legib.* iii. 4; *Philipp.* i. 5; Plutarch. *Cic.* 43.
(47) Che vi fosse in propositio qualche disposizione, lo si deduce da Liv. xxxviii 44. xxxix. 4; Cic. *ad famil.* viii. 5. 11; Festus *v. Numera.* In un caso speciale vengono richiesti cento senatori, Liv. xxxix. 18; SC. *de Bachanalibus* a. dlvi.
(48) Cic. *Philipp.* xiii. 14; Dio Cass. lii. 32.
(49) Zonaras vii. 19.
(50) Liv. xxvii. 11.
(51) Liv. xxxiv. 44. xxxviii. 28. xxxix. 52. xliii. 15.
(52) Cic. *ad famil.* i. 2. x. 16, *ad Quintum fr.* ii. 1; *Philipp.* vii. 1, *pro Sext.* 11. 31. 32; Appian. *de bell. civ.* ii. 25.
(53) Dio. Cass. lv. 3.

cogliendo i pareri. Chi era in fila poteva dal suo posto ragionare distesamente sulla proposizione, e mettere anche in campo materie affatto estranee[54]; ma quanto a queste era in facoltà del presidente porle in discussione o dar passata[55]. Se nell'assemblea vi erano i consoli designati s'interpellavano i primi, perchè l'esecuzione nel prossimo anno toccava principalmente ad essi[56]; dopo questi, il primo interpellato era altre volte il principe del senato; ma dai tempi di Varrone in poi s'interpellava ordinariamente quello fra i consolari, che nella prima seduta dell'anno il console avea proclamato il primo[57]; appresso lui venivano gli altri consolari per ordine di anzianità[58], e successivamente, per ordine di rango, gli altri senatori che avevano coperto un impiego[59]. Udite le varie opinioni, il riferente metteva ai voti, ed invitava a dichiararsi, col far passaggio ad una parte od all'altra, in favore o contro ad una data sentenza[60]. Egli

(54) Cic. *de legib.* III. 18; Gell. IV. 10: Tacit. *annal.* II. 38. XIII. 49. Così fu tenuta la settima orazione di Cicerone contro Antonio.

(55) Tacit. *annal.* XV. 22.

(56) Gell. IV. 10; Cic. *Philipp.* V. 13; Appian. *de bell. civ.* II. 5.

(57) Che dappoi Varrone il console potesse proclamare pel primo quello che gli piacesse dei consolari lo attesta Gell. IV. 10. XIII. 7; Cic. *ad Attic.* I. 13. E che ordinariamente si mantenesse per tutto l'anno l'ordine adottato nella prima seduta, lo dice Sueton. *Jul. Cæs.* 21. Caligola però tolse ai consoli quel diritto, e volle che si seguisse senza più l'ordine di anzianità di nomina, Dio. Cass. LIX. 8.

(58) Gell. XIV. 7; Dio. Cass. LIX. 8.

(59) Cic. *in Verr.* V. 14.

(60) Polyb. XXXIII. 1; Festus *v. pedarium*; Sueton. *Tiber.* 31. Il passaggio ai v ti si chiamava perciò *discessionem facere*; Cic. *ad famil.* I. 2, *Philipp.* VI. 1. Anche Cic. *ad famil.*

aveva piena facoltà di raccogliere più opinioni in una sola [61], o metterle separatamente a partito nell'ordine a lui accetto [62], od omettere anche del tutto questa o quell'opinione [63]. I membri che non erano ancor senatori, ma sedevano in senato per ragion di un impiego avuto prima non venivano richiesti della loro opinione, e si dichiaravano solnella discessione [64]. Quando la domanda era semplice, il senato poteva, subito dopo la relazione, essere senza interpellanze personali interrogato collettivamente sulla proposizione per discessione [65]. Le discussioni non si registravano [66]; Cesare il primo prescrisse (A. 695) la trascrizione e la notificazione degli atti del senato [67].

123. Presa una risoluzione, i consoli in presenza di alcuni senatori, e per lo più di quelli che l'avevano difesa con maggior calore, la facevano ridurre agli scrivani nelle formole d'uso di un senatoconsulto [68]. Esso era portato ai questori nell' erario

VIII. 13. X. 12. 16, *ad Quint.* fr. II. 1; HIRTIUS *de bello gall.* VIII. 53. ne danno esempi.

(61) POLYB. XXXIII. 1.

(62) CIC. *ad famil.* X. 12.

(63) POLYB. XXXIII. 1. CÆSAR *de bello civ.* I. 2; CIC. *Philipp.* XIV. 7.

(64) GELL. III. 18. In essi per conseguenza continuarono ad esistere i *senatores pedarii* (cap. VI. nota 53).

(65) GELL. III. 18. XIV. 7; CIC. *Philipp.* III. 9.

(66) Ciò risulta anche da CIC. *in Catil.* III. 6; *pro Sylla* 14. 15.

(67) SUETON. *Jul. Cæs.* 20, *Octav.* 36.

(68) POLYB. VI. 12. (10); CIC. *de orat.* III. 2. Perciò nei senatoconsulti si menzionavano per nome coloro che *scribendo affuerunt*; CÆLIUS *apud Cicer. ad famil.* VIII. 8; BOECKH, *Inscript. Graec.* t. II. p. 577. Con questa procedura, per cui il senatoconsulto una volta disteso solennemente, non ritornava più al senato, resta spiegata la possibilità delle altera-

onde fosse trascritto nei libri pubblici[69], dal qual momento soltanto aveva forza di legge[70], e si deponeva quindi dai tribuni e dagli edili nell'archivio plebeo[71]. Se per l'intercessione di un tribuno o di un altro maestrato, che però non fosse inferiore in grado al riferente, non si poteva trarre a compimento un senatoconsulto[72], ovvero l'assemblea per qualche altro motivo non era regolare, la risoluzione si metteva egualmente in iscritto, ma come semplice preavviso[73], e sen traeva argomento di una proposizione nuova in senato od al popolo[74].

CAPITOLO XVII.

I MAESTRATI.

124. A norma dei cambiamenti sopravvenuti, le magistrature si erano composte nel modo che segue. I consoli serbavano l'autorità primitiva, e tutti gli altri maestrati, eccetto i tribuni del popolo, erano

zioni, di cui Cicerone muove sì spesso lagnanza, *Philipp.* v. 4; *ad Attic.* IV. 18; *ad famil.* IX. 15. XII. 1. 29.

(69) Liv. XXXIX. 4. Joseph. *antiq. Iud.* XIV. 10, 10; Plutarch. *Cato min.* 17.

(70) Sueton. *Octav.* 94; Tacit. *annal.* III. 51.

(71) Dio. Cass. LIV. 36. Vedi *supra* cap. VII. nota 39

(72) Polyb. VI. 16. (14); Gell. XIV. 7.; Cic. *de legib.* III. 3.

(73) Cionondimeno si chiamava ancora *senatus auctoritas.* (δόξα), Liv. IV. 57; Dio. Cas. XLII. 26; LV. 3; poichè tale era il nome di ogni dichiarazione di volontà del senato, sia che divenisse o non un senatoconsulto; Cic. *de legib.* II. 15; *de orat.* III. 2; *ad famil.* I. 2. 7. VIII. 8.

(74) Ciò risulta dalle stesse deliberazioni senatorie citate da Celio, Cic. *ad famil.* VIII. 8.

loro subordinati[1]. Finchè si trovavano in città, tutte le pratiche sì del senato che dei comizi centuriati passavano per le loro mani. Nel fare armamenti, e generalmente nel dare le disposizioni occorrenti per una campagna, essi avevano un'autorità quasi illimitata[2]. Per le provvisioni dei viveri l'erario stava tutto a loro disposizione, ed i questori erano tenuti a conformarsi ai loro assegni[3]. Essendo per lo più assenti, non s'ingerivano più molto nella giurisdizione. Ma ciò accadeva ancora qualche volta, ed era pur data facoltà di appellare ad essi dalle sentenze del pretore[4]. Entrati appena in ufficio, siccome Roma era continuamente avvolta in guerre, si decretavano sulla lor proposta due comandi supremi[5], che partivano fra loro a sorte o di buon accordo[6], e si recavano quindi al posto. Ma per impedire ogni riguardo personale, la legge Semproniana di C. Gracco (A. 632) stabilì che le provincie dei consoli si fissassero ogni anno anticipatamente, prima che eletti[7]. In sul finire però della repubblica i consoli passavano ordinariamente l'anno in Roma, nè più si recavano alle

(1) Polyb. vi. 12. (10); Cic. *de legib.* iii. 4.
(2) Polyb. vi. 12 (10).
(3) Polyb. vi. 12. (10); Cic. *Philipp.* ix. 7. xiv. 14.
(4) Liv. xli. 9; Plutarch. *Marius* 38, Valer. Max. vii. 7, 6.
(5) Codest'imperio diviso delle contrade straniere si chiamò *provincia*; in origine questa parola non aveva un senso puramente geografico.
(6) Liv. xxx. 1. 40. xxii. 8. L'estrazione a sorte è quella usata più frequentemente. Qualche volta una provincia veniva direttamente senza estrazione a sorte decretata dal senato o dal popolo ad uno dei due consoli, Liv. x. 24. xxviii. 38. xxxvii. 1.
(7) Sallust. *Iugurth.* 27; Cic. *de prov. cons.* 2. 15, *Declam. pro domo.* V. intorno a questa legge le dotte osservazioni di Ferrat. *epist.* iii. 8.

provincie lor decretate che in qualità di proconsoli[8]. La spartizione del consolato fra i due ceti venne ancor riconosciuta al tempo della guerra Annibalica come legge sacra e fondamentale [9], ma dopo il 582 non fu più osservata [10]. I dodici fasci si alternavano a mesi [11]. Primo ad assumerli era il più vecchio [12], ma dopo la legge Giulia colui che aveva maggior numero di figli [13]. Morendo un console o dismettendosi prima della scadenza dell'anno, gliene veniva surrogato un nuovo. Aveva questi gli stessi poteri del primo, eccettochè se entrambi i consoli erano surrogati, l'anno appresso non potevano tenere i comizi [14].

125. Il più prossimo ai consoli, anzi pure lor col-

(8) Così si praticò dopo il consolato di Cotta e Lucullo (A. 680), i quali furono gli ultimi, che condussero come consoli una campagna. Perciò Cicerone dice, *de nat. deor.* II. 3. *Tum enim bella gerere nostri duces incipiunt cum auspicia posuerunt.*

(9) Liv. XXIII. 31. La versione di Liv. VII. 42; Zonaras VII. 25, che sin dal 412 entrambi i consoli potevano in forza della legge Genucia essere plebei, è molto sospetta. Vedi pure Niebuhr III. 80.

(10) Che i consoli di quest'anno fossero entrambi plebei, lo dicono apertamente i fasti capitolini. Ma che ciò non paresse punto cosa straordinaria, lo dimostra il silenzio che ne serba Liv. XLII. 9. 10.

(11) Cic. *de re publ.* II. 31; Liv. II. 1; Dionys. V. 2; Sueton. *Iul. Cæs.* 20; Drakenborch. *ad Livium* II. 55. L'alternarsi per giorni affermato da alcuni poggia sopra un documento falso, Pighii *Annal. ad ann.* 585; Ernesti *excurs.* I. *ad* Sueton. *Cæsar* 20.

(12) Plutarch. *Poplic.* 12; Cic. *de re publ.* II. 31; Festus *v. Maiorem*; Dionys. V. 47. VI. 57.

(13) Gellius II. 15. *Capite septimo legis Iuliæ priori ex consulibus fasces sumendi potestas fit, non qui pluris annos natus est, sed qui pluris liberos, quam collega, aut in sua potestate habet, aut bello amisit. Sed si par utrique numerus liberorum est, maritus, aut qui in numero maritorum est, præfertur.*

(14) Liv. XLI. 18. Quest'autore allega pure, XXIV 7. un caso in cui un solo venne surrogato e questi tenne i comizi.

lega[15], ed in origine neppur diverso di nome[16], era il pretore, che, stando i primi ordinariamente in campo, sosteneva dentro la città[17], nel senato[18], nelle assemblee popolari[19] ed al tribunale l'ufficio consolare. Il suo imperio però era minore[20], e nell'esercizio del proprio impiego doveva prestar ossequio ed obbedienza ai consoli[21]. Del resto questa dignità non era limitata di numero a guisa del consolato, ma tanti potevano essere i seggi quanti richiedeva il bisogno e decretava il popolo[22]. Ond'è che nell'anno 507 s'instituì un secondo pretore per giudicar delle liti degli stranieri o tra cittadini e stranieri[23]. Un dei due fu allora indubitabilmente sempre patrizio, l'altro plebeo[24]. Qualche volta però, quando si voleva impiegar l'altro in qualità di capitano, le due giurisdizioni furono riunite in capo a un solo[25]. Ol-

(15) *Collega consulibus atque iisdem auspiciis creatus*, Liv. vii. 1; Gell. xiii. 15.

(16) Infatti egli basta richiamare alla memoria la prima denominazione data ai consoli e la storia della pretura urbana. Cfr. §§ 38. 52. 53. 54. 62. *supra*.

(17) Liv. xxiv. 9; Cic. *ad famil.* x. 12, Dio. Cass. xlvi. 44. lix. 24.

(18) Gell. xiv. 7; Liv. viii. 2. x. 45. xxii. 55. xxiii. 22. xxxiii. 21. xxxix. 18. xlii. 8; Cic. *ad famil.* x. 12. 16. xii. 28.

(19) Liv. xxii. 33. xxv. 27.

(20) Gell. xiii. 15; Liv. xliii. 14; Valer. Max. ii. 8, 2, Cic. *ad Attic.* ix. 9., fr. 14. pr. D. *de manumiss.* (40. 1). Ed è perciò ch'egli non avea che sei littori, Appian. *de reb. Syr.* 15; Polyb. xxxiii. 1.

(21) Liv. x. 25. xxvii. 5; Dio. Cass. xxvi. 24; Aurel. Victor. *de vir. illust.* 72.

(22) Cic. *de legib.* iii. 3.

(23) Di questo si è già parlato *supra* cap. xiv. nota 5.

(24) Ciò si deduce per analogia e dalla circostanza che dei quattro pretori dell'anno 536 si può ancora dir con certezza che due sono patrizi e due plebei; Liv. xxi. 17. 26. 49. xxii. 25. Vedi pure Niebuhr. iii. 177.

(25) Liv. xxiv. 44. xxv. 3. xxvii. 36.

trecciò quando una regione era divenuta oggetto di occupazione militare permanente, e così fatta provincia, si deputava alla sua amministrazione un pretore speciale [26]. Così si aggiunsero (A. 529) due pretori nuovi per Sicilia e Sardegna [27], e due altri (A. 557) per la Spagna citeriore ed ulteriore [28]. Vero è che giusta la legge Bebia (A. 562) dovevano eleggersi alternamente or quattro soli pretori, ed ora sei, probabilmente affinchè, stante la gran lontananza, i pretori della Spagna non si alternassero che ad ogni biennio [29]; ma questa limitazione non fu osservata. Del rimanente le provincie dei pretori si fissavano ogni anno, come quelle dei consoli, dal senato, e si distribuivano fra loro a sorte [30]. Ma dopochè nel settimo secolo furono instituite per certi delitti questioni perpetue e deferite ai pretori [31], costoro passarono la maggior parte dell'anno loro in Roma e incominciarono a pigliar possesso delle loro provincie come propretori [32]. Congiuntamente all'instituzione dei tribunali permanenti, Silla accrebbe pure di due il numero dei pretori [33]. Il pretore urbano

(26) Quanto alle due Spagne, questo passo può vedersi perfettamente in Livio sotto l'anno 542.

(27) Liv. *epit.* 20, fr. 2. § 32. D. *de orig. iur.* (1. 2).

(28) Liv. xxxii. 27.

(29) Liv. xl. 44. Quanto all'epoca di questa legge io seguo l'opinione di Pighio, ammessa pure da Duker.

(30) Liv. xxii. 35. xxiii. 30. xxv. 3. xxvii. 7. 36. Però anche qui, come pei consoli (nota 6), si trova che una pretura fu conferita dal senato senza estrazione di sorte (*extra ordinem*), Liv. xxiv. 9.

(31) V. sopra queste questioni il libro v. cap v.

(32) Questo cambiamento già si vede in Liv. xlv. 16.

(33) Pomponio dice di quattro, fr. 2. § 32. D. *de orig. iur.* (1. 2); ma è un errore, e se ne ha la prova in che Giulio Cesare il primo portò il numero dei pretori a dieci, Sueton. *Cæsar* 41; Dio. Cass. xlii. 51.

però rimase superiore a tutti [34], e tanta era l'importanza del suo ufficio, che non poteva star fuor di città oltre dieci giorni [35]. Fra i suoi aggravii particolari si annoverava quello di apparecchiare con grave spesa le feste instituite in onore di Apolline [36]. Egli doveva pure dare al popolo giuochi gladiatorii [37].

126. Tutta speciale e intieramente distinta dal consolato e dalla pretura era la dignità dei due censori. Costoro non s'ingerivano nè nella giurisdizione nè nelle cose di guerra, ma per contrario l'economia politica e quanto a lei si riferiva era commesso alle lor cure [38]. A questo fine potevano convocare di propria autorità i comizi per propor leggi [39], se non amavano meglio lasciar la proposta ad un tribuno [40]. Gli affari di lor pertinenza si dividevano in due rami principali, la tenuta del censo e le locazioni. Al censo apparteneva anzitutto la rassegna del popolo che si doveva fare ad ogni quinquennio e la rinnovazione dei registri censuali [41]. Dopo ciò veniva la registrazione dei senatori [42] e la

(34) Festus *v. Maiorem*; Plutarch. *Brut.* 7; Appian. *de bell. civ.* ii. 112.
(35) Cic. *Philipp.* ii 13, *ad famil.* xi. 3.
(36) Liv. xxv. 12. xxvi. 23. xxvii. 23; Cic. *Philipp.* ii. 13. x. 3; Plut *Brutus* 21.
(37) Cic. *pro Murena* 18; Dio. Cass lix. 14.
(38) Di queste attinenze dà un prospetto Liv. iv. 8; Zonaras vii. 19; Cic. *de legib.* iii. 3.
(39) Zonaras vii. 19. lo dice esplicitamente
(40) Di ciò si ha un esempio in Plinius *hist. nat.* xxxv. 57. (17).
(41) V. in proposito il cap xx.
(42) Il che si chiamava *recitare* ossia *legere senatum*, perchè i censori leggevano effettivamente la lista del senato da essi formato; Liv. xxvii. 11. xxix. 37. xl. 51.

rivista dei cavalieri[43]. I censori stendevano pure le liste degli erarii[44]. Ma che loro s'inviassero anche le liste degli isopoliti è cosa assai dubbia[45]. La loro opera non si restringeva ad una nuda statistica, ma grazie all'indipendenza con cui i maestrati romani reggevano generalmente quanto entrava nel giro delle proprie attribuzioni, potevano altresì operare nelle nuove registrazioni tutti que' cambiamenti che giudicavano opportuni, trascrivere un cittadino in altra tribù[46], e quando questi si fosse mostrato indegno del suo ceto o del cittadinatico, assegnargli, col solo tacerne il nome[47], o col registrarlo in altra lista, una posizione civile inferiore[48]. Così da quest'impiego ne risultò una gagliarda ispezione dei costumi[49]. Le locazioni versavano in parte nell'appalto di certe entrate pubbliche ai migliori offerenti ed in parte nella dazione a cottimo di provvisioni e costruzioni pubbliche[50]. Tutte queste operazioni censorie dovevano secondo il disposto della legge Emilia[51], essere com-

(43) Vedi cap XIV. nota 100-106.
(44) Vedi cap. XI nota 35. cap. XIV. nota 34-42.
(45) NIEB. II. 77-85 lo sostiene. Vedi in contrario HUSCHKE, *Servius Tullius* p. 524-531.
(46) Ciò che si fece in diversi tempi coi libertini, non fu che un'applicazione di questo principio (§ 100). Con ciò i censori avevano in loro mano la composizione delle tribù e così dei suffragi; LIV. XL. 51. Questo passo però non accenna che ad una di siffatte trascrizioni delle persone, e stortamente viene inteso da alcuni scrittori di una riforma dei comizi centuriati e tributi. Tale, ad esempio, è l'opinione espressa da HUSCHKE, *Servius Tullius* p. 684; GÖTTLING § 131; GERLACH *Römische Censur* p. 224. V. *contra* PETER *Epochen*, p. 47. 62.
(47) V. cap. XVI. nota 32.
(48) ZONARAS VII. 19.
(49) LIV. IV. 8.; ZONARAS VII. 19; CIC. *de legib.* III. 3.
(50) Intorno a ciò vedi il cap. XX.
(51) V. sopra questa legge il § 53.

piute dentro il termine di diciotto mesi; ondechè i censori avevano sotto sè buon numero di aiutanti scrivani e viatori [52]. Per l'ispezione però dei lavori appaltati potevano ottenere una proroga di un anno e due mesi [53]. Quando non vi erano censori, simili bisogne si maneggiavano, all'occorrenza, dai consoli o pretori [54]. Del rimanente la censura, per ragione appunto del potere morale e tutto di coscienza che le era annesso, si considerava come la più alta ed onorifica di tutte le dignità [55]; perlochè di regola non si conferiva che ai consolari più illustri [56], ed a nissuno più di una volta [57]. La ripartizione di essa fra i due ceti [58] prescritta colla legge Publilia (A. 415) non fu praticata che sino all'anno 625, nel quale ambedue i censori furono per la prima volta plebei [59]. Se un censore moriva durante l'ufficio, oltrecchè per religiosa superstizione non si nominava alcun altro al suo posto, il superstite doveva abdicare [60].

127. A' maestrati appartenevano pure gli edili plebei e curuli [61]. L'impiego di questi ultimi, benchè esemplato su quello de' primi, non ebbe da principio con esso verun punto di contatto. Ma dopo che quella dignità fu pur resa accessibile ai plebei e soprattutto sparve l'antagonismo dei ceti, gli uni e gli altri edili ebbero quasi gli stessi rami di amministrazione,

(52) Liv. iv. 8. xxxix. 44. xliii. 16.
(53) Liv. xlv. 15.
(54) Cic. *in Verr.* ii. 1, 50-57, *ad Attic.* iv. 2.
(55) Liv. iv. 8; Plutarch. *Cato mai.* 16, *Paul. Aemil.* 38.
(56) Liv. xxvii. 6. 11. menziona alcune eccezioni.
(57) Val. Max. iv. 1. 3; Plut. *Coriolan.* 1.
(58) Vedi in proposito § 63.
(59) Liv. *epit.* 59.
(60) Liv. v. 31. vi. 27. xx. iv. 43. xxvii. 6.
(61) V. §. 40. 62.

nè i curuli si differenziarono più che per diritti d'onore[62]. L'uffizio edilizio comprese allora la direzione degli spettacoli[63], ed in massima parte, dopo la prima guerra punica, a spese proprie[64]; oltracciò l'ispezione sugli edifizii sacri[65] ed altri luoghi pubblici, sulle strade ed acquedotti[66], e sull'uso legale dei campi e dei pascoli pubblici[67]. Come custodi del ben pubblico[68] gli Edili avevano altresì la tutela della religione dello Stato contro le novazioni e i riti stranieri[69], la prossecuzione d'ufficio[70] degli avvelenatori[71], degli stregoni[72], degli usurai[73], de' malvagi[74]

(62) PLUT. *Marius* 6; CIC. *in Verr.* v. 14.

(63) CIC. *in legib.* III. 3; *in Verr.* v. 14; DIO. CASS. XLIII. 48. E qui appunto sorse la distinzione, che certi spettacoli si apprestavano dagli edili plebei, altri dagli edili curuli ed altri da entrambi in comune.

(64) La prova di ciò si ha nel cap. XIV. *supra*, nota 74. A parecchie di queste feste andavano congiunte dopo il secolo sesto rappresentazioni teatrali, LIV. XXIV. 43. XXXI. 4. XXXIV. 54, e gli edili comperavano spesso volte le produzioni, come lo dimostra il titolo di parecchie commedie di Terenzio, ad alto prezzo; SUETON. *vita Terent.* 2. Come presidenti e giudici della giostra spettava ad essi il decidere sul premio dovuto agli attori; PLAUT. *Amphitr.* Prol. 72; TERTULLIAN. *in Marcion.* 4; ma potevano anche in pena far dare la frusta; PLAUT. *Trinum.* IV 2. 148, *Cistell.* Epil. 3.

(65) CIC. *in Verr.* v. 14. (ASCON.) *in Verrin.* II. 1. 51. p. 195. Orell. *lex tabulæ Heracl.* lin. 68. 69. (HAUBOLD, *monum.* p. 115).

(66) Vedi *infra* cap. XXIII.

(67) I passi che provano questo sono riferiti nel cap. IX. *supra*, nota 26.

(68) CIC. *in Verr.* v. 14, *de legib.* III. 3.

(69) LIV. IV. 30. XXV. 1. XXXIX. 14, *Declam. de harusp. resp.* 13.

(70) CIC. *in Verr.* I. 12. *Agere (cum populo) de re publica ac de improbis hominibus.* Con queste parole viene indicata chiaramente la qualità di accusatori negli Edili.

(71) LIV. VIII. 18.

(72) PLIN. *hist. nat.* XVIII. 8. (6).

(73) LIV. VII. 28. X. 23. XXXV. 41.

(74) LIV. VIII. 22. VALER. MAX. VI. 1, 7; PLUT. *Marcell.* 2.

e delle donne libertine [75], degli astrologi e simili ciurmadori [76], la punizione dei discorsi temerarii tenuti in pubblico [77], e l'esecuzione delle leggi promulgate contro il fasto [78]. Da ultimo un ramo importantissimo del loro ufficio consisteva nel provvedere al trasporto delle granaglie e nel sopravvedere il commercio ed i mercati della città [79]. In simili cose avevano pure una giurisdizione lor propria [80]. Le multe che infliggevano come giudici od accusatori potevano, a loro arbitrio, erogarsi in stabilimenti di utilità pubblica od in spettacoli [81]. L'edilità fu così in origine un impiego di somma importanza ed onore, sostenuto talvolta da consolari. Ma ai tempi di Cicerone non si considerava che come un mezzo di accattar favore presso il popolo con dar spettacoli di una splendidezza e prodigalità inudita [82], e salir così alle dignità maggiori [83]. Il merito non si teneva più in conto [84].

128. I questori furono sin dall'anno 333 in numero di quattro [85]: due civili ossia urbani aventi la contabilità dell'erario [86], e due militari che accompagnavano

(75) Liv. x. 31. xxv. 2.
(76) Dio. Cass. xlix. 43.
(77) Gell. x. 6.
(78) Cic. *Philipp.* ix. 7; Tacit. *annal.* iii. 52-55.
(79) V. a questo riguardo il cap. xxiii.
(80) Fr. 2. § 34. D. *de orig. iur.* (1. 2), fr. 1. § 1. fr. 63. D. *de aedil. edict.* (21. 1), *fragm. Vatic.* § 14; Aurel. Victor. *de vir. illust.* 72.
(81) Liv. x. 23. 33 47. xxvii. 6. xxx. 39. xxxi. 5. xxxiii. 25. 42. xxxv. 10. 41. xxxviii. 35; Ovid. *fast.* v. 283-88.
(82) Liv. xl. 44. xliv. 18; Dio. Cass. xlix. 43.
(83) Cic. *de offic.* ii. 16. 17, *pro Murena* 18. 19., *de legib.* iii. 3
(84) Cic. *pro Planc.* 3. 4. 5; Plut. *Sylla* 5.
(85) V. § 56.
(86) V. cap. xx.

i consoli in qualità di commissarii[87]. Nell'anno 487 si aggiunsero altri quattro questori per la riscossione delle entrate d'Italia quasi tutta allora soggetta[88], e il loro numero crebbe probabilmente a misura delle conquiste esterne. Silla li portò a venti, e Giulio Cesare a quaranta[89]. Le provincie dei questori, giusta un senato consulto dell'anno 677, si distribuivano fra gli eletti a sorte[90].

129. I tribuni non appartenevano propriamente ai maestrati, poichè non avevano amministrazione[91], ma dovevano sol per intercessioni e proposizioni in senato od al popolo aver azione in tutto. L'antagonismo dei ceti essendo ora svanito, il diritto d'intercessione non fu più volto unicamente a difesa de' plebei, ma a spiare e frenare le autorità governative[92]. Quindi, senza neanco darne le ragioni[93], esso poteva esercitarsi contro qualunque atto a cui un maestrato nel suo ufficio volesse procedere[94], anzi

(87) V. cap XXI.

(88) LIVII *epit.* 15; TACIT. *annal.* XI. 22. L'anno si ricava dall'indicazione dei consoli in IOAN. LYDUS I. 27; tuttochè pel rimanente quest'autore sia zeppo d'errori.

(89) TACIT. *annal* XI. 22; DIO. CASS. XLIII. 47. 51.

(90) Fr. un. § 2. *de off. quæst.* (1. 13); CIC. *in Verr.* II. 1, 13, *pro Murena* 8. (9), *ad Quint.* I. 1, 3; PIGHII *annal. ad a.* 676.

(91) PLUT. *Quæst. Rom.* 81. Più tardi però, essendo la loro influenza divenuta sì poderosa, si attribuì loro nell'uso di parlare una magistratura ed un imperio, CIC. *adv. Rull.* II. 5; VELL. PAT. II. 2.

(92) CIC. *de legib.* III. 7.

(93) APPIAN. *de bell. civ.* I. 23

(94) Quindi un tribuno poteva impedire il console di adunare il senato, POLYB. VI. 16. (14), di tener concioni, CIC. *in Pison.* 3; PLUT. *Cicero* 23, ed attraversar nei comizi le leggi o le elezioni proposte, LIV. VI. 35. VII. 17. X. 9. XXVII. 6; ASCON. *in Cornel.* p. 70. Orell, nel che però era d'uso di non intercedere finchè non fossero uditi i propugna-

pure contro un decreto del senato [95], e costringerlo in tal modo a farne argomento di una nuova discussione [96], od a levar la seduta [97]. Ma qualche volta ai tribuni che profferirono minaccie nel senatoconsulto si legarono le mani [98]. Volendo fare una proposizione in senato, essi potevano o convocarlo di propria autorità [99], oppure, venendo convocato dal console, aprire accanto a questi ed anche suo malgrado un referto [100]. Ma quello che propriamente costituiva la forza dei tribuni era il carattere di santità loro inerente [101], per virtù del quale chi si opponeva loro incorreva pene severe [102]. All'ombra di questa protezione, il tribuno poteva far imprigionare dal suo viatore qualunque cittadino [103], tuttochè console o cen-

tori della legge; Liv. xlv. 21. Oltrecciò le intercessioni si potevano fare contro gli atti dei censori; Dio. Cass. xxxvii. 9; Liv. xliii. 16, contro le accuse giudiziarie; Liv. xxv. 2; Valer. Max. vi. 1, 7; Cic. *in Vatin.* 14, ed anche contro gli ordini coercitivi dati dal pretore in seguito ad una condanna, Liv. xxxviii. 60; Gell. vii. 19.

(95) Zonaras vii. 15; Polyb. vi. 16. (14); Dio. Cass. xli. 2. Vedi pure il cap vii. nota 37. Ciò poteva aver luogo anche contro il riparto delle provincie; Liv. xxxiii. 25. Cic. *ad famil.* viii. 5. 13, però dopo la legge Semproniana (nota 7) solamente riguardo alle pretoriane e non alle consolari, Cic. *de prov. cons.* 7. 15.

(96) Cæsar *de bello civ.* i. 2; Cic. *ad famil.* viii. 13, *ad Attic.* iv. 2.

(97) Appian. *de bello civ.* ii. 29.

(98) Cic. *ad famil.* viii. 8, *ad Attic.* iv. 2. vii. 9.

(99) Zonaras vii. 15; Gell. xiv. 7. 8; Cic. *ad famil.* x. 28. xi. 6, *de legib.* iii. 4. Ma più tardi questa facoltà andò in disuso; Dio. Cass. lxxviii. 37.

(100) V. cap. xvi. nota 52.

(101) Liv. xxix. 20; Cic. *de legib.* iii. 3. Però la carica di tribuno non li proteggeva punto dalle accuse giudiziarie per delitti, Valer. Max. vi. 1. 7.

(102) Liv. xxv. 4. xliii. 16.

(103) Liv. iii. 13; Gell. xiii. 12; Vell. Pat. ii. 24.

sore, e farlo benanco precipitare dalla rupe Tarpea[104]. In origine, quando la preponderanza de' patrizi teneva i tribuni uniti e concordi, spesso operavano a norma delle deliberazioni prese in comune a pluralità di voti[105]. Ma il loro uffizio recava che gli uni ed anche un solo potesse colla propria intercessione attraversare la rogazione[106] o le misure[107] prese da uno o più de' colleghi, ed il senato concorreva a favorire questa diversità di umori siccome mezzo di dividere e fiaccare per se medesima la potenza del tribunato[108]. Un tal contrasto che non di rado fu spinto assai oltre[109], non si potè mai rimediare in via ordinaria[110], finchè Tiberio Gracco trovò il pericoloso spediente di proporre al popolo la destituzione dei colleghi troppo pertinaci nell'intercedere[111]. Del resto la potenza dei tribuni non si estendeva oltre un miglio dalla città[112], ed era loro imposto di non allon-

(104) Zonaras vii. 15; Liv ii. 56, iv. 26. v. 9. ix. 34; Livii. *epit.* 48. 55. 59. Cic. *de legib.* iii. 9, *in Vatin.* 9, Dio. Cass. xxxvii. 50.

(105) Dionys. ix. 41. x. 31.

(106) Dionys. ix. 1. 2; Liv. ii. 43. 44. iv. 42. 48. v. 24. 25. 29. vi. 35. xxv. 3; Appian. *de bell. civ.* i. 23; Zonaras vii. 15.

(107) Liv. iii. 13. ix. 34. xxxviii. 60; Gell. vii. 19; Livii *epit.* 59; Plinius *hist. nat.* vii. 45. (44).

(108) Dionys. ix. 1. x. 30; Liv. iv. 48. vi. 35; Zonaras vii. 15; Cic. *de legib.* iii. 10.

(109) E lo mostra l'esempio di Catone Giuniore e di P. Servilio, Plutarch. *Cato Min.* 28; Ascon. *in argum. Cornel.* p. 57. 58. Orell.

(110) Il tribuno non si poteva accusare che quando aveva deposto l'ufficio Liv. v. 29; Cic. *in Verr.* ii. 1, 60.

(111) Appian. *de bell. civ.* i. 12; Plut. *Tiber. Gracch.* 11. 12. 15; Cic. *de legib.* iii. 10; Ascon. *in Cornel.* p. 71. Orell., Dio. Cass xxxvi. 13.

(112) Liv. iii. 20. Troppo ristrettamente si esprime Dio-

tanarsi di notte, e starsene in ogni tempo parati a dar aiuto[113]. Le elezioni tribunizie si facevano sotto la presidenza di un tribuno designato a sorte[114], ed a tenore della legge Duilia (A. 305) il collegio era responsale sotto grave pena che nell'anno seguente il popolo non mancherebbe di tribuni[115]. Se le dieci elezioni non s'ultimavano nello stesso giorno, non era lecito dopo il plebiscito di L. Trebonio (A. 306) completarle per cooptazione ma dovevano continuarsi[116]. Gli eligibili erano ancor sempre i soli plebei; i patrizi[117], e quegli il cui padre avea coperto una dignità curule o viveva prigioniero de' nemici n'erano esclusi[118]. Nessun tribuno poteva pure in origine essere de' senatori o fatto tale. Quest'incompatibilità fu però tolta col plebiscito Atiniano reso innanzi il 541 [119], ed anzi in sul finire della repubblica, per legge, resa forse da Silla, i tribuni non si potevano eleggere che fra i senatori[120]. Gli

NYS. VIII. 87. Sono menzionate speciali eccezioni in LIV XXIX. 20; PLUT. *Cato Mai.* 3.

(113) GELL. III. 2. XIII. 12; APPIAN. *de bell. civ.* II. 31; PLUT. *Quæst. Rom* 81; DIO. CASS. XXXVII. 43.

(114) V. cap. XV. nota 35.

(115) LIV. III. 55; DIODOR. XII. 26; CIC. *de legib.* III. 3.

(116) LIV. III. 64. 65.

(117) ZONARAS VII. 15; CIC. *de prov. consul.* 19.

(118) LIV. XXVII. 21. XXX. 19.

(119) GELL. XIV. 8; ZONARAS VII. 15. Intorno a questa legge vi sono due altre opinioni, che però non si possono accordare colla composizione del senato e con altre circostanze. Ella debb'essere comparsa prima del 541, perchè in quest'epoca si fa menzione di un tribuno che era nello stesso tempo senatore, LIV. XXIV. 43. XXVII. 11. Lo stesso occorre nell'anno 624, LIVII *epit.* 59. PLINIUS *hist. nat.* VII. 45. (44); *Declam. pro domo* 47. All'incontro si hanno esempi negli anni 538 e 586 di tribuni che non erano senatori, LIV. XXIII. 23. XLV. 15.

(120) APPIAN. *de bell. civ.* I. 100; SUETON. *Octav.* 10. 40.

eletti entravano in ufficio, come allorquando vennero instituiti la prima volta, il 10 dicembre [121].

150. I maestrati di minor rango erano quelli che sotto il nome di ventisei si eleggevano in corpo [122]. Fra questi si annoveravano i triumviri capitali instituiti intorno l'anno 465 [123], ai quali era affidata la maggior parte delle incumbenze di bassa polizia locale [124], l'ispezione delle prigioni e l'esecuzione delle sentenze di morte [125]. Eranvi inoltre in quel novero i triumviri monetali [126], i quattuorviri sulla pulizia delle strade della città, i duoviri sopra le strade fuor di città [127], i decemviri sopra le liti [128], e i quattro prefetti che si mandavano nella Campania per tener ragione [129]. Fra i maestrati minori erano pure fuor di dubbio compresi i curatori delle tribù [130]. Altri impieghi saranno ancora menzionati trattando dei varii oggetti di amministrazione.

151. Fra i maestrati straordinarii il più importante era il maestro del popolo o dittatore. Fu questi eletto la prima volta nell'anno 253 in conformità di una legge prudentemente pensata e resa forse al tempo dell' instituzione dei consoli per le emer-

(121) DIONYS. VI. 89. LIV. XXXIX. 52.
(122) DIO. CASS. LIV. 26; FESTUS *v. præfecturæ.*
(123) LIVII *epit* 11, fr. 2. § 30 D. *de or. iur.* (1. 2).
(124) V. cap. XXIII.
(125) V. lib. V. cap. VI Ma non si può provare, ch' essi avessero pure, come opina NIEBUHR III. 480-82, una giurisdizione criminale.
(126) Fr. 2. § 30. D *de or. iur.* (1. 2); CIC. *ad famil* VII. 13, *de legib.* III. 3.
(127) Fr. 2. §. 30. D. *de or. iur.* (1. 2), *lex tabul. Heracl.* lin. 50.
(128) V. lib. IV. cap. II.
(129) V. cap. XXIV.
(130) V. cap. IV. nota 28.

genze straordinarie. Egli riuniva in sè in tutta la sua pienezza e senza inciampo di appellazione i poter regio, ma per lo spazio al più di sei mesi [131]. Posteriormente però e forse in seguito alla legge Orazia [132], un tal potere fu temperato [133], ed i tribuni che sotto la dittatura mentre scioglievansi tutti gli altri maestrati duravano in ufficio [134], potevano altresì per diverse vie opporsi al troppo rigido suo esercizio [135]. Ma qualche volta la nomina di un dittatore fu volta ad altri fini men rilevanti [136], e da mezzo in poi il secolo sesto [137] non si trovano più che dittatori di questo genere [138]. L'elezione si faceva in origine dai consolari [139], si notificava ai comizi delle curie con un senatoconsulto onde fosse ratificata [140], e dopo ripetuti auspicii l'eletto s'investiva

(131) Liv. II. 18. III. 20; Zonaras VII. 1319; Dionys. V. 70; Cic. *de legib.* III. 3; Joan. Lydus *de magistr.* I. 36. 37.

(132) V. cap. VII. nota 23.

(133) Festus *v. Optima lex.* A dir vero gli scrittori romani si raffigurano anche più tardi il dittatore come un magistrato inappellabile, Liv. IV. 13. Ma in tal caso come sarebbono i tribuni rimasti a fianco di lui? Tutto il contrario avea luogo nelle cose di disciplina militare. Ed è a queste che si riferiscono le trattative che narra Liv. VIII 33. 34.

(134) Cic. *de legib.* III. 3; Plut. *Anton.* 8, *Quæst. rom.* 81.

(135) Liv. VI. 38. VII. 3; Plut. *Fabius Max.* 9.

(136) *Clavi figendi causa*, Liv. VII. 3. VIII. 18. IX. 28; *feriarum constituendarum causa*, Liv. VII. 28; *ludorum causa*, Liv. VIII. 40. IX. 34; *comitiorum causa*, Liv. VIII. 23. IX. 7; *quæstionibus exercendis*, Liv. IX. 26. 34. Ma il solo *dictator rei gerendæ causa* aveva potere coercitivo, Liv. XXII. 23.

(137) Gli ultimi dittatori sopra la guerra cadono negli anni 505 e 537; Livii *epit.* 19; Liv. XXII. 8.

(138) Liv. XXIII. 22. XXV. 2. XXVII. 5.

(139) Liv. II. 18. *Consulares legere.*

(140) Liv. V. 46. VI. 28. VII. 6; Dionys. V. 70. Altre relazioni meno compiute non fanno cenno che del senatoconsulto; Liv. IV. 17. 23. 46. VIII. 17. IX 29. X. 11.

dell'imperio [141]. Più tardi, quando le curie cessarono realmente di congregarsi, il loro consenso cadde naturalmente in disuso e da ultimo s'introdusse l'usanza che a semplice richiesta del senato, e senza veruna elezione preventiva il console nominasse il dittatore [142]. Appena eletto gli si dava a compagno un maestro de' cavalieri. Un'altra magistratura straordinaria era quella dell'interrè. Lungamente interrotta ella ricorre ancora negli ultimi tempi della repubblica [143]. La sua significazione rispetto ai patrizi aveva cessato sin dai tempi della legge Menia: ma i soli patrizi erano tuttora elettori ed eligibili [144]. Finalmente fra i maestrati straordinarii si annoverava pure il prefetto della città, che si lasciava dai consoli per lor vicario, quando si recavano alle feste latine [145]. In questa dignità si conservò indubitabilmente una parte di quella del custode civico, mentre un'altra fu trasformata nella pretura urbana. Perciò, mancando il prefetto della città, il pretore ne faceva le veci [146]. Una simile magistratura perdurò sotto gli stessi imperatori finchè v'ebbero feste latine [147], ed ebbe sempre annessa una giurisdizione [148]. Però non si conferiva che a giovani, talvolta ancora a fanciulli [149].

(141) Liv. ix. 38.
(142) Sueton. *Tiber.* 2. Liv. xxii 8. xxvii. 5; Plutarch. *Marcell.* 24.
(143) Plutarch. *Marcell.* 6, Liv. xxii. 33; Appian. *de bello civ.* i. 98; Dio Cass. xxxix. 27. 31. xl. 45; Ascon *in argum. Milon.* p 32. Orell , Plut. *Pompei.* 54.
(144) Cic. *de legib.* iii 3, *Declam. pro domo* 14.
(145) Tacit. *annal.* vi. 11, fr. 2. § 33. D. *de orig. iur.* (1. 2), Strabo v. 3. § 2. p. 229. Casaub.
(146) Dio Cass. xli. 14. xlix. 16.
(147) Dio. Cass. liv. 17; Capitol. *Antonin. Phil.* 4.
(148) Sueton. *Nero* 7.
(149) Gell. xiv. 8; Dio. Cass. xlix. 42. liii. 33.

152. Ogni magistratura aveva sotto di sè per ausiliarii un certo numero ossia decuria di scrivani. Essi nominavansi dal maestrato presso cui lavoravano [150]. Il soldo era lor dato dall'erario [151], e stavano perciò inscritti ne' suoi registri [152]. Il maestrato cui erano addetti esercitava sovr'essi un largo potere disciplinare [153]. In origine costoro furono tenuti in picciol conto [154], ma passo a passo diventarono un ceto d'onore [155]. Ogni magistratura aveva inoltre la sua decuria di preconi e viatori, i quali erano trattati a modo degli scrivani [156], nonchè littori [157] e accensi proprii [158], i quali erano per così dire una specie di ambulanze [159]. Tutte queste classi di persone formavano altrettante corporazioni [160], che come tali si mostravano anche nelle pubbliche processioni. Da ultimo per le bisogne di minor conto ogni maestrato aveva un dato numero di schiavi della repubblica [161], i quali, oltre al mantenimento ordinario che ricevevano dai censori e gli scrivani dai maestrati

(150) Liv. xl. 29; Cic. *pro Cluent.* 45.
(151) *Lex de scribis, viatoribus et præconibus* (Haubold *monum.* p. 85), Cic. *in Verr.* iii. 78, *Senatusconsult.* ap. Front. *de aquæ duct.* 100; Plin. *epist.* iv. 12.
(152) *Lex de scribis*, SC. ap. Frontin. 100.
(153) Plut. *Cato Min.* 16.
(154) Liv. ix. 46; Corn. Nep. *Eumen.* 1.
(155) Cic. *in Verr.* iii. 79. 80, *in Catil.* iv. 7. (8), *Declam. pro dom.* 28; Sueton. *Claud.* 1.
(156) *Lex de scribis, viatoribus et præconibus*, SC. ap. Frontin. 100
(157) SC. ap. Frontin. 100.
(158) Liv. iii. 33; Varro *de ling. lat.* vi. 88. 89, SC. ap. Frontin. 100, Sueton. *Jul. Cæs.* 20.
(159) Cato ap. Varr. *de ling. lat.* vii. 58; Varro ap. Non. Marc. i. 289; Veget. *de re mil.* ii. 19.
(160) Dio. Cass. lxxiv. 4
(161) SC. ap. Frontin 100; Liv. xliii. 16; Gell. xiii. 13.

presso cui si trovavano, avevano per tutto il tempo che stavano in servizio l'alloggio in edifizi publici [162].

153. I maestrati si distinguevano in curuli e non curuli [163], od in altri termini in maggiori e minori. De' maggiori non v'erano fra i maestrati ordinarii, che i consoli, i pretori ed i censori [164]. Ogni maestrato nell'esercizio delle sue attribuzioni aveva, a tenor della legge Aternia [165], un potere esecutivo, mercè cui poteva di proprio arbitrio, e senza ricorrere all'autorità giudiziaria infliggere agl'inobbedienti multe e sequestri [166]. Ma pel rimanente parecchie differenze vi erano riguardo al potere anzidetto. Certi maestrati avevano l'imperio, vale a dire un'ampia autorità munita di fortissimo potere esecutivo: tali erano i consoli ed in grado minore il pretore [167]; poi i proconsoli e propretori [168]; e da ultimo il dittatore la cui autorità era quasi illimitata [169]. Codest' imperio inchiudeva la facoltà di punir col carcere e con pene afflittive proporzionali [170], ma

(162) *Lex tabul. Heracl.* lin. 80-82 (HAUBOLD *monum.* p. 117).

(163) I limiti fra gli uni e gli altri sono indicati da LIV. XXIII. 23.

(164) Messala presso GELL. XIII. 15. Più tardi s'introdusse un'altra maniera di parlare, secondo cui i questori vennero ancora annoverati fra i maestrati maggiori, SUETON. *Jul. Cæs.* 41.

(165) V. cap. VIII. nota 26.

(166) CIC. *de legib.* III. 3 Ne porgono esempi la *lex Quinctia* riferita da FRONTIN. *de aquæ duct.* 129; LIV. XXXVII. 51. XLIII. 16; GELL. XI. 1.

(167) VARRO ap. GELL. XIII 12; MESSALA ap. GELL. XIII. 15.

(168) LIV. VIII. 26 IX. 42. X. 22 XXXII. 28, fr. 2. D. *de in ius voc.* (2 4).

(169) LIV. II 18. III. 26; ZONARAS VII 13.

(170) Fr. 2. D. *de in ius voc.* (2. 4), fr. 2. § 16. D *de or. iur.* (1. 2); CIC. *de leg.* III. 3.

senza che vi ostassero più il diritto d'appello e le leggi Porzie [171]. Queste leggi erano egualmente impotenti a proteggere dall'imperio militare. Ma per ciò appunto nessuno finchè era capitano effettivo, poteva venire in città, ma come prima v' entrava, il suo imperio spariva [172]. Que' maestrati che, come i consoli, avevano littori, potevano pure citare innanzi a sè un assente e farlo catturare. I tribuni avevano bensì facoltà di imprigionare un astante, ma non di citare un assente. Altri maestrati poi come i questori non avevano nè l'una cosa nè l'altra [173].

134. In origine la capacità ai maestrati non era subordinata ad una data età; ma posteriormente questa condizione fu indotta e regolata da leggi [174]. Le infermità escusavano quand'erano causa d'incapacità [175]. I voti dati ad un assente non valevano [176]. Si guardava all'esperienza più che alla dottrina, al cui difetto suppliva il consiglio d' uomini dotti e sperimentati, di cui s' intorniava ogni magistratura [177]. Era però d' uso, che alle maggiori dignità

(171) V. § 95.
(172) GELL. XV. 27; PLUTARCH. *Pompei.* 58; LIV. XXVI. 9; ASCON. *in Scaur.* p. 28. Orell.,fr. 16. D. *de off. procons.* (1. 16).
(173) VARRO ap. GELL. XIII. 12. 13. Erra però Varrone nel fare il diritto di *prehensio* proprio dei viatori e nel negarlo ai questori. Imperocchè, che questi avessero viatori, lo dimostra la legge sopra citata (nota 151) *de scribis.*
(174) TACIT. *annal.* XI. 22; CIC. *Philipp.* V. 17; LIV. XXV. 2. XL. 44; CIC. *de legib.* III. 3.
(175) LIV. VI. 22.
(176) PLUT. *Marius* 12, *Cæsar* 13; CIC. *ad famil.* XVI. 12, *ad Attic.* VIII. 3; DIO. CASS. XL. 56. Ad onta di ciò sovente si eleggevano assenti, LIV. X. 22. XXII. 35. XXXI. 50.
(177) Il *consilium* dei consoli era in Roma il senato. Se essi erano fuori come capitani, chiamavano i senatori che si trovavano nei dintorni; SALLUST. *Jugurth.* 62, oppure si valevano della deputazione loro inviata di dieci senatori

si salisse per le minori [178], e Silla volendo scemare le sollecitazioni lo eresse a legge [179]. Il cumulo di due magistrature era vietato, e niuno poteva prima di dieci anni essere rieletto alla medesima dignità : così prescrissero due plebisciti dell' anno 412, i quali certo ebbero allora in mira di eccitare l'ambizione de' plebei a numerose sollecitazioni, ed a fondar tra loro una nobiltà più estesa [180]. Oltreciò non si poteva giusta una legge Sicinia ed Ebuzia conferire un potere od un'incumbenza a chi personalmente od in luogo suo un collega o parente ne avesse fatto la proposta al popolo [181]. Sulle incombenze di ciascun maestrato si avevano istruzioni proprie [182]; ognuno dentro cinque giorni al più dal suo ingresso in carica, doveva giurare osservanza alle leggi [183], e disponendosi giurare altresì di aver co-

(cap. XVI. nota 5. 6). Eravi parimente un consigliere dei pretori; Liv. XXXVIII. 60, degli edili; Juvenal. *sat.* III. 161, dei magistrati nelle provincie, Liv. XXIX. 20; Cic. *in Verr.* II. 29. v. 21.

(178) Liv. XXXII 7; Cic. *de legib.* III. 3.

(179) Appian. *de bello civ.* I. 100. 101. 121, Cic. *Philipp.* XI. 5. Non si poteva arrivare al consolato prima della pretura, nè alla pretura prima della questura. Fra queste due ordinariamente vi era ancora l'edilità, e se l'aspirante era plebeo, il tribunato, Cic. *Acad* II. 1, *pro Planc.* 21. 25; Dio Cass. LII 20.

(180) Liv. VII. 42; Zonaras VII. 25; Cic. *de legib.* III. 3. La prima di queste disposizioni era strettamente osservata, Liv. XXXIX. 39; ma la seconda quanto al consolato fu violata frequentemente, Liv. IX. 41. X. 13. XXIV. 9. XXVII. 6; Vell. Pat. II. 12, e rinnovata da Silla, Appian. *de bell. civ.* I. 100; Cæsar *bell. civ.* III. 1.

(181) Cic. *adv. Rull.* II. 8.

(182) Plut. *Cato min.* 16. Se ne hanno frammenti in Varro *de ling. lat.* VI. 86-88.

(183) Liv. XXXI 50; Appian. *de bello civ.* I. 31; Zonaras VII. 19; Plin. *Paneg.* 64. 65.

scienziosamente amministrato[184]. Agli abusi di potere ovviava il diritto d'intercessione de' maestrati pari o superiori[185], ed il pericolo, trascorso l'anno di carica, di venir tratto a sindacato dinanzi al popolo[186]. Sino all'età dei Gracchi non occorre esempio di un' abrogazione diretta della magistratura per volere di popolo[187], ma solo di un'abdicazione certo strappata non di rado dalle circostanze[188]. Quest'abdicazione aveva luogo segnatamente quando era d'uopo prosseguire criminalmente un maestrato per un delitto, essendo ciò vietato durante l'ufficio[189]. I maestrati che esercitano in proprio il diritto di citare o catturare non potevano neppure essere convenuti in giudizio per causa di gare civili[190].

155. A'maestrati non si davano stipendii; ma era massima fondamentale che le autorità pubbliche facessero nobilissima e splendidissima mostra[191]. Quindi è che la repubblica le forniva a dovizia di tutto il necessario[192], degli oggetti di cancelleria[193], e persino del vasellame d'argento per far degna acco-

(184) LIV. XXIX. 37; PLUT. *Cic.* 23, CIC. *in Pison.* 3; DIO CASS. LIII. 1; PLIN. *Paneg.* 65.
(185) APPIAN. *de bell. civ.* I. 12 III. 50; CICERO *de legib.* III. 3. 4.
(186) POLYB. VI. 14. 15. (12. 13), LIV. XXIV. 43. XXXVII. 57. 58.
(187) Questo è ben provato da Rubino I. 26-34.
(188) FESTUS *v. Abacti.*
(189) CIC. *in Catil.* III. 6; DIO. CASS. LVII. 21. LIX. 23. LX, 15.
(190) GELL. XIII. 13, fr. 2. D. *de in ius voc.* (2. 4), fr. 26. § 2. D. *ex quib. caus. maior.* (4. 6), fr. 48. D. *de iudic.* (5. 1), fr. 32, D. *de iniur.* (47. 10). Ciò che narra VALER. MAX. VI. 5. 4, fu cosa straordinaria.
(191) CIC. *pro Flacc.* 12.
(192) DIONYS. *excerpt.* ed. Reisk. t. IV. p. 2352.
(193) FRONTIN. *de aquæ duct.* 100.

glienza agli ambasciatori stranieri[194]. Quelli parimente che insigniti di un imperio o di una pubblica incumbenza se ne andavano in regioni straniere ricevevano un arredo compitissimo[195], il cui trasporto si appaltava come per l'ordinario a provvisionieri[196], e l'assegno franco di spesa di cavalli di rinforzo[197], o se per mare, del numero di navi occorrente al tragitto ed al convoglio[198]. Oltrecciò, durante il viaggio, essi avevano il trattamento in casa dei più ragguardevoli personaggi di ciascuna città, il fieno ed altri articoli dalle canove pubbliche[199], al che però una legge di Catone seniore[200], ed altra di Cesare[201] ponevano già un limite, e finalmente al luogo prefisso il danaro pel vitto[202]. Di questi vantaggi i senatori ed altri sotto colore di un'ambascieria senza prefissione di termine[203], che dal senato si otteneva agevolmente, si prevalevano pure per viaggiare pei

(194) VALER. MAX. II. 2. 7. Così resta anche spiegato il racconto di PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 50. (9).

(195) LIV. XXX. 17. XLII. 1; PLUT. *Cato mai.* 6. *Tib. Gracch.* 13; ZONARAS VIII. 6, CIC. *in Verr.* IV. 5.

(196) SUETON. *Octav.* 36; DIO. CASS. LIII. 15; GELL. XV. 4.

(197) Che sin d'allora vi fossero queste evezioni, lo dimostra il frammento ora scoperto di un'orazione di Catone seniore in FRONTON *epist. ad Antonin.* I. 2. (ed. Rom. 1823. p. 150). Ad esse si riferiscono pure LIV. XLII. 1; APPIAN. *de bello civ.* IV. 45.

(198) CIC. *in Verr.* V. 18.

(199) LIV. XLII. 1; CIC. *in Verr* II. 1, 25. In ciascun luogo vi erano commissarii speciali (*parochi*) ai quali il viaggiatore doveva rivolgersi, HORAT. *Satyr.* I. 5, 46.

(200) LIV. XXXII. 27. A questa legge Porzia si riferisce formalmente il plebiscito sopra i Termesi.

(201) CIC. *ad Attic.* V. 10. 16

(202) CIC. *in Verr.* II 1, 14. *ib.* (ASCON.) p. 168. Orell.

(203) *Legatio libera*, CIC. *ad famil.* XII. 21, *ad Attic.* II. 18, *pro Flacco* 34, *adv. Rull* I. 3. II. 17; SUETON. *Tiber.* 31.

proprii affari a spese dei provinciali; il quale abuso fu in qualche modo frenato da Cicerone e Cesare [204].

CAPITOLO XVIII.

LA RELIGIONE.

136. La religione romana si divideva in tre parti: il culto, gli auspicii e i vaticinii [1]. Il culto si esternava con sacrifizi ed altri riti sacri, che, a norma degli impermutabili Rituali tenuti come libri rivelati, si compivano colla più scrupolosa esattezza [2]; con preghiere, a cui in tempi difficili si aggiungevano penitenze e rogazioni pubbliche, e si aprivano tutti i templi [3]; con rendimenti di grazie, pei quali si decretavano pure in pubbliche occorrenze rogazioni o processioni pubbliche [4]; con banchetti e spettacoli sacri, ordinati parte a periodi regolari di tempo, parte straordinariamente [5]; e finalmente con voti che si facevano agli Dei o da un privato per proprio conto, o da un maestrato in nome del popolo romano [6]. L'osservazione degli auspicii avea per iscopo di cattivarsi il favore degli Dei in ogni atto impor-

(204) CIC. *de legib.* III. 8, *ad Attic.* XV. 11.

(1) Questa divisione è fatta da CIC. *de nat. deor.* III. 2. L'enumerazione dei particolari poggia su VALER. MAX. I. 1, 1, *Declam. de harusp. resp.* 9.

(2) FESTUS *v. Rituales*; SERV. *ad Aen.* IV 646.

(3) LIV. III. 7. V. 23. VII. 28 X. 13. XXII. 1. XL. 29.

(4) LIV. X. 21. XXX. 40. XXXII. 31. XLV. 2. 3. Di regola ciò non si usava che a motivo di una campagna condotta prosperamente. Si fece soltanto un'eccezione in onore di Cicerone, *pro Sulla* 30, *in Pison.* 3; DIO. CASS. XXXVII. 36.

(5) LIV. XXV. 2. XXIX. 38. XXX. 39 XXXI. 4. XXXII. 7.

(6) LIV. IV. 27. XXII. 10. XXVII. 11. XXX. 27. XXXI. 9. XLII. 7.

tante del vivere pubblico come si del privato[7]. I vaticinii si traevano parte dalla veduta degli intestini o dal getto delle sorti per indagare il buon successo di un'impresa[8], parte da fenomeni straordinarii, che secondo l'interpretazione dei sacerdoti potevano necessitare certi riti di espiazione[9]. Le divinità e i riti stranieri non si potevano osservare, se prima non erano adottati dal senato pubblicamente[10].

137. In ordine al culto le funzioni religiose ordinarie si componevano di preghiere, cerimonie e sacrifizi che si celebravano in onore di certe divinità a giorni e luoghi fissi. In ciò correvano parecchie differenze. Anzitutto si distinguevano i sacri pubblici dai privati[11]. I primi erano quelli che si celebravano a spese pubbliche dai sacerdoti o maestrati dello Stato per tutto il popolo o per certe parti di esso[12], come il Settimonzio[13], i Paganali[14], i sacri Curiali[15]

(7) Liv. I. 36. VI. 41, Cic. *de divin.* I. 2. 16. 43; Valer. Max. I. 4.

(8) Questa specie d' indagine si chiamava *impetritum*, Valer. Max. I 1, 1

(9) Cic. *de nat. deor.* III. 2, Liv. XLIII. 13. In Livio se ne trovano frequenti esempi

(10) Liv. IV. 30. XXV. 1. XXXIX 16, Cicero *de legib.* II. 8, Dio. Cass. LIV. 6.

(11) Dionys. II. 65.

(12) Festus: *Publica sacra quæ publico sumptu pro populo fiunt, quæque pro montibus, pagis, curiis, sacellis.*

(13) V. sopra di esso il cap. IV. nota 89. Ogni rione celebrava i suoi sacrifizi come una società privata. Erronea è quindi l'opinione di Woeniger, *das Sacralsystem der Römer*, Leipzig 1843. Quest'autore opina che vi fossero due specie di compitali, generali e speciali alla città; questi ultimi fossero il settimonzio, ed a questo soltanto applicar si debba la descrizione dei compitali che fa Dionys. IV. 14. Ma le prove che adduce sono troppo sforzate, e le autorità che cita, in parte erronee e inconcludenti.

ed i sacri degli Argei [16]. I sacri privati erano quelli che si celebravano per genti, famiglie o persone particolari [17]. I sacri gentilizi si riferivano a certe divinità che si onoràvano in dati luoghi con sacrifizi comuni [18]. A quest' effetto ogni gente aveva un sacerdote suo proprio che si traeva dal suo corpo probabilmente da una data famiglia [19], e da lei si manteneva. I sacri famigliari si distinguevano in due specie. Gli uni si celebravano da ogni famiglia in certe epoche ed occorrenze, come il culto dei Penati [20], la lustrazione dei campi [21], e i riti mortuarii [22]. Questi ultimi si componevano di sacrifizi e cerimonie volte alla purificazione della famiglia [23]. L'erede segnatamente doveva gettare una zolla di terra sul cadavere [24], o se questo si abbruciava, sopra un

(14) V. sovr'essi il cap. IV. nota 91.

(15) V. in proposito cap III. nota 49. 50. cap IX. nota 48. 49. 50.

(16) Intorno a questi sacri vedi cap III. nota 54. È assai probabile che sotto il nome di *sacra pro sacellis* s'intendano quelli de'sacelli degli Argei. Gli altri *sacra* che si celebravano nei sacelli erano o generali per tutto il popolo, ovvero *sacra privata*. Manifestamente insostenibile è l'opinione di Savigny intorno ai *sacra privata (Zeitschrift für geschichtl. Rechtwissneschaft* II. 382), il quale riferisce qui i *sacella* alle *gentes*. Vago e insoddisfacente è pure quanto a schiarimento di Festo reca WOENIGER, *über den römischen Sacellendienst.*

(17) FESTUS *v. Publica. At privata, quæ pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt.*

(18) DIONYS. XI. 14. V. cap. II. nota 20 21.

(19) DIONYS. II. 21. VI 69.

(20) CATO *de re rust.* 2. 143. (144).

(21) CATO *de re rust.* 141 (142). Essa chiamavasi anche *ambarvale sacrificium*, SERV. *ad eclog.* III. 77. V. 75, FESTUS *v. Ambarvalis*, MACROB. *Saturn.* III. 5.

(22) FESTUS: *Privatæ feriæ vocantur sacrorum propriorum, velut dies natales, operationis, denecales.*

(23) FESTUS *v. denicales, everriator, presan, silicernium*, MAR. VICTORIN. *ars grammat.* I. p. 2470. Putsch.

(24) FESTUS *v. everriator, præcidanea.*

membro che ne doveva conservare [25]; che se ciò avesse omesso di fare, sacrificare annualmente un porco in espiazione ed a purificazione della casa [26]. Gli altri sacri famigliari erano fondazioni e riti di alcune famiglie [27], le quali avevano secondo le circostanze il loro sacerdote particolare [28] e un dato sito [29]. Per qual principio si conservassero e coltivassero tali sacri s'ignora [30]. Nello spegnersi delle genti molti sacri gentilizi continuarono benanco a sussistere come semplici sacri di famiglia [31]. Finalmente i sacri de' particolari erano anch'essi di doppio genere. Alcuni si riferivano ad eventi naturali; e tal era la celebrazione del giorno natalizio [32]. Altri derivavano da fondazioni particolari, con cui taluno aveva instituito e raccomandato una data funzione

(25) VARRO *de ling. lat.* v. 23, FESTUS *v. membrum*; CIC. *de leg.* II. 22

(26) *Porca præcidanea*, MAR. VICTORIN. *ars grammat.* I. 2470. Putsch., VARRO apud NON. MARC. II. 724; FESTUS *v. præcidanea*, GELL. IV. 6; CIC. *de leg.* II. 22. La formola del sacrifizio è riferita da CATO *de re rust.* 134 (135).

(27) FESTUS *v. popularia. Certis familiis attributa* —MACROB. *Saturn.* I. 16. *Sunt præterea feriæ propriæ familiarum, ut familiæ Claudiæ vel Æmiliæ seu Juliæ sive Corneliæ: et si quas ferias proprias quæque familia ex usu domesticæ celebritatis observat.*

(28) Così in un'iscrizione antica vengono menzionati un *sacerdos* ed un *æditu us Sergiæ familiæ*, REINESII *inscript. class.* v. n. 53.

(29) FESTUS *v. Aureliam.*

(30) Forse vi cooperarono tutti quelli, che festeggiavano insieme i Caristii (nota 45).

(31) Di ciò si hanno molti esempi, MACROB. I. 16; FESTUS *v. Aureliam*, SERVIUS *ad Aen.* II. 166. V. 704. X. 316. Dietro tutte queste autorità si fa aperto l'errore di Savigny che nega (*Zeitschrift* II. 383) l'esistenza dei *sacra pro familiis*

(32) MACROBIUS I. 16. *Sunt (feriæ propriæ) singulorum, ut natalium fulgurumque susceptiones.* — FESTUS *v. privatæ* (nota 22).

sacrificatoria [33]. Quando il fondatore non aveva provveduto al mantenimento ed alla spesa, il diritto divino prescriveva che l'obbligazione cadesse sul patrimonio, e passasse con esso ad altre persone [34]; il qual principio si eludeva certamente con varie sottigliezze [35]. Frequentemente però si donava o legava ad un collegio sacerdotale od alla città uno stabile od un capitale, coi cui proventi sostener le spese [36]. Una tal fondazione poteva pur farsi in memoria di un altro [37].

138. Una classe speciale di sacri era quella dei sacri Popolari [38]: Fra questi si annoveravano i Fornacali [39], i Parilii [40], i Larali [41], i sacrifizi purificatorii

(33) FESTUS *v. sacer mons*, *Declam. pro domo* 51. A torto Woeniger rapporta queste fondazioni ai *sacra pro familiis*.

(34) CIC. *de legib.* II. 9. 19. 20. 21; FESTUS *v. sine sacris*. Vedi per ulteriori ragguagli il Diritto successorio. (Libro IV. cap. 21).

(35) CIC. *de leg.* II. 21, *pro Murena* 12. I particolari si hanno in Savigny.

(36) Se ne trovano esempi in ORELLI *Inscr.* t. II. n. 4420; REINESIUS *class.* I n 269

(37) Ne porge un esempio un'iscrizione riferita nel *Bullet. dell'Instit. archeol.* 1835. p. 153; ZIMMERMANN, *Zeitschrift für Alterthumswissenschaft.* 1839. p. 459.

(38) FESTUS. *Popularia sacra sunt, quæ omnes cives faciunt, nec certis familiis attributa sunt. Fornacalia, parilia, laralia, porca præcidanea.*

(39) FESTUS *v. fornacalia*, OVID. *fast.* II. 525.

(40) OVID. *fast.* IV. 721-82.

(41) Questi sono fuor di dubbio la festa di cui parla OVID. *fast.* V. 129 sotto il 1° maggio. Il *Kalendarium Venusinum* ha pure sotto questo giorno la nota LAR.; il *Kalendarium Maffeanum* secondo l'ultima e sicurissima stampa datane da MERKEL *Ovid. fast.* p. XII è qui in difetto. La nota LAR. sotto il 23 dicembre allude ai *Larentalia*, MACROB. *Saturn.* I. 10; OVID. *fast.* III. 55-58; VARRO *de ling. lat.* VI. 23. Ma a torto Merkel p. CLVI. fa i Larali sinonimi dei Compitali.

per non data sepoltura [42], i Compitali [43], i Ferali [44], i Caristii [45] ed i Terminali [46]. Il carattere proprio di questi sacri consisteva in che ogni capo di casa aveva da far preghiere e sacrifizi. E siccome tutti vi attendevano nello stesso giorno, tali sacri vestivano l'aspetto di feste pubbliche. Ma per altra parte la spesa essendo esclusivamente a carico dei cittadini e il sacrifizio non celebrandosi che per ogni casa, questi sacri avevano un carattere meramente privato, e possono come tali annoverarsi fra i sacri privati [47]. Alcuni nondimeno essendo collegati ad una funzione religiosa, per cui si richiedeva un sacerdote pubblico, erano considerati come sacri pubblici non men che privati. Tali erano i Parilii [48], e indubitabilmente anche i Terminali [49].

159. Le persone addette alle cose religiose si dipartivano in due ordini: le une ingerivansi nelle cose di amministrazione esterna, le altre negli atti e cerimonie liturgiche. Fra le prime e superiore a

(42) Sopra questi *porca præcidanea* vedi la nota 24.

(43) V. su questi il cap. IV. nota 90.

(44) VARRO *de ling. lat.* VI. 13; OVID. *fast.* II. 533-616.

(45) OVID. *fast.* II. 617-38; VALER. MAX. II. 1, 8. Nel *Kalendarium Farnesianum rusticum* essi vengono, come in Ovidio, subito dopo i Ferali.

(46) DIONYS. II. 74; OVID. *fast.* II. 639-84; VARRO *de ling. lat.* VI. 13.

(47) Quanto ai Fornacali, ai Larali, ai Ferali ed in ispecie ai *porca præcidanea* ciò è manifesto.

(48) VARRO apud *Schol. Persii* I. 72 *Parilia tam publica quam privata sunt.* E ciò perchè si faceva congiuntamente il sacrificio da una vestale, OVID. *fast.* IV. 639. 640. 725. 726. 731.

(49) Infatti al Dio Termine si sacrificava pure in campidoglio e ne' suoi sacelli situati sulla via di Laurento, OVID. *fast.* II. 670. 679-82; SERV. *in Aen.* IX. v. 448; STRABO. V. 3. § 2. p. 230 Casaub.

tutte era il collegio dei pontefici avente a capo il Pontefice Massimo. A costoro sin dai primordii dello Stato venne commessa la conservazione di tutto il culto qual era descritto nelle scritture primitive, còlla designazione dei sacrifizi, dei giorni, dei templi e del danaro occorrente, non che delle cose riguardanti il servizio funebre e l'espiazione delle anime dei trapassati [50]. Quindi essi vegliavano all'esatta osservanza del giure divino e delle cerimonie [51], decidevano tutte le controversie insorgenti sul proposito [52], davano ammaestramenti ed interpretazioni [53], fissavano il ceremoniale per ogni nuova funzione da stabilirsi pubblica o privata [54], componevano e divisavano a' maestrati la formola per un voto pubblico [55], decretavano, se e come dovessero intendersi i prodigi notati [56], punivano di proprio arbitrio e indipendentemente dal senato e dal popolo i delitti contro la religione, infliggendo altresì, secondo la gravità del caso, la flagellazione, e la morte [57], ed avevano, a guisa de' maestrati, il diritto di costringere all'osservanza dei loro regolamenti con multe

(50) Liv. i. 20; Dionys. ii. 73; Plut. *Numa* 9. 12.
(51) Liv. i. 20; Dionys. ii. 73; Plut. *Numa* 9.
(52) Dionys. ii. 73; Festus *v. maximus, ordo*; Liv. v. 23. 25. xxxi. 9. xxxix. 5; Cic. *ad Attic.* i. 13. iv. 2, *Declam. pro domo* i. 53.
(53) Liv. i. 20; Dionys. ii. 73.
(54) Festus *v. sacer mons*.
(55) Liv. iv. 27. viii. 9. xxxi. 9; Sueton. *Claud.* 21.
(56) Liv. i. 20. xxiv. 44. xxvii. 4. xxx. 2. xxxix. 22. xli. 16.
(57) Liv. xxii. 57; Dionys. viii. 89. ix. 40; Cic. *de legib.* ii. 9. L'intervento dei tribuni in un caso in cui i pontefici assolsero troppo leggiermente alcune vestali inquisite, si spiega con ciò che giusta la comune credenza era impegnata la salute dello Stato, Ascon. *in Milon.* p. 46. Orell.

e sequestri, dai quali però si aveva facoltà di appellare al popolo [58]. In origine il loro collegio, non compreso il pontefice Massimo, si componeva di quattro membri, e così di due per ciascuno stipite; il qual numero non fu accresciuto ad onta dell'accessione del terzo stipite. Ma nell'anno 454, in seguito al plebiscito Ogulnico, si aggiunse un numero eguale di plebei [59], e nel 502 un plebeo, Tiberio Coruncanio, salì alla dignità di Pontefice Massimo [60]. Silla portò il collegio a quindici membri [61]. Sotto gl'imperatori però il loro numero divenne indeterminato, poichè ad esempio di Cesare, ottennero questi il diritto di nominare ai collegi sacerdotali quanti volessero [62]. Allora parimente il pontefice Massimo fu mai sempre l'imperatore, e gli stessi imperatori cristiani portarono questo titolo fino ai tempi di Graziano (A. ✠ 595) [63]. Il collegio dei pontefici durò pure sino a quest'epoca [64], ma appunto allora cessò in seguito alle misure prese contro il gentilesimo. I pontefici avevano sotto di sè per le bisogne esterne un dato numero di adiutori che si chiamavano pontefici minori [65], e che più tardi, quando quelli, benchè i soli ancora illustri, erano poco ad-

(58) DIONYS. II. 73; LIV. XXXVII. 51. XL. 42; CIC. *Philipp.* XI. 8. (7).
(59) CIC. *de re publ.* II. 14. LIV. X. 6. 9.
(60) LIVII *epit.* 18.
(61) LIVII *epit.* 89.
(62) DIO CASS. XLII. 51. XLIII. 51. LI. 20. LIII. 17, SUETON. *Octav.* 31.
(63) V. *infra* il capitolo che parla del Principato.
(64) SYMMACH. *epist.* IX. 128. 129.
(65) MACROB. *Saturn.* I. 15; LIV. XXII. 57; *Declam. de harusp. resp.* 6; CAPITOL. *in Opil. Macrin.* 7.

dottrinati, sbrigavano a quanto sembra in luogo loro la maggior parte degli affari.

140. Un secondo collegio era dedito esclusivamente ad un ramo della disciplina religiosa, vogliam dire alla scienza augurale. Questa si appoggiava alla fede dei Romani nella benevolenza dei loro Dei, ai quali, volendo imprendere un qualche fatto, ricorrevano fidenti, per aver col mezzo di certi segni contezza del lor volere. Di questa fede i Romani diedero prova sin dalla fondazione della città nel pigliare sovr'essa gli auspici [66]; e lo stesso fecero poi per imitazione in tutte le imprese politiche [67], creando pel maneggio di una tal disciplina gli Auguri [68]. I segni di cui si teneva conto erano di cinque sorta: le apparizioni celesti, il volo degli uccelli, il mangiare dei polli, la vista di certi quadrupedi e fenomeni straordinarii di malaugurata significazione [69]. I primi però avevano maggior peso, e ciò perchè decidevano sopra un giorno intiero, laddove gli altri si riducevano ad un fatto unico [70]. L'osservazione del cielo era propria del maestrato che voleva indagare la mente degli dei sull'atto a cui dovea por mano. Ordinariamente ciò aveva luogo col consenso di un augure [71], il quale segnava lo spazio di cielo entro

(66) Cic. *de re publ.* II. 3. 9, *de divin.* I 2. 17; Liv. I. 18. VI. 41; Dionys. II. 5; Plut. *Romul.* 9.

(67) Liv. I. 36. VI. 41; Cic. *de divin.* I. 2; Dionys. II. 6.

(68) Cic. *de re publ.* II. 9. 10. 14, *de divin.* I. 40; Dionys. II. 22. 64; Liv. I. 18.

(69) Festus: *Quinque genera signorum observant augures publici: ex cœlo, ex avibus, ex tripudiis, ex quadrupedibus, ex diris.*

(70) Dio. Cass. XXXVIII. 13.

(71) Cic. *de divin.* II. 34.

cui si aspettavano i segni[72], e spiegava le cose vedute[73]. Il maestrato però aveva facoltà di consultare gli auspicii e significarne l'esito, anche senza l'intervento di un augure[74]. Perciò gli Auguri non avevano che il diritto d'annunzio (*nuntiatio*), laddove i maestrati avevano pur quello di riguardamento (*spectio*)[75]. Ogni maestrato effettivo era autorizzato a pigliare gli auspicii sopra un atto di governo[76]; e se ciò si faceva contemporaneamente da più prevalevano nel caso di contrarietà gli auspicii del maestrato superiore, e quelli di un maestrato eguale davano diritto a protesto[77]. Ma i tribuni non avevano il diritto di auspicio che pei comizi tributi[78], i proconsoli o propretori che all'estero[79], ed in sul finire della repubblica, quando sovente costoro tiravano via senza guardare a decreto curiato[80], frequentemente s'intrapresero guerre senz'aver un auspicio[81]. Ma se nell'indagare gli auspicii, il maestrato o l'augure aveva commesso un qualche errore, il collegio degli Auguri sugli indizi avutine, oppure di proprio impulso, era sempre autorizzato a mischiarsene, ed a rescindere, ove d'uopo,

(72) Liv. i. 18; Varro *de ling. lat.* vii. 8. 9. 10.
(73) Dionys. ii. 6; Cic. *de legib.* ii. 8. 12. iii 4.
(74) Lo indica Liv. viii. 23.
(75) Cic. *Philipp.* ii. 32; Varro *de ling. lat.* vi. 82. Non si può citare come contrario a Cicerone il passo discordante ed alterato di Festus *v. Spectio.* I tentativi fatti da alcuni, fra i quali Rubino i. 55-60, Ferrat. *epist.* iii. 2, per conciliare l'uno e l'altro passo sono del tutto insoddisfacenti.
(76) Cic. *de legib* iii. 3.
(77) Gell. xiii. 15; Val. Max. ii. 8, 2.
(78) Zonaras vii. 15. 19.
(79) Liv. xxvi. 41. xxviii. 27. 38.
(80) Vedi cap. xv. nota 25
(81) Così si devono intendere i passi di Cicero *de divin.* ii. 36, *de nat. deorum* ii. 3.

le leggi e le elezioni conchiuse [82]. Spenta la fede nella religione antica, la scienza augurale fu ancor mantenuta per ragion di Stato nelle sue forme esterne [83], e contrapposta alle agitazioni tribunizie [84]. Con quest'intendimento due leggi, la Elia e la Fufia, uscite in sullo scorcio del secolo sesto, diedero ad ogni maestrato il diritto di dichiarare anticipatamente, di voler osservare a un dato giorno il cielo; col che, sotto il pretesto di un esito incerto, poteva poi impedirsi ogni adunanza di popolo [85]. Questo mezzo infatti fu non di rado praticato per attraversar moti tribunizi [86]; ondechè Clodio (A. 696) tolse forza a quelle leggi [87], ma sol per poco [88], essendo state dopo di

(82) Cicero *de legib.* II. 8. 12, *de divin.* II. 33. 35; Liv. IV. 7. VIII. 15. 23. XXIII. 31.

(83) Cic. *de divin.* I. 15. II. 34. 35. 36, Dionys. II. 6.

(84) Cic. *de divin* II. 33, *de legib.* II. 13. III. 12.

(85) Cic. *in Pison* 5, *de prov. cons.* 19, *pro Sext.* 15; Ascon. *in Pison.* p. 9. Orell. Quanto quel diritto fosse assoluto, lo mostrano Dio Cass. XXXVIII. 13; Cic. *ad Attic.* IV. 3, *Philipp.* II. 32. Anche i tribuni ne aveano l'esercizio, Cic. *in Vatin.* 7, *ad Attic.* IV. 3; Appian. *de bello civ.* III. 7. La dichiarazione però doveva sempre esserne fatta prima, e non *ipsis comitiis*, Cic. *Philipp.* II. 32; Ferrat. *epist.* III 2.

(86) Cic. *in Vatin.* 7. 10. (9).

(87) Dio Cass. XXXVIII. 13; Ascon. *in Pison.* p. 9. Orell.; Cic. *in Vatin.* 7, *pro Sext.* 15, *in Pison.* 4. 5. Fu allora introdotta la regola, *ut omnibus diebus fastis* (cioè *non nefastis* relativamente alla tenuta dei comizi) *legem ferri liceret* (*pro Sext.* 15), mentre secondo quelle leggi *non omnibus fastis legem ferri licebat* (*de prov. cons.* 19). Göttling § 155, intende qui erroneamente per *dies fasti* i giorni in cui si tenevano udienze giudiziarie (cap. XIX. nota 52). Erroneo del pari è quanto egli vuol dedurre con Burchardi § 41, che cioè quelle leggi avessero assegnato certi giorni alle proposizioni di leggi.

(88) L'opinione di Ferrat. *epist.* III. 1, che lo stesso Clodio abbia ciò fatto ristrettivamente al tempo del suo tribunato, è combattuta da Cic. *de prov. cons.* 19.

lui rimesse prontamente in vigore [89]. La scienza augurale si mantenne finchè il culto antico fu religione dello Stato, e nel quinto secolo dell'era cristiana si osservava ancora pei consoli il mangiar dei polli e il volo degli uccelli [90]. Il numero degli Auguri fu in origine di quattro, i quali corrispondevano due per due, ai primi due stipiti [91]. La legge di Ogulnio aggiunse cinque seggi plebei, e Silla li portò a quindici [92]. Più tardi avvenne di loro come dei pontefici. Era privilegio proprio degli auguri di non poter mai per qualsivoglia delitto essere deposti dal loro impiego [93]. Pel rimanente il loro ministerio non si spiegava che negli augurii pubblici; quanto a quelli che si pigliavano sugli atti del vivere privato, v'era una folla di auguri minori, per lo più Marsi e Sabini, i quali professavano per danaro [94]. Sotto gl'imperatori cristiani questo mestiere venne severamente vietato [95].

141. Un terzo collegio sacerdotale si componeva di quelli che custodivano i libri sibillini in cui stavano descritte le sorti dell'impero, li consultavano in tempi calamitosi dietro comandamento dei pontefici, ed eseguivano i sacrifizi propiziatorii ivi pre-

(89) Cic. *pro Sext.* 61, *ad Quint.* III 3, *Philipp.* II. 32; Appian. *de bello civ.* III. 7.

(90) Salvian. *de gubern. Dei* VI. 2.

(91) Liv. x. 9; Cic. *de re publ.* II. 14. Ma Cicerone erra, nel porre, II. 9, sotto Romolo tre auguri e tre stipiti, Niebuhr I. 9. Lo stesso errore e per soprappiù uno scambio degli auguri cogli aruspici commette Dionys. II. 22.

(92) Liv. x. 9; Livii *epit.* 89.

(93) Plutarch. *Quæst. Rom.* 99; Plinius *epist* IV. 8.

(94) Cic. *de divin.* I. 16. 38. II. 33; Plaut. *Mil. glor.* III. 1, 98. Formano il contrapposto gli auguri stipendiati dallo Stato; Dionys. II 6; Cic. *ad famil.* VI. 6, 7.

(95) C. 4. 6. C. Th. *de malef.* (9. 16), c. 5. 7 C. J. *de malef.* (9. 18).

scritti [96]. In origine essi non erano che due [97], ma dopo il 387 salirono a dieci, cinque patrizi e cinque plebei [98], e finalmente, probabilmente dei tempi di Silla, a quindici. Più tardi ancora, e tuttochè proseguissero a portare il nome di quindecimviri, il loro numero divenne indeterminato [99]. I libri sibillini furono ancora consultati sotto Aureliano e Giuliano [100]. Per le occupazioni più minute ma d'importanza pari alle precedenti, vi erano i tre presidenti dei banchetti sacri, i quali vennero instituiti nell'anno 558 per regolare e sopravvedere in luogo dei pontefici [101] i grandi conviti che si davano in onore degli Dei. Questi tre presidenti salirono più tardi a sette [102], e sotto gli imperatori a numero maggiore. I quattro collegi sacerdotali or mentovati erano i più eminenti e designati di preferenza sotto questo nome [103]. Meno illustre, ma incomparabilmente superiore pel suo ufficio era il collegio dei Feciali, i quali avevano un diritto scritto particolare [104]. Erano essi in numero di venti [105], e così in origine uno per ogni curia dei due primi stipiti. Il loro capo, il Padre Patrato, poteva essere quel solo che aveva il padre ancora in vita, ed era egli stesso padre [106].

142. Gli Aruspici non appartenevano propriamente

(96) Liv. xxii. 1. 9. 36. xxix. 10. xxxi. 12. xxxvi. 37.
(97) Dionys. iv. 62; Liv. iii. 10.
(98) Liv. vi. 37. 42.
(99) Servius *ad Aen.* vi. 73.
(100) Vopisc *Aurelian.* 18. 19. 20; Amm. Marc. xxiii. 1, 7.
(101) Liv. xxxiii. 42; Cic. *de orat.* iii. 19, Festus. *v. Epolonos*, *Declam. de harusp. resp.* 10.
(102) Gell i. 22.
(103) Dio Cass. liii. 1. lviii. 12; Sueton. *Octav.* 100.
(104) Di costoro si è detto *supra* §. 72. 74.
(105) Varro apud Non. Marcell. xii. 43.
(106) Plut. *Quaest. Rom.* 62.

agli ordini sacerdotali di Roma. La sede dell'arte loro che consisteva nel trarre vaticinii dagl'intestini, e nel suggerire i mezzi espiatorii contro le calamità prenunziate da colpi di fulmine e da fenomeni fisici straordinarii, era in Etruria [107], e quivi propagata nelle famiglie de' maggiorenti [108], e nelle scuole ieratiche [109]. Anche in Roma però si aveva fede in questa scienza, e assai sovente i pontefici dichiararono necessario di far venire aruspici dall'Etruria [110]. Ond'è che venuta poi questa in poter dei Romani, il senato ebbe l'incarico, ancor durante a' tempi degli imperatori, di provvedere acciò quella dottrina si conservasse in grembo alle famiglie nobili del paese [111]. Nella stessa Roma sotto gl'imperatori si creò un collegio di sedici aruspici, composto di quelli che avevano appreso colà la scienza aruspicale [112]. Più tardi Alessandro Severo ne fondò pur scuole nella metropoli, e fissò per tale oggetto stipendii annuali [113]. Costantino medesimo prescrisse (A. 321) di consultar gli aruspici sopra i colpi di fulmine cadenti sui pubblici edifizi [114], e Costanzio fu il primo che asso-

(107) Cic. *de div* I. 2. 41. II 11. 18. 22, *de nat. deor.* II. 4.
(108) Ne dà un esempio Cic. *ad famil.* VI. 6, 3.
(109) Dionys. III. 70.
(110) Liv. V. 15. XXVII. 37; Gell. IV. 5, Cic. *in Catil.* III. 8, *Declam. de harusp. resp.* 12.
(111) Cic. *de legib.* II. 9, *de divin* I. 41; Valer. Max I. 1, 1; Tacit. *annal.* XI. 15. Su questo punto conviene adottare, in contrario a Niebuhr I. 137. 339, l'opinione di Ottofredo Müller, che cioè il secondo e terzo passo non parlano di giovani romani, ma tusci.
(112) Tacit. *annal.* XI 15; Orelli *inscr.* T. II. n. 2293. 2295. 2296.
(113) Lamprid. *Alex. Sever.* 44.
(114) C. 1, C. Th. *de pagan.* (16. 10).

lutamente proscrisse la loro professione (A. 357)[115]. Contuttociò l'apostata Giuliano menò di nuovo (A. 263) con sè nelle sue guerre aruspici etruschi[116], e nell'anno 408 durante il gran travaglio della metropoli si fece ancor la prova di domandar consiglio a uomini della Tuscia[117]. Del rimanente non di rado gli aruspici si consultavano pure sopra affari privati. Costantino vietò (A. 319) queste pratiche in case private[118], ma le permise ai pubblici altari[119]; e lo stesso Valentiniano dichiarò incolpabile l'arte aruspicale, quando onestamente esercitata[120]. Giustiniano fu il primo che la proscrisse universalmente[121]. Da queste superstizioni si svolsero coll'andar del tempo i riti de' Caldei o Genetliaci[122], che il volgo chiamava matematici[123], degli Arioli ossia interpreti dei segni e dei sogni, e degli indovini[124]. Costoro si mantennero altresì ad onta degli ordini severi che sin dai tempi della repubblica[125], e poscia dagli imperatori sì pagani[126] che cristiani furono lor contro pubblicati[127].

(115) C. 4. 6 C. Th. *de malef.* (9. 16). c 5. 7. C. J. *de malef.* (9. 18).

(116) AMM. MARC. XXI I. 5, 10. XXV. 2, 7.

(117) ZOSIMUS V. 41; GOTHOFR. *ad.* c. 12. c. Th. *de malef.* (9. 16).

(118) C. 1. C Th. *de malef.* (9. 16).

(119) C. 2. C. Th. *de malef.* (9. 16).

(120) C 9. C Th. *de malef.* (9. 16).

(121) Ciò risulta dal modo in cui la c. 3. C. J. *de malef.* (9. 18) fu compilata sulle c. 1. 2. c. Th. *de malef.* (9 16).

(122) CIC. *de divin.* II 42; CATO *de re rust.* 5.

(123) GELL. I. 9

(124) CIC. *de nat. deor.* I. 20, *de divin.* I 2. II. 48, CATO *de re rust* 5

(125) VALER. MAX I. 3, 2.

(126) DIO. CASS XLIX 43. LVI 25. LVII. 15; SUETON. *Tib.* 36; TACIT *annal* II. 32. XII. 52; ULPIAN. *in Coll. leg. Mos.* XV. 2; PAUL. *sent. rec.* V. 21. §. 1. 3. 4, c. 2. C. J. *de malef.* (9. 18).

143. Gli atti liturgici ossia le cerimonie si effettuavano parte da sacerdoti, parte da congregazioni o sodalizi. Fra i sacerdoti si annoveravano pei primi i trenta curioni e flamini curiali col loro curione Massimo [128], i quali avevano ad esercitare il culto a ciascuna curia assegnato [129]. Eranvi inoltre Flamini pel culto di varie divinità, uno per ciascuna, in tutto quindici [130], dei quali i più antichi [131] e venerati [132] erano quello di Dite, e quello di Marte e Quirino. Entrambi, fin anco negli ultimi tempi, non si potevano scegliere che fra patrizi [133]. Il primo avea pur seggio e voto in senato [134], ma era soggetto a molte restrizioni singolarissime [135], una delle quali consisteva nel divieto da ogni altra dignità [136]. Nel novero de'sacerdoti si contava pure il re sacrificatore, che fu ordinato, dopo la cacciata dei re, per compiere le funzioni sacre ond'erano questi investiti [137]. Di tutte le dignità sa-

(127) C. 4. 6. 8 12. C. Th *de malef* (9. 16), c. 5. 7. C. J. *de malef* (9. 18), c. 10. C. J. *de episc. audient.* (1. 4).

(128) V. a questo proposito il cap. III. nota 51. 53. cap. IX. nota 47

(129) V. cap III. nota 49 50. cap. IV. nota 6. 88. cap. IX. nota 48 49. 50.

(130) CIC. *de legib* II. 8; FESTUS. *v. Maximæ*

(131) LIV. I. 20; PLUT. *Numa* 7; CIC *de re publ.* II. 14; DIONYS. II. 64.

(132) GAJUS I. 112; FESTUS *v. Maximæ, Ordo.*

(133) FESTUS *v. Maiores, Declam. pro domo* 14; TACIT. *annal.* IV 16.

(134) LIV. XXVII 8.

(135) GELL X. 15; PLUT. *Quæst. Rom* 40. 44. 50. 109-112; *Macrob. Saturn.* I. 16; SERV *ad Aen.* VIII 552.

(136) PLUT. *Quæst. Rom* 113, GELL. X. 15 Più tardi però questo divieto non si mantenne più che in parte, LIV. XXXI. 50. XXXIX. 39; TACIT. *annal.* III. 51. 58

(137) LIV. II. 2; DIONYS. IV. 74 V. 1; FESTUS *v. Sacrificulus,* VARRO *de ling. lat.* VI 12. 28; MACROB. *Saturn.* I. 15.

cerdotali quest'era la più eminente [138], e non poteva anch'essa venir occupata che da patrizi [139]; senonchè ell'era affatto nuda di potere esterno, e chi l'assumeva dovea deporre ogni altro impiego [140]. Nella stessa guisa che pel re sacrificatore, si era pur mantenuto come persona sacerdotale il tribuno dei celeri [141]. Tutte queste dignità si conservarono [142] finchè Teodosio (A. 394) tolse ai sacrifizi ogni sussidio per parte dello Stato, e proscrisse i sacerdoti [143].

144. Principalissima fra le congregazioni era quella delle fanciulle addette particolarmente al culto di Vesta [144], ma aventi eziandio una qualche ingerenza nei sacri degli Argei [145]. Esse fruivano di grandi prerogative e privilegi personali [146], ma andavano per altra parte soggette alla disciplina severissima del collegio dei pontefici, che poteva condannarle alla fustigazione ed anche alla morte [147]. Da principio non furono che due, ma successivamente quattro, poi sei [148], e sotto gli imperatori sette [149]. Quando un

(138) FESTUS *v. Ordo sacerdotum.*
(139) *Declam pro domo* 14
(140) PLUT *Quæst. Rom.* 63; LIV. XL. 42
(141) V. cap. III nota 22. 64.
(142) Ciò si deduce da ARNOB. *adv. gent.* IV. 35.
(143) ZOSIMUS IV. 59 v. 38.
(144) LIV. I. 20; DIONYS. II. 64-69; PLUT. *Numa* 10; CIC. *de legib* II. 8.
(145) DIONYS I. 38; FESTUS *v. Argeos*, OVID *fast.* V. 621.
(146) SERV. *ad Aen.* XI. 206. *Virgines vestales legibus non tenentur.*
(147) DIONYS II. 67, PLUT. *Numa* 9. 10, FESTUS *v. Ignis*, LIV. IV. 44. VIII. 15. XXVIII. 11, *Declam. de harusp. resp.* 7. PLIN. *epist.* IV. 11, SYMMACH. *epist* IX. 128. 129.
(148) DIONYS II. 67. III. 67, PLUT. *Numa* 10, FESTUS *v. Sex Vestæ.*
(149) *Vetus orbis descriptio* ap. GOTHOFR. *ad c.* 8. C. Th. *de medic.* (13. 3), AMBROS. *epist.* 18. *ad Valentin.*

posto era vacante, il pontefice Massimo trasceglieva, giusta la legge Papia, venti giovani zitelle, e da queste ne traeva una a sorte. Più tardi si pigliò senza più quella che i genitori offrivano spontaneamente, e si ricorse soltanto alla sorte nel caso di necessità [150]. Questa congregazione tenuta come instituzione pubblica durò così per tempo non breve sotto gli stessi imperatori cristiani [151]. Ma Graziano (A. 383) le tolse le entrate, i privilegi e persino i lasciti che le si devolvevano [152], e Teodosio seniore la sciolse compiutamente (A. 394) [153]. Gli altri sodalizi erano i dodici Salii di Gradivo sul Palatino, quelli di Pavor e Pallor sul Quirinale, entrambi esclusivamente patrizi [154]; gli antichissimi Luperzi [155], i dodici fratelli Arvali [156], che facevano ogni anno in maggio un solenne sacrificio per la benedizione dei campi [156 a], e celebravano l'Amburbio ossia gli Ambarvali ai confini primitivi del territorio dello Stato [156 b]; i Tizii Sodali addetti alla conservazione dei

(150) GELL. I. 12, TACIT. *annal.* II. 86, SUETON. *Octav.* 31.

(151) SYMMACH. *epist.* X. 61, VALENTINIAN. a. 368 *in c.* 8. C. Th. *de medic.* (13. 3). Stando a questa costituzione avevano ancora di quei tempi un medico proprio di casa di cui in addietro mancavano, PLIN. *epist.* VII. 19.

(152) SYMMACH. *epist.* X. 61.

(153) ZOSIMUS IV. 59. V. 38.

(154) DIONYS. II. 70. 71. III. 32, PLUTARCH. *Numa* 13, CIC. *de re publ.* II. 14, LIV. I 20, SERVIUS *ad Aen.* VIII. 285, *Declam. pro domo* 14. Di essi ancora si fa parola nei tempi imperiali più lontani, MARINI *atti de' fratelli Arvali* proem. p. 33.

(155) LIV. I. 5, FESTUS *v. Fabiani*, ORELLI T. I. n. 2253. 2254.

(156) GELL. VI 7, PLIN. *hist. nat.* XVIII. 2.

(156*a*) VARRO *de ling. lat.* V. 85 I particolari si hanno in KLAUSEN *de carmine fratrum Arvalium.* Bonnæ 1836. 8.

(156*b*) STRABO V. 3. § 2. p. 230 Casaub., FESTUS *v. Ambarvales*, VOPISC. *Aurelian.* 20. Questi ambarvali pubblici non si debbono confondere con quelli de' privati (nota 21).

riti sacri de'Sabini [157], ed i Potizii e Pinarii applicati al culto d'Ercole [158]. Sotto gl'imperatori si aggiunsero i Sodali in onore di Augusto, che, a quanto pare, furono fatti eguali di rango ai quattro collegi summentovati [159]. Del resto anche i pontefici avevano a compiere certe cerimonie [160].

148. I collegi sacerdotali si rifornivano per cooptazione [161]; morendo anche il pontefice Massimo, il collegio si riduceva prima in tal guisa a numero completo, e quindi un de' suoi membri si eleggeva dal popolo a pontefice Massimo. Quest'uso si mantenne fino a tutto il secolo settimo [162]. Gli altri sacerdoti erano eletti in origine, a guisa de' maestrati, nei comizi delle curie sulla proposizione del re [163], ma in appresso dai soli pontefici ed auguri [164]. L'elezione del curione Massimo fu la sola rimasa in mano del popolo [165]. Ma Cn. Domizio pensò ed introdusse (A. 650) un nuovo sistema di elezione che fu di far cooptare dal collegio quello che eletto avessero diciassette tribù designate a sorte [166]. Abrogato da

(157) VARRO *de ling. lat.* v. 85, TACIT. *annal.* I. 54, *hist.* II. 95.
(158) LIV. I. 7. IX. 9.
(159) DIO CASS. LVI. 46. LVIII. 12, TACIT. *annal.* I. 11. 54. III. 64.
(160) Così nei sacri degli Argei, DIONYS. I. 38.
(161) I pontefici, DIONYS. II. 73, gli auguri, LIV. III. 32. XL. 42. XLV. 44, i custodi dei libri Sibillini, e gli epuloni, LIV. XL. 42. Un'eccezione che difficilmente si spiega si trova in LIV. XXXIX. 45.
(162) LIV. XXV 2. 3. XXXIX. 46. XL 42. L'elezione si faceva senza dubbio nei comizi centuriati. A quest'opinione non contraddice neppure SUETON. *Jul. Cæs.* 13.
(163) DIONYS. II 21. 22.
(164) Così il Re Sacrificatore, DIONYS. V. 1, LIV. II. 2, i Flamini, LIV. XXVII. 8.
(165) LIV. XXVII. 8.
(166) CIC. *adv. Rull.* II. 7, SUETON. *Nero* 2, VELL. PAT. II. 12.

Silla, questo sistema fu da Labieno (A. 691) rimesso in vigore[167], e la legge Giulia (A. 695) lasciò pure l'elezione al popolo[168], non concedendo a' collegi che un cotal diritto di commenda[169]. Ma Antonio (A. 750) ridonò la nomina del pontefice Massimo a' sacerdoti[170]. Finalmente dappoi Augusto la collazione di tutte le cariche sacerdotali si devolse agl' imperatori[171], ed a' collegi non rimase altro diritto che di nominare in certi giorni dell'anno quelli che a loro avviso erano i più degni[172]. Ma in tutti i casi l'inaugurazione al sacerdozio aveva luogo, tuttochè più tardi per mera apparenza, nei comizi delle curie, previi gli auspizi[173]. I difetti corporali rendevano incapace, come nella legge Mosaica, al maneggio delle cose sacre[174]; così pure due membri di una stessa famiglia non potevano coprire dignità sacerdotali di egual grado[175]. Ma salvo nel re sacrificatore e nel Flamine di Dite, nulla ostava al cumulo di due dignità sacerdotali[176], di una sacerdotale ed una laica. La nomina era a vita. Al mantenimento si provvedeva largamente con pensioni annuali sull'erario[177], e con dotazioni in sta-

(167) (ASCON.) *in divin.* 3, DIO CASS. XXXVII. 37.
(168) (CIC.) *ad Brut.* I. 5.
(169) Ciò s'inferisce da CIC. *Philipp.* II. 2.
(170) DIO CASS. XLIV. 53.
(171) DIO CASS. LI. 20. LIII. 17, PLIN. *epist.* X. 8, LAMPRID. *Alex. Sever* 49.
(172) PLINIUS *epist.* II. 1. IV. 8.
(173) V. cap. III, nota 58-60.
(174) DIONYS. II. 21, SENECA *controv.* IV. 2, PLUTARCH. *quaest. Rom.* 73, PLINIUS *hist. nat.* VII. 29 (28) GELL. I. 12.
(175) DIO CASS. XXXIX. 17.
(176) LIV. XXX. 26. XL. 42.
(177) Così per i curioni, FESTUS *v. Curionium*, gli auguri, DIONYS. II. 6, e generalmente per le spese dei sacrifizi LIV. I. 20.

bili[178]. Il re sacrificatore[179] ed il pontefice Massimo[180] avevano pure un'abitazione separata. Sotto gl'imperatori le rendite dei sacerdoti furono accresciute[181]. Uno dei loro privilegi particolari consisteva nell'esenzione dal servizio militare[182], non però dalle imposte[183]. Quanto alle collette che parecchi sacerdoti facevano frequentemente per le case, i Romani più oculati ne menavano querela[184].

146. Gli oggetti riguardanti la religione erano o cose sante consacrate direttamente agli dei e destinate al culto, o beni stabili di altra maniera. Le prime consistevano in templi, altari, boschi sacri e luoghi simili. La consecrazione però non poteva aver luogo che per autorità del popolo romano in virtù di una legge o più tardi di un senatoconsulto[185]. La dedicazione si faceva da un console, da un dittatore o da un maestrato all'uopo eletto[186], e più tardi dall'imperatore o da un suo delegato[187], a cui il pontefice ne divisava la formola[188]. In generale questi luoghi sacri si insignivano nello stesso tempo del diritto di asilo[189], e proteggevansi con un interdetto speciale

(178) Dionys. II. 7, Festus *v. Oscum*, Oros. V. 18, Appian. *de bello Mithrid.* 22

(179) Servius *ad Aen.* VIII. 363, Dio Cass. LIV. 27.

(180) Sueton. *Jul. Cæs.* 46. Dio Cass. LIV. 27. LV. 12.

(181) Sueton. *Octav.* 31, Tacit. *Annal.* IV. 16.

(182) Dionys. V, 1, Plut. *Camill.* 41,

(183) Liv. XXXIII. 42.

(184) Cic. *de legib.* II. 9. 16.

(185) Liv. IX. 46, *Declam. pro domo* 49. 50, Festus *v. Sacer*, Gaius II. 4. 5, fr. 6 § 3. fr. 9. pr. § 1. 2. D. *de divis. rer.* (1. 8), § 8. J. *de rer. divis.* (2. 1).

(186) Liv. II. 8. 27. 42. V. 19. 23. VI. 5. X. 46.

(187) Fr. 9. § 1. D *de divis. rer.* (1. 8).

(188) Liv. IX. 46.

(189) Servius *ad Aen.* II. 761. *Hoc autem non est in omnibus templis, nisi quibus consecrationis lege concessum est.*

del pretore [190]. Gli altri beni ond'erano i templi dotati si davano naturalmente in affitto pel mantenimento dei sacerdoti e del culto [191]. Questa destinazione però non sempre li guarentiva dalla rivendicazione e dalla vendita per parte dello Stato .

147. Finalmente tutto ciò che riguardava il servizio e la sepoltura dei morti faceva altresì parte della religione. Le cerimonie volute in simili funzioni stavano descritte nelle scritture primitive [193]. Fra esse tenevano il primo luogo le pompe ordinate alla purificazione della famiglia [194]. La sepoltura del cadavere si faceva in origine per inumazione e non di rado poi per combustione [195]. Quest' ultima forma era quella usitata sotto gl'imperatori, ma nel quinto secolo dell'era cristiana cessò intieramente [196]. Non ci aveva cimitero pubblico, salvo pei poveri [197], ed ognuno doveva provvedersi di una sepoltura sua. Quinci il gran numero di tombe domestiche presso i Romani [198]. Ma fatta anche astrazione da ciò, chiunque poteva nel sito ond'era libero ed assoluto proprie-

(190) Gaius iv. 140. 159, fr 1. D. *ne quid in loco sacro fiat* (43. 6), fr. 2. § 1. D. *de interd.* (43. 1).

(191) Infatti così pure intervenne nelle colonie, Hyginus *de condit. agror.* ed. Goes. p. 206. Siculus Flaccus *de condit. agror.* p. 23, Frontinus *de colon.* p. 106. 139, Simplicius p. 89.

(192) Orosius v. 18, Appian. *de bell. Mithrid.* 22, Dio Cass. xliii. 47.

(193) Liv. i. 20, Plutarch. *Numa* 12.

(194) V. nota 22-26 *supra*.

(195) Cic. *de legib.* ii. 22, Plin. *hist. nat.* vii. 55. (54).

(196) Macrob. *Saturn.* vii. 7, Gothofr. *ad.* c. 6. C. Th. *de sepulch. viol.* (9. 17).

(197) Horat. *serm.* i. 8, 8, *ibiq.* Acro, Festus *v. Puticulos*, Varro *de ling. lat.* v. 25, Aggenus *in Frontin.* ed. Goes. p. 60, Aggenus *de controv.* p. 72.

(198) Fr. 5. 6. D. *de religios.* (11. 7).

tario seppellire i suoi morti; sol dentro la città fu questo severamente vietato sin dai tempi delle dodici tavole [199]. Quando si dava sepoltura in sito proprio, questo, come sacro ai Mani, diveniva religioso [200], e rimaneva escluso dal commercio ordinario [201]. All'incontro la sepoltura data in luogo ove non se ne avea diritto era vietata sotto pena di multa, e dava inoltre al proprietario del sito un'azione a rimozione ovvero a risarcimento del valore del fondo [202], non però il diritto alla rimozione di propria autorità del cadavere [203]. Ma a vicenda quello altresì che voleva seppellire un morto in luogo dove ne aveva facoltà od erigere un sarcofago era protetto contro a chiunque ne lo impediva [204]. L'obbligazione di dar sepoltura spettava, in mancanza di analoghe disposizioni, agli eredi presuntivi [205]; occorrendo, il pretore, o se al di fuori, il maestrato municipale ne assegnava i mezzi sull'eredità [206]. Chi poi s'incaricava della sepoltura di un defunto a lui estraneo, o vi spendeva del suo, aveva contro gli eredi od altre persone prossimiori l'azione

(199) Cic. *de legib.* II. 23, Servius *ad Aen.* XI. 206, fr. 3. § 5. D. *de sepulch. viol.* (47). 12), Capitol. *Antonin. P.* 12, Paul. *sent. rec.* I. 21. § 2. 3, c. 12. C. *de religios.* (3. 44), c. 6. C. Th. *de sepulch viol.* (9. 17).

(200) Gaius II 4. 6, fr. 6. § 4. D. *de divis. rer.* (1. 8), fr. 2 pr. § 4. 5. 7. 8. 9. fr. 3. 4. 34. 40. 41. 43. 44. D. *de religios.* (11. 7), § 9. J. *de rer. divis.* (2. 1).

(201) Paul. *sent. rec.* I. 21. § 7. 12, c. 2. 4. 9. C. *de religios.* (3. 44).

(202) Fr. 2. § 1. 2. fr. 7. 8. §. 2. D. *de religios.* (11. 7).

(203) Fr. 8. pr. D. *de religios* (11. 7).

(204) Fr. 1. D. *de mortuo infer.* (11. 8), fr. 8. § 5. fr. 9. D. *de religios.* (11. 7), fr. 2. § 1. D. *de interd.* (43. 1).

(205) Fr. 2. §. 1. 2. fr. 7. D. *de religios.* (11. 7).

(206) Fr. 12. § 6, fr. 13. 14. pr. § 1. D. *de religios.* (11. 7).

funeratizia assai larga a risarcimento [207]. L'obbligo e la durata del lutto erano minutamente designati dalle leggi primitive [208], ma per le sole donne e ristrettivamente al marito, ai figli ed ai genitori. L'infrazione di quest'obbligo era punita coll'infamia [209]. Gli uomini non portavano il lutto che per consuetudine e solo per pochi giorni [210]. Ma più tardi la pena dell'infamia venne pure abolita riguardo alle donne da un senatoconsulto, e l'osservanza del lutto fu generalmente lasciata cosa di sentimento [211]. Un bel rito era pure il sacrificio funebre che si celebrava ogni anno ai Ferali di febbraio presso le tombe dei trapassati [212].

CAPITOLO XIX.

IL CALENDARIO.

148. Il calendario era strettamente connesso cogli ordini religiosi. Non solamente le popolazioni italiche [1], ma i Romani stessi adottarono su questa materia secondo la diversità dei tempi sistemi diversi. In origine essi avevano, come gli Albani, un anno civile di 304 giorni ossia di dieci mesi, i quali incomin-

(207) Paul. *sent. rec.* I. 21. § 10. 11. 15, fr. 2. § 2. 3, fr 14. § 3. 6. 17, fr. 15-31. D. *de religios.* (11. 7).

(208) Plut. *Numa* 12.

(209) *Fragm. Vatic.* § 320. 321, Paul. *sent. rec.* I. 21. § 13. 14. Questi passi sono minutamente discussi da Savigny, *System* II, *Beilage* VII. n. VII-XI.

(210) Dio Cass. LVI. 43, Seneca *epist.* 63, fr. 9. D. *de his qui not.* (3. 2).

(211) C. 15. C. *ex quib. caus. infam.* (2. 12), fr. 23. D. *De his qui not.* (3. 2)

(212) V. nota 44 *supra*

(1) Censorin. *de die nat.* 20. 22, Ovid. *Fast.* III. 87. VI. 59.

ciavano con marzo e terminavano con dicembre. Il primo, il terzo, il quinto e l'ottavo mese si componevano ciascuno di 31 giorni, gli altri di 30[2]. Qual rapporto corresse tra quest'anno civile e certe feste antichissime corrispondenti alle stagioni naturali dell'anno[3], è cosa oscurissima. Se queste feste ricorrevano sempre negli stessi mesi, conveniva di necessità mantener l'anno civile in armonia coll'anno solare per mezzo di una grande intercalazione annuale. Ma questo rozzo sistema non merita fede[4]; ond'è da presumere che quei brevi anni decimestrali si rinnovassero senza intercalazione[5], e che le feste ne fossero indipendenti.

149. Oltre all'anno civile vi era per le feste un anno sacerdotale ordinato, a quanto si narra, da Numa. Esso avea per base i mesi lunari[6]. Un ponte-

(2) CENSORIN. 20, MACROB. *Saturn.* I. 12. Diversamente affatto narra PLUT. *Numa* 18. 19.

(3) Come i Cereali, i Robigali, i Palilli.

(4) Ciò che ne dicono MACROB. I. 12, SERVIUS *ad Georg.* I. 43. porta seco l'impronta dell'inverosimiglianza.

(5) Questa è pure l'opinione di NIEBUHR. I. 304-17 da lui propugnata con molte ragioni. Diversamente pensa IDELER, *Handbuch der Chronologie*, II. 27-31. Questi riconosce bensì un anno di 10 mesi, ma afferma che i 365 giorni dell'anno solare si ripartirono in questi mesi. Vi ha però un punto in cui Niebuhr va troppo lungi; ed è questo. Siccome 6 anni romulei di 304 giorni corrispondono a differenza di un giorno a cinque anni solari di 365 giorni, egli crede, che di regola ad ogni quinquennio si festeggiasse nel lustro il punto in cui il principio dell'anno civile coincideva con quello dell'anno solare. Ma di ciò la vaga espressione di CENSORINUS 18 non fornisce veruna prova, e v'hanno anzi in contrario varie ragioni decisive. Egualmente insostenibile è l'ipotesi fatta da Niebuhr ad esempio di Scaligero sul ciclo secolare. Vedi IDELER II. 26. 74-91.

(6) Ciò s'inferisce nel modo il più preciso dalla significazione primitiva delle calende ed idi non che dalla testimonianza di DIONYS. X. 59.

fice minore doveva a questo fine osservar volta per volta se in sul far della sera la luna falcata fosse visibile a primo aspetto. Ma siccome questa per la varia giacitura dell'eclittica, non si mostra molte volte che più giorni dopo la congiunzione, il pontefice doveva tener conto della grossezza del crescente, ed annunziare con un forte grido se fino alle none sarebbero corsi cinque giorni ovvero sette. Il giorno in cui si mandava il grido fu da ciò detto Calenda. Alle none si notificavano al popolo appositamente congregato le feste da celebrarsi nel mese. Dalle none inclusivamente sino alle idi, cioè al giorno di plenilunio, correvano nove giorni [7]. Dodici mesi lunari formavano un anno lunare [8]. A dieci di questi mesi s'imposero i nomi dei mesi romulei, e vi s'aggiunsero Gennaio e Febbraio [9]. Ma siccome dodici mesi lunari non danno che 354 giorni, fa mestieri, a motivo delle feste relative a certi tempi dell'anno, che di quando in quando avesse luogo un'intercalazione; sempre però con un mese plenilunare, perchè altrimenti le calende e le idi non avrebbono più corrisposto ai novilunii e plenilunii. Quest'anno lunare così ordinato era ancora in uso al tempo dei decemviri [10].

150. Più tardi sorse ancora un altro sistema in cui si fuse l'anno di Romolo e quello di Numa. Fu preso per base l'anno lunare di dodici mesi, ma fosse igno-

(7) Macrob. i. 15, Varro *de ling. lat.* vi. 13. 28.

(8) Liv. i. 19, Macrob i. 13 Questi però ed altri scrittori errano nell'attribuire a Numa un sistema d'intercalazione, il quale oltre all'essere del tutto inconciliabile col carattere dei mesi lunari, e colla citata testimonianza di Dionisio, appartiene a un'epoca posteriore.

(9) Varro *de ling. lat.* vi. 13, Festus *v. Februarius*, Servius *ad Georg.* i. 43, Plut. *quæst. Rom.* 19, *Numa* 18. 19.

(10) Dionys. x. 59.

ranza o superstizione, lo si accrebbe d'un giorno. Questi 355 giorni furono distribuiti fra i 12 mesi così che i quattro mesi di trentun giorni dell'anno romuleo rimasero tali, ai sei di trenta fu tolto un giorno, e si diedero 29 giorni a gennaio, 28 a febbraio. Oltrecciò per coprire la differenza dall'anno solare, si frammise ad ogni biennio un mese corto, il Merchedonio, or di 22, or di 23 giorni [11]. Ma siccome l'anno lunare si supponeva più lungo di un giorno, così ad ogni terzo ottennio in cambio dell'intercalazione da farsi esso durante di quattro Merchedonii ossia 90 giorni, s'intercalarono soltanto 66 giorni [12]. Del resto l'intercalazione del Merchedonio avea luogo fra i Terminali e il Regifugio, cioè fra il 23 e il 24 febbraio [13], evidentemente perchè da poi il Regifugio gli anni si contarono nell'era dalla cacciata dei re [14]; e i cinque giorni tolti a febbraio vennero dati al detto mese intercalare, cosicchè esso ebbe 27 o 28 giorni [15]. Chiaro è che questo e gli altri dodici mesi non corrisposero più alle fasi lunarie effettive [16]; ciò nullameno le calende, le none e le idi si conservarono per indicar certi giorni dei mesi; e si mantenne pure l'usanza di far proclamare da un pontefice alle calende

(11) CENSORIN. 20, MACROB. I. 13, PLUT. *Numa* 18.

(12) Macrobio è il solo che di ciò parla. Se giusta è l'adottata lezione di LIV. I. 19, *quarto et vicesimo anno*, ella pure si riferisce a questo ciclo intercalare.

(13) CENSORIN. 20, MACROB. I. 13.

(14) Che quest' era vi fosse lo attesta DIONYS. I. 74. Ma che tal fosse la ragione di quella forma d'intercalazione, è ciò che sinora non fu avvertito.

(15) VARRO *de ling. lat* VI 13. Così si spiega il fr. 98. § 2. D. *de verb. sign.* (50. 16). Vedi IDELER II. 58. 59.

(16) Quindi erronea è l'espressione di DIO CASS. XLIII. 26, APPIAN. *de bell. civ.* II. 104.

di ciascun mese se fino alle none s'avevano a contar 5 o 7 giorni[17].

151. Tutte queste cognizioni si custodivano dai pontefici, i quali notificavano al tempo debito le necessarie intercalazioni. Ma a poco a poco, parte per ignoranza, parte per mala fede, giacchè costoro con arbitrarie intercalazioni prolungavano talvolta l'anno a un maestrato o ad un appaltatore generale, sorsero grandi irregolarità e confusioni. A queste pose finalmente un termine Giulio Cesare, il quale introdusse nel 709 l'anno solare egizio di 365 giorni, coll'intercalazione però di un giorno ad ogni quattriennio. Egli pose l'incominciamento dell'anno alle calende di gennaio, perchè a quest'epoca i consoli dopo l'anno 601 pigliavano l'ufficio. Ma volendo ritornare le calende di gennaio al loro posto primitivo, cioè presso al giorno più breve, intercalò nell'anno 708 oltre al Merchedonio due altri mesi. I dieci giorni di cui accrebbe l'anno furono da lui distribuiti in guisa che gennaio, sestile e dicembre n'avessero due ciascuno, aprile, giugno, settembre e novembre uno. Questi giorni egli pose in fine di ciascun mese, e con ciò rimasero fermi gl' interstizi delle feste di ciascun mese. Al giorno intercalare assegnò il solito posto dopo il 23 febbraio, cosicchè fu detto il Bisesto prima delle calende di marzo[18]. Morto Cesare, s' introdusse di nuovo una piccola differenza, giacchè i pontefici, invece di un quattriennio, come per l'addietro, inter-

(17) VARRO *de ling. lat* VI. 27, VERRIUS FLACCUS *in fast. Prænest. ad Kalend. Januar.*

(18) CENSORIN. 20, MACROB. I. 14, SUET. *Jul. Cæs.* 40, DIO CASS XLIII. 26, PLUT. *Cæsar* 59, AMM. MARC. XXVI 1, 8.

calavano già ad ogni triennio; ma e' fu corretta regnante lo stesso Ottaviano [A. 746][19].

152. Il calendario romano aveva pure, oltre ai mesi, le settimane. Ogni nono giorno, giusta un uso antichissimo, era giorno di riposo, in cui il contadino abbandonava l'aratro, e si recava in città per le compre e vendite[20]. Quest'usanza fu pure da Servio Tullio estesa ai plebei[21]. L'anno decimestrale di 304 giorni contava 38 appunto di queste settimane ottidue, ond'è che l'anno incominciava sempre per una nundina. Nell'anno duodecimestrale quest'armonia scomparve; il ciclo settimanale ricominciando ogni nove giorni, trascorreva come un tutto a parte sui mesi e gli anni[22]. Speciale affatto e relativo alle pubbliche bisogne fu il precetto che le nundine non dovessero coincidere nè colle none nè col 1 gennaio; questa coincidenza si evitò con artificiose intercalazioni[23]. Ma sin dai tempi di Augusto fu conosciuta per mezzo degli Ebrei ed imitata in varii modi[24] la festa del sabbato e la settimana settiduale; e dall'astrologia degli Egizi si tolse l'uso di denominare ciascuno di questi sette giorni dai pianeti sotto il cui influsso era posto[25]. Così fecero

(19) Macrob. I. 14, Sueton. *Octav*. 32.

(20) Dionys II. 28, Tuditanus *ap*. Macrob. I. 16. Varro *de re rust*. II. *præf*.

(21) Varro *ap*. Macrob. I. 13, Cassius *ap*. Macrob. I. 16.

(22) Ovid. *fast*. I. 54. Questo ciclo era segnato nei calendarii dinanzi ai giorni del mese colle otto prime lettere dell'alfabeto. Questi calendarii si trovano in Graev. *Thesaur*. T. VIII, Orelli *Inscr*. T. II cap. 22. L'edizione più corretta del *Kalendarium Maffeanum* compilato tra il 757 e il 759 è ora quella di Merkel *Ovid. fast*. p. XII.

(23) Macrob. I. 13, Dio Cass. XL. 47. XLVIII. 33. Vedi in proposito Scaliger, *de emendat. tempor*. lib. V. cap. *de bisexto*

(24) Joseph. *contra Apion*. II. 39, Tertull. *Apolog*. 16.

(25) Dio Cass. XXXVII. 17. 18. 19.

pure i Cristiani, salvochè in vece di celebrare il sabbato che cadeva nel giorno di Saturno, celebrarono quello della risurrezione di Cristo, che ricorreva nella domenica. Con questa settimana settiduale, l'ottiduale fu poi nel vivere civile e nel calendario gradatamente eliminata [26].

153. Finalmente, quanto a ciò che riguarda i singoli giorni, erano questi variamente divisi. Relativamente al culto si distinguevano in giorni festivi, profani e tramezzati [27]. I festivi erano quelli in cui, a norma delle leggi religiose, si offerivano sacrifizi agli Dei, si allestivano banchetti o giuochi, o s'intralasciava il lavoro [28]. Gli Ebrei osservavano come giorno festivo il Sabbato, i Cristiani la Domenica ed altri tempi. Questi diversi elementi si mantennero ancora per lungo tratto dopo Costantino finchè poi, collo spegnersi del gentilesimo, cessarono pure le feste che ne traevano origine.

154. Relativamente ai bisogni della vita civile, i giorni si distinguevano in ferie e giorni di lavoro. La maggior parte delle ferie avevano un rispetto religioso [29]. Ciò nullameno eranvi ancora dei sacri non accompagnati da ferie [30], ed all'incontro v'erano giorni di feria, e non di festa [31], come a cagion d'e-

(26) Perciò nei calendarii compilati da poi Teodosio accanto oppure in luogo delle otto lettere alfabetiche nundinali si trovano le sette lettere del ciclo settimanale cristiano.

(27) *Dies festi*, *profesti*, *intercisi*, Macrob. I. 16. Questi ultimi, nove in tutto, sono segnati nei calendarii con EN, cioè *endotercisi.*

(28) Macrob. I. 16.

(29) Cic. *de legib.* II. 12. Perciò *feriæ* e *festi* si usavano spesso come sinonimi.

(30) Merkel *Ovid. fast.* p. CLXIX-XXI.

(31) Festus. *v. Feriæ.*

sempio, alcuni dei sette giorni de' Saturnali [32], e le nundine [33]. Le ferie religiose erano o private, che cioè si osservavano per ragion di feste e riti domestici, o pubbliche [34]. Le pubbliche erano o legali o comandate cioè non contemplate di proposito nella legge, ma prescritte all'evenienza del caso [35]. Le ferie legali erano o fisse o mobili [36]. Le fisse erano quelle designate a giorni fissi del mese, e indicate nei fasti accanto ai medesimi [37]. Contuttociò l'antico uso di far proclamare per bocca del Re sacrificatore le ferie di ciascun mese si mantenne ancora per lungo tempo [38]. A queste ferie fisse appartenevano pure tutte le calende ed idi, di cui le prime erano consacrate a Giunone, e le seconde a Giove [39]. Le ferie mobili erano quelle che non obbligavano il popolo, finchè il maestrato non ne avesse annunziato il tempo [40]. Di queste alcune ricorrevano annualmente ed altre senza determinazione di spazio [41].

(32) Macrob. i. 10. *extr.* 11. *extr.*
(33) Festus *v. feriæ, nundinas*, Macrob. i. 16.
(34) Festus *v. privatæ*, Macrob. i. 16.
(35) *Aut legittimæ aut indictivæ*, Servius *ad Aen.* i. 632, *sive imperativæ*, Macrob. 1. 16. Un esempio di quest'ultime si ha in Gell. ii. 28.
(36) *Aut statæ aut conceptivæ*, Macrob. i. 16, Varro *de ling. lat.* vi. 25.
(37) Macrob. i. 16, Festus *v. feriæ statæ*. Molti esempi ne reca Varro *de ling. lat.* vi. 12-24. Anche i *popularia sacra*, che erano *stata*, sono indicati nei fasti, come i Ferali, i Caristi, i Terminali, i Parilii, i Larali (§ 138).
(38) Vedi nota 7.
(39) Macrob. 1. 15, Ovid. *fast.* i. 55-57.
(40) La formola di questa notificazione è riferita da Gell. x. 24, Macrob. i. 4.
(41) *Annales vel non annales*, Varro *de ling. lat.* vi. 26. *Annales* erano i *compitalia*, le *feriæ latinæ*, *sementinæ*, *paganalia*, Varro vi. 25, Macrob. i. 4. 16, Festus *v. conceptivæ*;

155. La qualità comune delle ferie consisteva nel-'esenzione dal lavoro[42]. Ma non tutti i lavori, come iel sabbato israelitico, erano vietati[43]. Quello che in-errotto poteva recar pregiudizio si permetteva[44], e iotto questo punto di vista erano altresì permesse varie faccende rurali[45]. Lo stesso era delle nundine. Queste rimasero, secondo l'uso, destinate esclusivamente al riposo dai lavori gravosi ed alla cura dei traffichi ed altre bisogne cittadinesche[46], non che della pulizia del corpo[47]. Perciò, esse duranti, ed a motivo del concorso alle città della gente di campagna, si tenevano mercati. Ultimamente quando nell'era cristiana le domeniche presero il posto delle nundine, i mestieri di città furono in quelle da Costantino vietati[48], e poscia, come si negli altri giorni di festa solenne, vietati egualmente i giuochi, le corse di barberi e gli spettacoli[49]. Ma i lavori necessarii di campagna rimasero permessi[50], e per comodità del contadino i mercati vennero pure trasportati alle domeniche[51].

156. Relativamente alla cosa pubblica, i giorni si distinguevano, in conformità di antiche leggi religio-

come pure i *fornacalia*, Ovid. *fast.* II. 525. Alle *non annales* apparteneva il *sacrum novemdiale*, Varro VI. 26, Liv. I. 31.

(42) Serv. *ad Georg.* I. 269.

(43) Questo contrapposto è osservato da Dio Cass. XXXVII. 17.

(44) Macrob. I. 16. *Quod prætermissum noceret*

(45) Cato *de re rust.* 2, Columella II. 21, Macrob. I. 15.

(46) Dionys. VII. 58, Varro *de re rust.* II. *præf.* Festus *v. nundinas*, Servius *ad Georg.* I. 275.

(47) Seneca *epist.* 86.

(48) C. 3 C. *de fer.* (3. 12).

(49) C. 20. 23. 24. 25. C. Th. *de fer.* (2. 8), c. 7. 11. C. *de fer.* (3. 12).

(50) C. 3. C. *de fer.* (3. 12).

(51) Così almeno dice un'iscrizione in Orelli T. I. n. 508.

se, in precettati e liberi. Questi ultimi erano o giorni forensi che s'impiegavano esclusivamente nelle udienze de' maestrati, o giorni comiziali, che assegnati propriamente alle assemblee popolari, potevano impiegarsi, quando queste erano interdette, come giorni forensi [52]. La conoscenza di tutti questi giorni era un segreto dei pontefici, ai quali convenne sempre ricorrere finchè lo scrivano Cn. Flavio [A. 450] fece di pubblica ragione tutto il sistema [53]. Qual fosse la pratica adottata nel mese intercalare s' ignora. Giulio Cesare chiamò forensi tutti i giorni che aggiunse ai mesi [54]. Ma ciò non durò lungamente; infatti in un calendario compilato regnante Augusto dei dieci giorni aggiunti all'anno sette sono indicati comiziali e due soli forensi. Il numero di questi ultimi ascendeva allora a più di quaranta [55]. Del rimanente nei giorni precettati si potevano tener concioni e far tutti quegli atti giudiziarii in cui il pretore non proferiva solenni parole, o che non erano di competenza sua ma de' giudici semplicemente [56].

157. La qualità de' giorni festivi, quanto ai pubblici affari, non concedeva che si trattasse di alcuna specie di cose forensi [57], o si tenesse comizio [58]. Nella più

(52) *Dies nefasti*, *fasti*, *comitiales*, MACR. 1. 16, VARRO *de ling. lat.* VI. 29. 30. 53, OVID. *fast.* I. 47. 48. 53, FESTUS *v. religiosus*. Nei calendarii questi giorni sono indicati colle iniziali N. F. e C.

(53) LIV. IX. 46, CIC. *pro Murena* 11 (12), PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 6 (1), MACROB. I. 15.

(54) MACROB. I. 14.

(55) Il *Kalendarium Maffeanum* (ediz. Merkel) ne ha 38. Manca però di diciannove giorni.

(56) Così già opinava MANUTIUS *de veter. dier. ratione* in GOTHOFR. *auctor. ling. lat.* col. 1385-87.

(57) CIC. *de leg.* II. 12, MACROB. I. 16. Fanno però ecce-

gran parte però dei giorni festivi dopo i sacri riti [59], e nei giorni tramezzati a certe ore d'intervallo era lecito tener ragione [60]. Ma coll'instituzione di nuove feste o l'abolizione di antiche, il carattere dei giorni fu di continuo mutato [61]. Le calende anch'esse [62], e le idi [63], siccome giorni consacrati a Dio, erano sottoposte a quelle regole. I giuochi religiosi mutavano pure in precettati i giorni in cui si celebravano [64].

158. Quanto alle nundine, tuttochè non fossero

zione per motivi particolari i Ferali del 21 febbraio, MANUTIUS col. 1382, MERKEL *Ovid. fast.* p. XXIX. XL. XLI.

(58) Ciò è pure attestato dai calendarii. Quindi se le *feriæ conceptivæ* si proclamavano in un *dies comitialis*, il giorno diventava *nefastus*, GELL. X. 24, nè si poteva tener comizio, VARRO *de ling. lat.* VI. 29.

(59) OVID. *fast.* I. 49-52. A ciò si riferisce nei calendarii la nota N. od NP. che vuol dire *nefastus prior*; FESTUS *v. nefasti*. Così sono indicate quasi tutte le feste. Di questo novero sono pure i giorni segnati con Q. R. C. F. che significa *Quando Rex Comitiavit Fas*, e Q. S. D. F. vale a dire *Quando Stercus Delatum Fas*, VARRO *de ling. lat.* VI 31. 32. VERR. FLACCUS *in fast. Prænest. ad d.* XXIV. *Mart.*, OVID. *fast.* V. 727. L'accettazione di *dies fasti priores* deriva solo dall'incerta interpretazione della sigla F. P. ai Vinali del 19 agosto.

(60) VARRO *de ling. lat* VI. 31, MACROB. I. 16, VERR. FLACCUS *in fast. Prænest. ad d.* X. *Januar.*

(61) Di qui le divergenze dei calendarii.

(62) Esse sono indicate nel *Kalendarium Maffeanum*, per quanto si può leggere con N.; le *Kal. Mart.* con NP. Le sole calende di gennaio sono indicate per motivi particolari F., OVID. *fast.* I. 165-70. Ma negli altri calendarii le calende sono indicate parte con N., parte con NP, parte con F. E queste sono già mutazioni.

(63) Esse sono segnate NP.

(64) Che essi duranti non si potesse tener giudizio lo attesta CIC. *in Verr.* I. 10, *ad famil.* VIII. 8. Le enunciazioni disformi dei calendarii derivano dai cangiamenti fatti da Augusto (nota 73). Ma gli spettacoli profani non erano d'ostacolo alle udienze giudiziarie, poichè in quelli dati da Pompeo nel suo secondo consolato Cicerone perorò in giudizio, *ad famil.* VII 1.

feste, appartennero in origine ai giorni di precetto. Esse duranti, non si potevano tener comizi nè banchi di ragione [65]. Questo divieto fu pure applicato ai comizi centuriati, apparentemente perchè la gente di campagna non fosse distratta da'suoi traffichi [66], ma in sostanza per evitare la turba de' plebei. Ma non così riguardo alle assemblee delle tribù, le quali si convocavano appunto nelle nundine, mentre v'aveva in città gran numero di foresi [67]. In quest' intendimento la legge Ortensia abolì pure le restrizioni sovrindicate, così che nelle nundine, seppure il giorno

(65) In origine le nundine non erano *fastæ*; e ciò si deduce in modo perentorio parte dall'essere la cognizione dei *dies fasti* un arcano, e parte da che le nundine non cessarono d'essere *nefastæ* che colla legge Ortensia. Quindi non regge l'opinione di Niebuhr I. 308. 382. II. 242. III. 367, che le nundine fossero state in origine i *dies fasti* propriamente detti. Senzachè quest'opinione manca di prove. Infatti niuno dei passi ch'egli cita di Macrob I. 15. 16, parla dell'amministrar la giustizia; nè meglio ne parla Varro *de ling. lat.* VI. 28, il quale oltrecciò tratta non delle assemblee nelle nundine, ma di quelle nelle none (nota 7); finalmente Dionys. VII. 58 allude soltanto alle relazioni plebee. Del rimanente l'opinione di Niebuhr avrebbe un'apparenza di ragione, quando nel calendario posteriore, com'egli crede seguendo Manuzio, non vi fossero stati che 38 *dies fasti*, il qual numero corrisponderebbe precisamente a quello delle nundine nell'anno decimestrale. Ma questa è cosa al tutto incerta (nota 54-55). Falsa è pure l'opinione di Göttling § 80, che al tempo delle dodici tavole le nundine fossero ancora *fastæ* e che da quest'epoca solamente siano state fatte *dies nefasti*. Le pratiche di cui parla Gell. XX. 1, e sulle quali egli si fonda, non son per niente tali, che si richiedesse per le medesime un *dies fastus*.

(66) Festus *v. nundinas*, Jul. Coes. *ap.* Macrob. I. 16, Plinius *hist. nat.* XVIII. 3.

(67) Dionis. VII. 58. A ciò allude Rutilius *ap.* Macrob. I. 16.

non era per altri rispetti precettato[68], s'ebbe facoltà di tener qualsivoglia comizio[69], e dar ragione[70].

159. Sotto gl' imperatori, l'introduzione continua di nuove feste[71] a cui s'aggiunsero ancora le ferie affatto nuove delle messi e delle vendemmie[72], limitarono d'assai il tempo destinato agli affari. Ma gl'imperatori dal canto loro attesero altresì ad aumentare i giorni di lavoro. Ottaviano ne segnò più di trenta che si passavano nei giuochi pubblici[73]. Il simile fece Claudio[74]. Queste novazioni non si applicarono in sostanza che ai giudizi, perchè i giorni comiziali, cessati i comizi, perdettero la loro significazione. Finalmente Marco Aurelio mise assieme la più gran parte dei giorni forensi, comiziali e precettati che non erano festivi, cosicchè dedotti i giorni di festa e le ferie delle messi e delle vendemmie da lui solennemente confermate[75], rimasero nell'anno 230 giorni

(69) Macrob. i. 16. *Lege Hortensia effectum ut fastæ essent (nundinæ)*. Ciò che Macrobio aggiunge di proprio e sull'autorità di altri scrittori, significa, a ver dire, che le nundine furono con questa legge rese giorni esclusivamente forensi, epperò ch'esse duranti più non furono permessi i comizi centuriati. Ma in tal modo sarebbesi perduto il principal vantaggio che si poteva trarre da un tal cambiamento (Cap. ix. nota 64). In queste cose i Romani dell'età successive non vedevano più chiaro.

(70) Trebatius *ap*. Macrob. i. 16.

(68) Se infatti un *dies nefastus* coincideva colle nundine mobili, non cessava perciò di essere *nefastus*; ciò è provato dai calendarii.

(71) Macrob. i. 10, Tacit. *Annal.* xiii. 41, Dio Cass. lx. 17.

(72) Statius Silv. iv. 4, 39, Plinius *epist.* viii. 21, Gellius ix. 15.

(73) Sueton. *Octav*. 32. Questa mutazione è visibile anche nei calendarii. Vedi in proposito Merkel. *Ovid. fast.* p. vii-xi. xviii. xxxiv.

(74) Dio Cass. lx. 17, Sueton. *Claud.* 23.

(75) Fr. 1. 2. D. *de fer.* (2. 12).

giudiziali [76]. Sotto gl' imperatori cristiani gli affari forensi e gli atti esecutivi per cagion d'imposte [77], furono prima nella domenica [78], poi anche in dati giorni di festa cristiana vietati. Oltrecciò fu tolto ai giorni festivi pagani il carattere di ferie [79], e del sistema anteriore non si conservarono in qualità di ferie che i due mesi della stagione delle messi e delle vendemmie, il giorno 1 di gennaio, quello della fondazione di Roma e Costantinopoli, e il giorno della nascita e della sublimazione dell'imperatore [80]. Il sabbato de' Giudei e gli altri giorni consacrati al loro culto ottennero eguali privilegi [81].

160. Le assemble del Senato pigliavano regola soltanto dalle circostanze, nè era d'ostacolo la qualità dei giorni. Esse potevano anche convocarsi in giorni di festa [82], in giorni precettati [83], e quando i tribunali stavano aperti [84], o si tenevano comizi [85]. Più tardi però, giusta il disposto di una legge Pupia [86],

(76) Capitol. *M. Antonin.* 10. *Fastis dies iudiciarios addidit, ita ut ducentos triginta dies annuos rebus agendis litibusque disceptandis constitueret.*

(77) C. 19. 21. C. Th *de fer.* (2. 8), c. 2. 6. 7. 8. 11. C. *de fer.* (3. 12).

(78) C. 3. C. *de fer.* (3. 12), c. 1. C. Th. *de fer.* (2. 8), c. 1. 3. C. Th. *de execut* (8. 8).

(79) C. 22. C. Th. *de fer.* (2. 8).

(80) C. 2. 5. 7. C. *de fer.* (3. 12), c. 19. C. Th. *de fer.* (2. 8).

(81) C. 26. C. Th. *de fer.* (2. 8), c. 8. C. Th. *de execut.* (8. 8), c. 20. C. Th. *de iudæis* (16. 8), c. 13. C. *eod* (1. 9).

(82) Lo dice Cic. *ad famil.* xii 25, *ad Quint.* ii. 1.

(83) Si fa menzione di sedute senatorie il 1. 8. 9. 10. 12. febbraio, il 19 marzo, il 13 maggio, il 1° ottobre, i quali giorni erano tutti *nefasti*, Cic. *ad Quint. fr.* ii. 3. 9. 12, *ad famil.* xii. 25, *Ad Att.* iv. 2.

(84) Cic. *ad Quint. fr.* ii. 3. 13.

(85) Liv. xxxix. 39.

(86) Cic. *ad Quint. fr.* ii. 13, *ad fam.* i. 4.

le sedute senatorie non potevano di regola [87] aver luogo in giorni comiziali [88]. Ottaviano fissò per le tornate del Senato, da lui instituite, le calende e le idi di ciascun mese [89]. Le une e le altre non essendo giorni forensi nè comiziali vennero tolte in tal guisa parecchie collisioni. Del rimanente egli prescrisse altresì che nelle ore di sessione non si tenesse ragione, nè si mettessero a campo altri affari senatorii [90].

161. Dai giorni precettati si differenziavano i giorni religiosi ossia nefasti [91]. Nel novero di questi cadevano particolarmente i giorni successivi ad ogni calenda, nona ed ida [92]. Essi duranti, non si celebrava alcun sacro rito, non si apprestavano nozze e banchetti pubblici, non si teneva comizio o senato [93], e generalmente non s'imprendeva alcun atto pubblico fuorchè nel caso di necessità stringente [94]. Sotto gli

(87) Cicerone infatti prova, *ad famil.* VIII. 8, che si potevano concedere eccezioni. A queste eccezioni si applicano i casi in cui s'incontrano sedute senatorie in giorni comiziali.

(88) Cic. *ad Quint. fr.* II. 2, Cæs. *de bell. civ.* I. 5.

(89) Sueton. *Octav.* 35, Dio Cass. LV. 3.

(90) Dio Cass. LV. 3. Così si accorda l'altro passo di Dio LVIII. 21.

(91) Quali essi fossero lo dice Festus *v. religiosus*, *mundum*, Liv. VI. I. Fra essi veniva il 15 marzo giorno della morte di Cesare, Dio Cass. XLVII. 19, Sueton. *Jul. Cæs.* 88. I *dies religiosi* furono più tardi per ignoranza chiamati dal popolo *dies nefasti*, Gell. IV. 9. v 17

(92) Sono questi i 36 *dies atri*, Varro *de ling. lat.* VI. 29, Ovid. *fast.* I. 57-60, Gell. V. 17, Macr. I. 16.

(93) Quanto al senato se ne ha pure la prova in Dio Cass. XLVII. 19, Sueton. *Jul. Cæs.* 88. Questo divieto però non si osservava più con tanta esattezza, Dio Cass. XLV. 17, Cæsar *de bell. civ.* I. 5. Cic. *ad Att.* IV. 2.

(94) Festus *v. mundus*, *religiosus*, Gell. IV 9, Macrob. I. 15. 16, Orelli *Inscr.* T. I. n. 683.

imperatori però avvennero anche in questo parecchie mutazioni [95].

162. Finalmente nelle cose di guerra era egualmente prescritta l'osservanza di certi giorni [96]. La differenza fra giorni precettati e liberi non si guardava [97], ma nelle ferie [98] e nei giorni religiosi [99] non era lecito levar truppe od ingaggiar battaglia senza bisogno. Ma questi scrupoli sotto gl' imperatori cessarono [100].

CAPITOLO XX.

ECONOMIA PUBBLICA [1].

163. Dappoi Valerio Publicola l'erario stava riposto nel tempio di Saturno sotto l'amministrazione dei due questori [2], i quali di tutte le entrate ed uscite, come

(95) Il 18 luglio, il 24 agosto, il 5 e 10 ottobre, che erano giorni *religiosi*, sono indicati nei calendarii colla lettera C. I 36 *dies atri* sono nella massima parte indicati colla lettera F, niuno con C, salvo nel *Kalendarium Maffeanum* il 2 agosto, nel qual calendario però i tre altri hanno la lettera N, e nel calendario Anziatico i giorni successivi alla nona ed all' ida di ottobre, nel qual calendario però i due altri hanno F.

(96) *Dies proeliales*, Macrob. I. 16.

(97) Macr. I. 16. *Ad rem sane militarem nihil attinere notat Varro, utrum fastus vel nefastus dies sit.*

(98) Varro *ap.* Macr. I. 16.

(99) Festus *v. mundus*, Macr. I. 16.

(100) Fr. 9, D. *de fer.* (2. 12)

(1) Un' opera recente su questa materia è la seguente: *Economie politique des Romains par* M. Dureau de la Malle. *Paris* 1840 2 vol. in-8. Parte di quest'opera si compone di dissertazioni isolate, quindi manca di metodo, è piena di ripetizioni, non scevra neppure di gravi errori e per nulla corrispondente allo stato odierno della scienza.

(2) Vedi § 56. Sull'edifizio in cui vi era il Tavolario(*Tabularium*) od Archivio, vedi Bunsen, *Beschreibung der Stadt Rom.* Volume 1° parte 1a. p. 40-45. 48-51 Parte 2a. p. 7-14.

sì dei crediti e debiti dello Stato erano tenuti ad avere un registro sì esatto e compiuto [3], che la frode riusciva quasi impossibile [4]. Perciò i questori che si davano in aiuto ai capitani ed ai governatori nelle provincie dovevano rendere a quelli i loro conti [5]. Ma, eccettuati i consoli [6], i due questori non potevano, neppure a un dittatore [7], fare un qualsivoglia pagamento che sopra assegno del senato [8]. Oltre però all'erario comune, vi era una cassa segreta, la quale non s'intaccava che nei casi più urgenti [9]. In una gran strettezza di danaro sopravvenuta durante la guerra annibalica, si crearono pure una volta commissarii speciali [10], e poscia coi sussidii spontaneamente dati dai cittadini in danaro od in oro e argento non coniato si concluse un prestito [11]. Ma esso fu altresì rimborsato con tanta esattezza, che in cambio della restituzione dell'ultimo terzo, si cedettero ai creditori terre pubbliche colla riserva del riscatto [12]. Più tardi, in seguito alle conquiste, fluirono nell'erario sterminate quantità d'oro e d'argento [13].

(3) ASCON. *in Verr.* II. 1, 4. p. 158. Orell., PLUTARCH. *Cato min.* 17. 18.

(4) CICERO *pro Fonteio* 1. 2. 3. Leggansi le osservazioni di Niebuhr su questi frammenti, scoperti soltanto nel 1820.

(5) (ASCON.) *in Verr.* II. 1, 14. p. 167. Orell., *ad famil.* II. 17.

(6) V. cap. XVII. nota 3

(7) ZONARAS VII. 13.

(8) POLYB. VI. 13 (11), LIV. XXXVIII. 55.

(9) *Sanctius ærarium*, LIV. XXVII. 10, CIC. *ad Attic.* VII. 21.

(10) *Tresviri mensarii*, LIV. XXIII. 21. XXIV. 18. XXVI. 36.

(11) LIV. XXVI. 36. XXIX 16, FESTUS *v. tributorum.*

(12) LIV. XXXI. 13. XXXIII. 42. Tal fu l'origine dell'*ager trientius tabuliusque* di cui nel secolo settimo v'era ancora un avanzo, *lex Thoria* cap. 16. ed. Rudorff.

(13) PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 17. (3).

164. La sorgente principale delle pubbliche entrate era l'imposizione prediale [14]. Tarquinio secondo aveva di nuovo introdotto il gravoso testatico [15], ma Valerio Publicola ripristinò il sistema di Servio Tullio [16]. Questo sistema avea per base la rassegna del popolo che si faceva ad ogni quinquennio prima del grande sacrifizio espiatorio o lustro, e la rinnovazione dei registri censuali [17]. A questo fine, i censori venuta l'epoca fissata, e presi gli auspicii, convocavano per bando di precone [18] nella Villa sita all'estremità del Campo Marzio tutti i quiriti coi curatori delle tribù, dove, circondati dai loro scrivani, s'intrattenevano per molti giorni in quella bisogna [19]. Ogni cittadino, per ordine di tribù [20], dovea sotto giuramento divisare [21], e far inscrivere nei ruoli [22] il suo nome, quello del padre e dell'avo, la sua età, la moglie e i

(14) V. § 27. 30.
(15) Dionys. iv. 43.
(16) Dionys. v. 20, Plutarch. *Poplic.* 11, Liv. ii. 9. Affatto arbitraria è l'interpretazione di Nieb. i. 525. ii. 497.
(17) Il sacrifizio quinquennale dovea indubitabilmente praticarsi sin dai primi tempi, e Servio Tullio lo ritenne per uso del censo, Liv. i. 44, Dionys. iv. 22, Valer. Max. iv. 1, 10. Del resto esso non fu sempre osservato regolarmente, poichè dal 311 al 461 non v'ebbero che ventisei censori, e di questi medesimi non tutti col censo praticarono anche il lustro, Liv. x. 47, Censorin. *de die natal.* 18; talvolta vi si opposero scrupoli religiosi, Liv. iii. 22. xxiv. 43.
(18) Varro *de ling. lat* vi. 86, 93.
(19) Varro *de re rust.* iii. 2, 4.
(20) Ciò si deduce dalla natura della cosa e da Dionys. v. 75, Liv. xxix. 37, Cic. *de leg.* iii. 3.
(21) Dionys. iv. 5 Il giuramento era proposto dai censori in una formola generale, Liv. xliii. 14, Gellius iv. 3. 20. La somma religione dei Romani premoniva da false consegne.
(22) Dionys, iv. 15. v. 75. xi 63, Cicero *de legib.* iii. 3. Molto istruttiva è pure su questo punto la *lex. tabul. Heracleensis* lin. 142-148. (Haubold, *Monum.* p. 129).

figli, la sua residenza in città o fuori, e finalmente i beni sì mobili che immobili di sua pertinenza [23] congiuntamente al loro valore in danaro [24]. Chi ometteva una tal dichiarazione era privato della libertà e venduto in ischiavo [25]. I figli nella podestà paterna, benchè maggiori, si dichiaravano dal padre [26]; i minorenni, orfani di padre, dal loro tutore [27]. L'accettazione in pro degli assenti delle professioni fatte dai loro mandatari si riprovava come un abuso [28]; e i cittadini che si trovavano in giro per l'Italia o nelle provincie [29], e come pure quelli dei municipii e delle colonie [30] erano tenuti a comparire in Roma personalmente. A quelli però che servivano nelle legioni s'inviavano commissari [31].

165. Sommando le sostanze dichiarate ed apprezzate dai singoli cittadini si aveva per ciascuno il totale della sua fortuna imponibile. Sovr'esso più si levava il tributo, l'ammontar del quale era di uno o più assi per ogni migliaio [32], secondo che decre-

(23) Per ogni stabile si nominava pure la regione o tribù in cui era situato, CICERO *pro Flacco* 32. Oltre a ciò i prefetti dei Vici o Pagi avevano i loro catasti, DIONYS. IV. 14, e con essi potevano agevolmente riscontrare le fatte consegne.

(24) Si ha in GELL. VII. 11 un esempio della *dedicatio in censum* dell'*instrumentum* di un fondo.

(25) DIONYS. IV. 15. V. 75, LIV. I. 44, CIC. *pro Cæcina* 34, ULPIAN. XI. 11.

(26) Come si rileva da LIV. XLIII. 14.

(27) A questi ed agli ammalati si riferisce il *pro altero rationem dare* di cui in VARRO *de ling. lat.* VI. 86.

(28) GELLIUS V. 19.

(29) LIV. XLIII. 14, VELL. PATERC. II. 15.

(30) CIC. *in Verr.* I. 18. ibiq. (ASCON.) p. 150. Orell.

(31) LIV. XXIX. 37.

(32) Ciò si ricava da VARRO *de ling. lat.* V. 181, LIV. XXIX. 15. XXXIX. 44.

tava il senato [33]. Le dichiarazioni però si facevano semplicemente a tenor delle rubriche della formola notificata prima dai censori [34]. Così questi potevano esimere, tacendo, alcuni oggetti dall' imposizione [35], ed a vicenda gravare di maggior quota, col valutarle a bella posta più alto, le cose che lor parevano abbondanti fuor dell'onesto [36]. Fra i beni da dichiararsi erano indubitabilmente comprese le terre che il Romano possedeva nel Lazio o fuori come isopolita [37], ma non quelle situate nelle provincie [38], perchè nel censo si computava unicamente la proprietà civile [39]; tanto meno poi le terre pubbliche occupate, le quali non erano di proprietà del dichiarante. I capitali sì imprestati che dovuti s'inscrivevano nel censo [40], ma questi ultimi non si diffalcavano dalla somma imponibile [41]. Le vedove ed i

(33) Ciò si ricava da Liv. xxiii. 31.

(34) Liv. xxix. 15, Festus *v. Censores*. Un esempio di simili rubriche ci è dato da Festus *v. Rodus*.

(35) Liv. xxxix. 44. Per questo era loro attribuito *arbitrium formulæ*, Liv. iv. 8, Varro *de ling. lat.* v. 81.

(36) L'uno e l'altro fatto sono provati da Liv. xxxix. 44, Plut. *Cato mai.* 18.

(37) Con ciò si compensava generalmente la perdita che lo Stato subiva riguardo ai beni che l'isopolita acquistava sul territorio romano, senza però stabilire in esso il suo domicilio, non potendo egli essere personalmente richiesto pel censo. Così si scioglie la difficoltà che Niebuhr i. 518 volle rimuovere con una spiegazione, la cui insostenibilità lo spinse in seguito ii. 88. 459 a contraddirsi da se medesimo.

(38) Cic. *pro Flacco* 32.

(39) Festus *v. Censui censendo*.

(40) Liv. vi. 27. 31.

(41) Vedi Niebuhr i. 645. Perciò i debitori avevano già un vantaggio, se nel regolare lo stato dei debiti il governo aggiudicava ai creditori beni immobili a un prezzo giusto. Di qui nasceva che un simile assestamento produceva sempre non poche mutazioni di proprietà, Liv. vii. 21. 22.

fanciulli pagavano, oltre al tributo ovvero in cambio di esso, il danaro pel mantenimento dei cavalli [42]. Gli erarii [43], e dappoi Camillo [A. 352] i celibi attempati andavano soggetti inoltre ad un' imposta particolare [44]. La riscossione del tributo si faceva in ciascuna tribù dai prefetti dei vici e pagi [45], e più tardi dai tribuni erariali che si eleggevano tra i cittadini abbienti e dovevano soddisfare a questo gravoso incarico come ad un servizio per la cosa pubblica [46]. Costoro tenevano presso di sè il danaro esatto [47], e sovr'essi direttamente faceansi gli assegni del soldo, al cui pagamento era sopratutto volto il tributo [48]. Pel rimanente, dall'assoggettamento della Macedonia [A. 587], che fruttò all'erario immensi tesori, fino al consolato d'Irzio e Pansa [A. 711], l'esazione del tributo prediale cessò intieramente [49].

(42) Vedi cap. XIV. nota 94. Non è chiaro se la εἰσφορα, che al dir di Plutarco fu rimessa da Valerio Publicola alle vedove ed agli orfani, ma ristabilita da Camillo, fosse il tributo ordinario, oppure l'*æs hordiarium*; quest' ultima opinione però è più verosimile.

(43) Vedi sopra costoro § 98, 99.

(44) VALER. MAX. II. 9, 1, FESTUS *v. Uxorium.*

(45) DIONYS. IV. 14. 15.

(46) L'esposizione qui fatta spiega con molta naturalezza l'applicazione dei *tribuni erarii*, di cui si farà ancora parola in appresso, al pagamento del soldo e più tardi ai tribunali. Non appieno soddisfacente è MADVIG, *de tribunis æerariis.* Hauniæ 1838. 4. (Opusc. Academ. T. II. p. 242).

(47) Ad essi evidentemente si riferisce la proposizione: *domi pecuniam publicam custodiunto* in CIC. *de legib.* III. 3. Ella viene generalmente applicata ai tre viri monetarii, ai quali non si confà in verun modo.

(48) VARRO *de ling. lat.* V. 181. *Quibus attributa erat pecunia, ut militi reddant, tribuni ærarii dicti.* — Dicesi *pecunia attributa* non una somma consegnata, ma assegnata al pagamento, CIC. *in Verr.* III. 70. 71, FERRAT. *epist.* III. 17.

(49) PLUTARCH. *Aemil. Paul.* 38, PLINIUS *hist. nat.* XXXIII. 17 (3), CIC. *de offic.* II. 22, VALER. MAX. IV. 3, 8.

166. Le altre sorgenti di pubblica entrata erano i canoni, ossia le decime delle terre pubbliche affittate o lasciate agli occupanti [50], che colle conquiste si erano straordinariamente accresciute [51]. Queste contribuzioni però non si riscuotevano direttamente dallo Stato, ma si appaltavano dai censori ad una somma giusta [52], o, con altro vocabolo, si vendevano [53], e si lasciavano esigere dagli stessi appaltatori o compra-

(50) Vedi §. 35 *supra*.

(51) Si fa menzione di agro pubblico romano nel Sannio, nelle Puglie, in Lucania, Campania, nel territorio di Taranto e nella Calazia, Liv. xxxi. 4. 12. xl. 38. 41. xlii. 1. xliv. 6. xlv. 16.

(52) L'espressione usata in proposito era: *agrum fruendum locare*, Liv. xxvii. 3. 11. xlii. 19, sotto cui conviene intendere per oggetto della locazione non l'agro, ma le entrate sole che si devolvevano allo Stato. Ciò si deduce da altri passi, dove la parola *locare* non può in nissun modo riferirsi alla cosa stessa, Liv. xxxii. 7, Cic. *in Verr.* iii. 6. E in questo senso deggiono pure interpretarsi o correggersi i passi, che sembrano parlare di una locazione diretta del suolo, Appian. *de bell. civ.* i. 7; Dionys. viii. 73, Plut. *Tiber. Gracch.* 8.

(53) Si poteva dir vendita, sia che per materia del contratto s' intendessero le entrate annuali dello Stato, sia che lo stesso diritto. Il primo punto di vista viene espresso da Festus *Venditiones olim dicebantur censorum locationes quod velut fructus publicorum locorum venibant.* Il secondo punto è disegnato nel passo seguente. Hyginus *de condit. agror.* ed. Goes. p. 205. *Qui superfuerant agri vectigalibus subiecti sunt, alii per annos quinos, alii vero mancipibus ementibus, idest conducentibus in annos centenos. — Mancipes autem qui emerunt lege dicta ius vectigalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus.* Del rimanente Igino non parla dell' agro pubblico incolto occupato, ma di quello coltivato, e rimasto d'avanzo dopo il misuramento ed il riparto (cap. v. nota 2. 4). Gli speculatori rincaravano sul diritto del canone di tutto il distretto, cioè lo affittavano per una somma tonda, e lo riaffittavano poi separatamente per centurie ad un prezzo più o men alto. Così si scioglie la difficoltà, che Niebuhr ii. 159. trova in questo passo.

tori. Vi era inoltre l'erbatico o decima pascuale [54], che si percepiva sugli immensi pascoli della repubblica [55], ed il provento delle miniere e peschiere dello Stato [56], come sì dei dazi di porto e di terra. Queste contribuzioni esistevano sin dai primi tempi di Roma [57], e si modificavano ed accrescevano, giusta il bisogno, dai censori, che avevano in ciò ampia balìa [58]. Questi dazi e proventi erano egualmente appaltati al maggior offerente [59]. Oltrecciò i censori cercavano di trarre un lucro a favor dello Stato dal consumo del sale, e ne appaltavano lo smercio, ma fissando il prezzo a cui si doveva vendere ai consumatori [60]. Tutti questi appalti si facevano pubblicamente [61] alle idi di marzo, cioè del primo mese dell'anno antico decimestrale [62]; ed in segno di buon augurio vi si dava principio coll'appalto delle peschiere del lago Lucrino [63], ordinariamente ad un lustro [64], e sotto le

(54) Quest'imposta chiamavasi *scriptura*, perchè il pubblicano, che aveva preso in affitto l'imposta, doveva far la consegna e descrizione del bestiame che aveva, VARRO *de re rust* II. 1, 16. Di qui anche il luogo destinato a pascolo fu detto *scripturarius ager*.

(55) Il numero dei pastori dà un'idea della loro estensione, LIV. XXXIX. 29. In origine i pascoli furono l'unica ricchezza dello Stato; ed è perciò che anche più tardi nelle tavole censorie sotto la rubrica, *Pascua*, si notava tutto quello donde la repubblica traeva proventi, PLIN. *hist. nat.* XVIII. 3, CIC. *adv. Rull.* I. 1.

(56) POLYB. VI. 17 (15).

(57) LIV. II. 9.

(58) LIV. IV. 8. XL. 51. Vi hanno esempi in LIV. XXXII. 7.

(59) POLYB. VI. 17 (15), LIV. XXXIX. 44, ZONARAS VII. 19. Se ne ha un esempio in LIV. XXXII. 7.

(60) LIV. XXIX. 37.

(61) CIC. *adv. Rull.* I. 3. II. 21.

(62) MACROB. *Saturn.* I. 12. fr. 15. D. *de publican.* (39. 4).

(63) FESTUS *v. Lacus lucrinus*, SERV. *ad Georg.* II. 161.

(64) VARRO *de ling. lat.* VI. 11.

condizioni stabilite dai censori in un minuto formolario [65]. Le scritte d'appalto si depositavano nell'erario [66].

167. L'erario godeva pure d'introiti eventuali provenienti dal tributo dei popoli conquistati [67], dal ritratto delle prede di guerra [68], e dalle multe applicande allo Stato, le quali si registravano e percepivano dai questori [69]. Oltrecciò dapoi l'anno 397 v'ebbe un'imposta sulle manumissioni consistente nel vigesimo del valsente degli affrancati, la quale si devolveva alla cassa segreta [70]. Per fine, fra gl'introiti eventuali si contava pure il guadagno che l'erario traeva dalle vendite di terre pubbliche [71].

168. Le spese di economia pubblica consistevano, oltre al mantenimento dell'armata, negli approvigionamenti relativi ai pubblici bisogni. Questi approvigionamenti si davano a cottimo dai censori. Tali erano il mantenimento delle oche del Campidoglio, a cui i censori dovevano provvedere prima d'ogni

(65) A questa *lex censoria* si allude frequentemente, *fragm. leg. Thoriæ* cap. 42, *lex tabul. Heracl.* l. 73. 74. (Haubold *Monum.* p. 116). Alcune disposizioni della medesima sono menzionate in Cic. *de prov. cons.* 5, *de nat. deor.* III. 19, Varro *de re rust.* II. 1, 16, *fragm. de iure fisci* § 18; particolarmente sulle mine d'oro di Vercelli, Plin. *hist. nat.* XXXIII. 21 (4), sui ponti di pietra in Creta, *fr.* 15. D. *de publican.* (39. 4), e sul dazio di porto in Sicilia, *fr.* 203. D. *de verb. sign.* (50. 16).

(66) Plut. *quæst. Rom.* 42.

(67) Vedi § 91. 92.

(68) Vedi cap. XXI.

(69) Liv. XXXVIII. 60, *lex Servilia* c. 17. 19. 20, Tacit. *annal.* XIII. 28. Vedi libro V. cap. VI.

(70) Liv. VII. 16. XXVII. 10, Cic. *ad Attic.* II. 16.

(71) Vedi cap. V. nota 14. Se ne ha un esempio importante nella legge Toria secondo il complemento di Rudorff nella *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissensch.* X. 115 123. 139.

altra bisogna [72], la prestazione dei cavalli curuli [73], e degli altri oggetti occorrenti all'arredo de'maestrati [74], il procaccio degli animali destinati ai sacrifizi, ed il servizio dei trombettieri della città per la convocazione dei comizi centuriati [75]. Le altre spese di rilievo consistevano nella manutenzione degli edifizi pubblici, dei templi, delle strade, dei ponti e degli acquedotti già esistenti, o nella fondazione di nuovi. Questo ramo dell' economia pubblica era altresì di esclusiva competenza dei censori [76], i quali non potevano eccedere nella spesa le somme stanziate dal senato [77]. Le opere da essi decretate si appaltavano [78], e giunte a termine, si collaudavano minutamente [79]. Le cose però di minor momento e che non pativano indugio, si devolvevano ai questori. Tali erano l'accoglienza e il trattamento degli ambasciatori stranieri, i quali dovevano per ciò presentarsi all'erario [80], ed i funerali e monumenti che il senato decretava sul pubblico tesoro ad uomini benemeriti della patria [81].

169. Coll'ampliarsi dell'impero romano, le locazioni e le imprese diventarono affari di sommo rilievo. Ad amministrarli si formarono in breve

(72) Cic. *pro Rosc. Amer.* 20, Plin. *hist. nat.* x. 26 (22), Plut. *quæst. Rom.* 98.
(73) Liv. xxiv. 18, Festus *v. Curules.*
(74) Vedi cap. xvii. nota 196.
(75) Varro *de ling. lat.* vi. 92.
(76) Liv. iv. 8, Zonaras vii. 19, Cic. *de leg.* iii. 3.
(77) Polyb. vi. 13. 14 (11. 12). Ne dà esempi Liv. xxxix. 44. xl. 46. 51. xliv. 16.
(78) Polyb. vi. 17 (15). Ciò si chiamava *ultro tributa locare*, Liv. xxxix. 44.
(79) Vedi § 126.
(80) Plut. *quæst. Rom.* 43, Cic. *pro Flacco* 18.
(81) Valer. Max. v. 1, 1, Cic. *Philipp.* ix. 7.

grandi società di doviziosi cittadini[82], cioè di coloro che in appresso per ragion del censo pari all'equestre si dissero pur cavalieri[83]. Un di costoro rincarava in nome proprio[84], e gli altri o n'erano soci, o si rendevano per esso mallevadori sulla persona o sui beni[85]. Ognuna di queste società aveva un maestro, ossia gerente principale in Roma[86], e fuori un costui vicario[87] con altri adiutori e scrivani[88]. Così per mezzo di codesti affari assai estesi una parte di popolo ragguardevolissima venne ad essere interessata nell'andamento dell'economia pubblica; ma se stando per altra parte in facoltà del senato lo assentire a more di pagamento, a ribassi ed anche allo scioglimento totale dei contratti, ella rimase per più rispetti nella sua dipendenza[89]. Con tutto ciò gli appaltatori erano pur tutelati dal pretore con un interdetto particolare[90].

170. La moneta costituiva altresì un ramo notabile dell'economia civile. In origine i Romani, come gli Italici in generale, non ebbero moneta coniata, ma si servirono del grezzo metallo e lo pesarono. Per

(82) *Societates publicanorum*, Liv. xxiii. 48. 49. xxv. 3. 4. 5. xxxix. 44. xliii. 16.

(83) Tacit. *annal.* iv. 6. *Societatibus equitum Romanorum.*

(84) Questi chiamavasi *manceps*, Festus *v. Manceps*, Cic. *in Verr.* ii. 1, 54, (Ascon.) *in divin.* 10. p. 113. Orell., oppure *author*, Cic. *pro Planc.* 13.

(85) Polyb. vi. 17 (15).

(86) Cic. *in Verr.* ii. 74, *pro Planc.* 13, *ad Attic.* v. 15, *ad famil.* xiii. 9.

(87) *Pro magistro*, Cic. *in Verr.* ii. 70, *ad famil.* xiii. 65, *ad Attic.* xi. 10.

(88) *Qui operas dabant societati*, Val. Max. vi. 9, 8, Cic. *ad famil.* xiii. 9. 65.

(89) Polyb. vi. 17 (15). Di ciò si hanno esempi in Liv. xxxix. 44, Dio Cass. xxxviii. 7. Appian. *de bell. civ.* ii. 13.

(90) Fr. 1. pr. § 1. D. *de loco publ. fruendo* (43. 9).

rendere inutile questo peso, Servio Tullio fece gittare pezzi di metallo del peso di una libbra ossia di dodici oncie guerniti di tipo [91]. La libbra di metallo così gittata fu l'Asse [92]. Questa moneta rimase inalterata fino alla prima guerra punica [93]. Ma essa durante, cioè nell'intervallo dal 490 al 513, gli assi vennero subitamente coniati l'un sull'altro più leggieri di una mezz'oncia [94]; e finalmente in sul finire di quella guerra ridotti a due oncie, vale a dire al sesto del peso primitivo. Nello stesso tempo si stabilì per legge che questi assi leggieri tenessero nei pagamenti dei debiti il luogo degli antichi assi pesanti, cosicchè l'erario lucrò in metallo i cinque sesti [95]. Nell'anno 537 l'asse fu ancora ridotto a un'oncia [96], e poscia colla legge Papiria, probabilmente negli anni 669, 670 o 672, ad una mezz'oncia [97]. Con queste monete di minor peso s' introdusse pure il conio in vece del getto [98]. E di qui nacque la differenza tra i pagamenti a peso antico [99], in cui si dovea far uso di

(91) PLIN. *hist. nat.* XVIII. 3. XXXIII. 13 (3), VARRO *de re rust.* II. 1, 9. Vedi BOECKH, *Metrolog. Untersuch.* XI. 1. XXIV. 4.

(92) VARRO *de ling. lat* V. 169.

(93) PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 13, FESTUS *v. Grave æs, Sextantarii*, VARRO *de re rust.* I. 10.

(94) BOECKH XXVIII. 3. 5. 8. Questa diminuzione non può spiegarsi col valore crescente in commercio del rame; vedi BOECKH XXIV. 1. 4. XXV. 2. 3. XXVIII 8. XXX. 7. 10.

(95) PLIN. XXXIII. 13 (3), FESTUS *v. Grave æs, Sextantarii*. Vedi BOECKH XXVIII. 8. XXX. 1. 2. 7.

(96) PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 13 (3). Vedi BOECKH XXX. 10.

(97) PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 13 (3). Vedi BOECKH XXX. 10, DUREAU DE LA MALLE lib. I. cap 9.

(98) Le monete di getto che ancora esistono non calano più di una mezz'oncia, quelle coniate non salgono oltre a due oncie, BOECKH XXVIII. 6. XXX. 5.

(99) *Æs grave*, PLINIUS XXXIII. 13 (3), FESTUS *v. contrarium, pendere*, GELLIUS X. 6. Vedi BOECKH XXVII. 5. XXVIII. 4.

specie antiche o della stadera, e i pagamenti in moneta corrente di rame.

171. L'argento, fatta astrazione da un passeggiero sperimento [100], fu monetato per la prima volta nell'anno 485, e si battè il Denaro (*denarius*), del valore di dieci assi libbrarii [101]. Il rapporto di dieci assi a un denaro si mantenne anche quando il peso dell'asse si trovò ridotto fino a due oncie. Ma questo rapporto non sarebbe stato possibile, quando non si fosse in pari tempo scemato il peso del denaro; ondechè è da credere che il denaro primitivo fosse più pesante [102] di quello della repubblica, in cui sopra una libbra d'argento se ne monetavano ottantaquattro [103]. Questo rimase il suo peso anche dopo il calo dell'asse a un'oncia; ma sedici di questi assi leggieri vennero allora computati un denaro [104]. Il piede sestantario non si mantenne che negli estimi censuali, cosicchè 100000 assi rappresentarono mai sempre un patrimonio di 10000 denari, o 25000 sesterzi ovvero 160000 assi unciari [105]. L'oro si coniò per la prima volta nell'anno 547, e si battè lo Scrupolo corrispondente a venti sesterzi, ciocchè dà sopra una libbra d'oro il valore di 1440 denari. Nell'intervallo fra il 700 e il 705 ebbe principio una nuova monetazione, in cui per una libbra d'oro si batterono quaranta Aurei [106], del

(100) Intorno a cui vedi Boeckh xxiv. 4.
(101) Plin. *hist. nat.* xxxiii. 13 (3), Livii. *epit.* 15, Varro *de ling. lat.* v. 173. 174. Vedi Boeckh xxx. 1.
(102) Su questo punto vedi le ricerche che fa Boeckh xxx. 3-8.
(103) Plin. *hist. nat.* xxxiii. 46. (9).
(104) Vedi Boeckh xxx. 10.
(105) Vedi Boeckh xxix. 4.
(106) Plin. *hist. nat.* xxxiii. 13 (3).

valore ciascuno di venticinque denari ossia cento sesterzi [107]; il che dava bensì per la libbra d'oro un valore di soli mille denari, ma superiore ancor sempre a quello che aveva in commercio [108].

172. Presidi alla cosa monetaria furono in origine i questori; ma nel secolo quinto si crearono i treviri monetali [109]. Di regola tutto il danaro romano si coniava dentro Roma. In certe circostanze si faceva pur uso delle monete di una città italica o provinciale; e le monete d'oro dell'età primitiva vennero forse tutte coniate nella bassa Italia ed in Sicilia [110]. Quivi i questori esercitavano allora lo stesso ufficio che i treviri monetali in Roma [111]. Nell'anno 663 M. Livio Druso, allora tribuno, ottenne che si mescesse nella moneta d'argento un ottavo di rame [112]. Ma alcuni anni dopo i tribuni vennero coi pretori a consulta sul crescente disordine monetario, e dietro comune deliberazione il pretore Mario Gratidiano emanò un editto con cui fu stabilita per l'assaggio dei denari una regola certa [113].

(107) Ciò è attestato da Dio Cass. lv. 12; Zonaras x. 36, Tacit. *hist.* i. 24, Sueton. *Otho* 4.

(108) Boeckh xxx. 5. 7, Dureau de la Malle liv. i. chap. 3. 10.

(109) Fr. 2. § 30. D. *de or. iur.* (1. 2), Cic. *ad fam.* vii. 13, *de leg.* iii. 3.

(110) Boeckh xxx. 5.

(111) Ekhel, *doctr. numm. Veter.* T. v. p. 68.

(112) Plin. *hist. nat.* xxxiii. 13 (3).

(113) Cic. *de off.* iii. 20, Plinius *hist. nat.* xxxiii. 46 (9), xxxiv. 12 (6).

CAPITOLO XXI.

LA MILIZIA.

175. Dopo che per lo spirito della nazione e l'inviluppo delle circostanze Roma divenne uno Stato essenzialmente guerresco e conquistatore, la milizia fu annoverata fra i rami più importanti dell'amministrazione, e sovr'essa principalmente il senato fe' prova di sapienza e accorgimento. Stabiliva questi il piano di guerra, e decretava annualmente quali regioni toccar dovessero ai nuovi [1] consoli, quali ai pretori [2], e quali legioni fornirsi a ciascuno [3]. Quando alla continuazione di una campagna pareva giovevole il ritenere lo stesso capo, gli si prorogava con un plebiscito sulla proposizione del senato l'imperio in qualità di proconsole o propretore [4]. Medesimamente, quando i nuovi consoli e pretori non bastavano ai corpi d'armata che si volevano mettere in campo, si

(1) Vedi cap. XVII. nota 5. 6. 7. Qualche volta però amendue i consoli s'inviarono ad un punto particolarmente minacciato, Liv. x. 32. xxv. 3. xxvii. 22. xxxiv. 42, Polyb. iii. 107.

(2) Vedi cap. xvii. nota 30. Anche prima, quando non v'era che un sol pretore, si conferì talvolta a questi un comando, Liv vii. 23. 25. x. 31.

(3) In Livio dalla terza deca in poi ne occorrono ogni anno esempi. La forma di un tal senatoconsulto si ricava da Cic. *Philipp.* xi. 12.

(4) Si hanno di buon' ora esempi che provano come i consoli dell'anno precedente fossero momentaneamente adoperati per sussidiarii, Dionys. ix. 16, Liv. iii. 4. Il primo esempio però di una proroga ad un anno intiero è quello di Q. Publilio Filone (A. 427), Liv. viii. 23. 26. Altri esempi ne reca Liv. ix. 42. x. 22. xxvii. 22. xxix. 13. xxxii. 28. Il decreto del senato era in ciò tenuto la cosa principale, Polyb. vi. 15 (13).

ritenevano per un anno a proconsoli o propretori alcuni degli uscenti d'ufficio [5], oppure il senato lasciava che le tribù [6] o comizi centuriati [7] eleggessero a lor talento quello a cui come proconsole conferir l'imperio di una data provincia. L'armata che si dava ai consoli si componeva di regola, oltre alle truppe federali, di quattro legioni, due per console [8]. Occorrendone un maggior numero, lo si regolava dalle circostanze, ed il senato decretar doveva come e quante legioni nuove si avessero a reclutare [9].

174. La forza di una legione ascendeva di regola in fanteria a 4200 uomini, ma nelle guerre pericolose a 5000 ed anche più [10]. De' primi v'erano 600 Triari componenti un'eletta dei più vecchi e sperimentati guerrieri, 1200 Principi, 1200 Astati ed altrettanti Veliti [11]. Le tre prime classi erano armate pressochè ad un modo; nè più vi aveva altra distinzione per ragion di fortuna, salvochè i censiti di oltre cento mila assi portavano una corazza ordinaria [12]. Ciascuna di queste tre classi era divisa in dieci manipoli [13], ed ogni manipolo in centuria destra e sinistra [14]. I veliti però erano armati alla leggiera, e

(5) Liv. xxvii. 22. xxix. 13.

(6) Liv. xxix. 13. xxx. 27. 41. xxxi. 50.

(7) Liv xxiii. 30. xxvi. 18. Da principio si era decretato di lasciar fare quest'elezione dalle tribù, Liv. xxvi. 2.

(8) Polyb. iii. 107, Liv. viii. 8.

(9) Vedi nota 3.

(10) Polyb. iii. 107. vi. 20 (18), Liv. viii. 8. xxix. 24. xlii. 31. xliii. 12.

(11) Polyb. vi. 21 (19).

(12) Polyb. vi. 23. 21. Vedi Boeckh *Metrolog Untersuch.* xxix. 4. p. 430.

(13) Polyb. vi. 21 (22).

(14) Polyb. vi. 24 (22). La denominazione di centuria si ricava da Gell. xvi. 4.

distribuiti in numero eguale fra i trenta manipoli [15]. Tutta la legione si divideva poi in dieci coorti [16], ognuna delle quali aveva perciò tre manipoli di ciascuna delle tre prime classi, compreso il rispettivo numero di veliti. Il totale della cavalleria per ciascuna legione era di trecento uomini, i quali andavano ancora divisi come ai primi tempi, in dieci torme, ciascuna di trenta uomini [17]. Come quest'ordinamento della legione siasi svolto da quello vigente al tempo della gran guerra latina [18], e quest' ultimo dalla costituzione di Servio Tullio, è quistione che richiede indagini d'uomo più erudito [19].

175. Presso ciascuna legione vi erano sei tribuni. Costoro formavano il consiglio di guerra, e comandavano la legione due a due per turno, e per lo spazio di due mesi [20]. In origine si nominavano tutti assieme dai consoli. Ma nell'anno 592 il popolo ottenne l'elezione di sei sui ventiquattro tribuni delle quattro legioni consolari; e posteriormente, con un plebiscito dell' anno 443, quella di sedici [21]. Più tardi ancora, tutti i tribuni delle quattro legioni si elessero dal popolo [22], gli altri dai consoli; i quali

(15) POLYB. VI. 24 (22).
(16) GELL. XVI. 4.
(17) POLYB. III 107. VI. 20. 25 (18. 23).
(18) LIV. VIII. 8. 10. A questo allude VARRO *de ling. lat.* V. 89 VII. 59. FESTUS *v. Adscripticii*, *Rorarios.*
(19) Insoddisfacenti sono quelle di NIEBUHR I. 521. 531. II. 392. 399. III. 110-122, di HUSCHKE, *Servius Tullius* cap. VIII.
(20) POLYB. VI. 34. (32), LIV. XL. 41.
(21) LIV. VII. 5. IX. 30.
(22) POLYB. VI. 19. (17), LIV. XXVII. 36. XLII. 31. XLIII. 12. XLIV. 21, SALLUST. *Jugurth.* 63. Il trovarsi in quest'ultimo passo nominate le tribù non prova per nulla che l'elezione si facesse nei comizi tributi (cap. XV. nota 61). Quinci la designazione dei *tribuni militum legionibus quatuor primis*, CIC. *pro Cluent.* 54, *lex Servilia* c. 1.

ultimi dalla legge lor relativa di Rutilio Rufo si chiamarono Rufuli o Rutuli [23]. Oltrecciò per ciascuno dei dieci manipoli de' triarii, e per quelli altresì de'principi ed astati v'erano un primo secondo centurione, in tutto sessanta [24]. Il primo centurione del primo manipolo, detto Primipilo, era il principale, ed anch'egli sedeva nel consiglio di guerra [25]. Tutti i centurioni si nominavano dai tribuni, primi i trenta primi, poi i trenta secondi [26]. I centurioni si eleggevano altrettanti aiutanti ossia Opzioni (*optiones*) i quali venivano dietro ai manipoli [27], ed ogni centurione poi pel suo manipolo due vessillarii [28]. La cavalleria di ciascuna legione, che si chiamava la sua ala, era comandata da un Prefetto [29], ed ogni torma da tre Decurioni a lui subordinati, il primo dei quali era pur detto Prefetto della torma [30]. Questi trenta decurioni si eleggevano alla lor volta altrettante opzioni [31]. Questo sistema dell'eleggere ogni anno a nuovo i capi e gli altri condottieri, e del lasciare ai condottieri superiori la scelta dei proprii subalterni, è una delle principali cause della fortezza degli eserciti romani. Ogni capitano aveva inoltre un numero di legati decretato dal senato [32], ma tutti da lui eletti liberamente [33], i quali comandavano sotto di lui in

(23) Festus *v. Rufuli*, Liv. vii. 5, (Ascon.), *in Verr.* i. 10. p. 142. Orell.
(24) Polyb. vi. 24, Dion. ix. 10, Tacit. *annal.* i. 32.
(25) Polyb. vi. 24 (22), Liv. vii. 21. xxv. 19. xlii. 33. 34.
(26) Polyb. vi. 24 (22), Liv. xlii. 34.
(27) Polyb. vi. 24 (22), Festus *v. Optio.*
(28) Polyb. vi. 24 (22).
(29) *Præfectus alæ*, Cic. *de off.* ii. 13.
(30) Polyb. vi. 25 (23), Cic. *pro Marcell.* 2.
(31) Polyb. vi. 25 (23), Varro *de ling. lat.* v. 91.
(32) Cic. *ad famil.* i. 7, *pro Sext.* 14, *in Vatin.* 15.
(33) Liv. iv. 17, Sallust. *Jugurth.* 28, Cic. *ad famil.* xiii. 55, *ad Attic.* xv. 11, Cornel. Nep. *Attic.* 6.

qualità di luogotenenti generali [34]. Le provvigioni all'armata necessarie si decretavano dal senato [35], e si davano poi, secondo l'usato, in appalto [36]. Per tesorieri i consoli avevano due questori i quali tenevano la cassa militare, pagavano il soldo [37], e rendevano conto di tutto all'erario [38]. Finalmente alle cose di mare soprastavano due ammiragli, che da poi l'anno 443 si elessero dal popolo [39].

176. Le legioni che si reputavano necessarie dietro il piano di guerra si fornivano per recluta fra i cittadini di libera stirpe, censiti di quattro mila assi almeno [40], e aventi l'età prescritta pel servizio. Quest'età si estendeva a trent'anni, cioè, ne' primi tempi, dal sedicesimo al quarantesimo quinto compiuto [41], posteriormente dal diciassettesimo al quarantesimo sesto inclusive [42]. Durante questo periodo ciascuno dovea far venti campagne a piedi ovvero dieci a cavallo [43]; non però di seguito l'una all'altra, poichè le legioni si riformavano e congedavano annualmente, e di tal guisa i cittadini erano in ogni tempo usi alla guerra, i soldati al vivere civile. Per la prima volta

(34) Cæsar *de bell. civ.* II. 17. III. 51, Cic. *pro Murena* 9, Appian. *de bello civ.* I. 38. 40. In mancanza del capitano essi ne facevano le veci, Liv. V. 8, e si chiamavano allora *legati pro prætore*, Cæsar *de bello gall.* I. 21.

(35) Polyb. VI. 15 (13), Liv. XXVI. 2.

(36) Liv. XXIII. 48. XXV. 3.

(37) Polyb. VI 37 (35).

(38) Vedi cap. XX. nota 5.

(39) *Duumviri navales*, Liv. IX. 30. XL. 18. 26. XLI. 1.

(40) Polyb. VI. 19 (17). V. in proposito Boeckh, *Metrolog. Untersuch.* XXIX. 4. p. 434.

(41) Censorin. *de die natal.* 14, Dionys. IV. 16.

(42) Gell. X. 28, Liv. XXII. 57. XXV. 5. XXVII 11. XLIII. 14, Polyb. VI. 19 (17).

(43) Polyb. VI. 19 (17), Liv. XXVII. 1, Plut. *C. Gracch.* 2.

dopo la guerra Annibalica le legioni vennero tenute la maggior parte in permanenza, e rifornite soltanto per mezzo di una leva [44]. Di qui si ridussero man mano a truppe stanziali; e fu questa una delle cause primitive per cui venne meno prima lo spirito e quindi la forma della costituzione antica. I censiti dammeno di quattro mila assi [45] e i libertini [46] non si reclutavano che pel servizio di flotta. Nei casi urgenti però si creavano bande armate di seniori [47], proletarii [48], e libertini [49]; ed anche i più poveri sino ai capo-censi [50], non che i libertini [51] furono da Mario dopo la guerra sociale inscritti nelle legioni. Così tralignò lo spirito dell'armata.

177. I sottoposti alla leva dovevano nel dì fissato dai consoli trovarsi in Campidoglio. Quivi sulla scorta di un estratto apposito delle liste censorie si faceva l' appello nominale [52], e chi mancava senza giusta scusa era, a peggio andare, venduto schiavo [53]. Qualche volta i censori colle loro misure coadiuvarono a questa bisogna [54]. Procedevasi quindi per

(44) Liv. xxv. 5. xxvi. 28. xxvii. 22. xxix. 13. 24. xliii. 12.
(45) Polyb. vi. 19 (17).
(46) Vedi cap. xiv. nota 63.
(47) Liv. x. 21.
(48) Polyb. vi. 19 (17), Gell. xvi. 10. Ciò ebbe luogo per la prima volta nella guerra Tarentina (A. 473), Cassius Hemina *ap.* Non. Marc. i. 342, Oros. iv. 1.
(49) Liv. x. 21. xxii. 11.
(50) Sall. *Jugurth.* 86, Gell. xvi. 10, Plut. *Marius* 9, Florus iii. 1, Val. Max. ii. 3, 1.
(51) Appian. *de bell. civ.* i. 49. Livii *epit.* 74, Macrob. *Saturn.* i. 11.
(52) Liv. xxiv. 18. *E iuniorum tabulis.*
(53) Varro *ap.* Non. Marc. i. 67, Valer. Max. vi. 3, 4, Cic. *pro Cæcin.* 34. Più tardi però questo rigore cadde in disuso, fr. 4. §. 10. D. *de re milit.* (49. 16).
(54) Liv. xxiv. 18. xliii. 14.

primo alla leva delle quattro legioni consolari. Ella si faceva per tribù nell'ordine stabilito dalla sorte, ed a libera scelta dei tribuni di ciascuna legione, in modo però che ogni legione avesse a contenere un numero eguale d'uomini della prima, seconda, terza e quarta qualità [55]. Ma siccome questo sistema dava luogo a gravi arbitrarietà e favori, l'anno 602 s'introdusse la tratta a sorte [56]. I coscritti di ciascuna legione venivano subitamente obbligati dai loro tribuni a prestar giuramento di fedeltà ed ubbidienza [57]; poscia si fissava loro il giorno e il luogo ove trovarsi di nuovo, e si classificavano, i più giovani e poveri, nei veliti, altri negli astati, quelli nel fior dell'età fra i principi, e i più provetti ne'triarii [58]. Ciò fatto, si notificava a ciascuno, dandogli in uno un' esatta indicazione delle armi che dovea portar seco, il giorno e il luogo di riunione fissato da ogni capitano per le sue legioni, e gli si faceva pigliar giuramento dicomparire puntualmente [59]. Nell' intervallo s' inalberava sul Gianicolo per lo spazio di trenta giorni la bandiera rossa [60]. Finalmente quando l'armata era riunita si piantava il campo e si faceva prestare il giuramento militare [61]. La cavalleria si reclutava nella stessa guisa, prima però della fanteria, e fra quelli che avevano il censo equestre [62].

(55) POLYB. VI. 20 (18) ne descrive il procedimento.
(56) APPIAN. *de reb. Hispan.* 49.
(57) POLYB. VI. 21 (19). Quanto al procedimento usato nei tempi anteriori vedi LIV. XXII. 38, FRONTIN. *Strategem.* IV. 1, 4.
(58) POLYB. VI. 21. 22. 23 (19. 20. 21).
(59) POLYB. VI. 26 (24), GELL. XVI. 4.
(60) MACROB. *Saturn.* I. 16, FESTUS *v. Justi.*
(61) POLYB. VI. 26. 33 (24. 31). X. 16, GELL. XVI. 4.
(62) POLYB. VI. 20 (18). Convien badare di non confon-

178. Le milizie in origine non ebbero soldo [63]. Ma nell'anno 349 esso fu stabilito a pro della fanteria [64], e nell'anno 351 coll'ordinamento dato alla cavalleria esteso anche a questa [65]. Nel sesto secolo era di due oboli per giorno, cioè il terzo di una dramma ossia di un denaro; il centurione aveva il doppio, e il cavaliere, dietro l'antica base, il triplo [66]. Ma dopochè l'asse fu ridotto da due oncie ad un'oncia [67], il denaro si computò al soldato non per sedici assi, come nel commercio ordinario, ma per dieci, come sul piede antico [68]. Quindi due oboli equivalevano a 3 assi e $^{1}/_{3}$, e davano al mese 100 assi, all'anno 120 denari. Quest' irregolarità fu tolta da Giulio Cesare, cosicchè il soldo giornaliero di 3 assi e $^{1}/_{3}$ non formò più che lo stipendio annuale di 75 denari ossia 3 aurei [69]; ma egli poi raddoppiò lo stipendio [70]. Dopo lui il soldo ascese al triplo, e così a dieci assi per giorno [71]. Finalmente Domiziano aggiunse un quarto stipendio, cioè tre aurei [72]. Sul

dere questa cavalleria ordinaria cogli *equites equo publico* (§ 103. 104).

(63) Vedi cap. IV. nota 41.

(64) LIV. IV. 59.

(65) Vedi cap. XIV. nota 81.

(66) POLYB. VI. 39 (37), LIV. V. 12. VII. 41. Ciò che dice NIEBUHR I. 525. II. 497, dei tempi anteriori, si fonda su dati arbitrarii. Vedi cap. XX. nota 16.

(67) Vedi cap. XX. nota 96.

(68) PLYN. *hist. nat.* XXXIII. 13 (3).

(69) Quest'opinione si appoggia certamente sopra semplici combinazioni; ma ella spiega il tutto in modo assai più naturale che non fa l'esposizione di Gronovio, Ratbod Schele, Letronne o quella di Boeckh *Metrolog. Untersuch.* XXIX. 3.

(70) SUETON. *Iul. Cæs.* 26.

(71) TACIT. *annal.* I. 17. I soldati però non ne furono soddisfatti, e chiesero un denaro per giorno, TACIT. *annal.* I. 26, DIO CASS. LVII. 4.

(72) SUETON. *Domitian.* 7. *Addidit et quartum stipendium*

soldo però si riteneva la razione giornaliera, l'assisa e le provviste d'armi, il tutto a un prezzo fisso [73]. Il vestiario fu per la prima volta dato gratuitamente al soldato per legge di C. Gracco [74]. Il soldo si pagava dai tribuni erariali [75], i quali ritenevano presso di sè il tributo appositamente riscosso [76], motivo per cui il soldato avea ne' primi tempi un diritto di staggina contro i tribuni sui quali aveva un assegno [77]. Ma più tardi il soldo si pagò dai questori militari, ed a costoro dovevano i tribuni, dopo ricevuto l'assegno dall'erario, consegnare il danaro che ritenevano [78].

179. I premi militari consistevano in largizioni di danaro ai soldati dopo una prospera campagna [79], e nella distribuzione di collane d'oro [80], d'armille [81], di catenelle e fibbiagli [82], d'elmi fregiati [83], di fiocchi pel cavallo [84], e specialmente di corone di vario genere [85]. Ma il più alto onore era il trionfo. Ad ottenerlo era d'uopo che si fosse condotta la guerra con pro-

aureos ternos. ZONARAS XI. 19 frantende ed espone la cosa nel senso che Domiziano aggiunse ai 75 denari ossia 3 aurei un quarto aureo ossia 25 denari.

(73) POLYB. VI. 39 (37).

(74) PLUTARCH. *C. Gracch.* 5.

(75) VARRO *de ling. lat.* V. 181, FESTUS *v. Aerarii.*

(76) Vedi cap. XX. nota 47. 48.

(77) CATO *ap. Gell.* VII. 10, GAIUS IV. 27.

(78) (ASCON.) *in Verr.* II. 1, 13. p. 167. Orell. Affatto erroneo è il cambiamento di questo passo proposto da HUSCKHE, *Servius Tullius*, p. 508.

(79) LIV. XXVIII. 9. XXX. 45. XXXVI. 40.

(80) *Torques*, TACIT. *annal.* II. 9. III. 21.

(81) *Armillæ*, LIV. X. 44.

(82) *Catellæ et fibulæ*, LIV. XXXIX. 31.

(83) *Cornicula*, LIV. X. 44.

(84) *Phaleræ*, LIV. XXXIX. 31, CIC. *in Verr.* III. 80.

(85) LIV. X. 44. XXVI. 48, FESTUS *v. Navali*, TACIT. *annal.* II. 9.

prii auspizi [86], fossero rimasti morti almeno cinque mila nemici, e si fosse ampliato l' imperio del popolo romano, non già riacquistato il perduto [87]. Conveniva inoltre, per ragion della spesa, che il senato vi assentisse [88], ed emanasse un plebiscito che al trionfante, il quale nell'intervallo doveva starsene alle porte [89], concedesse l'imperio dentro la città pel dì del trionfo [90]. Augusto inventò in luogo del trionfo effettivo la concessione degli onori trionfali [91], e di questi poteva rendersi degno anche colui che senza proprii auspizi aveva riportato una vittoria [92].

180. Riguardo al bottino, era regola fondamentale che apparteneva allo Stato [93]. Per ciò non meno che per ragioni di disciplina militare, si deputavano a raccoglierlo in dato ordine soldati di ciascuna legione, i quali dovevano giurare di farne a questa una fedel consegna [94]. Vendevasi poi dai questori [95] per conto dell'erario [96]. Assai sovente però il bottino si accordava dal capitano ai soldati [97], e

(86) Vell. Pat. ii. 115, Liv. xxxi. 48.
(87) Valer. Max. ii. 8, 1. 4.
(88) Polyb. vi. 15 (13). Qualche volta però i capitani trionfarono senza il consenso del senato, Liv. iii. 63. vii. 17. x. 37. Ovvero trassero al monte Albano (§ 87).
(89) Plutarch *Pompei.* 44, Dio Cass. xxxix. 65. Per le ragioni di ciò vedi cap. xvii. nota 172.
(90) Vedi cap. xv. nota 22
(91) *Ornamenta triumphalia*, Sueton. *Tiber.* 9., Dio Cass. liv. 24. 31.
(92) Vell. Pat. ii. 115.
(93) Dionys. vii. 63.
(94) Polyb. x. 16. Più tardi quegli che trafugava il bottino incorreva nella pena del peculato, fr. 13. D. *ad l. Jul. pecul.* (48. 13).
(95) Dionys. vii. 63. Si hanno esempi in Liv. v. 26. xxvii. 16. xxxiv. 21. xxxv. 1.
(96) Liv. ii. 42. iii. 31. iv. 53. v. 26, Cic. *in Verr.* ii. 1, 21, *ad fam.* ii. 17.
(97) Dionys. iv. 24. 50, Liv. ix. 31. 37.

quindi si divideva fra essi in parti eguali [98], o si vendeva talvolta dai questori e se ne divideva il provento [99]. Che se nel disordine, come qualche volta accadeva, il soldato s'appropriava un qualche oggetto, non gli si toglieva il mal tolto, ma si escludeva dal riparto [100]. Le cose però che il popolo vinto avea pur esso predato ai Romani od ai confederati si restituivano ai primitivi proprietari che le reclamavano; quindi è che spesso il bottino rimaneva per lungo tempo esposto alla pubblica vista [101].

181. Anche i prigionieri, secondo l'antico diritto di guerra, facevano parte della preda e, o si vendevano come schiavi a pro dell'erario [102], nel qual caso si contrassegnavano con una corona in capo [103], o si ritenevano dalla repubblica [104]. Generalmente, ed ancorchè il bottino si lasciasse ai soldati, i prigionieri n'erano esclusi, e si ponevano in vendita per conto dell'erario [105]. Raramente il generale permetteva il contrario [106], o consentiva ai graduati superiori di trarre a sorte per sè uno o due prigioni [107]. Qualche volta però anche al nemico si concedeva il riscatto fortuito de'suoi prigioni [108].

(98) Polyb. x. 16. Questo riparto si chiamava *sectio*, Cic. *de invent. rhet.* i. 45.
(99) Liv. xxxv. 1.
(100) Liv. vi. 4, Cic. *de invent. rhet.* i. 45.
(101) Liv. iii. 10. iv. 29. x. 20. xxxv. 1.
(102) Dionys. iv. 24. Si hanno esempi in Liv. iv. 34. vi. 4.
(103) Quinci l'espressione *sub corona venire*, Gell. vii. 4, Festus *sub v.*, Varro *de re rust.* ii. 10, Liv. iv. 34. v. 22, Vopisc. *Aurelian.* 7. Un'altra interpretazione dà Osenbrueggen, *de iure belli*, p. 48.
(104) Polyb. x. 17, Liv. xxvi. 47.
(105) Liv. v. 22. vi. 13. vii. 27. xxiii. 37. xxiv. 16. xxvii. 19.
(106) Dionys. iv. 24. 50.
(107) Liv. iv. 34
(108) Liv. x. 31. xxx. 43.

CAPITOLO XXII.

VITA E COSTUMI

182. L'occupazione primitiva dei liberi cittadini fu l'agricoltura, e per lungo tempo ella venne riguardata come la più nobile [1]. Il buon campagnuolo doveva con essa allevare una proporzionata quantità di bestiame [2], pel quale, oltre ai pascoli dello Stato inservienti al grosso bestiame [3], vi erano pascoli comunali di minor compreso [4], e siti appartenenti a privati [5], o goduti in comune dai proprietarii confinanti [6]. Durante la primitiva semplicità le tenute rurali ebbero un compreso piccolissimo [7]; ma più tardi, in seguito agli assegni per fondar colonie, all'occupazione delle terre pubbliche ed alle nascenti disparità di fortuna, ve n'ebbe d'ogni specie e grandezza [8]. Il proprietario che non coltivava

(1) Dionys. II. 28. IX. 25, Cato *de re rust.* II. *præf.*, Varro *de re rust.* II. *præf.* III. 1.

(2) Varro *de re rust.* I. 2, 15-21. II. *præf.* §§ 4. 5.

(3) Vedi cap. V. nota 5. cap. XX. nota 55.

(4) Aggenus *in* Frontin. ed. Goes. p. 60, Aggenus *de controv. agror.* p. 72, Hyginus *de limit. constit.* p. 187. Ve n'erano anche di quelli che erano *compascua* fra più comuni, Orelli *inscr.* T. II. n. 3121.

(5) Siculus Flaccus *de condit. agror.* p. 24.

(6) Questi si chiamavano *compascua*, *communia*, *communalia*, *pro indiviso*, Cic. *Topic.* 3. Frontinus. *de controv.* p. 41, Aggenus *in* Frontin. p. 55. 56, Aggenus *de controv. agror.* p. 66. 67, Hyginus *de limit. constit.* p. 192, Hyginus *de condit. agror.* p. 206, Festus *v. Compascuus*, fr. 20. § 1. D. *si servit. vind.* (8. 5).

(7) Vedi §§ 16. 34. 60. Ne danno esempi Liv. III. 26, Val. Max. IV. 3, 5. IV. 4, 6. 7. IV. 8, 1.

(8) Gli scrittori di agricoltura pigliano ad esempio nelle loro lezioni un oliveto di 240 iugeri, una vigna di 100, Cato *de re rust.* 10. 11, Varro *de re rust.* I. 18.

il suo terreno personalmente lo faceva per lo più lavorare da un villico scelto fra i suoi servi, il quale doveva rendere stretto conto di tutto [9]. Qualche volta lo dava altresì in affitto contro una porzione dei frutti [10] o per una data somma di danaro [11]. Obbietto dell'economia rurale si era di trarre e fabbricare al possibile sul fondo stesso tutto il necessario [12], e ricavarne ancora un avanzo per la vendita [13]. Gli utensili di ferro, i canapi, il pannolana, il cuoio e simiglianti articoli si traevano da varii luoghi conosciuti per i migliori [14].

183. I lavori rurali si eseguivano o da uomini liberi o da schiavi, o dagli uni e dagli altri insieme. Nei piccoli poderi, che davano alimento a pochi, gli uomini liberi erano lo stesso proprietario e suoi attenenti; negli altri, i giornalieri che si pigliavano a servizio pei grandi lavori, segnatamente per la vendemmia e il ricolto del fieno, oppure gli addebitati che in tal modo scontavano il loro debito [15]. Gli schiavi ordinariamente si fornivano di vesti, cibo e bevanda [16]; ed in varii poderi sedevano benanco col padrone ad una stessa mensa [17]. Oltre al villico, il padrone

(9) CATO *de re rust.* 2. 5. 142. 143 (143. 144), COLUMELLA *de re rust.* I. 7. 8. Ne dà un esempio VALER. MAX. IV. 4, 6.

(10) Il fittaiuolo si chiamava *politor* ossia *partiarius*, CATO *de re rust.* 136. 137 (137. 138), PLIN. *epist.* IX. 37, fr. 25. § 2. D. *pro soc.* (17. 2), fr. 25. § 6. D. *locat.* (19. 2).

(11) VALER. MAX IV. 4, 6, COLUMELLA *de re rust.* I. 7, PLINIUS *epist.* IX. 37, fr. 25. § 6. D. *locat.* (19. 2).

(12) VARRO *de re rust.* I. 16, 4. 22, 1. 2.

(13) CATO *de re rust.* 2.

(14) Ibid. 135 (136).

(15) Tutto questo è detto da VARRO *de re rustic.* I. 17, 2.

(16) CATO *de re rust.* 56-59 (57-60).

(17) PLINIUS *hist. nat.* XXXIII. 6 (1.), PLUTARCH. *Cato Mai.* 3.

sceglieva alcuni degli schiavi più abili per soprintendere al lavoro, i quali coll'unirli ad una serva e col dar loro un peculio in bestiame s'incoraggiavano al lavoro e si vincolavano al fondo [18]. Al governo del bestiame si preponeva, occorrendo, nello stesso modo uno schiavo [19]. Del resto nei bei tempi della repubblica il numero dei servi non era grande [20], e le leggi stesse, nell'interesse del popolo libero e per la conservazione dei forti costumi, cercarono di limitarlo. Così una legge di Licinio Stolo [A. 388] prescrisse d'impiegare in ogni tenuta un dato numero d'uomini liberi [21], ed altra legge di Giulio Cesare stabilì che il terzo almeno dei pastori fosse di liberi [22]. Conseguenza di ciò furono una popolazione ricca di operosi e forti cittadini, un maggior reddito del suolo, la superfluità d'importazioni forestiere, il buon prezzo dei viveri, ed uno stato consimile di agiatezza [23].

184. Leggi che guarentissero l'indivisibilità, e con essa la prosperità dei fondi, non erano; varie instituzioni però la ingenerarono indirettamente. In primo luogo il capo di casa poteva per testamento disporre nel modo il più assoluto, e così investire un sol figlio di tutto l'avere, diseredati gli altri. Secondamente poteva, nel suo vivente, dar coll'e-

(18) *Operum magistri*, VARRO *de re rust.* I. 17, 4-7, CATO *de re rust.* 143. (144), COLUMELLA, *de re rust.* I. 8, 1-5. 17. I. 9, 1. 2.

(19) *Magister pecoris*, VARRO *de re rust.* II. 2, 20. II. 10, 2. 3.

(20) VAL MAX. IV. 4, 11, PLINIUS *hist. nat.* XXXIII. 6 (1).

(21) APPIAN. *de bell. civ.* I. 8. V. § 61.

(22) SUETON. *Jul. Cæs.* 42.

(23) LIV. VI. 12, VARRO *de re rust.* II. *præf.* §§ 2. 3, COLUMELLA *de re rust.* I. *præf.* §. 20. I. 3, 9. 10. PLINIUS *hist. nat.* XVIII. 4. 7 (3. 6).

mancipazione la legittima ai figli, col che essi perdevano ogni diritto di successione. Terzamente le figlie passando, come pel consueto, a matrimonio per mano, restavano issofatto prive del diritto di succedere. Quartamente la successione legittima si devolveva fra i collaterali ai soli discendenti di maschio, ed ai soli maschi, escluse le sorelle. Così si spiega il perchè gli antichi lotti di sette iugeri si conservassero per molte generazioni in una famiglia [24]. I figli che si rimanevano a vuoto dovevano cercar di campare altrimenti, e, nel caso di necessità, porsi lavoranti a giornata; di che si scorge quanto importasse che il numero dei servi non fosse soverchio. Talvolta ancora i discendenti di un casato godevano il podere in comune, e si aiutavano alla meglio [25].

185. Oltre all'agricoltura, i Romani più agiati, seguendo quello spirito di parsimonia ingenito al carattere romano che quasi trascorre all'avarizia, si occuparono sin dai primi tempi di traffici in danaro [26]. In origine essi consistevano in affari grossolani d'usure; più tardi, anche i pubblici appalti schiusero un vasto campo di speculazioni [27]. Ma i traffici d'usure degenerarono, prima contro i plebei [28], e poscia contro la generalità dei cittadini più poveri, in una sì grave oppressione, che lo Stato si credette autorizzato a mischiarsene con operazioni artificiali. Così la legge Licinia prescrisse

(24) VALER. MAX. IV. 4, 6. 7. 11. IV. 8, 1. Cfr. cap. IV. nota 95.
(25) VALER. MAX. IV. 4, 8.
(26) POLYB. XXXII. 12. 13.
(27) Vedi §§ 166. 169.
(28) Vedi § 61, ed *infra* (libro III. cap. 14. 15), la teoria dell'usura e del nesso.

[A. 388] che gl' interessi pagati s' imputassero sul capitale, e al pagamento del resto si concedessero tre termini [29]. Nell'anno 402 fu allo stesso fine instituita una commissione, la quale pagò del pubblico danaro sopra malleveria pei debitori solvibili, ma disadatti, o ne vendette gli effetti a giusto prezzo [30]. Nell'anno 537, quando si fece la riduzione degli assi da due oncie ad una, apparve la legge Flaminia, che ridusse i debiti nella stessa proporzione [31]. Una legge di Valerio Flacco [A. 668] ridusse pure i debiti al quarto [32]. Congenere a questa fu per avventura una legge di Silla [33]. Giulio Cesare finalmente pose per regola [A. 706] che i debitori avessero facoltà di dare ai loro creditori beni stabili ed altri effetti al prezzo che questi avevano prima delle guerre civili, ed imputassero nel capitale gl' interessi già pagati [34].

186. L' introduzione di monete forestiere di rame, il conio inesatto dell' indigena, e le mutazioni del loro peso legale intralciavano alquanto il commercio del danaro. Onde ovviare a queste difficoltà s'introdusse nei pagamenti l'uso della stadera. Ad agevolar quel commercio davano pur opera gli Argentarii, il cui principale ufficio consisteva nel ricevere in deposito il danaro dei ricchi [35], i quali col mezzo loro lo

(29) LIV. VI. 35. 39.
(30) LIV. VII. 21. 22.
(31) *Lex Flaminia minus solvendi*, FESTUS *v. Sestertii*. Convien leggere questo passo nel complemento fattone da Offredo Müller. La legge trasse evidentemente il proprio nome dal console C. Flaminio Nipote dell'anno 537. Vedi BOECKH, *Metrolog. Untersuch.* XXX. 10.
(32) VELL. PAT. II. 33, SALLUST. *Catil.* 33.
(33) FESTUS *v. Unciaria.*
(34) CÆSAR *de bello civ.* III. 1, SUETON. *Jul. Cæs.* 42.
(35) PLAUT. *Curcul.* II. 3, 66. III. 1, 66. IV. 3, 3. V. 2, 20.

speculavano [36], e sovr'essi facevano i debiti assegni di pagamento [37]. Quindi è che i loro libri, tenuti con molto ordine [38], contenevano rubriche per quasi tutti i ricchi romani, e in molti casi i pagamenti potevano farsi per semplice voltura di debito [39]. Essi erano inoltre chiamati a giudicare delle differenze sul corso del danaro [40], a prestare il loro intervento come agenti e sensali in altri affari [41], ed a far incanti [42]. Tra loro formavano società che avevano parecchie prerogative [43], e più tardi si mostrano raccolti nelle città in forma di collegio [44]. Dappoi il secolo quinto, essi avevano le loro stazioni in Roma nelle taberne attorno al foro [45], la più gran parte in quelle situate a mezzodì presso il tempio di Castore [46],

Di questi depositi di danaro presso gli Argentarii parla anche il fr. 8. D. *depos.* (16. 3), c. 3. C. *de instit. act.* (4. 25).

(36) PLAUT. *Curcul.* IV. 1, 19.

(37) POLYB. XXXII. 13, PLAUT. *Asin.* II. 4, 32.

(38) Fr. 10. § 1. 2. D. *de edend.* (2. 13).

(39) DONAT. *ad Terent. Adelph.* II. 4, 13. I pagamenti che non si facevano per mano di un argentario, si dicevano *pecunia numerata de domo*, ovvero *ex arca*.

(40) CIC. *pro Quint.* 4. *Propter œrariam rationem non satis erat in tabulis inspexisse quantum deberetur, nisi ad Castoris quæsisset, quantum solveretur.* La lezione *nisi a quæstoribus* adottata da FERRAT. *epist.* II. 12, è erronea. Vedi nota 46 *infra*.

(41) PLAUT. *Curcul.* III. 1, 64. V. 3, 34.

(42) CIC *pro Cæcina* 6, QUINTIL. *instit. orat.* XI. 2. 24, SUETON. *Nero* 5, GAIUS IV. 126, fr. 18. pr. D *de hered. pet.* (5. 3), fr. 88. D. *de solut.* (47. 3).

(43) AUTHOR *ad Herenn.* II. 13, fr. 9. pr. fr. 25. pr. fr. 27. pr. D. *de pact.* (2. 14).

(44) Così almeno in Costantinopoli, *nov.* 136. pr., JUSTINIANI *edict.* 7. 9.

(45) VARRO *ap.* NON. MARC. XII. 55, LIV. XXVI. 11, VARRO *de ling. lat.* VI. 91.

(46) CIC. *pro Quint* 4. *Ad Castoris.* Certo è che il tempio di Castore era situato presso il foro, e questo punto è ora con-

che chiamavano le vecchie [47], e le altre in quelle a settentrione, chiamate le nuove [48]. Eranvi inoltre pel danaro contante cambisti [49] riconosciuti dal governo [50], i quali cambiavano le specie contro un aggio [51], saggiavano le monete [52], e nelle cui mani l'erario [53] ed i privati [54] riponevano le somme di cui volevano disporre. Per questo rispetto l'opera loro era similissima a quella degli argentarii [55]. Più tardi furono sotto la sorveglianza del prefetto della città [56], e formarono una corporazione [57].

187. Il traffico minuto, ed i mestieri furono in ogni tempo tenuti indegni d'uomo libero [58], e lo stesso gran mercatante in digrosso si considerava dai Romani puri come persona di picciol conto [59]. Con tutto ciò spesso ne traevano profitto col far esercitare dai proprii servi sotto nome di peculio un traffico od un mestiere. Ma i libertini specialmente s'imposses-

fermato dalla testimonianza di Cicerone. Vedi BUNSEN nella *Beschreibung von Rom.*, vol. III. sez. II. p. 87.

(47) LIV. XLIV. 16, PLAUT. *Curcul.* IV. 1, 19.

(48) LIV. III. 48. XXVI. 27. XL. 51, VARRO *de ling. lat.* VI. 59. Vedi BUNSEN p. 23-29. 40. 66-70.

(49) *Numularii, mensarii* o *mensularii*, SUETON. *Octav.* 4, FESTUS *v. Mensarii*, fr. 47. § 1. D. *de pact.* (2. 14). Essi erano distinti dagli argentarii, come si rileva dal fr. 9. § 2. D. *de edend.* (2. 13).

(50) Fr. 24. § 2. D. *de reb. auct. iud. poss.* (42. 5).

(51) SUETON. *Octav.* 4.

(52) Fr. 39. D. *de solut.* (46. 3), APULEJUS *Metam.* X. p. 696 Oudend.

(53) TACIT. *annal.* VI. 17.

(54) Fr. 7. § 2. D. *depos.* (16. 3), fr. 24. § 2. D. *de reb. auct. iud.* (42. 5).

(55) Fr. 9. § 2. D. *de edend.* (2. 13), fr. 47. §. 1. D. *de pact.* (2. 14).

(56) Fr. 1. § 9. D. *de off. præf. urbi* (1. 12).

(57) C. 5. § 1. C. Th. *de his qui super relig. contend.* (16. 4).

(58) DIONYS. II. 28. IX. 25, CATO *de re rust. præf.*

(59) CIC. *de off.* I. 42.

sarono di questo ramo lucroso d'industria cittadina; si arricchirono; e colla destrezza, coll'ingegno e coll'educazione giunsero a procacciarsi a fianco di coloro che si mantenevano ligi alle rigide forme dei tempi antichi una nuova possanza sociale, la cui influenza si propagò sino al foro[60].

188. Fatta l'agricoltura occupazione nazionale, ne derivò naturalmente una grande frugalità di vita, la riverenza agli usi stabiliti, e la vigoria così del corpo come dell'animo[61]. Al mantenimento di questi costumi già vegliava nella costituzione primitiva il re[62]; e sotto la repubblica i censori, d'accordo in ciò colle altre loro attribuzioni, spiegarono un'attività dominante tutta la sfera dei costumi[63], e non soggetta a sindacato[64]. Per essa facevano ammonizioni e riprensioni pubbliche[65], promulgavano editti contro quanto offendeva la disciplina e semplicità primitiva[66], ed infliggevano colle note censorie pene infamanti particolari. Queste pene erano di quattro specie[67]: l'espulsione dal senato pei senatori[68]; la confisca del cavallo e la reiezione fra gli erarii pe' cavalieri[69]; la reiezione fra gli erarii congiuntamente ad un aumento

(60) Ciò è attestato da Q. Cic. *de petit. consul.* 8.
(61) Cato *de re rust. præf.*
(62) Dionys. II. 14.
(63) Liv. IV. 8, Zonaras VII. 19, Cic. *de legib* III. 3.
(64) Dionys. XVIII. 19. ed. Reisk. T. IV. p. 2358, Livius XXIX. 37.
(65) Gell. I. 6. IV. 20, Livii *epit.* 59, Plinius *hist. nat.* VIII. 78 (51).
(66) Cornel. Nep. *Cato* 2, Plinius *hist. nat.* VIII. 77. (51). XIII. 5 (3). XIV. 16 (14). XXXV. 57 (15), Gell. XV. 11.
(67) Ascon. *in divin.* 3. p 103. Orell.
(68) V. cap. XVI. nota 32. 33.
(69) V. cap. XVI. nota 104. 105. 106.

d'imposta pei cittadini volgari [70]; e finalmente, introdottasi una differenza fra la tribù rurale e l'urbana, il traslocamento da quella in questa [71]. Siffatta nota però non era d'ostacolo alla ritenzione [72] od al conseguimento di una magistratura ed al successivo reingresso in senato [73]. Senzachè il più delle volte ell'era tolta dai censori succedanei [74], e non di rado anche subito dall'altro censore [75].

189. Con queste pene i censori castigavano l'asprezza e la crudeltà verso la donna, i figliuoli e i servi, la trista educazione dei figli, la trascuranza degli usi aviti de' templi e de'sepolcri, le orgie notturne [76], l'oltraggio ai costumi domestici [77], la trasandata coltura del campo o vigna [78], l'addebitarsi inconsiderato [79], il lussureggiamento [80], il divorziar capriccioso, lo spergiuro [81], e l'irriverenza alla persona de' maestrati [82]. La misogamia dei ricchi attempati, siccome nociva all'ordine civile ed al buon costume, andava soggetta a special censura e punizione [83]; motivo per cui sen richiedeva nel censo

(70) V. cap. XIV. nota 33. 34. 42. 43. 44.
(71) V. cap. XIV. nota 25. 35.
(72) LIV. XXIV. 18. 43.
(73) LIV. XXIV. 18. 43. XXVII. 11, CIC. *pro Cluent.* 42. 43, VALER. MAX. II. 9, 9, PLUTARCH. *Cicero* 17, DIO. CASS. XXXVII. 30. XL. 63. XLII. 52.
(74) ASCON. *in divin.* 3. p. 103. Orell.
(75) CIC. *pro Cluent.* 43, LIV. XL. 51 XLII. 10. XLV. 15.
(76) Tutto ciò viene insegnato dal frammento nuovamente scoperto di DIONYS. XX. 3.
(77) PLUT. *Cato mai.* 17.
(78) GELL. IV. 12, PLIN. *hist. nat.* XVIII. 3.
(79) ASCON. *in orat. in toga cand.* p. 84. Orell.
(80) VALER. MAX. II. 9, 4, ZONARAS VIII. 6.
(81) VAL. MAX. II. 9, 2. IV. 1, 10, LIV. XXII. 61. XXIV. 18.
(82) GELLIUS IV. 20.
(83) VALER. MAX. II. 9, 1, GELL. I. 6, LIVII *epit.* 57, CIC. *de leg.* III. 3.

una dichiarazione giurata [84]. I censori estendevano pure le lor riprensioni alle azioni de' maestrati ed alle operazioni di guerra [85]. I motivi della punizione s'indicavano nelle liste [86]; la sola preterizione dei senatori aveva luogo tacitamente, ma per lei pure si prescrisse più tardi l'indicazione dei motivi [87]. La legge Clodia [A. 696] volle benanco che in tutti i casi si aprisse un procedimento formale, e fossevi l'accordo di due censori [88]. Ma questa legge distruttiva dell'essenza della censura fu di nuovo abolita [A. 702] dalla legge Cecilia di Metello Scipione [89].

CAPITOLO XXIII.

ROMA CITTÀ.

190. Comecchè i Romani avessero acquistato un vasto territorio, non lo consideravano però come uno Stato congenere alla città, e come il comune romano. La sola città rimase tale agli occhi loro, e tutto il resto non riguardavano che a guisa di contado a lei annesso. Quindi è che Roma non era soltanto metropoli, ma città sovrana; il suo senato, le sue assemblee cittadinesche e i maestrati erano pur tali per tutto lo Stato; e a chi voleva aver parte nel som-

(84) Cic. *de orat.* II. 64, Gell. IV. 3. 20. XVII. 21.
(85) Liv. IV. 24. XXVII. 25. XLIV. 16, Valer. Max. II. 9, 5, Frontin. *strateg.* IV. 1, 32.
(86) Liv. XXIX. 37, Gellius IV. 20, Cicero *pro Cluent.* 42. 43. 47.
(87) Vedi cap. XVI. nota 33.
(88) Ascon. *in Pison.* 4. p. 9. Orell., Dio Cass. XXXVIII. 13, Cic. *pro Sext.* 25.
(89) Dio Cass. XL. 57.

mo imperio conveniva essere membro della città. Quindi ancora ogni Italico ammesso al cittadinatico romano aveva un doppio diritto civico: quello naturale del municipio d'origine, e lo artificiale della città di Roma [1].

191. Come nocciolo dello Stato e centro sacro della libertà civile, la città godeva pure di privilegi particolari. Quest'era la terra dove la legge sola regnar doveva, l'imperio de'maestrati celava il minaccioso aspetto. Per ciò i fasci portavansi qui dinanzi al console senza scure [2], e a nessun capitano d'armi era lecito metter piede in città, senza che di repente ne cessasse l'imperio [3]. Ma per ciò appunto anche il patrocinio tribunizio non si estendeva oltre un miglio dalla città, perchè l'imperio militare colà riviveva [4].

192. Oltre a questo però vi erano naturalmente parecchi altri instituti i quali non riguardavano lo Stato, ma avevano un carattere meramente urbano. Fra questi annoveravansi in primo luogo gli ordinamenti pel trasporto e per la concorrenza voluta nel traffico delle biade ad impedire il monopolio, l'usura e la carestia. A tali cose di regola provvedevano gli edili [5]; ma in tempi di bisogno si nominava un apposito prefetto [6].

(1) Cic. *de legib.* II. 2. Stabilendosi un Italico a in Roma, lo si chiamava per contrapposto ai cittadini d'origine *inquilinus civis urbis Romae*, Sallust. *Catil.* 31, Appian. *de bell. civ.* II. 2. Vell. Pat. II. 128. Ma questa denominazione non aveva un valor pratico.

(2) Dionys. V. 19, Liv. XXIV. 9.

(3) V. cap. XVII. nota 172.

(4) V. cap. XVII. nota 112.

(5) Plinius *hist. nat.* XVIII. 4 (3), Liv. X. 11. XXX. 26. XXXI. 4. 50. XXXIII. 42. XXXVIII. 35.

(6) *Praefectus annonae*, Liv. IV. 12. 13.

Il questore instituito in Ostia nell'anno 487 aveva pure a vegliare sulle spedizioni di grano che di là si facevano per alla metropoli [7]. I poveri che rifuggivano al tempio di Cerere ricevevano quivi un pane [8]. Gli edili soprintendevano inoltre al prezzo ed alla bontà dei viveri [9], al mercato degli schiavi e del bestiame [10], al mantenimento dell'ordine nel commercio, e segnatamente all'uso di pesi e misure giuste [11]. Lo stabilimento di pesi e misure fisse si era già fatto da Servio Tullio [12], ed i campioni ne vennero depositati in Campidoglio [13], ed in altri templi [14].

195. Tutto ciò che rifletteva l'ordine e la sicurezza pubblica era altresì di precipua spettanza degli edili: così l'ispezione delle taverne e delle meretrici [15], l'assicurazione del commercio di strada dal pericolo di fabbriche cadenti [16], da animali ringhiosi [17], e dall'ingombramento con carri ed altri effetti o per causa di risse e baruffe [18]. Persino il trasporto per le vie popolose con grandi carri era nel giorno vietato [19]. Soccorrevano agli edili i Treviri capitali, instituiti intorno l'anno 465, ai quali s'ap-

(7) Cic. *pro Sext.* 17, *Declam. de harusp. resp.* 20.
(8) Varro *ap.* Non. Marc. i. 209.
(9) Plaut. *Rudens.* ii. 3, 42.
(10) Zonaras vii. 15, fr. 1. 38. D. *de ædil. edict.* (21. 1).
(11) Fr. 13, § 8. D. *locat.* (19. 2), Juvenal. *satyr.* x. 101.
(12) Aurel. Victor *de vir. illust.* 7.
(13) Priscian. *de ponder. et mensur.* v. 62. 63. (Wernsdorf, *poetæ latini minor.* T. v. P. i p. 506. 605).
(14) Orelli *inscr.* T. i. n. 1530.
(15) Sueton. *Tiber.* 34, Tacit. *annal.* ii. 85.
(16) Varro *de ling. lat.* v. 81, Festus *v. Ædilis*, fr. un. § 1. D. *de via publ.* (43. 10).
(17) Fr. 41. 41. 42. D. *de edil. ædict.* (21. 1).
(18) Fr. un. § 4. 5. D. *de via publ.* (43. 10).
(19) *Lex tabulæ Heracl.* lin. 56-67 (Haubold *monum.* p. 112).

parteneva in ispecie l' esecuzione dei provvedimenti necessarii alla sicurezza pubblica [20], l' inquisizione dei reati occorsi [21], la presura e custodia provvisoria del reo [22], ed un potere disciplinare sopra gli schiavi e sulla gente minuta [23]. A preservar la città dagli incendi, oltre agli edili ed ai tribuni v'erano i Triumviri notturni, con stazioni lor proprie di schiavi pubblici e guardie stipendiate [24]. Per surrogare durante la notte i maestrati in genere, v'erano pure i così detti Quinqueviri al di qua e al di là del Tevere [25].

194. Le fabbriche urbane e i siti pubblici erano egualmente affidati alla guardia degli edili. Essi sopravvedevano gli edifizi pubblici [26], e ragguagliavano i consoli od i censori dei ristauri occorrenti. Quanto alle vie, ogni edile aveva l'ispezione a sorte di un quartiere. Il lastrico sino a mezzo la via lungo i pubblici edifizi si doveva mantener dall'erario, e pel rimanente dal proprietario contiguo. In caso di contrarietà, l'edile faceva dare il lavoro a cottimo dal questore, ed assegnava l'appaltatore pel suo credito sull'obbligato, il quale, facendosi convenire in giu-

(20) Liv. xxv. 1. xxxix. 14.

(21) Varro *de ling lat* v. 81. Quindi anche a questi doveva farsene la denunzia, Plaut. *Asin.* i. 2, 5. *Aulul.* iii. 2, 2. Cic. *pro Cluent* 13.

(22) Liv. xxxix. 17, Val. Max. vi. 1, 10, Cic. *pro Cluent.* 13, Ascon. *in argum. Milon.* p. 38 Orell.

(23) Plaut. *Amphitr.* i. 1, 3, Gell. iii. 3, Cic. *pro Cluent.* 13. Il loro tribunale era presso alle colonne Menie, Ascon. *in divin* 16. p. 121. Orell.

(24) *Tresviri nocturni*, fr. 1. D. *de off. præf. vigil.* (1. 15), Liv. ix. 46. xxxix. 14, Val. Max. viii. 1, 5. 6, Joan. Lydus *de magistr.* i. 50, Dio Cass. lv. 8.

(25) Fr. 2. § 31. D. *de or iur.* (1. 2).

(26) V. cap. xvii. nota 65.

dizio, doveva per ammenda pagar la metà di più [27]. Gli edili avevano altresì da provvedere alla mondezza delle vie, nel che venivano aiutati dentro la città dai Quatuorviri sopra le vie instituiti intorno all'anno 465, e fuor di città sino a mille passi di distanza dai Duoviri sopra le vie [28]. Lo spurgo ed il ristauro delle cloache, le quali sotto i re già erano stabilite sopra una vastissima scala [29], si appaltava nel modo ordinario dai censori [30]. Costoro, e in lor mancanza, gli edili avevano pure l' ispezione sugli acquedotti, e sulle prese d'acqua per le case dei privati [31].

195. Sotto il rapporto locale, la città era ancora divisa in vici [32], ognun dei quali aveva a capo un maestro [33], che teneva il registro delle case e degli abitanti [34]. Gli artigiani poi da tempo antichissimo [35], ed i mercanti dopo il 259 [36], stavano riuniti in collegii che anche più tardi vennero approvati ed accresciuti [37]. Quanto a scuole non v'erano istituti pubblici, ma l' insegnamento si porgeva in scuole

(27) *Lex tabulæ Heracl.* lin. 20-55. (HAUBOLD *monum* p. 104), fr. un. § 3. D. *de via publ.* (43 10).

(28) *Lex tabulæ Heracl.* lin. 50-52. 68-70. (HAUBOLD *monum* p. 111. 115); fr. 2. § 30. D. *de or. iur.* (1. 2), fr. un. pr. § 5. D. *de via publ* (43. 10).

(29) LIV. I. 38. 56.

(30) DIONYS. III. 67, LIV. XXXIX. 44.

(31) FRONTIN. *de aquæ duct.* 94-97, LIV. XXXIX. 44.

(32) FRONTIN. *de aquæ duct* 97.

(33) LIV. XXXIV. 7, ASCON. *in Pison.* 4. p. 7. Orell

(34) DIONYS. IV. 14.

(35) PLUTARCH. *Numa* 17, PLINIUS *hist nat* XXXIV. 1 XXXV. 46 (12). Quelli fra essi che si applicavano alle cose militari furono pure distinti nella costituzione di Servio Tullio con diritti particolari di suffragio.

(36) LIV. II. 27.

(37) ASCON. *in Cornel.* p. 75. Orell., SUETON. *Jul. Cæs.* 42. *Octavian.* 32. fr: 1. pr. D. *quod cujusque univers. nom.* (3. 4).

private [38], ovvero in casa, particolarmente da servi e libertini. Da questi rozzi principii sorsero nel secolo sesto, sopratutto per opera di forestieri, scuole di grammatica, in cui s'insegnò pure letteratura e rettorica [39], e poscia scuole di filosofi e retori ossia declamatori [40]. Parimenti, le infermità e le ferite si curarono dapprima con farmachi domestici [41], o nelle case più ricche da servi e libertini, che commoravano in vicinanza di quelle [42]. Ma a partire dal secolo sesto, si fissarono in Roma medici di professione, la più parte venuti di Grecia [43]. Ma il numero stragrande di forestieri che accorreva a Roma per esercitar tali uffici, ovvero per ragion di commercio o di diletto, provocò talvolta nell' interesse dei costumi misure straordinarie. Così nell'anno 593 con un senato consulto si proscrissero da Roma i filosofi ed i retori [44]; nell'anno 628, per legge del tribuno M. Giunio Penno tutti i forestieri [45], e nell'anno 689, per altra di C. Papio, tutti i non Italici [46], eccettuati soltanto i medici [47].

(38) *Literarum ludi*, LIV. III. 44. V. 27. VI. 25.
(39) SUETON. *de illust grammat.* 1-7.
(40) SUETON *de clar. rhetor.* 1, *de illust. gramm.* 6.
(41) PLINIUS *hist. nat.* XXIX. 8. (1). Questi farmachi domestici sono nominati da CATO *de re rust.* 114. 115. 122. 123. 126. 127. 156. 159. 160.
(42) VARRO *de re rust.* I. 16, 4.
(43) PLINIUS *hist. nat.* XXIX. 6. 7. 8. (1).
(44) SUETON. *de clar. rhetor.* 1., GELLIUS XV. 11.
(45) CIC. *de off.* III. 11, *Brut.* 28.
(46) DIO CASS. XXXVIII. 9, CIC. *adv. Rull.* I. 4, *de off.* III. 11, *pro Arch.* 5, *ad Attic.* IV. 16.
(47) PLINIUS *hist. nat.* XXIX. 8 (1).

CAPITOLO XXIV.

IL RESTO DEL TERRITORIO DELLO STATO.

196. Sino alla distruzione della confederazione Latina (A. 416), la potenza di Roma ebbe meno per fondamento la vastità del territorio, che il sagace impiego delle sue alleanze. Ma da quell' epoca sino al finire del secolo quinto ella dilatò rapidamente le vincitrici sue armi sopra tutte le popolazioni d'Italia, costringendole a riconoscere la sovranità romana. Le relazioni di questi popoli possono ridursi a due classi. Alcune vennero intieramente aggregate allo Stato romano; altre riacquistarono, dopo la disfatta, la libertà, e indipendenti di nome, furono semplicemente alleate di Roma (1).

197. Le popolazioni della prima specie si suddividevano in due classi, secondo che andavano fregiate o non del cittadinatico romano. Il cittadinatico era od imperfetto, o perfetto ossia congiunto ai diritti di suffragio e di onore in Roma. Il cittadinatico senza suffragio si conferiva per lo più il primo, affine di vincolare più saldamente allo Stato romano con un distintivo i popoli che, vinti, dovevano essere con esso incorporati. Ciò avvenne tosto dopo l'anno 375 ai Toscolani che si erano intieramente rimessi nella generosità dei Romani [2]. Distrutta la confederazione Latina (A. 416), questa cittadinanza fu subitamente

(1) Liv. XXVI. 24. *Jam inde a maioribus traditum morem Romanis colendi socios, ex quibus alios in civitatem atque æquum secum jus accepissent, alios in ea fortuna haberent, ut socii esse, quam cives mallent.*

(2) V. cap. XII. nota 39.

donata ai Campani stati alleati dei Latini [3], benchè avessero anch'essi dovuto arrendersi a discrezione [4]; ai Fundani e Formiani [5], ed ai Cumani e Suessulani [6]. Nel 420 fu conferita ad una parte dei Sanniti [7], nel 422 agli Acerrani [8], e quasi nella stessa epoca agli Atellani [9], e finalmente nel 425 ai Privernati [10]. Dopo la guerra e l'assoggettamento degli Ernici (A. 448), in cui costoro furono trattati come i Latini, gli Alatrinati, i Verulani e i Ferentinati rimasti in pace riacquistarono l'indipendenza, però che più l'ebbero a grado che di essere cittadini di Roma. Ma gli Anagnini e gli altri furono incorporati nello Stato romano col cittadinatico senza suffragio, e privati in pari tempo di tutti i maestrati loro [11]. La stessa forma di cittadinanza fu data nel 451 agli Arpinati confinanti cogli Ernici. In quel medesimo anno l'ebbero anche i Trebulani nel Sannio [12], e nel 464 i Sabini [13]. I Ceriti furono messi alle stesse condi-

(3) Liv. viii. 14, Vell. Pat. i 14. Livio dice nell'anno 416, Vellejo nell'anno 420. Questa diversità nasce da che il primo aveva sott'occhio l'epoca in cui fu fatto il decreto, il secondo quella in cui esso venne mandato ad effetto.

(4) Liv. viii. 11.

(5) Liv. viii. 14, Vell. Pat. i. 14. Anche qui i due scrittori discordano nell'indicazione dell'anno; l'uno accenna al 416, l'altro al 423.

(6) Liv. viii. 14. Erroneamente pensa Niebuhr ii. 66. 76. iii. 66, che la concessione allora fatta a tutte queste popolazioni, fu della sola isopolizia. V. cap. xii. nota 33.

(7) Vell. Pat. i. 14. Niebuhr. ii. 72. 76. iii. 122 intende anche qui della sola isopolizia.

(8) Liv. viii. 17, Vell. Pat. i. 14.

(9) Festus v. *Municeps*.

(10) Liv. viii. 21.

(11) Liv. ix. 42. 43.

(12) Liv. x. 1.

(13) Vell, Pat. i. 14.

zioni [14]. Vero è, che il giure pubblico d'ospizio e l'isopolizia in cui stavano coi Romani [15], venne in apparenza loro lasciata, benchè avessero slealmente violato (A. 401) questa lega [16]. Ma condannati nella metà del territorio [17], e le tavole ceritiche divenute libro d'infamia [18], la città stessa, volgendo ancora il secolo quinto, venne finalmente ridotta a municipio dipendente [19].

198. I Romani usavano conferire il cittadinatico perfetto a popoli che volevano cattivarsi con una fiducia particolare, o che si erano mostrati degni di salire dal cittadinatico minore al maggiore. Accorti però quali erano, non lasciavano che questi nuovi cittadini si spandessero per ogni tribù, ma ne assegnavano loro una, o ne creavano di nuove [20]. Così si diportarono dopo la distruzione della lega Latina (A. 416) coi Lanuvini, cogli Aricini, coi Nomentani e coi Pedani [21]. In quel torno vennero i Toscolani innalzati al cittadinatico con suffragio [22]; e così pure nel 435 i Privernati [23], nel 448 gli Equi [24],

(14) Paul. Diacon. *v. Municipium* (cap. xi. nota 30).

(15) V. cap. xi. nota 28. 34.

(16) Liv. vii. 29. 30.

(17) Dio Cass. *fragm.* 142.

(18) V. cap. xi. nota 35. Cap. xiv. nota 34.

(19) Infatti ella è annoverata fra le prefetture di quell'epoca, Festus *v. Præfecturæ.*

(20) V. cap. xiv. nota 16-19.

(21) V. cap. xii. nota 37.

(22) Essi erano nella tribù Papiria, Liv. viii. 37, Valer. Max. ix. 10, 1. Quando vi siano stati aggregati non è certo.

(23) Vedi sul proposito di costoro Niebuhr iii. 201. 202.

(24) Vedi sul proposito di costoro Niebuhr iii. 314.

nel 486 i Sabini [25], e nel 566 i Formiani, i Fundani ed Arpinati [26]. Non si sa di altri [27].

199. Le due specie di popoli concordavano in ciò che per l'ammessione al cittadinatico il loro comune diventava un municipio romano [28], e venivano così fatti partecipi quanto ai matrimonii misti [29], ed all'acquisto di beni [30], di tutti i vantaggi della romana cittadinanza. Ma quando non avevano che il cittadinatico minore, senza suffragio, propriamente non erano che sudditi [31]. Ciò nullameno anch' essi serbavano il nome nazionale e l'amministrazione in proprio delle cose municipali [32], e si chiamavano compagni o collegati [33]. Ai municipii restava anzi tutto

(25) Vell. Pat. i. 14.

(26) Liv. xxxviii. 36.

(27) Madvig, *de iure coloniar.* (*Opusc. acad.* p. 234. 238) prende un brutto abbaglio quando vuol dedurre da Liv. xxiii. 31, che nell'anno 539 i Cumani ottennero il cittadinatico con suffragio. Imperocchè l'espressione: *ut municipes Cumani essent* si riferisce quivi ai trecento cavalieri Campani (nota 46).

(28) A questo si riferisce la seconda definizione data nell'estratto di Paolo Diacono sopracitato (cap. xi. nota 30). Come pure vi si riferisce il passo seguente di Festus *v. Municeps.—At Servilius aiebat (municipes) initio fuisse, qui ea conditione cives Ro. fuissent, ut semper remp. separatim a populo Ro. haberent, Cumanos, Acerranos, Atellanos, qui æque cives Ro. erant et in legione merebant, sed dignitates non capiebant.* Niebuhr. ii. 65. 66 che riferisce questo passo al tempo dell' isopolizia, s' inviluppa così in gravi difficoltà.

(29) Liv. xxiii. 4. *Connubium vetustum.*—xxvi. 33. *Ex connubio vetusto.*—xxxi. 31. *Deinde connubio.*

(30) Ond'è che si vede un ragguardevole Fondano possessore in Roma di una cospicua casa, Liv. viii. 19.

(31) Perciò i Campani, Fondani e Formiani sono ora detti ὑπήκοοι, Dionys. *excerpt.* ed. Reisk. T. iv. p. 2314. 2322. 2321. Liv. viii. 19.

(32) Festus *v. Municeps.* Vedi nota 28.

(33) Così i Campani, Liv. ix. 6. 7. x. 20. xxiii. 5, Diodor. xix. 76.

il culto avito coi relativi sacerdozi [34], il quale veniva benanco talvolta accomunato a Roma [35]. Oltrecciò, essi avevano di regola tutt'intiera la loro costituzione, un consiglio civico, maestrati con vario nome ed assemblee cittadinesche [36]. Il lor diritto [37], e la lingua officiale lasciavasi pure in uso [38]. Quanto al censo, coloro che avendo ottenuto il cittadinatico con suffragio, erano inscritti in una tribù, dovevano presentarsi ai censori in Roma [39]. Gli altri si censivano nei proprii municipii [40], e se ne inviavano le liste a Roma [41]. La stessa distinzione si usava nella tratta militare. I cittadini di municipii della prima specie dovevano presentarsi in Roma nell'ordine della loro tribù [42]. I municipii della seconda specie inviavano i loro contingenti al sito assegnato, dove poi se ne formavano legioni [43].

(34) Liv. viii. 14. ix. 43, Tertullian. *ad nation.* ii. 8, *Apologet.* 24, Festus *v. Municipalia*, Cic. *pro Milone* 10.
(35) Come il culto di *Juno Sospita* in Lanuvio, Liv. viii. 14. xxi. 62. xxii. 1. 2. xxiii. 31.
(36) Ciò è comprovato dagli esempi di Lanuvio e Toscolo (§ 85), di Cuma, Liv. xxiii. 35, di Atella e Calazia Liv. xxvi. 34, e specialmente di Càpua, Liv. xxiii. 2. 7. 35. xxiv. 19. xxvi. 6. 16 Facevano eccezione le città incorporate degli Ernici (nota 11).
(37) Ciò si rileva dal modo tenuto in Capua. Liv. ix. 20.
(38) Ciò appare in Cuma, Liv. xl. 42.
(39) V. cap. xx. nota 30.
(40) Ciò si raccoglie da che dopo aver tolto in castigo a Capua la sua autonomia, nacque il dubbio, dove i Campani dovessero essere censiti, Liv. xxxviii. 28. 36.
(41) Infatti così si usava per le stesse colonie latine, e per le città italiche semplicemente alleate, (cap. xxv. xxvi).
(42) Vedi § 177.
(43) Festus *v. Municeps* (nota 28). Ciò è pur comprovato dalla legione Campana, la quale (A. 473) fu messa in Reggio a difesa della città e fece ad essa il gran tradimento, Livii *epit.* 12. 15, Liv. xxviii. 28, Diodor. *fragm.* lib. xxii. ed.

200. Ma poco a poco i Romani s'intrusero più addentro nella costituzione dei municipii. Già nell'anno 436 a motivo degl'interni dissidii di Capua, si erano da Roma inviati prefetti ad ordinare il comune [44]. La città nondimeno ritenne allora la sua costituzione autonoma [45]. Ma nel 543, pel tradimento commesso nella guerra Annibalica (A. 538), Capua fu intieramente trasformata; sterminate le famiglie senatoriali, privati i cittadini del giure civico di Roma [46] e altrove assisi, le case come il contado dichiarati demanio romano, lasciati soli in città i libertini, i merciaiuoli e gli artigiani, e a questi medesimi non concessa neppure la più lieve apparenza di stato municipale, ma inviato annualmente un prefetto pel mantenimento dell'ordine [47]. Lo stesso trattamento si usò alle ribellate città di Atella e Calazia [48], state egualmente poste nella dipendenza di prefetti [49]. A misura poi che i Romani vollero ovviare a simili casi col rendere più dipendenti i municipii, e trapiantare in essi il diritto e

Bip. T. IX. p. 289. 290, POLYB. I. 7. VALER. MAX. II. 7, 15. Questa legione era l'ottava dell'esercito, OROS. IV. 3.

(44) LIV. IX. 20.

(45) Vedine le prove nella nota 36.

(46) Da questa disposizione furono eccettuati i trecento cavalieri Campani, che nella Sicilia avevano servito fedelmente, LIV. XXIII. 7. Costoro erano già stati nell'anno 539 dichiarati cittadini romani stabili; ma il comune a cui appartenevano essendo decaduto dal diritto civico romano, si dovettero considerare come divenuti cittadini municipali di Cuma il giorno prima di quella decadenza, LIV. XXIII. 31.

(47) LIV. XXVI. 16. 33. 34. XXVII. 3. XXVIII. 46. XXXI. 29. XXXVIII. 28. 36, CIC. *adv. Rull.* I. 6. II. 32. In questo senso dice VELL. PAT. II. 44. *Capua in formam præfecturæ redacta erat.* Questa condizione durò sino al 695, in cui ci venne una colonia, DIO CASS. XXXVIII. 7, TACIT. *annal.* XIII. 31.

(48) LIV. XXII. 61. XXVI. 16. 33. 34. XXVII. 3.

(49) FESTUS *v. Præfecturæ*.

le leggi loro, molte altre città vennero pur ridotte a prefetture, benchè sotto forme più moderate. Esse conservarono in generale una specie di comune, ma senza maestrati proprii, o tutt' almeno senza quelli che amministravano giustizia, e in cambio loro s'inviò un prefetto da Roma, fatta però anche in questo una distinzione. Certe città si assegnarono ai quattro prefetti che si eleggevano annualmente dal popolo ne'Ventisei [50]. Nelle altre i prefetti si mandarono dal pretore [51]. Le prefetture della prima specie furono le città Campane Capua e Cuma [52], Casilino [53], Volturno, Literno, Puteoli [54], Acerra, Suessula, Atella e Calazia [55]. A quelle della seconda appartennero Fundi, Formi [56], Cere [57], Venafro, Allife ed Atina [58] nel Sannio, — Priverno [59], Anagni [60], Frusino, Reate, Nursia, Saturnia nell'Etruria [61], — e Arpino [62]; —

(50) V. § 130 *supra*

(51) Festus *v. Præfecturæ*, Dio Cass. liv. 26. Su Festo si fonda nella massima parte l'enumerazione che segue nel testo. Ma quel che dice Niebuhr nella terza parte della sua storia sulle epoche in cui queste città diventarono prefetture, sono ipotesi senza fondamento.

(52) V. sopra questa città le note 6. 46.

(53) Ivi più tardi Cesare dedusse una colonia, Cic. *Phil.* ii. 40.

(54) In queste tre città si dedussero colonie nell' anno 560, Liv. xxxii. 29. xxxiv. 42. 45.

(55) Sopra queste città vedi le note 6. 8. 9. 48.

(56) V. le note 5. 26.

(57) V. le note 14-19.

(58) Cic. *pro Planc.* 8.

(59) V. le note 10. 23.

(60) Vedi in proposito la nota 11.

(61) Nell'anno 571 fu quivi dedotta una colonia di cittadini, Liv. xxxix. 55.

(62) V. sopra questa città le note 12. 26.

Amiterno [63] e Peltvino [64], nel paese dei Vestini e le prefetture del territorio Piceno [65].

201. Ma anche fatta astrazione da Capua, le prefetture non furono tutte certamente ordinate sulla stessa base, nè sempre rimasero nel loro stato primitivo [66]. Parecchie ebbero od ottennero il cittadinatico con suffragio, e tali furono dopo il 566 i Formiani, i Fundani e gli Arpinati; i loro cittadini furono così abilitati alla magistratura romana [67]. Arpino poi ebbe i suoi onori civici [68], e se non duoviri, edili però [69] ed assemblee cittadinesche con una legislazione municipale [70]. Lo stesso fu di altre. Quando inoltre si deduceva una colonia in una prefettura, la sua costituzione subiva non dubiamente un cambiamento [71]. Più tardi infine,

(63) Orelli *inscr.* T. II n. 3699.
(64) Ibid. n. 4036.
(65) Cæsar *de bell. civ.* I. 15.
(66) Savigny, *Geschichte des Röm. Rechts*, Parte I. § 14. non ha di questa particolarità tenuto conto abbastanza. E così pure Zumpt, *über Municipium, Colonia, Präfectura* (*Abhandl. der Berl Akad.* 1839).
(67) Lo indica l'esempio di Mario d'Arpino, Valer. Max. VI. 9. 14.
(68) Valer. Max. VI. 9, 14. *Arpinatibus honoribus.* Questa testimonianza è dell'anno 629.
(69) Infatti più tardi questa è l'unica specie di maestrati che vi si trova, Cic. *ad famil.* XIII. 11, Orelli *inscr.* T. I. n. 571. Lo stesso appare in Peltvino, Orelli T. II. n. 3981. 4036.
(70) Così almeno nell'anno 639, Cic. *de legib.* III. 16.
(71) Ciò si vede chiaramente in Puteoli (nota 54). Questa città nell'anno 649 non è più detta prefettura ma colonia, ed ha pure una costituzione analoga con duoviri, *Lex Parieti faciundo Puteolis* (Haubold *monum* p. 71), Val. Max. IX. 3, 8, Plutarch. *Sylla* 37. Più tardi è chiamata municipio, Cic. *pro Celio* 2, *adv. Rull.* II. 31. Finalmente sotto gl'imperatori diventò una colonia militare, Auctor. *de colon.* ed. Goes. p. 106. 139, ed è perciò chiamata di nuovo colonia, Orelli *inscr.* T. I. n. 1694. T. II, n. 3652. 3698. 4430.

la maggior parte delle prefetture colla fondazione di colonie militari al tutto trasformata [72].

202. In ordine finalmente ai popoli che vennero assoggettati allo Stato romano senza il cittadinatico, la loro condizione non fu uniforme. La condizione più dura era di quelli che spogliati, in pena della rotta fede, della libertà e dell'onore del servizio militare dovevano, come schiavi della repubblica, prestar servigi ai maestrati in viaggio [73]. Altri rimasero liberi della persona, ma vincolati per molti altri rispetti, e senza connubio con Roma [74]. Analoga fu certamente la condizione delle popolazioni che, vinte, si strapparono dal suolo natio, e si assisero in altre contrade d'Italia [75]. Tutti questi popoli sudditi conservarono pure i loro templi e santuarii [76], ma erano retti naturalmente da governatori forestieri, ovvero dalle colonie o prefetture vicine, e pagavano un tributo imposto sulla persona, e ragguagliato fuor di dubbio all'avere [77]. Questo tributo però non

(72) V. cap. xxix.

(73) In questa condizione vennero i Bruzzii a cagione della loro condotta nella guerra Annibalica, Gell. x. 3, Appian. *de bell. Hannib.* 61, Festus *v. Brutiani.* Così pure i Picentini e Lucani, Strabo v. 10. § 3. p. 251. vi. 1. § 1. p. 253 Casaub

(74) Questa fu la condizione delle popolazioni campane, dopochè pel loro abbandono ad Annibale furono privati del diritto civico e della proprietà loro e trapiantati in altre contrade, Liv. xxvi. 16. 33. 34. xxvii. 3. xxviii. 46.

(75) Così fu fatto coi Picentini, Strabo v. 4. § 13. p. 251 Casaub. Cornelio e Bebio assisero del pari (A. 574) quarantamila Liguri nel Sannio sull'agro pubblico romano, Liv. xl. 38. Colà essi abitavano ancora dopo trecent'anni sotto il nome di Liguri Corneliani e Bebiani, Plinius *hist. nat.* iii. 16 (11), Auctor. *de colon.* ed. Goes p. 106. 139.

(76) Liv. xlii. 3.

(77) Tacit. *annal.* xi. 22. *Stipendiaria iam Italia.*

era, a quanto pare, un'imposta prediale per le case e i campi che si lasciavano loro in proprietà, perchè, a giudizio dei Romani, una tale imposta ripugnava alla proprietà in suolo italico [78], ed era il distintivo di una concessione fatta dallo Stato.

203. L'estensione del territorio romano rese pur necessarii nuovi ordinamenti. Per sopravvedere e riscuotere le entrate che sen traevano, esso fu dipartito nell'anno 487 fra quattro questori [79], di cui l'uno aveva la sua sede in Ostia, il secondo in Cales [80], e gli altri due probabilmente verso il mar superiore [81]. Varii nuovi dazii di confino e di porto vennero pure allora stabiliti [82].

CAPITOLO XXV.

LE COLONIE.

204. Le colonie furono parte sostanzialissima del territorio romano. Quando i Romani avevano assoggettato un popolo, e toltogli tutto o parte del suo territorio, si assicuravano ordinariamente la signoria acquistata con una schiera che trapiantavano da Roma, ed a cui distribuivano le terre conquistate [1].

(78) SIMPLICIUS ed. GOES. p. 76. *Per Italiam ubi nullus (agrorum) tributarius est.*
(79) V. cap. XVII. nota 88.
(80) CIC. *pro Sext.* 17, TACIT. *annal.* IV. 27.
(81) Questi quattro impieghi vennero di qui detti le provincie aquarie, CIC. *in Vatin.* 5, *pro Murena* 8 (9).
(82) LIV. XXXII. 7. XL. 51. L'imposizione ne fu, non è dubbio, decretata dal senato ma sulla proposizione dei censori, i quali sono perciò i soli nominati da Livio.
(1) APPIAN. *de bell. civ.* II. 140.

Con ciò miravano sopratutto ad avere un presidio permanente [2], che tenesse in freno i vinti abitatori e difendesse la terra dalle invasioni nemiche [3]. Anticamente poi, quando le stesse famiglie patrizie non possedevano che una piccola tenuta, si aveva pure il vantaggio di dar prontamente uno stato ai figli di famiglia, e preservare i reditaggi (*heredia*) da uno sbocconcellamento. Questa è la significazione di una colonia [4]. Laonde ei non si deve intendere per essa uno stanziamento spontaneo e indeterminato di emigrati, ma un numero fisso di famiglie che tutte insieme si deducevano per pubblico decreto in un luogo fornito di abitazioni [5], per ivi comporre un Comune con dati ordini e leggi. Un tal modo di fondar colonie fu Italico [6], non dei soli Romani [7];

(2) Questa destinazione dei coloni a servir di presidio è chiaramente indicata in molti luoghi, APPIAN *de bell. civ.* I. 7. DIONYS. II. 53. 54. V. 43. 60. VI. 32. 34. VII. 13, LIV. I. 56.

(3) SICULUS FLACCUS *de condit agror.* ed. Goes. p. 2. *Coloniæ autem dictæ sunt, quod populi Romani in ea municipia miserint colonos, vel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos, vel ad hostium incursus repellendos.* La stessa massima riferisce CIC. *adv. Rull.* 28 (27). Le applicazioni ne mostra LIV. IV. 11. X. 10. 21, CIC. *pro Fontejo* 2 (1).

(4) SERVIUS *ad Aen.* I. 12: *Sane veteres colonias ita definiunt. Colonia est cœtus eorum hominum, qui universi deducti sunt in locum certum ædificiis munitum, quem certo jure obtinerent. Alia: Colonia est quæ græce ἀποικία vocatur: dicta autem est a colendo; est autem pars civium aut sociorum missa, ubi rem publicam habeant ex consensu suæ civitatis, aut publico ejus populi, unde profecta est, consilio. Hæ autem coloniæ sunt, quæ ex consensu publico, non ex secessione sunt conditæ.*

(5) Trovasi anche per eccezione una colonia in un luogo, che i Romani fornirono i primi di abitazioni, DIONYS. IV. 63.

(6) Vedesi in uso presso i Sanniti, gli Equi, gli Etrusci, i Volsci, LIV. IV. 37. 49. V. 33. VII. 27, presso gli Umbri, STRABO V. 1. § 10. p. 216 Casaub., e se ne ha una prova al tutto evidente in Posidonia, che, greca in origine,

ma per l'uso da questi ingegnosamente fattone diventò uno dei mezzi più rilevanti, con cui estesero sull'Italia la loro dominazione.

205. La città, fatta in tal guisa colonia, rinserrava una doppia popolazione, i natii, che non avea sterminati la guerra o fugati la perdita dei beni, e i nuovi coloni. Le terre confiscate a pro di questi ultimi sommavano anticamente di regola al terzo del distretto [8]; il rimanente si restituiva agli indigeni, ed ambe le schiatte lavoravano poi l'una accanto all'altra i campi loro [9]. I nuovi coloni però formavano soli la casta dominante, donde si estraevano il consiglio civico e i maestrati. Gl'indigeni ottenevano bensì il cittadinatico romano [10], ma come sudditi e nulla più: nel governo non avevano parte, salvochè talvolta per necessità e favore si concedeva loro di farsi inscrivere nella colonia fino a un dato numero [11]. I soprappiù rimanevano al tutto segregati dai coloni, e con essi, almeno nella vecchia età patrizia, non avevano, a somiglianza della città madre, verun connubio, e in certo modo neppur commercio, poichè i

diventò colonia Lucana, STRABO VI. 1. § 3. p. 254 Casaub., ATHENÆUS XIV. 31. ed. Schweigh.

(7) Quindi favoloso è ciò che narra DIONYS. II. 16, che di quest'instituto fu inventore Romolo.

(8) Quest'è il rapporto menzionato nelle colonie primitive, che deve aver fondato Romolo, DIONYS. II. 35. 50.

(9) Qualche volta però si riunivano in questo, che gl'indigeni, oltre ai proprii campi riacquistati, lavoravano quelli dei coloni in correspettivo di una parte dei frutti; così in Anzio, DIONYS. IX. 60.

(10) Così si narra non solo delle antiche colonie romulee, ma di quelle ancora dell'età storica, come Velletri, Anzio e Satrico, DIONYS. II.35.50. III. 49, LIV. VI. 17, VIII.14.IX.16.

(11) Così accadde, fra altre, in Ardea ed Anzio, LIV. IV. 11. VIII. 14.

lotti colonarii non potevano essere alienati a mani loro. Disarmati così ed oppressi nelle proprie case da uno scarso numero di forestieri, soventi, quando l'occasione pareva propizia, tentavano di sottrarsi alla molesta signorìa cacciando od ammazzando i coloni [12]; e se fra questi si trovavano natii, non di rado pigliavano anch'essi parte alla sedizione [13].

206. Ne'primi tempi, il numero voluto di coloni non fu tratto che da'patrizi. Costoro però non rimasero disgiunti dalle curie e genti della città madre, che anzi non pochi di questi instituti recarono seco nella colonia. I clienti che li seguirono, entrarono con essi nelle medesime relazioni che in Roma. Ma, dopochè per opera di Servio Tullio i plebei salirono a maggior grado di cittadinanza, tutto questo mutò. I patrizi erano allora ridotti a scarsissimo numero, e l'usufrutto delle terre pubbliche dava loro un provento superiore d'assai a quello che potevano offerir le colonie. Imperò queste non si dedussero più che di plebei, e nell'intento altresì di sopire le lor querele [14]. Codesti coloni serbarono egualmente il diritto di suffragio ne'comizi centuriati e tributi di Roma, tuttochè per la lontananza lo esercitassero

(12) Così convien spiegare le frequenti ribellioni delle colonie congiunte ad un'animosità tutta particolare. Se ne hanno esempi in Fidene, Liv. I. 27. IV. 17 31-34, Dionys. V. 40. 43. 52. 60; in Cameria, Dionys. II. 54. V. 49; Anzio, Liv. III. 4. 10. 22, Dionys. IX. 62. X. 20. 21; Velletri, Liv. VI. 12 13. 21. VIII. 3. 14, e Sora, Liv. IX. 23. 24.

(13) Così da una simile mischianza sembra nata in Satrico la ribellione di una parte del senato, Liv. IX. 16.

(14) Dionys. VI. 43. 44. VII. 13. 28, Liv. III. 1. IV. 47. V. 24. Con queste autorità e collo stato generale delle cose mal si accorda l'opinione di Niebuhr II. 261. 278. 488. 508, che Anzio (A. 287) ed Ardea (A. 311) fossero ancora colonie patrizie.

più di rado, e quando più tardi i plebei vinsero in Roma il connubio coi patrizi e l'accesso ai maestrati, quel beneficio si estese pure ai plebei delle colonie [15].

207. Ne' primi tempi, giusta una legge organica desunta dalla costituzione della città madre, la forza della schiera assisa di presidio fu di trecento famiglie [16], è così di una per gente, ed a ciascuna si diedero due jugeri di terra [17]. La colonia litorale di Anxur (la moderna Terracina) dedotta nel quinto secolo venne ancora fondata su queste due basi numeriche [18], ed anche dopo la guerra Annibalica le cinque colonie litorali di Puteoli, Volturno, Literno, Salerno e Buxento, vennero medesimamente fondate con trecento famiglie [19]. Certo, sin dal quarto secolo [20], e appunto dopo la guerra Annibalica [21], si dedussero pure colonie di cittadini romani in numero di 1500, 2000 e 3000 uomini; ma quanto ai lotti di terra, si mantenne mai sempre l'antico piede [22]. Per raggiungere il numero stabilito di coloni, si cercò

(15) MADVIG *de iure coloniar.* (*Opusc. acad.* p. 228-254) ha dimostrato in modo convincente che i cittadini romani non perdevano nelle colonie i diritti di suffragio e d'onore loro spettanti nella città madre. Riguardo però ai tempi anteriori quest'autore non distingue le cose con sufficiente esattezza.

(16) Tal'è il numero che figura in Cecina, Antenna e Fidene, DIONYS. II 35. 53.

(17) SICULUS FLACCUS *de condit. agror.* ed. Goes. p. 15. *Cum antiqui Romanorum agrum ex hoste captum victori populo per bina iugera partiti sunt, centenis hominibus ducenta iugera dederunt.*

(18) LIV. VIII. 21.

(19) LIV. XXXII. 29. XXXIV. 45.

(20) LIV. IV. 47. V. 24. VI. 16.

(21) LIV. XXXIX. 55. XLI. 13.

(22) La loro grandezza varia dai due ai dieci iugeri, LIV. IV. 47. V. 24. VI. 16. XXXIX. 44. 55. XL. 29. La deduzione fatta nell'anno 577 con lotti di 50 1/2 iugeri è del tutto straordinaria, LIV. XLI. 13.

dapprima di arrolar volontarii [23]. Più tardi si accettarono anche Latini, ma senzachè questi ottenessero il cittadinatico romano [24]. Non bastando i volontarii, il Console faceva una tratta a sorte [25] dei cittadini sperimentati i più valenti in guerra [26], poichè questo servizio si considerava d'obbligo generale. I coloni e i loro discendenti rimanevano ancor sempre soggetti, quai cittadini romani, al servizio militare. Le sole colonie litorali ottennero, forse in considerazione dello scarso lor numero, l'esenzione guarentita sacra ed inviolabile da ogni servizio all'estero sì di terra che di mare. La prima esenzione fu pur riconosciuta per alcune nella guerra Annibalica; ma quanto all'altra più tardi fu a tutte negata [27].

208. La costituzione delle colonie ne' tempi più remoti non è guari conosciuta. Essi avevano, ad esempio della città madre, un senato [28], costituito in origine di trenta membri corrispondenti ai trecento coloni, e maestrati [29], fra cui sotto la repubblica i

(23) Liv. I. 11. III. 1. X. 21, Dionys. VII. 13. La loro presentazione si chiamava *nomen dare*, l'inscrizione degli accettati *adscribere*, Festus *v. Adscripti*.

(24) Così pronunziò il senato contro i Ferentinati (A. 559), Liv. XXXIV. 42. 45. La giusta interpretazione di questo passo si ha in Madvig, *de iure colon.* (*Opusc. acad.* p. 251).

(25) Dionys. VII. 13. 28. Plutarch. *Coriolan.* 13, Liv. XXXVII. 46.

(26) Ciò risulta già da Liv. IV. 49. Anche là, dove senza fondare una colonia, si concedevano terre ai soldati, si teneva principalmente conto del tempo di servizio, Frontinus *Strategem.* IV. 3, 12, Liv. XXXI. 4. 49. XXXII. 1.

(27) Liv. XXVII. 38 XXXVI. 3.

(28) Così in Satrico, Liv. IX. 16. Satrico venne fatta colonia nel 370, cadde tre anni dopo in mano de' nemici, ma fu nel 406 restituita colonia, Liv. VI. 16. 22. VII. 27.

(29) Come in Anzio, Liv. IX. 20.

duoviri [30], che a guisa de'consoli tenevano il grado supremo, ed avevano, come questi in Roma, il diritto della pretesta (*toga prætexta*) [31]. Così la colonia ritraeva in piccolo le sembianze della città madre [32]. La religione fu pure ordinata conformemente a quella di Roma [33]. Ogni colonia però ebbe un'era propria incipiente dalla sua fondazione [34]. Ma censori lor proprii non avevano, ed i coloni dovevano pel censo recarsi a Roma [35]. Quindi anche le fabbriche in queste colonie erano sopravvedute dai censori di Roma [36].

209. Ma oltre alle colonie tratte dalle curie, altre se ne fondarono dopo l' unione di Roma alla lega Latina, le quali si composero dei due popoli, e tennero luogo della pattuita divisione delle terre conquistate in comune. Entrati gli Ernici nella lega, furono ancor essi chiamati a farne parte. Di qui nacque la distinzione di colonie cittadine venute dalla città [37], e di altre uscite dalla lega. Quali colonie appartenessero all'una o all'altra specie [38], e qual nome avessero

(30) La *lex parieti faciundo Puteolis a.* 649 (HAUBOLD, *monum.* p. 71) nomina questi.
(31) LIV. XXXIV. 7.
(32) GELL. XVI. 13. *Coloniæ quasi effigies parvæ simulacraque (populi Romani).*
(33) Ciò è dimostrato da NORIS *Cenotaph. Pisan.* diss. I. cap. 5. p. 72.
(34) Lo dimostra la succitata legge (nota 30).
(35) Vedi cap. XX. nota 30
(36) Come appare dagli esempi riferiti in LIV. XLI. 27.
(37) L'espressione: *coloni ab urbe missi*, per le colonie cittadine non è usata a caso, LIV. II. 31. IV. 47.
(38) La qualità delle colonie fondate nell'età anteriore non è bene indicata, e dall'apparire parecchie delle medesime come latine nella guerra Annibalica , LIV. XXIX. 15 , nulla conseguita, perchè nell'intervallo furono frequentemente mutate , e dedottene di nuove. Certo sembra però , giusta le osservazioni di Niebuhr II. 48. 97. 278, che Anzio (A. 287) fu nella sua fondazione colonia federale, DIONYS. IX. 59.

le colonie federali, è ciò che non si può stabilire [39]; tanto meno poi come fosse combinata nella costituzione quella mistura dei lor componenti. Distrutta la confederazione Latina, questo sistema colonario naturalmente cessò; ma il talento politico dei Romani, vistone il buono, lo proseguì, nè mai si ristette dal dedurre per proprio conto colonie di Latini [40]. Così ebbe origine la distinzione di colonie di cittadini romani e colonie Latine [41]. La deduzione di quest'ultime incominciò tosto dopo la distruzione della lega latina [42], e fu con tanta alacrità proseguita, chè di cinquantatre colonie state fondate da Roma sino all'incominciamento della seconda guerra punica [43], trenta furono Latine [44]. Più tardi, se ne aggiunsero molt'altre. Il fine essenziale di quest'operato era di stabilire nelle città di provincia acconcie al bisogno una popolazione robusta, agiata ed agricola, com-

(39) Vero è che in quest'epoca due colonie, Pomezia e Cora, si dicono latine, Liv. II. 16; ma sotto questo nome, come ha dimostrato Niebuhr II. 24, s' intendono albane. Altra opinione porta naturalmente Madvig, *de iure colon.* (*Opusc. acad.* p. 259).

(40) A questo diritto accennano gli scrittori romani quando parlano, come se anche nei tempi addietro tutte le colonie fossero uscite da Roma.

(41) Il nome di colonie latine si trova per la prima volta al tempo della guerra Annibalica, Liv. XXVII. 9. 10. XXIX. 15. Ciò nondimeno è da credere, che tutte le colonie dedotte dopo il quinto secolo e che più tardi appaiono latine, erano già fondate in allora secondo il diritto latino.

(42) Nei primi trentaquattro anni dopo la distruzione della lega si dedussero dieci colonie di questo genere, Liv. VIII. 16. IX. 26. 28. X. 1. 13. 10.

(43) Ascon. *in Pison. fragm.* 2. p. 3. 4. Orell.

(44) Livio, XXVII. 9. 10. XXIX. 15., le nomina. Heine crede erroneamente che queste trenta colonie siano quelle che sole rimasero delle cinquantatrè. Ma il contrario si deduce dallo stesso Liv. XXVII. 38.

posta di guerrieri provati e fidi alleati, la quale fosse come un'ovaia di forze militari divenute sempre più importanti [45]. Perciò queste colonie si fondarono su basi assai più larghe di quelle del diritto antico, mandandovisi tre, quattro e spesso seimila uomini [46], ad ognun de'quali si assegnava un cospicuo lotto di terra [47]. La schiera si componeva pure di un numero adeguato di fanti e cavalieri, e il fante, il centurione e il cavaliere avevano rispettivamente un lotto di grandezza diversa [48]. Così operando, si veniva egualmente a capo di affezionare i confederati a Roma, di divertire la popolazione troppo grossa delle loro città, e di moltiplicar con essa in remote contrade gli strumenti della dominazione romana, senza allontanare per altra parte di troppo i cittadini proprii dalla città madre. Ciò nullameno il cittadino romano poteva, volendo, applicarsi ad una colonia latina; ma in questo caso ei s'intendeva aver rinunziato al cittadinatico natio [49].

210. La costituzione delle colonie latine fu indubitabilmente plasmata su quella delle città del Lazio: Ell'ebbero un'amministrazione in apparenza autonoma, maestrati proprii ed un senato coi dieci primi [50]; oltrecciò un proprio censo e censori, ec-

(45) Quanto importassero per Roma queste forze militari, lo si rileva da Liv. xxvii. 10.

(46) Liv. viii. 16. ix. 26. 28. x. 1. 3. xxxv. 9. 40. xxxvii. 46. 47. 57. xl. 34.

(47) Liv. xxxv. 9. 40 xxxvii. 57. xl. 34.

(48) Liv. xxxv. 9. 40. xxxvii. 57. xl. 34.

(49) Cic. *pro Cæcina* 33, *Declam. pro domo* 30, Boethius *in Topic.* 2. Una conseguenza di ciò è riferita da Gaius i. 131.

(50) Liv. xxix. 15. Quindi anche il senato era diviso in dieci decurie.

cettuate soltanto dopo l'anno 550 dodici colonie ribellatesi in guerra, le cui liste si portavano dai loro censori a Roma, e quivi si presentavano ai censori romani [51]. Esse battevano pure moneta [52]. Ma i soli coloni costituivano il corpo dei governanti; nè lasciavano che s' intrudesse in quello alcun forestiero [53]. Il loro contributo in danaro e uomini verso la città madre si ragguagliava, nei singoli casi, alla popolazione armigera [54]; perciò ambe le parti avevano interesse a che la colonia si mantenesse in forze, e quando queste erano di troppo scemate, si ristoravano con nuovi coloni [55].

211. La deduzione delle colonie vestì un nuovo carattere per opera di C. Gracco, il quale, nel suo tribunato (A. 631), pensò, d'accordo colle altre sue misure agrarie, di rialzar con quel mezzo la parte più povera del popolo. Quindi egli propose la fondazione, anche fuori della penisola, di molte nuove colonie, e ne mandò parte ad effetto [56]. Per soppiantarlo nel favor popolare, M. Livio Druso tenne la stessa via (A. 632), ed operò la deduzione di dodici colonie [57]. Il suo collega Rubrio fece con eguale in-

(51) Liv. xxix. 15. 37.

(52) Lo dimostra Brundisio, Boeckh, *Metrol. Untersuch.* xxviii. 8.

(53) Liv. xxxii. 2.

(54) Liv. xxvii. 9. 10. xxix. 15. 37.

(55) Ne sono esempi Venusia, Narnia, Cosa, Piacenza, Cremona, Aquileja, Liv. xxxi. 49. xxxii. 2. xxxiii. 24. xxxvii. 46. 47. xliii. 17.

(56) Appian. *de bell. civ.* i. 23, Plutarch. *C. Gracch.* 6. 8. 9, Vell. Pat. 1. 15. ii. 6. 15, Livii *epit.* 60.

(57) Appian. *de bell. civ.* i. 23, Plutarch. *C. Gracch.* 9. 10. Savigny, nella sua dissertazione sulla Latinità (*Zeitschrift* v. 236), opinava che queste colonie fossero state solamente decretate, non effettuate. Ma io già osservavo in contrario nella

tendimento decretar la fondazione di una colonia in Cartagine, la quale fu la prima dedotta fuor della penisola [58]. Tutte queste colonie furono cittadine [59]. Ma le colonie latine che ancor restavano, situate nell'Italia propria, vennero pure colla legge Giulia (A. 664) innalzate al cittadinatico [60]. Come cosa particolare e in tempo ancora anteriore a questa mutazione, è menzionato il diritto delle dodici colonie, al quale negli anni 673 a 675 si riferì Silla nel punire i Volaterrani, e che consisteva nel poter esse acquistar dominio ed eredità giusta il diritto romano [61]. Questa particolarità si connette certamente a circostanze di fatto che non si conoscono più davvicino [62]. Nella stessa epoca, per opera eziandio di

prima edizione, che in Plutarco si parla esplicitamente degli Echisti ch' essi dedussero. L'effettuazione se ne deduce pure dalla *lex Thoria* cap. 37. 39. ed. Rudorff. Savigny ha quindi ritrattato ora quell'opinione tacitamente (*Zeitschrift* IX. 329).

(58) PLUT. *C. Gracch.* 10. 11, APPIAN. *de bell civ.* I. 24, *de reb. Pun.* 136, VELL. PAT. I. 15. II. 15, LIVII *epit.* 60. Intorno ad altre colonie dedotte nelle provincie vedi cap. XXXVII.

(59) Ciò si raccoglie da che in sostanza vennero fondate a vantaggio dei cittadini più bisognosi.

(60) V. cap. XXIX.

(61) Cic. *pro Cæcina* 35.

(62) SAVIGNY (*Zeitschrift für Geschichtl. Rechtswissensch.* V. 234-238. IX. 318) rannoda quest'instituto ai casi della guerra Annibalica, in cui dodici colonie latine si ribellarono, diciotto, e fra queste Arimino, rimasero fedeli, LIV. XXVII. 9. 10. XXIX. 15. 37. Ciò posto, egli crede che le diciotto ottenessero in premio il commercio, ed a questo particolare giuridico si riferisse Silla, ondechè il numero XII dato da Cicerone debba mutarsi in XIIX. Ma in contrario stanno due ragioni. Primieramente quest'emendazione contraddice a tutti i manoscritti. Secondamente il presupposto che i Latini di regola non avessero il commercio, è ostensibilmente falso (cap. XXVI. nota 7). Un'altra opinione porta HUSCHKE, *Servius Tullius* p. 571. Egli crede che il passo di Cicerone si applichi precisamente alle dodici colonie infedeli; le quali

Silla, ebbe principio la deduzione di colonie militari, e questo sistema fu poi quello esclusivamente praticato [63].

212. La deduzione di una colonia si decretava dal senato sulla proposizione del re [64], e più tardi di un console [65]; ma dappoi il secolo quinto dalle tribù, cui un tribuno presentava il senatoconsulto per la conferma [66]. Lo stesso decreto designava il numero dei coloni da condurvisi, la quantità di jugeri da assegnarsi a ciascuno, e il numero dei curatori da nominarsi per l'esecuzione [67]. Costoro venivano poi in forza del senato-consulto o plebiscito eletti dalle centurie [68] o più tardi dalle tribù [69], ed investiti

sarebbero state per particolari motivi aggravate col commercio. Ma con questa sua ipotesi egli è sforzato a cambiare l'appellativo *Ariminenses* di Cicerone negli *Interamnenses*. Manuzio, da me seguito nella prima edizione, intende per le dodici colonie anzidette quelle di Livio Druso (nota 57). Questa è pur l'opinione testè adottata da Zumpt, *über die Bevölkerung im Altherthum* (Berlino 1841) p. 26. nota 2. Ma essa è dubbia per due motivi. In primo luogo non si può ammettere senza difficoltà, che le colonie di Livio Druso siano state latine (nota 59). In secondo luogo Arimino essendo già una colonia, converrebbe presupporre ch'ella abbisognasse di un complemento o di una instaurazione totale, il che certo si vede in altre, Liv. xxxvii. 46. 47. xxxix. 23.

(63) Vell. Pat. i. 15. Vedi in proposito cap. xxx.

(64) Dionys. ii. 35.

(65) Liv. ii. 47. viii. 14. 16. ix. 28, Dionys. vii. 13.

(66) Liv. xxxii. 29. xxxiv. 53. xxxv. 40. Qualche volta però è soltanto nominato il senatoconsulto, Liv. xxxvii. 46. 47. xliii. 17.

(67) Ordinariamente tre, perciò uno per ogni stipite secondo il diritto antico. Più tardi nondimeno occorrono anche due, cinque, sette, dieci, venti curatori.

(68) Vero è che si dice averli creati il console, Liv. iii. 1. viii. 16. ix. 28. xxxii. 2, od in altri casi il pretore, Liv. x. 21. xxxvii. 46. xxxix. 23. Ma si può decisamente provare che quest'espressione indica soltanto la presidenza e la direzione della scelta, Liv. i. 60. ii. 2. iii. 8. 55. iv. 7.

dalle curie dell'imperio [70] pel giro di anni indicato nella legge [71]. Ad essi davasi pure un numeroso seguito di scrivani e adiutori per le misurazioni e gli auspizi [72]. Questa carica era generalmente tenuta in gran conto, e non di rado fu occupata da consolari [73]. Se il sito destinato a colonia era aperto, lo si muniva anzitutto per sicurezza del presidio delle fortificazioni opportune [74]. Dopo ciò si misurava e confinava il terreno da ripartirsi, e sen dividevano i pezzi a sorte fra i coloni inscritti [75]. L' eccedente restava agro pubblico romano, e sovr' esso potevano suppletivamente mandarsi altri coloni [76]; non di rado ancora si donava alla colonia [77]. La misurazione però incominciava sempre cogli auspicii [78] Questa formalità dava ai singoli assegni una garanzia religiosa; nè si

(69) Cic. *adv* *Rull.* II. 7.
(70) Ibid. 11.
(71) Ordinariamente per tre anni, Liv. XXXII. 29. XXXIV. 53.
(72) Cic. *adv*. *Rull* II. 12.
(73) Ne sono esempi T. Quinzio, Cesone Duilio, C. Terenzio Varrone, P. Elio Peto, Liv. III. 1. VIII. 16. XXXI. 49. XXXII. 2.
(74) Ciò ebbe luogo nelle colonie della Gallia Cisalpina, Polyb. III. 40, ed anche più tardi in una colonia militare nella Brettagna, Tacit. *annal.* XIV. 31.
(75) Una descrizione più minuta di questo procedimento si collega meglio alle colonie militari, perchè gli scrittori che ne trattano non avevano in massima parte sott' occhio che di tai colonie.
(76) Liv. XXXV. 9, Aggenus *de controv. agror.* ed. Goes. p. 68.
(77) Questa differenza, per cui il restante or rimaneva al popolo romano, ed or si lasciava alla colonia, si fa anche spesso dagli scrittori di diritto agrario, Siculus Flaccus *de condit. agror.* ed. Goes. p. 23, Aggenus *de controv. agror.* p. 68, Hyginus, *de limit. constituend.* p. 193; *de condit. agror.* p. 206, Var. auctor. *de limit.* p. 301.
(78) Hyginus *de limit. constit.* p. 153. *Posita auspicaliter groma.*

poteva in una colonia così fondata, finchè tale si manteneva, dedurre senza empietà nuovi coloni [79].

CAPITOLO XXVI.

Gli alleati Italiani.

213. Delle popolazioni italiche solo un picciol numero venne incorporato allo Stato romano col cittadinatico ovvero in qualità di suddite. Le più erano indipendenti di nome ed alleate con Roma [1]. Di queste però si distinguevano generalmente due specie: i Latini e gli altri alleati Italici [2]. Il nome latino comprendeva primieramente i popoli Latini ancor rimasti dell' antica confederazione; secondamente quelli a cui quel nome si era dato fittiziamente [3]; e per ultimo le numerose colonie latine [4]. Questi Latini erano similissimi ai cittadini romani [5], e sin dai primi tempi ebbero il connubio [6] ed il commercio [7]. Essi godevano inol-

(79) Cic. *Philipp.* II. 40.
(1) Vedi § 196.
(2) *Lex Thoria* cap. 9. ed. Rudorff. *Sociumve nominisve Latini.* — Sallust. *Jugurth.* 40. *Per homines nominis Latini et socios Italicos.* Niebuhr II. 85 distingue ancora un' altra specie, di quelli cioè che stavano nell' antica relazione d'isopolizia. Ma contro a questa distinzione vedi Madvig, *de iure colon.* (*Opusc. acad.* p. 239).
(3) V. § 85. 86.
(4) Liv. XXVII. 9.
(5) Onde un Latino si diceva pure allora *civis ex Latio* (cap. XIV. nota 13).
(6) V. cap. XII. nota 21.
(7) Ciò è provato nel modo il più decisivo dalla circostanza che un Latino poteva validamente mancipare ad un Romano i suoi figli, Liv. XLI. 8. Altronde sarebbe cosa contraria ad

tre di uno special diritto onorario, per virtù del quale quelli fra loro che si trovavano in Roma potevano presentarsi a votar ne'comizi, cioè in una tribù che si formava a sorte [8]. Da ultimo, l'acquisto della cittadinanza effettiva era loro d'assai agevolato in due modi. Primieramente per una legge la quale stabilì che ogni latino, sol che lasciasse in patria un rampollo per la continuazione della sua stirpe, potesse fissare il suo domicilio in Roma, e farsi quivi censire come cittadino romano [9]. Secondamente pel fatto,

ogni analogia, che popoli con cui si stava in così stretta ed antica relazione, e il cui diritto si cercava di uguagliare al romano (nota 51), non avessero avuto il commercio. Con tutto ciò tale è l'opinione di Savigny, il quale attribuisce il commercio solo per eccezione alle sue diciotto colonie (cap. XXV. nota 62). La stessa opinione nutre in sostanza Madvig, *de iure colon.* (*Opusc. acad.* p. 279-283). Senonchè Savigny non ha punto osservato il passo anzidetto di Livio, e Madvig lo ha interpretato in un modo insostenibile (nota 9) Ancora non è da lasciarsi inosservato, che se di regola gli Stati Latini non avevano il commercio, questo però era divenuto un componente regolare del diritto artificiale latino.

(8) Appian. *de bell. civ.* I. 23, Liv. XXV. 3. Il primo passo in cui i Latini sono distinti chiarissimamente dagli altri Italici che punto non avevano diritto di suffragio, pone la lezione del secondo fuor di controversia. Anche presso i Greci la Prossenia inchiudeva la Proedria, seggi d'onore nel senato e nel comune (cap. XI. nota 25).

(9) Liv. XLI. 8 Naturalmente questa restrizione non colpì che quelli aventi un rampollo da poter lasciare in patria. Ma di ciò si trasse allora profitto per eluderla intieramente. Il Latino mancipava cioè prima i suoi figli ad un cittadino romano, e poscia se ne partiva sotto pretesto di non aver più giuridicamente alcun rampollo da poter lasciare. Ma siccome questo traeva seco lo spopolamento delle città latine, il senato sulle loro querele rimandò più volte in patria i nuovi domiciliati Latini, Liv. XXXIX. 3. XLI. 8. 9. XLII. 10. Madvig, pag. 381 interpreta questi passi di Livio in un modo tutto suo. Primieramente egli crede che chi non avesse avuto alcun rampollo, non potesse in verun modo trasferir domicilio. Secondamente che quel mancipare i figli non avesse

che chiunque avesse occupato in una città latina una magistratura annuale, diventava di pien diritto cittadino romano [10].

214. Col nome del popolo latino si mantennero pure in vita le ferie latine, le quali erano quivi come per l'addietro scompartite fra le città privilegiate della carne di vittima sacra [11]. A queste appartenevano tuttora quelle che, un tempo latine, erano divenute municipii romani [12]. Ma nissuna consulta avea più luogo sulle emergenze comuni, poichè Roma disponeva allora ad arbitrio delle milizie latine; e l'unico avanzo del giure antico, che lungamente sopravvisse, consisteva in che non potevano i consoli assumere il comando dell'armata, prima di aver celebrato le ferie latine [13]. Anche più tardi, quando tutte le città e colonie latine ebbero ottenuto il cittadinatico, la memoria del Lazio sopravviveva in quelle feste, e Roma le celebrava ancora coll'usata scrupolosità [14]. Ai tempi però di Cicerone, le città

luogo prima, ma dopochè si aveva già usurpato il cittadinatico. Ma Livio dice il contrario in termini assai chiari.

(10) Appian. *de bell. civ.* II. 26, Strabo IV. 1. § 12. p. 187 Casaub. Gajus I. 96, Asc. *in Pison. fragm.* 2. p. 3. Orell, Orelli *inscr.* T. II. n. 4040. Questo fatto non può considerarsi come una proprietà della latinità artificiale inventata pel primo da Pompeo Strabone (cap. XXVII), poichè Asconio dice esplicitamente, che le colonie latine effettive avevano già un tal diritto. Altra opinione porta Niebuhr II. 91. 92. Ma la sua distinzione di un *maius* e *minus Latium* è con ragione impugnata da Madvig pag. 278. Tuttavia Savigny (*Zeitschrift* IX. 317) concorre nell'opinione di Niebuhr In addietro però egli opinava altrimenti (*Zeitschr.* V. 238).

(11) Liv. XXXII. 1. XXXVII. 3.

(12) Così Lanuvio, Liv. XLI. 16.

(13) Liv. XXI. 63. XXII. 1. XXV. 12.

(14) Dio Cass. XXXIX. 30.

avevano già quasi intieramente cessato di pigliarvi parte [15].

215. La più gran parte degli alleati italici si componeva pure di popoli, che curvati per forza di armi o per altre vicende sotto la dominazione romana, avevano però serbato in apparenza o riacquistato l' indipendenza, ed erano stati accolti in alleanza con Roma [16]. Ma queste leghe di regola si stabilivano a patti ineguali, e gl' Italici erano per natural conseguenza dipendenti da Roma al par de'Latini [17]. Correvano tuttavia in ciò parecchie differenze. Alcuni Stati andavano come soggetti, sotto il nome di lega, alla giurisdizione romana [18]. Altri godevano di maggior libertà, e fra le altre cose, del diritto di ricettare gli esiliati romani, come Tivoli, Preneste, Napoli [19]. Altri ancora, ma pochi, ritennero fino al secolo settimo il privilegio di una lega perfettamente uguale; e tali furono i Camerti [20] e gli Eraclesi [21]. Del resto, i Romani soddisfacevano pure dal canto loro in tutta coscienza all'obbligo di tutelare gli alleati, e sen cattivavano l'ammirazione e l'attaccamento [22]. Tutti gli alleati italici avevano ora, come i Latini, il commer-

(15) Cic. *pro Planc.* 9.
(16) Ne dà esempi Liv. viii. 25. ix. 20.
(17) Liv. ix. 20.
(18) Così gli Apulii, Liv. ix. 20.
(19) Polyb. vi. 14 (12), Cic. *pro Balbo* 8. 24.
(20) Liv. xxviii. 45, Val. Max. v. 2, 8, Plutarch. *Marius* 28, Cic. *pro Balbo* 20.
(21) Cic. *pro Archia* 4, *pro Balbo* 8.
(22) Polyb. iii. 91.

cio [23], e probabilmente il connubio con Roma [24], non che il diritto di pervenire, col domicilio, al cittadinatico romano [25]; ma non il diritto di suffragio a mo' dei Latini [26]. Questi diritti degli alleati italici si conferivano talvolta artificialmente ad un forestiero, cui il senato comperava poi case e beni in una città italica [27].

216. Fra gli obblighi dell'alleanza il primo era di fornire, quando Roma il chiedeva, sussidii in milizie, danaro, grani, navilii [28] ed altre munizioni [29]. La quantità d'uomini occorrente per completare, riformare od accrescere l'armata federale si decretava ogni anno dal senato nel fissare il piano di guerra [30]; ed i consoli, formando sulla base delle liste, inviate dai membri della confederazione, della rispettiva popolazione armigera [31], la matricola del contingente che ognun di essi, proporzionatamente [32], doveva for-

(23) Infatti l'artificio del mancipare i figli (nota 7) si narra usato anche da essi, Liv. xli. 8. *Sociis ac nominis Latinis.* Drakenborch opina, a dir vero, che si debba cancellare l'*ac*, ed in prova di ciò si fa a citare Liv. xxxiv. 7. Singolare è l'opinione di Huschke *Servius Tullius* p. 530. Questi vuole conservare l' *ac*, ma applicare l' intiero passo ai soli Latini.

(24) Niebuhr ii. 89 cita in prova il passo di Diodor. *exc. Mai.* xxxvii. 6. Madvig p. 274 però è contrario.

(25) Liv. xli. 8.

(26) Appian. *de bell. civ.* i 23.

(27) Liv. xliv. 26. Alcun che di analogo nel diritto greco si è discorso *supra* (cap. ix. nota 25).

(28) Liv. viii 25. xxvi. 39. xxxv. 16. xxxvi. 42. xlii. 48.

(29) Liv. xxviii. 45.

(30) Liv. xxi. 17. xxii. 36. xxxiii. 43. xxxiv. 56. xxxv. 20. 41. xxxvii. 2. xxxviii. 35. xxxix. 20. xl. 36. xli. 5. 9. 14. 21. xlii. 1. 31. 35. xliii. 12 xliv. 21.

(31) Polyb. ii. 23. 24.

(32) *Pro numero cujusque iuniorum*, Liv. xxxiv. 56.

nire [33], la comunicavano ai deputati di ciascun alleato, che dovevano a tal effetto trovarsi a Roma in Campidoglio [34], e fissavano loro il sito ove, nel dì prefisso, i varii contingenti, ognuno sotto il capo lor proprio, dovevano riunirsi al console cui erano assegnati, e alle due sue legioni [35]. Il corpo ausiliare degli alleati addetto ad un'armata consolare veniva ordinariamente disposto per modo, che la fanteria, dedottone il quinto, di cui ora farem parola, riuscisse pari in numero alla romana, e la cavalleria tre volte maggiore [36]. Per queste milizie il console nominava fra i Romani [37] dodici prefetti, il cui potere corrispondeva perfettamente a quello dei dodici tribuni militari delle due legioni [38]; e queste, aggiunte ad un quinto di lor fanteria e ad un terzo della cavalleria formavano un corpo d'eletta [39] pei casi in cui faceva d'uopo d'una bravura a tutta prova. Il resto non era diviso in legioni, ma in due parti, dette ala destra e sinistra [40], e suddiviso, la fanteria in coorti,

(33) Polyb. vi. 12 (10). Questa matricola è la *formula* che si legge in Liv. xxii. 57. xxvii. 10, *lex Thoria* cap. 9. ed. Rudorff. Di questa *formula* Rudorff (*Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissensch.* x. 69) non ha un'idea esatta; egli intende per essa un catalogo o lista permanente.

(34) Liv. xxvii. 9. xxxiv. 56.

(35) Polyb. vi. 21. 26 (19. 24), Liv. xxxiv. 56. xxxvi. 3. xli. 5.

(36) Polyb. iii 107. vi. 26. 30 (24. 28). Oltre ai passi citati nella nota 30, ma con varie divergenze, se ne hanno esempi anche in Polyb. ii. 24. iii. 72.

(37) Ciò si deduce da Liv. xxv. 1. xxxiii. 36. V. Duker sul primo passo. Niebuhr iii. 629 trova qui la sua confutazione. Ma possono anche essere state fatte eccezioni.

(38) Polyb. vi. 26. 34. 37 (24. 32. 35).

(39) *Extraordinarii*, Polyb. vi 26. 30 (24. 28), Liv. xxxv. 5.

(40) *Ala*, Polyb. vi. 26 (24), Liv. xxxi. 21. xxxv. 5.

la cavalleria in torme [41]. Qualche volta però se ne formavano legioni [42]. I comandanti di quelle divisioni appartenevano naturalmente agli alleati [43]. Il soldo e il vestiario delle milizie federali si dava dai loro Stati, i quali mandavano a tal effetto i proprii questori [44]; ma la vettovaglia era a carico di Roma [45]. Nelle distribuzioni dei premii di bottino [46] o di terre conquistate [47] erano, specialmente le latine, trattate a guisa dei soldati romani, e nella deduzione di colonie si consideravano altresì come inscritti. Livio Druso procacciò (A. 631) ai soldati latini un altro favore, e fu l'abolizione della pena militare del bastone [48].

217. Tutti questi alleati, i Latini e gli altri, avevano ancora, come Stati indipendenti, il loro diritto nazionale [49]. Molte leggi però di ragion civile uscite in Roma, segnatamente sulle usure, sulla fideiussione, sui testamenti ed infinite altre materie [50], vennero sotto nome di spontanea recepzione introdotte fra i

(41) Di queste coorti e torme si parla frequentemente, Liv. x. 33. xxiii. 14. 17. xxiv. 20. xxviii. 45. xxix. 19. xxx. 41. xxxiii. 36. xli. 1. xliv. 40, Sallust. *Jugurth.* 105.

(42) Liv. xxxvii. 39.

(43) Così in Liv. xxv. 14 è menzionato il prefetto delle coorti dei Peligni

(44) Polyb. vi. 21 (19), Cic. *in Verr.* v. 24.

(45) Polyb. vi. 39 (37).

(46) Liv. xl. 43. xli. 7. 13. xlv. 43.

(47) Liv. xlii. 4, Appian. *de bello civ.* i. 18.

(48) Plutarch. *C. Gracch.* 9. Questa legge non si riferì naturalmente a casi penali, (cap. xiv nota 13).

(49) Un frammento del diritto nazionale latino si trova in Gell. iv. 4.

(50) Liv. xxxv. 7. Gajus. iii. 121. 122, Cic. *pro Balbo*. 8.

(51) Questa recepzione in conseguenza non aveva luogo per comandamento, ma tutt'almeno per virtù di libero decreto, di un *fundus fieri*, Cic. *pro Balbo*, 8. 21. 24, Gellius xvi. 13. xix. 8. *Fundus* equivaleva qui ad *auctor*, Festus *v. Fundus.*

Latini e gli Italici, e così il loro giure si rese analogo al romano. Ma in tutto ciò che rifletteva il pubblico diritto, il Senato romano venne ad esercitar per gradi su questi Stati un protettorato sovrano ed un' autorità decisiva [52]. Essi dovevano, quando il comun bene lo richiedeva, stare alle sue prescrizioni [53]; ed egli nell'interesse della pace del paese e della pubblica sicurezza non solo prendeva notizia dei misfatti che succedevano fra loro [54], ma ne componeva ancora le differenze [55]. Che anzi, la sovranità di Roma su questi alleati tal divenne, che i maestrati romani, passando per le contrade d'Italia, ne esigevano robusti cavalli di rinforzo, e dal 581 in poi, il trattamento ed altre dimostrazioni d' onore [56], facendosi nelle città non di rado leciti grandi arbitrii di cui non si osava menar querela [57]. Perciò molto importava, che una popolazione o città avesse in una famiglia possente a Roma un protettore che quivi la rappresentasse [58], ed il senato riconosceva siffattamente questa tutela, che spesso deferiva ai patroni la decisione delle loro interne vertenze [59].

(52) Polyb. vi. 13 (11).
(53) Così la proibizione dei Baccanali (A. 568) fu estesa a tutta Italia, Liv. xxxix. 14, SC. *de Bacchanalibus* (Haubold *monum* p. 5).
(54) Polyb. vi. 13 (11) Vedi libro v. cap. v.
(55) V. cap. xvi. nota 7.
(56) Liv. xlii. 1.
(57) Ne reca esempi Gell. x. 3.
(58) Così i Sanniti (A. 482) stavano nella clientela di Fabricio Luscino, Valer. Max. iv. 3, 6. Molti soprannomi di grandi romani derivarono da codesti luoghi, di cui erano patroni, Niebuhr. i. 616. ii. 275. 361.
(59) Dionys. ii. 11. Ne danno esempi Liv. ix. 20, Cic. *pro Sulla* 21.

CAPITOLO XXVII.

LE PROVINCIE.

218. Quando i Romani volevano tener sotto la propria signoria un popolo vinto compiutamente, lasciavano nel paese per modo di occupazione militare legioni ordinate sul piè di pace, e conferivano ad un governatore unitamente al potere militare l'amministrazione civile [1]. Da indi ebbe origine la voce provincia nel suo significato geografico [2]. Il primo assetto si operava dal capitano, autore della conquista, sotto la riserva della ratificazione del senato [3], o nei casi gravi a norma delle istruzioni che questi inviava per mezzo dei soliti dieci senatori [4]. Un simile ordinamento inchiudeva disposizioni minutissime e sovversive in molta parte della costituzione del paese [5], che si attuavano poi secondo le congiunture [6]. Non pertanto esso lasciava ai vinti un essere

(1) Appian. *de reb. Hispan.* 38, Liv. xxxv. 16. Il passaggio a questo stato di cose dicevasi *imperio in populum tanquam pacatum uti*, Liv. xxviii. 34, Cic. *de prov. consul.* 13 (12).

(2) Cicerone usa già il vocabolo frequentemente in questo senso, *pro Archia* 4. Le più antiche provincie di tal genere furono la Sicilia, Cic. *in Verr.* ii. 1, che fu fatta tale dopo il 513, e la Sardegna, tale divenuta dopo il 519.—Vell. Pat. ii. 38 39 dà un prospetto delle successive.

(3) Plutarch. *Marcell.* 23, Appian. *de bello civ.* ii. 9.

(4) Ciò è detto nel cap. xvi. nota 8.

(5) Strabo iv. 6. § 3. p. 203. x. 4. § 22. p. 484 Casaub. Cæsar *de bell. gall.* vii. 77, Cic. *de prov. consul.* 8.

(6) Di tutte queste leggi sol poche ne sono oggidì conosciute. In Sicilia emanarono i primi ordinamenti di Marcello (A. 542), Liv. xxv. 40, poi finita la prima guerra degli Schiavi P. Rupilio diè (A. 623) un decreto, che sembra essere stato molto esteso, Cic. *in Verr.* ii. 13, Valer. Max.

nazionale, e in questo senso provincie chiamavansi anche popoli ed alleati stranieri [7].

219. A comandanti delle provincie furono da principio eletti pretori in carica. Più tardi, quando in Roma stessa crebbero le bisogne, si adottò lo spediente di prorogar per un anno l'impiego ai pretori uscenti, e fra questi distribuire a sorte, come prima tra i pretori effettivi, le provincie [8]. Lo stesso finalmente si praticò in sullo scorcio della repubblica coi consoli [9], riguardo ai quali però si osservava ancora la legge Semproniana [10]. Ma giusta un senatoconsulto di età più tarda (A. 701), il quale intese a scemar d'alquanto la folla delle sollecitazioni, i

vi. 9. 8. L'Asia ebbe molte buone leggi da Lucullo (A. 684), Plutarch. *Lucull* 23. Pompeo diede (A 691) alla maggior parte delle nazioni colà viventi legislazioni e costituzioni proprie, che vigevano ancora nel secolo iii dopo Cristo, Strabo xii. 3. § 1. pag. 541 Casaub., Dio Cass. xxxvii. 20. Quanto elle fossero circostanziate, lo mostrano le disposizioni che si conservarono della sua legge per la Bitinia, Plinius *epist.* x. 13 84. 113-116. Anche la Macedonia conservò come provincia le leggi avute da Paolo Emilio, Liv. xlv. 32, Justinus xxxiii. 2. La costituzione dell'Acaja fu da Mummio (A. 608) intieramente mutata, ma lasciate le leggi e consuetudini locali, Pausanias vii. 16, Polyb. xl. 10, Zonaras ix. 31. Per Cipro Cicerone rinvia alla legge di Lentulo (A 698) ed ai decreti da lui stesso resi, *ad famil.* xiii. 48.

(7) Cic. *divin* 5, *in Verr.* ii. 1, 27, Liv. xxxii. 27, Sueton. *Octav.* 23.

(8) Cfr. cap. xvii. nota 26-32. Anche più tardi si fece il riparto a sorte, come ce lo indica il senatoconsulto citato da Celio, Cic. *ad famil.* viii. 8

(9) Le provincie consolari erano tanto i paesi che si decretavano ai consoli, trascorso l'anno loro, per ivi condurre una campagna (cap. xvii. nota 8), come quelli che lor si decretavano per governarli come proconsoli sul piè di pace. Esempi degli uni e degli altri sono le provincie che formano materia dell'orazione di Cicerone intorno alle provincie proconsolari.

(10) Le prove di ciò si hanno nel cap. xvii. nota 7 95.

consoli e pretori uscenti d'uffizio non dovevano aver provincie prima di cinque anni dal loro egresso [11]. L'ex-pretore come proconsole [12], o l'exquestore col diritto di pretore [13] potevano anche inviarsi in una provincia straordinariamente. Lasciavasi al nominato il notificare ed apparecchiare il suo ingresso nella provincia [14]; ma non prima gli era dato partirsi da Roma che, investito solennemente dell'imperio giusta le forme antiche, fatto avesse le preghiere e i sacrifizi d'uso [15]. Varcate appena le porte della città, egli poteva valersi delle insegne del proprio ufficio, segnatamente dei fasci [16]; ma il potere effettivo non veniva da lui esercitato prima dell'arrivo nella provincia [17]. La concessione di una provincia si estendeva in origine ad un sol anno, e per ottenere una proroga si richiedeva un plebiscito. Questa necessità fu però tolta implicitamente dalla legge Cornelia, la quale stabilì, che il proconsole o propretore dovesse ritener l'imperio sino alla nomina del successore [18], e questo giunto si partisse nel termine di trenta giorni [19], ma conservando pel rimanente nel

(11) Dio Cass. xl 30. 46 56.
(12) Cic. *de legib.* i. 20, Plut *Aemil. Paul.* 4.
(13) Vell. Pat. ii. 45, Sallust. *Catil.* 19, Sueton. *Jul. Cæs.* 9, Hirtius *de bell. Alex.* 42. 48. Questi si chiamava allora *quæstor pro prætore*, Boeckh *inscr. graec.* T. i. n. 364. 1133, Ekhel, *doctr. numm. veter.* T. iv. p. 246.
(14) Cic. *ad fam* iii. 2. 5. 6, fr. 4. § 3. 4. 5. D. *de off. pro cons.* (1. 16).
(15) Cic. *ad fam.* i. 9, 25, *in Verr.* v. 13, Cæsar *de bell. civ.* i. 6, Plut. *Pompei.* 61, Liv. xxi. 63. xlii. 49. xlv. 39.
(16) Dio. Cass. liii. 13, fr. 1. 14. D. *de off. procons.* (1. 16).
(17) Fr. 1. 4. § 6. D. *de off procons.* (1. 16).
(18) Cic. *ad fam.* i. 9, 25, Ferrat. *epist.* iii. 9.
(19) Cic. *ad fam.* iii. 6.

ritorno e sino alle porte della città giusta l'antica regola la dignità e le insegne di essa [20]. Ma questa legge fu di nuovo circoscritta dalla legge Giulia, che prescrisse, le provincie pretorie non si lasciassero più di un anno, e le consolari più di due nelle stesse mani [21].

220. Il potere del proconsole o propretore cumulava in sè le attribuzioni che in Roma erano dipartite fra diversi maestrati [22]. Nel loro esercizio ei si valeva de' suoi legati, ai quali, nel modo stesso che avevano servito in campagna per le incumbenze militari [23], si delegava la giurisdizione ed altri civili uffici [24]. Così il questore, addetto al capitano in qualità di tesoriere [25], aveva nella provincia l'incarico di riscuotere e tenere i conti delle entrate [26]. Fra questi e il suo pretore correva per antica costumanza una relazione di pietà come tra figlio e padre [27].

(20) Appian. *de bell. civ.* I. 80, Cic. *ad famil.* I. 9, 25. Lo stesso decretò Augusto, Dio Cass. LIII. 13, e quest'uso si osservava ancora nel secolo terzo, fr. 16 D. *de off. procons.* (1. 16).

(21) Cic. *Philipp.* I. 8, Dio. Cass. XLIII. 25, Ferrat. *epist.* III. 14.

(22) Fr. 7. § 2. D. *de off. procons.* (1. 16), fr. 10. 11. 12. D. *de off. præs.* (1. 18), Non erano però veri magistrati ma semplicemente *in potestate*, fr. 13. D. *de iurisd.* (2. 1).

(23) Di ciò tratta il cap. XXI. nota 32. 33. 34.

(24) Cic. *in Vatin.* 15, fr. 4. § 6. fr. 5. 6. pr. fr. 10. § 1. fr. 11. 12. 13. 15. D *de off. procons.* (1. 16).

(25) Ne tratta il cap. XXI. nota 37. 38.

(26) Cic. *divin.* 10. *ib.* Schol. p. 113. Orell., *in Verr.* II. 1, 14. *ib.* Schol. p. 167 Orell., *ad famil.* II. 17. In Sicilia v' erano due questori corrispondenti alla divisione in addietro vigente dell'isola in territorio cartaginese e greco, e sedenti l'uno in Lilibeo, l'altro in Siracusa, Ascon. *in Verr.* II. 4. p. 207 Orell.

(27) Cic. *divin.* 19, *in Verr.* II. 1, 15, *pro Planc.* 11, *ad famil.* XIII. 10. 26.

Oltre alla coorte propriamente pretoria, che dappoi P. Scipione formava nelle legioni la guardia del corpo del capitano [28], e che anche i pretori nelle provincie si ritenevano [29], avevano questi un altro seguito ragguardevole che si componeva parte di amici e conoscenti congiuntisi loro volontariamente, parte degli scrivani [30], interpreti [31], medici, indovini, araldi ed altri famigliari ad essi applicati [32], e che dicevasi pure coorte pretoria [33].

221. La relazione delle singole città con Roma era di perfetta sudditanza. Esse conservavano bensì una costituzione municipale [34], ma ordinata sulle leggi romane. Perciò sembra che il reggimento democratico fosse universalmente limitato, e l'eleggibilità al consiglio civico ed alle cariche superiori dipendente, come in Roma, dal censo, dall' età e da altre condizioni [35]. I diritti delle autorità civiche consiste-

(28) FESTUS *v. Prætoria*, APPIAN. *de reb. Pun.* 8, CÆSAR *de bello civ.* I. 75, CIC. *ad famil.* X. 30.

(29) CIC. *ad famil.* XV. 4.

(30) Questi si estraevano a sorte in Roma dalle decurie, CIC. *Catil.* IV. 7 (8), PLINIUS *epist.* IV. 12.

(31) CIC. *ad famil.* XIII. 54, *in Verr.* III. 37, PLUT. *Cato mai.* 12, PLINIUS *hist. nat.* VI. 5.

(32) CIC. *in Verr.* II. 10. 30, APPIAN. *de reb. Pun.* 66.

(33) CIC. *ad Quintil.* I. 1, 4, *in Verr.* II. 1, 14. 2, 11. 13. 3, 11, 28.

(34) Un senato con cinque o dieci primi, un'assemblea popolare, e maestrati di vario genere nelle città di provincie romane sono più volte menzionati parte dagli scrittori antichi, parte in iscrizioni e sopra monete.

(35) Ciò si fece (A. 560) nelle città della Tessaglia, LIV. XXXIV. 51, in Sicilia, CIC. *in Verr.* II. 49. 50, nell'Acaja, PAUSAN. VII. 16, nella Bitinia, PLIN. *epist.* X. 83. 84. 113-116, e nella Giudea, JOSEPH. *de bell. iud.* I. 8, 5, *Ant. Jud.* XIV 5, 4. Ma il maneggio degli affari nel senato di una città provinciale poteva essere assai diverso da quello vigente in Roma, CIC. *in Verr.* IV. 64.

vano nell'adozione di nuovi cittadini [36], nel maneggio delle civiche entrate [37], e nel battere moneta [38]. Ma il pretore romano poteva ingerirsi in tutto, e questa sua ingerenza non di rado tornava di molto vantaggio alla conquassata finanza delle città [39]. Gli ordini religiosi del paese si rispettavano [40], e si lasciavano anche in parte alle città le loro riunioni con adunanze e feste regolari [41]; motivo per cui la provincia si riconosceva come una spezie di comune [42]. Alla difesa del paese Roma provvedeva colle milizie che inviava nella provincia [43]; ed il governatore poteva pur far leve dei cittadini romani del luogo [44], e reclutar milizie ausiliari fra i provinciali [45]. Le misure occorrenti alla quiete e sicurezza pubblica si pigliavano egualmente da questi [46].

222. Lo stato della proprietà nelle provincie era il seguente. Il territorio che aveva appartenuto ad una città trattata secondo il diritto di guerra, od alla

(36) PLIN. *epist.* x. 115. Augusto vietò agli Ateniesi di conferir per danaro il loro cittadinatico, DIO CASS. LIV. 7.

(37) CIC. *pro Flacco* 19.

(38) Ciò è provato dalle stesse monete che si sono conservate di città provinciali romane. La moneta però d'argento non si coniava che nelle città di primo rango.

(39) CIC. *in Verr.* IV. 65. 66, *ad famil.* III. 8. XV. 4, *ad Att.* VI. 1, 12. 2. 3, *ad Quint.* I. 1, 9.

(40) CIC. *in Verr.* II. 51. 52 IV. 49, GAJUS II. 7.

(41) Nella Grecia queste riunioni furono da principio sciolte, ma in breve ripristinate, PAUSAN. VII. 16.

(42) *Commune* (κοινόν). *Milyadum*, *Siciliæ*, CIC. *in Verr.* II. 1, 38. 2, 63.

(43) Questo presidio era, secondo le circostanze, assai piccolo, CIC *de prov. cons.* 3.

(44) CIC. *ad Attic.* V. 18, *ad famil.* XV. 1

(45) CIC. *ad Attic.* VI. 5.

(46) FR. 13. D. *de off. præs.* (1. 18). Così in Sicilia fu agli schiavi severamente vietato dagli editti dei pretori di portar armi, CIC. *in Verr.* V. 3.

mensa di un re vinto si confiscava a pro dello stato romano [47], e giusta le circostanze si alienava in varii modi. Molte di queste terre si affittavano contro un canone od una decima, e queste contribuzioni si appaltavano dai censori a' pubblicani [48]. Altre si restituivano in usufrutto ai proprietarii anteriori contro un'imposta, la cui esazione si appaltava egualmente a speculatori [49]. Altre ancora si cedevano a città legate in amistanza oppure a città suddite [50], e qualche volta se ne vendevano pezzi a cittadini romani o ad Italici [51]. Finalmente, i pascoli pubblici che lo Stato aveva preso per sè, si lasciavano secondo il solito in usufrutto contro un canone che si dava in appalto a pubblicani [52]. Le stesse disposizioni ave-

(47) Cic. *adv. Rull.* I. 2. II. 19.

(48) Cic. *adv. Rull.* II. 19. Se ne ha un esempio nel territorio confiscato di Cartagine, *lex Thoria* cap. 39. 40. 42. ed. Rudorff. Queste contribuzioni di *agri publici* dati a livello non debbono essere confuse colle imposte analoghe degli *agri privati*, come ha fatto Rudorff (*Zeitschrift* x. 95-98. 124-129).

(49) Cic. *in Verr.* III. 6. *Perpaucæ Siciliæ civitates sunt bello a majoribus nostris subactæ: quarum ager cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus. Is ager a censoribus locari solet.*—v. 21. *Qui publicos agros arant, certum est, quid ex lege censoria debeant.* — L'oggetto di questa locazione censoria non era il territorio, essendosi questo restituito, ma l'imposizione sopra di esso riservata allo Stato.

(50) Così una parte del territorio Cartaginese, *lex Thoria* cap. 38. ed. Rudorff. Vedi in proposito RUDORFF nella *Zeitschrift*. x. 92. 104. Un altro esempio è, che del territorio Corinzio fu assegnata una parte a Sicione, coll' obbligo di sostener col provento di esso la spesa dei ludi istmici, STRABO VIII. 6. § 23. p. 381 Casaub., PAUSANIAS II. 2. § 2.

(51) Così in Cartagine e Corinto, *lex Thoria* cap. 19-25. 34-42. 50. 51. ed. Rudorff. Vedi su ciò RUDORFF nella *Zeitschrift* x. 115-123. 139.

(52) *Scriptura*, Cic. *ad Attic.* v. 15, *pro lege Manil.* 6, *ad famil.* XIII. 65, *lex Thoria* cap. 39. 40. 42. ed. Rudorff.

vano luogo riguardo ai beni di un re passati per suo testamento nel dominio del popolo romano [53]. Le terre che lo Stato riteneva come demaniali venivano, occorrendo, assicurate dalle usurpazioni dei confinanti colla metazione e collo stabilimento di termini [54].

223. Il territorio che non si devolveva allo Stato romano, restava nel giure privato di quelli che l'avevano prima tenuto [55]. Il suolo provinciale non era però affetto a dominio quiritico [56], ma ad una proprietà semplicemente naturale [57], che non escludeva il peso dell'imposta prediale [58]. Oltrecciò, non era sotto la tutela delle deità romane, e così non suscettivo di dedicazione o consecrazione nel senso del diritto religioso di Roma [59], nè luogo acconcio a pigliar gli auspicii [60]. L'usufrutto stesso di cotai beni faceva sentire ai provinciali una disparità di stato. Così ai popoli transalpini si vietò di piantar viti ed ulivi,

(53) Cic. *adv. Rull.* II. 19, Tacit. *annal.* XIV. 18, Hyginus *ed limit. constit.* ed. Goes. p 210.

(54) *Lex Thoria* cap. 38. 50. ed. Rudorff., Hyginus *de limit. constit.* p 210.

(56) Appian. *de bell. civ.* II. 140. Ciò è pure attestato dal contrapposto di *agri publici* e *privati* nelle provincie, Cic. *adv. Rull.* I. 4, *in Verr.* III. 6, Frontinus *de agror. qualit.* ed. Goes. p. 38.

(56) Quindi è che giuridicamente non era possibile alcun nesso, alcuna mancipazione, alcuna usucapione, Simplicius ed. Goes. p. 76, Gajus II. 27. 46.

(57) Gli stessi editti provinciali in difetto di un vocabolo più preciso la chiamavano *possessio* semplicemente, Cic. *ad Attic* VI 1, 12 Così pure Simplicius ed. Goes. p. 76.

(58) Aggenus *in Frontin.* ed. Goes. p. 47. (*In provinciis*) *omnes etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvunt.*

(59) Plinius *epist.* x. 59.

(60) Perciò nelle provincie, onde poter pigliare gli auspicii, si faceva romano per finzione un tratto di terreno, Servius *ad Aen.* II. 178, Dio Cass. XLI. 43. Liv. XXII. 1, Tacit. *annal.* III. 59.

acciò quei dell'Italia avessero un prezzo maggiore; limitazione odiosa che non fu tolta se non da Probo imperatore [61]. Del resto, i cavalieri romani trovavano utile il volgere le loro speculazioni nelle provincie all'acquisto di vaste tenute, che poi a danno della popolazione libera e dei costumi facevano coltivare da schiavi incatenati [62].

224. Il sistema d'imposizione variava secondo le provincie. Di regola esse pagavano un testatico o tributo sulle persone [63], ed un'imposta prediale. Quest'ultima consisteva od in una somma di danaro [64],

(61) Cic. *de re publ.* III. 9, Vopiscus *in Probo* 18.

(62) Così in Sicilia, Florus III. 19, Diodor. *fragm* lib. XXXIV. ed. Bip. T. X. p. 101. 102. 114-118. Nell'Africa sorsero possessioni private che uguagliavano in circonferenza i territorii delle città, Aggenus *de controv. agror.* ed. Goes. p. 71, Plin. *hist. nat.* XVIII. 7 (6).

(63) Nelle città della Sicilia quest' imposta fu ragguagliata all' avere, ed il censo si rinnovava come in Roma ogni quinquennio da Censori eletti da esse medesime, Cic. *in Verr.* II. 53. 55. 56. Così pure nella Grecia il tributo venne come ogni altro determinato dal censo, Pausanias VII. 16. I Cilicii pagavano un tributo annuale, il quale ascendeva, più tardi almeno, come quello dei Sirii, alla centesima parte del censo, oltre ad un'imposta sugli schiavi e sulle case, Cic. *ad famil.* III. 8, *ad Attic.* V. 16, Appian *de reb. Syr.* 50. Con un'imposizione perfettamente simile venne riscossa la multa che Silla aveva imposto agli Asiati, Appian *de bell. Mithrid.* 62. 83, Plutarch. *Lucull.* 20. La Sardegna, oltre alla decima dei grani, pagava un gravoso tributo, Liv. XXIII. 32, Hirtius *de bell Afric.* 98. All'Africa fu imposta una tassa prediale e personale che colpiva anche le donne, Appian *de reb. Pun.* 135. Nell'Asia pergameniana però non v'ebbe tributo ragguagliato al censo, ma solo un'imposta prediale, Appian. *de bell. civ.* V. 4. Come fosse ordinato il tributo imposto da Cesare alle Gallie non si può stabilire, Sueton. *Jul. Cæs.* 25, Eutrop. VI 17 (14).

(64) Così nella Spagna e presso la maggior parte delle popolazioni puniche, Cic. *in Verr.* III. 6. Costoro sono i *populi stipendiarii* della *lex Thoria* cap. 37. 38. ed. Rudorff.

che naturalmente variava secondo la qualità del terreno, od in una parte proporzionale dei frutti, che per lo più era la decima [65]. Essa però non si percepiva dallo Stato direttamente, ma giusta la legge Semproniana si appaltava per l'Asia dai censori in Roma [66], e per la Sicilia [67], eccettuata la decima dell'olio, del vino e degli erbaggi [68], sulla faccia stessa de'luoghi, per distretto, a norma della legge del re Jerone lasciata in vigore [69]. I cittadini romani che acquistavano beni nelle provincie, erano tenuti al pagamento dell'imposta a guisa dei natii, nè punto se ne teneva conto nel loro censo a Roma [70].

225. Oltre a queste imposizioni regolari v'erano ancora parecchie gravezze straordinarie. Fra queste si annoverava la sovr'imposta sulle decime dei frutti [71], le prestazioni in natura per la corte del pretore [72], o volendolo egli, il loro equivalente in

(65) APPIAN. *de bell. civ.* II 140. Così oltre la Sicilia anche in Asia, APPIAN. *de bell civ.* V. 4, CIC. *pro lege Manil.* 6, *pro Flacco* 8, e verosimilmente anche in Siria, CIC. *adv. Rull.* II. 29.

(66) CIC. *in Verr.* III. 6, *ad Quint.* I. 1, 10, *ad Attic.* I. 17. Ma a motivo delle estorsioni de' pubblicani Cesare cambiò la decima dell'Asia in una somma tonda, che pagava la provincia, alla quale poi si lasciava di riscuotere in proprio le decime dai contribuenti, DIO CASS. XLII. 6, APPIAN. *de bell. civ.* V. 4.

(67) *Frumentum decumanum*, CIC. *in Verr.* III. 5. 81.

(68) Queste si vendevano in Roma dai questori, CIC. *in Verr.* III. 7.

(69) CIC. *in Verr.* III. 6. 8. *Agri decumani* ossia *arationes* sono qui i beni decimarii, *aratores* i gravati della decima, *decumani* i compratori della decima, ASCON. *in div.* 10. p. 113, Orell. A quest'ordine d'affari allude CIC. *in Verr.* III. 47.

(70) CIC. *in Verr.* III. 12. 14. 25, *pro Flacco* 32.

(71) CIC. *in Verr.* III. 49. 50.

(72) *Frumentum in cellam*, CIC. *in Verr.* III. 81, ASCON. *in divin.* 10. p. 113. Orell.

danaro [73] sopra un estimo suo non di rado molto arbitrario [74], le contribuzioni in danaro per la flotta necessaria alla provincia [75], e l'allestimento nelle città marittime d'intieri navilii [76]. Oltre a ciò vi erano requisizioni di grani pel bisogno della repubblica, le quali però si bonificavano ad una tassa fissa [77], e s'imponevano per lo più in forma di una seconda decima [78], o nei paesi infruttiferi di un vigesimo [79], eccettuate soltanto le distribuzioni di grano in Roma, che si tassavano giusta la legge Terenzia e Cassia (A. 681) in una somma totale da ripartirsi equamente sopra tutte le città della Sicilia [80]. Ancora, il pretore si faceva lecito di esigere dai provinciali per gli edili di Roma suoi amici che dovevano dar spettacoli, bestie feroci, lavori d'arte e danaro [81]. Oltre a tutto questo, ogni città aveva ancora le sue gravezze municipali in parte non lievi, per soddisfar le quali si conchiudeva nel caso di bisogno un prestito o si stabiliva un imposta [82]. Le città dovevano altresì

(73) *Frumentum æstimatum*, Cic. *in Verr.* III. 5. 81.

(74) Liv. XLIII. 2, Cic. *divin.* 10. *in Verr.* II. 1, 38. 2, 60. 3, 87, Ascon. *in divin.* 10. *in Verr.* II. 1, 38. p. 113. 185. Orell.

(75) Cic. *pro Flacco* 12. 14.

(76) Cic. *in Verr.* V. 17. 21, *Philipp.* XI. 12.

(77) *Frumentum emtum*, Cic. *in Verr.* III. 5. 81.

(78) *Frumentum emtum decumanum*, Cic. *in Verr* III. 16. 70. 98, Liv. XXXVI. 2. XXXVII. 2. 50. XLII. 31.

(79) Liv. XLIII. 2.

(80) *Frumentum emtum imperatum*, Cic. *in Verr.* III. 70. V. 21. 22.

(81) Liv. XL. 44, Cic. *ad famil.* II. 11. VIII. 9, *ad Attic.* V. 21, 4. VI. 1, 17, *ad Quint.* I. 1, 19, Ascon. *in Verr.* II. 1, 19. p. 171. Orell.

(82) Cic. *pro Flacco* 9. 19.

dare alle truppe i quartieri d'inverno, o riscattarsene con grosse somme [83].

226. Non picciole entrate traeva pure la repubblica dai dazi di porto e di terra delle provincie. Il numero di questi era grandissimo, poichè ne'reami ridotti a provincia si conservavano quelli già esistenti. Essi appaltavansi, come al solito, dai censori a pubblicani [84], i quali avevano quivi subappaltatori [85]. Finalmente, tra i fonti d'entrata si annoveravano anche le miniere e saline, di cui si distinguevano tre specie. Alcune appartenevano allo Stato, o perchè la repubblica sen era impossessata, o perchè da lei aperte la prima volta [86]; e queste o si usufruttavano dallo Stato [87], o si locavano a pubblicani [88]. Altre direttamente che la repubblica aveva lasciato a particolari od a città, pagavano un canone [89]. Altre poi erano cadute per diverse vie nel dominio d'imprenditori romani, che le facevano lavorar da schiavi [90]; e queste

(83) Cic. *ad Attic.* v. 21, Joseph. *ant. iud.* xiv. 10, 6.

(84) Cic. *in Verr.* ii. 75, *pro lege Manil.* 6, *ad Attic.* v. 15 Vedi pure cap. xx. nota 65.

(85) Ciò sono i *portitores*, Ascon. *in divin.* 10. p. 113 Orell. ossia τελῶνων, *Ev. Luc.* v. 27. 29.

(86) Tali erano la maggior parte delle mine d'oro in Ispagna, Strabo iii. 2. § 10. p. 148 Casaub. Sotto il consolato di M. Emilio e C. Popilio (A. 596) si stabilirono pure nella Macedonia miniere dello Stato, Cassiodor. *chronic.*

(87) Strabo iii. 2. § 10. p. 148 Casaub.

(88) Cic. *pro lege Manil.* 6, Plinius *hist. nat.* xxxiii. 21 (4). 40 (7). xxxiv. 49 (17). A ciò si riferisce egualmente Liv. xxxiv. 21.

(89) Liv. xlv. 29.

(90) Così la più gran parte delle miniere di rame e di argento della Spagna, Diodor. v. 36. 37. 38, Strabo iii. 2. § 10. p. 148 Casaub — Altri esempi ne cita Plinius *hist. nat.* xxxiv. 2.

pure dovevano non dubbiamente pagare allo Stato un balzello.

227. In ordine alle cose di buon governo, il pretore, durante l'anno, o nell'inverno quand'erano sospese le ostilità coi popoli limitrofi percorreva il paese [91], ed intimava diete in luoghi a ciò destinati [92], ove accoglieva le querele delle città appartenenti al Convento, ne componeva i dissidii [93], e dava sentenza [94]. Ivi comparivano pure i cittadini romani, moltissimi de' quali s'intrattenevano nelle provincie, parte pei loro traffici in danaro e granaglie [95], parte come merciai [96] di piazza e di fiera [97], ma soprattutto come pubblicani. La totalità di questi Romani appartenenti a una data dieta formava un Convento particolare [98], che col pretore a capo rendeva per così dire immagine del comune romano, in cui quello esercitava la giurisdizione dei due pretori a Roma, ed il questore la giurisdizione degli edili curuli [99]. Quest' ultimo veniva talvolta mandato in giro in luogo del pretore [100]. Fra i cittadini romani del convento e la sua

(91) Cic. *ad Attic.* v. 14, Theophil. i. 6, 4

(92) *Conventus*, Liv. xxxi. 29, Cic. *in Verr.* v. 11, Cæsar. *de bello gall.* i. 54. v. 1. vi. 44. vii. 1. Quest'intimazione e convocazione si chiamava anche *forum agere*, Cic. *ad Attic.* v. 21. vi. 2, Servius *ad Aen.* v. 758.

(93) Cic. *ad famil.* xv. 4, *ad Attic.* v. 20. vi. 2, Cæsar *de bello gall.* viii. 46, Hirtius *de bello Alex.* 65, 66. 78, Festus *v. Forum.*

(94) Hirtius *de bell. Alex.* 49, Sueton. *Jul. Cæs.* 7. Vedi per più ampi ragguagli il lib. iv. cap. i.

(95) Ciò sono i *negotiatores*, Cic. *pro Fontejo* 1.

(96) Ciò sono i *mercatores*. Erano distinti dai negoziatori, come si deduce da Cic. *in Verr.* ii. 77. *pro Planc.* 26. Ernesti ha raccolto i passi che ne fanno più ampia prova.

(97) Sallust. *Jugurth* 47.

(98) Di questi *conventus civium Romanorum* si parla frequentemente non come di adunanze passeggiere, ma per-

coorte il pretore sceglievasi a piacimento un Consiglio (*consilium*), al quale chiedeva lume nelle cose forensi ed amministrative [101]. Le decisioni si rapportavano in un registro [102]. Base dei giudicati era pei natii il giure nazionale [103]; ma l'editto che ciascun pretore entrando in ufficio emanava sulle regole della sua amministrazione, conteneva eziandio molte disposizioni di diritto privato, e spesso un rimando formale agli editti dei pretori in Roma [104]; senzachè nella stessa Roma si promulgavano leggi riguardanti le provincie, e così il diritto romano si andava sempre più propagando [105]. L'imperio criminale fino al sangue contro indigeni e Romani si esercitava dal pretore coll'intervento del suo consiglio sotto forme al tutto romane [106]; i romani potevano anche appellare ai tribuni, e così portar la causa a Roma [107]. I delitti

manenti e distinte da tutte le altre riunioni di abitanti, Cic. *in Verr.* v. 5. 36. Cæsar *de bell. civ.* ii. 19. 20. 21. iii. 9 29. 32. 40, Hirtius *de bello Alex.* 56. 57. 58. *Afric.* 68. 97.

(99) Gajus i. 6. ii. 24.

(100. Sueton. *Jul. Cæs.* 7, Cic. *divin.* 17. Secondo Ernesti *clav. Cicer. v. Præfecti*, anche nelle provincie vi sarebbero stati prefetti che il pretore inviava nelle città per la giurisdizione. Ma i passi da lui citati in prova non parlano che di prefetti della cavalleria.

(101) Cic. *in Verr.* ii. 1, 29. 2, 29. 5, 21.

(102) Ibid. v. 21.

(103) Ibid. ii. 13. 22, *pro Flacco* 30. *ad famil.* xiii. 19.

(104) Cic. *ad famil.* iii. 8, *ad Attic.* v. 21. vi. 1, *in Verr.* ii. 1, 43. 45. 46. 2, 13. 3, 10, Gajus. i. 6.

(105) Ulpian. xi. 18, Gajus i. 183. 185. iii. 122.

(106) Ne recano esempi Cic. *in Verr.* ii. 1, 28-30. 2, 28-30. 37-41, Valer. Max. viii. 1, *Ambustæ* 2, Gell. xii. 7, Diodor. *fragm.* lib. xxxvi. (ed. Bip. T. x. p. 177).

(107) Plutarch. *Cæsar.* 4.

d' intiere città contro Roma si punivano in modo straordinario [108].

228. L'imperio però non si estendeva su tutte indistintamente le città del territorio, ma n'erano molte insignite di parecchi privilegi. Alcune rimasero da bel principio indipendenti e federate [109], senz' altri obblighi verso Roma fuor di quelli imposti dalla lega, che però erano spesso assai gravosi [110]. Altre, dopo la lor soggezione, vennero di nuovo proclamate libere [111], e ottennero con questo la solenne ricognizione dentro i proprii confini della loro proprietà pubblica e privata, il diritto di governarsi a talento [112], e la conseguente esenzione dall'imperio immediato del pretore romano, una legislazione propria, seppure non avvisavano più conveniente invocar leggi dal senato romano sulle singole materie [113], il diritto d'imporre dazi nel loro territorio [114], e perfine il nome d'amici ed alleati del popolo

(108) Così in Dime, Boeckh *inscr. græc.* T. I. n. 1543.

(109) Così in Sicilia Tauromenio, Messana città dei Mamertini e Neto, Cic. *in Verr.* II. 66. III. 6. V. 19. 22. 51, Plut. *Pompejus* 10, nella Spagna Gades (cap. XIII. nota 49).

(110) Cic. *in Verr.* V. 19-24.

(111) *Lex Thoria* cap. 36. 38. ed. Rudorff, Hirtius *de bello Afric.* 7. 33. 43, Strabo XVII. 2. § 19, p. 839 Casaub. Questa è la medesima condizione di quando una popolazione intieramente soggiogata veniva di nuovo dichiarata libera (cap. XIII. nota 51).

(112) Cic. *in Verr.* II. 37, *Plebisc. de Thermens.* lin. 10-13. (Haubold *monum.* p. 135). *Monum. Aphrodis.* (Haubold, p. 160., Boeckh *inscr. græc.* T. II. n. 2737). Ma intieramente erronea è l' illazione che Dirksen e dopo lui Creuzer traggono da questa libertà della proprietà, che cioè i beni, se il possessore era capace del commercio romano, potessero anche star qui nel dominio quiritario.

(113) Ne reca un esempio Cic. *in Verr.* II. 49. III. 6.

(114) *Plebisc. de Thermens.* lin. 69-74.

romano [115]. Dappertutto, fuorchè in Sardegna, vi erano di queste città libere [116], e la loro condizione fu guarentita da una disposizione speciale della legge Giulia [117]. Oltrecciò molte città avevano colla libertà l'Immunità [118], la quale assicurava non solo dalle imposizioni ordinarie [119], ma dagli acquartieramenti d'inverno [120]. Quindi il nome provincia non comprendeva propriamente che le città fatte suddite e tributarie. Ma anche in queste varii privati ottenevano talvolta dal senato per sè e per la loro schiatta libertà e immunità, e venivano registrati nella formola degli amici del popolo romano [121].

229. Anche le colonie avevano nelle provincie uno stato più indipendente. Fin dalla seconda metà del secolo quinto se ne dedussero nella Gallia cisalpina di romane e latine, le quali punto non si differenziarono da quelle stanziate in Italia [122]. Ma niuna deduzione aveva luogo fuor della penisola, ed abbisognando una città di coloni, la si forniva

(115) Cic. *in Verr.* II. 49, *Plebisc. de Thermens.* lin. 10. *Monum Aphrodisiense.*

(116) Lo dice apertamente Cicerone nei *fragm. orat. pro Scauro* 44. (15).

(117) Cic. *in Pison.* 16. 37, Hirtius *de bello Afric.* 87.

(118) V. su questo punto il cap. XIII. nota 53. 54. 55.

(119) Cic. *in Verr* II. 69. III. 6. V. 21.

(120) *Plebisc. de Thermens.* lin. 44-55.

(121) Ciò ebbe luogo pei discendenti di Timasiteo (cap. XI. nota 27), e per alcuni cittadini di Clazomene e Mileto, Haubold *monum.* p. 90-97.

(122) Così Siena, Liv. *epit.* 11., Polyb. 19, Piacenza e Cremona, Ascon. *in Pison. fragm.* 2. p. 3 Orell., Polyb. III. 40, Livii *epit.* 20, Liv. XXVII. 10, Bologna, Liv. XXXVII. 57, Modena e Parma, Liv. XXXIX. 55. Aquileja, Liv. XL. 34, ed Ivrea, Vell Pat. I. 15, Strabo IV. 6. § 6. p. 205 Casaub.

di abitanti delle altre città provinciali [123]. Una sembianza di deduzione si fece la prima volta in Carteia di Ispagna (A. 584), dove coi figli nati da soldati romani e donne spagnuole si fondò una colonia col diritto latino, ma come di gente libertina [124]. Dopo C. Gracco finalmente si dedussero fuor della penisola colonie effettive [125]. Questi coloni formarono naturalmente un comune alla foggia italica, ed ebbero segnatamente un censo lor proprio [126]; ma sulle terre loro assegnate non acquistarono dominio quiritario, perchè il suolo provinciale non ne era capace [127]. Agli abitanti primitivi non fu egualmente dato il cittadinatico, ma si rimasero peregrini, eccetto che nella fondazione della colonia [128] o posteriormente [129] si conferisse loro per special privilegio la cittadinanza.

230. Nelle provincie infine sorse questa particolarità, che spesso, senza che si deducessero co-

(123) Ciò accadde in Agrigento (A. 517), Cic. *in Verr.* II 50, Pighii *annal.* A. 546.

(124) Liv. XLIII. 3. Nel capo XIII. nota 36 *supra* si è detto il perchè i coloni fossero libertini.

(125) Vedi § 211. A Cartagine tenne dietro Aqua Sestia (A. 632), Livii *epit.* 61, tuttochè altri scrittori parlino soltanto della fondazione colà di una città nuova col lascito di un presidio, Strabo IV. 1 § 3. p. 180 Casaub., Cassiod. *Chronicon.* Oltrecciò Narbona (A. 636), Vell. Pat. I. 15. II. 8, Cic. *pro Fontejo* 2, Diodor. V. 38, Mariana ed Aleria in Corsica, Plinius *hist. nat.* III. 12 (6).

(126) Ciò si deduce da Vell. Pat. II. 15.

(127) Vedi nota 56 *supra*, e per più ampi particolari cap. XXXVI.

(128) Così colla legge Apuleja (A. 652 o 654) si diè a Mario il diritto di fare in ciascuna delle colonie da quella legge decretate tre cittadini romani, Cic. *Pro Balbo* 21, Aurel. Victor. *de vir. illust.* 73.

(129) Un bel esempio ne porge Emporia, Liv. XXXIV. 9.

lonie, una città ottenne in privilegio il giure latino. Con questo trovato la latinità, che nell' Italia per effetto della legge Giulia (A. 664) e delle altre leggi venute dipoi si era intieramete spenta, continuò a mantenersi viva nelle provincie [130]. Prime la ebbero da Cn. Pompeo Strabone nell'anno 665 le città della Gallia transpadana [131], e fra queste al certo Novocomo (l'odierna Como), stata da lui ripopolata. Giulio Cesare mantenne pure questo diritto pei cinquemila coloni ivi da lui dedotti (A. 695) in forza della legge Vatinia [132]. Parecchie città di Sicilia [133] e Spagna [134] vennero egualmente insignite da Giulio Cesare di quel privilegio. Esso importava esenzione dall' imperio del pretore romano [135], e in conseguenza un governo autonomo di proprii maestrati; il diritto di pervenire al cittadinatico romano coll' occupazione di una magistratura patria, [136] ed il commercio [137]. Ma il connubio n'era escluso, perchè questi Latini fittizi non erano come i natii

(130) Vedi in proposito cap. XXIX.

(131) ASCON. *in Pison. fragm.* 2. p. 3 Orell. È dubbio se a ciò pure si riferisca la *lex Pompeja* menzionata nell'iscrizione riferita da PLIN. *hist.nat.* III. 24 (20).

(132) STRABO V. 1. § 3. p. 212 Casaub., SUETON. *Jul. Cæs.* 28, APPIAN. *de bello civ.* II. 26. Su di ciò SAVIGNY nella *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss.* IX. p. 312. nota 1., non si esprime con sufficiente precisione.

(133) CIC. *ad Attic.* XIV. 12. PLIN. *hist. nat.* III. 14 (8).

(134) A queste si riferisce il diritto colonario di cui parla DIO CASS. XLIII. 39. Così giudica con ragione MADVIG *de iure colon.* (*Opusc. acad.* p. 218. 290).

(135) Lo dice esplicitamente STRABO IV. 1. § 10. p. 187 Casaub.

(136) V. in proposito cap. XXVI. nota 26.

(137) ULPIAN. XIX. 4.

prossimi di parentela, ma peregrini [138]. Così nelle provincie, in sul finire del secolo settimo, si distinguevano città federate, libere, immuni e suddite [139]; colonie romane e latine, e luoghi insigniti della latinità artificiale.

231. Del resto, seguendo il vecchio costume, non di rado una città si poneva nella clientela o nell'ospizio di una ragguardevole famiglia romana [140], e dava presso di sè a vicenda l'ospizio ad un romano [141]. Ma le provincie accattavano i vantaggi per tal guisa ambiti, con varii omaggi dispendiosi [142].

232. Il pretore era tenuto a dar conto al senato co' suoi libri e con quelli del questore dell'amministrazione della provincia. In origine questo conto si presentava al suo ritorno in Roma, ma dopo la legge Giulia (A. 695), ancor prima che si partisse dalla provincia, e coll'obbligo di lasciarne due esemplari in due delle più cospicue città, e portarne un terzo a Roma nell'erario [143]. Le città inviavano frequentemente dietro lui ambascerie che ne facessero il panegirico al senato, sostenendo per tale oggetto una spesa che la legge Cornelia tentò invano di fre-

(138) Ulpian. v. 4, Gajus i. 79. Rettamente si esprime su di ciò Niebuhr ii. 93.

(139) *Civitates fœderatæ, liberæ, immunes, stipendiariæ*, Appian. *de bell. civ.* i. 102, Servius *ad Aen.* iii. 20, Cic. *in Pison.* 41, *pro Balbo* 8.

(140) Dionys. ii. 11, Appian. *de bello civ.* ii. 4, Orell. *inscr* T. ii. n. 3693. Per lo più era quella, il cui avo ne aveva fatto la conquista, Cic. *de off.* i. 11. Ne recano esempi Liv. xxvi. 32, Plutarch. *Marcell.* 23, Ascon. *in divin.* i. 4. p. 100. 105, Orell., Cic. *ad fam.* xv. 4, Sueton. *Tiber.* 6.

(141) Ne dà esempi Cic. *in Verr.* iv. 65, *pro Balbo* 18.

(142) Liv. xl. 44, Cic. *in Verr.* iv. 3. 40 41.

(143) Cic. *ad famil.* ii. 17. v. 20, *ad Attic.* vi. 7.

nare [144]. Per le estorsioni del pretore o per altri motivi le città provinciali come i privati potevano rivolgersi al senato [145], e la legge Gabinia (A. 687) assegnò persino alle udienze regolari e quotidiane di legazioni estere l'intiero mese di febbraio [146]. Oltrecciò la legge Calpurnia instituì (A. 605) e fu con varie altre leggi ordinato di tutto punto un tribunale permanente per le accuse di concussione [147]. Una di queste, la Servilia (A. 646) promise il cittadinatico a qualunque non cittadino, o italico o provinciale, che sopra accusa facesse condannare un maestrato di tal delitto [148]. In queste accuse tornavano di molto vantaggio alle provincie i patroni e gli ospiti in Roma [149]. Cionullameno le loro ambascerie sovente non facevano frutto, senza donativi, pei quali si conveniva pigliare il danaro dai capitalisti romani ad alti interessi, fintantochè poi il senato e la legge Gabinia vietarono in generale ogni imprestito ad ambasciatori stranieri [150].

(144) Cic. *in Verr.* v. 22, *pro Flacco* 40, *ad famil.* iii. 8. 10.
(145) Liv. xliii. 2, Cic. *in Verr.* ii. 39.
(146) Cic. *ad Quint. fr.* ii. 3 13., *ad famil.* i. 4.
(147) Vedi lib. v. cap. 3.
(148) *Fragm. l. Servil.* c. 23, Cic. *pro Balbo* 24. Stando alle espressioni di Cicerone si potrebbe credere certamente, che quella ricompensa fosse stata promessa ai soli Latini. Vedi Madvig *de iure colon.* (*Opusc. acad.* p. 273).
(149) Cic. *in Verr.* ii. 14. 39, *divin.* 20, Liv. xliii. 2. Così nella contesa contro Fontejo prese parte all'accusa un Fabio, nella cui clientela stavano gli Allobrogi, Cic. *pro Fontejo* 12, Appian. *de bello civ.* ii. 4, Sallust. *Catil* 41.
(150) Ascon. *in argum. Cornel.* p. 57 Orell., Cic. *ad Attic.* v. 21. vi. 1. 2.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

PREZZO DELLA PRESENTE PUNTATA
di pagine 328

Per gli associati alla Serie, cioè per 24 volumi, in ragione di 75 cent. ogni 100 pagine, vale . . . . . . L. 2, 46.

Per gli acquisitori delle Opere staccate, in ragione di 1 cent. per pag. . » 3, 28.

Assieme alla seconda Puntata colla quale si compirà il 1° Volume, si darà pure un' Introduzione all'opera, scritta dal Traduttore.

RACCOLTA

DI

OPERE UTILI

DISPENSA

36

Legislazione

STORIA DEL DIRITTO DI ROMA

SINO AI TEMPI

DI GIUSTINIANO

PER

FERDINANDO WALTER

Volgarizzata

dall'Avv. EMMANUELE BOLLATI.

Vol. Primo

Parte 2ª

TORINO

CUGINI POMBA E COMP. EDITORI

1851.

RACCOLTA

DI
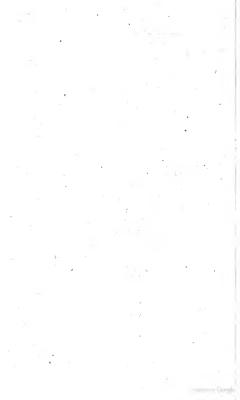
OPERE UTILI

OPERE UTILI
AD OGNI PERSONA EDUCATA
RACCOLTE
col consiglio
D'UOMINI PERITI IN CIASCUNA SCIENZA

Legislazione

STORIA
DEL DIRITTO DI ROMA
SINO AI TEMPI
DI GIUSTINIANO

PER
FERDINANDO WALTER
Volgarizzata
dall'Avv. EMMANUELE BOLLATI

VOL. I. — *Parte* 2ª.

TORINO
CUGINI POMBA E C. EDITORI
1851.

CAPITOLO XXVIII.

ULTIMI TEMPI DELLA REPUBBLICA.

253. Dopochè colla caduta di Cartagine rimase decisa la signoria universale di Roma, la pace che ne seguì fe' palesi nell' interno i più aspri dissidii. Il dispendio annesso alle magistrature, e l'introduzione del censo senatoriale avevano di buon'ora portato i ricchi all'esclusivo possesso di una potenza, che col maneggio in ispecie dell'erario, delle provincie e delle prede di guerra dava loro opportunità d'ampliare smisuratamente le proprie ricchezze, mentre il basso popolo oppresso dal militar servizio, dalla carestia e dall'usura vieppiù impoveriva.[1] Il senato e la nobiltà erano così divenuti una poderosa fazione che si giocava il consolato,[2] e la cui dominazione veniva spalleggiata dalla propria influenza sugli alleati italici[3] e dai cavalieri, che dal senato avevano tutto a sperare ed a temere.[4] Le leggi che i due Sempronii Tiberio e Caio Gracco misero in campo nel loro tribunato contro siffatti mali, non partorirono che la lor rovina. Per la prima volta durante la guerra Giugurtina[5] la potenza dei nobili fu scossa dalla legge Memmia (A.645),[6] poi rotta dalla rogazione di C. Mamilio Limetano, promotrice (A. 644) di una severa inchiesta contro gli Ottimati corrotti da Giugurta,[7] e dall' innalza-

(1) Sallust. *Jugurth.* 31. 41.
(2) Id. *ibid.* 63.
(3) Id. *ibid.* 40. 42.
(4) Id. *ibid.* 42.
(5) Id. *ibid.* 5, nota pure questo punto.
(6) Id. *ibid* 33. 37.
(7) Id. *ibid.* 40. 65; Cic. *Brut.* 33. 34.

mento al consolato (A. 643) di Mario, un rifatto.[8] Spalleggiati da costui nel suo secondo consolato (A. 650), i tribuni L. Cassio Longino, Cn. Domizio Enobarbo, C. Servilio Glaucia e L. Marcio Filippo, poi più tardi (A. 654) L. Apuleio Saturnino sorsero per abbassare il senato colle leggi e colla violenza. Spento quest' ultimo, la nobiltà riebbe per alcuni anni la preponderanza, durante la quale (A. 663) M. Livio Druso tentò una via di mezzo, che gli tornò fatale. P. Sulpicio Rufo rinnovò allora (A. 666) le violenze tribunizie, quando il console Silla alla testa del suo esercito trasse a Roma, rovesciò le costui leggi, e con nuovi ordinamenti instaurò l'autorità del senato. Fu questo il primo esempio d'un capitano d'armi che, aiutato dalla devozione delle legioni a lui affidate, sen valse per mire proprie, ed introdusse con ciò un poter nuovo che provocò guerre civili, e atterrò finalmente la costituzione antica. Lo stesso pensiero governò Silla nel farsi, reduce dall'Asia (A. 673), nominar dittatore a tempo indeterminato.[9] Egli ridusse il tribunato a vano simulacro,[10] traendo a sè intieramente il diritto di rogar leggi,[11] e non lasciando a quello che la libertà d' intercessione.[12] Oltrecciò distolse dall' ambir la

(8) SALLUST. *Jugurth.* 73. 85.
(9) APPIAN. *de bell. civ.* I. 98-100
(10) VELL. PAT. II. 30, APPIAN. *de bell. civ.* I. 100. II 29; (ASCON.) *in div.* 3. p. 102. Orell. Egli avea già prima espresso questo disegno, APPIAN. *de bell. civ.* I. 59.
(11) LIVII *epit.* 89.
(12) CÆSAR *de bell. civ.* I. 5. 7; CIC. *de legib.* III. 9. V'ha chi sostiene, che anche l'intercessione fu ristretta a certi casi, perchè Opimio fu tratto a sindacato per aver interceduto contro il prescritto della legge Cornelia, CIC. *in Verr.* II. 1, 60, *ibiq.* ASCON. p. 200. Orell.; ERNESTI *Ind. leg.* v. *Cor-*

dignità tribunizia col decretare che dopo lei non si avesse accesso a verun altro maestrato.[13] Ma questa restrizione veniva già tolta nel 679 da C. Aurelio Cotta,[14] e finalmente, dopo varii tentativi inutili,[15] Pompeo restituì al popolo (A. 684), per meglio ingraziarselo, il potere tribunizio nella sua antica ampiezza,[16] che dai tribuni C. Cornelio (A. 687) P. Clodio (A. 696) ed altri venne di nuovo subitamente usato a suscitar parecchie novità e commozioni.[17]

254. Le relazioni tra popolo e senato variavano adunque del tutto a norma dello stato momentaneo dei partiti. A mezzo incirca il secolo settimo, quando il potere del popolo si era fatto preponderante, ciò apparve singolarmente in questo che i tribuni colle loro rogazioni ai comizi tributi s'ingerirono ad arbitrio persin nell'amministrazione.[18] All'incontro, secondo il concetto di Silla, l'azione dei comizi tributi doveva cessare intieramente.[19] Ma dopo l'instaurazione del tribunato per mano di Pompeo, i tribuni si arroga-

nelia tribunitia. Ma, come pure osserva lo Scoliaste sotto il nome di Asconio, ciò si deve riferire a che egli aveva portato la parola per la rogazione di Cotta contro la legge di Silla che vietò ai tribuni di trattar coi comizi.

(13) APPIAN. *de bell. civ* I. 100.

(14) ASCON. *in Cornel.* p. 66. 78. Orell.; ASCON. *in Verr.* II. 1, 60. p. 200. Orell.

(15) Fra questi si annovera l'orazione di Licinio Macro in SALLUST. *hist. fragm.* lib. III.

(16) APPIAN. *de bell. civ.* II. 29; ASCON. *in divin.* 3, p. 103. Orell.; CIC. *in Verr.* I. 15. *ibiq.* ASCON. p. 147. Orell.; VELL. PAT. II. 30; SUETON. *Jul. Cæs.* 5.

(17) SALLUST. *Catil.* 38.

(18) Così (A. 647) la decisione chi dovesse condur la guerra in Numidia, fu, dopo che il senato aveva già decretato intorno a ciò, portata dinanzi al popolo, SALLUST. *Jugurth.* 73. 84.

(19) APPIAN. *de bell. civ.* I. 59.

rono quasi esclusivamente il diritto di deferire a tali comizi le materie di alta amministrazione, e gli ambiziosi capisetta si valsero di questo mezzo per strappare contro al voler del senato la concessione d'importanti provincie, o d'incumbenze militari straordinarie.[20] Tanto più poi i tribuni fecero valere il diritto che un tempo già loro si apparteneva di sottoporre in prima ai comizi tributi le proposizioni di leggi generali.[21] Non di rado però (e questa fu cosa nuova) facevano afforzare un plebiscito con una clausola speciale che obbligava il senato a giurarlo sotto grave pena dentro un breve termine.[22] C. Cornelio tentò inoltre (A. 687) di svincolare il diritto all'ambito di una magistratura, e in altri casi dalle restrizioni legali ancora vigenti col darlo al popolo; diritto che il senato aveva intieramente a sè vendicato,[23] ed abusatone certo gravemente. Il qual disegno tut-

(20) Di questo genere fu la rogazione di Gabinio (A. 687) per Pompeo, DIO CASS. XXXVI. 6-20; PLUT *Pompeius* 25, quella di Manilio (A. 687), propugnata anche da Cicerone, DIO CASS. XXXVI. 25. 26; PLUTARCH. *Pompeius* 30, e quella di Trebonio (A. 699), DIO CASS. XXXIX. 33; LIVII *epit.* 105. Altri esempi reca SUETON. *Jul. Cæs.* 11, APPIAN *de bell. civ.* III. 7. 27. 30. 55. Ma in altri casi decretava il senato, DIO CASS. XXXIX. 9; CIC *Philipp.* V. 16. XI. 7. 8, ovvero faceva egli stesso produrre la proposta ai comizi delle tribù, APPIAN *de bell. civ.* IV. 92; DIONYS. II. 14.

(21) Vedi § 108. Ne porgono esempi la rogazione di Manilio (A. 687) sopra i suffragii de'libertini (cap XIV. nota 61), quella di Cornelio (nota 24), e le leggi di Clodio, CIC. *pro Sext.* 25.

(22) Il primo esempio di questo genere è di Saturnino aiutato da Mario (A. 654), APPIAN. *de bell. civ.* I. 29. 30; PLUTARCH. *Marius* 29. Un altro esempio ne porge la *lex Acilia repetund.* lin. 13-23 (HAUBOLD *monum.* p. 75), promulgata tra il 654 e il 665.

(23) Ciò aveva luogo prima con un plebiscito sulla proposizione del senato (cap. XV. nota 22).

tochè gli andasse fallito, ottenne però che all'avvenire codesti decreti si facessero bensì in senato, ma in cospetto di dugento membri almeno, e sen chiedesse la ratificazione ai comizi tributi.[24] Quanto però ai comizi delle centurie fu mantenuto per tutti i casi l'ordine antico, secondo cui essi deliberavano soltanto sopra il senatoconsulto lor presentato;[25] onde fu novità arbitraria la diretta presentazione delle proprie leggi fatta loro da Giulio Cesare nel suo consolato (A. 685),[26] e la conferma avutane per giuramento dal senato a guisa de' tribuni.[27] Il senato aveva altresì evocato intieramente a sè la decisione sulle cose di guerra e di pace, cosicchè neppure più ne interpellava i comizi centuriati.[28]

235. Con quest'interno contrasto la libertà non poteva durar più a lungo. Sostenuti dal favor popolare, dalla devozion dei soldati e dalle aderenze e ricchezze loro, si levarono pochi grandi potenti,[29] le cui scambievoli contese ebbero per effetto che Giulio Cesare fosse fatto (A. 705) dittatore,[30] poi investito (A. 707) della dittatura per un anno intiero, del conso-

(24) Ascon. *in argum et in fragm. Cornel.* p. 57. 72 Orell.; Dio Cass. xxxvi. 22. Quest'ultimo parla troppo vagamente, e non riceve che da Asconio il suo vero senso.

(25) V. cap. xv. nota 16. A questo modo fu pur decretato (A. 697) dai comizi centuriati il richiamo di Cicerone, dopo essersene trattato inutilmente coi comizi tributi, Dio Cass. xxxviii. 30. xxxix. 6-8, Cic. *pro Sext.* 51, *ad Attic.* iv. 1.

(26) Appian. *de bell. civ.* ii. 10-13; Dio Cass. xxxviii. 4-6, Plutarch. *Pompeius* 47. Che fossero i comizi centuriati, si deduce da Cic. *Philipp.* i. 8.

(27) Appian. *de bell. civ.* ii. 12; Dio Cass. xxxviii. 7; Plutarch. *Cato min.* 32

(28) Appian. *de bell. civ.* iii. 55.

(29) Sallust. *Catil* 39, Cic. *pro Sext.* 65. 66; Dio Cass. xxxvii. 56. 57.

(30) Appian. *de bell. civ.* ii. 48; Dio Cass. xli. 36.

lato per cinque, e della podestà tribunizia per sempre;[31] successivamente (A. 709) della prefettura dei costumi per anni tre, della dittatura e del consolato per dieci, e per ultimo nominato (A. 711) censore unico a vita e dittatore permanente.[32] In questa universale signoria sparve il potere così del popolo come del senato, e fin dalla seconda dittatura veniva altresì decretata a Cesare coll' apparente osservanza delle forme antiche l'elezione di tutti i maestrati, la collazione delle provincie, il comando generale delle truppe, e la sovrana disposizione dell'erario.[33] Lui morto, Antonio abrogò la dittatura perpetua;[34] ma dalla unione di costui (A. 711) a due altri potenti sotto nome di Triumvirato riformatore della repubblica sorse una nuova forma di governo in cui costoro a sè conferirono per cinque anni il sommo imperio, l'elezione dei maestrati, e le provincie più rilevanti, ed ottennero senza contrasto non solamente che il loro patto, appena entrati in Roma, fosse eretto in legge ne' comizi,[35] ma che nel quinto anno fossero dal senato ratificati tutti i loro atti governativi così del passato, che del futuro.[36] Trascorso il quinquennio, non reputarono più necessaria, a pro-

(31) PLUTARCH. *Cæsar* 51; DIO CASS. XLII. 20.

(32) DIO CASS. XLIII. 14. 45. XLIV. 5. 8; APPIAN. *de bell. civ.* II. 106; SUETON. *Jul. Cæs.* 76.

(33) DIO CASS. XLII. 20 XLIII. 45. 46. 47. 51; SUETON. *Jul. Cæs.* 41 76; APPIAN. *de bell. civ.* II. 128. III. 2. IV. 91. 93.

(34) APPIAN. *de bell. civ.* III. 25; PLUTARCH. *Anton.* 8.

(35) APPIAN. *de bell. civ.* IV. 2. 7; DIO CASS. XLVI. 55. XLVII. 2. Come facessero nella collazione degli impieghi, lo indica APPIAN. *de bell. civ.* V. 73; DIO CASS. XLVII. 15. XLVIII. 32. 35. 43. 53. XLIX. 43.

(36) DIO CASS. XLVIII. 34; APPIAN. *de bell. civ.* V. 75.

rogare il lor potere, una conferma legislativa.[37] Ma a breve andare proruppero fra loro stessi discordie, ond'ebbe origine prima una guerra civile, e poscia (A. 725) il monarcato di Ottaviano.

256. Grandi commozioni nacquero pure in quest'epoca dallo stato delle proprietà.[38] Dappoi la legge Licinia si erano fatte ai cittadini di tempo in tempo distribuzioni di terre;[39] ma dell'agro pubblico restante che si trovava per tutta Italia a vasti spazi,[40] i ricchi sì cittadini romani che italici delle colonie e municipii adiacenti,[41] si erano di nuovo impossessati,[42] e gradatamente per compra od oppressione avevano pure acquistato i beni dei vicini più poveri; cosicchè possedevano non più poderi, ma vasti territorii che in tempo di pace facevano lavorare dai proprii schiavi, mentre per tutta Italia il libero contadino, stretto dal servizio militare, e per miseria espulso dal proprio fondo, cadeva in rovina.[43] Onde ovviare a questo stato di cose, Tiberio Gracco vinceva (A. 621) un decreto che dell'agro pubblico si concedesse ad ognuno a tenor della legge Licinia un possesso al più di cinquecento iugeri[44],

(37) Appian. *de bell civ.* v. 95; Dio Cass. xlviii. 54.

(38) I passi principali a cui si appoggia la descrizione che segue, sono Appian. *de bell. civ.* i. 7. 8.; Plut. *T. Gracch.* 8. 9, Florus. iii. 13; Livii *epit.* 58.

(39) Negli anni 479, 552, 524 e 581; Valer. Max iv. 3, 5. Polyb. ii. 21; Liv. xxxi. 4. 49. xlii. 4.

(40) V. cap. xx. nota 51.

(41) Appian. *de bell. civ.* i 10. 36.

(42) Ne indica un esempio Liv. xlii. 1. 19.

(43) Sallust. *Jugurth.* 41; Idem *de re publ. ordin.* ii. 5. Ciò è pure mostrato da Liv. vi. 12. in un esempio della sua età. Perciò dice Plinius *hist. nat.* xviii. 7. (6) *latifundia perdidere Italiam.*

(44) Appian. *de bell. civ.* i. 9.

ed altrettanto per due figli;[45] il resto, previo estimo e indennizzazione delle fabbriche sopra costruttevi,[46] si togliesse e dipartisse in usufrutto ai più bisognosi, colla riserva dell'imposizione ordinaria,[47] ma sotto divieto di alienarlo,[48] e si eleggessero annualmente per la compiuta esecuzione della legge nuovi triumviri.[49] Questo decreto avendo incontrato varii ostacoli,[50] C. Gracco rimise in vigore con una legge (A. 631) l'inchiesta sul quantitativo permesso d'ogni tenuta, ed il riparto dell'eccedente ai poveri.[51] Da questo però vennero esclusi certi fondi, ed in ispecie il territorio Campano.[52] La stessa via tenne Livio Druso (A. 632), il quale anzi, ad istigazion del senato, per soppiantar Gracco nel favor popolare, abolì il canone che si doveva pagar dai possessori.[53] Ma dopo la morte di Gracco fu di nuovo a tutti concesso per legge di alienare la propria tenuta; i ricchi incominciarono da capo ad incettar le terre dei più bisognosi, e così si venne in breve a peggior stato di prima.[54] Arrogi, che sotto l'influsso degli Ottimati comparve una legge tribunizia

(45) Mille jugeri è la lezione giusta in Livii *epit.* 58; Aur. Victor *de vir. illustr.* 64.

(46) Parla di un estimo Plut. *T. Gracc.* 9; Appian. *de bell. civ.* i. 11.

(47) Di quest'imposta fa menzione Plut. *C. Gracch.* 9. Da lui si ricava, che il sopravanzo non fu assegnato in proprietà, ma rimase agro comune

(48) Appian. *de bell. civ.* i. 10. 27.

(49) Id. *ibid.* i. 9; Livii *epit.* 58.

(50) Id. *ibid.* i. 13-21.

(51) *Lex Thoria* cap. 1. ed. Rudorff., Vell. Pat. ii. 6; Livii *epit.* 60; Plut. *C. Gracch.* 5; Florus iii. 15.

(52) *Lex Thoria* cap. 1. 2. 3; Cic. *adv. Rull.* ii. 29.

(53) Plutarch. *C. Gracch.* 9.

(54) Appian. *de bell. civ.* i. 27.

creduta di Spurio Borio, la quale sedò intieramente le inchieste e i cambiamenti agrarii, imponendo solamente ai possidenti un canone il cui provento fu destinato ai poveri.[55] Nè a ciò si rimase; ma per legge assai estesa dell' anno 643[56] a tutti quelli che, in seguito alle leggi Gracche, avessero dell'agro pubblico conservato o riacquistato terre dentro il limite prefisso, od ottenuto dai triumviri nuovi assegni, sen concedette una proprietà privata daziabile nel censo come l'ordinaria;[57] si diede ad ogni cittadino la facoltà di occupare in proprietà privata trenta iugeri di quello ch'altri possedesse oltre la misura legale;[58] si affrancarono tutte queste proprietà private dai canoni e dagli erbatici,[59] e sopra quello che ancor rimanesse di esso agro pubblico, si concedette un diritto gratuito di pascolo per un dato numero di capi di bestiame.[60] Nella stessa epoca è pur fatta menzione della legge di un tribuno Spurio Torio, che abolì il

(55) APPIAN. *de bell. civ.* I. 27. Quanto al nome vi sono quattro opinioni. Alcuni come Rudorff lo reputano genuino. Altri lo vogliono intieramente mutato. Altri ancora lo cambiano in Spurio Torio, perchè credono identica la sua legge con quella (nota 63). Altri infine ammettono che sia Spurio Torio, ma opinano che Appiano abbia erroneamente confuso l'autore della seconda legge con quello della prima, il che è pure verosimile. Vedi le annotazioni di SCHWEIGHAUSER al passo suddetto.

(56) I frammenti conservati di questa legge furono ultimamente raccolti, completati ed illustrati da RUDORFF nella *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissensch.* X. 1. Nelle applicazioni però della medesima alle condizioni di que' tempi restano ancora oscure molte cose.

(57) *Lex Thoria* cap. 1.

(58) *Ibid.* cap. 3.

(59) *Ibid.* cap 8.

(60) *Ibid.* cap. 10.

canone sull'agro pubblico,[61] e restrinse il diritto di pascolo.[62] Questa adunque è probabilissimamente la legge di cui si sono conservati i frammenti or riportati.[63] Ma neppur questa legge che avrebbe forse fatto risorgere il ceto contadinesco, raggiunse il suo scopo,[64] probabilmente perchè mancavano ai poveri i mezzi, il desiderio e la forza alle imprese rurali; arrogi che in simil caso andavano perdute le distribuzioni che prima avevano del provento dei canoni.[65] Turbolenti tribuni si giovarono perciò di continuo della miseria stagnante per suscitar commozioni e rogazioni agrarie, le quali però andarono vuote d'effetto.[66] Giulio Cesare nel suo primo consolato (A. 695) fece di nuovo per varie ragioni

(61) Cic. *Brut.* 36. Lo stesso narra Appiano di un tribuno del quale però non dice il nome.
(62) Cic. *de orat.* II. 70.
(63) Sopra di ciò tutti cadono d'accordo. È però sorta una discrepanza d'opinioni intorno alla relazione che può avere la legge Toria colla legge del supposto Sp. Borio. Identiche le reputano Göttling, § 144, Peter *Epochen* p. 239, G. Zeiss, *commentatio de lege Thoria*, (in un discorso inaugurale edito a Weimar nel 1841). Ma tre ragioni combattono quest'opinione In primo luogo la legge del supposto Sp. Borio, ed i summentovati frammenti non s' accordano. In secondo, ciò che Appiano reca come il contenuto della prima, e Cicerone come il contenuto della seconda, non si può collegare insieme o non altrimenti che con molta stentatezza. In terzo non si vede qual cosa doveva allora essere materia dell'altra legge che Appiano cita di un tribuno innominato.
(64) Ciò si deduce dall' espressione del tribuno Marcio Filippo (A. 650): *non esse in civitate duo millia hominum qui rem haberent*, Cic. *de offic.* II. 21.
(65) Anche Appiano mette ciò in rilievo.
(66) Queste sono la *lex Marcia* (A. 650), *Appuleia* (A. 654), *Titia* (A. 663), *Plotia* (A. 656 o 665), la *lex Servilia* di Rullo (A. 691), che Cicerone oppugnò, o la *lex Flavia* (A. 694). Le indicazioni ulteriori si trovano nell' *index legum* in Orelli *onomasticon Tullian.*

politiche un gran riparto di terre a cittadini e veterani,[67] e in questo fu pur compreso l'agro pubblico della Campania statone sì lungamente escluso.[68]

237. L'antagonismo tra il popolo e gli ottimati si rivelò pure in modo affatto particolare nell'occupazione delle cariche giudiziarie.[69] Assai prima di quest'epoca già accadeva che per l'inchiesta e la punizione di un reato s'instituisse in luogo del tribunale popolare una commissione straordinaria eletta in grembo al senato. Dappoi il secolo settimo vennero successivamente d'anno in anno instituite sopra certi delitti questioni permanenti, ognuna con un pretore, cui si arrose un dato numero di senatori in qualità di giurati. Ciò accadde la prima volta colla legge Calpurnia (A. 605) per le concussioni de' maestrati sì frequenti a quell'epoca nelle provincie.[70] Ma nel crescere della corruzione si manifestò in que' tribunali una parzialità intollerabile pel ceto senatorio e gli ottimati, e dagli stessi tribunali popolari nulla si ebbe più a sperare per essere il foro intieramente soggetto all'influenza della nobiltà. Il solo rimedio ancora possibile stava nel conferir l'ufficio di giudice a un ceto medio, indipendente per ricchezza, e inaccessibile alla corruzione. Imperò C. Gracco nel

(67) Dio Cass. xxxviii. 1-7; Vell. Pat. ii. 44; Appian. *de bell. civ.* ii. 10; Sueton. *Jul. Cæs.* 20; Cic. *ad Att.* ii. 16; *ad famil.* xiii. 4; *Philipp.* ii. 39. v. 19; Plut. *Cato min.* 31-33.

(68) A quest'addizione allude l'espressione *lex Campana*, Cic. *ad Att.* ii. 18. Vedi Harless, *die Ackergesetzgebung C. Julius Cäsars*, Bielefeld 1841. 4.

(69) Quest'argomento è stato di recente ed accuratamente trattato da Mommsen nella *Bergk. Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft* 1843, n° 102.

(70) Vedi libro v. cap. 5.

suo secondo tribunato (A. 632) vinse una legge già progettata dal suo fratello,[71] che trasferì i giudizi dai senatori ai cittadini distinti pel censo equestre.[72] Una legge del console Servilio Cepione (A. 648) li ridonò al senato,[73] ma forse ella venne in brevissimo tempo abolita.[74] Ciò si operò indubitabilmente per una legge di Servilio Glaucia, morto pretore nell'anno 654,[75] a cagion forse di essa legge che probabilmente fu da lui vinta, come tribuno, contro le concussioni de' maestrati.[76] Ma i cavalieri abusando anch'essi di lor potenza col favorire i pubblicani e perseguitare

(71) Dio Cass. *fragm.* 88; Plut. *T. Gracch.* 16.

(72) Appian. *de bell. civ.* i. 22; Vell. Pat. ii. 6; Cic. *in Verr.* i. 13; Tacit. *annal.* xii. 60. Che qui per *equites* ed *ordo equester* non si debbano intendere i cavalieri proprii forniti dallo Stato di un cavallo, ma i cittadini distinti col censo equestre (§ 103), egli è ciò che si deduce dalle circostanze dei tempi (§ 238). Giusta un altro racconto i tribunali sarebbero stati un misto di senatori e cittadini dal censo equestre, Plutarch. *T. Gracch.* 16. *C. Gracch.* 5. 6. Ma ciò è una confusione od una conseguenza della legge per cui C. Gracco nel suo primo tribunato rifornì il senato con cavalieri (cap. xvi. nota 23).

(73) Tacit. *annal.* xii. 60; Cic. *Brut* 43. 44. 86, *de invent.* i. 49, *pro Cluent.* 51. L'opinione che con questa legge siasi accomunato ai due ceti l'accesso alle cariche giudiziarie è erronea. Egualmente insostenibile è l'asserzione che la medesima sia rimasta allo stato di semplice proposta. L'una e l'altra opinione è combattuta da Klenze *fragm. leg. Servil.* p. xv. L'inscrizione però da lui citata in prova è apocrifa.

(74) Infatti egli è detto che i cavalieri avevano occupato i tribunali per lo spazio incirca di cinquanta o quarant'anni, Cic. *in Verr.* i. 13; Ascon. *in divin.* 3. *in Verr.* i. 13. p. 103. 145 Orell.

(75) Ne parla Cic. *Brut* 62, il qual passo s'intende naturalissimamente di una legge sui tribunali. Mommsen spinge troppo oltre il dubbio nel non riconoscere questo.

(76) Klenze tiene per perfetta l'identità delle due leggi. Ma quest'opinione è meritamente combattuta da Mommsen; imperocchè Cic. *pro Scauro* i. 2, *fragm. l. Serv.* c. 6. 7, non ne forniscono una prova sufficiente.

i maestrati che volevano tutelar le provincie dalle loro estorsioni,[77] Livio Druso prese lo spediente (A. 663) di far aggiungere ai trecento senatori esistenti altrettanti nuovi de' cavalieri, e far eleggere per l'avvenire i giudici sugli uni e gli altri assieme.[78] Lui morto però, il senato medesimo abolì questa legge in un coll'altre ordinate da questo tribuno.[79] Due anni dopo Planzio Silvano trovò un altro ripiego, che fu di far eleggere ogni anno i cavalieri non più dal pretore, come in addietro, ma dal popolo ed in numero di quindici per ciascuna tribù.[80] Silla infine (A. 673) restituì i giudizi ai senatori.[81] Ma tal fu la corruzione e la depravazione di che fecero prova in quest'impiego,[82] che per legge di L. Aurelio Cotta (A. 684) si formarono tre classi o decurie, de' senatori, de' cavalieri e dei tribuni erariali,[83] e le cariche giudiziarie vennero da questi occupate.[84] Una legge di Pompeo (A. 699) mantenne questi tre ceti,

(77) FLORUS III. 13. 17; VELL. PAT. II. 13; DIO CASS. *fragm.* 106. 107; DIODOR *fragm.* lib. XXXIV. (T. X. p. 102. 117. ed. Bip.); CIC. *pro Scauro* 1. 2.

(78) APPIAN *de bell. civ.* I. 35; AUREL. VICT. *de vir. ill.* 66; LIVII *epit.* 70. 71; VELL. PAT. II. 13

(79) DIODOR. *excerpt. Mai.* XXXVII 4; ASCON. *in Cornel.* p. 68. Orell., CIC. *de leg.* II. 6. 12.

(80) ASCON. *in Corn.* p. 79. Orell.

(81) TACIT. *annal.* XI. 22; VELL. PAT. II. 32, ASCON. *in divin. argum. etc.* 3. *in Verr.* I. 13. 16. II. 1, 6. p. 99. 103. 145. 161 Orell.

(82) CIC. *in Verr.* I. 13. II. 3, 96, *pro Cluent.* 22.

(83) V. sopra di questi § 165. 238.

(84) ASCON. *in Pison.* 39. *in Cornel.* p. 16. 78. Orell., SCHOL. BOBIENS. *in orat. pro Flacc.* 2. *in Clod.* p. 229. 339. Ne parlano incompiutamente, giacchè non fanno menzione dei tribuni erariali, VELL. PAT. II. 32; LIVII *epit* 97; PLUTARCH. *Pompeius* 22, CIC. *pro Cluent.* 47. Vedi in proposito la nota di Duker al passo di Livio.

ma restrinse l'elezione ai più facoltosi di ciascuno.[85] Cesare però n'escluse di nuovo pienamente (A. 708) i tribuni erariali.[86] M. Antonio creò dipoi (A. 711), senza rispetto al censo, una terza decuria nuova de' suoi centurioni e veterani, la quale fu però di corta durata. [87] Finalmente Augusto co' suoi nuovi instituti pose un termine a queste agitazioni.[88]

258. Tutti questi fatti reagirono pure sulle condizioni sociali. I cittadini dal censo equestre già erano divenuti per la loro fortuna e pei grandi traffici di danaro con lo Stato una classe di somma importanza.[89] C. Gracco, volendo conferir loro ad esclusione de' senatori la capacità alle cariche giudiziarie, ne fece un ceto privilegiato. Questo spirito di corpo venne ancor rafforzato da che generalmente di esso facevano parte i pubblicani, i quali, aiutati da un tal privilegio e dalla propria influenza assai estesa, s'innalzarono a terzo stato fra il senato ed il popolo.[90] In ultimo, dappoi l'età di Cicerone, tutti i cittadini dal censo equestre vennero comunemente detti cavalieri, e l'ordine equestre si considerò come un ceto particolare accanto al popolo ed al senato.[91] Ad esso naturalmente appartenevano anche i cittadini romani de' municipii, delle colonie e delle prefetture che avessero

(85) ASCON. *in Pison.* 39 p. 16. Orell.; SALLUST. *de re publ. ordin.* II. 3 7. 12; CIC. *Philipp.* I. 8.
(86) DIO CASS. XLIII 25. SUET. *Jul. Cæs.* 41.
(87) CIC. *Philipp.* I. 8. V. 5. 6. XIII. 2. 3.
(88) Si tratta di questi instituti nel lib. IV. cap. 1.
(89) V. § 169.
(90) PLIN. *hist. nat.* XXXIII 8. (2). *Aliquamdiu tertiæ vires publicani fuere.*
(91) PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 8. (2), CIC. *in toga cand.* ap. ASCON. p. 89. 90. Orell.; APPIAN. *de bell. civ.* II. 13, *Declam. pro domo* 28.

il censo equestre.[92] I cavalieri nondimeno propriamente detti che si fornivano di un cavallo a spese dello Stato, e votavano nelle diciotto centurie, continuarono a rimanerne distinti,[93] e nel linguaggio più rigoroso del giure pubblico, sotto il nome di cavalieri o trossuli non s'intendevano che questi.[94] Dopo l'esclusione de' senatori nell'anno 625,[95] essi non furono generalmente che adolescenti.[96] Anche dopo la formazione del ceto equestre nel più recente suo significato di ordine de' pubblicani, andò quello distinto come un ceto speciale distintissimo,[97] essendo molti i cavalieri non pubblicani.[98] Ma un ceto medio tra cavalieri o pubblicani e la plebe formarono allora i tribuni erariali, i quali, per ragion del loro ufficio di riscuotere il tributo e pagare il soldo,[99] si erano mantenuti come un ceto a parte fra i più abbienti cittadini della prima classe, e fattisi per l'ordinamento giudiziario stabilito dalla legge Aurelia un ordine speciale.[100] Essi appartenevano propriamente ancora al volgare dei cittadini,[101] ma nei censimenti più esatti si chiamavano col nome di ceto prossimo ai cavalieri.[102] Possono anche riguardarsi negli ultimi tempi della repubblica come una classe speciale di cittadini i

(92) Di ciò reca molti esempi Cic. *pro Planc.* 13, *pro Cluent.* 39. 57, *pro Cæl.* 2.
(93) Vedi § 103. nota 86. 89.
(94) Plin. *hist. nat.* xxxiii. 7. 9. (1. 2).
(95) Vedi § 104. nota 99.
(96) Q. Cic. *de petit. consul.* 8.
(97) Cic. *pro Planc.* 9, *pro Flacco* 4, *pro lege Manil.* 7.
(98) Cornel. Nepos *Attic.* 1. 6; Varro *de re rust* 1. 2, 1.
(99) Vedi § 165. 178.
(100) Ascon. *in Cornel.* p. 67. Orell.
(101) Dio Cass. xliii. 25.
(102) Cic. *in Catil.* iv. 7, *pro Rabir.* 9, *pro Planc.* 8; Schol. Bobiens. *in orat. pro Flacco* 2. p. 229. Orell.

veterani, i quali dopochè specialmente con Mario lo spirito delle legioni si corruppe intieramente, traevano, alla chiamata de' grandi capiparte, a Roma, pernottavano sotto gli atrii dei templi, spargevansi ne' comizi [103] o si facevano assoldare per nuove imprese,[104] e dovevano perciò dal governo essere vezzeggiati.[105]

339. Frattanto i costumi civili declinavano rapidamente, [106] e la podestà censoria fattasi odiosa divenne al tutto impotente contro la corruzione. [107] La legge Oppia (A. 539) che sottopose il vestire delle donne a parecchie restrizioni, dovette dopo appena vent' anni essere di nuovo abrogata [108]. Non miglior prova fecero le leggi con cui, avendo l'esercito asiatico dopo la disfatta d' Antioco introdotto voluttuosità forestiere d'ogni maniera, [109] si volle imporre un limite alla spesa delle mense.[110] Imperocchè gli stessi

(103) Appian. *de bell. civ.* I. 29. II. 120, Cæsar. *de bell. civ.* I. 3, Plutarch. *Pomp.* 58; Cic. *pro Murena* 18.

(104) Cic. *Philipp.* III. 2. V. 8. XI. 8.

(105) Cic. *Philipp.* I. 2. XI. 14. 15, *ad famil.* XI. 20. La loro impudenza è descritta da Dio Cass. XLVII. 17; Appian. *de bell. civ.* IV. 35. V. 13.

(106) Sall. *hist. fragm.* lib. I; Idem *de re publ. ordin.* II. 7; Vell. Pat. II. 1.

(107) Cic. *divin.* 3; Dio Cass. XL. 57.

(108) Liv. XXXIV. 1-8; Valer. Max. IX. 1, 3.

(109) Liv. XXXIX. 6.

(110) Queste leggi furono la legge Orchia (A. 573), Fannia (A. 593), Didia (A. 611), Macrob. *Saturn.* II. 13; Gellius II. 24, la legge Emilia (A 639), Aurel. Vict. *de vir ill.* 72; Plin. *hist. nat.* VIII. 72. (57), la legge Licinia (A. 657), Cornelia di Silla (A. 673), Emilia di Lepido (A. 676) e la legge di Anzio Restione, Macrob. *Saturn.* II. 13; Gell. II. 24. Inoltre una legge di Pompeo (A. 699), ma che non passò, Dio Cass. XXXIX. 37; una legge Giulia di Cesare, Dio Cass. XLIII. 25; Cic. *ad Attic.* XIII. 7, *ad fam.* VII. 26; Sueton. *Jul. Cæs.* 43; un editto di Antonio, Macrob. *Saturn.* II. 13, ed una legge Giulia di Augusto, Gell. II. 24, Sueton. *Octav.* 34.

tribuni si sollevarono lor contro come ad una restrizione incomportabile della libertà personale.[111] Anche lo scialacquo ne' mortorii che già era vietato dalle dodici tavole, venne più severamente interdetto da una legge Cornelia di Silla.[112] Un altro fenomeno assai più degno di considerazione è nato dalla scostumatezza dei tempi fu, che all'ombra della solita libertà di associazione si formavano riunioni o collegii i quali, per le numerosissime trame a cui si facevano servire, recavano grave danno all'ordine pubblico. Perciò un senatoconsulto, probabilmente dell'anno 690, sciolse generalmente i collegi ad eccezione di alcuni pochi, la cui utilità era nota.[113] Clodio, a dir vero, non solo li ristabilì (A. 696), ma creonne per proprii fini de' nuovi composti della feccia del popolo, e persino di schiavi;[114] ma Cesare[115] e Augusto[116] li sciolsero tutti, nè lasciarono sussistere che i collegi d'antica data.

240. Ma dove fortissima apparve la depravazione dei pubblici costumi, fu nei raggiri e nelle prepotenze usate nell'ambir le magistrature.[117] I candidati e loro intercessori uccellavano con preghi e piacen-

(111) Notabile è il racconto di Val. Max. II. 9, 5.
(112) Cic. *de leg.* II. 23-25; Plutarch. *Sylla* 35. Una legge, forse la stessa, stabilì pure quanto si poteva spendere in monumenti.
(113) Ascon. *in Cornel.* p. 75; *in Pison.* 4. p. 7. Orell. Sul nome dei consoli vedi l'annotazione di Orelli a Cic. *in Pison.* 4.
(114) Cic. *in Pison.* 4; Ascon. *in Pison.* 4. p. 9. Orell, *pro Sext.* 15. 25; Dio Cass. XXXVIII. 13.
(115) Sueton. *Jul. Cæs.* 42; Joseph. *antiq. iud.* XIV. 10, 8.
(116) Sueton. *Octav.* 32.
(117) Quest'argomento è ben trattato da Th. Mommsen, *de collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiliæ 1843. 8.

terie il favore delle tribù,[118] davano loro grandi conviti e spettacoli,[119] promettevano pel caso d'un fausto successo,[120] o dispensavano anticipatamente una data somma, nel qual caso il danaro si deponeva ordinariamente nella casa di un terzo,[121] dove i divisori delle tribù che anche in altri casi facevano il riparto delle distribuzioni, largizioni e lasciti destinati al popolo,[122] od altri abusivamente detti divisori andavano a prenderlo.[123] Gli uomini di parte singolarmente cercavano anzitutto di assicurarsi della propria tribù o per sè o pei loro candidati.[124] Talvolta ancora un candidato cedeva ad un altro candidato una tribù accaparrata,[125] ovvero due candidati si guadagnavano a vicenda la lor tribù, per escludere con più sicurezza un terzo.[126] Nè ciò solo: ma i candidati organizzavano veri sodalizi, i cui membri, l'uno a pro dell'altro, disponevano per mezzo del danaro e registravano per decurie i tribuli, mettendoli così nella votazione a loro dispo-

(118) Cic. *pro Planc.* 10, *pro Milone* 9; Sueton. *Jul. Cæs.* 41.
(119) Q. Cic. *de petit. consul.* 11; Cic. *pro Murena* 32. 34.
(120) Ciò si chiamava *nummos pronunciare*, Cic. *ad Att.* i. 16, 13, *ad Quintum fr.* ii. 15. b; Sueton. *Jul. Cæs.* 19.
(121) Il quale si chiamava *sequester*, Cic. *pro Planc.* 19; Q. Cic. *de petit. consul.* 14.
(122) Cic. *ad Attic.* i. 18, 4; Cic. *in Verr.* i. 8. 9; Ascon. *in Verr.* i. 8. p. 136. Orell.
(123) Cic. *pro Planc.* 19; Q. Cic. *de petit. cons* 14.
(124) Q. Cic. *de petit. consul.* 5; Cic. *pro Planc.* 17. Ciò si diceva *tribum alicui conficere*, *pro Planc.* 18, *ad fam.* xi. 16.
(125) Ciò si diceva *tribum* ovvero *centuriam concedere*, Cic. *pro Planc.* 22; Ascon. *ad orat. in tog. candid.* p. 85. seq.
(126) Questo maneggio si chiamava *coitio*, Cic. *pro Planc* 22, *ad Quint. fr.* iii. 1, 16. Ne tratta assai bene Wunder, *M. T. Ciceronis oratio pro Cn. Plancio Proleg.* lib. iii. cap. iii. §. 2. *et comment. in cap.* 22.

sizione.[127] Contro un tal eccesso sorse infine (A. 698) il senato,[128] e nell'anno successivo fu resa contro l'ambito per opera di simili sodalizi la legge Licinia [129].

CAPITOLO XXIX.

MUTAZIONI IN ITALIA

241. Gravi mutazioni avvennero frattanto nella condizione dei Latini e degli Italici inverso Roma. Dopo la seconda guerra punica il cittadinatico perfetto si era più di rado conferito,[1] e la più parte dei popoli Italici n'andavano privi, di guisa che servivano per Roma e pagavano le imposte, ma senza aver parte nel governo. Onde troncar l'influenza del senato sui confederati da lui dipendenti,[2] ed afforzare il ceto medio, T. Gracco, Fulvio Flacco e C. Gracco avevano già proposto l'ammessione dei Latini al cittadinatico perfetto, e la collazione del diritto di suffragio agli altri Italici nel modo stesso che i Latini l'avevano per l'addietro avuto.[3] Questa proposizione

(127) Cic. *pro Planc.* 18. 19; Schol. Bobiens. *in Planc.* p. 253. Orell.

(128) Cic. *ad Quint. fr.* II. 3, 5. *Ut sodalitates decuriatique discederent.*

(129) Schol. Bob. *in Planc.* p 253. Orell.; Cic. *pro Planc.* 15; Dio Cass. XXXIX. 37.

(1) Gli ultimi esempi sono registrati in Liv. XXIII. 20. XXXVIII. 36.

(2) Vedi cap. XXVIII nota 3.

(3) Vell. Pat. II. 2. 6; Valer. Max. IX. 5, 1; Appian. *de bell. civ.* I. 21. 23. 34; Plut. *C. Gracch.* 5, 8. Sopra una simile differenza vedi §§ 213. 215.

non fu vinta, ed anzi Latini ed Italici vennero durante la pratica cacciati dalla città per editto del console Fannio (A. 632).[4] Con tutto ciò molti che propriamente non ne avevano il diritto, s'intrusero gradatamente nel censo e nel cittadinatico romano. Quando poi la legge Licinia Mucia (A. 659) ordinò su questo fatto una severa inchiesta e rilegò i non autorizzati nei ruoli della lor patria, nacque fra gli Italici una grande commozione.[5] Ella s' accrebbe quando Livio Druso, per guadagnarli ad altri parpartiti, propose a lor favore e di consenso degli Ottimati (A. 663) l'ammessione al cittadinatico. Ma, fallito il progetto, scoppiò intorno a Roma una guerra pericolosissima.[6] In questa i popoli che non si erano sollevati e specialmente tutti quelli appartenenti al nome latino[7] vennero sin da principio guadagnati con una legge di Giulio Cesare (A. 664) la quale essi adottarono nell'antica forma di recepzione spontanea, e che offrì loro la cittadinanza[8]. Nel seguente anno, la maggior parte degli altri popoli, un dopo l'altro, a misura che tornavano all'obbedienza, ottennero per parecchie leggi la cittadinanza;[9] e l'eb-

(4) Appian. *de bell. civ.* I. 23; Plutarch. *C. Gracch.* 12; Cic. *Brut.* 26. *pro Sext.* 13. A questa legge di Fannio, non a quella di Penno (cap. 23 nota 45) si riferisce l'orazione di Gracco in Festus *v. Respublicas.* Altra opinione porta però Meyer *fragm. orat.* p. 117.

(5) Ascon. *in Cornel.* p. 67. Orell.; Cic. *de Off.* III. 11; *Brut.* 16; *pro Balbo* 21. 24.

(6) Appian *de bell. civ.* I. 35. 39; Liv. *epit.* 71; Florus III. 17. 18; Vell. Pat. II. 14. 15; Aurel. Victor *de vir illust.* 66.

(7) V. in proposito § 213.

(8) Appian. *de bell. civ.* I. 49; Cic. *pro Balbo* 8; Vell. Pat. II. 16; Gellius IV. 4. La forma, il *fundus fieri*, si spiega col cap. XXVI nota 51.

(9) Appian. *de bell. civ.* I. 53; Vell. Pat. II. 16. 17.

bero infine gli stessi Lucani e Sanniti che più di tutti rimasero in armi.[10] Una di queste leggi, il plebiscito dei tribuni C. Papirio Carbone e M. Plauzio Silvano (A. 665) donò fra gli altri la cittadinanza ai non Italici che fossero ascritti alla città federata vegnente nel cittadinatico romano e domiciliati allora in Italia.[11] Ma pel rimanente i nuovi cittadini non furono ripartiti in tutte le trentacinque tribù, poichè avrebbero avuto in tal caso il sopravvento ne' comizi; ma tutti assieme vennero assisi in otto tribù, cosicchè fu assicurata con ventisette la preponderanza ai vecchi cittadini.[12] Questa restrizione porse argomento al tribuno S. Sulpicio Rufo (A. 666),[13] e dopo lui, essendosi la sua legge, ad istanza di Silla, dichiarata nulla dal senato,[14] al console Cinna (A 667) di suscitar nuove commozioni,[15] e probabilmente già nell' anno 669 si concedeva ai nuovi cittadini il diritto di suffragio in tutte le tribù.[16] Silla dopo il suo ritorno tolse di nuovo il cittadinatico, contro la data fede, a molti municipii che avevano parteggiato per Cinna; ma questa legge non restò in vigore.[17]

242. In seguito alla legge Giulia ed a quelle ana-

(10) APPIAN. *de bell. civ.* I. 53. 68; LIV. *epit.* 80.

(11) CIC. *pro Archia* 4. Se ne scorge un'applicazione in CIC. *ad fam.* XIII. 30.

(12) VELL. PAT. II. 20; APPIAN. *de bell. civ.* I. 49. 53; narra la cosa come se per essi siansi formate nuove tribù. Ma GÖTTLING § 145 ha messo in sodo l'opinione giusta.

(13) LIV. *epit.* 77; APPIAN. *de bell. civ.* I. 55. 56.

(14) APPIAN. *de bell. civ.* I. 59.

(15) APPIAN. *de bell. civ.* I. 64-67; VELL. PAT. II. 20; CIC. *Phil* VIII. 2 (3).

(16) A ciò si riferisce certamente il senatoconsulto citato da LIV. *epit.* 84.

(17) LIV. *epit.* 86; CIC. *pro Cæcina* 33. 35; *Declam. pro domo* 30; *Lepid. orat. in* SALLUST. *hist. fragm.* lib. I.

loghe, si fece nella costituzione una mistura singolare. Da un canto, l'autonomia politica de' Latini e degli altri confederati italici cessò intieramente col lor passaggio nello Stato romano; il giure di Roma sottentrò ai diritti nazionali particolari ancora vigenti;[18] e l'Italia diventò un regno unito di cui Roma era la testa e il centro, sol perchè ivi sedeva il governo e si tenevano i comizi. D'altra parte però quei popoli si rimasero colla coscienza di non essere stati, a guisa dei municipii anteriori, aggregati al cittadinatico per sola volontà del popolo romano, ma di essersi avvinti allo Stato romano per proprio e spontaneo loro decreto.[19] Quindi in tutto che non rifletteva l'unità dello Stato e del diritto si riguardarono ancora come indipendenti. In essi per conseguenza ebbe origine secondo le idee del giure pubblico romano una nuova specie di municipii.[20] In questa condizione vennero pure le colonie latine, e si dissero allora municipii.[21]

245. L'Italia però ai tempi della legge Giulia non

(18) Ciò si deduce da GELLIUS IV 4.

(19) Quanto vivo fosse questo convincimento lo dimostra l'esempio dei Napoletani ed Eracleesi, i quali ondeggiarono lungamente se dovessero permutare la favorevole lor condizione di alleati (§ 215) col cittadinatico, CIC. *pro Balbo* 8.

(20) A questi si applica la terza definizione data nell'estratto di PAUL. DIACON *v. municipium*, sul qual difficile passo convien comparare il cap. XI. nota 30; cap. XII. nota 33; e il cap. 24. nota 28. Così si rettifica pure in qualche modo la definizione dei municipii data da GELLIUS XVI. 43. I rimproveri che le fa NIEBUHR II. 70, sono alquanto esagerati.

(21) Così sparisce la difficoltà, che ASCON. *in Pison. fragm.* 2. p. 3. Orell. solleva sull'aver Cicerone chiamato Piacenza che prima era una colonia latina, un municipio. Vedi su questo punto NIEBUHR II. 92. Altri esempi ne reca l'estratto summentovato di Paolo Diacono, nei quali i cinque ultimi nomi sono di colonie latine.

comprendeva ancora la Gallia Cisalpina, la quale a guisa di provincia era governata da prefetti romani, e tenuta in freno da molte colonie.[22] Ma non è dubbio che le cose successe in Italia reagirono pure sopra questa provincia. Infatti la Gallia Cisalpina fu, probabilissimamente colla legge di Cn. Pompeo Strabone che ora menzioneremo,[23] sollevata al cittadinatico con suffragio (A. 665), e in conseguenza le sue città fatte municipii. All'incontro quelle della Gallia Traspadana ebbero a principio da Pompeo Strabone (A. 665) la semplice latinità artificiale;[24] ma in seguito anch'esse, dopo un tentativo (A. 689) fallito, la cittadinanza (A. 705) da Giulio Cesare,[25] e dopo aver dichiarato nella consueta forma il loro assenso, vennero organizzate da commissarii colà inviati.[26] Finalmente, nel secondo riparto delle provincie tra Ottaviano e Antonio (A. 712), anche la costituzione provinciale della Gallia Cisalpina sino allora durata fu abolita,[27] e data alle città una giurisdizione propria, la cui competenza venne minutamente regolata dalla

(22) V. cap. 27. nota 122.

(23) Che la Gallia cispadana nella seconda metà del secolo settimo avesse il cittadinatico, è attestato da Cic. *ad Att.* I. 1; *Philipp.* II. 30 (31); (Cæsar) *de bello gall.* VIII. 50-52; Strabo V. 1 § 1. p. 210; Casaub. E che l'acquistasse per quella legge di Pompeo Strabone, è sommamente probabile. Vedi Savigny *der römische Volkschluss der Tafel von Heraklea (Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss.* IX. 321).

(24) V. § 230.

(25) Dio Cass. XXXVII. 9; XLI. 36.

(26) A ciò si riferisce la *lex Julia municipalis A.* 709, lin. 85-89 (Haubold, *monum.* p 132. *Municipia fundana* indica le città transpadane, divenute *fundi* a quella legge (cap. XXVI. nota 50). Vedi sopra questo passo controverso Savigny p. 352-361, la cui interpretazione ci sembra la vera.

legge Rubria.[28] Duranti queste mutazioni si diffuse altresì l'uso della lingua, e la Gallia cisalpina fu compresa nell'Italia.[29]

244. Quali siano state le norme per l'amministrazione del paese che seco trasse la diffusione del cittadinatico sopra tutta l'Italia, è ciò che non si può arguire che in parte. Le città serbarono una giurisdizione propria sì nelle cose civili che nelle criminali.[30] Per la tenuta del censo fu nell'anno 709 generalmente stabilito, che i cittadini forestieri non comparissero più a Roma personalmente, siccome usavano nei municipii e nelle colonie antiche,[31] ma che il censo si tenesse nelle città contemporaneamente, e giusta la stessa formola usata in Roma; le liste si portassero a Roma da messaggieri particolari, ed i nomi si trascrivessero nei registri generali.[32] Nella milizia la distinzione di truppe federali italiche cessò, poichè tutti gl' Italici servirono come cittadini nelle legioni.[33] Ma la leva è da credere che non si facesse più come in addietro a Roma, ma nella lor patria, e quanto all' esenzione dal servizio v'ebbero persino trattati particolari.[34] Ogni contingente rimase altresì

(27) Appian. *de bell. civ.* v. 3. In ciò concorda pure Dio Cass. xlviii. 12. Savigny p.332 ha omesso il passo d'Appiano.

(28) Questa legge è stupendamente discussa da Puchta, *über den Inhalt der* Lex rubria de Gallia cisalpina (*Zeitschrift* x. 195). Vedi pure Savigny nella *Zeitschrift* ix. 133; xi. 53.

(29) Cæsar *de bello gall.* v. 1. vi. 44. vii. 1; Cic. *Philipp.* v. 12; Strabo v. 1. § 1. p. 120. Casaub.

(30) Vedi per più ampi particolari il libro iv. cap. 1, e libro v. cap. 5.

(31) Vedi cap. xx. nota 30.

(32) *Lex Julia municipalis* lin. 68-84. (Haubold p. 129).

(33) Florus iv. 2, 5; Cæsar *de bello civ.* iii. 4.

(34) *Vacatio ex fœdere*, *lex Julia municipalis* lin. 19. 29. (Haubold p. 120. 121)

tutt'assieme nella legione, diviso in coorti.[35] Le città aggregate però non batterono più moneta propria, ma si servirono del danaro romano.[36] Come fossero in quest'epoca regolate in Italia le imposte, è cosa oscura. Certo è però, che i nuovi cittadini non vennero sottoposti all'imposizione prediale secondo il censo, essendosi questa allora tolta dappertutto.[37] Ma se la tassa di un vigesimo sulle manumissioni non fosse ancora fra loro introdotta,[38] se durasse il tributo da pagarsi a Roma da parecchi di questi Stati,[39] e qual forma avesse in ogni città il sistema delle imposte municipali, è ciò che non si può sapere[40]. I dazi di confine ancora vigenti fra gli Stati italici furono aboliti, ma quelli di porto passarono allo Stato romano, finchè anch' essi a motivo della loro gravezza vennero per tutta Italia aboliti colla legge Cecilia (A. 694).[41] Ciò nullameno Cesare ed i Triumviri tosto li ristabilirono nell'antica od in altra forma.[42]

245. La costituzione delle città italiche fu fuor di dubbio quasi identica sin da principio a quella dei municipii e delle colonie, nè punto vi fu fatta mutazione. Elle avevano a maestrati duoviri,[43] quattuor-

(35) CÆSAR *de bello civ.* II. 34. *Duas Marrucinorum cohortes.*
(36) EKHEL *doctr. numm. veter.* T. I. p. 82. 91; T. IV. p 500.
(37) Vedi cap. XX. nota. 49.
(38) Vedi cap. XX. nota 70.
(39) Vedi cap. XXIV. nota 77.
(40) Perciò non si può neanche dire esattamente qual fosse l'idea e la portata dell'immunità conceduta da Silla (A. 671) a Brundusio, APPIAN. *de bello civ.* I. 79.
(41) DIO CASS. XXXVII. 51; CIC. *ad Att.* II. 16; *ad Quint. fr.* I. 1, 10 (11).
(42) SUETON. *Jul. Cæs.* 43; DIO CASS. XLVII. 16.
(43) Se ne fa menzione in municipii, CÆSAR *de bello civ.* I. 30; in colonie CIC. *adv. Rull.* II. 34; VELL. PAT. II. 19; e specialmente in Capua dopo il 695, CIC. *pro Sext.* 8, dove si chiamavano pretori, *adv. Rull* II. 34.

viri,[44] o un dittatore;[45] oltreciò edili[46] ed altri;[47] e tale fu ora specialmente la condizione della Gallia Cisalpina.[48] Ogni città aveva inoltre il suo senato con un numero ristretto di consiglieri[49] o decurioni,[50] e fra questi una deputazione più stretta dei dieci primi.[51] I consiglieri si eleggevano a vita dal maestrato,[52] e fra quelli primieramente che avevano occupato un impiego civico.[53] Per ultimo c'erano comizi dei cittadini per la compilazione di leggi municipali,[54] e per l'elezione de' maestrati [55]. In ordine alle condizióni di eleggibilità tanto ad una dignità superiore come al decurionato, Giulio Cesare promulgò nell'anno 709, in considerazione principalmente de'Transpadani, una legge generale per tutte le città e borgate presenti e future di cittadini romani, la quale sotto il nome di legge Giulia municipale fu sino a tarda età il perno

(44) Se ne fa menzione in municipii, Cic. *ad Att* x. 13, in una colonia, *ad fam.* xiii. 76.

(45) Come in Lanuvio (cap. xii. nota 38).

(46) Come in Arpino (cap. xxiv. nota 68).

(47) *Lex Julia municipalis* lin 9. 10. 62. 63. (Haubold *monum.* p. 118. 128).

(48) *II viri*, *IIII viri*, *lex Rubria* col. i. lin 15. 16. (Haub. p. 146), Cic. *ad Att.* v. 2; *IIII viri ædiliciæ potestatis*, Orelli *inscr.* T. i. n. 3676

(49) *Senatores*, *decuriones*, *conscripti*, *lex Julia municipalis* lin. 12. 13. (Haubold p. 118. 119). In Capua dovevano esservi secondo la proposizione di Rullo cento decurioni, Cic. *adv. Rull.* ii. 35.

(50) Si fa menzione dei decurioni in municipii, Cic. *pro Cluent.* 14, *pro Rosc. Amer.* 9; Cæsar *de bell. civ.* i. 23; in un'antica colonia, Cic. *ad fam.* xiii. 76.

(51) *Decemprimi*, Cic. *ad Att* x. 13, *pro Rosc. Am.* 9; *Cenotaph. Pis.* tab. i.

(52) *Lex Julia municipalis* lin. 9-14. (Haubold p. 118).

(53) *Ibid.* lin 63. (Haubold p. 128).

(54) Cic. *de leg* iii. 16.

(55) Cic. *pro Cluent.* 8, *lex Julia municipalis* lin. 10. 24. 25. 58. (Haubold p. 118. 121. 127).

dell'ordinamento civico.[56] Le città italiche avevano già prima della loro aggregazione qualche cosa di simile al censo romano. [57] Non c'erano però censori proprii, e le bisogne censorie si sbrigavano da colui che aveva nella città il grado supremo. [58]

246. Le prefetture non vennero nella legge Giulia dell'anno 664 contemplate; ondechè spesso anche dopo tal legge occorrono città di questo genere. [59] Altre circostanze nondimeno influirono su di esse. Da un canto vi si dedussero frequentemente colonie; [60] da un altro l'indirizzo dei tempi fece sì che la loro condizione si migliorasse, spesso ancora, che l'ordinamento prefettoriale fosse intieramente abolito. Parte di esse avevano già prima della guerra italica, [61] ed ora poi generalmente il loro senato, certi maestrati civici,[62] il censo,[63] e la capacità pei loro cittadini di sostener magistrature romane [64]. Perciò

(56) Questa è la legge di cui si è conservato un lungo frammento sopra una tavola di bronzo scoperta nel 1732 in Eraclea. L'anno della legge si desume da Cic. *ad fam.* VI. 18, il nome da un'iscrizione riportata in Orelli T. II. n. 3676. Tutto ciò fu esposto con saldi argomenti da Savigny nella sua bella memoria sopra quella tavola. Vedi la *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissensch.* IX. 340-378.

(57) Così in Larino ed Eraclea, Cic. *pro Cluent.* 14, *pro Archia* 4.

(58) *Lex Julia municipalis* lin. 69 (Haub. p. 129).

(59) La legge Giulia municipale nomina l'uno accanto all'altro, municipii, colonie e prefetture. Esempi di quest'ultime nell'età successiva alla guerra italica si trovano nel cap. XXIV. nota 58. 63. 64. 65.

(60) Vedi cap. XXIV. nota 53. 54. 61. 71.

(61) Vedi § 201.

(62) *Lex Julia municipalis* lin. 83-86. 95. 96. 105-109. (Haubold p. 118. 120. 122).

(63) *Lex Julia municipalis* lin. 142-158 (Haubold p. 129-132).

(64) Ciò appare in Atina ed Arpino, Cic. *pro Planc.* 8, *pro Sulla* 8. (7).

elle pure si dicevano municipii.[65] Nè per altro si distinguevano dalle altre città, se non per questo che non avevano duoviri di propria elezione, ma in cambio loro un prefetto nominato da Roma.[66] Nella Gallia Cisalpina, Modena, colonia di cittadini fondata nell'anno 571 [67] fu per motivi non conosciuti una prefettura di cotal genere, ed anzi la sola che vi fosse in quella contrada.[68]

247. Oltre ai municipii, alle colonie e prefetture vi erano ancora luoghi minori, fori e conciliaboli.[69] Anche in questi v'erano decurioni, assemblee comu-

(65) *Lex Rubria*, col. I. lin 6. (Haub. p. 145). *IIvir*, *IIIIvir præfectusve eius municipii*. Così anche Arpino si chiama (§ 201) ora un municipio, Cic. *ad fam.* XIII. 11, *de legib.* III. 16.

(66) Ciò è dimostrato da Arpino e Peltvino (cap XXIV. nota 69). Di questi prefetti però convien distinguerne tre altre specie. La prima è di quelli che si nominavano per ausiliari, quando l'elezione dei maestrati ordinarii era per speciali circostanze procrastinata. La seconda che si trova sotto gl'imperatori è di quelli che si eleggevano accanto ai maestrati ordinarii per una classe particolare di affari giuridici. La terza finalmente, che pure occorre sotto gl'imperatori, è di quelli a cui, quando in una città si separava l'amministrazione dalla giurisdizione, si deferiva quest'ultima, rimanendo la prima ai duoviri. Savigny e Puchta non hanno a ciò posto mente. Le prove di tutto questo si daranno nel cap. XXXV.

(67) Liv. XXXIX. 55.

(68) *Lex Rubria* col. I. lin. 26. 27 (Haub. p. 147). *Ex decreto IIviri, IIIIviri præfective Mutinensis.* Puchta (*Zeitschrift* X 217-220) interpreta questi vocaboli diversamente. Egli opina che Modena non sia punto stata una prefettura nel senso antico, ma abbia avuto i suoi duoviri o quatuorviri. Che inoltre la menzione di un prefetto si riferisca soltanto al caso possibile in cui fosse necessaria la nomina suppletiva di un tal maestrato. Ma vedi in contrario Savigny nella *Zeitschrift* IX. 327. 336. XI. 69.

(69) Liv. XXV. 5. 22. XXXIX. 14. 18. XL. 19. 37. XLIII. 14 Essi sono anche nominati accanto agli altri nella legge Giulia municipale.

nali, e maestrati di elezione.[70] Questi luoghi però non avevano la giurisdizione, ma si amministravano dal maestrato della città, nel cui territorio erano compresi.[71] Così pure non avevano un censo proprio,[72] ma gli abitanti dovevano a tale oggetto recarsi in città. Non pochi però di questi luoghi vennero col tempo innalzati al diritto di municipii.[73] I contadi infine e villaggi avevano i loro maestri,[74] ai quali, colla polizia locale, era affidato il riparto delle gravezze comunali, la conservazione delle strade vicinali e la lustrazione dei termini di confine della campagna,[75] ed avevano pure i loro parlamenti, a cui venivano chiamati a suon di corno.[76] Ma quanto alla giurisdizione, stavano soggetti anch'essi al maestrato della città del cui territorio facevano parte.[77]

(70) *Lex Julia municipalis* lin. 9-14. 34-51. 62. 63 (Haub. p. 118. 122-126. 128), Paul. *sent. rec.* IV. 6, 2.

(71) Così e non altrimenti si deggiono intendere i passi che parlano in simili luoghi di una giurisdizione civile e penale, *fragm. l. Serviliæ* cap. 12, *Lex Julia municipalis* lin. 45 (Haubold p. 125), *Lex Rubria* col. II. lin. 4. 31. 54 (Haubold p. 150. 154. 157), *Lex agraria Gaii Caligulæ* (*lex. Mamilia*) c. 3. 5. (Haubold p. 167. 168).

(72) *Lex Julia municipalis* lin. 68-84 (Haub. p. 129-132).

(73) Frontin. *de controv. et* Aggen. *comment.* ed. Goes. p. 41. 58. 60.

(74) *Magistri vicorum, pagorum*, Festus v. *Vici*, Orelli *inscr.* T. II. n. 3797.

(75) Sic. Flaccus *de condit. agror.* ed. Goes. p. 9. 25, Var. Auct. *de limit.* p. 255.

(76) Philargyrius *ad Virg. Georg.* II. 382.

(77) Fr. 30. D. *ad municip.* (50. 1), Isidor. *orig.* XV. 2.

CAPITOLO XXX.

LE COLONIE MILITARI.

248. L'indirizzo dei tempi si rivelò pure nel sistema delle colonie non volte più, come dai Gracchi, a sollievo de' cittadini più bisognosi, ma il più sovente al collocamento dei soldati e veterani.[1] A questo fine Silla, quando fu dittatore, commise la prepotenza di confiscare intieri municipii che gli si erano mostrati avversi, coi territorii di loro pertinenza,[2] ed assegnarne la massima parte alle sue legioni, [3] che cacciatine gli abitanti a forza, vi si adagiarono col massimo sfoggio.[4] Il simile fe' Cesare, [5] il quale confermò gli assegnamenti Sillani, [6] e dedusse nelle provincie colonie dello stesso genere. [7] Così fecero ancora Antonio [8] ed Ottaviano, il quale durante il

(1) Vell. Pat. i. 15. Già se ne veggono i principii in Aurel. Vict. *de vir. ill.* 73.

(2) Florus iii. 21; Cic. *adv. Rull.* iii. 2. 3.

(3) Appian. *de bell. civ.* i. 96 100. 104. ii. 140. 141, Livii *epit.* 89. Entrambi discordano sul numero delle legioni. Anche il territorio dei Volaterrani ed Arretini fu dichiarato pubblico, ma non fu diviso effettivamente che in parte, Cic. *ad Att.* i. 19, *ad famil.* xiii. 4 5, *Declam. pro domo* 30.

(4) Cic. *in Catil.* ii. 9. A ciò si riferisce in Bovilla, Capitolo, Castrimonio e Gabio colonie Sillane, la indicazione, *agrum ex occupatione milites tenuerunt*, Frontin. *de colon.* ed. Goes p. 103. 104. 105.

(5) Appian. *de bell. civ.* ii. 94. 119. 120 135. 141; Sueton. *Jul. Cæs.* 38; Siculus Flaccus *de cond. agror.* ed. Goes. p. 23. Hygin. *de limit. constit.* p. 160. A questo allude pure Cic. *ad fam.* ix. 17. xiii. 4. 5. Vedi Noris *Cenotaph. Pisan.* i. 2.

(6) Cic. *ad fam.* xiii. 8.

(7) Suet. *Jul. Cæs.* 42. Ne è un esempio Corinto, Strabo viii. 6. § 23. p. 381. xvii. 3. § 15. p. 833. Casaub., Dio Cass. xliii. 50.

(8) Cic. *Philipp.* v. 2

triumvirato mutò in colonie militari diciotto delle più fiorenti città d'Italia.[9] Più tardi egli ne fondò altre ventotto in Italia, e molte nelle provincie,[10] risarcendo però con danaro i proprietari anteriori,[11] od assegnando entrate di altri luoghi,[12] o trapiantandoli in altre città.[13] Questo modo di procedere fu con varie modificazioni mantenuto anche sotto gl'imperatori seguenti.[14] Fra le altre cose, s'inviarono talvolta in una colonia schiere di libertini della casa imperiale,[15] o soldati forestieri,[16] ovver la schiera inviata si riforni col mezzo delle città limitrofe;[17] talvolta ancora i coloni ebbero il suolo in semplice usufrutto, e la proprietà ne rimase allo Stato.[18] L'ultima colonia militare, Verona, fu dedotta da Gallieno.[19]

249. Il sito destinato alla colonia si cingeva, di re-

(9) Appian. *de bell. civ.* iv. 3. v. 3. 12-16. 19. 20. 22. 23. 27. 53, Dio Cass. xlvii. 14. xlviii. 2-8; Sueton. *Octav.* 13; Vell. Pat. ii. 74; Florus iv. 5.

(10) Sueton. *Octav.* 46; *Monum. Ancyr. tab.* ii. *a dextra* lin. 35-8; Hygin. *de limit. constit.* p. 160.

(11) *Monum. Ancyr. tab.* iii. *a laeva* lin. 22-28; Hygin. *de limit. constit.* p. 186.

(12) Dio Cass. xlix. 14; Boeckh. *inscr. Graec.* T. ii. n. 2597.

(13) Dio Cass. li. 4.

(14) Molti esempi ne porge il catalogo del così detto Frontin. *de colon.* p. 102-109. 112-115. 134-141. Vedi pure Tac. *annal.* xiii. 31. xiv. 27; Joseph. *bell. Jud.* vii. 6, 6.

(15) *Familia*, Front. *de colon.* p. 103-106. 111. 136. 139.

(16) *Peregrini milites.* Così in Novocomo, Strabo v. 1. § 3. p. 212. Casaub., Aquino e Ferentino, Frontinus *de colon.* p. 102. 105. 134.

(17) Ciò si praticò da Augusto nella deduzione di Cartagine, Appian. *de reb. Pun.* 136, e di Patra, Strabo viii. 7. § 5. p. 387. Casaub., Pausan. vii. 18.

(18) Così in Fondi, Front. *de colon.* p. 105.

(19) Vedi l'inscrizione in Maffei *Verona illustr.* T. i. p. 142. 160, Orelli T. i n. 1014.

gola, se ancor non l'era, d'un muro, [20] e i veterani della legione ivi assisa vi si conducevano in corpo in ordine di guerra sotto i loro capitani e vessilli. [21] Nella metazione, nel riparto e nell'assegnamento del terreno si seguivano ancora le regole osservate nelle colonie primitive, e tolte in parte dalle scienze ieratiche degli Etrusci. [22] Il procedimento era il seguente. Un agrimensore, trovati prima i punti cardinali da mezzodì a mezzanotte e da ponente a levante, tracciava sulla superficie destinata al riparto due linee intersecantisi ad angolo retto, e prolungate sino agli estremi confini, chiamate Cardine e Decumano Massimo. Corrispondenti a queste si tiravano su tutta la superficie a distanze regolari linee parallele, che si chiamavano Cardini e Decumani Minori, o generalmente Limiti, e si segnavano con numeri progressivi. Il territorio restava così diviso in quadrati regolari che portavano ancora il vecchio nome di centurie. La distanza dei limiti, l'un dall'altro, si regolava naturalmente dal compreso di superficie destinato ad una centuria. [23] Dove i limiti s'intersecavano, si ponevano tronchi di confine, e sovra questi s'incideva il numero del cardine e decumano a cui appartenevano. [24] Per mezzo loro tornava agevole se-

(20) Ed è perciò che nella lista summentovata di Frontino si trova per la maggior parte delle città la designazione *muro ducta colonia.*

(21) Hygin. *de limit. const.* p. 160; Tacit. *annal.* xiv. 27; Appian. *de bell civ.* ii. 120. 141. iii. 81.

(22) Hyginus *de limit. constit.* p. 150, *Fragm. de limit.* p. 215. 258.

(23) Hygin. *de lim. const.* p. 150-154 167-177; Sic. Flacc. *de cond. agr.* p. 15, *Fragm. de limit.* p. 215-17.

(24) Hygin. *de lim. const.* p. 155-59 181-85. 203; Sic. Flacc. *de condit. agror.* p. 14.

guare il sito d'ogni centuria,[25] e trovarla sulla faccia de' luoghi.[26] Il materiale, la forma, il numero e la grossezza dei tronchi di confine si fissavano minutamente dal fondatore della colonia,[27] e quindi se ne dava a cottimo la costruzione e il collocamento.[28] Essi erano di regola in pietra, ma spesso anche in legno.[29] Sovr'essi incidevansi anche lettere ed altri segni, che porgevano all'iniziato sussidii tecnici per continuare la linea di confine, e trovare il termine più vicino.[30]

250. Ogni quinto limite dopo il primo, cioè il sesto compreso quello, si chiamava Actuario o Quintario, e quelli di mezzo Linearii, ed in Italia Subruncivi. La legge con cui si ordinava la fondazione della colonia, stabiliva pure fin dove i limiti dovevano servire a

(25) Ciò si faceva dietro le quattro regioni che si formavano ad ogni punto in cui un decumano intersecava un cardine e dietro il numero di questo decumano e cardine; verbigrazia *in regione dextra decumanum III ultra cardinem II*; *dextra decumanum III citra cardinem II*; *sinistra decumanum III ultra cardinem II*, *sinistra decumanum III citra cardinem II*. Od in iscorcio DDIII. VKII, DDI. KKII, SDIII. VKII, SDIII. KKII. In HIGYN. p. 156 invece delle parole senza senso; *in regione prima et quinta*, convien leggere *in regione S. et V*, cioè *sinistra et ultra*.

(26) VAR. AUCT. *de limit.* p. 285-87. 298-301.

(27) HYGIN. *de limit. const.* p. 156. Siccome ciascuno conservava le stesse disposizioni per tutte le sue colonie, ne derivarono i *termini* ossia *lapides Augustei*, *Tiberiani*, *C. Caesaris*, *Claudiani*, *Neroniani*, *Vespasiani*, *Traiani*.

(28) *Lex Thoria* cap. 50. ed. Rudorff, HYGIN. *de lim. const.* p. 156. Il formulario del contratto che si conchiuse nelle colonie dei triumviri, si trova in FRONTINUS *de colon.* p. 111. 132. 133.

(29) HYGIN. *de gener. controv.* (*Rhein. Museum für Jurisprudenz* VII. 160).

(30) Di ciò trattano gli scrittori riportati in GOESIUS p. 211-311. I particolari sono puramente tecnici e senza valore giuridico.

vie pubbliche.[31] Il decumano massimo aveva generalmente la larghezza di quaranta piedi, il cardine massimo quella di venti. Gli actuarii si facevano larghi dodici piedi, e in molte colonie, in quelle segnatamente che si dedussero a tenor delle leggi Sempronia, Cornelia e Giulia, si destinavano egualmente a vie pubbliche; in altre ad uso soltanto dei proprietarii fronteggianti.[32] I subruncivi in Italia avevano una larghezza di otto piedi ed una destinazione d'uso comune.[33] Ma i linearii erano semplicemente linee ideali per le metazioni; e solo quando costituivano in pari tempo un termine privato di confine, avevano una larghezza visibile di cinque piedi[34]. Se il limite passava sopra un terreno che non servisse di via, si cambiava coi vicini[35]. In alcune contrade la larghezza del limite, come pure di altre vie pubbliche non era compresa nel quantitativo di terra assegnato, ma in altre aveva luogo il contrario;[36] e così segnatamente in Italia riguardo ai subruncivi.[37] I fiumi cadevano egual-

(31) FRONTIN. *de controv.* p. 43. *Limites secundum legem colonicam itineri publico servire debent.*

(32) Di qui per le singole colonie l'annotazione: *iter populo debetur*, ovvero *non debetur*, FRONTINUS *de colon.* p. 102-111.

(33) Tutto ciò è narrato da HYGIN. *de limit. const.* p. 151. 152. 181. 203. 208. 209. Ne porge anche un esempio il formulario summentovato di GOES. p. 111.

(34) HYGIN. *de limit. const.* p. 152. *Linearii limites mensuræ tantum disterminandæ causa sunt constituti: et (at) si finitimi interveniunt, latitudinem secundum legem Mamiliam accipiunt.* Intorno alla legge Mamilia vedi il libro III. cap. 10.

(35) FRONT. *de controv.* p. 43; AGGENUS *de controv.* p. 75.

(36) HYGIN. *de condit. agror.* p. 209; SICULUS FLACCUS p. 19. L'asserzione di Niebuhr II. 704 è perciò troppo generica.

(37) HYGIN. *de limit. const.* p 152.

mente nell'assegno, e la prossimità dell'acqua si reputava un compenso alla perdita di terreno.[38] Quando si piantava una colonia tutta nuova, il cardine e il decumano massimo si collocavano al possibile in modo che si estendessero a guisa di larga via dalle quattro porte secondo la forma degli accampamenti, e il Foro venisse ad essere nel mezzo della città, dove s'incrociavano.[39] Ma se si riducevano a colonie città esistenti, si procedeva in ciò alla meglio, nè in questo caso si poteva sempre aver l'occhio alla direzione delle regioni.[40]

251. Di regola si misurava e ripartiva soltanto la terra coltiva,[41] esclusi i luoghi imboschiti, sassosi o paludosi;[42] ciò nondimeno ad una pezza non sufficiente si poteva aggiungere qualche tratto di pascolo e di bosco.[43] Dove tutto il territorio era traversato da terreni sterili, lo si assegnava non per centurie uguali e in un sol corpo, ma a striscie sepa-

(38) Aggenus *de controv. agror.* p. 70. Vi erano però eccezioni, Siculus Flaccus *de cond. agror.* p. 19; Hygin. *de gener. controv.* (*Rhein. Museum* vii. 157), Aggenus *de controv.* p. 71; Aggenus *in Front.* p. 57; Hygin. *de lim. const.* p. 208.

(39) Così in Admedera nell'Africa, Hygin. *de limit. constit.* p. 163.

(40) Hygin. *de lim. const.* p. 153. 154. 161-67; *Fragm. de lim.* p. 215-16.

(41) *Qua falx et arater ierit*, Hygin. *de limit. const.* p. 192. 195. 204. Dalle eccezioni fatte a questo principio muovono le lagnanze dei soldati di cui parla Tacit. *annal.* i. 17.

(42) Siculus Flaccus *de condit. agror.* p. 17. 24. Essi rimanevano immensurati ed inconfinati, *in soluto*, Aggenus *in Frontin.* p. 49. 60; Frontinus *de colon.* p. 107. 118. 119. 140.

(43) Questi pezzi diventavano di proprietà privata, Siculus Flaccus *de cond. agror.* p. 24; Hygin. *de lim. const.* p. 195; Frontin. *de contr.* p. 41; Aggenus *in Frontin.* p. 55; Aggenus *de contr. agror.* p. 66.

rate maggiori e minori.[44] I boschetti sacri e i luoghi religiosi andavano pure esclusi dal riparto.[45] Qualche volta nell'interno[46] od ai lati[47] della superficie misurata si lasciava una parte di coltivo senza metazione e confinazione.[48] Le pezze dello stesso terreno misurato situate all'estremità della superficie che non fornivano una centuria compiuta, e spesso anche intiere centurie nell'interno, quando il terreno sovrabbondava, restavano indivise.[49] Ma il terreno non realmente assegnato, il misurato come il non misurato, rimaneva in proprietà del popolo romano, e poteva servire col crescere della colonia a nuovi assegni;[50] spesso ancora la colonia lo riceveva in dono, e lo riduceva poi a pascolo comunale, o l'affittava

(44) Quindi il contrapposto di *in iugeribus* e *in præcisuris et laciniis assignare*, FRONTIN. *de colon.* p. 106. 107. 126. 127. 139. 140.

(45) SICULUS FLACC. *de cond. agror.* p. 18; HYGINUS *de lim. const.* p. 187. 208.

(46) Questi luoghi immensurati nell'interno, sì coltivi che sterili, si chiamavano *loca relicta*, FRONTIN. *de contr.* p. 42; AGGEN. *in Frontin.* p. 60. 73; AGGEN. *de contr. agr.* p. 73; HYGIN. *de lim. const.* p. 166.

(47) Questi chiamavansi *loca extraclusa*, FRONT. *de agror. qual.* p. 39, *de contr.* p. 42; AGGENUS *in Frontin.* p. 60. 61. AGGENUS *de controv. agror.* p. 73; HYGIN. *de limit. constit.* p. 188. 189.

(48) Di questo si diceva pure *in soluto remansit*, FRONT. *de colon.* p. 106. 115. 139.

(49) Entrambi i generi di terreni si chiamavano *subseciva*, FRONT. *de agror. qual.* p. 39; HYGIN. *de gener. contr.* (*Rhein. Museum* VII. 168), AGGENUS *in Front.* p. 48. 49; AGGENUS *de contr. agr.* p. 68; SICULUS FLACCUS *de cond. agr.* p. 17. I *loca relicta* ed *extraclusa* non misurati non erano propriamente *subseciva*, ma *iure subsecivorum*, FRONT. *de agror. qual.* p. 39, *de contr.* p. 42; AGGENUS *in Front.* p. 48. 49.

(50) VELL. PAT. II. 81; FRONT. *de contr.* p. 42; AGGENUS *de contr. agr.* p. 68. 70; VAR. AUCT. *de lim.* p. 301. Perciò anche dei *subseciva* si stendeva una lista compiuta, HYGIN. *de lim. constit.* p. 193.

contro un canone.[51] Rade volte, e solo per special favore i fondi si eccettuavano dalla metazione,[52] o dopo questa si restituivano al proprietario, o gli si assegnavano altri in cambio di egual valore;[53] ma il più sovente i proprietarii anteriori potevano soltanto continuare a starvi come fittaiuoli.[54] Se il territorio della città destinata alla colonia non bastava, se ne pigliava di quello d'una città vicina.[55] L'uno e l'altro o si riunivano in una sola limitazione,[56] ovvero il tratto destinato al compimento subiva una limitazione particolare, e si chiamava allora una prefettura.[57] Ma l'eccedente di un simil tratto o si restituiva agli antichi proprietarii, o si donava al comune civico, cui si era tolto e si lasciava sotto la sua giurisdizione.[58] Se però anche il supplemento non soddisfaceva compiutamente al bisogno, si assegnavano ai coloni ri-

(51) SICULUS FLACCUS *de cond. agr.* p. 23; HYGIN. *de cond. agr.* p. 206, HYGIN. *de lim. const.* p. 192; FRONT. *de agr. qual.* p. 39, *de contr.* p. 42; AGGENUS *in Front.* p. 49. 59; AGGEN. *de contr. agr.* p. 68. Simili donazioni si trascrivevano in un libro particolare detto *liber beneficiorum*, HYGIN. *de lim. const.* p. 193; VAR. AUCT. *de lim.* p. 301.

(52) Questi si chiamavano *fundi excepti*, HYGINUS *de lim. const.* p. 186.

(53) I primi si distinguevano col vocabolo *redditum*, i secondi colle parole *commutatum pro suo*, SIC. FLACCUS *de cond. agr.* p. 16-19. 21; HYGINUS *de lim. const.* p. 193. 195, HYGIN. *de cond. agr.* p. 205.

(54) Così Ofello in HORAT. *serm.* II. 2, 116-36.

(55) Così del territorio di Capua per Casilino, CIC. *Philipp.* II. 40, di Mantova per Cremona, SERVIUS *ad Eclog.* IX. *v.* 7. 28.

(56) SIC. FLACCUS *de cond. agr.* p. 24.

(57) IDEM *ibid.* p. 20. 21; FRONT. *de contr.* p. 43; AGGENUS *in Front.* p. 56; AGGENUS *de contr. agr.* p. 67. HYGINUS *de limit. const.* p. 155.

(58) HYGINUS *de cond. agr.* p. 206-208; SIC. FLACCUS *de cond. agr.* p. 23-25.

masti colle mani vuote fondi a parte in un altro territorio civico, i quali non mutavano punto giurisdizione [59]. Compiute tutte queste operazioni, si guarnivano ancora gli estremi confini del territorio con segni terminali, [60] e nell'archivio dell'imperatore come pure in quello della colonia si depositava una Carta in bronzo di tutta la superficie, [61] corredata di un commentario. [62]

252. I lotti [63] però non erano di grandezza eguale, ma rispondenti al grado militare, [64] e così semplici pel fante gregario, doppi pel centurione e triplici pel cavaliere; [65] oltrecciò se troppo diversa era la bontà del suolo, i pezzi si facevano in proporzione più grossi o più piccoli. [66] Quindi non tutte necessariamente le centurie inchiudevano un egual numero di lotti; e talvolta v'erano pezzi che si protendevano oltre

(59) Sic. Flaccus *de cond. agr.* p. 21. 25, Hygin. *de condit. agr.* p. 208.

(60) Hygin. *de limit.constit.* p. 189. 190. Essi chiamavansi *termini territoriales*, Aggenus *in Front.* p. 47. 59.

(61) Questa chiamavasi ora *pertica*, *centuriatio*.

(62) Siculus Flaccus *de condit. agror.* p. 16; Hyginus *de limit. constit.* p. 185-188. 192. 193; Hyginus *de cond. agror.* p. 209. I fondi si segnavano sulla carta con lettere alfabetiche e nel commentario si rinviava alle lettere, *fragm. termin.* p. 128.

(63) Essi dicevansi *acceptæ*.

(64) Sicul. Flaccus *de cond. agror.* p. 17; Hygin. *de limit. const.* p. 160.

(65) Quest'era l'antico ammontare del soldo; Polyb. vi 39. (37), come pure delle ricompense straordinarie, Liv. xxxiii. 23. xlv. 40. 43, Duker *ad Liv.* x. 46. Nella deduzione di una colonia si trova già un riavvicinamento al medesimo in Liv. xl. 34.

(66) Sic. Flaccus *de condit. agror.* p. 18. Ciò si diceva *pro aestimio ubertatis assignare.* Così si fece in Capio, Frontinus *de colon.* p. 113. 138, Ameria, Idem p. 117. 131, e Porto allo sbocco del Tevere, Idem p 116. 130.

i limiti in quattro centurie.[67] Tutti i pezzi si confinavano con dati segni.[68] Per ultimo il riparto si faceva per estrazione a sorte, dopo di che i coloni venivano immessi nel possesso dei campi loro toccati[69]. L'alienazione di essi nelle colonie da Cesare fondate venne vietata prima di vent'anni; [70] più tardi non si fa più parola di tal restrizione. [71]

253. Le colonie ricevevano un soprannome dai loro fondatori, [72] e il più delle volte dalla legione, i cui veterani vi pigliavano colà stanza. La loro costituzione era quella ordinaria delle città italiche; [73] diversa però la condizione degli abitatori primitivi. In Italia costoro si rimanevano nella tribù di prima, conservando così la cittadinanza con suffragio, ed a maggior ragione la capacità di consiglierato, e il diritto alle cariche onorifiche della colonia. [74] Pare anzi che gli antichi e nuovi abitatori abbiano entrambi avuto il dato lor numero di consiglieri. [75] Ma d'altra parte

(67) Frontinus *de controv.* p. 40; Hyginus *de limit. const.* p. 195.

(68) Hyginus *de lim. const.* p. 156. 195. Questi chiamavansi *termini proportionales*, Frontin. *de colon.* p. 111. 112.

(69) Hygin. *de limit. const* p. 191. 195. 204.

(70) Appian. *de bell. civ.* III. 2. 7

(71) Aggenus *in Frontin.* p. 54; Siculus Flaccus *de condit. agror.* p. 13.

(72) Vell. Pat. I. 15; Noris *Cenotaph. Pisan.* I. 2.

(73) Ciò è attestato dalle iscrizioni e dalle monete, Orelli T. II. cap. 16; Ekhel T. IV. cap. 23.

(74) Ne è prova la colonia Parenzio, Orelli *inscr.* T. II. n. 3729, non che Pompei, dove gli antichi Pompeiani ed i coloni vennero fra loro a contrasto nelle elezioni, Cic. *pro Sylla* 21; Ferrat. *epist.* IV. 8. n. 2. Di questo passo Madvig *de iure colon.* (*Opusc. acad.* p. 292) dà un'altra ma storta interpretazione.

(75) Così si spiegano i *decuriones Arretinorum veterum*, i *curiales veterum Parentanorum*, Orelli T. I. n. 100. T. II. n. 3729. Così appunto fu in Agrigento (cap. XXVII. nota 123).

ogni colono rimaneva pure nella tribù in addietro avuta.[76] All'incontro, nelle colonie militari delle provincie i coloni avevano solamente il cittadinatico romano. Non pertanto si aggregavano loro alcuni degli abitanti primitivi,[77] e qualche volta si dava a tutti il cittadinatico.[78] Dovendosi rinnovare una colonia scemata di numero, si poteva ciò fare in due modi. O si completavano semplicemente i coloni mancanti con altri, e a questi si assegnavano le terre incolte,[79] o vi si deduceva una colonia al tutto nuova,[80] e si procedeva a nuova limitazione e assegnazione.[81]

(76) Vedi cap. XXXVII. Con ciò si spiega con tutta semplicità il perchè nelle colonie di Fiesoli ed Orta siano nominati maestrati, che erano di tribù diversa da quella degli abitanti ordinarii, GORIUS *inscr. ant.* T. II. p. 93-95. Nè più fa difficoltà il vedere in Firenze, che secondo molte inscrizioni di soldati apparteneva alla tribù Scattica, menzionati contemporaneamente Duoviri, di cui l'uno apparteneva alla tribù Arniese, l'altro alla Quirina, ORELLI T. I n. 686. T. II. n. 3104; GORIUS T. I. p. 316. n. 64. T. II. p. 95. La spiegazione data da Gori è al tutto insoddisfacente.

(77) TACIT. *annal.* XI. 24. *Additis provincialium validissimis.* A ciò corrisponde la restituzione delle terre (nota 47. 48).

(78) Come in Emporia, LIV. XXXIV. 9, PLINIUS *hist. nat.* III. 4 (3). Gli abitanti di Colonia ebbero pure il connubio coi coloni romani, TACIT. *hist.* IV. 65.

(79) I loro nomi si trascrivevano sulla carta accanto agli antichi, e di qui nacque un *æs miscellum*, SIC. FLACCUS *de condit. agr.* p. 23.

(80) Ciò si fece più sovente con una città, NORIS *Cenotaph. Pisan.* I. 2. Così con Pozzuolo (cap. XXIV nota 71) sotto Augusto, Nerone e Vespasiano, FRONT. *de colon.* p. 106. 139. TACIT. *annal.* XIV. 27; ORELLI *inscr.* T. II. n. 3698.

(81) Così in Minturno presso al Liri, HYGINUS *de limit. const.* p. 160.

CAPITOLO XXXI.

LA COSTITUZIONE SOTTO GL'IMPERATORI.

254. Ottaviano rimasto solo de' triumviri (A. 723), ordinò l'impero per modo, che deposto il nome di triumviro e ritenuto solamente il consolato,[1] si fece successivamente investire (A. 724) della podestà tribunizia,[2] degli attributi delle altre magistrature, e finalmente sotto il nome di principe (A. 727) raccolse in sua mano tutto il governo.[3] Egli lasciò sussistere di nome i maestrati di prima,[4] ma dipendenti intieramente dal suo volere.[5] L'ardente e generale desiderio di pace dopo le lunghe guerre civili,[6] il bisogno di una mano gagliarda per l'impero smisuratamente cresciuto, l'assenso favorevole delle provincie che nel mutare si avvantaggiavano,[7] la devozione de' soldati al padrone che li accarezzava e pagava,[8] la memoria vieppiù languente del libero stato,[9] una razza cresciuta nella corruzione generale che per vani onori e privilegi si gettava in

(1) Tacit. *ann.* I. 2.
(2) Dio Cass. LI. 19. Egli aveva già come triumviro (A. 718) ottenuto parecchie prerogative dei tribuni, Dio Cass. XLIX. 15; Appian. *de bell. civ.* V. 132.
(3) Tacit. *annal.* I. 1. 2; Dio Cass. LIII. 17. 18.
(4) Tacit. *ann.* I. 3; Vell. Pat. II. 89.
(5) Dio Cass. LIII. 17.
(6) Tacit. *ann.* I. 1. *Cuncta discordiis civilibus fessa*—2. *Cunctos dulcedine otii pellexit.*
(7) Tacit. *annal.* I. 2. *Neque provinciæ illum rerum statum abnuebant.*
(8) Tacit. *ann.* I. 2. *Militem donis.*
(9) Id. *ibid.* I. 3. *Quotusquisque reliquus qui rempublicam vidisset?*

braccio alla servitù, [10] tutte queste circostanze di cui nel lungo suo governo seppe Ottaviano giovarsi con grande accorgimento, assodarono siffattamente il nuovo ordine che, lui morto, la sua onnipotenza passò, come cosa naturale, al successore da lui designato.[11]

255. Il principato racchiudeva primieramente in sè l'imperio consolare, senzachè importasse che l'imperatore fosse o non fosse, come talvolta accadeva, eletto a console effettivo.[12] In secondo luogo inchiudeva l'imperio proconsolare su tutto il regno, cosicchè i governatori di tutte le provincie gli sottostavano;[13] gl'imperatori però accomunavano talvolta questa dignità a coloro che adottavano per successori. [14] In terzo luogo il principe era imperatore nel senso proprio di questo vocabolo, il quale, dappoi Giulio Cesare, significò l'illimitato e supremo potere. [15] Tuttavia un tal nome gli venne anche dato più volte, durante il suo governo, nel senso antico di titolo d'onore per una vittoria riportata. [16] In forza di questi tre poteri venne attribuita al principe la leva militare, l'imposizione dei tributi, la conclusione di guerra e di pace, il comando supremo di tutte le legioni, e il

(10) Tacit. *ann.* i. 7. *At Romæ ruere in servitium consules, patres, eques.*

(11) Tacit. *ann.* i. 7.

(12) Augusto lo ottenne nell'anno 735, Dio Cass. liv. 10. Ma nè gli scrittori, nè le iscrizioni o monete ne fanno ulteriormente parola.

(13) Dio Cass. liii 17. 32.

(14) Tacit. *annal.* xii. 41; Capitol. *Antonin. Pius* 4, *M. Aurel.* 6.

(15) Dio Cass. liii. 44. liii. 17. lvii. 2. Ottaviano ebbe questo titolo nell'anno 725, Dio Cass. lii. 41.

(16) Dio Cass. lii. 41. Vedi Noris *Cenotaph. Pisan.* ii. 17.

diritto di vita e di morte dentro la città stessa e persin contro ai senatori e cavalieri. [17] La massima seguita da Ottaviano che si fece mai sempre conferir per dieci anni e poi rinnovare il potere supremo, [18] si converse fin da Tiberio in una festa vana che si celebrava ad ogni decennio. [19] In quarto luogo Ottaviano si fece diverse volte investire, anche senza portarne il nome, [20] della dignità censoria, e per essa tenne tre volte il censo, [21] e fece severe rassegne dei senatori e cavalieri. [22] Ma un dei rami dell'autorità censoria, la disciplina cioè de' costumi essendo venuta parte in disuso, e parte richiedendo un'azione continuata, egli si fece decretar specialmente la Prefettura de' costumi. [23] Questi attributi così rinnovati e afforzati dell'autorità censoria passarono pure a' suoi successori. [24] In quinto luogo il principe era pontefice massimo e membro degli altri collegi sacerdotali superiori; per cui tutte le cose religiose, e la collazione di tutte le dignità sacerdotali stavano in sua mano. [25] Dappoi l'anno 238 quando gl'imperatori erano più, ognun di essi veniva

(17) Dio Cass. LIII. 17. Parecchi imperatori promisero con giuramento di non esercitar questo diritto sui senatori, Dio Cass. LXVIII. 2. LXIX. 2. LXXIV. 2; Spartian. *Hadrian.* 7. *Sever.* 7.
(18) Dio Cass. LIII. 13. 16. LIV. 12. LV. 6. 12. LVI. 28.
(19) Id. LIII. 16. LVII. 24. LVIII. 24.
(20) Id. LII. 42. LIV. 10.
(21) Id. LIII. 1. LIV. 35. LV. 13; Sueton. *Octav.* 27.
(22) Dio Cass. LII. 42. LIII. 17. LIV. 13. 14. 26. LV. 13; Sueton. *Octav.* 35.
(23) Dio Cass. LIV. 10. 30; Sueton. *Octav.* 27.
(24) Plinius *paneg.* 45; Dio Cass. LIII. 17. 18.
(25) Dio Cass. LIII. 17. LIV. 27; Sueton. *Octav.* 31. Augusto ottenne questa dignità nell'anno 742, Verrius Flaccus *in fast. Praenest. ad d.* 6. *Martii.*

pur nominato Pontefice massimo, la qual cosa prima non si fece mai.[26] Ma dopo Teodosio I non assunsero più questa dignità.[27] Il principe doveva pure, acciò nel diritto sacerdotale non fosse ad alcuno secondo per capacità, essere patrizio;[28] che se tal non era d'origine, lo si faceva dal senato.[29] In sesto luogo gli imperatori avevano la podestà tribunizia, e per essa quella santità e illimitata influenza di che abbisogna ogni costituzione monarchica.[30] Perciò ell'era considerata come la parte più sostanziale della nuova signoria,[31] e gli imperatori contavano da lei gli anni del lor governo.[32] Sovente in essa si facevano dare a collega dal senato quello che destinavano a lor successore.[33] Questo potere non era più circoscritto ad un miglio dalla città, ma poteva esercitarsi dovunque il principe o

(26) Dio Cass. liii. 17; Capitol. *Balbin* 8.
(27) L'ultima menzione che se ne trova è nelle iscrizioni di Valentiniano, Valente e Graziano, Orelli T. i. n. 1117. 1118. Ma più tardi Graziano depose questa dignità, Zosimus iv. 36.
(28) Dio Cass. liii. 17.
(29) Spartian. *Did. Julian.* 3; Capitol. *Opil. Macrin.* 7.
(30) Dio Cass. liii. 17. Ottaviano ottenne due volte, nel 724 e nel 731, decretata a vita la podestà tribunizia, Dio Cass. li. 19. liii. 32. Essa però non fu contata che dalla seconda decretazione, Tac. *ann.* i. 9.
(31) Tac. *ann.* iii. 56; Vopisc. *Tacit.* 1.
(32) Dio Cass. liii. 17. La menzione della *tribunitia potestas* col numero degli anni si trova ancora sulle monete del tempo di Costantino, e nelle iscrizioni fino a Teodosio I. (nota 27). Quanto al giorno d'incominciamento vedi l'accurata dissertazione di Ekhel *doctr. numm. vet.* T. viii. cap. 10.
(33) Ottaviano prese da principio con sè Agrippa, Dio Cass. liv. 12. 28; Vell. Pat. ii. 90; ma poi il suo successore Tiberio, Dio Cass. lv. 9. 13. lvi. 28; Sueton. *Octav.* 27; Tac. *ann.* i. 3. L'adozione del successore fu in seguito quella più frequentemente praticata, Tacit. *ann.* iii. 56; Sueton. *Titus* 9; Plinius *paneg.* 8; Capitol. *Antonin. Pius* 4.

il suo collega aveva sede.[34] In settimo finalmente, gl'imperatori ottennero l'insigne diritto di far valere i proprii editti e regolamenti come leggi e senatoconsulti,[35] mentre essi stessi, per decreto del senato, furono vincolati da molte leggi speciali assai restrittive.[36] Fra i loro distintivi personali si annoveravano i titoli di Augusto,[37] di Cesare,[38] di Padre della patria,[39] di Principe della gioventù.[40] Le loro gesta si disegnavano su monumenti per tutto l'impero,[41] l'anniver-

(34) DIO CASS. LI. 19; SUETON. *Tiber.* 11. Nel primo passo il testo è evidentemente difettoso.

(35) DIO CASS. LII. 15. LIV. 10. LVI. 28, *lex de imperio Vespasiani* (HAUBOLD *monum.* p. 223), GAJUS I. 5, fr. 1. D. *de const. princ.* (1. 4), fr. 2. § 11. 12. D. *de orig. iur.* (1. 2).

(36) *Lex de imperio Vespasiani* (HAUBOLD p. 223), fr. 31. D. *de leg.* (1. 3). Troppo vagamente si esprime DIO CASS. LIII. 18 28.

(37) Questo titolo fu decretato ad Ottaviano nell'anno 727; DIO CASS. LIII. 16; CENSORIN. *de die nat.* 21; SUETON. *Octav.* 7; VELL. PAT. II. 91. e trapassò a Tiberio e Caligola per adozione, come il soprannome di ciascun casato, SUETON. *Tiber.* 26. D'allora in poi si perpetuò in ogni successore, LAMPRID. *Alex. Sever.* 10.

(38) Come figlio adottivo di Giulio Cesare, Ottaviano aveva già assunto questo titolo nel modo ordinario sin dal 711; DIO CASS. XLVI. 47.

(39) DIO CASS. LIII. 18; TACIT. *ann.* XI. 25. Questo era già stato decretato a Giulio Cesare, DIO CASS. XLIV. 4. 48, SUETON. *Jul. Cæs.* 76. Augusto l'ottenne nell'anno 752; SUETON. *Octav.* 58; NORIS *Cenotaph. Pisan.* II. 8. Tiberio non lo volle accettare, SUETON. *Tiber.* 67; DIO CASS. LVII. 8; e gl'imperatori segnenti non lo assunsero ordinariamente che dopo un certo tempo, APPIAN. *de bell. civ.* II. 7; SUETON. *Vespas.* 12; SPARTIAN. *Hadrian.* 6; CAPIT. *Antonin. Pius* 7. Pertinace fu il primo, a cui venne decretato nello stesso giorno unitamente al titolo d'Augusto, CAPITOL. *Pertin.* 5. Esso si trova ancora sopra alcune monete di Teodosio II.

(40) Questo titolo si trova per la prima volta nelle iscrizioni di Caracalla, ORELLI T. I. n. 930. 951, e sulle monete da Gordiano fino a Costantino; EKHEL T. VIII. cap. 8.

(41) Questa registrazione delle gesta di Augusto veniva

sario della loro nascita si celebrava con solenni augurii di felicità,[42] spesso ancora, nel lor vivente, si erigevano ad onor loro nelle provincie templi, sacerdozi[43] e spettacoli, [44] ed ai buoni imperatori si decretavano dal senato dopo morte onori divini per tutto l'impero. [45] Ad assodare la signoria v'era un giuramento di fedeltà con cui senato, popolo e legioni convalidavano il 1° gennaio di ciascun anno gli atti governativi dell'imperatore e quelli de' predecessori. [46] I nomi però degl' imperatori che male avevano risposto alla pubblica espettazione si pubblicavano, [47]

in varie città dell'Asia affissa pubblicamente colla traduzione in greco. In Ancira in un tempio di Augusto se ne trovarono frammenti latini e greci, Boeckh *inscr. græc.* T. III. n. 4040. Anche in Apollonia se ne trovarono frammenti della sola traduzione greca, Boeckh T. III n. 3971.

(42) Se ne hanno esempi in Boeckh T. III. n. 3902*b*. 3957.

(43) Dio Cass. LI. 20. Questo s'incominciò a fare per lo stesso Augusto, Sueton. *Octav.* 52. 59; Dio Cass. LI. 20; Tacit. *ann.* I. 10. IV. 37, Aurel. Vict. *de Cæsar.* 1. Gli esempi sono riferiti da Boeckh T. I. n. 478. T. II. n. 2696. 3524. 3569. Lo stesso si fece per Tiberio, Tacit. *ann.* IV. 37. 55.

(44) Dio Cass. LI. 20; Sueton. *Octav.* 59. Un bell'esempio se ne ha in Boeckh T. III. n. 4039.

(45) Dio Cass. LI. 20; Questo già si fece per Giulio Cesare, Dio Cass. XLVII. 18. 19, poi per Augusto, Tacit. *ann.* I. 11; Dio Cass. LVI. 46; Aurel. Vict. *de Cæsar.* 1. Per esso vennero specialmente instituiti i *sodales Augustales*, Tacit. *ann.* I. 54, e nella stessa Roma egli ebbe un tempio, Sueton. *Calig.* 22. Più tardi questa cerimonia fu spesso ripetuta, Plinius *paneg.* 11; Spartian. *Hadrian.* 6. Capit. *Antonin. Pius* 5. 13; Dio Cass. LXX. 1. LXXIV. 5. LXXV. 7, Lamprid. *Commod.* 17; Spartian. *Sever.* 17. 19. *Carac.* 11; Lamprid. *Alex. Sever.* 63; Capit. *Opil. Macrin.* 6, *Gordian.* 16. 34; Vopisc. *Aurelian.* 37.—Herodian. IV. 2. ne descrive i riti.

(46) Dio Cass. XLVII. 18. LI. 20. LIII. 28. LVII. 8. LVIII. 17. LX. 10. 25; Tac. *ann.* I. 8. XIII. 11. XVI. 22; Sueton. *Galba* 16; Plutarch. *Galba* 22.

(47) Così quello di Tiberio e di Caligola, Dio Cass. LIX 9 LX. 4.

e talvolta il senato ne rescindeva solennemente gli atti, ed imprecava alla lor memoria.[48] I provinciali giuravano fede al principe l'anniversario della sua elevazione.[49]

236. Nell'elezione del successore, giusta l'esempio dato una volta, si guardava a colui che il predecessore aveva designato[50]. Questa designazione si faceva per adozione,[51] colla collazione del titolo di Cesare[52] e di Principe della gioventù,[53] coll'ammessione a collega nella podestà tribunizia o proconsolare.[54] Dopo Adriano il Cesare fu spesso fatto un co-reggente subalterno,[55] oppure l'imperatore si cooptava un coimperatore effettivo che otteneva titolo e potere eguale,[56] e si distingueva soltanto nel

(48) Dio Cass. xlvii. 18. lxxviii. 9.

(49) Plinius *epist.* x. 60. 103.

(50) Il diritto a ciò venne già in certo modo riconosciuto in Ottaviano, Dio Cass. liii. 31.

(51) Così già si fece per Tiberio, poi per Nerone e Traiano, Dio Cass. lv. 13. lxi. 1. lxviii. 3. 4.

(52) Tiberio ottenne questo soprannome coll'adozione; così pure Pisone dopo essere stato adottato da Galba, il quale aveva assunto questo nome come imperatore, Sueton. *Galba* 11, Tac. *hist.* i. 15. 29. Ma nell'avvenimento di Vespasiano esso titolo fu particolarmente decretato a' suoi due figli, Dio Cass. lxvi. 1.

(53) Questa distinzione venne sin dai tempi di Ottaviano più volte conferita coll'apparente elezione a cavaliere ai figli adottivi del principe (cap. xl). Più tardi ella diventò, come lo dimostrano molte monete ed iscrizioni, il soprannome ordinario dell'erede presuntivo dell'impero.

(54) Vedi nota 14. 33 *supra*.

(55) Aur. Victor *de Cæsar.* 13; Spartian. *Ael. Ver.* 1. 2; Capitol *Ver. Impar.* Vopisc. *Carin.* 16.

(56) I primi coimperatori di questo genere furono M. Antonino e Lucio Vero, Spartian. *Hadrian.* 24, *Ael. Ver.* 5; Capit. *M. Antonin.* 7; Eutrop. viii. 9. (5); Ammian. Marcell. xxvii. 6.

rango dal seniore Augusto.[57] In difetto di un successore designato, propriamente doveva eleggerlo il senato; ma in breve i pretoriani e le legioni arrogarono a sè questo diritto[58]. Nondimeno la traslazione dei titoli e dei diritti d'uso si faceva in tutti i casi per decreto del senato,[59] e per legge apparentemente ordinata dietro il medesimo,[60] in cui però l'acclamazione del popolo in Campo Marzio teneva luogo di votazione[61].

257. I diritti de'comizi non potevano accordarsi col nuovo ordine di cose. Già da gran tempo non aveva

(57) Lactant. *de mort. persec.* 25.

(58) Per la prima volta in occasione di Claudio, Dio Cass. lx. 1; Joseph. *ant. iud.* xix. 2. 3. Galba fu il primo eletto all'estero, Tacit. *hist.* i. 4. Solo per l'imperatore Tacito il senato esercitò di nuovo liberamente il suo diritto di elezione, Vopisc. *Aurelian.* 40. 41. *Tacit.* 2-9. 12; *Florian.* 5. 6. *Prob.* 10.

(59) Da principio questi diritti si decretavano in tempi diversi, ma più tardi ordinariamente in una sol volta, Dio Cass. liii. 18. Ne danno esempi Dio Cass. lix. 3. lx. 1. lxiii. 29. lxiv. 8; Tac. *hist.* i. 47. ii. 55. iv. 3; Spartian. *Did. Julian.* 3. Eliogabalo se li conferì di proprio arbitrio, Dio Cass. lxxix. 2. Ma dopo lui furono di nuovo decretati, Lamprid. *Alex. Sever.* 1. 2. 8; Capitol. *Maxim. et Balbin.* 8; Vopisc. *Prob.* 12.

(60) Dio Cass. liii. 32, Gajus i. 5; Ulpian. *in. fr.* 1. D. *de const. princ.* (1. 4), c. 1. § 7. C. *de vet. iure enucl.* (1. 17), § 6. J. *de iure nat.* (1. 2). Nei tre ultimi passi questa legge è detta in special modo *lex regia.* Ma questa qualificazione è un portato dell'età giustinianea, per cui anche il passo d'Ulpiano, come lo indica il confronto con Gaio, fu interpolato. Insostenibile è certamente l'opinione di Niebuhr i. 380, il quale rannoda questa legge all'antica *lex curiata de imperio* dell'età regia. Del rimanente, la così detta *lex de imperio Vespasiani* è un frammento di simil legge, e non di un senatoconsulto (Haubold *monum.* p. 221). Questo era già stato assai tempo prima di Niebuhr e d'Ernesti riconosciuto da Pichena.

(61) Vopisc. *Tacit.* 7.

più luogo alcun decreto popolare di guerra, di pace, e di alleanze,[62] ma anche un tal potere fu deferito al principe.[63] Ancora Ottaviano non trovò più acconcie, ed a ragione, per trattar di accuse le assemblée popolari.[64] Vero è ch'egli restituì al popolo l'elezione dei maestrati la quale si era lasciata intieramente a Giulio Cesare, poi a' triumviri;[65] ed anzi, onde agevolare la votazione, concesse ai decurioni delle colonie da lui fondate d'inviar le schede suggellate.[66] Ma, a guisa di Cesare, egli influiva in ciò colla sua raccomandazione, od eleggeva in certi casi egli stesso direttamente [67]. Tiberio infine, dopochè Ottaviano lasciò da parte senza notabile opposizione l'installamento de' maestrati per mano di popolo, mutò la cosa per modo che le elezioni propriamente si facevano nel senato,[68] avuto il debito riguardo ai candidati raccomandati dal principe,[69] e gli eletti si annunciavano per l'apparente conferma ai comizi delle centurie o tribù.[70] Caligola restituì dapprima al popolo l'elettorato effettivo, ma in breve ripristinò l'ordine di Ti-

(62) Vedi cap. XXVIII. nota 28.
(63) Dio Cass. LIII. 17. Ciò è anche comprovato dalla *lex de imperio Vespasiani* (Haubold. p. 222).
(64) Dio Cass. LVI. 40
(65) Sueton. *Octav* 40; Dio Cass. LVI. 40.
(66) Sueton. *Octav.* 46.
(67) Id. *Jul. Cæs.* 41, *Octav.* 56; Dio Cass. LIII. 2. 21. LV. 34.
(68) Vell. Pat. II. 124; Tac. *ann.* I. 15. Qui s'introdussero poi le stesse macchinazioni e corruttele usate prima ne'comizi, Plinius *epist.* III. 20. VI. 19
(69) Questo diritto, come lo indica la *lex de imperio Vespasiani*, venne al principe solennemente guarentito. Egli se ne valeva particolarmente nella collazione del consolato, Dio Cass. LVIII. 20; Tac. *ann.* I. 81, *hist.* I. 77. III. 55; Suet. *Vitell.* 11; Appian. *de bell. civ.* I. 103.
(70) Dio Cass. LVIII. 20.

berio.[71] Finalmente nel secolo terzo la nomina dei maestrati appartenne intieramente al principe.[72] Ciò nullameno i buoni imperatori avevano ancora riguardo alla proposizione del senato ed all'opinione pubblica,[73] e tenevano tuttora colle vecchie solennità quei simulacri di comizi.[74] La cooperazione del popolo alle leggi fu nella stessa guisa cambiata man mano in un semplice assenso ch'egli dava in simili comizi al senatoconsulto presentatogli;[75] onde a breve andare si rimase per lo più contento ad un semplice senatoconsulto. Imperò, dopo che Ottaviano ebbe vietato la pubblicazione delle discussioni senatorie, i diorii, in cui, giusta il precetto di Giulio Cesare (A. 695), dovevano pubblicarsi gli atti del senato e del popolo romano,[76] si convertirono in annunzi di nascite e d'altri eventi di ragguardevoli famiglie,[77] di costruzioni nuove nella città e simili.[78] Questi fogli però nelle provincie erano assai letti e diffusi.[79]

(71) Suet. *Calig.* 16; Dio Cass. lix. 9. 20.
(72) Fr. 1. D. *ad L. Jul. ambit.* (48. 14), fr. 57. D. *de re iudic.* (42. 1).
(73) Lamprid. *Alex. Sever.* 19. 43. 45. 46; Vopisc. *Tacit.* 9.
(74) Dio Cass. lviii. 20; Suet. *Domit* 10; Plinius *paneg.* 63. 64. 92. Volgendo il secolo terzo si appendeva ancora sul Gianicolo, durante i comizi centuriati, la bandiera, Dio Cass. xxxvii. 28.
(75) Vedi sulle leggi di quell'età il libro ii. cap. 4. In quel senso vuolsi pure intendere quanto dice Gajo i. 3. come se potessero ancora esservi ogni giorno leggi e plebisciti.
(76) Suet. *Octav.* 36.
(77) *Acta diurna*, Sueton. *Jul. Cæs.* 20.
(78) Suet. *Tiber.* 5. *Calig.* 8; Tacit. *ann.* iii. 3; Lamprid. *Commod.* 15.
(79) Tacit. *ann.* xiii. 31. Altri passi, che quì si ommettono, parlano di documenti pubblici d'altro genere.

258. Nelle varie dignità e poteri che Ottaviano si fece decretare, egli prese specialmente di mira tutti gli elementi necessarii alla sovranità. Ma riuniti in una sola mano, e' si ampliarono ed afforzarono in parte al di là de' suoi pensieri. Il primo bisogno della nuova forma di governo era il pieno ed assoluto dominio delle cose militari. Sotto la repubblica la loro amministrazione e lo scompartimento delle legioni stava presso il senato, ed il comando supremo presso il capitano da lui o dal popolo nominato. Ma colla dignità d'imperatore e coll'imperio proconsolare questo ramo di amministrazione e la disposizione di tutte le legioni dell'impero passarono nel principe, [81] il quale di questa onnipotenza diè subito prova coll'ordinar la milizia sul sistema di permanenza. [82] Il secondo bisogno era la disposizione dei mezzi finanziarii reclamati dal nuovo ordine di cose. Ora benchè l'erario sottostasse ancora di nome al senato, [83] nondimeno l'imperio proconsolare già ne volgeva le chiavi, [84] ed Ottaviano medesimo sen valse con tutta libertà. [85] Quanto poi ai bisogni ulteriori, egli aveva come imperatore la facoltà d'introdurre nuove gravezze, ed altri fonti di finanza. [86] Onde avere uno specchio delle forze militari ed economiche dell'impero, Ottaviano fece compilare di entrambe un esatto registro. [87] Il principe abbisognava inoltre

(80) TACIT. *ann.* XVI. 22.
(81) DIO CASS. LIII. 12 17.
(82) Id. LII. 27.
(83) Id. LXXI. 23.
(84) V. cap. XVII. nota 3.
(85) DIO CASS. LIII. 16. 22.
(86) Id. LII. 28. LIII. 17. Quanto all'esazione vedi cap. XXXVII.
(87) *Rationarium* ossia *breviarium imperii*, DIO. CASS. LIII. 30. LVI. 33; SUET. *Octav.* 28. 101; TAC. *ann.* I. 11.

nell' amministrar giustizia di un' autorità superiore a tutti. Perciò come console, ovvero in forza dell' imperio consolare, egli spiegò in questo ramo di governo un'attività sempre crescente.[88] Ma per coloro che da Roma, dall' Italia o dalle provincie ricorrevano per appello, il potere tribunizio decretato al principe,[89] l'alto imperio proconsolare,[90] e l'ordinamento di un nuovo sistema d'impieghi dipendente intieramente dal principe,[91] lo additarono naturalmente pel più gagliardo difensore e conservatore del diritto.[92] Egli ebbe colla dignità d'imperatore e coll'imperio proconsolare durante anche in città,[93] l'autorità del sangue, necessaria al principe per fondare una giurisdizione criminale suprema. In breve tutti i cittadini e provinciali piegarono pure a sudditanza eguale dinanzi al possente signore che dietro accusa od anche di propria autorità teneva giudizio.[94] Finalmente quanto ancora mancava all'onnipotenza governativa, si raccoglieva nella vaga e moltiplice significazione della prefettura dei costumi, la

(88) SUETON. *Octav.* 33; DIO CASS. LIII. 21. LVII 7; SUET. *Claud.* 14. 15; DIO CASS. LX. 4; SUETON. *Nero* 15 *Domit.* 8; SPARTIAN. *Hadrian.* 8; DIO CASS. LXIX. 7. LXXI. 6. LXXVI. 17. LXXVII. 17.

(89) DIO CASS. LI 19.

(90) Id. LIII. 32. fr 8. D. *de offic. procons.* (1. 16), fr. 4. D. *de offic. præs* (1. 18).

(91) DIO CASS. LII. 33

(92) Se ne hanno esempi in SUETON. *Octav* 33; DIO CASS. LIX. 8. 18. Caligola devolse l'appello alla sua persona, SUETON. *Calig.* 16.

(93) DIO CASS LIII. 17. 32. Questo fatto è generalmente dai più recenti scrittori inosservato.

(94) SUET. *Octav.* 33; DIO CASS. LII. 33. LV. 7. TACIT. *ann.* VI. 10. XIV. 50; PLINIUS *epist.* VI. 22. 31. VII. 6; CAPITOL. *M. Anton.* 24.

cui influenza poteva allargarsi a tutte le parti del vivere pubblico e privato.

259. Per accrescere dignità e fiducia alla sua amministrazione, Ottaviano si pose a fianco un consiglio, al quale chiedeva avviso nelle cose di governo e specialmente nelle decisioni di leggi. Egli lo costituì de' più eminenti fra' senatori e cavalieri e di alcuni de' maestrati superiori. [95] Alle deliberazioni prese in quest'assemblea coll'assenso del successore all'impero, dei consoli e dei nipoti imperiali, fu persin conferita nell'anno 766 la stessa autorità di un decreto fatto in pien senato. [96] L'uso di un consiglio si mantenne pure sotto i successori, [97] e nel crescente incentramento dell'amministrazione civile e giudiziaria gl'Imperatori pensarono di nominare a membri del lor consiglio segreto gli ufficiali superiori, i maestrati ed altri personaggi di lor confidenza, i giureconsulti più eminenti ed altri dotti. [98] Le sedute si tenevano nel palazzo imperiale, ma per l'amministrazione della giustizia nel foro, od in un pubblico edificio. [99] Pel suo corteggio personale il principe si eleggeva i proprii favoriti, di cui in breve si distinsero tre gradi secondo la prossimità e la libertà di accesso. [100] Non v'era cancelleria imperiale, ma il principe faceva semplicemente sbrigar le cose

(95) SUETON. *Octav.* 35; DIO CASS LII. 33. LIII. 21. LV. 27.
(96) DIO CASS. LVI. 28.
(97) SUETON. *Tiber.* 55; DIO CASS. LVII 7. LX. 4; PLINIUS *epist.* IV. 22. VI. 22. 31.
(98) SPARTIAN. *Hadrian.* 8. 18. 22; CAPIT. *Antonin. Pius* 12, fr. 17. D. *de iure patron.* (37. 14), HERODIAN. VI. 1; LAMPRID. *Alex Sever.* 15 16 26 68.
(99) DIO CASS. LXIX. 7.
(100) SENECA *de clem.* I. 10. *de benef.* VI. 33, DIO CASS. LXIX 7; LAMPRID. *Alex. Sever.* 20.

di segreteria dai proprii libertini.[101] Adriano il primo chiamò a tale ufficio personaggi del ceto equestre, e fece in proposito altri ordinamenti che si mantennero per lungo tempo in vigore.[102] Gli affari erano già prima di lui ripartiti in varie cancellerie,[103] i cui prefetti vennero in breve sollevati al range degli ufficiali superiori.[104] Oltre costoro, sorsero gradatamente varii altri impieghi di corte, quello segnatamente di maestro delle udienze,[105] e molti altri di maggiore e minor qualità, che si riferivano alla persona dell'imperatore ed alla famiglia imperiale.[106] Questi impieghi vennero egualmente occupati in generale dai libertini, i quali per la loro influenza e corruzione tornavano perniciosissimi.[107] Finalmente le prestazioni ed i servizi volgari di casa si facevano da numerose schiere di libertini e schiavi i quali, per mantener l'ordine, furono divisi in collegi.[108]

(101) SUETON. *Claud.* 28; TACIT. *ann.* XVI. 8

(102) SPARTIAN. *Hadrian* 22; AUREL. VICTOR. 29.

(103) *Officia* ossia *scrinia ab epistolis, a libellis, a memoria, a rationibus*, SUET. *Claud.* 28; TAC. *ann* XV. 35. XVI. 8; LAMPRID. *Alex. Sever.* 31. I limiti delle rispettive competenze non si possono determinare con precisione.

(104) Essi chiamavansi *magistri officiorum*, *principes scriniorum*, SPART. *Hadrian.* 11; LAMPRID. *Alex. Sever.* 15. 26; TREBELL. POLLIO *Gallien.* 17.

(105) *Magister admissionum*, VOPISC. *Aurelian.* 12.

(106) Vedine la lunga lista in ORELLI *inscr.* T. I. n. 2974.

(107) TACIT. *hist.* I. 7. 58. 76, *Agric.* 40; SUETON. *Galba* 15. SPARTIAN. *Hadrian.* 21; DIO CASS. LXIX. 7.

(108) Ne sono esempi il *collegium prægustatorum*, *corpus lecticariorum*, *collegium tabernaclariorum*, GRUTER *inscr.* p. 581, 13. p. 599, 11. p. 642, 8.

CAPITOLO XXXII.

IL SENATO.

260. Ottaviano si mostrò fin da principio sollecito, da una parte di valersi dell'autorità censoria per purgare il senato dai membri a lui odiosi, [1] e per altra parte di elevare lo splendore e l'autorità fittizia di esso, onde accrescere con quest'illustre consiglio dell'impero la maestà del suo governo, ed ingrossare il numero de' suoi aderenti. [2] Laonde il senato venne ancora consultato sulle bisogne pubbliche, continuò a dare udienza agli ambasciatori stranieri, [3] e tuttochè di nome, ad aver sotto di sè l'erario. [4] Ottaviano lo eresse pure ad alta corte giudiziaria, cui si appartenne la cognizione dei delitti contro lo Stato o la persona dell' imperatore, [5] dell'amministrazione illegale delle provincie, [6] di tutti i delitti capitali dei senatori, dei membri del senato, delle mogli e figli loro, [7] e generalmente di tutti i casi criminali che per ragion del ceto elevato delle per-

(1) SUETON. *Octav.* 35; DIO CASS. LII. 19. 42. LIV. 13. 14. 26. LV. 13.
(2) DIO CASS. LII. 31. 32.
(3) Id. LIII 21.
(4) Id. LIII. 16. 22. LXXI. 33.
(5) Id. LII. 31; SUETON. *Octav.* 66. Questa diventò regola permanente, TACIT. *ann.* II. 28-32. III. 22. 23. 37. 49. 50. 51. IV. 28. 29. 30. VI. 9. 10. XIV. 48. XVI. 30; DIO CASS. LVII. 15. 17. 22. LX. 16. LXXVI. 8; CAPIT. *Antonin. Pius* 7, *M. Antonin.* 25, *Pertin.* 10.
(6) Vedi cap. XXXVI.
(7) Il principio è riferito da DIO CASS. LII. 31. 32. Le applicazioni si trovano in SUETON. *Calig.* 2; TACIT. *annal.* XIII. 44; PLINIUS *epist.* IX. 13; EUTROP. VIII. 4; CAPITOL. *M. Antonin.* 10.

sone interessate o della loro gravità nell' interesse della pubblica disciplina gli si portavano dinanzi.[8] La sua influenza nell'amministrazione variò secondo la persona dell' imperatore, ma declinò sempre.[9] Dopo l'elezione dell'imperatore Tacito si credette nuovamente potente, ma non fu tale che di passaggio.[10]

261. Due qualità di membri componevano il senato: i senatori propriamente detti, e quelli aventi seggio e voto come questori effettivi od exquestori.[11] Questi ultimi si chiamavano tuttora di preferenza ai posti vacanti di senatore ordinario.[12] Ma ciò non era d'obbligo; e stando negli imperatori, come censori effettivi, lo ammettere ed escludere i senatori, egli-no esercitavano spesso un tal potere molto arbitrariamente.[13] Ottaviano aveva ridotto il numero de' senatori a seicento, e stabilito, che la lista dei medesimi fosse ogni anno affissa pubblicamente.[14] Ma in appresso gl'imperatori non tennero più gran conto di questa limitazione. Il censo senatoriale fu sotto Ottaviano portato man mano da ottocentomila sesterzi ad un milione e duecentomila,[15] così che il se-

(8) Ne recano esempi Sueton. *Octav.* 5; Tacit. *ann.* II. 85. IV. 42. *hist.* IV. 10 40; Plinius *epist.* VIII. 14.

(9) Sueton. *Tiber.* 30. 31; Tacit. *ann.* IV. 6. XIII. 4; Plinius *epist.* III. 20. VIII. 14; Dio Cass. LXIX. 7; Spartian. *Hadrian.* 8; Capitol. *Antonin. Pius* 6.

(10) Vopisc. *Tacit.* 12, *Florian.* 5. 6. *Prob.* 12. 13.

(11) Vedi cap. XVI. nota 39. 40.

(12) Ciò si vede da Dio Cass LII. 32. LIII. 15. LIV. 26.

(13) Dio Cass. LIII. 17; Tacit. *ann.* IV. 42. XI. 25; Sueton. *Claud.* 24., *Vespas.* 9, *Domitian.* 8., Plinius *epist.* X 3, Dio Cass. LX. 29. LXVII. 13. LXXII. 12., Lamprid. *Heliogab.* 6. *Alex. Sever.* 19.

(14) Dio Cass. LIV. 13. 14. LV. 3.

(15) Dio Cass. LIV. 17. 26. LV. 13; Sueton. *Octav.* 41. Al censo senatoriale si riferisce anche Plinius *epist.* X. 3., fr. 41. 42. D. *de donat. inter vir.* (24. 1).

natore, le cui sostanze scemassero, doveva uscirne,[16] seppure l'imperatore non suppliva al difetto.[17] L'età senatoriale fu all'incontro ridotta da trenta a venticinque anni compiuti.[18] A principe del senato l'imperatore faceva nominar se stesso.[19]

262. Giusta il prescritto di Ottaviano, erano fissate per le adunanze del senato le calende e le idi di ciascun mese, ad eccezione di settembre e ottobre.[20] Ma il principe poteva ad arbitrio convocar sedute straordinarie.[21] La stessa facoltà spettava ancora ai consoli, pretori e tribuni,[22] ma quanto agli ultimi era in disuso.[23] L'obbligo di comparire era inculcato con severe pene.[24] A far compiuta l'adunanza si richiedevano quattrocento membri almeno, finchè più tardi Ottaviano modificò la regola secondo la varietà delle circostanze.[25] La presidenza si teneva da un console, epperò dall'imperatore, se questi copriva il consolato;[26] diversamente da quello che aveva convocato il senato. Il presidente faceva il referto e dirigeva le discussioni.

(16) Tacit. *ann.* II. 48. XII. 52., Dio Cass. LX. 11 Questo era pure già invalso prima, Cic. *ad fam.* XIII. 5.
(17) Dio Cass. LII. 19. LIV. 17. LV. 13., Sueton. *Octav.* 41., *Tiber.* 47., Vell. Pat. II. 129., Tacit. *ann.* II. 47., Sueton. *Vespas.* 17., Spartian. *Hadrian.* 7.
(18) Dio Cass. LII 30., Tacit. *ann.* XV. 28. *hist.* IV. 42.
(19) Dio Cass. LI I. 1. LVII. 8 LXXIII. 5.
(20) Dio Cass. LV. 3., Sueton. *Octav.* 35.
(21) Dio Cass. LIV. 3., *Lex de imperio Vespasiani* (Haubold p. 222).
(22) Tacit. *hist.* IV. 39., Dio Cass. LVI. 47. LIX. 24. LX. 16.
(23) Dio Cass. LXXVIII. 37.
(24) Dio Cass. LIV. 18. LV. 3. LX. 11.
(25) Dio Cass. LIV. 35. LV. 3. Più tardi non s'interpellarono più che settanta senatori, e talvolta anche meno, Lamprid. *Alex. Sever.* 16., c. 9. C. Th. *de prætor.* (6. 4).
(26) Plinius *epist.* II. 11. *Paneg.* 76.

Ma gl'imperatori, anche non presiedendo, avevano in forza del potere tribunizio il privilegio di riferire ad ogni seduta e mettere ai voti;[27] il qual diritto più tardi fu non di rado lor decretato per tre e più volte.[28] Codeste proposizioni imperiali si facevano per orazione in iscritto,[29] che il principe dava a leggere ad uno de' suoi questori.[30] Oltre gli imperatori, anche i pretori ottennero (A. 745), per non essere dammeno dei tribuni, il diritto ad una relazione.[31] Del rimanente il sistema di votazione sulle deliberazioni rimase qual sotto la repubblica;[32] ma sotto Traiano, nelle elezioni de' maestrati, a vece della discussione orale sui candidati, venne introdotta la votazione segreta per tavolette.[33] L'ordine delle interpellanze era in tutto l'antico; primi venivano i consoli designati,[34] poi i consoli e gli altri senatori che avevano coperto una dignità per ordine di rango.[35] Tutte le discussioni da Cesare in poi si registravano[36] sotto gli occhi di un senatore[37] dagli

(27) Dio Cass. LIII. 32., *Lex de imperio Vespasiani* (Haubold p. 222).

(28) *Jus tertiæ, quartæ, quintæ relationis*, Vopisc. *Prob.* 12. Capitol. *Pertin.* 5. *M. Antonin.* 6., Lamprid. *Alex. Sever.* 1.

(29) *Oratio, libellus, epistola principis.*

(30) Fr. 1. § 2. 4. D. *de off. quæst.* (1. 13). Se ne hanno esempi in Dio Cass. LIV. 25. LX. 2., Sueton. *Octav.* 65. *Tit.* 6, Tacit. *ann.* XVI. 27., fr. 1. D. *de reb. eor.* (27. 9).

(31) Dio Cass. LV. 3.

(32) Vedi § 122. Copiosissimo di notizie su questo punto è Plinius *epist.* VIII. 14. IX. 13.

(33) Plinius *epist.* III. 20. IV. 25. Più tardi questo sistema sembra di nuovo mutato, Trebell. Pollio *Valerian.* 1.

(34) Tacit. *ann.* III. 22. XI. 5.

(35) Vedi § 122.

(36) Tacit. *ann.* V. 4. 5; Spartian. *Hadrian.* 3; Dio Cass. LXXVIII. 22. Questa registrazione si chiamava *ab actis senatus* ovvero *a cura actorum*.

scrivani addetti a tale impiego, e nei casi in cui era necessaria la segretezza, questa bisogna si forniva dai senatori.[38] Ottaviano trasmise dagli edili ai questori la custodia dei senatoconsulti.[39]

263. La dignità e supremazia del senato spiccava pure sin dai tempi della repubblica negli onori personali dei singoli senatori. Gl' imperatori accrebbero questi onori, perchè il gusto ai distintivi di ceto giova agl'interessi monarchici. Quindi è che i senatori serbarono i vecchi lor distintivi, e segnatamente la tunica con larga striscia di porpora;[40] in una festa di Giove avevano un banchetto pubblico sul campidoglio,[41] ed in tutti gli spettacoli i primi seggi dovevano, secondo il disposto di parecchi imperatori, essere loro riservati.[42] Ma soprammodo importante fu per essi e i loro attinenti lo stabilito privilegio di foro.[43] Gli anzidetti distintivi di ceto già erano negli ultimi tempi della repubblica passati in parte ai figli. Ottaviano confermò un tal l'uso, concedendo loro la striscia di porpora e l'accesso alla curia, e facendoli, quando pigliavano servizio nell'armata, entrar di subito come tribuni o come prefetti di cavalleria.[44] Per ultimo divenne massima generale, che al rango senatorio

(37) Sueton. *Jul. Cæs.* 20. *Octav.* 36.
(38) Il decreto si chiamò allora *Senatusconsultum tacitum*, Capitolin. *Gordian.* 12.
(39) Dio Cass. liv. 36.
(40) *Latus clavus.* Vedi cap. xvi. nota 35.
(41) Dio Cass. xlviii. 52. Gell. xii. 8.
(42) Sueton. *Octav.* 44; Dio Cass. lv. 22. lx. 7; Sueton. *Claud.* 21.
(43) Vedi nota 7. *supra.*
(44) Sueton. *Octav.* 38. Di qui nacque la distinzione fra *tribuni militum laticlavii* ed *angusticlavii*, secondochè erano di casato senatoriale ovvero equestre.

partecipassero anche i figli ed altri discendenti di maschio,[45] colla moglie.[46] Così nelle famiglie senatoriali ebbe origine una vera nobiltà ereditaria.

264. Del rimanente, non più i soli Romani di nascita, ma i cittadini più ragguardevoli de' municipii e delle colonie, specialmente un tempo della Gallia cisalpina,[47] ed anche provinciali venivano ammessi nel senato.[48] Questi senatori acquistavano colla lor dignità domicilio in Roma; oltreciò restava loro una specie di cittadinatico onorario e il domicilio della città natia;[49] ma niuno senza lo special permesso dell'imperatore, poteva recarsi a' suoi possessi nelle provincie fuorchè nella Sicilia e nella Gallia Narbonese;[50] e più tardi, per meglio vincolare all'Italia i senatori forestieri, venne loro prescritto d'impiegar ivi in acquisto di stabili una data parte del loro avere.[51]

(45) Fr. 5 6. 7. 9. 10. D. *de senator.* (1. 9), pr. 22. § 5. D. *ad munic.* (50. 1).
(46) Fr. 8. D. *de senator.* (1. 9).
(47) STRABO V. 1. § 11. p. 217. Casaub.
(48) DIO CASS. LII. 19; TACIT. *ann.* XI. 25; *Claudii imper. oratio* (GRUTER *inscr.* p. 502), SUETON. *Vespas.* 9.
(49) Fr. 11. D. *de senat.* (1. 9), fr. 22. § 5. 6 fr. 23. pr. D. *ad munic.* (50. 1), c. 8. C. *de incol.* (10. 39).
(50) DIO CASS. LII. 42. LX. 25; TACIT. *ann.* XII. 23; SUETON. *Claud.* 16. 23.
(51) PLINIUS *epist.* VI 19; CAPITOL. *M. Antonin* 11.

CAPITOLO XXXIII.

I MAESTRATI E GL' IMPIEGATI.

265. Le dignità statuali della repubblica si mantennero colle loro onorificenze esterne; ma delle attribuzioni quelle sole ritennero che s'accordavano col nuovo ordine di cose. [1] I consoli, capi un tempo dello Stato, si restrinsero alla presidenza nel senato ed alla giurisdizione.[2] Questa dignità era però ambita tuttora da molti, e spesso occupata dagli imperatori. [3] Per renderla di più facile accesso, fin dal 715 si stabilì, che i consoli non fossero più nominati per tutto un anno, ma si designassero anticipatamente, a due mesi, altre coppie di consoli, dei quali i primi a pigliar l'ufficio davano, come consoli ordinarii, il nome all'anno, e gli altri si chiamarono suppletivi.[4] Il numero dei pretori che da otto era sotto Cesare gradatamente salito a dieci, dodici, quattordici e sedici,[5] e da Ottaviano ridotto a dieci, [6] poi nuovamente portato a sedici, e finalmente ristretto a dodici, [7] restò fissato regnante Tiberio a sedici. [8] Le loro incumbenze, specialmente nelle Questioni, erano ancora in tutto quelle esercitate sotto la repubblica. Più tardi fu

(1) DIO CASS LII. 20.

(2) V. per ulteriori ragguagli il libro della procedura nei tempi imperiali.

(3) DIO CASS LIII. 17.

(4) *Consules suffecti*. Le particolarità si hanno in DIO CASS. XLIII. 46. XLVIII. 35.

(5) SUETON. *Jul. Cæs* 41; DIO CASS XLII. 51; fr. 2 § 32. D. *de orig. iur* (1. 2), DIO CASS. XLIII. 47. 49. 51.

(6) VELL PAT. II. 89; DIO CASS. LIII. 32.

(7) Fr. 2. § 32. D. *de orig. iur.* (1. 2), DIO CASS. LVI. 25; TACIT. *ann.* I. 14.

(8) DIO CASS. LVIII. 20. LIX. 20.

aggiunta una pretura permanente pei fedecommessi, un'altra sopra le liti tra il fisco ed i privati, [9] ed una terza sopra le tutele e cure. [10] I censori vennero nuovamente, dopo lunga interruzione, nominati per apparenza l'anno 732; ma furon pure gli ultimi della foggia antica. [11] Posteriormente non ne è più fatta menzione se non nel senso che l'imperatore si faceva eleggere a tal dignità con un altro, preso a collega. [12] Ma anche quest'uso cessò nel secolo terzo; benchè gl'imperatori, quando formavano il censo, assumessero mai sempre il nome di censore. [13] Del rimanente sino ai tempi di Costantino qualche volta si elesse pure a censore un privato. [14]

266. Fino al quinto secolo inclusivamente v'ebbero tribuni. [15] Regnante Nerone il lor potere si era al-

(9) Fr. 2. § 32. D. *de orig. iur.* (1. 2), SUETON. *Claud.* 23; DIO CASS. LX. 10.

(10) CAPITOL *M. Antonin.* 10.

(11) SUETON. *Octav.* 37; DIO CASS. LIV. 2; VELL. PAT II. 95.

(12) Questo fu fatto per la prima volta da Claudio in compagnia di Vitellio, SUETON. *Claud.* 16; TACIT. *ann.* XI. 25. XII. 4. Inoltre da Vespasiano con Tito e da altri, SUETON. *Vespas.* 8, *Tit.* 6; DIO CASS. LIII. 18. Quinci il soprannome di *Censor* nelle iscrizioni e sulle monete di quest'imperatore. Questa dignità fu benanco decretata a vita a Domiziano, DIO CASS. LIII 18. LXVII. 4; ORELLI *inscr.* T. I. n. 766. 767.

(13) L'una e l'altra cosa dice DIO CASS. LIII 18.

(14) Nel secolo terzo questa dignità non fu più per lungo tempo vestita, DIO CASS. LIII 17. Poi fu di nuovo rinnovata una volta solennemente nella persona di Valeriano, TREBELL. POLLIO *Valerian.* 1. 2, e dopo quest'epoca si fa menzione ancor qualche volta di censori, VOPISC. *Carin.* 20; S. ATHANAS. *apolog.* 2; VALES. *ad Amm. Marcell.* XIV. 1. § 2. Teodosio Primo volle ancora rinnovar la censura; ma questo tentativo ruppe all'opposizione del Senato, SYMMACH. *epist.* IV. 45. V. 9.

(15) Ciò è indicato dalle rubriche della l. 12. C. Th. *de iurisd.* (2. 1), *Novell.* VALENTIN. III. Tit. I. c. 3.

quanto limitato;[16] ciò nullameno si mantenne l'intercessione loro contro i decreti del senato, e l'appello al patrocinio tribunizio.[17] Come prima, si eleggevano di regola fra i senatori,[18] ma qualche volta fra' cavalieri.[19] Il principe, come patrizio, non poteva mai essere tribuno.[20] Gli edili erano stati da Giulio Cesare, coll'instituzione di due edili cereali sopra l'annona, portati a sei.[21] Ma parecchi dei loro attributi anteriori passarono ad altre autorità nuove, o cessarono compiutamente.[22] Dopo il secolo terzo non sono più menzionati. I questori si nominarono come prima, parte per le bisogne urbane, e parte per gli affari esteri. Nuovo ufficio fu quello lor dato dal principe di leggere in senato le sue relazioni.[23] Naturalmente egli sceglieva a ciò quelli ch'egli stesso proposto aveva a quella dignità. Sotto nome di questori o candidati del principe costoro avevano distintivi permanenti, e la speranza di un più rapido avanzamento.[24] Finalmente, dei maestrati dell'ordine antico v'erano ancora i Venti in luogo de' Ventisei,[25] essendochè i duoviri sopra

(16) TACIT. *annal.* XIII. 28.
(17) TACIT. *annal.* XVI. 26. *hist.* II. 91. IV. 9; PLINIUS *epist.* I. 23. IX. 13.
(18) APPIAN. *de bell. civ.* I. 100; SUETON. *Octav.* 10; PLINIUS *epist.* II. 9
(19) SUETON. *Octav.* 40; DIO CASS. LIV. 30. LVI. 27. LX. 11.
(20) DIO CASS. LIII. 17. 32.
(21) DIO CASS. XLIII. 51, fr. 2. § 32. D. *de orig. iur.* (1.2).
(22) Come l'osservanza delle leggi sul lusso, TACIT. *ann.* III. 55.
(23) DIO CASS. LIV. 25. LX. 2; SUETON. *Octav.* 65. *Tit.* 6.
(24) TACIT. *ann.* XVI. 27, fr. 1. § 2. 4. D. *de off. quæst.* (1.13), JOAN. LYDUS *de magistr.* 1. 28; LAMPRID. *Alex. Sever.* 43. Nelle iscrizioni si trova pure la designazione *Quæstor Imperatoris*, *Augusti* ovvero *urbanus*. Che ve ne fossero parecchi, si arguisce da PLINIUS *epist.* VII. 16.
(25) Vedi § 130.

le vie fuor di città, e i quattro prefetti di giustizia nella Campania erano stati aboliti.[26]

267. In questi fantasmi sopravvivevano i tempi antichi, e furono quasi soli adoperati a contentare i grandi che per orgoglio o per amor dell'antico vagheggiavano ancora quelle memorie. Plasmato sugli istituti della repubblica si formò anche un ordine regolare di successione dei figli delle prime case a tali dignità. Si esordiva come Vigeviro,[27] o, se nel servizio militare, come tribuno dalla larga striscia di porpora e prefetto della cavalleria.[28] Vi teneva dietro la questura, per la quale bastava ora l'età di venticinque anni,[29] e l'entratura in senato.[30] Salivasi poscia all'edilità, al tribunato, ed a trent'anni alla pretura.[31] Questa preminenza delle famiglie cospicue era ancora protetta dalla massima, che a simili magistrature dovevano solamente eleggersi Romani di nascita.[32] Ma per contentare la folla degli ambiziosi, o premiar favoriti, accadeva anche spesso che il principe, secondo il trovato già messo in pratica da Giulio Cesare, de-

(26) Dio Cass. liv. 26. Questi *XXviri* sono sovente menzionati, Dio Cass. lx. 5; Tacit. *ann* iii. 29; Spartian. *Did. Julian*. 1.

(27) Ciò si deduce da Dio Cass. liv. 26. lx. 5; Tacit. *ann*. iii. 29. Indi è che la dignità di *IIIvir capitalis*, *IIIvir monetalis*, *IIIIvir viarum curandarum*, *Xvir litibus iudicandis* in iscrizioni latine e greche di ragguardevoli Romani è si spesso menzionata.

(28) Vedi cap. xxxii. nota 44. Se ne hanno esempi in Sueton. *Tiber*. 9; Tacit. *Agric*. 5.

(29) Ciò si ricava da Dio Cass. lii. 20, fr. 2. D. *de minor*. (4. 4), e da esempi particolari. Vedi l'escursione di Lipsio a Tacit *ann*. iii. 29.

(30) Ciò si deduce da Vell. Pat. ii. 104. 111; Dio Cass. lxvii. 11; Sueton. *Domit*. 10.

(31) Dio Cass. lii. 20.

(32) Dio Cass. lii. 20; Spartian. *Pescenn. Niger* 7.

cretar facesse dal senato o conferisse egli stesso a semplici senatori ovvero a tali non stati mai senatori, come per una elevazione artificiale di ceto, gli onori di exconsoli, expretori, extribuni od exquestori.[33] Gli effetti di ciò si palesavano, fra le altre cose, nell'ordine di votazione in senato,[34] e nella collazione delle provincie.[35] Dappoi Severo gli stessi ornamenti consolari si contarono non di rado, nel divenir poi console effettivo, per un consolato.[36] Del rimanente, la dignità consolare si accomunava alla moglie, e le restava tuttochè vedova.[37]

268. Codeste magistrature non fruttavano emolumento, che anzi fin dai tempi della repubblica traevano seco non lieve dispendio per gli spettacoli da darsi. Questa circostanza offrì agli imperatori un facil mezzo per appagare colla vanità dei ricchi e dei grandi la passione vieppiù sfrenata del popolo pei diletti e le feste. I consoli, nel pigliar l'ufficio, dovevano dare le più belle corse di barberi, ed i migliori combatti-

(33) SUETON. *Jul Cæs.* 76; DIO CASS. XLIII. 47. Questa decretazione, come lo attestano molti esempi negli scrittori e nelle iscrizioni, si chiamava *ornamenta* ovvero *insignia consularia, prætoria, quæstoria decernere*, ovvero *inter consulares, prætorios, tribunitios. quæstorios referre* od *allegere*. L'una e l'altra cosa erano lo stesso, come lo dimostra il confronto dei passi succitati. Una differenza statuisce A. G. ZUMPT, *Honorum gradus sub imperatoribus* nel *Rheiu. Museum für Philologie* 1843. p. 267-276. Ma questa parte della ragionata ed erudita sua dissertazione è troppo sottile. Anche di *ornamenta censoria* si trova fatta parola, ORELLI *inscr.* T. II. n. 3897.

(34) CIC. *Phil.* V. 17; APPIAN. *de bell. civ.* III. 51; DIO CASS. XLVI. 29. 41. LIII. 28. LVI. 17.

(35) DIO CASS. LIII. 13. LXXVIII. 13.

(36) DIO CASS. XLVI. 46. LXXVIII. 13.

(37) Fr. 1. 12. D. *de senator.* (1. 9), DIO CASS. LXXIX. 15.

menti del circo.[38] Ai consueti spettacoli dei pretori[39] Ottaviano aggiunse pur quelli degli edili, per essere questa dignità meno ambita non ricercata da verun candidato per ragion della grave spesa; nè a ciò egli concesse che un modico sussidio dell'erario.[40] Anche alla questura Claudio congiunse l'obbligo di spettacoli gladiatorii, col che non la rese più accessibile che ai ricchi.[41] Il favore dato a questi spettacoli trasparì persino nel diritto privato.[42]

269. Ma di fianco alle dignità del tempo antico sorsero non pochi impieghi imperiali che meglio si confacevano allo spirito delle nuove cose. A questi appartiene pel primo il prefetto della città. Quest'impiego fu creato da Ottaviano,[43] dopochè nel corso delle guerre civili i provvedimenti eccezionali erano già divenuti abituali alla città,[44] e per avvezzare alla nuova ubbidienza venne munito d'ampi poteri.[45] Esso aveva tutta l'autorità e i mezzi occorrenti al mantenimento della quiete pubblica, epperò l'ingerenza in quanto poteva eccitare il pubblico malcontento, e segnata-

(38) Dio Cass. lix. 14. lx. 27. lxxx. 5; Vopisc. *Aurelian.* 12. 15

(39) Vedi sul proposito di ciò cap. xvii. nota 36. 37.

(40) Dio Cass. liii. 2. liv. 2. 17. Ed anzi si tolsero loro intieramente i sussidii per gli usati combattimenti gladiatorii, Dio Cass. lv. 31. lix. 14.

(41) Sueton. *Claud.* 24; Tacit. *ann.* xi. 22. xiii. 5, Sueton. *Domitian.* 4. Lamprid. *Alex. Sev.* 43.

(42) Le donazioni della moglie al marito, che altrimenti erano vietate, trattandosi di ciò, erano valide, *fr.* 42. D. *de donat. int. vir.* (24. 1).

(43) Tacit. *ann.* vi. 11. 12, Dio Cass. lii. 21.

(44) Sueton. *Jul. Cæs.* 76; Dio Cass. xliii. 28. 48. xlix. 16; Vell. Pat. ii. 88.

(45) Tacit. *ann.* vi. 10. *Continuam potestatem et insolentia parendi graviorem.*

mente l'ispezione sulle grasce e sui cambisti, la punizione dei tutori fraudolenti, la cognizione delle querele degli schiavi contro i loro padroni, e dei patroni contro i libertini.[46] Esso aveva pure una grande influenza sull'amministrazione della giustizia, ed un potere criminale che si estendeva a cento miglia di circuito.[47] Occorrendo di applicar misure militari, aveva per sè le coorti urbane, cioè una forza di seimila uomini.[48] Affine di accrescere la gravità di un tale impiego, non si conferiva che a consolari, e sotto buoni imperatori non si mutavano leggiermente;[49] ma dopo Valeriano quasi ogni anno si trova un prefetto nuovo.

270. Ond'essere rappresentato nelle sue funzioni censorie, Ottaviano creò un'altra dignità, cioè quella de' triumviri sull'elezione dei senatori e de' triumviri sulla rassegna de' cavalieri.[50] Questa si mantenne, tuttochè non sempre in numero eguale, sotto i successori.[51] Ma nulla si sa delle ulteriori sue sorti.

271. Una terza nuova dignità fu quella dei prefetti del pretorio. Nella loro primitiva instituzione (A. 752), costoro furono semplici comandanti de' pretoriani,

(46) Fr. 1. § 1. 2. 5-14. D. *de off. præf. urbi* (1. 12), fr. 1. § 2. D. *de obseq. parent.* (37. 15).

(47) Se ne dirà più ampiamente nella processura e nel diritto penale.

(48) TACIT. *hist.* III. 64; DIO CASS. LV. 24.

(49) DIO CASS. LII. 21. 24. LXXVIII. 14; CAPITOL. *Anton. Pius* 8; LAMPRID. *Commod.* 14; VOPI C. *Carin.* 16.

(50) SUETON. *Octav.* 37. Di un solo rappresentante parla DIO CASS. LII. 21. 24. 33.

(51) TACIT. *ann.* III. 30. S'accorda con questo passo IIII. P. C. (*potestate censoria*) in un'iscrizione presso ORELLI T. I. n. 732, e il predicato ACENSVS. EQUIT. ROMAN. (*a censibus equitum Romanorum*) nell'iscrizione riportata da PH. a TURRE *monum. veter. Antii* p. 1. 31. 46-53.

ossia della guardia imperiale creata da Ottaviano. [52] Ma da Tiberio in poi cotest'impiego salì gradatamente a tal potenza, ch'essi divennero le prime persone dopo l'imperatore, [53] ed anzi, sotto imperatori deboli, gli assoluti padroni dell'amministrazione. [54] Costoro avevano facoltà di dare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza dell'imperatore; [55] in mano loro stava il supremo governo delle cose di guerra; [56] in tutte le grandi bisogne dell'impero chiamavansi a consulta, [57] e con essi trattavansi pure le questioni di diritto portate all'imperatore. [58] La loro influenza signoreggiando tutto l'andamento dell'amministrazione li trasse naturalmente a promulgar rescritti generali e regolamenti pei loro subalterni, la cui forza obbligatoria fu poi confermata da una solenne dichiarazione di Alessandro Severo. [59] Secondo il disegno primitivo, codesti prefetti dovevano sempre essere due; [60] ma dopo Ottaviano più spesso non ve n'ebbe che uno, e da Commodo in poi qualche volta tre, [61]

(52) Dio Cass. lii. 24. lv. 10; Sueton. *Octav.* 49; Joann. Lydus *de magistr.* ii. 6. 13.

(53) Tacit. *ann* iv. 1. 2; Plut. *Galba* 8; Aurel. Victor *de Cæsar.* 9; Herodian. v. 1. fr. 1. pr. D. *de off. præf. præt.* (1. 11), Joann. Lydus *de magistr.* i. 14. ii. 5. 9; Zosimus ii. 32.

(54) Come il Prefetto Perenne sotto Commodo, Lamprid. *Commod.* 5; Dio Cass. lxxii. 9.

(55) Herodian. vii. 6; Lamprid. *Commod.* 4.

(56) Vedi cap. xxxviii.

(57) Herodian. iv. 12; Joan. Lydus *de magistr.* i. 14.

(58) Dosith. *Hadriani sentent.* 5. 8; Capitol. *M. Anton.* 11; Dio Cass. lxxv. 15.

(59) C. 2. C. *de off præf. præt.* (1. 26). Simili decreti prefettoriali si chiamavano *formæ*, τύποι. Quest'argomento è ben trattato da C. E. Zachariæ, Ἀνέκδοτα (Lipsiæ 1843). 4. p. 231-245.

(60) Dio Cass. lii. 24. lv. 10.

(61) Lamprid. *Commod.* 6.

ed anche quattro. Li nominava il solo imperatore, tenuto però conto del voto de' pretoriani, e qualche volta del senato,[62] ma solamente fra' cavalieri.[63] Non di rado erano elevati artificialmente di ceto,[64] e dopo Alessandro Severo andò unita a questa carica la dignità senatoriale.[65] Propriamente la nomina si faceva a vita,[66] ma la sua durata dipendeva naturalmente dal beneplacito dell'imperatore.[67]

272. Altri nuovi impieghi furono il prefetto dei soldati di guardia, e quello dell'annona, di entrambi i quali si dirà parlando della città di Roma; i prefetti dell'erario ed i procuratori delle entrate imperiali di cui si farà discorso nell'economia pubblica, e finalmente curatori di vario genere che si descriveranno sotto i rispettivi rami d'amministrazione. Quello che pure segnalò la tendenza dei nuovi ceti fu che tutti i prefetti che si sceglievano fra' cavalieri, e

(62) SPART. *Did. Julian.* 3; LAMPRID. *Alex. Sever.* 19.
(63) DIO CASS. LII. 24; SUETON. *Tit.* 6; CAPITOL. *Pertin.* 2; LAMPRID. *Commod.* 4.
(64) DIO CASS. LVII. 19. LVIII. 12. LX. 23; SPARTIAN. *Hadrian.* 8; CAPITOL. *Antonin. Pius* 10
(65) LAMPRID. *Alex. Sever.* 21. *Idcirco senatores esse voluit præfectos prætorii, ne quis non senator de romano senatore iudicaret.* Queste parole non provano che i senatori avessero privilegio di foro dinanzi al prefetto del pretorio, ma alludono al caso in cui avesse questi da giudicare sopra un senatore nel consiglio del principe, SPARTIAN. *Hadrian.* 8; CAPITOL. *Antonin. Pius* 10. Falsa è pure l'interpretazione che Gotofredo dà alla *c.* 13. C. Th. *de accusat.* (9. 1), attribuendo cioè a quelle parole il senso che il prefetto sedendo in senato giudicasse anch'egli i senatori. Imperocchè sebbene il principe si facesse sovente accompagnare dal suo prefetto in senato, TACIT. *ann.* VI. 15; SUETON. *Claud.* 12. DIO CASS. LX. 23, questi però non poteva pigliar parte alle discussioni, DIO CASS. LXXIX. 1.
(66) DIO CASS. LII. 24.
(67) LAMPRID. *Commod.* 4, *Alex. Sever.* 21.

tutti i procuratori ebbero stipendii proporzionati.[68]

273. Siccome l'amministrazione e la giurisdizione non erano disgiunte, e nel conferire impieghi non si guardava alle cognizioni speciali che l'amministrazione della giustizia richiedeva, i maestrati sentirono in breve, stante la gran finitezza del diritto, il bisogno di tenersi al fianco per la soluzione delle questioni giuridiche Assessori versati nella materia. Quest'usanza venne ora ridotta a stabile istituto.[69]

CAPITOLO XXXIV.

COSTITUZIONE DELLA CITTÀ DI ROMA.

274. La città di Roma per le memorie repubblicane ond'era ancor piena, per l'ingente popolazione e per la qualità sua di metropoli e residenza imperiale, abbisognava di una cura tutta particolare per mantenerla nell'obbedienza. A questo principalmente mirò Ottaviano coll'instituzione del prefetto civico.[1] Oltre ciò, egli intese pure ad organizzare in altro modo la città. Ei la divise primieramente in quattordici regioni, ed ogni regione, come prima, in vici, ciascun dei quali fu presieduto da quattro maestri di loro elezione. Le regioni vennero distribuite a sorte fra gli edili, i tribuni e i pretori, e da essi sopravvedute.[2] Nel secolo secondo v'ebbe in ogni re-

(68) Dio Cass. LII. 25. LIII. 15.

(69) V. per ulteriori ragguagli il libro IV. cap. 7. dell'amministrazione della giustizia.

(1) Vedi § 269.

(2) Sueton. *Octav.* 30; Dio Cass. LV. 8; Orelli *inscr.* T. I. n. 5. Di un tal pretore parla una bella inscrizione riferita da Orelli T. I. n. 736.

gione un curatore ed un denunciatore, [3] Alessandro Severo nominò i quattordici curatori fra' consolari, e prescrisse, che tutti insieme col prefetto civico dovessero adoperarsi nella risoluzione delle bisogne urbane. [4]

275. Per la sicurezza della città dagli incendi notturni Ottaviano aumentò (A. 752) la torma di schiavi pubblici soggetta agli edili. [5] Ma nell'anno 759 istituì a tal effetto in sette stazioni corpi di guardia composti di libertini, dai quali uscirono più tardi sette coorti di soldati guardiani, e prepose loro un prefetto particolare, [6] a cui fu pure conferita la polizia degli incendi e la cognizione dei furti, degli sfasci e simili. [7] Questo prefetto, e il prefetto dell' annona infra menzionato si nominavano soltanto, come il prefetto del pretorio, fra i cavalieri, ma per un dato tempo, nè si annoveravano fra i maestrati proprii. [8] Del rimanente, oltre a lui, rimasero agli edili gli altri loro attributi di polizia, segnatamente l'ispezione degli alberghi, delle bettole e delle meretrici, [9] e nel loro esercizio egli aveva il diritto d'imporre sequestri e pene afflittive. Questa facoltà

(3) Lo indica un'iscrizione che trovasi in ORELLI T. I. n. 5.

(4) LAMPRID. *Alex. Sever.* 33. Un istituto analogo già sembra aver fatto Domiziano, JOAN. LYDUS I. 49. II. 19.

(5) DIO CASS. LIV. 2. LV. 8, APPIAN. *de bell. civ.* V. 132. *Cfrn.* § 193.

(6) SUETON. *Octav.* 30; DIO CASS. LII. 24. 33. LV. 26. 31; STRABO V. 7. § 5. p. 235. Casaub.

(7) Fr. 3. 4. D. *de off. præf. vigil.* (1. 15), fr. 56. § 1. D. *de furt.* (47. 2).

(8) DIO CASS. LII. 24, fr. 2. § 33. D. *de or. iur.* (1. 2).

(9) SUETON. *Tiber.* 34. *Claud.* 38; TACIT. *ann.* II. 85; SENECA *de vita beata* 7.

però sotto Nerone venne ridotta in più angusti limiti.[10]

276. In mezzo ad una grande e turbolenta popolazione assai importava il sollecito trasporto e buon mercato dei grani. Perciò seguendo l'esempio di Pompeo, Ottaviano se ne occupò dapprima egli stesso,[11] nominando soltanto nei casi urgenti due commissarii straordinarii fra' consolari.[12] Ma più tardi, sotto nome di prefetto dell'annona, egli ne formò un impiego permanente, al quale andò pure unita la giurisdizione sui contratti e sui reati riguardanti i cereali.[13] A questo prefetto vennero pure non dubbiamente sottoposti i due edili cereali;[14] ma l'ufficio di costoro non è altrimenti conosciuto. Del resto questo ramo di amministrazione fu di continuo per parte degli imperatori l'oggetto di un'attenzione particolare.[15]

277. Pel sovvenimento dei poveri si provvide pure in modo speciale. A questo fine erano già emanate, durante l'ultimo secolo della repubblica, molte leggi.[16] Le basi si avevano nella legge di C. Grac-

(10) Sueton. *Claud.* 38; Tacit. *ann.* xiii. 28, fr. 12. D. *de decur.* (50. 2).

(11) Dio Cass. xxxix. 9. liv. 1.

(12) Dio Cass. lv. 26. 31.

(13) Dio Cass. lii. 24. 33; Seneca *de brevit. vitæ* 18. 19, fr. 1. § 18. D. *de exerc. act.* (14. 1), fr 8. D. *quod cum eo* (14.5), fr. 13. D. *de accusat.* (48. 2) Questo prefetto non s' incontra che negli ultimi tempi d'Augusto, Tacit. *ann.* i. 7 xi. 31. Egli appare sempre da solo, e non lo si può confondere, come generalmente avviene, coi curatori o prefetti che infra menzioneremo e che presiedevano alle distribuzioni, come neppur questi con quei commissarii straordinarii.

(14) Vedi cap. xxxiii. nota 21.

(15) Tac. *ann.* ii. 87. vi. 13. xv. 18. 39; Sueton. *Claud.* 18.

(16) Una nuova trattazione di questo argomento con viste particolari si ha in Mommsen *die Römischen Tribus* (Altona 1844) p. 177-208.

co (A. 631), giusta la quale si doveva ogni mese dar dallo Stato, a chiunque si presentasse, del grano a basso prezzo,[17] cioè ad assi 6 1|3 il modio,[18] epperò alla metà incirca del prezzo corrente romano.[19] La legge Apuleia del tribuno Saturnino (A. 654), che ridusse il prezzo a 5|6 d'asse, non ebbe effetto;[20] e lo stesso fu della legge frumentaria di M. Livio Druso (A. 663), il cui contenuto s'ignora.[21] La misura di grano che ognuno poteva acquistare a quel prezzo era, secondo la legge di C. Gracco, copiosissima; ma la legge Ottavia dell'anno 680 incirca la ridusse al più stretto necessario,[22] cioè a cinque modii per

(17) APPIAN. *de bell. civ.* I. 21; PLUT. *C. Gracch.* 5; CIC. *Tusc.* III. 20, *pro Sext.* 48; VELL. PAT. II. 6.

(18) L'indicazione del prezzo si ha in LIVII *epit.* 60; CIC. *pro Sext.* 25; ASCON. *in Pison.* 4. p. 9. Orelli, SCHOL. BOBIENS. *in Sext.* 25. 48. p. 300. 303. Le edizioni recano nei tre primi passi *semisses et trientes*, epperò 5/6 d'asse. Ma Mommsen ha dimostrato colla scorta dei manoscritti che la giusta lezione è *seni et trientes*. Quest'opinione è confermata da un' altra circostanza decisiva, e da lui inavvertita. Ed è questa. Cicerone dice per bocca di Clodio, che il grano non si distribuiva più a quel prezzo, ma del tutto gratuitamente, e che il senato perdette quasi un quinto delle sue entrate, *pro Sext.* 25. Or questo sarebbe affatto impossibile, dato il basso prezzo di 5/6 d'asse. Del rimanente Dureau de la Malle nella sua *Economie politique des Romains* T. II. p. 404 ha voluto da quell'espressione di Cicerone trarre argomento per calcolare la somma delle entrate pubbliche romane. Ma in ciò egli amalgama, quanto all'interpretazione di altri passi, gli errori e le arbitrarietà le più strane.

(19) Ciò si deduce da che sotto Verre nella Sicilia ricca di grani il prezzo sulla faccia dei luoghi era da due a tre sesterzi, cioè da otto a dodici assi, e da che lo Stato nelle requisizioni buonificava anche il modio con tre e quattro sesterzi, CIC. *in Verr.* III. 70. 81.

(20) AUTOR *ad Herenn.* I. 12.

(21) LIVII *epit.* 71.

(22) CIC. *de off.* II. 21; BRUT. 62. Intorno all'età di questa legge vedi l'*annotazione* nell'*index legum* di Orelli.

mese.[23] Il grano necessario per queste distribuzioni si comperava specialmente in Sicilia, ed i particolari della compra si stabilirono con un senatoconsulto e colla legge Cassia Terenzia (A. 681).[24]

278. Seguendo un triste esempio dato (A. 692) dal senato,[25] Clodio ottenne pel primo (A. 696), che invece della vendita a basso prezzo si facessero ai poveri distribuzioni al tutto gratuite.[26] Sotto gl' imperatori questa novità si mantenne, e per ovviare a moltiplici abusi,[27] si ordinarono minute indagini sugli aventi diritto alla partecipazione,[28] si compila-

(23) *Licinii Macri oratio an. 681.* in SALLUST. *Fragm. hist.* lib. III. *Repentina ista frumentaria lege — qua quinis modiis libertatem omnium æstimavere.* Questo concorda perfettamente con ciò che Cicerone dà come il contenuto della legge Ottavia. Vero è che tali parole si applicano comunemente alla legge Cassia Terenzia dell'anno 781; ma quello che si conosce del contenuto di questa legge non porge a tale opinione alcun punto d'appoggio. Erronea è pur l'opinione di Mommsen e di Lipsio, che le distribuzioni di grano siano state abolite intieramente da Silla; imperocchè i *seni et trientes* vennero a tenore delle autorità citate nella nota 18 *supra* ricondotte al tempo di Clodio, epperò direttamente alla legge di C. Gracco.

(24) CIC. *in Verr.* III. 70. V. 21.

(25) PLUTARCH. *Cæsar.* 8. *Cato min.* 26. *Reipubl. gerend. præcept.* 24.

(26) DIO CASS. XXXVIII. 13; CIC. *pro Sext.* 25. *ib. Schol. Bobiens.* p. 301. Orell., ASCON. *in Pison* 4. p. 9. Orell.

(27) I poveri di tutta Italia correvano ora a Roma. APPIAN. *de bell. civ.* II. 120; i padroni affrancavano i loro schiavi, onde aver per mezzo loro del grano, DIONYS. IV. 24; DIO CASS. XXXIX. 24.

(28) Per tal via Giulio Cesare ridusse i partecipanti da 320000 a 150000, SUETON. *Jul. Cæs.* 41; DIO CASS. XLIII. 21. Un frammento della sua legge a ciò relativa è riferito nella *tabula Heracl.* lin. 1-19. (HAUBOLD *monum.* p. 99). Ottaviano ridusse nella sua inchiesta il numero di nuovo grandissimo a 200000, SUETON. *Octav.* 40; DIO CASS. LV. 10, *Monum. Ancyr. tab. III. a laeva* lin. 20. La grandezza di quelle cifre vien diminuita dalla considerazione, che anche gli orfani,

rono registri,[29] e in cambio degli edili si crearono da Ottaviano per tutte queste bisogne[30] due, poi quattro curatori o prefetti.[31] La misura delle distribuzioni venne saviamente ristretta in modo che non bastasse alla sussistenza, e così non si strappassero all'agricoltura troppe braccia nè si pregiudicasse soverchiamente il commercio delle biade.[32] Quanto alla percezione, ell' era così regolata: ciascuno andava a pigliar ogni mese, probabilmente presso i curatori ora detti, una marca di metallo o di legno, [33] contro cui a un dato giorno riceveva da' misuratori ne' magazzini a ciò destinati la sua misura. [34] Chi non voleva usare in proprio di quest'assegno, poteva venderlo ad un altro. [35] Oltre ciò vi erano, come pare, largizioni di danaro,[36] e nel caso di grande carestia distribuzioni speciali di grano ad infimo prezzo o del tutto gratuite.[37] Queste instituzioni vennero in generale vieppiù perfezionate, [38] e

non che i fanciulli di tre e quattro anni avevano parte alle largizioni, SUETON. *Octav.* 41; ORELLI *inscr* T. II. n. 3358. 3359. Stortamente PLUT. *Jul. Cæs.* 55; APPIAN. *de bell. civ.* II. 102 intendono quei numeri della totalità dei cittadini romani.

(29) Ciò si era già fatto da Pompeo; DIO CASS. XXXIX. 24. I nomi s'incidevano in tavole di bronzo, SENECA *de benef.* IV. 28.

(30) CIC. *ad fam.* VIII. 6.

(31) DIO CASS. LIV. 1. 17. LXXVIII. 22; SUETON. *Octav.* 37; FRONTIN. *de aquæ duct.* 100. Nelle iscrizioni sono chiamati *præfecti frumenti dandi.*

(32) DIO CASS. LV. 26; SUETON. *Octav.* 42.

(33) SUETON. *Octav.* 40. Essa chiamavasi *tessera frumentaria.* Se ne ha una effigiata in ORELLI T. II. n. 3360.

(34) Di questi *mensores* fanno menzione i fr. 26 D. *de excus.* (27. 1), fr. 10. § 1. D. *de vacat. muner.* (50. 5).

(35) JUVENAL. *satyr.* VII. 174.

(36) Questo è che significano le *tesseræ nummariæ*, SUET. *Octav.* 41.

(37) SUETON. *Octav.* 41; DIO CASS. LV. 26.

(38) CAPITOL. *M. Antonin* 11.

più tardi si ordinarono anche distribuzioni d'olio e di carne porcina.[39] Grazie a tutto questo i partecipi alle largizioni divennero una categoria importante ed appartata della popolazione urbana;[40] essi formarono la vera plebe per contrapposto al resto della popolazione onorevole,[41] ed i congiarii ossia doni gratuiti che gl'imperatori facevano in liete occorrenze, non di rado si applicavano a quelli esclusivamente.[42] Il registro di simili interessati fu naturalmente disteso nell'ordine delle trentacinque tribù.[43] Quest'organamento della plebe povera interessata alle largizioni fu ciò che mantenne viva la divisione per tribù, mentre sotto gli altri rispetti perdette la propria significazione. Esso diventò in ultimo, non si sa come, un istituto di beneficenza, in cui si poteva comperare un posto per sè o per altri.[44]

279. Ottaviano si volse pure con molta sollecitudine agli edifizi ed alle altre amenità urbane. L'ispe-

(39) LAMPRID. *Alex. Sever.* 22; VOPISC. *Aurelian.* 35. 47; AUREL. VICTOR *de Cæsar.* 35.

(40) Evidentemente appariscono tali in DIO CASS. LIX. 6.

(41) TACIT. *hist.* I. 4. *Pars populi integra—plebs sordida.*— 40. *Neque populi aut plebis ulla vox.*

(42) DIONYS. IV. 24, *Monum. Ancyr. tab.* III. *a laeva* lin 20; DIO CASS. XLIII. 21. LX. 25. LXXVI. 1.

(43) Ciò è provato dall'indicazione: *Plebs urbana quinque et triginta tribuum*, ORELLI *inscr.* T. II. n. 3064. Anche nel legato d'Augusto è da intendere per tribù la *plebs urbana*, SUETON. *Octav.* 101; TACIT. *ann.* I. 8. Qualche volta però la plebe urbana è contrapposta alle tribù come al resto del corpo dei cittadini. ORELLI T. I n. 751. *Imp. T. Cæsari Divi F. Vespasiano Aug. plebs urbana quæ frumentum publice accipit et tribus.*

(44) Questo indica l'enimmatica parola *emere tribum*, fr. 35. pr. D. *de legat.* III. (32), *Fragm. Vatic.* § 272, e quella sinonima di *emere* ovvero *legare tesseram frumentariam*, fr. 52. § 1. D. *de iudic.* (5. 1), fr. 49. § 1. fr. 87. pr. D. *de legat.* II. (31).

zione dei lavori pubblici fu affidata in cambio degli edili a curatori speciali;[45] e così pure la conservazione dei diritti dello Stato sui luoghi pubblici.[46] Gli acquedotti vennero sostanzialmente migliorati,[47] e si nominò un curatore,[48] parte per vegliare sulle prese d'acqua, e parte per provvedere alla conservazione delle opere, al qual fine gli si aggiunse un buon numero di braccianti e d'operai.[49] Oltrecciò a motivo dei frequenti straripamenti del Tevere, vi si deputarono curatori al letto ed alle rive,[50] ai quali si affidò pure la manutenzione delle cloache.[51] Per le vie della città fu mantenuto l'impiego dei quatuorviri.[52] L'ispezione dei bagni pubblici appartenne agli edili,[53] e gl' imperatori provvidero di proposito alla loro manutenzione e disciplina.[54] Finalmente v'ebbe altresì un curatore ai giuochi pubblici ed alle caccie forzate.[55]

280. L'erario pubblico sovvenne ancora per lungo tempo ai bisogni della città.[56] Ma più tardi la città ebbe entrate sue proprie, e segnatamente un dazio.[57]

(45) *Curatores operum publicorum*, SUETON. *Octav.* 37; ORELLI *inscr.* T. I. n. 1506 T. II. n. 3111.

(46) *Curatores locorum publicorum iudicandorum* nelle iscrizioni.

(47) STRABO V. 7. § 5. p. 235. Casaub.

(48) *Curator aquarum*, SUETON. *Octav.* 37.

(49) Questo è assai bene descritto da FRONTIN. *de aquæduct.* 94-130.

(50) *Curatores alvei Tiberis et riparum*, SUETON. *Octav.* 37; DIO CASS. LVII. 14.

(51) ORELLI *inscr.* T. I. n. 2284. 2285. T. II. n. 3042. 4910.

(52) DIO CASS. LIV. 26. Vedi § 130. 194. I *IIIIviri viarum curandarum* sono sovente menzionati nelle iscrizioni.

(53) PLUT. *Symposiac.* III. 10.

(54) SPARTIAN. *Hadrian.* 18; DIO CASS. LXIX. 8; CAPITOL. *M. Anton.* 23; LAMPRID. *Alex. Sever.* 24.

(55) TACIT. *ann.* XI. 35. XIII. 22; SUETON. *Calig.* 27.

(56) DIO CASS. LII. 28.

(57) VOPISC. *Aurelian.* 45.

Così ebbe origine una cassa comunale separata dall'erario e dal fisco, la cui amministrazione appartenne ancora al senato.[58]

281. Del resto, la numerosa popolazione fu tutta internamente organizzata per corporazioni e collegi. Ognuna delle tribù urbane fu anzitutto divisa in due parti, il corpo de' Seniori e de' Giuniori,[59] ed ogni corpo in centurie,[60] le quali però non hanno alcuna relazione colle centurie antiche.[61] Nei presidi di queste centurie sopravvissero i curatori delle tribù urbane.[62] Eranvi inoltre certe corporazioni dei Giulii ed Augustali, intorno a cui poco si sa di preciso.[63] I numerosi scrivani pubblici coi rispettivi Cerarii e Librarii, ed i littori e viatori vennero pure divisi in decurie a parte.[64] Affine a queste fu per avventura l'enimmatica centuria degli Accensi Velati.[65] V'era per ultimo un gran numero di collegi di negozianti, artigiani ed operai, con nomi, carichi e libertà lor proprie.[66]

(58) *Arca publica*, Vopisc. *Aurelian* 20

(59) Ciò è soltanto comprovato dalle iscrizioni, Orelli T. I. n. 740. 1000. T. II. n. 3093. 3094. 3095. 3096. A torto crede Mommsen *Römische Tribus* p. 76, che così fosse ancora nelle tribù rurali

(60) La prova si ha da un'iscrizione riportata da Gruter p. 239. n. 3; di cui se ne ha uno squarcio in Orelli T. I. n. 740.

(61) Mommsen, p. 77-86 porta un'altra opinione.

(62) Ciò è ben dimostrato da Mommsen, p. 82. 83.

(63) Orelli *inscr.* T. II n. 3091. 3092. 3097. Ben si ritrae da Tacit. *hist.* I. 73. l'origine di questi Augustali.

(64) Sueton. *Octav.* 57; Dio Cass. LXXIV. 4; Orelli *inscr.* T. II. n. 4109

(65) *Fragm. Vatic.* § 138; Orelli T. I. n. 2461. 3814. Tutti i tentativi sinora fatti per conciliare costoro con gli antichi Accensi Velati (§ 28), sono insoddisfacenti.

(66) Lamprid *Alex. Sever* 24. 33, fr. 1. pr. D. *quod cuiusq.*

CAPITOLO XXXV.

COSTITUZIONE DELL'ITALIA.

282. In seguito al nuovo ordine di cose si portò anche un'unità maggiore nell'amministrazione dell'Italia. Ottaviano già ripartì la penisola fino alle Alpi in undici regioni, [1] ed accrebbe le stazioni a cui s'inviavano questori da Roma, ma Claudio annullò intieramente questa circoscrizione. [2] Adriano divise l'Italia, eccettuata però una contrada riservata al pretore, fra quattro consolari. Ma, troppo ampia essendo la cerchia delle costoro incumbenze, Marco Antonino inviò nelle contrade distinte cogli antichi nomi nazionali [3] i Giuridici, per amministrar giustizia a modo dei consolari. [4] Quest'ordinamento fu di nuovo mutato da Macrino. [5] Finalmente il territorio da Roma sino alla centesima pietra miliare venne posto nella dipendenza del pretore e dei prefetti della città, e le altre regioni, quali da sole, quali in più,

univers. (3. 4.), fr. 5. § 12. D. *de iure immun.* (50. 6). Varie cose si trovano nelle iscrizioni, ORELLI T. II. cap. 17.

(1) PLINIUS *hist. nat.* III. 6-23. (5-20).

(2) DIO CASS. LV. 4. LX. 24; SUETON. *Claud.* 24.

(3) Ciò è comprovato dall'enumerazione che ne fa TREBELL. POLLIO *Trigint. Tyrann.* 23, come pure da molte iscrizioni in cui si fa menzione dei Giuridici coi loro territorii, ORELLI T. I. n. 1178. 2377. T. II. n. 3044. 3143. 3173. 3177.

(4) CAPITOL. *M. Antonin.* 11. Quinci la distinzione della *urbica dioecesis* e delle *regiones juridicorum*, *Fragm. Vatic.* § 155. 205. 232.

(5) DIO CASS. LXXVIII. 22.

sotto Correttori,[6] e amministrate come le provincie.[7] Ma i popoli barbari dell'Alpi che a stento erano stati soggiogati, furono posti sotto il comando più rigido di un prefetto del ceto equestre,[8] eccettuati solamente alcuni che s'insignirono della latinità artificiale.[9] Del resto i popoli italici non solo ritennero i loro nomi antichi, ma una sembianza di costituzione federale[10] colle relative feste religiose.[11] Anche le ferie latine durarono, a quanto sembra, sino al quarto secolo inclusivamente.[12]

285. Con questi cambiamenti però la costituzione municipale delle città non fu abolita, ma subordinata soltanto ai governatori. Le città si distinsero ancora al modo antico in municipii, colonie e prefetture.[13] Nelle due prime stavano a capo dell'amministrazione maestrati eletti annualmente,[14] ed aventi nome per

(6) Vopisc. *Aurelian.* 39; Eutrop. ix. 13; Aurel. Victor *de Cæsar.* 35.

(7) Dio Cass. lii. 22. Dione fa qui parlar Mecenate, come dice egli stesso (lii. 41), di instituzioni, le quali non sorsero che più tardi.

(8) Strabo iv. 6. § 2-7. p. 203-206; Plinius *hist. nat.* iii. 24 (20).

(9) Plinius. *hist. nat.* iii. 24 (20), Tacit. *ann.* xv. 32. Alla latinità dei Carni e dei Catali si riferisce pure l'iscrizione riportata da Orelli T. ii. n. 4040.

(10) *Prætor Hetruriæ xv populorum*, Orelli T. ii. n. 3149.

(11) *Sacra Etruriæ*, Orelli T. i. n. 2182.

(12) Strabo v. 3 § 4. p. 232 Casaub, Lactant. *divin. instit.* i. 21.

(13) *Lex agraria Gaii Caligulæ* c 3. 5 (Haubold *monum.* p. 166).

(14) Fr. 13. D. *ad munic.* (50. 1), c. 1. C. Th. *quemadm. munera* (12.5). Se l'elezione era per qualche circostanza differita, vi s'inviava a supplente un *præfectus*, Orelli T. ii. n. 4041; Phil. a Turre *monum. vet. Antii* p. 253.

lo più dal numero, [15] ma qualche volta un pretore, dittatore, maestro od altri. [16] Da questi, e per quel tanto che ne fu lasciato alle città, si esercitava pure l'autorità giudiziaria. Accadeva però talvolta che oltre loro si deputasse per certe questioni un prefetto speciale,[17] o che l'amministrazione e la giurisdizione si disgiungessero, e quest'ultima si devolvesse ad un prefetto.[18] All'incontro, nelle prefetture, di cui alcune esistevano ancora nel secolo terzo, [19] l'una e l'altra stavano unite in mano del prefetto, nè v'erano duoviri.[20] Oltrecciò v'erano attualmente nelle città due, tre ed anche quattro quinquennali o censori, [21] che si eleggevano a nuovo per ogni quinquennio, ma non sedevano che un anno, [22] o talvolta in vece loro un curatore dato dall'imperatore. [23] Non di rado poi lo stesso imperatore as-

(15) *IIviri IIIviri IIIIviri iuri dicundo*, ORELLI T. II. cap. XVI. § 6-9.

(16) ORELLI T. II. cap. XVI. § 5. Quest'autore ha pur dimostrato che i maestrati municipali non si chiamavano consoli. Nelle città della Magna Grecia vi erano Arconti, Demarchi, ed Astinomi, GRUTER p. 1027. n. 5; ORELLI T. II. n. 3800. 3801. 3802; SPARTIAN. *Hadrian.* 19.

(17) Così in Pompei un *præfectus lege Petronia*, SAVIGNY, *Zeitschrift* IX. 374 Un fatto simile indica un'iscrizione in ORELLI T. II. n. 3819.

(18) ORELLI T. II. n. 3871. 3782. 3873.

(19) PAUL. *sent. rec.* IV. 6 § 2. Molte però delle prefetture antiche non lo erano più, DIO CASS. LIV. 26. In questo indubitabilmente ebbe molta influenza la frequente deduzione di colonie militari.

(20) Ciò appare in Peltvino, ORELLI T. II. n. 3981. 4036. Manca la via ad una compiuta dimostrazione. Cfr. § 201. 246.

(21) *IIviri IIIviri IIIIviri quinquennales* ovvero *qq.* ovvero *ql.*; ORELLI T. II cap. XVI. § 7. 8. 10. Vedi in proposito SAVIGNY *Röm. Recht im Mittelalter*, parte I. § 15.

(22) *Annus quinquennal.*, ORELLI T. I. n. 82.

(23) CAPITOL. *M Antonin.* 11, fr. 6. D. *de off. adsess.* (1. 22), ORELLI T. II. n. 3898. 3899. 3902.

sumeva in città provinciali una di quelle dignità,[24] e vi nominava un vicario.[25] Eranvi inoltre edili in vario numero e con uffici analoghi a quelli degli edili di Roma. [26] Finalmente il Comune rendeva necessarii parecchi altri impieghi bassi, e questi si riguardavano non come dignità, ma come incarichi e servigi comunali. [27] Per la cancelleria dei diversi rami d'amministrazione v'era un numero adeguato di tabularii, logografi, censuali, scrivani di tribunale ed exceptori.[28]

284. Oltre ai maestrati, v'era in tutte le città un senato ossia ordine dei decurioni [29] spesso di cento [30] per consigliare e deliberare dietro convocazione e sotto la presidenza di un maestrato sulle bisogne civiche.[31] I decreti si registravano nel libro civico.[32] L'elezione dei decurioni era come prima a vita, ma non più per opera de' maestrati, sibbene della curia stessa [33] dietro un dato censo. [34] Il loro ordine di seggio e di voto era regolato dalle dignità

(24) SPARTIAN. *Hadrian.* 19.
(25) Questi si chiamava *præfectus Cæsaris IIvir, præfectus quinquennal.*, ORELLI T. II. cap. XVI. § 9; EKHEL T. IV. cap. XXIII. sect. V. § 3. 8.
(26) Le prove di ciò si hanno in OTTO *de ædil. coloniar.* III. 4. 5.
(27) *Munera*, fr. 1. § 2. fr. 14. pr. § 1. D. *de muner.* (50.4), ORELLI T. II. cap. XVI. § 4.
(28) Le indicazioni sono date da BETHMANN-HOLLWEG, *Römische Gerichtsverfassung* § 15.
(29) ORELLI T. II. cap. XVI. § 4.
(30) ORELLI T. I. n. 108. T. II. n. 3448. 3706. 3737-39. 4046
(31) Parecchie cose in proposito si trovano nel tit. D. *de decret. ab ord. fac.* (50. 9).
(32) Un bell'esempio se ne ha in ORELLI T. II. n. 3787.
(33) Ciò si ricava da FRONT. *epist. ad amic.* II. 11 (6), fr. 6. § 5. D. *de decur.* (50. 2).
(34) PLINIUS *epist.* I. 9.

occupate e da altre circostanze. [35] Il resto dei cittadini non aveva, come in Roma, quasi alcun diritto. A rappresentarne però i bisogni servivano tuttora i patroni, che ogni città, giusta il costume antico, si eleggeva fra i magnati romani, [36] o fra gli stessi suoi più cospicui abitanti. [37]

285. Le elezioni de' maestrati si facevano dalla curia, [38] e spesso la cittadinanza, i collegi e le maestranze vi pigliavano parte per postulazione; [39] ma più tardi, come nelle provincie, l'antecessore nominava al governatore, sulla propria responsabilità, il successore, [40] ed egli lo proponeva all'elezione della curia. [41] L'elezione per semplice postulazione di popolo fu allora dichiarata illecita. [42] A tutte le cariche d'onore erano eleggibili i soli decurioni, esclusi i plebei, [43] e fra essi, i seniori a preferenza de' giuniori, salvochè la povertà ne li esentasse, [44] poichè ad esempio di Roma le magistrature avevano an-

(35) Fr. 6. § 5. D. *de decur.* (50. 2), fr. 1. 2. D. *de albo* (50. 3). Ciò è pure indicato dall'albo di Canusio, Orelli T. II. n. 3721

(36) *Dialog. de caus. corr. eloq.* 3; Plinius *epist.* IV. 1, Orelli T. II. n. 3763. 3764.

(37) Orelli T. II. n. 3765-68. 4035. 4036. c. 61. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(38) A ciò allude l'inscrizione riferita da Orelli T. II. n. 3701.

(39) Di questo si hanno bei esempi in Orelli T. II. n. 3700. 4265. A ciò si riferisce pure l'espressione *beneficio* ovvero *ex postulatione populi*, n. 3847. 4020.

(40) Fr. 11. § 1. fr. 13. fr. 15. § 1. D. *ad munic.* (50. 1), c. 1. 2. C. *de peric. nomin.* (11. 33), c. 3. C. *quo quisque ord.* (11. 35).

(41) Fr. 1. § 3. 4. D. *quando appell.* (49. 4), c. 46. C. *de decur.* (10. 31), c. 8. C. *de suscept.* (10. 70).

(42) Fr. 12. D. *de appell.* (49. 1).

(43) Fr. 2. § 3. fr. 7. § 2. D. *de decur.* (50. 2).

(44) Fr. 6. pr. fr. 14. § 3. D. *de muner.* (50. 4).

nessi spettacoli ed altre gravi spese. Non si poteva salire alle dignità maggiori che dopo le minori. [45]

286. La religione teneva fra gli ordini municipali il primo luogo. Dappertutto era questa più o meno un misto di antichi elementi locali, [46] e di elementi improntati da Roma. [47] Nelle colonie naturalmente predominavano gli ultimi. [48] L'instituto specialmente delle Vestali [49] e il culto d'Augusto [50] erano diffusi in ogni parte. Quest' ultimo contava sacerdoti, sodali e collegi, le cui vicendevoli attinenze sono molto oscure. [51] Gl'impieghi sacerdotali si conferivano per elezione della curia. [52] Pel mantenimento del culto si provvedeva colla dotazione in stabili, che i sacerdoti affittavano contro un canone. [53]

287. L'ispezione sui mercati [54] e segnatamente sulla giustezza dei pesi e delle misure [55] apparteneva agli edili. Il prezzo però delle granaglie dipendeva dalla concorrenza, ed il consiglio civico non aveva da ingerirsene. [56] Pel sovvenimento de' poveri v'erano distribuzioni di grano sotto la direzione degli edili [57]

(45) Fr. 11. pr. fr. 14. § 5 D. *de muner.* (50. 4).
(46) Festus v. *municipalia*, Tacit. *ann* III. 71, Tertull. *apolog.* 24.
(47) Se ne hanno esempi in Orelli T. I. n. 2247-52.
(48) Noris *Cenotaph. Pisan.* I. 4. 5. 6.
(49) Dionys. II. 65.
(50) Dio Cass. LVI. 46; Aurel. Victor *de Cæsar.* 1.
(51) *Flamines*, *sodales*, *seviri Augustales.* Alcune indicazioni si trovano in Orelli T. I. n. 2366-69. T. II n. 3911-63.
(52) Orelli T. I. n. 2263. 2287. T. II. n. 3709.
(53) Vedi cap. XVIII. nota 191.
(54) Fr. 12. D. *de decurion.* (50. 2).
(55) Fr. 13. §. 8. D. *locat.* (19. 2), Orelli T. II n. 4343.
(56) Fr. 3. § 1. D. *de l. Jul. de annon.* (48. 12).
(57) Fr. 17. D. *de compens.* (16. 2) Che questo passo concerna gli edili de' municipii, lo dimostra Otto *de ædil.* cap. X. §. 6.

o di Cereali propriamente detti,[58] e spesso ancora esisteva un fondo particolare pel sostentamento di fanciulli e fanciulle povere, [59] al quale si facevano frequenti lasciti. [60] Traiano, ad esempio di Nerva, creò altresì pei fanciulli e le fanciulle dai nove anni in su un vasto istituto che si estendeva a tutte le città italiche, [61] e che, accresciuto da' suoi successori, [62] ed amministrato nelle varie regioni da prefetti speciali,[63] si mantenne finchè Pertinace gli ritolse tutti i beni. [64] Fondazioni analoghe vennero fatte da altri imperatori in onore delle lor mogli o madri, ed i fanciulli ne portavano il nome. [65]

288. Gli edifizi, le vie, gli acquedotti e simili erano come in Roma sopravveduti parte da edili,[66] e parte colla nomina di curatori particolari.[67] Il ristauro o l'erezione di nuove fabbriche urbane si com-

(58) Orelli T. II. n. 3992 3993. 3994.

(59) A ciò si riferisce il *curator* ossia *quæstor pecuniæ alimentariæ*, Orelli T. I. n. 2155. 2333. T. II. n. 3908. 3991.

(60) Fr. 117. 122. pr. D. *de legat.* I. (30), fr. 89. pr. D. *ad l. Falc.* (35. 2). Se ne hanno esempi in Orelli T. I. n. 1172. T. II. n. 4365.

(61) Aurel. Victor *epit.* 24; Plinius *paneg.* 28; Dio Cass. LXVIII. 5. A ciò si riferisce l'atto di oppignorazione trovato nel 1741 inciso sopra una tavola di rame, Spangenberg *tabulæ negot.* p. 307.

(62) Spartian. *Hadrian.* 7; Capit. *M. Antonin.* 7. (In questo passo in luogo di *novorum hominum*, intorno a cui tanto si tormentano gl'interpreti, convien leggere *novem annorum*, come in *Pertin.* 9).

(63) *Præfecti alimentorum*, Orelli T. II. n. 3143. 3933; Capitol. *Pertin.* 2, Spartian. *Did. Jul.* 1.

(64) Capit. *Pertin.* 9.

(65) Capit. *Antonin. Pius* 8, *M. Antonin.* 26; Lamprid. *Alex. Sever.* 57. Tutti questi *pueri et puellæ alimentarii* sono pure menzionati nelle iscrizioni, Orelli T. II. n. 3362-66.

(66) Fr. un. D. *de via publ.* (43. 10).

(67) Fr. 1. § 2. fr. 18. § 6. 7. D. *de muner.* (50. 4).

metteva pure a curatori speciali. [68] Ma senza il consenso dell'imperatore non si poteva intraprendere col danaro del pubblico alcun nuovo edificio. [69] Era inoltre severamente vietato di apporre ad un edifizio pubblico altro nome fuor di quello dell'imperatore o di chi ne avesse erogato il danaro. [70] Il legname necessario agli edifizi e stabilimenti pubblici si traeva dai boschi comunali. [71]

289. L'erario civico era per l'entrata e l'uscita sottoposto a questori. [72] L'entrate provenivano parte dal prodotto dei beni civici che si affittavano per un quinquennio o più, [73] o si davano ad enfiteusi, [74] e parte dagl'interessi dei capitali del comune, i quali si registravano e mutuavano da un curatore speciale. [75] Tanto sui beni che sopra i capitali doveva

(68) Fr. 4. pr. fr. 18. § 10. D. *de muner.* (50. 4), fr. 2. § 1 D. *de oper. publ.* (50. 10).

(69) Fr. 3. § 1. fr. 6. D. *de oper. publ.* (50. 10).

(70) Fr. 2. § 2. fr. 3. § 2. D. *de oper. publ.* (50. 10), c. 10. C. *de oper. publ.* (8. 12).

(71) AGGENUS *in Frontin.* p. 58. 60; AGGENUS *de controv. agror.* p. 72

(72) Fr. 18. § 2. D. *de muner.* (50. 4). Costoro si chiamavano *quæstores pecuniæ publicæ*, *ærarii* ossia *arkæ publicæ*, ORELLI T. II. n. 3987-90.

(73) SIC. FLACCUS *de condit. agror.* p. 23; HYGINUS *de condit. agror.* p. 205, fr. 3. § 1. D *de admin rer. civit.* (50. 8). Questi terreni giacevano talvolta in tutt'altre contrade, od anche nelle provincie, CIC. *ad famil.* XIII. 7. 11; VELL. PAT. II. 81.

(74) PLINIUS *epist.* VII. 18, fr. 1 pr. D. *si ager vectig.* (6 3), fr. 11. § 1. D. *de publican.* (39. 4), GAIUS III. 145.

(75) *Curator Kalendarii*, fr. 18. § 2. D. *de muner.* (50. 4), fr. 9. pr. § 7. 8. 9. D. *de admin. rer. civit.* (50. 8), c. 1. C. Th. *de curat. kalend.* (12. 11). Questi era talvolta nominato dallo stesso imperatore, *fragm. Vatic.* § 187; ORELLI T. II. n. 4007. Ma ciò che si racconta di un *collegium calendariorum*, si fonda sopra un'iscrizione apocrifa, ORELLI T. II. n. 4138. Da questo punto di vista convien misurare il valore della dissertazione inserta in FORCELLINI *Lexicon* T. I. *præf.* n. XIII.

invigilare il curatore della città.[76] V'erano inoltre varie gravezze comunali per gli acquedotti e le cloache,[77] per l'usufrutto di pascoli comunali,[78] di dazi di porto[79] ed altri.[80] La loro esazione si faceva in parte, come a Roma, per appalto a' publicani.[81] Non si potevano però introdurre nuove imposte senza il consenso del principe.[82] Finalmente i servigi in natura più o men bassi che richiedeva l'economia comunale si prestavano parte dai cittadini,[83] e parte dagli schiavi pubblici della città.[84]

290. In ordine alla cittadinanza urbana, gli abitanti si distinguevano in cittadini, municipi,[85] od incoli.[86] Erasi cittadino per nascita, adozione, manumissione,[87] e naturalità (*allectio*).[88] Coll'adozione non si perdeva la cittadinanza della città natia, ma

(76) Fr. 33. D. *de usur.* (22. 1). fr. 3. § 4. D. *quod vi aut clam* (43. 24), fr. 3. § 1. fr. 9. § 2 D. *de admin. rer. civit.* (50. 8).

(77) Cic. *adv. Rull.* III. 2; Varii Auctor. *de limit.* p. 257, fr. 27. § 3. D. *de usufr.* (7. 1).

(78) Hyginus *de limit. constit.* p. 192. Vedi § 182. nota 4.

(79) Fr. 60. § 8. D. *locat.* (19. 2), Seneca *de constant. sapient.* 14.

(80) Lamprid. *Alex. Sever.* 21.

(81) Fr. 53. D. *locat.* (19. 2), fr. 13. § 1. D. *de publican.* (39. 4), fr. 3. § 6. D. *de iure fisci* (49. 14), fr. 2. § 4. *ad municip.* (50. 1), fr. 2. § 12. D. *de admin. rer. civit.* (50. 8).

(82) Gruter *inscr.* p. 164. n. 1, fr. 10. pr. D. *de publican.* (39. 4), c. 1. 2 3. C. *nova vectig.* (4. 62).

(83) Fr. 1. § 2. fr. 18. § 3-11. D. *de muner.* (50. 4), Aggenus *de controv. agror.* p. 72.

(84) Plinius *epist.* x. 39. 40. 41.

(85) Fr. 1. § 1. D. *ad munic.* (50. 1).

(86) Il contrapposto fra *municipes* ed *incolæ* è sovente menzionato nelle iscrizioni, Orelli T. II. n. 3705. 3707

(87) Fr. 1. pr. § 2 D. *ad munic.* (50. 1), c. 7. C. *de incol.* (10. 39).

(88) C. 7. C. *de incol.* (10. 39). Dell'*allectio* fanno pur cenno parecchie iscrizioni, Orelli T. II n. 3710. 3711.

si diventava cittadino di due città, ed in entrambe, purchè non nello stesso anno, si potevano coprir posti d'onore. [89] Diventavasi incolo per domicilio. [90] L'incolo era pur soggetto ai pesi civili in due città, [91] ma in quella di residenza non poteva accettar cariche d'onore salvochè ne avesse il privilegio. [92] Quanto al rango si distinguevano tre ordini: i decurioni, l'ordine degli Augustali di misteriosa origine, ed il popolo. [93]

CAPITOLO XXXVI.

LE PROVINCIE.

291. Ottaviano aveva diviso le provincie; e tenute per sè le più importanti e malagevoli a reggere, restituito avea le altre che abbisognavano di piccolo presidio al senato ed al popolo romano. [1] Questa divisione, benchè sovente modificata, [2] si mantenne fino al secolo terzo, ma non ebbe a base che punti ac-

(89) Fr. 15. § 3. fr. 16. 17. § 4. 9. D. *ad munic.* (50. 1), c. 7. C. *de adopt.* (8. 48).

(90) Fr. 239. § 2. D. *de verb. sign.* (50. 16), c. 7. C. *de incol.* (10. 39).

(91) Fr. 29. D. *ad munic.* (50. 1), fr. 3. pr. D. *de muner.* (50. 4), c. 1. 4. 5. D. *de municip.* (10. 38).

(92) Di simili privilegi parlava Frontino nel passo che ne fu conservato da AGGENUS *de controv. agror.* p. 71. Nel vuoto suo commentario, Aggeno, p. 58, l'ha del tutto franteso. Dell'elezione di un *incola* si fa parola in ORELLI. T. II. n. 3709.

(93) ORELLI T. II. n. 3062. 3701. 3703. 3716. 3939.

(1) STRABO XVII. 3. § 25. p. 840. Casaub., DIO CASS. LIII. 12. 14. LIV. 4; SUETON. *Octav.* 47.

(2) TACIT. *ann* I. 76. 80; SUETON. *Claud.* 25; DIO CASS. LX. 24; CAPIT. *M. Antonin.* 22.

cessorii. La soggezione al principe fu in sostanza eguale per ambedue. [3] Di ciò diè prova lo stesso Ottaviano il quale percorse in persona la più gran parte delle provincie, comprese quelle del popolo, e ne stabilì minutamente gli ordini interni. [4]

292. Giusta il sistema antico, delle provincie del popolo romano, due, cioè Affrica ed Asia, dovevano assegnarsi ad exconsoli, le altre ad expretori, e ripartirsi annualmente a sorte per un anno [5] fra quelli che cinque anni prima avessero sostenute tai dignità. [6] Gl'imperatori però si fecero più tardi lecite parecchie usurpazioni. [7] Questi governatori chiamavansi ora senza distinzione proconsoli, [8] e le provincie, proconsolari. [9] Ogni proconsole aveva, come in addietro, ad ausiliarii della sua amministrazione uno o più legati. [10] In queste provincie s'inviavano tuttora questori, cioè in primo luogo i questori nominati nell'anno a sorte, e questi non bastando, i questori dell'anno precedente che non avevano avuto provincie [11].

293. All'incontro, riguardo alle provincie imperiali,

(3) Fr. 8. D. *de off. procons.* (1. 8), fr. 4. D. *de off. præs.* (1. 18).

(4) Dio Cass. liv. 6. 7; Sueton. *Octav.* 47.

(5) Dio Cass. liii. 13. 14; Strabo xvii. 3. § 25. p. 840. Casaub., Sueton. *Octav.* 47.

(6) Dio Cass. lii. 20. 23. liii. 14; Gronov. *ad* Tacit. *ann.* iii. 42. 58.

(7) Dio Cass. liii. 14. Neppure i diritti restituiti al senato dopo Valeriano furono gran cosa, Vopisc. *Florian.* 6. *Prob.* 13.

(8) Dio Cass. liii. 13.

(9) Capitol. *M. Antonin.* 22, Lamprid. *Alex. Sever.* 24.

(10) Dio Cass liii. 14. A ciò allude il tit. D. *de off. proconss. et legati* (1. 16).

(11) Gaius i. 6; Dio Cass. liii. 14. 28. lvii. 16.

il principe le faceva amministrar da legati[12] scelti fra i consolari ed expretori del suo seguito più intimo,[13] e spesso fra i minori senatori,[14] lasciandoli in ufficio a tempo indeterminato, cioè finchè gli piacesse.[15] Questi rettori si chiamavano anche Presidi,[16] ed un tal nome diventò più tardi quello generico dei governatori d'ogni specie.[17] Del rimanente costoro come i proconsoli avevano uno o più legati adiutori.[18] Nelle provincie dell'imperatore non esistevano questori,[19] ma le lor finanze si amministravano da un procuratore o ragioniere imperiale appartenente a' cavalieri od ai libertini imperiali.[20] Talvolta una provincia si governava per un procuratore munito dei poteri di

(12) *Legati Augusti pro prætore*, Dio Cass. liii. 13, qualche volta coll'aggiunta *consulari potestate*, Orelli T. i. n. 1172; anche *legati consulares* o *consulares* semplicemente o *legati* senz'altro. Vedi Bethmann-Hollweg, *Römische Gerichtsverf.* § 5. Ma erronea è l'opinione di parecchi scrittori, che si chiamassero anche *legati pro consule*, Salmas. *ad* Spartian. *Hadrian.* 3.

(13) Dio Cass. lii. 33. Da ciò furono pure distinti in *legati consulares* e *prætorii*. Spartian. *Hadrian.* 3, e quindi ancora le provincie imperiali come *provinciæ consulares* o *prætoriæ* contrapposte alle *provinciæ proconsulares* del popolo, Capitol. *M.Antonin.* 22; Lamprid. *Alex. Sever.* 24.

(14) Dio Cass. liii. 13. 15; Strabo xvii. 3. § 25. p. 840. Casaub.

(15) Dio Cass. liii. 13; Appian. *de reb. Hispan.* 102; Sueton. *Octav.* 23.

(16) Fr. 20. D. *de off. præs.* (1. 18), Sueton. *Octav.* 23, *Tiber.* 41; Vopisc. *Prob.* 13.

(17) Fr. i. D. *de off. Præs.* (1. 18), Sueton. *Claud.* 17; Lamprid. *Alex. Sever.* 46.

(18) Ciò si deduce da Strabo iii. 4. § 19. 20. p. 166. Casaub., Dio Cass. lii. 22.

(19) Gajus i. 6.

(20) V. § 310. 314.

preside; tali erano in ispecie le minori,[21] o quelle che formavano lontana parte di una maggiore.[22] Ma quanto all'Egitto gl'imperatori, ad esempio di Ottaviano, lo facevano amministrare da un prefetto, il quale aveva bensì l'imperio come un proconsole, ma non era che cavaliere od anche un semplice libertino.[23] A lui sottostavano un giuridico nominato da Roma per l'amministrazione superiore della giustizia ed un ragioniere.[24] Del resto nella porzione del principe si comprendevano pure i paesi dei re, Filarchi e principi sacerdotali soggetti alla sovranità romana.[25]

294. Quanto all'amministrazione delle provincie, i proconsoli come i legati imperiali ricevevano le proprie istruzioni o mandati dal principe,[26] e in tutti i casi non contemplati dovevano rivolgersi al medesimo.[27] Quattro cose però erano lor tutti indi-

(21) DIO CASS LX. 9, TACIT. *hist.* I. 11. A queste si riferisce la distinzione tra i procuratori ordinarii, e quelli che erano *vice præsidis*, *Coll. leg. Mos.* XIV. 3, fr. 23. § 1. D. *de appell.* (49. 1), c. 1. C. *de pedan. iudic.* (3. 3), c. 2. C. *de pœn.* (9. 47).

(22) Così la Giudea, dopochè (A. 765) fu fatta del tutto tributaria a' Romani, e sottoposta alla provincia di Siria, fu governata da procuratori proprii, JOSEPH. *ant. Jud.* XVII. 13. 5. XVIII. 1. 1, 2. 2, 3. 1. XX. 1. 1, *de bell. Jud.* II. 8.1, 9. 2, TACIT. *ann.* XII 54. *hist.* V. 9. 10, i quali però erano subordinati al preside della Siria, JOSEPH. *ant. Jud.* XVIII. 4. 2, *de bell. Jud.* II. 14. 3.

(23) DIO CASS. LI. 17. LIII. 13. LVIII. 19, TACIT. *ann.* II. 59. XII. 60. *hist.* I. 11, tit. D. *de off. præfect. August.* (1. 17).

(24) STRABO XVII. 1. § 12. p. 797. Casaub., SPARTIAN. *Sever.* 17, fr. 2 D. *de off. iurid.* (1. 20).

(25) STRABO XVII. 3. § 25. p. 840. Casaub., SUETON. *Octav.* 48. 60; TACIT. *Agric.* 14.

(26) DIO CASS. LIII. 15, PLINIUS *epist.* X. 64; AGGENUS *de controv. agror.* p 74, fr. 6 § 3 D. *de off. procons.* (1. 16), BRISSON. v. *mandatum*

(27) AEL. ARISTID. *in Romam oratio* ed. Iebb. T I. p. 206. 207. ed. Canter. T. I. p 360. 361. Ne porge esempi la rela-

stintamente ingiunte: cioè di non far leve di propria autorità, di non imporre gravezze oltre quelle legalmente stabilite, di partirsene appena giunto il successore, ed essere di ritorno a Roma entro tre mesi, acciò lo si potesse quivi azionare della mala sua amministrazione.[28] Queste accuse però si portavano attualmente al senato, il quale costituiva a tal fine avvocati pei provinciali.[29] Riguardo alle cognizioni speciali volute pel maneggio degli affari, eglino si rimettevano quasi intieramente agli assessori,[30] dai quali perciò dipendeva in molta parte l'ordine di amministrazione.[31] Per evitar gare di parte, niuno poteva esser preside, assessore od impiegato nella provincia donde traeva origine;[32] il condurre con sè la moglie era cosa vista di mal occhio,[33] il maritarsi poi con una provinciale,[34] o accettar doni,[35] il dar grandi spetta-

zione di Pilato a Tiberio, EUSEB. *hist. eccles* II. 2, e il decimo libro delle lettere di Plinio. Quinci i molti rescritti degl' imperatori ai presidi delle provincie, SPANHEM. *orbis Roman* II. 7.

(28) DIO CASS LIII. 15 LX 25.

(29) TACIT. *ann* III. 66-70. IV. 15. XV. 20, SUETON. *Domitian.* 8; PLINIUS *epist.* II. 11. 12. III 9. IV. 9. V. 20. VI. 29. VII 6. 10. 33. X 20. 64.

(30) LAMPRID. *Alex. Sever.* 46. Non convien confondere questi assessori coi legati, come altri potrebbe essere indotto dall'espressione greca di DIO CASS. LIII 14. LV. 27 LVII. 14. LX. 25.

(31) LACTANT. *de mort. persecut.* 22.

(32) DIO CASS. LXXI. 31, SPARTIAN. *Pescenn. Nig.* 7, fr. 3. D. *de off. adsess.* (1. 22), PAUL. *sent. rec.* V. 12. § 5, tit. C. *ut nulli patriæ suæ* (1. 41), c. 4 C. *de crim. sacril.* (9. 29).

(33) TACIT. *ann.* III. 33. 34, fr. 4. § 2. D. *de off. procons.* (1. 16).

(34) Fr. 38. 57. pr. 63. D. *de ritu nupt.* (23. 2), c. 6. C. *de nupt.* (5. 4).

(35) DIO CASS. LX. 25; PLINIUS *epist.* IV. 9, fr. 6. § 3. D. *de off. procons.* (1. 16).

coli,[36] e il mutuar danaro con interesse[37] erano cose assolutamente vietate. Del resto i maestrati provinciali ricevevano dallo Stato non solamente come in addietro un compiuto arredo,[38] ma uno stipendio,[39] ed in ogni città cospicua avevano un pretorio dove abitare e tener udienza.[40]

295. Quanto alla costituzione giuridica, le quistioni cadenti nel diritto privato si definivano colle leggi già in proposito emanate,[41] con costituzioni imperiali,[42] editti dei presidi[43] e senatoconsulti;[44] oltrecciò molte leggi promulgate pei cittadini venivano estese alle provincie.[45] Ma al fianco loro vigevano ancora in vigore i consueti diritti nazionali e locali.[46] Questi non cessarono se non quando

(36) TACIT. *ann.* XIII. 31.
(37) FR. 34. D. *de reb. credit.* (12. 1).
(38) Secondo l'ordinamento di Ottaviano si doveva dare in cambio una somma tonda, SUETON. *Octav.* 36; DIO CASS. LIII. 15, ma più tardi tutto quello che a ciò si riferiva si somministrava direttamente dai magazzini imperiali o pubblici, LAMPRID. *Alex. Sever.* 42, TREBELL. POLL *Claud.* 15.
(39) DIO CASS. LII. 23. 25, LIII. 15. LXXVIII. 22; TACIT. *Agric.* 42.
(40) *Ev.* JOAN. XVIII. 28. 33. XIX. 13, c. 14. C. *de off. rect.* (1. 40), c. 2. C. Th. *ne quis in palat.* (7. 10).
(41) Ne recano esempi ULPIAN XI. 18; GAIUS I. 183. 185. III. 122.
(42) PLINIUS *epist.* X. 71. 72.
(43) GAIUS I. 6.
(44) PLINIUS *epist.* X. 77.
(45) Ne recano esempi GAIUS I. 47. ULPIAN. XI. 20, fr. 41. § 6. D. *de legat.* I. (30), c. 3. C. *de serv. reipub.* (7. 9), c. 4. C. *qui bonis cedere* (7. 71).
(46) Si aveva riguardo al diritto nazionale dei peregrini nella forma dei matrimonii, delle tutele, dei voti e delle sicurtà, GAIUS I. 92. 189. 193. 197. 198. III. 96. 120. 134; nella forma e negli effetti della manumissione, *fragm. de manumiss.* § 14, di cui la manumissione ebraica ci porge in BOECKH *inscr. græcæ* T. II. p. 1005. n. 2114. *bb* un bell'e-

Caracalla (A. 211-217) estese la cittadinanza e con lei la dominazione del giure romano sopra tutto l'impero. La giurisdizione si amministrava tuttora nel modo antico dal preside o dal suo legato nei loro giri per le città conventuali a ciò destinate. [47] Il preside aveva egualmente, ma sotto certe restrizioni, la giurisdizione penale. [48] Finalmente, pel mantenimento della quiete e sicurezza pubblica i governatori avevano i più estesi poteri, [49] ed a tal fine eranvi truppe accantonate per le provincie in certi siti. [50]

296. Nel rimanente, gli usi e le condizioni del paese si trattavano con riguardo e cautela. Anzitutto la religione del paese e delle singole città coi sacerdoti, templi, diritti d'asilo, [51] e feste nazionali [52] non solo si mantenne inviolata, ma si convalidò talvolta solennemente dagli imperatori, [53] e le

sempio; nell'esecuzione degli atti di ultima volontà, ULPIAN. XX. 14; nel maneggio delle cose ereditarie vacanti, PLINIUS *epist.* X. 88, e nei privilegi delle città nel concorso, PLINIUS *epist.* X. 109. 110, fr. 37. D. *de reb. author. iudic.* (42. 5).

(47) Vedi per ulteriori ragguagli il libro IV. cap. 7.

(48) V. per ulteriori ragguagli il libro V. cap. 5.

(49) Fr. 3 13. pr. D. *de off. præsid.* (1. 18), fr. 6. § 9. D. *de iniusto* (28. 3), fr. 16. D. *ad l. Cornel. de sicar.* (48. 8).

(50) TERTULLIAN. *apolog.* 2; PLINIUS *epist.* X. 16.

(51) TERTULLIAN. *apolog.* 24, *ad nation.* II. 8, TACIT. *ann.* III. 60-63. IV. 14. 43; AGGENUS *de controv. agror.* p. 74. Più minuti ragguagli in proposito tratti dalle monete ed iscrizioni si trovano in Van Dale, Ekhel e Boeckh. Una breve e bella raccolta delle cose sostanziali si ha in GOTHOFR. *paratit. ad.* C. Th. XVI. 10.

(52) Il complesso dei popoli e città convenienti a tali feste comuni si chiamava *κοινὸν*, *commune*. Molti esempi ne reca TITTMANN nella sua esposizione delle costituzioni greche. Ogni κοινόν aveva il suo gran sacerdote; quinci l'Asiarca, il Bitiniarca, il Cappadociarca, BOECKH T. II. n. 2741, fr. 6. § 14. D. *de excus.* (27. 1), c. 1. C. *de natur. liber.* (5. 27).

(53) Ne dà un esempio BOECKH T. III. n. 4474.

cose consacrate al culto vennero come tali riconosciute eziandio nel giure privato romano.[54] In secondo luogo, le città serbarono sottosopra una sembianza della vecchia loro costituzione federale coi relativi conventi.[55] Le circoscrizioni generali e locali furono del pari la maggior parte conservate, e nell'Egitto segnatamente i Nomi e le Toparchie, a cui si preposero Nomarchi ed Etnarchi del paese.[56] Finalmente alle città rimase il proprio loro essere municipale. Elle avevano maestrati di diversi nomi, Agoranomi od edili ed altri;[57] un Logista nominato dallo stesso imperatore specialmente per la finanza urbana, il quale corrispondeva in tutto al curatore delle città italiane,[58] e il personale necessario per le cose di segreteria. Speciale importanza aveva l'Irenarca, il quale si eleggeva dal governatore su dieci notabili cittadini dalla città proposti,[59] e corrispondeva perfettamente

(54) Gajus II. 7; Aggenus *de controv. agror.* p. 74.

(55) Così la lega degli Achei, Pausan. v. 12. vii. 24; dei Beozi, Pausan. ix. 34, Boeckh. T. i. P. v. *Introd.* cap. 2, dei Focesi, Pausan. x. 5. Anche la lega degli Anfizioni si mantenne con alcuni cambiamenti, Pausan. vii. 24. x. 8, Boeckh T. i. n. 121. Simili alleanze sono anche indicate colla parola *κοινόν*, *fr.* 37. D. *de iudic.* (5. 1), *fr.* 5 § 1. D. *ad l. Jul. de vi* (48. 6), *fr.* 1. § 1. *fr.* 25. D. *de appell.* (49. 1).

(56) Rudorff ne ha raccolto le prove in una bella dissertazione intorno all'editto di Tiberio Giulio Alessandro, *Rheinisches Museum für Philologie*, 1828. p. 64.

(57) Arconti, Strategi o pretori ed altri maestrati nelle città della Grecia e dell'Asia sono in gran numero indicati da Böckh, Tittmann ed Ekhel. Trovansi inoltre Sufeti in Africa, Orelli T. ii. n. 3056. 3057, maestrati in Corsica, Orelli T. ii. n. 4031. Il nome romano di duoviri è pur dato qualche volta a questi maestrati (nota 95)

(58) Boeckh T. ii. n. 3747. I particolari ne furono con molta diligenza raccolti da Marquardt nella *Bergk. Zeitschrift für Alterthumswissenschaft* 1843 p. 937.

(59) Æl. Aristid. *sacr. sermon.* iv. ed. Iebb. T. i. p. 338. ed. Canter. T. i. p. 601.

al prefetto civico di Roma.[60] Ma quest' ufficio più tardi fu abolito (A. 409) per cagion degli abusi,[61] e l'Irenarcà divenne un impiegato imperiale subalterno,[62] finchè poi Giustiniano lo instaurò nel grado primitivo.[63] Le città avevano pure un consiglio ed assemblee civiche.[64] Alessandria sola non ebbe senato fino a Severo[65], ma semplicemente impieghi civici sotto il Giuridico, gli Esegeti, Ipomnematografi ed Archidicasti.[66] Una città si componeva talvolta di più nazioni;[67] gli Ebrei segnatamente formavano in ogni città fuori anche del lor paese un comune proprio, che si reggeva secondo gli usi patrii e raccoglieva le contribuzioni pel tempio di Gerusalem-

(60) Fr. 18. § 7. D. *de muner.* (50. 4).

(61) C. un. C. Th. *de hirenarch.* (12. 14). Colla notizia data da Aristide, che fu compiutamente trasandata da Gotofredo, cade del tutto la spiegazione per esso data di questo passo e degli altri al medesimo affini.

(62) Esso appare evidentemente tale nella c. 21. C. Th. *de divers. offic.* (8. 7), c. 17. C. Th. *de iure fisci* (10. 1).

(63) C. un. C. *de hirenarch.* (10 75).

(64) 'Η βουλὴ καὶ ὁ δῆμος è menzionato in molte iscrizioni relative a decreti civici. In Affrica anche l'elezione dei maestrati apparteneva al popolo, c. 1. C. Th. *quemadm. munera* (12 5). Vedi in proposito SAVIGNY *Röm. Recht im Mittelalter* P. I. § 7.

(65) DIO CASS. LI. 17; SPARTIAN. *Sever.* 17.

(66) STRABO XVII. 1. § 12. p. 797. Casaub.

(67) Così Cesarea era un composto di Greci e Giudei, ma di cui i primi ottennero sotto Nerone la signoria, JOSEPH. *de bell. Jud.* II. 14. 4. In Alessandria vi erano ben anco quattro popolazioni: gli Alessandrini elleni che propriamente formavano il corpo dei cittadini; i Giudei che nulla avevano con quelli in comune, ma erano pur veri cittadini, poichè avevano per sè una data parte della città, dove costituivano un comune proprio sotto il loro Etnarca, JOSEPH. *ant. Jud.* XIV. 7. 2, 10. 1. XIX. 5. 2, *de bell. iud.* II. 18. 7; i Romani sotto il loro giuridico; e finalmente gli antichi Egizi che di regola erano esclusi dal cittadinatico, PLINIUS *epist.* X. 5. 22. 23, JOSEPH. *contra Apion.* II. 6.

me.[68] Quanto all'acquisto della cittadinanza, v'erano quà e là diritti municipali particolari;[69] per gli Egizi però stava scritto che niun di essi potesse venir ammesso come cittadino in una città dell'impero. [70] In ordine alla capacità del consiglierato, degli affari, e cose simili si teneva conto anzitutto del diritto locale [71]; ma sin dai tempi di Adriano prese a formarsi sui rescritti degli imperatori e le opere dei giureconsulti sulla base della legge Giulia Municipale un diritto municipale comune per tutto l'impero [72]. Nelle cose però del municipio le città non avevano legislazione propria, ma si dovevano rivolgere all'imperatore [73]. Ell'erano pure in tutte le parti dell'amministrazione soggette alle provvidenze ed all'ispezione del preside; così nelle misure per la conservazione dei lavori pubblici esistenti, o per la costruzione di nuovi [74], nella proprietà civica [75], nella riscossione e nel buon impiego del danaro pubblico [76], e conseguentemente nella no-

(68) Così nelle città dell' Asia secondo molti editti romani, JOSEPH. *ant. Jud.* XIV. 10. 11--26. XVI. 2 3, 6. 1-7. XIX. 5. 3, 6. 3; in Antiochia, JOSEPH. *de bell. Jud.* VII. 3. 3, 5. 2, *contra Apion.* II. 4, c. 1. C. *de Jud.* (1. 9); e in Alessandria, come sopra si è detto.

(69) Fr. 1. § 2. D. *ad municip.* (50. 1).

(70) JOSEPH. *contra Apion.* II. 4.

(71) PLINIUS *epist.* X. 83. 84. 113. 114. Lo stesso attestano molti passi delle pandette, BRISSON. v. *lex*.

(72) Se ne hanno le prove in molti passi dei titoli delle pandette sulle cose municipali.

(73) Quinci i molti rescritti sulle cose municipali.

(74) PLINIUS *epist.* X. 34. 35. 46. 47. 58. 59. 85, fr. 7. § 1. D. *de off. procons.* (1. 16), fr. 6. D. *de oper. publ.* (50. 10), c. 1. C. *de expens. ludor.* (11. 41).

(75) Fr. 5. § 1. D. *de oper. publ.* (50. 10), c. 1. 2. C. *de serv. reipubl.* (7. 9).

(76) PLINIUS *epist.* X. 28. 29. 34. 56. 57. 62, fr. 33. D. *de usur.* (22. 1).

mina del curatore al calendario [77], nel conveniente riparto dei pesi e degli impieghi civici [78], nella decisione delle appellazioni mosse a tal riguardo [79], nelle cose relative alle maestranze e corporazioni, e brevemente in tutto ciò che riguardava la pubblica quiete [80]. Del resto, le città provinciali si eleggevano tuttora assai volentieri a patroni con reciprocità di ospizio i grandi romani [81], e potevano ancora contrarre fra loro isopolizia ed ospizio [82].

297. Quanto ai privilegi e ai distintivi ond'erano fregiate alcune città [83], essi vennero totalmente mantenuti [84], ma spesso anche modificati ad arbitrio dagli imperatori. Quindi v'erano tuttora città che libere e federate ab antico non soggiacevano neppur di forma alla signoria romana [85]; altre, che la libertà

(77) Fr. 9. § 7. D. *de admin. rer. civit.* (50. 8).

(78) Fr. 3. § 15. D. *de muner.* (50. 4), c. 3. C. *de muner.* (10. 40), c. 3. 4. C. *quemadm. civil. muner.* (10. 42), c. 1. C. *sumptus iniunct.* (11. 37).

(79) Fr. 1. § 2. 3. 4. D. *quando appell.* (49. 4), fr. 1. pr. D. *de vacat. muner.* (50. 5), c. 4. 7. 11. C. *de appell.* (7. 62), c. 2 C. *de decur.* (10 31).

(80) PLINIUS *epist.* X. 42. 43. 94. 117. 118, fr. 1. pr. D *de colleg.* (47 22).

(81) Ne fanno fede molte iscrizioni e monete, ORELLI T. I. n. 1079. T. II. n. 3056-58. 3693, EKHEL T. IV. cap. I. sect. II. § VII. Le città della Bitinia sceglievano a ciò il loro proconsole, EKHEL T. II. p. 400.

(82) ORELLI T. I. n. 156.

(83) Vedi § 228. 229. 230.

(84) Perciò si enumerano per contrapposto alle *civitates stipendiariæ*, le *fœderatæ*, *liberæ*, le *coloniæ*, gli *oppida Latio donata* ed i *municipia* od *oppida civium Romanorum*, PLINIUS *hist. nat.* III. 3. 4. (1. 3).

(85) DIO CASS. LIV. 9; SUETON. *Calig.* 3. Ne è un esempio Atene, TACIT. *ann.* II 53. 55, ed Amiso, PLINIUS *epist.* X. 94. 95. 111. Parecchie città di questo genere furono però spogliate della loro libertà, SUETON. *Octav.* 47.

avevano ricuperato [86], e che per conseguenza si governavano con leggi proprie [87] senza il diretto intervento dei proconsoli [88], e formavano in apparenza Comuni autonomi [89]; altre infine che oltre a questa libertà erano franche d'imposta e di altre pubbliche gravezze [90]. Queste città libere avevano frequentemente in lor balia altre città [91], od erano

(86) Codesti popoli si chiamavano, per contrapposto ai *fœderati*, *liberi* soltanto, PLIN. *hist. nat.* III. 3. 4 (1. 3); IV. 31. 32 (17. 18). Entrambi sono pur distinti da STRABO XVII. 3. § 24. p. 839. Casaub. Anco di tali città si trovano esempi, che ora vennero dichiarate libere, ora fatte nuovamente suddite; così i Ciziceni, DIO CASS. LIV. 7. 13. LVII. 24, e le città della Grecia, PLINIUS *hist. nat.* IV. 10 (16), PAUSAN. VII. 17; SUETON. *Nero* 24, *Vespas.* 8, PLINIUS *epist.* VIII. 24.

(87) Quindi l'autonomia va unita a questa libertà o si dice sinonima, PLUTARCH. *Flaminin.* 12; PAUSAN. IV. 35. VII. 18. X. 35; specialmente sopra monete, EKHEL T. IV. cap. III. Qualche volta però una città libera impetrava leggi nuove dall'imperatore, come un tempo dal senato; così Atene da Adriano, EUSEB. *ad ann. Hadr.* VI. Due decreti imperiali per questa città si trovano in BOECKH T. I. n. 354. 355.

(88) STRABO IV. 1. § 5. p. 181. Casaub., PAUSAN. VII. 17.

(89) Perciò tanto i *populi liberi* come i *fœderati* si consideravano ancora come *externi*, fr. 7. pr D. *de captiv.* (49. 15).

(90) L'immunità od atelia non era di per sè compresa, come erroneamente dice Savigny (*Zeitschrift* v. 25. 5) in quella libertà (§ 92. 228), ma costituiva un privilegio particolare, SENECA *de benef.* V. 16. Bei esempi ne danno PAUSAN. VIII. 43. X. 34; BOECKH T. II. n. 3595. 3610; SUETON. *Claud.* 25, fr. 17. § 1 D. *de excus.* (27. 1), TACIT. *ann.* XII 58 *hist.* IV. 17; DIO CASS. LXXI. 19. Eranvi quindi popoli liberi ancora soggetti a gravezza, JOSEPH. *ant iud.* XVII. 2. 2; TACIT. *ann.* XV. 45, e le *civitates immunes* ne sono in particolar modo sottratte, PLINIUS *hist. nat.* III. 25 (21). IV. 4 (3); V. 3 (4).

(91) Così Sparta, tuttochè Augusto avesse sciolte ventiquattro città dall'obbedienza, e fattele Eleuterolaconi, STRABO VIII. 5. § 5. p. 366. Casaub., PAUSAN. III. 21. Non di rado una città veniva pure tolta ad uno Stato e data ad un altro, DIO CASS. LIV. 7. LXIX. 16; PAUSANIAS III 26. IV. 1. 30. 31. VII 17. 22.

segnalate con titoli particolari [92]. Siffatti privilegi non sparvero che in sullo scorcio del secolo terzo e dinanzi all'uniformità di governo che allora prevalse [93].

298. Una classe particolare di città erano pur le colonie. Esse si distinguevano in ciò, che gli abitanti, almeno i coloni, erano cittadini romani [94]. Oltrecciò avevano naturalmente una costituzione municipale con duoviri o quatuorviri foggiata in tutto su quella delle colonie italiche [95]. Ma il loro territorio non era suscettivo di dominio quiritario [96]. Le colonie andavano

(92) Μητρόπολις, Πρώτη, Ναυαρχὶς, EKHEL T. IV. cap. V. VI. IX.

(93) Ne dà le prove SPANHEM. *orbis Roman.* II. 16.

(94) Vedi § 253. *supra.*

(95) Vedi § 229. 263. *supra.* Se ne ha pure la prova nella lista di EKHEL T. IV. cap. XXIII. sect. V. fondata sulle più recenti sue indagini. Sono inoltre menzionati *IIviri o IIIIviri* nelle colonie seguenti: Augusta Pretoria, ORELLI n. 4029, Arelate, MURATORI p 1109. n. 6, Cabellione, che al dir di Ptolomeo era una colonia, ORELLI n. 4028, Nemauso, n. 2157, Narbona, n. 4026, Vienna, PLIN. *epist.* IV. 22, GRUTER p. 418. n. 3, Lione, ORELLI n. 4020, Colonia Agrippina, n. 4108, Novioduno, n. 253. 254. 3[illegible]. 3[illegible]7; GRUTER p. 421, n. 6, Aventico, MURATORI p. 756. n. 5; ORELLI n. 344, Juvavia, n. 490, 497, Teurnia, che più tardi fu pure indubitatamente colonia, n. 498, e Salona, n. 502. 3833. Del rimanente i duumviri della colonia Cartagine sono pur detti sulle monete Sufeti, ed all'incontro i nomi romani si diedero anche spesso ai maestrati di altre città; così nella libera Massiglia, ORELLI n. 4024, in Pamplona, che PLINIUS III. 4 (3), pone fra le città tributarie, n. 4032, ed in Sabora, GRUTER p. 164. n. 1. Così si spiega la menzione generica di duumviri nella Spagna, *Conc. Eliber. a.* 305. c. 56. L'espressione però FLAMEN *IIvir* che frequentemente si legge non dee a quelli riferirsi, ma è da leggere unita e da intendersi per conseguenza di una dignità sacerdotale.

(96) Nella prima edizione io ho seguito l'opinione contraria, e Burchardi § 43. nota 31 l' ha con tante altre cose copiata letteralmente. Adesso la credo falsa. Io l'appoggiavo primieramente a che l'assegnazione diede mai sempre do-

pure soggette alle imposizioni prediali e personal esistenti nelle provincie [97], salvochè godessero di un' esenzione particolare [98].

299. Altra classe di città favoreggiate erano quelle insignite della latinità artificiale. Questo privilegio, specialmente nell'Occidente, venne in quest'epoca sempre più diffuso [99]. Esso procacciava alla città per

minio quiritario; ma ciò è contraddetto dalle assegnazioni della *lex Thoria* c. 2. 30. 36. 37, intorno a cui veggasi pure Rudorff (*Zeitschrift* x. 111. 119). In secondo luogo io m'appoggiavo ad Hyginus *de limit.* p. 186, il quale dice che i *fundi excepti bene meritorum* erano *in totum privati iuris* ed *in solo populi Romani*. Ma le parole *in solo populi Romani* significano l' *ager publicus*, Aggenus *de controv.* p. 69. 74, ed il *privatum ius* non indica che l'esenzione da tutti gli aggravii municipali.

(97) Ciò è attestato dal *fr.* 8. § 5. 7. D. *de censib.* (50. 15). Quindi inesatta è l' espressione di Hyginus *de limit. constit.* p. 198 che contrappone l' *ager more colonico divisus* siccome *immunis* all'*ager vectigalis*.

(98) Quinci la designazione di *coloniæ immunes*, Plinius *hist. nat.* III. 3. 4 (1. 3), fr. 8 § 7. D. *de censib.* (50. 15). Nella distinzione tra le colonie tributarie e le immuni si fonda pure il passo alterato del così detto Simplicius p. 76. ed. Goes. *Si ad provincias respiciamus, habent agros colonicos quidem iuris* (l. *immunes*); *habent et colonicos stipendiarii* (l. *stipendiarios*). Del resto il vocabolo *immunitas* ha qualche volta negli agrimensori un'altra significazione particolare, ed è usato a designare il terreno avanzato, che rimaneva escluso dalla metazione ed assegnazione (cap. XXX. nota 46. 47. 48); così in Hyginus *de limit. constit.* p. 192; Frontinus *de controv.* p. 42. Questi passi sono stati da Rudorff nelle sue dilucidazioni *über das Edict des Tiberius Alexander* § 12. (*Rhein. Museum für Philologie* 1828. p. 189), del tutto frantesi, poichè egli applica quell' espressione alla materia tributaria, e quindi si fa ad emettere la singolare proposizione, che franco d' imposta e *non assignatus* erano una sol cosa.

(99) Nelle assimilazioni menzionate nel § 230 si comprendevano quelle fatte da Ottaviano, Suet. *Octav.* 47. In appresso si trovano città colla latinità nella Gallia Narbonese e nell'Aquitania, Strabo IV. 1. § 12. p. 187. IV. 2 § 2. p. 191. Casaub., Plinius *hist. nat.* III. 5 (4); nelle provincie al di là de'Pirenei, Strabo III. 2. § 14. p. 151. Casaub., Plinius *hist.*

riguardo all'amministrazione civica certe franchigie, ed agli abitanti parecchi privilegi di persona, il commercio e la certezza di pervenire in dati casi alla cittadinanza [100]. I casi di questa natura aumentavano ed erano tuttora grandemente agevolati [101].

300. Più avventurosa ancora era la condizione delle città cui si donava il cittadinatico romano e si ergevano a municipii. Codeste concessioni già si erano fatte da Giulio Cesare a Gades (la moderna Cadice), ad altre città spagnuole che avevano per lui parteggiato [102]. Lo stesso fecero Ottaviano [103] ed altri [104]. Queste città acquistavano come i municipii italici una costituzione con duoviri [105], e si rendevano in ciò pari alle colonie. E benchè nella stessa costituzione pas-

nat, III. 3. 4 (1. 3), IV. 35 (22), e al dir di Plinio presso gli Euganei, nelle Alpi retiche, nell'Isola di Ebuso ed in Africa. Da Nerone l'ebbero i popoli dell'Alpi marittime, TACIT. *ann.* XV. 32; PLINIUS *hist. nat.* III. 24 (20). Anche Vitellio la conferì, TACIT. *hist.* III. 55. Vespasiano la diede a tutta la Spagna, ondechè le città che l'avevano sino a quell'ora possedute sono dette da Plinio *Latini veteres*. Adriano fu pure di questo diritto assai largo, SPART. *Hadrian*. 21.

(100) Vedi in proposito § 230.

(101) SUETON. *Claud.* 19; ULPIAN. III. 1. 2. 5. 6.

(102) LIVII *epit.* 110; DIO CASS. XLI. 24. XLIII. 39.

(103) SUETON. *Octav.* 47; DIO CASS. LIV. 25.

(104) SPANHEM. *orbis Rom.* I. 16. 17. 18. Plinio menziona città di cittadini romani nella Spagna e nella Lusitania, nelle isole Ebuso, Sardegna, Sicilia, Lipari, nell'Istria, Illiria, Macedonia ed Africa. Nella Gallia non ne nomina alcuna; i personaggi però più ragguardevoli delle città del Narbonese, come pure del resto della Gallia avevano già sotto Claudio il cittadinatico; *Claudii imperat. oratio* (GRUTER. *inscr* p. 502), TACIT. *ann.* XI. 23.

(105) Se ne ha la prova nel confronto fatto da EKHEL T. IV. cap. XXIII. sect. V. Delle ventiquattro città ivi enumerate, sulle cui monete s' incontrano duoviri, otto sono municipii: Bilbili, Calaguri, Enna, Ercavica, Osca, Sagunto, Turiasone, Utica.

sassero fra l'une e l'altre alcune differenze [106], a noi ignote, esse però non importavano guari.

501. Finalmente la condizione più vantaggiosa era quella delle città investite del così detto giure italico.[107] Questo trovato artificiale fu introdotto fin dai primi tempi dell'impero [108], e fu applicato tanto a colonie, che a municipii [109], ma non mai di sbalzo ad una città provinciale od a quella che avesse soltanto la latinità. Il suo effetto era di far considerare come situata in Italia la città che lo otteneva. Quindi ella aveva primieramente pel suo territorio la capacità di dominio quiritario, con tutte le conseguenze di diritto privato che a questo si collegavano [110]. In secondo luogo ell'era affrancata dall'imposta prediale e personale all'Italia ignote [111]. In terzo luogo, gli abitanti acquistavano i privilegi personali che i cittadini romani godevano in Italia sopra quelli delle

(106) Ciò si deduce da GELLIUS XVI. 13.

(107) Le più recenti indagini su questo *ius Italicum* sono di SAVIGNY nella sua *Zeitschrift* V. 242-267. XI. 2-19, *Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter*, parte I. § 18. Parte IV. p. 466. Lui segue quasi in tutto PUCHTA *Institutionen*, parte I. § 94 95.

(108) La prima menzione di città col giure italico è di PLINIUS *hist. nat.* III. 4. 25 (3. 21). Altre ne nominano Ulpiano, Celso, Gaio e Paolo nel *fr.* 1. 6. 7. 8. D. *de censib.* (50. 15). A queste si aggiunse più tardi Costantinopoli, c. 1. C. Th. *de iure ital. urb. Constant.* (14. 13) c. 1 C. I. *de privil. urb. Constant.* (11. 20) Più in là non si hanno altre indicazioni di cosiffatte città.

(109) Quest' ultima proposizione è da Puchta contestata. Ma s'egli non tiene per sufficienti le ragioni addottene da Savigny la provano le popolazioni Liburnie di cui parla PLINIUS *hist. nat.* III. 25 (21).

(110) Cfrn. cap. XXVII. nota 56.

(111) Fr. 8. pr. § 5. 7. D. *de censib.* (50. 15). Cfrn cap. XXIV. nota 78. cap. XXVII. nota 58. L'unica difficoltà che s'incontra si è che gli Assasiati, i quali avevano il *ius italicum*, ne sono da PLINIUS III. 25 (21) specialmente eccettuati siccome *immunes*. Forza è dunque che costoro abbiano avuto altre franchigie, *fr.* 17 § 1. D. *de excus.* (27. 1).

provincie [112]. Questi privilegi si rivelavano segnatamente in certe ricompense stabilite per la fecondità dei matrimonii, le quali in Italia si acquistavano con soli tre o quattro figli, e nelle provincie con non meno di cinque [113]. In quarto luogo infine può darsi che quel privilegio procacciasse pure certe franchigie nell'amministrazione civica [114]; ma l'esistenza di maestrati a foggia italica, duoviri o quatuorviri, non

(112) Ciò è provato da due iscrizioni non state prima avvertite da Savigny, nelle quali gli abitanti di una simile città sono detti C. R. IVR. ITALICI, cioè *cives Romani iuris italici*, ORELLI T. II. n. 3041; GRUTER p. 541, 8. La seconda iscrizione lascia certamente un qualche dubbio. Ma ella si può con tutta evidenza completare colla prima, e Savigny (*Zeitschrift* XI. 14) che a ciò non pose mente ha nei rimproveri a me diretti preso un manifesto sbaglio. Erronea è poi del tutto l'opinione di DIRKSEN *Scriptores historiæ Augustæ* p. 123-128, il quale vuol tramutare la sigla C. R. in *colonus R.*

(113) *Fragm. Vatic.* § 191. 192. 247, pr. l. *de excus. tut.* (1. 25) c. 1. C. *qui numero* (5. 66), fr. 3. § 6. fr. 4. pr. D. *de muner.* (50. 4), fr 8. pr. D. *de vacat.* (50. 5), c. 5. 6. C. *de his qui numero* (10. 51). Così si spiega pure la circostanza dell'aver Gaio parlato, come lo indica il *fr.* 7. D. *de censib.* (50. 15), nel suo commentario sulla legge Papia del *ius italicum*, perchè questa legge trattava appunto di quelle ricompense. Il *ius italicum* nonpertanto ha influito, benchè Savigny lo neghi, sulla qualità delle persone; ma di qui non sorse certamente, come prima si credeva, e come Savigny ha compiutamente provato in contrario, un grado di mezzo tra *cives* e *peregrini*, sibbene una classe meramente privilegiata di *cives*.

(114) Ciò non si può soltanto provare, come pretende Savigny, dall'enumerazione fatta da Ekhel di dodici municipii e colonie, sulle cui monete si trova l'immagine di Sileno, che era simbolo di libertà civica. Imperocchè per sette di queste dodici città il *ius italicum* non è certo, e per molte altre per le quali è certo, non si trova il simbolo.

n'era dipendente [115], e ad averli bastava che la città fosse colonia o municipio [116].

CAPITOLO XXXVII.

ECONOMIA PUBBLICA.

302. Col nuovo stato di cose venne pure introdotta in tutte le parti dell'economia pubblica una maggior regolarità e simmetria. Ottaviano procurò anzitutto l'effettuazione di una misura geografica di tutto l'impero già intrapresa da Giulio Cesare, la quale venne compiuta nell'anno 735 [1]. Oltrecciò egli fece in tutte le città e provincie disegnare e commentare le misure di lunghezza e di superficie in esse usate, le forme di limitazione ed altre ragioni agrarie [2].

(115) Diversamente opinano Savigny e Puchta, i quali invocano a quest'oggetto il *fr.* 1. § 2. D. *de censib.* (50. 15). Ma la vaga espressione *italicæ coloniæ rempublicam accepit* può intendersi in molti modi, nè consente che unicamente s'intenda di una costituzione con maestrati.

(116) Savigny e Puchta lo negano; ma essi trovano una confutazione nelle note 94. 105. Verò è che cercano di confortare la loro opinione col dire, che nelle città ivi nominate coi Duoviri è incerto se non avessero anche avuto il *ius italicum*. Ma questo ripiego in sè già debolissimo è compiutamente annullato dall'esempio di Utica. Questa fu dappoi il 718 un municipio, Dio Cass. xlix. 16; Gellius xvi. 13, ed ebbe per la prima volta da Severo il *ius italicum*, fr. 8. § 11. D. *de censib.* (50. 15). Ma sulle sue monete sono menzionati duoviri fin dal tempo di Tiberio, Ekhel T. iv p. 148.

(1) Ciò è riferito nella cosmografia del così detto Etico, o per dir meglio, di Giulio Onorio. Vedi sul carattere e sul motivo di questo scritto la dotta dissertazione di Ritschl nel *Rhein. Museum für Philologie* 1842. p. 481. 1843 p. 157.

(2) Questo e non altro dice Frontin. *de colon.* p. 109. 141. 142. 148. Goes. p. 142-147 reca un brano di un simile commentario fatto da Balbo.

Questi lavori però non si estesero ad una misura dei singoli possessi [3]. La metazione e la relativa confinazione non vi era che nell'agro coloniale, o tutt'al più s'imponeva ad una città la tassa prediale in una somma tonda, e quindi se ne misurava il territorio in genere, e si ponevano termini ai confini; le altre conservavano il loro territorio senza alcuna metazione [4]. Più tardi però, onde ovviare a false consegne nell' imposta prediale, venne pure in queste intrapresa una metazione e confinazione conforme a quella dell'agro assegnato [5].

303. Ottaviano fece inoltre aprire in tutto l'impero un registro corrispondente al censo romano delle persone e dei loro beni [6]. Quest' ordinamento venne pure introdotto nelle contrade più tardi assoggettate e fu sino a tarda età la base del sistema tributario [8]. A

(3) Altra opinione porta Huschke *über den zur Zeit der Geburt Jesu Christi gehaltenen Census*, Breslau 1840. 8. Ma la *descriptio*, di che parlano Cassiodor. *var.* III. 52. ed. Isidor. *orig.* V. 36, non si fonda sopra una misura, ma sulla professione dei proprietarii. Gli altri passi ch'egli cita si riferiscono soltanto alle colonie di Ottaviano, Aggenus *in Frontin.* p 50; Frontinus *de colon.* p. 143. 255 Finalmente i passi indicati nella nota 2, cui pure si riferisce Huschke, nulla provano.

(4) Vi erano quindi *agri divisi et assignati*, *agri mensura per extremitates comprehensi* ed *agri arcifinii*, Frontin. *de agror. qualit.* p. 38.; Aggenus *in Frontin.* p. 44-48.

(5) Hyginus *de limit. constit.* p. 198-202; Frontinus *de agror. qualit.* p. 38; Aggenus *in Frontin.* p. 46. 47; Hyginus *de condit. agror.* p. 210; Varii Auctor. *de limit.* p. 261. 306.

(6) Cassiodor. *var.* III. 52; Isidor. *orig.* V. 36; Suidas v. 'Απογραφή. Si ha special menzione del censo nella Gallia, *Claudii imper. orat.* (Gruter p. 502), Livii *epit.* 134. 137, Dio Cass. LIII 22, e di quelli della Giudea, *Ev.* Lucæ II. 1. 2; Joseph. *ant Jud.* XVII. 13. 5. XVIII. 1. 1, 2. 1. Sugli ultimi vedi la citata opera di Huschke.

(7) Tacit. *ann.* VI. 41.

(8) Ciò che si praticò da Diocleziano e Massimiano, non

condurre questa bisogna v'era in ogni provincia un censitore [9] cogli adiutori necessarii [10]; qualche volta vi s'inviava pure un legato speciale [11]. Ma i registri si compilavano [12] per territorii [13] da un membro delegato della città [14], e coll'aiuto dei censuali o scrivani civici [15] sulla base delle consegne che all'epoca prefissa ognuno secondo la formola divisata e assai particolareggiata doveva fare di sè e de' suoi colla designazione dell'età e del casato, non che degli stabili, degli schiavi e del bestiame col loro estimo in danaro, e degli stessi suoi braccianti e fittaiuoli [16]. Quest'estimo si rinnovava di tempo in tempo [17], ad ogni decennio, da quanto sembra, e più tardi ad ogni quindicennio [18]. Il censitore poteva ad arbitrio tener

fu un trovato nuovo, ma una rigida applicazione del sistema tributario vigente, LACTANT. *de mort. persec.* 7. 23. 26; JOAN. LYDUS *de magistr.* I. 4.

(9) ORELLI *inscr.* T. II. n. 3652. 3659, GRUTER p. 1025, 2; MURATORI p. 1119, 5. p. 1122, 2; CASSIODOR. *var.* IX. 11.

(10) *Adiutor ad census*, ORELLI T. I. n. 2156.

(11) TACIT. *annal.* I. 31. II. 6 XIV. 46; ORELLI T. I. n. 364. T. II. n. 3044; GRUTER p. 355, 6.

(12) DIO CASS. LIX. 22, fr. 4. § 1. D. *de censib.* (50. 15). Più tardi si chiamavano *libri censuales*, *polypticha*, *encauta*, *encautaria*, *vasaria publica*, GOTHOFR. *paratit. ad C. Th.* XIII. 11.

(13) *Ev.* LUCÆ II. 3, fr. 4. § 2. D. *de censib.* (50. 15), c. 1. C. Th. *ne collat. translatio* (11. 22).

(14) Fr. 1. § 2. fr. 18. § 16. D. *de muner.* (50. 4), c. 5. C. Th. *de iis quæ administr.* (8. 15).

(15) A costoro allude c. 4. C. Th. *de tabular.* (8. 2), c. 1. C. Th. *de privil dom. august.* (10. 25). Il *tabularium censuale* è pur menzionato nelle iscrizioni, ORELLI T. I. n. 155.

(16) Fr 3. 4. D. *de censib* (50. 15), LACTANT. *de mort. persecut.* 23. Le navi però dei mercanti erano escluse dal censo, TACIT. *ann.* XIII. 51. Del rimanente i passi citati da GOTHOFR. *paratit. ad. C Th.* XIII. 10 mostrano che quell'instituto è presupposto anche nel diritto posteriore.

(17) C. 5. C. Th. *de censu* (13. 10).

(18) Ne dà le prove SAVIGNY *Römische Steuerverfassung* (*Zeitschrift* VI. p. 375-383).

conto delle pretese di riduzione [19]; oltreciò, per la revisione dei ruoli censuali, si deputavano perequatori [20], e per taluni reclami ispettori straordinarii [21]. Le mutazioni di proprietario dovevano prontamente dichiararsi e lo stabile trascriversi a colonna del nuovo acquisitore [22].

304. Pei cittadini romani il censo continuò in Roma ad essere secondo il modo antico [23], ed anzi nelle città italiche i registri si compilavano ed inviavano colà [24] dai maestrati del luogo [25], e nelle provincie da censitori particolari [26]. Durò questo fino al secolo terzo inclusivamente [27]. Non per tanto le solennità del lustro già si praticavano per l'ultima volta sotto la censura d Vespasiano (A. 226) [28], e finalmente il censo stesso fu abbandonato, poichè a fissar le imposte bastavano le professioni locali [29], e le altre cose che si facevano

(19) Fr. 4. § 1. D. *de censib.* (50. 15), c. 2. 3. C. Th. *de præd. senat.* (6. 3), c. 8. C. Th. *de censu* (13. 10). Questo punto è reso evidentissimo da Basil. *epist.* 304. 305. 352. 353. 426. 427. (284. 285. 299. 313. 312. 83. ed. Bened.).

(20) Orelli T. ii. n. 3652. 3677, c. 2. 4. 5. 6. 7. 10. C. Th *de censitor.* (13. 11), Gothofr. *paratit. ad C. Th.* xiii. 11.

(21) C. 3. 11. 12. 14 C. Th. *de censitor.* (13. 11), Gothofr. *paratit. ad C. Th.* xiii. 11.

(22) C. 3. 5. C. Th. *sine censu* (11. 3).

(23) Ottaviano tenne il censo tre volte, cioè nel 726. 743 e 767, *Monum. Ancyr. tab.* ii. *a læva*, Sueton. *Octav.* 27; Dio Cass. liii. 1. liv. 35.

(24) Vedi § 244.

(25) *Censitor civium Romanorum*, Orelli T. i. n. 208. Vedi pure Strabo iii. 5. § 3. p. 169 Casaub.

(26) Plinius *hist. nat.* vii. 50 (49).

(27) Vedi cap. xxxiii. nota 12. 13. 14. Perciò il censo è ancor menzionato dagli scrittori di quest'epoca, *fragm. de manumiss.* § 19; Gajus i. 17. 44.

(28) Censorin. *de die natali* 18.

(29) Elle vennero ora introdotte anche in Roma, Lactant. *de mort. persecut.* 23. 26.

in occasione del censo non s'accordavano più collo stato di cose allora vigente.

305. Col censo si conservò pure la divisione e registrazione dei cittadini in trentacinque tribù [30]. Le città di provincia quando venivano fatte municipii o colonie s'inscrivevano in una di quelle. Ond'è che nelle tribù predominavano tuttora le relazioni di luogo [31]. Ma la tribù di una persona non corrispondeva per nulla alla tribù del luogo ov'era naturalizzata, poichè nè la deduzione in una colonia [32] nè l'ammessione al cittadinatico di altra città [33], nè l'adozione [34] mutavano la tribù natia. I libertini non s'inscrivevano più nelle tribù urbane, ma seguivano la tribù del loro patrono [35]. La registrazione adunque per tribù sussisteva ancora nel secolo terzo, ma cadde dappoi quest'epoca. Coi ruoli locali d'imposta ella diventò inutile allo Stato e quanto

(30) SUETON. *Octav.* 57, *Nero* 44; TACIT. *hist.* III. 58; PLINIUS *paneg.* 28. Il numero è comprovato da un'iscrizione dei tempi di Trajano, ORELLI T. II. n. 3065. Il preteso grand'aumento delle tribù deriva da una confusione con altri soprannomi, che le città ricevevano talvolta dagl'imperatori, o che si davano persone militari e da altri errori, ORELLI *inscr.* T. II. p. 11-28. 147; GROTEFEND nel giornale di ZIMMERMANN *für die Alterthumswissenschaft*, 1836. p. 917.

(31) Ciò si deduce dalle iscrizioni, giusta le quali, a mo'd'esempio, i cittadini di Tarraco appartengono di regola alla tribù Galeria, quelli di Genf e Novioduno alla Voltinia, quelli di Torino alla Stellatina.

(32) Vedi cap. XXX. *supra*, nota 76.

(33) Lo indicano gli esempi di Tarraco, GRUTER *inscr.* p. 355, 4. p. 378, 1.

(34) ORELLI T. I. n. 2797. Vedi pure cap. XIV. nota 27.

(35) TERTULLIAN. *de resurr. carnis* 57. *Et aurei annuli honore et patroni nomine ac tribu mensaque honoratur.* Con questo passo finora inosservato è tolto il dubbio di molti scrittori, ORELLI T. II. n 3105. Nelle tribù rurali sono pure menzionati libertini, PERSIUS *satyr.* V. 73; ORELLI T. II. n. 3105.

ai cittadini la generalità del cittadinatico dappoi Caracalla la rese a tutti indifferente. Alessandro Severo intraprese ancora una depurazione delle tribù[36]; ma dopo Costantino si lasciò nell' indicare i nomi di citar la tribù[37]. Alle liste tribuali sottentrarono in parte, quanto allo stato civile delle persone, i registri di nascita, i quali, secondo un istituto già da lunga pezza in vigore[38], ma perfezionato da M. Antonino, si dovevano tenere in Roma dai prefetti dell'erario, e nelle altre città dell'impero dai tabularii civici[39]. Occorrendo, s'interpellava pure sul conto di una persona il curatore o logista della sua città d'origine[40].

306. Il sistema delle imposte prese in quest'epoca la seguente forma[41]. Il tributo, tolto in Italia dopo la conquista della Macedonia (A. 587), fu dai Triumviri

(36) Lamprid. *Alex. Sever.* 15. Del suo tempo è pure un'iscrizione riferita da Orelli T. I n. 72.

(37) Sotto Gallieno già molto raramente si trova fatta menzione delle tribù. Un esempio però se ne incontra ancora sotto Diocleziano, Orelli T. I. n 1065.

(38) Servius *ad Georg.* II. 502; Juvenal. *satyr.* IX. 84; Apulei. *apolog.* I. p. 577. ed. Oudend

(39) Capitol. *M. Antonin.* 9; *Gordian.* 4, fr. 29. § 1. D. *de probat.* (22. 3).

(40) Questo punto si fa evidentissimo dal martirologio di S. Didimo e da quello di S. Sebastiano nei Bollandisti sotto il 28 aprile e 7 giugno.

(41) Ne tratta Savigny *über die römische Steuerverfassung unter den Kaisern* (*Zeitschrift* V 321-396. XI. 20-49. Questo scritto però è da consultarsi con molto riguardo. Trascinato dall'idea per esso fattasi di Capo (*Caput*) ed ora da lui stesso riconosciuta falsa, del che si tratterà nel cap. XLVI, Savigny si raffigura continuamente nel sistema d'imposizione che più tardi s' incontra un' imposta prediale diretta, mentre anche nelle provincie ell'era stata trasformata, a guisa del tributo sotto la repubblica, in una vera imposta annonaria, e quest'errore dà alla più gran parte della sua dissertazione, altronde sì bella, un falso indirizzo.

(A. 711)[42] ripristinato con altre nuove gravezze[43], nè più si abolì[44]. Colle misure però adottate per l' approvigionamento della metropoli e col sistema di un esercito permanente, una parte del quale stanziava in Italia, s'introdusse pur l'uso di far pagare a certe contrade italiane il tributo in natura a giusto estimo[45], e questo sistema fu esteso più tardi a tutta la penisola[46]. Sotto Massimiano poi oltre alle prestazioni in natura s'institui un' alta imposta sui beni, ed a questo fine si attivarono con gran rigore le professioni locali[47]. Del rimanente, parecchie città avevano immunità, la cui portata non si conosce[48].

(42) Dio Cass. xlvii. 14. 16. xlviii. 34; Appian. *de bell. civ.* iv. 5. 32. v. 67.

(43) Così appunto riferisce Plut. *Æmil. Paul.* 38.

(44) Savigny (*Zeitschrift* xi. 21-28) sostiene che il tributo fu di nuovo prontamente abolito. Ma le fonti storiche nulla dicono di ciò, e sarebbe d'altronde cosa affatto contraria alle condizioni di quei tempi, Dio Cass. lii. 28. Le ragioni che Savigny ne allega, sono pure del tutto insufficienti. Imperocchè il silenzio di Plinio e Valerio Massimo nulla prova contro a Plutarco. Oltrecciò nell'orazione dell'imperatore Claudio non vi è punto quella forzata allusione all'imposizione che Savigny ci vede. In terzo luogo Frontino, Simplicio e Columella non parlano dell'imposizione reale secondo il censo, ma della imposta prediale.

(45) A ciò appunto si riferisce la distinzione di *regio annonaria*, Trebell. Pollio *Trig. Tyrann.* 24 (23), Savigny *Zeitschrift* vi. 356.

(46) Che anche le regioni urbicarie pagassero più tardi imposizioni in natura, lo indica la c. 3. C. Th. *tributa in ips. specieb.* (11. 2), c. 14. C. Th. *de indulg. debit.* (11. 28). Che questo cambiamento si fosse già fatto prima di Diocleziano, lo attesta Aurel. Victor *de Cæsar.* 39. Savigny (*Zeitschrift* vi. 359-62) dà in parte la giusta interpretazione di questo passo. Anche Gothofr. *paratit. ad C. Th* xi. 1. dimostra che quivi il vocabolo *functio* si riferisce alle prestazioni in natura.

(47) Aurel. Victor *de Cæsar.* 39; Lactant. *de mort. persecut.* 23. 26.

(48) Così ancora Brundusio dopo Silla, Appian. *de bell. civ.* i. 79, e Cere da Antonino, Orelli T. ii. n. 3692

507. Nelle provincie, in grazia della condizione del territorio, si conservò ancora per lunga stagione il testatico e l'imposizione fondiaria [49]. Quest' ultima o si componeva di una parte adeguata dei frutti, spesso del quinto o del settimo [50], od era un contributo in danaro che si fissava secondo la qualità del terreno, motivo per cui le terre si dividevano in classi secondo la loro bontà [51]. Ma questa specie

(49) Da quest' imposta i terreni provinciali si chiamavano, come anche al tempo di Cicerone, *agri vectigales*, HYGINUS *de limit. constit* p. 198, *prœdia stipendiaria* o *tributaria*, FRONTINUS *de agror. qualit.* p. 38; GAIUS II. 21, *fragm. Vatic.* § 259. 283. 285. 289; THEOPHIL II. 1. 40. *Agri vectigales* si trovano però indicati sott'altra significazione (cap. XXXV. nota 53. 74).

(50) HYGINUS *de limit. constit.* p. 198. L' Egitto fra le altre pagava una doppia decima dei frutti, OROS. *hist.* I. 8, donde Roma traeva la sua annona per quattro mesi, JOSEPH. *de bello Jud.* II. 16, 4. Ma oltre a questo per testimonianza dello stesso Giuseppe sinora non avvertita pagava pure un testatico assai grave, certo però non uguale per tutti, col quale in conseguenza si congiungeva il tributo, che l'erario traeva annualmente dall'Egitto, DIO CASS. LVII. 10.

(51) HYGINUS *de limit. constit.* p. 198. Dietro questo passo una tal imposta prediale in danaro esisteva nella Pannonia. Nella Palestina si trova inoltre un'imposta prediale e personale, *fr.* 8. § 7. D. *de censib.* (50. 15), SPARTIAN. *Pescenn. Niger.* 7. I Giudei che quivi vivevano dopo la confisca dei loro beni, dovevano corrispondere un gravoso aveva pure testatico in danaro, APPIAN. *de reb. Syr.* 50 (49); Vespasiano sottoposto tutti i Giudei dell'impero ad una contribuzione di due dramme, che ognuno doveva annualmente pagare al campidoglio, come una volta al tempio di Gerusalemme, JOSEPH. *de bello Jud.* VII. 6, 6; DIO CASS. LXVI. 7. Nell'Africa è parimenti menzionata un'imposta prediale e personale in danaro, TERTULL. *apolog.* 13; APULEI. *apolog.* T. II. p. 599 ed Lugd.; oltre a ciò ella somministrava l' annona di Roma per otto mesi, JOSEPH. *de bello Iud.* II. 16, 4. La Bretagna stette per lunga pezza franca d'imposte, STRABO II 4. § 8. p. 116. IV. 5. § 3. p. 200. Casaub., ma regnante Claudio venne pure assoggettata ad una contribuzione reale e personale.

d'imposizione in danaro divenne la più comune, essendochè si cercava in tutti i modi di trasformare nella medesima le imposizioni in natura[52]. Che anzi in alcune provincie l'imposizione prediale prese quasi la forma del tributo dei cittadini romani[53]. Finalmente, e senzachè si sappia quando e da chi, il sistema del tributo fu introdotto, in tutte le provincie, cosicchè per ciascun migliaio dell'avere censito si doveva annualmente pagare un tanto, oltre poi al testatico[54].

508. In tutte le altre sorgenti di entrata non ebbero luogo grandi mutazioni[55]. I dazi di porto e di terra si fissarono in digrosso all'ottava parte del valore[56] degli articoli daziabili[57], e si continuò ad appaltarli secondo le leggi censorie di cinque in cinque anni ai pubblicani[58], i cui abusi segnatamente nell'inventar imposte suppletive si tentò di frenar per editti[59]. Questi pubblicani formavano ancora grandi società di cavalieri, che potevano, chiedendo, ottener diritti di corporazione[60]. Ma in difetto di

(52) Hyginus *de limit. constit.* p. 198. Secondo quest'autore l'Asia e segnatamente la Frigia pagavano già sotto Traiano un'imposta prediale in danaro a vece della decima di prima.

(53) Così nella Siria e nella Cilicia v'era parte un testatico, *fr.* 3. D. *de censib.* (50. 15), e parte un' imposta reale, che ammontava all'un per cento del censo, Appian. *de reb. Syr.* 50 (49).

(54) Vedi per altri particolari il cap. XLVI.

(55) Vedi § 166. 167. 226. 244.

(56) *Octavarum vectigal*, c. 7. 8. C. *de vectigal.* (4. 61), c. 7. C. *de locat.* (4. 65).

(57) Se ne ha il catalogo nel *fr.* 16. § 7. D. *de public.* (39. 4).

(58) Appian *de reb. Illyr.* 6, fr. 3. § 6. D. *de iure fisci* (49.14), c. 7. C. *de locat.* (4. 61). Vedi cap. XX. nota 65.

(59) Tacit. *ann.* XIII. 50. 51, tit. D. *de publican.* (39. 4).

(60) Tacit. *annal.* IV. 6. XIII. 50, fr. 1. pr. D. *quod cuiusc. univers.* (3. 4).

censori, stava ora ne' consoli il procurar gli appalti [61].

509. L'antico agro pubblico in Italia grazie agli assegnamenti fattisi nella deduzione di colonie era in massima parte caduto in proprietà privata, e l'agro stesso stato occupato senza metazione, si era più tardi censito ed assegnato non di rado ai possessori [62]. Quà e là però sen vedevano tuttora dei resti che si affittavano come al solito contro un canone per l'erario [63]. Fra questi si annoveravano segnatamente i terreni sopravvanzati alla metazione ed assegnazione [64]. Ma essendosi questi ultimi gradatamente usurpati dai confinanti, Vespasiano e Tito promossero un'inchiesta, e ne vendettero gran parte per conto del fisco. Domiziano finalmente donò il resto ai possessori [65]. Nelle provincie le terre pubbliche venivano pure frequentemente usurpate dai possessori contigui e per quanto si poteva reclamate nuovamente in pro dello Stato [66]; ma ivi pure, dedotte le terre applicate alle colonie militari, sopravvanzavano vasti fondi demaniali.

510. Del rimanente Ottaviano si mostrò non men sollecito di accrescere le pubbliche entrate, che di introdurne un'amministrazione conforme al nuovo stato di cose. A tal fine di fianco all'antico erario egli

(61) OVID. *ex Ponto* IV. 5, 19. 9, 45.

(62) Così nelle Apulie e nelle Calabrie per ordine di Vespasiano, FRONTINUS *de colon.* p. 127. 146.

(63) SIC. FLACC. *de condit. agror.* p. 2, FRONTINUS *de contr.* p. 42; AGGENUS *in Frontin* p. 60.

(64) I *subseciva* (cap. XXX. nota 49. 50).

(65) HYGIN. *de condit. agror.* p. 210; HYGINUS *de gener. controv.* (*Rhein. Museum für Jurisprud.* VII. 169), AGGENUS *in Frontin.* p. 50. 59; AGGENUS *de controv. agror.* p. 68. 69; SUETON. *Domitian.* 9. A ciò si appoggia pure il rescritto di Domiziano riferito da ORELLI *inscr.* T. II. n. 3118.

(66) TACIT. *ann.* XIV. 18; HYGINUS *de condit. agror.* p. 210; AGGENUS *de controv. agror.* p. 70. 71.

creò per mezzo di nuove imposte ed altri mezzi un erario militare per l'approvvigionamento e il soldo dei soldati [67]; ma di costa ai due sorse anche il fisco rappresentante la fortuna privata del principe [68]. Nell'erario antico fluivano come prima le tasse sulle manumissioni [69], e le imposizioni sulle provincie, le quali si riscuotevano secondo l'usato nelle provincie del popolo dai questori e proconsoli [70], e in quelle dell' imperatore dai procuratori imperiali [71], che le versavano in mano ai governatori o nell'Egitto ai prefetti [72]. Oltrecciò vi fluivano il prodotto degli appalti dei dazi, le tasse per l'uso dei pubblici acquedotti [73] e delle cloache [74], le gabelle trovate da Caligola [75] sopra i comestibili portati a vendere in Roma [76], non che sul quarantesimo del valore per tutte le

(67) SUETON. *Octav.* 49; DIO CASS. LV. 24. 25. 32. LVI. 28.

(68) SENECA *de benef.* VII. 6, fr. 2. § 4. D. *ne quid in loco publ.* (43. 8). Il contrapposto di *fiscus* ed *ærarium* si trova già fatto in DIO CASS. LII. 25. LIII. 16. 22, ed il vocabolo in TACIT. *ann.* II. 47. VI. 2. FRONTINUS *de aquæ duct.* 118; PLINIUS *paneg.* 36. 42; SPARTIAN. *Hadrian.* 7; DIO CASS. LXIX. 8. LXXI. 32. Qualche volta l' uno e l'altro sono pure distinti coi nomi di *ærarium privatum* e *publicum* o *maius*, VULCAT. GALLIC. *Avid. Cass.* 7; LAMPRID. *Diadum.* 4.

(69) Quest'antica *vicesima manumissionum* (§ 167) fu da Caracalla innalzata alla *decima*, ma ridotta da Macrino al piede antico, DIO CASS. LXXVII. 9. LXXVIII. 12. Per la sua riscossione vi erano *vicesimarii* particolari, PETRON. *fragm. Fragur.* 65. A lei si riferiscono pure le iscrizioni riportate da ORELLI T. II. n. 3333-37.

(70) DIO CASS. LIII 15.

(71) IDEM LII. 25. LIII. 15; CAPITOL. *Antonin Pius* 6.

(72) PHILO *adv. Flaccum* p. 965. 984.

(73) FRONTINUS *de aquæ duct.* 118, fr. 41. D. *de act. emt.* (9. 1).

(74) Fr. 27. § 3. D. *de usufr.* (7. 1), fr. 39. § 5. D. *de legat.* I. (30).

(75) SUETON. *Calig.* 40 41; DIO CASS. LIX. 26.

(76) Questo *macelli vectigal* fu però in seguito nuovamente abolito, PLINIUS *hist. nat.* XIX. 19 (4).

liti vertenti nell'impero [77], e sui mercanti [78] ed artigiani [79], come sì sui facchini e le meretrici [80]; e finalmente il prodotto dei cessi pubblici di Roma appaltati ad intraprenditori [81], e il contributo inventato da Vespasiano sull'orina e sullo sterco di cavallo [82]. Dopo la legge Giulia e Pappia Poppea all'erario del popolo appartennero pure le eredità ed i legati fatti caduchi [83], alla cui esazione si preposero per tutto l'impero procuratori speciali [84]; oltrecciò le eredità vacanti e le cose abbandonate [85], cioè quelle esistenti in Italia e nelle provincie del popolo.

311. La sovrintendenza di quest'erario, e l'assegno dei pagamenti per esso da farsi apparteneva tuttora di forma al senato [86]; onde in lui pure stava il risolvere le quistioni di ragion fiscale [87]. Ma Ottaviano aveva disgiunto le operazioni d'entrata

(77) Questa contribuzione però fu di nuovo tolta da Galba. Quindi le lettere R. XXXX che si veggono sulle sue monete, e che significano *remissa quadragesima*

(78) *Aurum negotiatorium*, Lamprid. *Alex. Sever.* 32.

(79) Questa fu accresciuta da Alessandro Severo, Lamprid. *Alex. Sever.* 24.

(80) Lamprid. *Alex. Sever.* 24.

(81) Questi intraprenditori si chiamavano *foricarii*, fr. 17. § 5. D. *de usur.* (22. 1), Cuiac. *obs.* xxii. 34.

(82) Sueton. *Vespas.* 16 23; Tzetzes *chil.* 1.

(83) Tacit. *ann.* iii. 25. 28, Plinius *epist.* ii. 16; Gajus ii. 286; Ulpian. i. 21. Alcuni passi nominano il fisco, Ulpian. xvii. 2, *fragm. de iure fisci* § 3. Ma questo è un modo vago di parlare usato nei tempi posteriori, e che non si dee credere una mutazione pensata.

(84) *Procuratores caducorum* ossia *hered. caduc.*, Muratori p. 714, 1. p. 896, 1. p. 908, 2. p. 1112, 6; Orelli T. ii. n. 3647.

(85) Ulpian. xxviii. 7. Non parla esattamente Tacit. *ann.* ii. 48.

(86) Dio Cass. liii. 16. 22. lxxi. 33; Tacit. *hist.* iv. 9.

(87) Fr. 15. pr. § 3. 5. fr 42 § 1. D. *de iure fisci* (49. 14), e 1. C. *de compens.* (4. 31).

due prefetti che si dovevano eleggere dal senato fra i pretori uscenti d'ufficio; più tardi egli ne fece designar due a sorte fra i pretori effettivi, ma questa innovazione non fu di lunga durata [88]. Claudio nominò di nuovo i prefetti fra i questori [89]; ma per l'inesperienza propria degli esordienti, Nerone li scelse da capo fra gli expretori [90], e più tardi fra i pretori effettivi [91]. Sotto Traiano, si trovano di nuovo due prefetti expretori [92]. Ma fra questi sembra che v'avessero ancora questori od exquestori incaricati presso l'erario di certi servigi [93].

512. Ottaviano aveva introdotto per l'erario militare una nuova imposta [94] che consisteva nel vigesimo delle eredità e legati vegnenti a un cittadino romano [95], eccettuate però quelle provenienti dai più e d'uscita dalla questura, e preposto alle medesime

(88) Dio Cass. XLIII. 48. LIII. 2. 32; Tacit. *ann.* XIII. 29; Sueton. *Octav.* 36. Gli ultimi si chiamavano *prætores ærarii*, Frontinus *de aquæ duct.* 100, ovvero *ad ærarium*, Orelli T. I. n. 723.

(89) Dio Cass. LX. 4. 10. 24; Tacit. *ann.* XIII. 29; Sueton. *Claud.* 24.

(90) Tacit. *ann.* XIII. 29.

(91) Tacit. *hist* IV. 9.

(92) Plinius *paneg.* 91. 92; Sueton. *Claud.* 24. Nelle iscrizioni sono detti *præfecti ærarii Saturni.*

(93) Infatti regnanti Adriano e Severo si veggono ancora menzionati nelle iscrizioni *quæstores* e *viri quæstorii ab ærario Saturni*, Gudius p. 125, 6. p. 131, 3; Gruter p. 424, 8. p. 1026, 9. p. 1027, 4. Eglino si trovano ancora nel secolo quarto, Gudius p. 41, 5.

(94) *Vicesima hereditatum et legatorum*, Dio Cass. LV. 25. LVI. 28; Plinius *paneg.* 37-40; Capitol *M. Antonin.* 11. Caracalla la portò alla *decima*, e Macrino ripristinò l'antica misura, Dio Cass. LXXVII. 9. LXXVIII. 12 Di quella *decima* parla pure Ulpiano nella *Coll. leg. Mos.* XVI. 9. L'imposta sussisteva ancora sotto Diocleziano, Orelli T. I. n 1065, ma più tardi fu tolta, c. 3. C. *de edict. D. Hadr. toll.* (6. 33).

prossimi congiunti[96] o da poveri. Alla sua riscossione si preposero in Italia e nelle provincie procuratori[97], i quali poi la rilasciavano ai pubblicani per una somma tonda[98], che inviavano a Roma. In quest'erario fluivano inoltre le tasse stabilite da Ottaviano sull'introito degli incanti[99], non che sul valsente degli schiavi venduti[100], e certo anche sul provento delle prede militari. Ma all'amministrazione di queste si preposero prefetti che da principio si designavano a sorte fra gli expretori e più tardi si nominavano dal principe[101].

313. Finalmente, il fisco si componeva anzitutto della fortuna privata che ogni imperatore racco-

(95) Ed è perciò che Caracalla, per renderla più copiosa, compartì il cittadinatico a tutti gli abitanti dell'impero romano, Dio Cass. LXXVII. 9.

(96) I peregrini o Latini, che imparentati assieme erano divenuti cittadini romani, ma nel senso giuridico civile non erano parenti, dovevano perciò corrispondere in tutti i casi la tassa, finchè poi gl'imperatori vi recarono un temperamento, Plinius *paneg.* 37. 38. 39.

(97) Questi *procuratores XX hereditatium* ovvero *ad vectigal XX heredit.* s'incontrano in molte iscrizioni. A ciò appartiene pure la *statio XX hereditatium*, Orelli T. II. n. 3320.

(98) Di questi publicani parla Plinius *epist.* VII. 14, *paneg.* 37. Anche il loro agente, il *promagistro XX hereditatium* è menzionato, Orelli T. II. n. 3331; Gruter p. 454, 8.

(99) *Vectigal rerum venalium*, fr. 17. § 1. D. *de verb. sign.* (50. 16). Da principio consisteva in una *centesima*, ma da Tiberio fu ristretta alla *ducentesima*, e poscia da Caligola abolita per l'Italia intieramente, Tacit. *ann.* I. 78. II. 42; Sueton. *Calig.* 16. Perciò si trova su parecchie monete di quest'imperatore R. CC. cioè *remissa ducentesima*. Diversamente però reca Dio Cass. LVIII. 16. LIX. 9, il quale dice che Tiberio ripristinò la *centesima* e Caligola abolì questa.

(100) Questa fu dapprima la *quinquagesima*, ma più tardi la *quinta et vicesima*, Dio Cass. LV. 31; Tacit. *ann.* XIII. 31; Orelli T. II. n. 3336.

(101) Dio Cass. LV. 25. Questi *præfecti ærarii militaris* s'incontrano spessissimo nelle iscrizioni.

glieva dal suo predecessore od in altro modo, ed in cui si comprendevano pure vasti possessi nelle provincie[102]. Impinguavasi poi delle multe sui contrabbandi[103], delle grosse somme di danaro che in prospere occorrenze le città d'Italia e delle provincie dovevano offrire al principe come donativi d'uso[104], delle eredità soventi lasciate a Cesare da privati[105], per le quali vi erano procuratori speciali[106], e degli effetti vacanti e abbandonati nelle provincie imperiali[107]. I beni dei condannati si devolvevano ad ar-

(102) AGGENUS *de controv. agror.* p. 73. Per l'Egitto ne fa anche prova l'editto di Tiberio Alessandro.

(103) JOSEPH. *ant. Jud.* XIX. 1, 5, *fragm. de iure fisci* § 18, fr. 16. § 10. D. *de public.* (39. 4), c. 2. 3. C. *de vectig.* (4. 61).

(104) *Aurum coronarium*, *Monum. Ancyr. tab. I a dextra*, PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 16 (3); SPARTIAN. *Hadrian.* 6; CAPITOL. *Antonin. Pius* 4; DIO CASS. LXXVII. 9; LAMPRID. *Alex. Sever.* 32; VOPISC. *Prob.* 15.

(105) SUETON. *Octav.* 66; *Domit.* 9. 12; SPARTIAN. *Hadrian.* 18; CAPITOL. *Pertin.* 7, fr. 1. § 2. fr. 2. D. *de off. procur. Cæsar.* (1. 19).

(106) Un simile procuratore si chiamava secondo molte iscrizioni *procurator hereditatium*; ed a torto BURMANN *de vectigal.* cap. 11. applica questo nome ai *procur. XX heredit.* In una iscrizione è pur chiamato *procurator hereditatium patrimonii privati*, ORELLI T. II. n. 3180; PHIL. A TURRE *monum. vet. Antii* p. 81-88. Burmann distingue qui due impieghi, quello della *XX hered.* e quello del *patrim. privat.* Ma anche questo è assolutamente falso, poichè in quell'iscrizione nella linea che precede si trova già indicato l'ufficio di *procurat. patrim.* Ai *procur. hered.* allude pure la *c.* 1. C. *de usur. rei judic.* (7. 54).

(107) STRABO XVII. 1. § 12. p. 797. Casaub. Io son qui tenuto tanto più a correggere l'errore della prima edizione, che anche le imposte delle provincie dell'imperatore affluissero al fisco, in quanto PUCHTA *Institutionen*, parte I. § 88, e BURCHARDI *Rechtsgesch.* parte I. § 72 lo hanno seguitato. Quest'opinione è contraddetta primieramente da che parlando delle entrate dell'Egitto, il quale era una provincia imperiale, si nomina esplicitamente l'erario, VELL. PAT. II. 39. In secondo luogo da che, giusta l'editto di Tiberio Alessandro, vi

bitrio del principe, quando all' erario del popolo, quando all'erario militare od al fisco [108], e vi erano anche per questi procuratori speciali [109].

314. Per amministrare e sopravvedere i beni e le entrate del fisco l'imperatore aveva i suoi ragionieri, procuratori e attori che eleggeva fra' suoi libertini od anche fra' cavalieri [110]. Questi ufficii nelle provincie erano proprii dei procuratori imperiali [111], e di costoro se ne preponevano pure nelle provincie del popolo, perchè ivi pure l'imperatore aveva possessi e ragioni fiscali [112]. Oltre a costoro v'erano, come già notammo, per certe entrate, procuratori speciali. Così sorsero, secondo le diverse entrate del fisco, altrettanti uffici o stazioni [113], in ciascuna delle quali v'era il numero occorrente di scrivani, cassieri, amministratori delle rendite, e messi esecutori [114]. Tutti

era nell' Egitto una doppia contabilità; l' una pel principe (ἴδιος λόγος), e l'altra per lo Stato (δημόσιος λόγος). In terzo luogo infine l'erario non avrebbe potuto in un subito mancare della metà delle sue entrate, poichè le sue spese non solo restavano le stesse, ma erano notabilmente accresciute dagli stipendii degl'impiegati.

(108) Ciò indicano Dio Cass. lv. 32; Tacit. *ann.* iv. 20. vi. 2, *hist.* i. 90; Philo *adv. Flaccum* p. 986; Plinius *paneg.* 42; Spartian. *Hadrian.* 7; Vulcat. Gallic. *Avid. Cass.* 7.

(109) *Procurator ad bona damnatorum*, Orelli T. ii. n. 3190.

(110) Sueton. *Claud.* 28; Tacit. *ann.* xiii. 1. xiv. 54; Plinius *paneg.* 36.

(111) Strabo xvii. 1. § 12. p. 797. Casaub., fr. 1. 2. 3. D. *de off. procur. Cæsar.* (1. 19).

(112) Dio Cass. liii. 15, fr. 9. D *de off. procons.* (1. 19).

(113) C. 1. C. *de compens.* (4. 31), c. 1. C. *ne fiscus rem.* (10. 5). Perciò si trova una *statio hereditatium*, Orelli T. ii. n. 3207; Gruter p. 451, 3, una *statio annonæ*, Orelli T. ii. n. 4107. 4120.

(114) Questi *librarii commentarienses*, fr. 45. § 7. D. *de iure fisci* (49. 14), *tabularii*, *arcarii*, *dispensatores* ed *exactores fisci* sono menzionati in molte iscrizioni ed altri luoghi. Ignoro chi fosse il *præsignator heredit.*, Orelli T. ii. n. 3331.

i procuratori anzidetti avevano eziandio stipendi, dal cui maggiore o minore ammontare pigliavano più propriamente il nome [115].

345. Ma l'ispezione dell' erario fu nel secolo terzo tolta al senato e devoluta ad un procuratore [116], il quale ebbe sotto di sè i prefetti [117]. Gli assegni di pagamento si fecero allora direttamente dall'imperatore [118]. Con ciò vennero pure aboliti nelle provincie i questori, e dappertutto surrogati dai procuratori imperiali o ragionieri [119]. L'erario militare andò parimenti confuso coll'altro [120]. Ma, quanto al fisco, Severo instituì sovr'esso un procuratore supremo [121], che ebbe sotto di sè altri ragionieri [122] e procuratori [123]. A questo modo le due masse, l'erario e il fisco, furono anche estrinsecamente ridotte in dipendenza eguale dall' imperatore [124]. Per essa l'uso di parlare perdè pure

(115) Dio Cass. lii. 25. liii. 15. Di qui nelle iscrizioni i titoli di *procurator ducenarius*, *centenarius*, *sexagenarius*, Orelli T. i. n. 946. T. ii. n. 3178; Boeckh T. ii. n. 3751. T. iii. n. 4485.

(116) Questi è menzionato in Lamprid. *Diadumen.* 4.

(117) Costoro sono ancora menzionati in Vopisc. *Aurelian.* 9. 12. 20.

(118) Vopisc. *Aurelian.* 12. 20.

(119) *Rubr.* tit D. *de off. procur. Cæsaris vel rationalis* (1. 19), c. 3. C. J. *de conven. fisc. debit.* (10. 2), c. 4. C. J. *de fide hastæ* (10. 3).

(120) L'ultima menzione che se ne fa è dei tempi di Elagabalo, Orelli T. i. n. 946.

(121) *Procurator rei privatæ*, Spartian. *Sever.* 12; Capitol. *Macrin.* 2. 7.

(122) *Rationalis*, Vopisc. *Aurel.* 38.

(123) Di questa specie è il *procurator rationis privatæ*, Orelli T. i. n. 946, od *a rationibus*, T. ii. n. 3331, come pure il *procurator patrimonii*, Orelli T. ii. n. 3180; Lamprid. *Commod.* 20; fr. 39. § 10. D. *de legat.* i. (30), c. 3. C. Th. *de bon. proscript.* (9. 42).

(124) Così giudica pure Dio Cass liii. 22.

la sua determinatezza, e le espressioni di erario e fisco si adoperarono come al tutto sinonime [125]. Ma nell'amministrazione le due masse rimasero sotto autorità diverse. E di qui nacque la partizione dell'erario o fisco nei due rami che ancor si trovano nella costituzione ulteriore.

316. Per la prosecuzione dei diritti dell'erario o fisco sulle cose a lui devolute si teneva dietro alle denunzie da farsene dai privati [126]. Ad esempio della legge Papia Poppea era in premio promessa ai delatori una parte del valore [127]. Quegli che denunciava se stesso, ne aveva, giusta un editto di Traiano, la metà [128]. Ma di queste delazioni si abusava ora sì vilmente, che convenne stabilir severe disposizioni penali [129] ed altre restrizioni [130]. Tutto ciò si trova ancora nel diritto ulteriore [131]. Dei beni lor devoluti gl' imperatori erano assai liberali. Ma ciò diè origine fra i loro più intimi cortigiani a sollecitazioni così importune che le petizioni furono

(125) Fr. 13. pr. D. *de iure fisci* (49. 14), fr 9. § 6. D. *ad l. Iul. pecul* (48. 13), c. 2. pr. c. 3. C. J. *de quadrien. præscript.* (7. 37). Quindi anche pei *bona caduca* e *vacantia*, che appartenevano all'erario (nota 83. 85), è ora usato il vocabolo fisco, *fr.* 9. D. *de SC. Silan.* (29. 5), *fr.* 96. § 1 D. *de legat.* I. (30); in un passo assai più recente di nuovo il vocabolo erario, *c.* 5. C. Th. *de bon. vacant.* (10. 8).

(126) *Nuntiationes ad fiscum*, fr. 1. pr. D. *de iure fisci* (49. 14).

(127) SUETON. *Nero* 10.

(128) Fr. 13. 15. § 3. fr. 16. D. *de iure fisci* (49. 14), *fragm. de iure fisci* § 1. 2, c. un. C. *de his qui se defer.* (10. 13).

(129) TACIT. *ann.* III. 25. 28; SUETON. *Titus* 8; PLINIUS *paneg.* 34-37; CAPITOL. *M. Antonin.* 11. *Macrin.* 12; VOPISC. *Aurelian.* 39.

(130) Fr. 12. 15. 18. 21. 29. D. *de iure fisci* (49. 14).

(131) GOTHOFR. *paratit. ad C. Th.* X. 10 ne dà i documenti.

da prima in varie guise ristrette [132], e da ultimo (A. 444) assolutamente vietate [133].

517. Nella moneta s'introdussero altresì varie mutazioni. Il diritto di far battere moneta d'oro e d'argento non apparteneva più dopo Ottaviano che all' imperatore; il quale però ne parteggiava l'esercizio con quello che assumeva a collega nella podestà tribunizia. Il diritto monetario del senato fu ristretto alle monete di rame, e questo pure cessò sotto Gallieno [134]. Nelle provincie, le colonie ed altre città serbavano il diritto di battere moneta nazionale. Ma oltre questa, a' tempi già di Ottaviano si batteva pure in alcune città della Gallia e della Spagna, e sotto l'ispezione del preside, danaro romano [135]. Perciò quivi come in Sicilia ed Africa, le città cessarono fin dai primi imperatori di battere moneta propria, e si servirono generalmente del danaro romano. Lo stesso avvenne in Oriente a' tempi di Gallieno. Ma le zecche si adoperavano ora in parte a battere monete romane, ondechè dopo Aureliano v'erano in varie città dell'impero zecche imperiali, dove sotto l'ispezione di impiegati imperiali si batteva moneta romana [136]. Ma delle specie romane più antiche non restò in uso che l'aureo [137], ondechè attualmente si contava per lo più a sesterzi. L'aureo però divenne sempre più leggiero, cosicchè nel secolo secondo se ne battevano sopra una

(132) Gothofr. *paratit. ad C. Th.* x. 10 ne dà i documenti.
(133) C. 2. C. *de petit. bonor. sublat.* (10. 12).
(134) Ekhel *doctr. num. veter.* T. i. *Proleg.* cap. xiii.
(135) In Lione ed in Emerita, Strabo iv. 3. § 2. p. 192. Casaub. Ekhel. T. i. *Proleg.* cap. xv.
(136) Ekhel T. i. p. ix. x. lxxi. p. 5. 65. 185. T. iii. p. 303. T. iv. p. 497. 500. T. viii. p. 518.
(137) Vedi in proposito § 171.

libbra d'oro non più quaranta, ma quarantacinque [138].

318. Finalmente dell'economia pubblica facevano altresì parte le strade. A' tempi della repubblica i censori erano quelli che provveder dovevano all'apertura ed alla manutenzione delle grandi strade intorno a Roma e nell'Italia [139]. Ma Ottaviano prese per sè questo ramo di amministrazione, e nominò in cambio degli antichi dueviri per le strade intorno alla città due curatori fra gli expretori [140]. Per ciascuna poi delle grandi strade militari venne costituito un curatore nella persona di un ragguardevole romano [141]. Nelle provincie tutto ciò che rifletteva le strade apparteneva principalmente ai governatori [142]. Gl'imperatori però volsero a quest'oggetto un'attenzione e liberalità particolare [143]. I lavori necessarii si appaltavano ad imprenditori [144]; ma i proprietarii confrontanti dovevano concorrervi con danaro o servizi [145]. La manutenzione delle strade vicinali cadeva esclusivamente a carico de' vicini, ed i maestri di contado ve li dovevano astringere [146].

(138) PLIN. *hist. nat.* XXXIII. 13 (3). Vedi pure DUREAU de la MALLE *économie politique* lib. I. cap. 7.

(139) LIV. IX. 43. XXIX. 37. XXXVIII. 28. XLI. 27.

(140) DIO CASS. LIV. 8; SUETON. *Octav.* 37.

(141) DIO CASS. LIII. 22; SUETON. *Octav.* 30; PLINIUS *epist.* V. 15; SIC. FLACCUS *de condit. agror.* p. 9, *fragm. Vatic.* p. 136. Questi curatori sono anche spesso menzionati nelle iscrizioni.

(142) CIC. *de Fontejo* 4, fr. 7. § 1. D. *de off. procons.* (1. 16).

(143) Ciò è comprovato da molte iscrizioni, verbigrazia in BOECKH T. II. n. 3742. A ciò si riferisce pure la *c.* 6. C. Th. *de itin.* (15. 3).

(144) SIC. FLACCUS p. 9; VARII AUCTOR. *de limit.* p. 255.

(145) CATO *de re rust.* 2; SIC. FLACCUS p. 9, fr. 27. § 3. D. *de usufr.* (27. 1), fr. 1. § 2. fr. 12. fr. 14. § 2. fr. 18 § 7. 15. D. *de muner.* (50. 4), c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. Th. *de itin.* (15. 3).

(146) SIC. FLACCUS p. 9, fr. 3. D. *de locis et itin.* (43. 7)

CAPITOLO XXXVIII.

LA MILIZIA.

519. La milizia vestì sin dai tempi di Ottaviano un nuovo aspetto. Egli tolse primieramente al senato l'amministrazione delle cose militari e tutta la ridusse in sè [1] e ne' suoi prefetti del pretorio. A costoro venne pur devoluta l'organizzazione ed il materiale delle armate, il soldo e l'approvvigionamento delle truppe e la punizione dei reati militari [2]. Oltrecciò con sapiente accorgimento stabilì che la truppa non si assoldasse e licenziasse più secondo il bisogno del momento, ma si formasse dei cittadini, dei provinciali e degli alleati un'armata permanente, da ripartirsi adeguatamente per tutto l'impero [3].

520. Alloggiavano in Italia le tre, più tardi quattro, coorti civiche destinate a proteggere la metropoli [4] sotto il comando supremo dei prefetti del pretorio [5], e così a disposizione pure del prefetto della città [6]. Qui stavano inoltre le nove, posteriormente dieci coorti de' pretoriani [7], obbedienti anch' esse ai pre-

(1) Dio Cass. liii. 12. 17.

(2) Dio Cass. lii. 24; Zosimus ii. 32. 33.

(3) Dio Cass. lii. 27; Herodian ii. 11; Æl. Aristid. *in Romam oratio* ed. Jebb. T. i. p. 216-22, ed. Canter. T. i. p. 578-88.

(4) Tacit. *ann* iv. 5; Dio Cass. lv. 24; Orelli T. ii. n. 3422.

(5) Dio Cass. lii 24; Zosimus ii. 32.

(6) Tacit. *hist.* iii. 64; Dio Cass. lii. 21.

(7) Tacit. *annal.* iv. 5; Dio Cass. lv. 24; Orelli T. ii. n. 3422.

fetti del pretorio [8]. Queste coorti stavano da principio sparse per la città e le contrade vicine, ma sotto Tiberio si riunirono in un alloggiamento presso Roma [9]. Amendue le coorti, le civiche come le pretoriane, si reclutavano dapprima in massima parte nell'Etruria, nell'Umbria, nel Lazio antico e nelle vecchie colonie cittadine [10]; ma Settimio Severo rifornì i pretoriani con soldati di tutte le legioni [11]. Eravi inoltre un scelto corpo di cavalieri e veterani, formatosi ai tempi delle guerre civili [12], e le centurie de' trabanti forestieri [13]. Nell'Italia non accampavano legioni [14]; ed una ne fu alloggiata per la prima volta sotto Settimio Severo [15], che il prefetto del pretorio comandava per mezzo de' suoi legati [16].

521. La maggior parte dell'armata stanziale consisteva nelle legioni. Distinte per numeri od altri nomi proprii erano queste distribuite principalmente per le provincie riservate all'imperatore [17], ed accam-

(8) DIO CASS. LII. 24; ZOSIMUS II. 42.
(9) SUETON. *Octav.* 49. *Tiber.* 37; TACIT. *ann.* IV. 2.
(10) TACIT. *ann.* IV. 2.
(11) DIO CASS. LXXIV. 2.
(12) Gli *evocati*, APPIAN. *de bell. civ.* III. 40; DIO CASS. XLV. 12. LV. 24. LXXVIII. 5; SUETON. *Galba* 10.
(13) *Statores*, ORELLI T. II. n. 3422; HYGINUS *de castramet.* (GRÆVII *thesaur.* T. X. p. 1023). Se ne hanno esempi in SUETON. *Octav.* 49. *Calig.* 43; ORELLI T. I. n. 174. 175.
(14) TACIT. *ann.* IV. 5.
(15) DIO CASS. LV. 24.
(16) DIO CASS. LII. 24.
(17) SUETON. *Octav.* 49; DIO CASS. LII. 22. 27; APPIAN. *præf.* 7. L'aumento e la distribuzione delle legioni in diversi tempi sono descritti da DIO CASS. LV. 23. 24; TACIT. *ann.* IV. 5. *hist.* I 55; JOSEPH. *de bell. Jud.* II. 16. 4. Di ciò tratta a fondo GROTEFEND nella ZIMMERMANS *Zeitschr. für die Alterthumswiss.* 1840 n. 79. 80. 81.

pate a guisa di presidii nelle città e pel territorio [18]. S'aggiungevano loro gli Ausilii che le provincie particolarmente distinte in una qualità d'armi e le città federate e libere dovevano fornire [19]. Costoro formavano masse considerevoli che stavano divise per ragion di nazione in coorti [20], ed avevano così nell'accampamento i loro posti separati [21]. In caso di guerra si facevano tuttora marciar le milizie ausiliari di re e nazioni alleate forestiere [22]. La disposizione della forza militare della provincia spettava al governatore [23], il quale ne dava il comando effettivo ad uno de' suoi legati ovvero ad entrambi, secondo che una o più erano le legioni accampate nella provincia [24]. L'imperatore, secondo le circostanze, mandava pure a dirigere una campagna od a comandare una legione legati scelti ordinariamente fra gli exconsoli od expretori [25]. Per proteggere le coste e il commercio romano vi erano flotte stazionate in diversi mari [26]. Ma nel munire i confini si usava sin

(18) Strabo xvii. 1. § 12. 30. 53. 54. p. 797. 807. 819. 820. Casaub.
(19) Dio Cass. lii. 27.
(20) Tacit. *hist.* i. 59. 61. 70. ii. 89. iv. 70. v. 1; Joseph. *de bello Jud.* iii. 4. 2, Veget. *de re milit.* ii. 2.
(21) Hygin. *de castramet.* (Grævii *thesaur.* T. x. p. 1023).
(22) Joseph. *de bello Jud.* ii. 18. 9. iii. 4. 2.
(23) Dio Cass. lii. 22. Anche nelle provincie del popolo, Tacit. *hist.* iv. 48; Dio Cass. lix. 20, e nell' Egitto, Tacit. *hist.* i. 11.
(24) Dio Cass. lii. 22; Strabo iii. 4. § 19. 20. p. 166. 167. Casaub.
(25) Sueton. *Vespas.* 4. 6; Tacit. *ann.* ii. 36. xv. 28. *hist.* i. 52. 56. iv. 48. *Agric.* 7; Joan. Lydus *de magistr.* ii. 6. Non si deggiono confondere, come fanno Lipsio ed altri, questi *legati consulares* o *prætorii* puramente militari coi legati che governavano le provincie dell'imperatore.
(26) Sueton. *Octav.* 49; Tacit. *ann.* iv. 5. *hist.* ii. 83; Ve-

dai tempi di Ottaviano una diligenza particolare [27]. Da Alessandro Severo in ispecie venne l'uso di concedere ai soldati confinarii o veterani le terre ivi tolte o conquistate, a patto ch'essi e i discendenti loro prestassero servizio militare [28]. Per ogni confine si nominava pure un comandante particolare [29].

522. Le legioni dovevano secondo la massima antica comporsi di soli cittadini; ond'è che di regola nelle provincie non si assoldavano che coloni [30], e i provinciali che erano cittadini romani [31]. Ma già duranti le guerre civili si facevano leve ovunque si trovava gente robusta [32]. All'ultimo, sotto gl'imperatori, le legioni si reclutarono quasi unicamente senza considerazione di cittadinatico [33] fra i provinciali [34], i quali si considerarono per contrapposto agli Italici vieppiù infiacchiti come il nerbo degli eserciti [35]. La recluta si faceva innanzitutto per accettazione di

GET. *de re milit.* V. 1. 2. V. sul loro equipaggio la nota 14 di Reimaro a DIO CASS. LXIV.

(27) HERODIAN. II 11; SPARTIAN. *Hadrian.* 11. 12; ÆL. ARISTID. *in Romam. oratio* ed. Iebb. T. I. p. 219, ed. CANTER. T. I. p 383.

(28) Fr. 11. pr. D. *de evict.* (21. 2), LAMPRID. *Alex. Sever.* 58; VOPISC. *Prob.* 13. 14. 16.

(29) *Dux limitis*, VOPISC. *Aurelian.* 13. *Bonos.* 14.

(30) CÆSAR. *de bell. civ.* II 19. *Hispan.* 7.

(31) JOSEPH. *ant. Jud.* XIV. 10. 14. A questi allude egualmente LIV. XXXVII. 2

(32) CÆSAR *de bell. civ.* II. 18. III. 4. Anche Africani vi erano ora nelle legioni, HIRTIUS *de bello Afric.* 35.

(33) Ciò è pure provato dai diplomi di congedi militari (§ 6).

(34) Perciò le legioni si chiamavano ora *miles peregrinus et externus* ossia *militia provincialis*, TACIT. *hist.* II. 21. HYGINUS *de castramet.* (GRÆVII *thesaur.* T. X p. 1021). I Giudei però erano in considerazione dei loro riti religiosi esenti da servizi militari, JOSEPH. *ant. Jud.* XIV. 10. 11-19.

(35) HERODIAN. II. 11; TACIT. *ann.* III. 40; DIO CASS. LXXIV. 2

volontarii che il più delle volte bastavano[36]; gli schiavi però ed i rei di gravi misfatti n'erano esclusi sotto pena di morte[37]. In difetto de' volontarii si poneva mano alla leva, la quale in Italia, quando vi si faceva, era tuttora per tribù[38], e nelle provincie, di territorio in territorio, per libera scelta dei più valenti fra i soggetti al servizio[39]. Le reclute si misuravano e segnavano[40]. La cavalleria per le legioni si componeva pure ab antico e nella massima parte di provinciali ed alleati[41]. Ma i tribuni delle legioni e delle coorti ed i prefetti della cavalleria si pigliavano fra' cittadini romani, e singolarmente fra quelli di cospicuo casato[42].

323. Il soldo dopo la repubblica era notabilmente cresciuto[43], e le coorti pretoriane avevano il doppio[44]; sovr'esso però si riteneva non solo la razione giornaliera[45], ma, come prima dei Gracchi, il prezzo dell'assisa, dell'armi e delle tende che provvedeva lo Stato[46]. Il trattamento e il foraggio dei capi era di molto maggiore, e l'arredo fornito loro dallo

(36) Fr. 4. § 10. D. *de re milit.* (49. 16).
(37) Plinius *epist.* x. 38. 39, fr. 4. 8. 11. D. *de re milit.* (49. 16).
(38) Sueton. *Nero* 44; Tacit. *hist.* III. 58.
(39) Aggenus *de controv. agror.* p. 72; Æl. Aristid. *in Romam oratio* ed. Iebb. T. I. p. 218. ed. Canter. T. I. p. 380. 382.
(40) Gli *Acta S. Maximil. a.* 295. c. 1. indicano il procedimento usato.
(41) Ciò si arguisce da Cæsar *de bello Gall.* I. 15. 42. Vedi pure Ernesti a Tacit. *ann* IV. 73.
(42) Sueton. *Octav.* 38. *Claud.* 25. Vedi § 263. 267.
(43) Vedi § 178.
(44) Dio Cass. LIII. 11. LIV. 25.
(45) Ciò risulta da Tacit. *ann.* XV. 72; Sueton. *Nero* 9.
(46) Tacit. *ann.* I. 17.

stato, compiutissimo [47]. Il danaro necessario pel pagamento del soldo si provvedeva dai questori e nelle provincie dell'imperatore dai procuratori [48], ma il pagamento si eseguiva dalle opzioni contro quitanza dei riceventi [49]. Non di rado i soldati ricevevano pure donativi straordinarii in danaro [50]; ma la metà se ne doveva sempre lasciare in deposito presso le bandiere come un peculio [51]. Essendo in marcia, le comunità erano tenute a far attaccare i cavalli e prestar loro altri servigi [52]. Il tempo del servizio dopo alcune modificazioni rimase fissato a sedici anni per le coorti pretoriane, a venti per le altre [53], ed a ventisei per le truppe navali [54]. I soldati erano di rado maritati [55], perchè non potevano condur seco le mogli, il che però fu da Alessandro Severo concesso [56]. Nella

(47) Trebell. Pollio *Claud.* 14. 15; Vopisc. *Aurelian.* 9. *Prob.* 4. 5. 7.

(48) Strabo III. 4. § 20. p. 167. Casaub.

(49) Gau ha trovato nella Nubia sopra cocci di simili quitanze in lingua greca del secolo terzo. Vedi le tavole VIII. IX. d'inscrizioni ne' suoi *Denkmählern von Nubien*, Stuttgart 1822. Quivi a pag. 18 vi hanno gli opportuni schiarimenti di Niebuhr.

(50) Fr. 10. D. *de re milit.* (49. 16), c. 1. C *de re milit* (12. 36).

(51) Veget. *de re milit.* II. 20; Sueton. *Domitian.* 7.

(52) Aggenus *de controv. agror.* p. 72, fr. 27. § 3. D. *de usufr.* (7. 1).

(53) Dio Cass. LIV. 25. LV. 23. LVII. 4. 6; Tacit. *ann.* I. 17. 78, c. 9. C. *quando provoc.* (7. 64).

(54) Ciò è provato dagli atti di congedo militare (§ 6).

(55) Tacit. *ann.* XIV. 27. Spesso però avevano il connubio, c. 2. C. *de donat. int. vir.* (5. 16).

(56) Dio Cass. LX. 24; Tacit. *ann.* III. 33; Herodian. III. 8 Questi passi non si debbono intendere, come generalmente si crede, di un assoluto divieto del matrimonio; poichè, che vi potessero essere soldati maritati, lo dimostrano i diplomi di congedo, e Gaio nel *fr.* 61. D. *de donat. int. vir.* (24. 1).

provincia dove campeggiavano non potevano acquistar beni coltivi [57]. L'obbligo del servizio cessava col congedo, di cui si distinguevano tre specie: pel lasso di tempo prescritto, per sopravvenuta inabilità, e per prevaricazione [58]. Quest'ultimo fruttava sempre l'infamia [59]. I veterani per contro erano trattati con molti riguardi, e si aveva cura che potessero in età ancor verde ottenere una confacente posizione civile. Essi avevano premii in danaro [60], e per lo più, quando ancora nol possedevano, il cittadinatico ed il connubio pel loro congiungimento con donna non romana [61]; oltrecciò esenzioni dalle gravezze pubbliche, e in generale i diritti onorarii dei decurioni [62].

524. Del resto, questo sistema militare fu gradatamente modificato da nuovi elementi. A' tempi già di Marco Aurelio si pigliavano al servizio romano schiere di barbari vinti [63]. Probo ne incorporò nelle stesse legioni [64]. E così ebbe principio quell'andamento di cose, per cui la forza e le sorti dell'impero vennero in ultimo del tutto commesse alla fede di popoli barbari e mercenarii.

(57) Fr. 9. 13. pr. § 1. 2. D. *de re milit.* (49. 16).
(58) *Missio honesta*, *causaria*, *ignominiosa*, fr. 13. § 3. D. *de re milit.* (49. 16).
(59) Fr. 1. 2. D. *de his qui notant. infam.* (3. 2), c. 3. C. *de re milit.* (12. 36).
(60) Dio Cass. LIV. 25. LV. 23; Sueton. *Octav.* 49. *Calig.* 44.
(61) Gaius I. 57. L'una e l'altra cosa risulta dai documenti di congedo (§ 6).
(62) Fr. 1-5. D. *de veteran.* (49. 18), c. 9. C. *quando provoc.* (7. 64).
(63) Dio Cass. LXXI. 11; Trebell. Pollio *Claud.* 9.
(64) Vopisc. *Prob.* 14.

CAPITOLO XXXIX.

VITA E COSTUMI.

325. Col mutare della vita pubblica mutò di pari passo lo stato civile. Un male di cui la repubblica già avea deposto il germe, era il disuguale riparto dei beni, l'ammasso di colossali ricchezze in mano di pochi grandi e la rivoltante miseria del popolo minuto. Vedevansi ora in Italia edifizi privati che in estensione eguagliavano una città, tenute di Grandi con torme di schiavi forestieri, i quali davano immagine di piccole nazioni [1], e che lavoravano, parte in catene, la terra [2]. In mezzo a sì vasti poderi non mancavano al certo possessi affittati a liberi coloni [3], ora per una somma tonda, ed ora di contro ad una parte dei frutti [4], dei quali però il proprietario stesso dava l'inventario [5]; nè anco mancavano sparse quà e là piccole possessioni particolari [6]; ma esse erano di leggieri ingoiate dai ricchi circostanti [7]. A questi mali s'aggiunse la perniciosa influenza delle largizioni annonarie [8] e del lusso radicantesi pure nel popolo della campagna [9]. Conseguenza di ciò era

(1) SENECA *de benef.* VII. 10; TACIT. *ann.* III. 53. XIV. 44.
(2) PLIN. *hist. nat.* XVIII. 4. 7 (3. 6), COLUMELLA I. 3, 10. 11. 12. I. 7, 1. I. 8, 16.
(3) COLUMELLA I. 7, 1; PLINIUS *epist.* III. 19. X. 24.
(4) Vedi cap. XXII. nota 10. 11.
(5) PLINIUS *epist.* III. 19.
(6) SIC. FLACCUS *de condit. agror.* p. 14.
(7) Con molta evidenza è ciò descritto da QUINTILIAN. *declam.* 13.
(8) SUETON. *Octav.* 42. .
(9) COLUMELLA XII. *præf.* § 9. 10.

un scemar progressivo della popolazione libera [10], e la declinazione dell'agricoltura e della produzione [11], sì che la sussistenza del popolo romano dipendeva dalle flotte che gli recavano grano dalle provincie [12]. Ma anche nelle provincie sorgevano possessi [13] e signorie sterminate, dove i casali situati intorno alla villa del padrone formavano piccoli comuni a modo de' municipii [14].

326. La grande estensione dell'impero ed il buono suo ordinamento erano certamente favorevolissimi al commercio interno ed allo scambio dei prodotti nazionali; d'altra parte la voluttuosità fuor d'ogni misura dei ricchi assicurava all'importazione degli oggetti forestieri di lusso, specialmente dall'Oriente, un lucro molto soddisfacente [15]. Certo è pure che ogni anno ne andavano all'estero vistose somme [16]. Questa ed altre circostanze indussero più tardi gl' imperatori a vietare sotto pene severe l'esportazione e la fusione delle specie correnti di moneta romana [17]. Le stesse ragioni che favorivano il commercio innalzarono pure, singolarmente nelle provincie orientali, le arti e l'industria. Sorsero anzi tintorie di porpora, e tessiture e manifatture imperiali di seta ed oro, che

(10) Liv. vi. 12.

(11) Columella i. *præf.* § 1. 2. 3. 11. 12. i. 3. 10, Plin. *hist. nat.* xviii. 7 (6).

(12) Tacit. *ann.* iii. 54. xii. 43; Varro *de re rust.* ii. *præf.* § 3; Columella i. *præf.* § 20.

(13) Plinius *hist. nat.* xviii. 7 (6). *Latifundia perdidere Italiam, iam vero et provincias.*

(14) Così nell'Africa, Plinius *hist. nat.* xviii. 7 (6), Aggenus *de controv.* p. 71. 72.

(15) Vedine il catalogo nel *fr.* 16. § 7. D. *de publican.* (39. 4).

(16) Tacit. *ann.* iii. 53; Plinius *hist. nat.* vi. 26 (23), xii. 41. (18).

(17) C. 1. C. Th. *si quis pecun. conflav.* (9. 23).

eseguivano pel servizio dell'imperatore e della corte imperiale lavori soprammodo fini e di non lieve costo[18]. Le arti ed il commercio erano perfettamente liberi[19]; solo ai confini de' barbari[20], e per certi monopolii delle fabbriche imperiali[21], s'introdussero alcune restrizioni. L'editto di Diocleziano che in occasione di una gran carestia (A. 303) fissò per tutto l'impero il massimo dei prezzi per ogni qualità di merci e di derrate non fu che passeggiero[22]. Ma ad agevolare il commercio interno v'erano, non solamente nelle città, ma nelle vaste possessioni che ne avevano ottenuto il diritto dall'imperatore, fiere annuali; ed i mercatanti che vi traevano, godevano di certe franchigie[23].

327. Sin dai primordii dell'età imperiale i costumi avevano siffattamente peggiorato, che l'azione degli edili per mantener in vigore le leggi suntuarie dovette cessare[24]. Tuttavia gl'imperatori prevalendosi dell'autorità censoria[25], o quando vestivano la cen-

(18) C. 6. 13. 18. C. Th. *de murileg.* (10. 20).
(19) C. 1. C. J. *de monopol.* (4. 59).
(20) C. 1. 2. C. *quæ res export.* (4. 41), c. 2. 4. C. *de commerc.* (4. 63), c. 1. C. *de littor. custod.* (12. 45).
(21) C. 1. 2. C. *quæ res venire* (4. 40), c. 1. 5. C. *de vestib. holob.* (11. 8), c. 1 C. *nullli licere* (11. 11), *nov.* 85.
(22) Lactant. *de mort. persecut.* 7. L'editto fu scoperto sin dal 1709 in Caria nelle rovine di Stratonica, ma non fu divulgato compiutamente che nel 1826 in Londra, ed una parte anche nella collezione di Haubold. Buone osservazioni si trovano su di esso in Dureau de La Malle, *économie politique des Romains* lib. I. cap. 12.
(23) Sueton. *Claud.* 12, fr. 1. D. *de nundin.* (50. 11), c. 1. C. *de nundin.* (4. 60).
(24) Tacit. *ann.* II. 33. III. 52-55.
(25) Dio Cass. LIV. 2. 16. LVII. 15; Sueton. *Tiber.* 34. 35. *Calig.* 16. *Nero* 16; Spartian. *Hadrian.* 22.

sura effettiva [26], si adoperavano in tutti i modi onde ovviare al male. L'ammessione di provinciali nel senato esercitò pure per lungo tempo una benefica influenza sui costumi della metropoli [27]. Ma più tardi la leggierezza e la corruzione travolsero seco ogni cosa [28], e nella terra soltanto del cristianesimo riparavano quelli che nella depravazione generale confidavano di salvarsi almeno per la vita futura, ma che forse per ciò divenivano troppo indifferenti alle cose di quaggiù. Conseguenza particolare dell'immoralità era l'avversione delle classi superiori alla vita coniugale [29]. A questo proposito, e dopo un vano sperimento, fatto forse nel suo sesto consolato, (A. 726) [30 e 31] Ottaviano promulgava nell'anno 736 l'importante legge Giulia [32], che nel 762 ad onta della viva opposizione de' cavalieri fu mantenuta, e ricevette in una legge denominata dai consoli Pappio

(26) Sueton. *Claud.* 16. *Domitian.* 8; Dio Cass. lx. 29. lxvii. 13; Tacit. *annal.* xi. 25. xii. 4.
(27) Tacit. *ann.* iii. 55.
(28) Vedi la dipintura che ne fa Amm. Marc. xiv. 6.
(29) I censori già s'inveivano contro, Livii *epit.* 59.
(30 e 31) Con questa data s'accorda Tacit. *ann.* iii. 28. — Di un tal tentativo mancato parlano Sueton. *Octav.* 34; Propert. *eleg.* ii. 7. Gli scrittori moderni riferiscono questo alla legge dell'anno 736, e pretendono, appoggiandosi a Dione Cassio lvi. 7, che la vera legge Giulia non fu resa compiuta che nell'anno 757; così Zumpt *Bevölkerung im Alterthum*, p. 41; Burchardi *Röm. Rechtsgesch.* i. § 97; Puchta *Institutionen* i. § 107. Ma i passi citati nella nota 32 mostrano che quanto si fece nell'anno 736, fu realmente il compimento di una legge, ed anche Dione Cassio lvi. 7 fa nell'anno 762 favellare Ottaviano, come se dappoi la sua legge sia già trascorso un lungo intervallo di tempo.
(32) Dio Cass. liv. 16; Horat. *epod.* xviii. 17-20, SC. *de lud. sæcular. a.* 737 (Haubold *monum.* p. 163), Sueton. *Octav.* 34.

e Poppeo un notevole supplemento[33]. Con queste leggi si stabilirono pure pei matrimonii fecondi parecchi vantaggi di giure pubblico e privato, e svantaggi per gl'infecondi. Nel che naturalmente non si tenne conto che dei figli naturali[34], esclusi gli adottivi[35]. Ciò nullameno gli svantaggi potevano evitarsi ed i vantaggi acquistarsi nella massima parte[36], se dal senato o più tardi dall'imperatore si ottenevano per un privilegio artificiale i diritti di coloro che avevano prole[37].

328. Un altro fenomeno in cui tutta si rivelava la leggerezza dei tempi, era l'incredibile passione dei Romani per gli spettacoli d'ogni maniera[38]. Onde brillare con essi agli occhi del popolo i grandi spiegavano, specialmente durante una magistratura, una magnificenza che li rovinava[39], e contro cui si resero persino necessarie restrizioni legali[40]. Dalla metropoli questa passione si comunicò alle provincie[41]. Fra i sollazzi allora in uso v'erano i seguenti[42]: corse di barberi, per le quali si noleggiavano in parte cavalli delle scuderie imperiali[43], spettacoli teatrali, combattimenti con bestie feroci[44], lotte di gladiatori

(33) Dio Cass. lvi. 1-10; Tacit. *ann.* iii. 25; Sueton. *Octav.* 34.
(34) *Fragm. Vatic.* § 168. 169. 194-199.
(35) Tacit. *ann.* xv. 19, *fragm. Vatic.* § 196.
(36) I *fragm. Vatic.* § 170 menzionano eccezioni.
(37) *Jus liberorum*, Dio Cass. lv. 2; Sueton. *Claud.* 19; Plinius *epist.* ii. 13. x. 2. 95. 96; Paul. *sent. rec.* iv. 9. § 9.
(38) Ne dà un'idea Sueton. *Octav.* 43.
(39) Tacit. *annal.* iii. 55.
(40) Dio Cass. liv. 2; Sueton. *Tiber.* 34; Tacit. *ann.* iv. 63.
(41) Ne dà una prova Boeckh *inscr. Græc.* T. iii. n. 4377.
(42) Ne porge i documenti Gothofr. *paratit. ad C. Th.* xv. 5.
(43) *Equi curules*, Gothofr. *paratit. ad C. Th.* xv. 10.
(44) Cassiodor. *var.* v. 42, C. Th. xv. 11, C. J. xi. 44.

mercenarii, od a ciò condannati, le quali però vennero dappoi Costantino limitate ed in ultimo assolutamente prescritte [45], danze ed altre rappresentazioni sceniche di vario genere, e nell'Oriente la Majuma, che a motivo della sua lubricità fu alternamente proibita, ma in ultimo nuovamente permessa [46]. Codesti spettacoli nelle provincie si davano in parte anche dai maestrati civici, dai sommi sacerdoti e dagli impiegati superiori [47], il che fu come in Roma egualmente fatale alle fortune [48], e diè pure motivo d'introdurre alcune restrizioni legali [49]. Nell'era cristiana non si permisero più che nell'anniversario della nascita e dell'incoronazione dell'imperatore, ed escluse le domeniche ed altri giorni di festa solenne [50]. Ottaviano aveva stabilito sui posti degli spettatori minute differenze per ceti e casati [51]. Più tardi si vietò, almeno alle persone volgari e scandalose, di sedere [52]. Gli strioni ed altri scenici che esercitavano quest'arte per danaro a guisa di mestiere, erano notati d'infamia [53]. Ond'essi formavano un ceto abbietto che si riforniva nel proprio grembo per nascita;

(45) C. 1. 2. 3. C. Th. *de gladiat.* (15. 12). c. 1. C. J. *cod.* (11. 43).

(46) C. 1. 2. C. Th. *de maiuma* (15. 6) *ibiq.* Gothofr., c. 1. C. J. *de maiuma* (11. 45).

(47) C. 1. 2. 3. 4. C. Th. *de spectac.* (15. 5), c. 103. 109. C. Th. *de decurion.* (12. 1), c. 3. C. Th. *de scænic.* (15. 7).

(48) Ambros. *de offic.* II. 21.

(49) C. 1. 2. C. Th. *de expens. ludor.* (15. 9) *ibiq.* Gothofr.

(50) C. 2. 5. C. Th. *de spectac.* (15. 5).

(51) Sueton. *Octav.* 44.

(52) C. 1. C. Th. *de usu sellar.* (15. 13).

(53) Fr. 1. pr. fr. 2. § 5. fr. 3. 4. pr. § 1. D. *de his qui not.* (3. 2).

ma che giusta le leggi ulteriori si affrancava passando al cristianesimo [54].

329. La tendenza a formar società e collegi, benchè non ancora scomparsa dai costumi, era però contenuta in stretti limiti [55]. Un senatoconsulto senza nome indicò minutamente i casi e i fini per cui si sarebbe all'avvenire permessa la formazione di un collegio [56], e questo provvedimento fu poi raffermato da altri senatoconsulti, mandati e costituzioni [57]. Fra i casi leciti si annoverava la riunione di gente minuta ad uno scopo di utilità comune, con sussidii mensili e con una sola adunanza per mese. [58] I collegi per mutua assicurazione di decorosa sepoltura n'erano un esempio [59]. Quest'assicurazione si dava

(54) C. 1. 2. 4. 8. 9. 12. C. Th. *de scænicis* (15. 7).

(55) Quest'argomento è ben trattato da MOMMSEN *de collegiis et sodaliciis* p. 78-91.

(56) Fr. 1. § 1. fr. 3. § 1. 2. D. *de colleg.* (47. 22). A ciò si riferiscono pure molte iscrizioni, ORELLI T. II. n. 4075. 4115. 4235.

(57) Fr. 1. pr. fr. 3. pr. D. *de colleg.* (47. 22), fr. 1. pr. D. *quod cuiusc. univers.* (3. 4).

(58) Fr. 1. pr. fr. 3. § 2. D. *de colleg.* (47. 22). MOMMSEN p. 88-91 ha in proposito un'opinione singolare. Egli crede che questa licenza sia stata data esclusivamente per una specie di simili *collegia tenuiorum*, cioè per quelli menzionati nella nota che segue. Ma le sue ragioni non appagano.

(59) Di questi collegii parlava pure quel senatoconsulto in un *caput* a parte. Esso è citato nella *lex collegii salutaris cultorum Dianæ et Antinoi* dell'anno 133, in cui è compiutamente descritta l'instituzione di un collegio simile in Lanuvio. Questa legge è bene illustrata da MOMMSEN p. 98-116 ed HUSCKHE nella *Zeitschr. für geschichtl. Rechtswiss.* XII. 207-219. Ad un simile collegio allude inoltre un documento dell'anno 167, che fu scoperto nel 1790 su tavole incerate in un'antica miniera d'oro romana della Transilvania. Vedi in proposito MOMMSEN 93-95, ed HUSCHKE nella *Zeitschrift* XII. 173-207. Finalmente dello stesso genere è pure la *lex*

pur qualche volta da altri collegi ai loro membri[60]. Per fine tra i collegi non vietati si annoveravano quelli dei Giovani (*Juvenes*) aventi probabilmente per oggetto esercizi ginnastici e spettacoli giovanili[61].

CAPITOLO XL.

STATO DELLE PERSONE.

550. Tutti gli abitanti dell'impero romano erano o liberi o schiavi[1]. Questi ultimi nel diritto civile non si consideravano come persone; ma un tal principio venne, quanto agli schiavi pubblici del popolo romano esclusi tuttavia quelli de'municipii, alquanto modificato[2]. I liberi erano secondo l'origine di lor libertà o ingenui o libertini[3].

551. Gl'ingenui si dividevano in tre classi: cittadini romani, latini e peregrini. Cittadini romani erano tutti gl'Italici, e nelle provincie i cittadini dei municipii e delle colonie, non che i provinciali che avevano, individualmente[4], ottenuto il cittadinatico[5].

collegii Æsculapii et Hygiæ presso Orelli T. i. n. 2417; Huschke nella *Zeitschr.* xii. 184-187. 208.

(60) Vedi l'inscrizione in Orelli T. ii. n. 4420, e sov'essa Huschke nella *Zeitschr.* xii. 187.

(61) Vedi Orelli T. ii. n. 4094-4101, e le sue osservazioni intorno all'ultimo passo.

(1) Gajus i. 9.

(2) Ulpian. xx. 16.

(3) Gajus i. 10. 11.

(4) Ve ne ha molti esempi, Dio Cass. lx. 17; Spanhem. *orbis Rom.* i. 14-18. L'avevano anche molti Giudei, Joseph. *ant. Jud.* xiv. 10. 11-19. Gli Egiziani però non potevano pervenire al cittadinatico direttamente, ma solo quando avessero già acquistato il cittadinatico d'Alessandria, Plinius *epist.* x. 4-5. 22. 23, il che non era esente da difficoltà (cap. xxxvi. nota 67).

(5) Nella collazione individuale della cittadinanza si usa

A tutti era comune il connubio ed il commercio, l'esenzione dalle pene afflittive [6], e la provocazione od appellazione all'imperatore dalle sentenze penali de' maestrati [7]. Non tutti però avevano la capacità di diventar senatori [8]. Una differenza correva pure tra i cittadini col giure italico e gli altri [9]. Latini erano i membri delle città provinciali che avevano la latinità artificiale [10]. I peregrini erano i provinciali ordinarii. Costoro non avevano nè connubio nè commercio [11], e quelli trattati secondo il rigido diritto di guerra andavano non dubbiamente soggetti ad altre speciali restrizioni [12]. Ma queste differenze perdettero a poco a poco la loro significazione; il cittadinatico cessò di essere un distintivo particolare [13], e tutti infine gli abitanti dell'impero romano viventi al tempo di Antonino Caracalla (A. 211-217) vennero da questi fatti cittadini romani [14]. Da quell'ora

or l'espressione *civitas Romana*, or quella di *ius Quiritium*, Plinius *epist.* x. 4. 6. 22. Quest'ultima non s'incontra soltanto, come si è sostenuto, nelle concessioni a *Latini Juniani*, ma anche in quelle fatte a peregrini, Plinius *hist. nat.* v. 5. xxix. 6 (1).

(6) Plinius *hist. nat.* vii. 44 (43).

(7) *Act. Apost.* xxii. 25-29. xxiii. 27. xxv. 11. 12. 21. 25, fr. 7. D. *ad l. Jul. de vi publ.* (48. 6).

(8) Così i cittadini romani della *Gallia comata* ne furono incapaci fino ai tempi di Claudio, Tacit. *ann.* xi. 23. 24. 25, *Claudii imper. oratio* (Gruter *inscr.* p. 502). Anche gli Egizi non potevano entrar nel senato, Dio Cass. li. 17.

(9) Vedi § 301.

(10) *Latini colonarii*, Gajus i. 29. iii. 56. (Vedi § 299).

(11) Seneca *de benef.* iv. 35; Ulpian. v. 4. xix. 4.

(12) *Dediticii*, Sueton. *Octav.* 21. *Tiber.* 9; Dio Cass. lxxi. 11; Gajus i. 14

(13) Quanto fosse esteso sotto Marco Aurelio lo provano Æl. Aristid. *in Romam oratio* ed. Jebb. T. i. p. 213-15. 218. ed. Canter. T. i. p. 373. 375. 380. 382.

(14) Dio Cass. lxxvii. 9, fr. 17. D. *de statu homin.* (1. 5).

non v'ebbero più latini distinti in stati[15], nè altri peregrini fuor degli stranieri che si pigliavano al servizio militare romano, o quando si trapiantava in suolo romano un popolo vinto, o si formava per conquista una nuova provincia. Ma la costituzione di Caracalla non alterò certo per nulla la costituzione delle città.

532. I libertini erano di presente anch'essi o cittadini romani, o latini o peregrini[16]. I primi erano quelli stati manomessi da un cittadino romano colle debite forme e sotto le condizioni dalla legge volute. Lo stesso effetto aveva la manumissione fatta da un municipio[17]. Costoro avevano, dopo la legge Giulia, il connubio cogl' ingenui, eccettuati però i senatori e loro discendenti[18]; stavano al par di quelli, in una tribù[19]; ma dal servizio nelle legioni[20], e dagli onori tanto in Roma che ne' municipii, e dallo stesso decurionato andavano esclusi; ondechè arrogandosi un di loro questi diritti degli ingenui, lo si puniva, probabilmente a norma della legge Visellia emanata

Di fronte a Dione non hanno valore le diverse indicazioni date da altri, SPARTIAN. *Sever.* 1; AUREL. VICTOR *de Cæsar.* 16, *nov.* 78. c. 5.

(15) Fa difficoltà un passo dove si parla di *latini colonarii* come di persone ancora esistenti, ULPIAN. XIX. 4. Ma e' non si può provare che questo passo sia scritto dopo quella costituzione di Caracalla, ed anche ciò ammesso, non sarebbe senza esempio che i giuristi parlino di cose mutate, come ancora sussistenti.

(16) GAJUS I. 12; ULPIAN. I. 5.

(17) A tenore di una *lex Vectibulici*, c. 3. C. *de serv. reipubl.* (7. 9).

(18) DIO CASS. L. 16. LVI. 7, fr. 23. 44. 49. D. *de ritu nupt.* (23. 2), fr. 9. D. *de senator.* (1. 9).

(19) Vedi § 305.

(20) SUETON. *Octav.* 25; TACIT. *ann.* XIII. 27.

nell'anno 777, come di un crimine [21]. Del resto i libertini formavano tuttora un ceto numerosissimo e assai importante per gli svariati suoi traffici [22]. Che anzi spesso accadeva che il principe innalzasse uno dei suoi libertini, conferendogli il diritto di portar anelli d'oro, al ceto equestre [23], e più tardi questa rimase la forma giuridica d'uso con cui il libertino poteva acquistare i diritti d'ingenuità, senza pregiudizio tuttavia della relazione di patronato [24]. Arrogi che il principe poteva allora, colla restituzione dei natali, come per una finzione artificiale, cancellar del tutto ogni traccia di serva origine.

333. I libertini latini nel proprio senso erano quelli stati manomessi da un latino. Ma oltre costoro, era sorta per disposizione della legge Giunia (A. 772) una specie artificiale di libertini latini [26], per cui dove la manumissione fatta da un cittadino romano non fosse seguita colle dovute formalità, il manomesso doveva tuttavia conservare in certi casi i diritti civili dei latini [27]. Stando alla sua origine egli restava certamente libertino; ma latini ingenui diventavano i

(21) C. un. C. *ad l. Visell.* (9. 21), c. 1. C. *si servus* (10. 32).
(22) TACIT. *ann.* XIII. 27.
(23) DIO CASS. XLVIII. 45. LIII. 30; SUETON. *Galba* 14. *Vitell.* 12; TAC. *hist.* I 13. II. 57.
(24) Fr. 5. 6. D. *de iure aureor. annul.* (40. 10), *fragm. Vatic.* § 226, fr. 3. pr. D. *de bon. libert.* (38. 2).
(25) Ciò si diceva *natalibus suis restituere*, fr. 2. 3 5. D. *de natal. restit.* (40. 11), fr. 10. § 3 D. *de in ius voc.* (2. 4), fr. 3. § 1. D. *de bon. libert.* (38. 2), c. 2. C. *de iure aureor. annul.* (6. 8).
(26) Una buona dissertazione su quest'argomento è quella di C.A. von Vangerovv *über die Latini Juniani*, Marburg 1833. 8.
(27) GAJUS I. 16. 17. 22. III. 56, *fragm. de manum.* § 8. V. per ulteriori ragguagli il Diritto Privato.

suoi discendenti [28]. I diritti di questi latini Giuniani si conformavano, per quanto erano loro applicabili, a quelli della latinità artificiale ora più non vigente che fuor d'Italia [29]. Essi avevano coi cittadini romani il solo commercio, senza connubio [30]. Quest'applicazione però della latinità era ancor più artificiale, poichè non riguardava punto città e popoli, ma semplicemente un ceto civile. Del resto, la costituzione di Caracalla nulla immutò nelle disposizioni di questa legge Giunia; ondechè anche dopo di quella potevano in grazia di nuove manumessioni esservi libertini, e per mezzo dei discendenti loro, latini ingenui.

334. Finalmente i libertini peregrini nascevano di regola da manumissioni di peregrini ingenui [31]. Ma una legge di Sesto Elio e C. Senzio dell'anno 757 ne aggiunse una nuova specie [32]. Questa legge stabilì fra le altre cose, per ragioni facili a comprendersi, che gli schiavi colpevoli manomessi da un cittadino romano fossero non più come prima cittadini, ma peregrini dell'ultimo rango [33], e soggetti a restrizioni particolari di persona, segnatamente a quella di non poter in verun modo pervenire al cittadinatico [34]. Ma i figli erano come peregrini ordinarii.

335. Oltre poi a tutte queste classi di persone v'erano ancora fra i cittadini, come a'tempi della repubblica, ceti particolarmente distinti. I patrizi, tuttochè

(28) Paul. *sent. rec.* IV. 9. § 8.
(29) Vedi § 230. 243. 299.
(30) Ulpian. V. 4. 9. XIX. 4.
(31) Plinius *epist.* X. 4, *fragm. de manum.* § 14.
(32) L'anno si desume da Dio Cass. LV. 13.
(33) *Dediticii*, Gajus I. 13-15; Ulpian. I. 11.
(34) Gajus I. 25-27; Sueton. *Octav.* 40.

ridotti in sullo scorcio della repubblica a poco più di cinquanta famiglie [35], a motivo però delle dignità sacerdotali patrizie si completavano dagli imperatori per cooptazioni [36]. Così questo ceto visse insino ai tempi di Costantino [37]; ma la gentilità era già prima scomparsa [38]. Di fianco poi allo scadente patriziato sorgeva nell'ordine senatoriale pei distintivi ereditarii conferitigli una nuova nobiltà di casato [39]. Dopo questa veniva l'ordine de' cavalieri. Esso era in sostanza una nobiltà di danaro, distinta per parecchi privilegi civili [40]. Quelli tuttavia che alle ricchezze accoppiavano un' antica origine equestre n'erano tuttora distinti [41]. Il censo equestre ammontava ora a quattrocento mila sesterzi [42], cioè al quadruplo del censo andato della prima classe [43]. L'attinenza di questi cavalieri colla cavalleria delle legioni era da lungo tempo sparita [44]. Molti n'erano però come vo-

(35) Dionys. i. 85.

(36) Dio Cass. lii. 42, *Monum. Ancyr. tab.* ii. *a læva*, Tac. *ann.* xi. 25. *Agric.* 9; Capitol. *M. Antonin* i. Lamprid. *Commod.* 6.

(37) Quindi la definizione di Gellius x. 20; Gajus i. 3. L'ultima menzione che se ne trova è nell'editto summentovato (§ 326) di Diocleziano.

(38) Gajus iii. 17. Se ne fa ancora menzione sotto Vespasiano e Trajano, Joseph. *de bello Jud.* vii. 4. 1; Plinius *paneg.* 37. 39.

(39) Vedi § 263.

(40) Vedi § 238.

(41) Ovid. *trist.* iv. 10, 7. *Amor.* iii. 15, 6.

(42) Plinius *hist. nat.* xxxiii. 8 (2), Plinius *epist.* i. 19; Horat. *epist.* i. 1, 58, Martial. iv. 67. v. 26. 39. Per compiere questo censo, era eziandio permessa una donazione della moglie, che altrimenti era vietata, *fr.* 42. D. *de donat. inter vir.* (24. 1), Ulpian. vii. 1.

(43) Vedi § 98. 103.

(44) Vedi § 177. 322.

lontarii nel seguito dei capitani[45], ed una parte dei posti di comandanti nelle legioni e nella cavalleria era da essi ancora occupata[46]. Secondo il disposto della legge Roscia (A. 687)[47], i distintivi di questo ceto erano un seggio in teatro nelle quattordici prime file subito dopo i senatori; il diritto di portar anelli d'oro, proprio soltanto in origine dei grandi[49], e che conferito sotto Tiberio ai cavalieri[50], e dato quindi a' libertini[51], divenne in ultimo un puro contrassegno dell'ingenuità effettiva ed artificiale[52]. Però il distintivo senatoriale della striscia di porpora sulla toga rimase loro vietato[53], e solo si concedeva dall'imperatore ad alcuni come una distinzione particolare, ed a quelli ispecie ch'ei destinava al senato[54]. Per questa ed altre circostanze si formò tra i cavalieri una categoria speciale che si chiamò degli illustri[55]. Anche all'estero, ne'municipii e nelle colonie dove pur vi erano, per ragion del censo, cavalieri[56],

(45) Ciò si deduce, come fu ben provato da Zumpt, da Cæsar *de bello Gall.* I. 39 VII. 60. 65.

(46) È l'*equestris militia* di quest'epoca, Sueton. *Octav.* 46. *Claud.* 25; Vell. Pat. II. 111.

(47) Dio Cass. XXXVI. 25; Livii *epit.* 99; Vell. Pat. II. 32; Cic. *Phil.* II. 18.

(48) Plin. *hist nat.* XXXIII. 8 (2), Sueton. *Octav.* 40.

(49) Liv. XXIII. 12; Plinius *hist. nat.* XXXIII. 6 (1).

(50) Plinius *hist. nat* XXXIII. 7. 8 (1. 2), Dio Cass. XLVIII. 45; Sueton. *Jul. Cæsar* 33. 39. L'esposizione di Plinio è però confusa e in parte erronea. Una buona critica ne fu fatta da Marquardt *hist. equit.* p. 86.

(51) Plinius *hist. nat.* XXXIII. 8 (2).

(52) Vedi § 305. nota 35. § 322. nota 24.

(53) Plinius *hist. nat.* XXXIII. 7 (1), Lamprid. *Alex. Sever.* 27.

(54) Dio Cass. LIX. 9; Ovid. *trist.* IV. 10. 7. 8. 29. 35.

(55) Vedi i passi citati da Lipsio in Tacit. *ann.* XI. 4.

(56) Strabo III. 5. § 3. p. 169. Casaub., Orelli T. I. n. 2489; Plinius *epist.* I. 19.

costoro formavano non di rado un ordine particolare [57]. Alcuni anzi de' provinciali avevano attualmente la dignità equestre romana [58]. Ma colla caduta dell'antica costituzione giudiziaria e coll'arbitrio prevalente nella collazione dei pubblici impieghi cessò dappoi Costantino la significazione del ceto equestre. Nè più altro ne rimase che una vaga differenza che frequente occorreva, sopratutto nel diritto penale, tra le persone di ceto e la gente volgare o plebei [59].

336. Frammezzo al ceto equestre esisteva ancora il corpo dei veri cavalieri, ossia trossuli forniti dallo Stato di un cavallo [60]. Esso era probabilmente diviso in sei torme, ciascuna sotto un seviro [61], e il soprannome di principe della gioventù che portava l'erede presuntivo del trono derivava appunto dall'uso di quel corpo invalso fin da Ottaviano di cooptarlo [62]. Esso faceva tuttora la sua processione annuale [63], a cui presentemente andava unita una rivista dell'imperatore [64], e più tardi dei consoli [65]. Lo riforniva l'imperatore [66], colla

(57) Orelli T. ii. n. 4020.
(58) Così fra' Giudei, Joseph. *de bello Jud.* ii. 14. 9.
(59) *Honestiores* e *tenuiores* ovvero *humiliores*, fr. 28. § 2. fr. 38. § 3. 5. 7. D. *de pœn.* (48. 19), o *plebeji*, fr. 1. § 2. D. *de effract.* (47. 18), c. 11. C. *de quæstion.* (9. 41).
(60) Vedi § 103. 104. 238. Solo a questo corpo accenna Dio Cass. lv. 2. lvi. 42. lix. 11.
(61) Sueton. *Octav.* 37. I *seviri turmarum* sono nominati frequentemente nelle iscrizioni, ma soltanto fino alla quinta torma.
(62) *Monum. Ancyr. tab.* iii. *a læva*, Tacit. *ann.* i. 3; Lamprid. *Commod.* 2.
(63) Sueton. *Octav.* 38; Dionys. vi. 13.
(64) Sueton. *Octav.* 38; Dio Cass. lxiii. 13. Gl'imperatori facevano altresì questo, come censori, Sueton. *Calig.* 16. *Claud.* 16.
(65) Schol. *in* Pers. *sat.* iii. 29.
(66) Dio Cass. lii. 19. 20. lix. 9; Sueton. *Vespas.* 9.

concessione di un cavallo pubblico[67], la quale però era una vana formalità non praticata troppo sovente che sopra giovani imbelli, ed anche sopra fanciulli[68]; onde nacque che il nome trossulo diventò nome di scherno[69]. Contuttociò questo corpo, grazie al compatto suo organismo, si mantenne anche dopo che il resto del ceto equestre, tale non più che per il censo, non si differenziò più dagli altri ceti[70].

337. Finalmente, per ciò che riflette la clientela, ell'era ancora giudizialmente riconosciuta in sul finire della repubblica colle obbligazioni sue proprie. La qualità però di cliente non ostava al conseguimento d'impieghi pubblici, ed anzi l'occupazione di una dignità curule ne scioglieva il dignitario e tutta la sua discendenza[71]. Anche sotto gl' imperatori i clienti si veggono per lungo tempo menzionati accanto ai libertini[72].

(67) Ulpian. vii. 1; Dosith. *Hadrian. sentent.* 6; Orelli T. i. n. 134. 1229. Di cotesti *equites equo publico* se ne trovavano anche, come lo mostrano non poche iscrizioni, nei municipii e nelle colonie.

(68) Capitol. *M. Antonin.* 4; Orelli T. ii. n. 3052. 3053.

(69) Persius i. 81; Seneca *epist.* 87.

(70) A questi *equites equo publico* allude Trebell. Pollio *Gallien.* 8. Vopisc. *Aurelian.* 12.

(71) Plutarch. *Marius* 5. Si ha menzione di alcune clientele in Plut. *Marius* 4; Vell. Pat. ii. 29; Sallust. *Catil.* 50; Appian. *de bell. civ.* iv. 18. 19.

(72) Tacit. *hist.* i. 4. iii. 74; Orelli T. ii. n. 3062, fr. 3. D. *de usu* (7. 8), fr. 5. § 1. D. *de his qui effud.* (9. 3), fr. 89. D. *de furt.* (47. 2), fr. 7. § 1. D. *de captiv.* (49. 15).

CAPITOLO XLI

LA COSTITUZIONE DOPO DIOCLEZIANO.

538. Dappoi Diocleziano gravi mutamenti s'introdussero nella costituzione. Tal fu primieramente la divisione dell' impero fra due imperatori, che fattasi da principio momentaneamente e per agevolare il governo, divenne dappoi Teodosio seniore un istituto permanente [1]. I due imperi non pertanto si considerarono mai sempre come parti di un sol tutto, finchè (A. 476) l'Occidente rimase preda de' barbari. Un'altra grave innovazione fu sotto Costantino l'erezione di Bisanzio a seconda metropoli, e così a centro dell'Oriente [2]. In terzo luogo, la religione cristiana prese per mezzo dello stesso imperatore un'altra situazione politica. Dapprima fu ai cristiani guarentita (A. 313) la libertà di culto [3], ed alla lor chiesa il diritto di acquistare per donazione e testamento [4]. Ma in seguito gl'imperatori cristiani, penetrati della verità per essi conosciuta, si credettero pure in debito di farle omaggio combattendo apertamente l'idolatria. I sacrifizi e gli altri riti pagani [5], senza pregiudizio però delle feste popolari [6], furono per più generazioni reiteratamente vietati sotto pene sempre maggiori; i templi vennero chiusi,

(1) AUREL. VICT. *de Cæsar* 39, EUTROP. X. 1; AMM. MARC. XXVI. 5; ZOSIMUS IV. 3. 19. 24. 47. 57. 59.
(2) ZOSIMUS II 30. 31; SOCRATES I. 16; SOZOMEN. II. 3.
(3) LACTANT. *de mort. persecut.* 48; EUSEB. *hist. eccles.* X. 5.
(4) C. 1. C. J. *de SS. eccles.* (1. 2).
(5) EUSEB. *vita Constant.* IV. 25, c. 2. 4-12. 18. 23. 25. C Th. *de pagan.* (16. 10), *nov.* THEODOS. II. tit. III. *de iudæis* § 8.
(6) C. 17. C. Th. *de pagan.* (16. 10).

e nelle campagne distrutti [7]; si tolsero i privilegi e le entrate de' sacerdozi [8], e finalmente nel quinto secolo i pagani si videro eziandio esclusi dalle cariche civili e militari [9].

339. Ma le mutazioni di maggior momento per noi furono quelle che s'introdussero dopo Costantino con un ordinamento affatto nuovo dell'amministrazione e dei pubblici impieghi. La costituzione indi uscita fu la seguente. A capo dell'impero si trovò l'imperatore cinto dello splendore di sacra maestà e illimitata autorità, il quale si rifletteva pure nel paludamento imperiale introdotto da Diocleziano, e nella cerimonia dell'adorazione o genuflessione nel fare il saluto [10]. Questa cerimonia fu dagl'imperatori cristiani conservata [11], ma bandito il culto delle loro immagini [12]. L'imperatore si nominava ancora col concorso apparente del senato, ma in realtà dagli eserciti, o per disposizione del precessore [13]. Quest'ultima nomina si faceva come prima per assunzione a Cesare o ad Augusto [14]. Ma l'insediamento effettivo nel regno si operava con grandi solennità, fra cui si anno-

(7) C. 3. 4. 8. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 25. C. Th. *de pagan.* (16. 10).
(8) C. 14. 19. 20. C. Th. *de pagan.* (16. 10), Symmach. x, 61; Zosimus iv. 59. v. 38.
(9) Zosimus v. 46, c. 21. C. Th. *de pagan.* (16. 10), c. 42. C. Th. *de haeret.* (16. 5).
(10) Eutrop. ix. 26; Aur. Victor *de Caesar.* 39; Zonaras xii. 31; Joan. Lydus *de magistr.* i. 4.
(11) Amm. Marc. xv. 5, 18, c 1. C. Th. *de praepos. sacri cubiculi* (6. 8) *ibiq.* Gothofr.
(12) C. 1. C. Th. *de imag. imperial.* (15. 4). *ibiq.* Gothofr.
(13) Aurel. Victor *de Caesar.* 36. 37; Amm. Marc. xv. 8. xxv. 5. xxvi 1. 2. 4. xxvii 6. xxx. 10, *nov.* Maioriani tit. i. *de ortu imperii.*
(14) Lactant. *de mort. persec.* 18, 20. 25.

verava segnatamente la vestizione dell'ornato imperiale, l'innalzamento sopra uno scudo e nell'Oriente l'incoronazione per mano dei patriarchi [15]. Appena salito al trono, l'imperatore emanava un manifesto al senato in cui prometteva giusto ed umano governo [16]. Del rimanente lo splendore imperiale si riversava pure sui congiunti dell'imperatore che si chiamavano Nobilissimi [17].

340. Al servizio immediato dell'imperatore era preposto il gran ciamberlano [18]. A lui sottostavano il vice-ciamberlano [19], il maggiordomo, il prefetto di guardaroba [20] e gli altri cubicularii [21]. Il maggiordomo imperiale aveva sotto di sè i paggi, la numerosa gente di servizio e gli architetti di corte [22];

(15) CORIPPUS *de laudibus Justini minor.* lib. II. v. 84-174. L'incoronazione è menzionata per la prima volta in occasione dell'imp. Leone (A. 457), THEOPHANES *Chronograph.* ed. Paris. p. 95. Stando alle cronache di Montecasino gl' imperatori bizantini dovevano pure, dopo il riacquisto d' Italia fatto da Giustiniano, andarsene a Roma e colà essere confermati ed incoronati dal senato.

(16) VOPISC. *Tacit.* 9 *Prob.* 11. *Carus* 5, *nov.* MAIORIANI tit. I. *de ortu imperii*, CORIPPUS lib. II. v. 175-277.

(17) *Nobilissimi*, ZOSIMUS II. 39, c. 21. C. Th. *de lustr. collat.* (13. 3). *ibiq.* GOTHOFR.

(18) *Præpositus sacri cubiculi, notitia dignit. Orient.* cap. 9, C. Th. VI. 8, C. J. XII. 5.

(19) *Primicerius sacri cubiculi, notitia dignit. Orient.* cap. 1, n. 11; C. Th. VI. 23. *ibiq.* GOTHOFR., C. J. XII. 16.

(20) *Castrensis sacri palatii—Comes sacræ vestis.*

(21) C. 1. C. Th. *qui a præbit. tiron.* (11. 18). La subordinazione di questi quattro impiegati al gran ciamberlano si desume, come ha giustamente osservato Gotofredo, dal modo in cui vengono in questa costituzione enumerati. BOECKING, *notitia dignitatum* p. XII, la impugna, osservando che in tal caso sarebbero stati soggetti alla giurisdizione del *magister officiorum*. Ma questa non è ragione plausibile.

(22) *Pædagogia*, AMM. MARC. XXIX. 3, 3, *ministeriales dominici* e *curæ palatiorum*, CASSIODOR. *var.* VII. 5. Costoro chia-

stipulava i contratti di somministranze per la corte imperiale [23], rivedeva e saldava i conti, ed aveva al suo servizio un personale adeguato di scrivani [24]. Eranvi inoltre trenta silenziarii sotto tre decurioni per mantenere, duranti le udienze, la quiete dinanzi al gabinetto imperiale [25]. Finalmente ad accompagnare e scortare l'imperatore vi era il corpo splendidamente addobbato delle guardie di palazzo [26].

341. L'amministrazione dell'impero aveva per base principale la separazione intrapresa da Costantino tra le cose civili e le militari. Egli ritenne per le prime i prefetti del pretorio, e per le seconde organizzò un nuovo ramo di amministrazione, a capo del quale si posero i maggiori dell'armata [27]. Oltrecciò, per indebolire la carica dei prefetti che anche dopo questa separazione appariva soverchiamente potente, Costantino aveva ripartito la medesima fra quattro prefetti [28], e dato al primo che per lo più teneva dietro alla corte imperiale [29] la Tracia, l'intero Oriente e l'Egitto; al secondo che prima sedeva in Sirmio, poi in Tessalonica [30], l'Illiria colla Macedonia

mavansi anche collettivamente *castrensiani et ministeriani*, C. Th. VI. 32, C. J. XII. 26.

(23) Ad un tal contratto si applica il *tit.* C. Th. *de pret. pisc.* (14. 20).

(23) Tutto questo personale è nominato dalla *notitia dignit. Orient.* cap. 15. *Occid.* cap. 14.

(25) C. Th. VI. 23, C. J. XII. 16, JOANN. LYDUS *de magistr.* II. 17, GOTHOFR. *ad c.* 4. C. Th. *de decur.* (6. 23).

(26) Vedi in proposito il cap. XLVII.

(27) ZOSIMUS II. 32. 33, c. 1. C. *de off. magistr. milit.* (1. 29).

(28) ZOSIMUS II. 33.

(29) Il prefetto che si trovava nel quartier generale imperiale si chiamava *præsens*, AMM. MARC. XIV. 1, 10. XXIII. 5. 6, ossia *in comitatu*, c. 32. C. 7. *de appell.* (7. 62).

(30) *Nov.* JUST. 11. *præf.*

e la Grecia; al terzo che ordinariamente abitava colla corte occidentale in Milano [31], l'Italia e l'Africa; e al quarto che risiedeva in Treviro [32], la Gallia, la Spagna e la Bretagna [33]. Colle conquiste dei barbari i due primi naturalmente scomparvero. All'incontro, dopo la distruzione del regno Vandalico (A. 534), Giustiniano istituì nell'Africa una nuova prefettura avente sede in Cartagine [34], ed un'altra, durante la sua campagna contro gli Ostrogoti (A. 538), in Italia [35]. Ma non ostante quella divisione la carica di prefetto era ancora poderosissima. Quindi più tardi, quando il prefetto Rufino (A. 595) abusò del suo potere sino a farsi reo di lesa maestà, si tolsero di nuovo alla prefettura altri attributi, e si deferirono a funzionarii diversi [36]. Contuttociò i prefetti rimanevano ancor primi dopo l'imperatore [37], e la lor potenza si estendeva a tutti i rami dell'amministrazione civile [38]. Ond'è che a questa dignità andavano pure uniti segni particolari estrinseci di grandezza ed eminenza [39]. Però non si conferiva a vita, ma spesso, appena trascorso un anno,

(31) Gothofr. *Topogr. cod. Theod.* p. III. *v. Mediolanum.*
(32) Idem *ibid.* p. III. *v. Treviris.* In forza però degli avvenimenti Arles fu sotto Onofrio fatta centro delle sette provincie, a cui era allora limitato il prefetto della Gallia, Honorii *constit. a.* 418 *ut septem provinciarum concilium Arelate habeatur* (Haubold *monum.* p. 296).
(33) Ma per lungo tempo le prefetture d'Illiria e d'Italia stettero riunite in capo ad un solo, Amm. Marc. XVI. 5, 5.
(34) C. 1. C. *de præf. præt. Africæ* (1. 27).
(35) *Nov.* 69. *epil.*, *nov.* 79. c. 2, *Pragm. sanctio* Justiniani *pro petit. Vigilii* c. 27.
(36) Joan. Lydus *de magistr.* II. 10. 11. III. 23. 40. 41.
(37) Idem *ibid.* II. 5. 8. 9.
(38) Ne dà un'idea Cassiodor. *var.* VI. 3.
(39) Joan. Lydus *de magistr.* II. 13. 14. 17.

era alternata. Per ragion dei molti e diversi affari che a lui convergevano, il prefetto aveva sotto di sè un gran dicastero (*officium*) composto di più centinaia di persone, il quale si dipartiva per le cancellerie in diversi scrinii [40]. A lui sottostava pure il servizio delle poste dell'impero, il quale venne sulle basi già poste da Ottaviano portato nella spedizione dei dispacci governativi e di staffette con pubbliche incumbenze a un alto grado di celerità e perfezione [41]. A quest'effetto in ogni strada maestra dell'impero v'erano stazioni, dove si tenevano in pronto per la muta bestie e vetture a spese dello Stato [42]. Per le strade secondarie, tanto le une che le altre si fornivano dai sudditi [43]. L'emissione di evezioni onde potersi

(40) Secondo la *notitia dignitatum* vi erano nel dicastero dei prefetti le seguenti persone: *princeps*, *cornicularius*, *adiutor*, i tre primi di tutto il dicastero, i cui scambievoli rapporti non sono totalmente chiari, *commentariensis* particolarmente pei processi criminali, *ab actis* per le cause civili, *numerarii* impiegati contabili per le imposte, *subadiuvæ* coadiutori dell'*adiutor*, *cura epistolarum* per la corrispondenza specialmente in fatto d'imposte, *regendarius* per la posta publica, *exceptores* scrivani ordinarii, *adjutores* adjutori dei singoli scrinii, *singularii* messaggieri viaggianti. Tutti questi dicasteriali si chiamavano collettivamente *præfectiani* ed avevano parecchi distintivi, *C. J.* XII. 53. Quest'argomento fu per la prima volta accuratamente trattato ed illustrato da BETHMANN-HOLLWEG *Röm. Gerichtsverfassung*, § 15.

(41) *Cursus publicus*, C. Th. VIII. 5, C. J. XII. 51. Di ciò tratta eruditamente Gotofredo nel paratitlo e nel commentario alla *c.* 1. C. Th. *de cursu publ.* (8. 5). Vedi anche PROCOP. *hist. arcan.* c. 30.

(42) *Veredi*, *angariæ*, c. 4. 14. 16. C. Th. *de cursu publ.* (8. 5).

(43) *Paraveredi*, *parangariæ*, GOTHOFR. *ad c.* 3. 15. C. Th. *de cursu publ.* (8. 15)

servire della posta imperiale apparteneva ai prefetti del pretorio [44], i quali rilasciavano a tal effetto un Diploma o Sintema [45], ed avevano nel loro dicastero per provvedere a queste bisogne l'impiego di regendario [46]. Ogni cosa però, le bestie di muta, la vettura, ed il peso del bagaglio erano per legge esattamente fissati in ragione delle persone.

342. A capi di tutto il potere militare Costantino pose due maestri, l'uno per la cavalleria, l'altro per la fanteria [47]. Ma non guari dopo il numero di costoro fu accresciuto, ed ognuno ebbe per lo più sotto di sè tanto di cavalleria, come di fanteria [48]. Del secolo quinto, due maestri dell'impero orientale stavano a corte, e tre nelle provincie; dell'occidentale due a corte ed uno in Gallia [49]. Sotto Giustiniano si creò pure un maestro per l'Armenia [50]. Il loro dicastero s'assomigliava a quello dei prefetti [51], salvo che il personale occorrente si pigliava fra' soldati, i quali presso alcuni maestri rimanevano in servizio attivo, presso altri si riguardavano come impiegati definitivi [52].

(44) C. 9. 12. 40. 56. C. Th. *de cursu publ.* (8. 5), *notitia dignit. Orient.* cap. 2. 3; Cassiod. *var.* vi. 3.

(45) Plutarch. *Galba* 8; Capitol. *Pertin.* 1.

(46) Joan. Lydus *de magistr.* iii. 4. 21.

(47) Zosimus ii. 33.

(48) Vales. *ad* Amm. Marc. xvi. 7; Zosimus iv. 27. Essi chiamavansi *magistri militum*, *armorum*, *equitum et peditum*, *utriusque militiæ*.

(49) *Notitia dignit. Orient.* cap. 4-8. *Occid.* cap. 5-7.

(50) C. 5. C. *de off. magistr. milit.* (1. 29).

(50) Lo comprova la *notitia dignitatum*. Di questi apparitori tratta C. Th. viii. 3, C. J. xii. 55, e particolarmente degli *actuarii* e *scriniarii* C. Th. viii. 1, C. J. xii. 50.

(52) Questa distinzione si fa dalla *notitia dignit. Orient.* cap. 4-8. Così si spiega la c. 4 C. Th. *de divers. offic.* (8. 7), c. 6. C. Th. *de suscept.* (12. 6), C. 2. C. J. *de apparit. ma-*

545. L'alta posizione che il prefetto del pretorio occupava a fianco dell'imperatore gli avevano naturalmente subordinato tutto ciò che si riferiva all'ordine ed al personale di corte. Ma questo potere ne venne pure attualmente disgiunto e trasferito al maestro dei dicasteri [53]. Aveva questi da vegliare a tutta la disciplina del palazzo, fare le presentazioni all'imperatore, annunziare ed introdurre le ambascierie [54]. A sua disposizione teneva le scuole delle truppe di palazzo [55], il corpo bene ordinato dei soldati di polizia [56], i furieri di viaggio o quartiermastri dell'imperatore [57], i lampadarii [58], i quattro scrinii imperiali [59], il dicastero del gran cerimoniere [60] e i cancellarii [61]; per fine il corpo dei palafrenieri [62] e dei

gistr. milit. (12. 55). Vedi Gotofredo alla *c.* 7. C. Th. *de suscept.* (12. 6).

(53) JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 10. 11. 25. 26. III. 40. 41.

(54) CASSIOD. *var.* VI. 6; AMM. MARC. XXVI. 5, 7. A questa dignità si applicano pure C. Th. I. 9. VI. 9, C. J. 31. XII. 6, *notitia dignit. Orient* cap. 10. *Occid.* cap. 8.

(55) ZOSIMUS II. 25. 43. Vedi cap. XLVII.

(56) *Agentes in rebus*, C. Th. VI. 27. 28., C. J. XII. 20-22. Essi chiamavansi anche *magistriani*, JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 10. 26. III. 7. 12. 23. 24. 40; DUCANGE *v. magisteriani*. In addietro questo servizio si prestava dai *frumentarii*, SPARTIAN. *Hadrian.* 11; CAPITOL. *Macrin.* 12. *Maxim. et Albin.* 10, ma Diocleziano ne li distolse, AUREL. VICTOR *de Cæsar.* 39.

(57) *Mensores*, c. 1. C. Th. *de mensor.* (6. 34) *ib.* GOTHOFR. c. 4. 5. C. Th. *de metat.* (7. 8), o *metatores*, c. 1. 2 C. J. *de metat.* (12. 41).

(58) *Nov.* VALENTIN. III. tit. XXIX. *de lampadariis.*

(59) Vedi *infra* § 345.

(60) *Officium* o *magisterium admissionum*, AMM. MARC. XV. 5, 18. XXII. 7, 2, c. 18 (12). C. Th. *de senator.* (6. 2).

(61) La *notitia dignitatum* ne fa menzione soltanto nel trattare del *magister officiorum* d'Occidente.

(62) *Stratores*, C. Th. VI. 31, C. J. XII. 25, SYMMACH. *epist.* X. 58. Sottostavano al *comes* o *tribunus stabuli*, AMM. MARC. XXX. 5, 19.

berrovieri [63]. Egli era altresì giudice in tutte le cause civili e criminali della gente di corte [64]. Del suo dicastero facevano parte, fra gli altri, gl'ispettori del corpo delle milizie di polizia mandati annualmente in giro per le provincie [65], e i torcimanni. Dopo la caduta di Rufino gli si diè pure la direzione delle poste. Oltre al concedere lettere di evezione [66], egli aveva ora da controfirmare i diplomi rilasciati dal prefetto [67], e sopratutto da vegliare co' suoi agenti di polizia nelle provincie all'andamento del servizio postale [68].

344. Un ministro di non minor importanza era il questore del palazzo [69], per le cui mani passava tutta la legislazione, non che la proposta e risoluzione delle petizioni date allo stesso imperatore [70], e che controfirmava pure i rescritti e gli ordini uscenti dal gabinetto [71]. Egli però non aveva un dicastero proprio, ma si pigliava negli scrinii imperiali il numero opportuno di scrivani [72]. Finalmente alla tesoreria imperiale ed ai beni della corona era-

(63) *Decani*, C. Th. VI. 33, C. J. XII. 27.

(64) C. 3. C. *de præpos sacri cubic.* (12. 5), c. 4. C. *de silent.* (12. 16), c. 12. C. *de proxim.* (12. 19), c. 4. C. *de agent. in reb.* (12. 20). c. 3. 4. C. *de castrens.* (12. 26), c. 2. C. *de decan.* (12. 27), c. 3 C. *de privil. scholar.* (12. 30).

(65) *Curiosi*, C. Th. VI 29, C. J. XII. 23.

(66) *Notitia dignit. Orient.* cap. 10. § 3, c. 8. 9. 22. 35. 49. C. Th. *de cursu publ.* (8 5).

(67) JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 10. 26. III. 23. 40. Eravi perciò nel suo dicastero un *curiosus cursus publici*.

(68) C. 2. 3. 4. 5. 8. 9. C. Th. *de curios.* (6. 29).

(69) *Quæstor sacri palatii*, C. Th. I. 8. VI. 9, C. J. I. 30.

(70) SYMMACH. *epist.* I. 23. IV. 50; ZOSIMUS V. 32; CASSIOD. *var.* VI. 5; PROCOP. *de bello Pers.* I. 24.

(71) *Nov.* JUST. 114.

(72) *Notitia dignit. Orient.* cap. 11. *Occid.* cap. 9, c. 13. C. *de proxim.* (12. 19), *nov.* 35.

no preposti due ministri, dei quali si farà più innanzi parola [73].

545. La cancelleria e gl'intimi segretarii imperiali si componevano de' notai sotto il loro Primicerio. Questi teneva pure il registro degl'impieghi civili e militari, e del quantitativo delle truppe [75]. Per le altre cancellerie, specialmente nelle cose di giustizia e nei ricorsi che si porgevano all'imperatore, v'erano quattro scrinii [76], ciascuno sotto un maestro di alto rango [77], un Prossimo (*Proximus*) avente anch' egli un grado eminentissimo, ed un Melloprossimo (*Melloproximus*) [78].

(73) *Comes sacrarum largitionum*, *comes rei privatæ* (cap. XLVI).

(74) C. Th. VI. 10, C. J. XII. 7; CASSIODOR. *var.* VI. 16; JOAN. LYDUS *de magistr.* III. 9. I notarii ora sono chiamati *notarii* senza più, ora *tribuni et notarii;* eranvi anche fra essi *domestici et notarii*, verosimilmente pel servizio privato dell'imperatore, e *notarii prætoriani*, che lavoravano presso i prefetti del pretorio. Sottostava al primicerio un secondicerio. Del rimanente i notarii si adoperavano anche isolatamente in ambascerie importanti. I luoghi che ciò provano sono registrati da Gotofredo alla *c.* 1. 2. C. Th. *de primicer.* (6. 10). e nell'indice ad Ammiano Marcellino.

(75) *Notitia dignit. Orient.* cap 16. *Occid.* cap. 15. In questa *notitia dignitatum* si è appunto conservata una lista intiera di questo genere, probabilmente fatta in sul principiare del secolo quinto e forse in forma officiale. Essa fu testè con esemplare accuratezza edita ed illustrata da BÖCKING *notitia dignitatum et administrationum.* Bonnæ 1839. 8. La sua dissertazione: *Ueber die* NOTITIA DIGNITATUM UTRIUSQUE IMPERII, Bonnæ 1834. 8, contiene sul proposito indagini critiche.

(76) *Scrinium memoriæ*, *epistolarum*, *libellorum*, *dispositionum.* I tre primi occorrono già prima di quest'epoca (cap. XXXI. nota 103. 104).

(77) *Notitia dignit. Orient.* cap. 17. *Occid.* cap. 16, C. Th. VII. 11, C. J. XII. 9.

(78) C. Th. VI. 26, C. J. XII. 19. Il preside del quarto scrinio, detto *magister*, *primus* ovvero *comes dispositionum*, non aveva lo stesso rango elevato dei *magistri*, ma soltanto

346. Accanto a questi impieghi esistevano ancora parecchie antiche dignità, cui erano annessi grandi onori, ma senza verun potere effettivo [79]. Tal era il consolato. Questo si riguardava ancora come la suprema dignità dell'impero [80]; ma de' suoi diritti non ne rimaneva che un' ombra nelle manumissioni [81]. I consoli si eleggevano ora di nuovo dal senato, si presentavano all'imperatore per la conferma [82], e quindi sen pubblicavano i nomi per segnar l'anno in tutte le provincie [83]. Fra i consueti pesi di questa dignità si annoveravano splendide processioni, missilie al popolo, distribuzioni di regali in monete d'oro e d'argento, e diptici eburnei, e spettacoli di vario genere [84], talchè la spesa ammontava a due mila libbre d'oro [85]. Di consoli suppletivi quasi più nessuno ne occorreva [86], ed all'incontro moltissimi erano i consoli titolari [87]. Del resto, colla divisione dell'impero, i consoli non furono raddoppiati, ma or

quello dei *proximi*, c. 2. 10. C. Th. *de proxim.* (6. 26), c. 4. C. J. *de proxim.* (12. 19).

(79) Ed è perciò che nella *notitia dignitatum* non sono menzionati.

(80) C. 1. C. Th. *de consul.* (6. 6), JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 8; CASSIODOR. *var.* VI. 1.

(81) Fr. 1. D. *de off. consul.* I. 10; AMM. MARC XXII. 7, 2.

(82) SYMMACH. *epist.* V. 15. X. 66. Lo stesso attestano i nuovi frammenti di SYMMACH. *laud. in patres* ed *orat. pro patre.*

(83) C. 1. 2. 3. C Th. *ne quid publ. lætit.* (8. 11).

(84) VOPISC. *Aurelian.* 15; SYMMACH. *epist.* VII. 4. 8. IX. 130. 134, c. 1. C. Th. *de expens. ludor.* (15. 9) *ibiq.* GOTHOFR., c. 2. 4. C. J. *de consul.* (12. 3), § 46. J. *de rer. divis.* (2. 1) *ibiq.* THEOPHIL., *nov.* JUST. 105, *nov.* LEON. 91. Vedi anche BRISSON. *v. missilia.*

(85) PROCOP. *hist. arcan.* c. 26.

(86) Ne dà un esempio lo stesso SYMMACH. *epist.* VI. 40.

(87) *Consules honorarii* per contrapposto agli *ordinarii*, c. 66. C. *de decur.* (10. 30), *nov* 81. c. 1.

l'uno in Roma, or l'altro in Costantinopoli[88], ora entrambi nell'Oriente o nell'Occidente si nominavano. L'ultimo consolato in Oriente che fu occupato da un privato fu quello di Basilio (A. 541). La serie ne rimase in seguito interrotta fino all'anno 566, dalla qual epoca gl' imperatori assumevano il consolato nel primo anno del lor governo, e da esso indicavano gli anni.

547. Oltre alla dignità di console, vi era quella di Patrizio trovata da Costantino, a cui diè forse argomento il patriziato degl' imperatori congiunto mai sempre alle dignità sacerdotali. Esso infatti si conferiva a vita come le dignità sacerdotali, e dava il primo rango dopo i consoli, e innanzi a quello dei prefetti del pretorio[89]. Come dignità vitalizia, ella poteva cumularsi con altri impieghi[90]; ed è per ciò che veggonsi patrizi governatori di varie contrade, ed anzi parecchi dei re germani assumere questa dignità dagli imperatori bisantini.

548. La censura era sparita col censo[91]; ma una parte di questo durava ancora in ordine ai senatori e cavalieri, giacchè in questi si continuava a tener conto dell'avere. Quindi è che per la registrazione di costoro, si conservò collo stesso nome di Censuali la cancelleria relativa alla censura, e vi si prepose un

(88) Procop. *hist. arcan.* c. 26. Se poi uno non era ancora nunziato, si sottoscriveva soltanto l'altro coll'aggiunta: *et qui fuerit nuntiatus*, c. 15. 16. C. Th. *de metat.* (7. 9).

(89) Zosimus ii. 40; Cassiodor. *var.* vi. 2, c. 3. 5. C. *de consul.* (12. 3), § 4. J. *quib. mod. ius potest.* (1. 12).

(90) C. 1. C. Th. *de consul.* (6. 6), c. 1 3. C. J. *de consul* (12. 3), *nov.* 62. c. 2. ed. Osenbr.

(91) Vedi § 265.

maestro del censo [92]. A questi rimase pure affidato il tabulario che ab antico andava unito all'erario [93], ma che presentemente fu quasi trasformato in una segreteria civica [94]. Un tal maestro del censo venne pure da Costantino instituito in Costantinopoli [95].

549. Finalmente v'erano ancora pretori, questori e tribuni del popolo, persino in Costantinopoli. Quivi de' pretori se ne instituirono dapprima due, uno dei quali esercitò lungamente l'ufficio di maestro del censo [96], poi tre e più, e finalmente otto, ad ognun dei quali fu dato un soprannome particolare [97]. Più tardi vennero di nuovo ridotti a tre [98]. Essi avevano ancora una qualche giurisdizione [99], ma durante l'ufficio dovevano, come prima, dare spettacoli, il qual peso cercossi di alleggerire col fissar la spesa e con altre provvidenze [100]. La stessa obbligazione avevano i questori nel pigliar l'ufficio [101]. Quest'era un carico a cui di regola ogni senatore soggiaceva una volta [102], e pel cui adempimento si usavano misure coercitive, e s'infliggevano pene anche contro gli assenti [103].

(92) Dio Cass. LXXVIII. 4; Herodian. v. 7, *notitia dignit. Occid.* cap. 4.

(93) V. § 116. 123. 163. 166 *supra.*

(94) C. 4. C. Th. *de testam.* (4. 4), c. 3. C. J. *de iure emphyt.* (4. 66).

(95) Joan. Lydus *de magistr.* II. 30.

(96) Idem *ibid.* II. 30.

(97) C. 5. 13. 20. 25. C. Th. *de prætor.* (6. 4).

(98) C. 2. C. J. *de off. prætor.* (1. 39).

(99) Si parlerà di ciò trattando dell'amministrazione della giustizia.

(100) C. 5. 13. 19. 21. 24. 25. 32. 33. C. Th. *de prætor.* (6. 4), Symmach. *epist.* x. 28.

(101) C. 1. C. Th. *de prætor.* (6. 4).

(102) Symmach. *epist.* x. 25. 28; Boeth. *de consol.* III. 4.

(103) C. 1. 2. 3. 4 6. 7. 13. 18. C. Th. *de prætor.* (6. 4), Zosimus II. 38.

La designazione dei pretori, e così pure quella dei questori si faceva per elezione del senato e notificazione all'imperatore[104], anticipatamente sempre pel decimo anno acciò si potessero rintracciar gli assenti, e si desse il tempo di far risparmi[105]. Ma il riparto fra gli eletti delle diverse preture toccava ai censuali[106], i quali dovevano pure aver cura dell'esecuzione degli spettacoli[107]. Dei tribuni altro non si sa, se non che erano tuttora membri del senato[108].

330. Due attualmente erano i senati, perchè Costantino uno ne aveva pure instituito in Bisanzio[109], e Giuliano insignitolo dei privilegi dell'antico di Roma[110]. Questi senati però non avevano nella legislazione che una cooperazione apparente, poichè le leggi venivano proposte alla loro adozione sotto forma di orazione imperiale[111]. Tant'è che veri senatoconsulti non emanavano più che sopra materie proprie del senato come corporazione, quali erano i ludi e le gravezze senatoriali[112]. Un editto però di Teodo-

(104) C. 8. 9. 10. 12. 14. 15. 21. C. Th. *de prætor.* (6.4), c. 2. C. J. *de off. prætor.* (1. 39), Symmach. *epist.* x. 66. Queste formalità non furono tolte che nel secolo nono, *nov. Leon.* 47.

(105) C. 13. 21. 22. C. Th. *de prætor.* (6. 4), *ibiq.* Gothofr.

(106) C. 13. § 2. c. 26. C. Th. *de prætor.* (6. 2), *ibiq.* Gothofr. Per questi onori da essi conferiti si facevano pagare nel dar l'annunzio della nomina qualche cosa, il che però venne vietato, c. 21. 24. 27. C. Th. *de prætor.* (6. 4).

(107) Symmach. iv. 8. x. 43.

(108) C. 74. § 3. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(109) Sozomen. ii. 2, *Excerpt. de gest. Constant.* 30.

(110) Zosimus iii. 11; Liban. *orat. ad Theodos.* ed. Morell. T. ii. p. 393.

(111) C. 3. C. J. *de leg.* (1. 14), Symmach. *epist.* x. 2; Gothofr. *ad. c.* 14. C. Th. *de senator.* (6. 2).

(112) Symmach. x. 28, c. 10 (4), C. Th. *de senator.* (6. 2). A questo solo si riferisce la c. 1. C. J. *de senatuscons.* (1. 16). V. Gothofredus *alla c.* 1. C. Th. *de expens. lud.* 15. 9.

sio Secondo (A. 446) stabilì che le leggi d'interesse generale si discutessero nuovamente in senato [113]. Le questioni di legge che si riferivano all'imperatore erano da questi trattate coll'intervento del senato [114], al quale era pur devoluta la cognizione dei delitti di lesa maestà commessi da persone di alto rango [115]. Sino a Giustiniano n'ebbero la presidenza i consoli, ma dopo lui il prefetto della città [116]. La registrazione e compilazione dei decreti si faceva dai censuali [117].

331. Il senato però non significava più molto per l'impero. Esso non era propriamente che una corporazione di sfarzo, in cui si cercava di accozzare i più ricchi possidenti dell'Italia e delle provincie [118], per smungerli a pro della corte e della metropoli. Ond'è che i censuali tenevano pure un registro dei senatori e dei loro beni, che ad ogni trimestre il prefetto della città sottoponeva all'imperatore [119]. La dignità si perpetuava per successione [120] in tutti i fi-

(113) C. 8. C. J. *de leg.* (1. 14). Quest'editto non fu abolito che nel secolo nono, *nov. Leon.* 78.

(114) *Nov.* Martian. tit. v. *de testam. cleric.* c. 1. pr. Joan. Lydus *de magistr.* iii. 10.

(115) Amm. Marc. xxviii. 1, 23; Symmach. *epist.* iv. 4; Zosimus v. 11. 38; Sidon. Apollin. *epist.* i. 7.

(116) C. 1. C. Th. *de consul.* (6. 6), Cassiodor. *var.* vi. 4, *nov.* 62. c. 2. ed. Osenbr.

(117) Capitol. *Gordian.* 12, c. 5. C. Th. *de princip. agent.* (6. 28).

(118) Nazar. *paneg.* 35. La vastità dei possessi de'senatori è attestata dalla c. 11. (5), C. Th. *de senat.* (6. 2), c. 7. C. Th. *de annon.* (11. 1), c. 3. C. Th. *de lustr. collat.* (13. 1). Nella metropoli vi erano ancora famiglie che contavano di reddito annuale quasi un milione di fiorini della nostra moneta. Olympiodor. *ap.* Phot. *biblioth. cod.* 80. p. 198.

(119) Symmach. *epist.* x. 50. 66. 67

(120) C. 8 (2). C. Th. *de senator.* (6. 2), Cassiodor. *var.* iii. 6.

gli [121], eccettuati soltanto i nati prima del suo acquisto [122]. La conservazione però del patrimonio immobiliare de' senatori non era soggetta a disposizioni particolari [123], ond'è, che vi potevano essere senatori venuti in povertà, i quali ne avevano in tal caso libero l'egresso [124]. I senatori erano per rango i primi fra i Chiarissimi [125], epperò nella terza classe di rango. Essi avevano il più delle volte tanto nelle cose civili che nelle criminali il loro privilegio di foro innanzi al prefetto della città [126].

352. Le gravezze dei senatori consistevano in primo luogo negli spettacoli già mentovati annessi alla pretura. Oltrecciò essi erano soggetti colle loro possessioni ad un'imposta speciale detta Folle (*Follis*) [127] o gleba [128]. Queste possessioni dovevano essere, a pena della confisca, consegnate fedelmente ai cen-

(121) C. 58. C. Th. *de decurion.* (12. 1).

(122) C. 58. 74 pr. C. Th. *de decurion.* (12. 1), c. 7 (1), C. Th. *de senator.* (6. 2) *ibiq.* GOTHOFR., c. 11. C. J. *de dignit.* (12. 1).

(123) La c. 74. pr. C. Th. *de decurion.* (12. 1) si applica soltanto al caso in cui uno della curia di una città provinciale passasse al senato. Questi poteva, se aveva più figli, pigliarne uno seco in senato, ma doveva pure morendo provvedere al medesimo adeguatamente.

(124) SYMMACH. *epist.* IV. 61, c. 10. 18 (4. 12), C. Th. *de senator.* (6. 2).

125) C. 52. pr. C. Th. *de hæret.* (16 5), c. 180. 183. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 11. C. J. *de dignit.* (12. 1).

(126) CASSIODOR. *var.* VI. 4, c. 4. C. Th. *de iurisd.* (2. 1), c. 9. C. Th. *de pœn.* (9. 40). Nella processura e nel diritto penale si farà cenno di parecchie modificazioni.

(127) ZOSIMUS II. 38, *nov.* MARTIAN. tit. II. *de indulg. reliquor.* c. 1; § 4. La parola *follis* ha però un'altra significazione, quella cioè di una certa moneta, GOTHOFR. *ad c.* 6. C. Th. *de prætor.* (6. 4), c. 1. C. Th. *si quis pecun.* (9. 23).

(128) C. 16. 19. (10. 13), C. Th. *de senat.* (6. 2), c. 74. pr. C. Th. *de decur.* (12. 1).

suali [129], i quali fissavano l'ammontare della gleba, e ne lasciavano la riscossione alle autorità locali [130]. Gli stabili senatoriali formavano perciò nel catasto una categoria a parte, ed a tutela dei loro interessi v'erano in ogni provincia difensori del senato eletti nello stesso suo grembo [131]. I senatori insolventi pagavano in cambio della gleba un testatico di sette solidi [132]. Le due imposte però vennero tolte da Giustiniano [133]. Le altre gravezze senatoriali consistevano nell'offerta d'uso all'imperatore in prospere occorrenze di un cospicuo regalo in danaro [134], la cui esazione si faceva per singolo dai censuali [135], nelle strenne allo stesso imperatore [136], e finalmente in tempi di carestia in sussidii straordinarii o largizioni al popolo [137].

333. Oltre alla nascita, tre altre vie erano aperte per diventar senatore. La prima stava nel conseguimento della dignità consolare [138] o di un rango nella seconda classe degli Spettabili, o nella prima

(129) C. 8 (2). C. Th. *de senator.* (6. 2).

(130) C. 12 (6). C. Th. *de senator.* (6. 2), c. 2. 3. 4. C. Th. *de præd. senator.* (6. 3).

(131) C. 1. 2 3. 4. C. Th. *de defensor. senatus* (1. 28), c. 2. 3. C. Th. *de præd. senator.* (6. 3).

(132) C. 10. 18 (4. 12), C. Th. *de senat.* (6. 2), c. 12. C. Th. *de proxim.* (6. 26).

(133) C. 2. C. J. *de prætor.* (12. 2).

(134) *Aurum oblaticium*, SYMMACH. *epist.* II. 57. X. 33: 50, c. 11. 15. 20 (5. 9. 14), C. Th. *de senator* (6. 2).

(135) SYMMACH. *epist.* X. 50, c. 11. 15 (5. 9), C. Th. *de senat.* (6. 2). Questi passi non si deggiono intendere, come fa Gotofredo, dei censuali delle provincie.

(136) SYMMACH. *epist.* X. 35, c. 1. C. Th. *de oblat. votor.* (7. 24), mutata nella c. 1. C. J. *de oblat. votor.* (12. 49).

(137) ZOSIMUS V. 41; SYMMACH. *epist.* VI. 14. 26. VII. 68.

(138) C. 8 (2). C. Th. *de senator.* (6. 2), c. 1. C. Th. *de comitib. ordin. primi* (6. 20).

degl'Illustri. [139] L'ordine di seggio e di voto si conformava esattamente al rango ed all'anzianità, e l'uno e l'altro restavano anche dopo deposto l'impiego. [140] Codesti senatori graduati erano pur tenuti al pagamento della gleba, e non avendo stabili, a quello indistintamente di due folli. I consolari però, siccome quelli che avevano lasciato fuori la pretura, andavano esenti dal peso degli spettacoli [142]; non così i proconsoli e vicarii [143]. In secondo luogo l'imperatore per atto di grazia innalzava talvolta uno a senatore sopra raccomandazione del senato [144]. Costui era pure soggetto alla gleba [145], ed al peso degli spettacoli, seppure l'imperatore non l'esentava da questi ultimi aggregandolo in pari tempo al modo antico fra i consolari con una elevazione artificiale di ceto [146]. In terzo ed ultimo luogo il servizio a corte sì civile che militare portava dai gradi superiori al senato; nè ciò solo, ma il nuovo

(139) C. 122. 187. C. Th. *de decur.* (12. 1), fr. 12. § 1. D. *de senat.* (1. 9), *nov.* 62. c. 2. ed. Osenbr.

(140) C. 1. C. Th. *de consul.* (6 6), *nov.* 62. c. 2. ed. Osenbr.

(141) C. 8 (2), C. Th. *de senator.* (6. 2), c. 1. C. Th. *de comitib. ordin. primi* (6. 20).

(142) C. 10. 23. C. Th. *de prætor.* (6. 4).

(143) C 13. 15. C. Th. *de prætor.* (6. 4).

(144) C. 1. C. Th. *de infirm. his* (15. 14), SYMMACH. *epist.* IX. 118. X. 25. Lo scopo dell'orazione di SYMMACHUS *pro Synesio* era di ottenere una tal raccomandazione. Il perchè Sinesio non fosse senatore, benchè lo fosse suo padre, lo spiega la nota 122.

(145) C. 8 (2). C Th. *de senat.* (6. 2), c. 74. § 1. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(146) C. 10. C. Th. *de prætor.* (6. 4) *ibiq.* GOTHOFR., c. 74. § 4. C. Th. *de decur.* (12. 1); SYMMACH. *epist.* VII. 96. X. 25. Cfr. cap. XXXIII. nota 33.

senatore veniva, per così dire, aggregato ai consolari ed affrancato da tutti i pesi senatoriali [147].

354 Al senato sovrastava il Consistorio imperiale [148] sorto dal consiglio segreto dell'imperatore [149]. I membri permanenti del medesimo erano designati col nome di Comiti del consistorio. Fra questi e della prima classe di rango detta degli illustri si annoveravano il maestro de' dicasteri, il questore, il ministro della tesoreria e dei beni della corona [150]; ma quelli della seconda classe di rango chiamata degli spettabili erano assai più numerosi [151]. Oltre però a costoro vi erano comiti del consistorio, i quali non si aggregavano che pel servizio straordinario [152],

(147) C. 8 (2). C. Th. *de senator.* (6. 2). Ciò aveva luogo pei *decuriones et silentiarii*, c. 1. 4. C. Th. *de decur.* (6. 23), pei *domestici et protectores*, c. 7. 8. 9. 10. C. Th. *de domest.* (6. 24), c. 1. C. Th. *de præpos. labor.* (6. 25); oltrecciò pei *notarii*, c. 21 (15). C. Th. *de senat.* (6. 2), c. 7. C. Th. *de privil. cor.* (6. 35), per quelli che avevano fatto il servizio in uno dei quattro scrinii imperiali, c. 7. 8. 9. 12. C. Th. *de proxim.* (6. 26), c. 18 (12), C. Th. *de senat.* (6. 2), per gli *agentes in rebus*, c. 5. 6. C. Th. *de agent. in rebus* (6. 27), e per altri ancora, c. 19. C. Th. *de palatin. sacr. largit.* (6. 30), c. 7. C. Th. *de privil. cor.* (6. 35).

(148) Di esso tratta accuratamente BETHMANN-HOLLWEG *Römische Gerichtsverfassung* § 10.

(149) V. § 259.

(150) C. 5. C. Th. *de fide test.* (11. 39), c. 1. Th. *de quæstor.* (6. 9). Questi quattro si chiamavano per lo più col loro nome particolare, ma qualche volta erano compresi sotto la denominazione generica di *comites consistoriani*, c. 1. 4. C. Th. *de palatin.* (6. 30), c. 3. C. Th. *de metat.* (7. 8).

(151) Questi soli vengono regolarmente indicati col nome di *comites consistoriani*, C. Th. VI. 12. *ibiq.* GOTHOFR., C. J. XII. 10. Essi eleggevansi da varii impieghi; i *proximi scriniorum* segnatamente, trascorso il tempo del loro ufficio, ottenevano la *comitiva consistorii* a vita, c. 8. C. J. *de proxim.* (12. 19).

(152) *Comites vacantes*, C. Th. VI. 18; CASSIOD. *var.* VI. 12.

ed altri che erano membri meramente titolati[153]. Naturalmente il prefetto astante del pretorio[154], ed i maestri dell' armata[155] avevano nel consistorio facoltà di riferire; e giusta le circostanze si convocavano anche altri grandi dignitarii. Le attribuzioni del consistorio erano varie. Ivi si davano solenni udienze[156], si recitavano progetti di legge[157], si discutevano le bisogne amministrative[158], e si decidevano questioni di diritto[159]. I registri si tenevano dai notarii col loro primicerio e secondicerio[160]; ma per le cose di legge da impiegati degli scrinii imperiali[161].

CAPITOLO XLII.

Roma e Costantinopoli.

555. In ordine alla costituzione delle singole parti dell' impero convien distinguere le due metropoli dal rimanente di esso. Quest' ultime si reggevano quasi in tutto con ordini analoghi, poichè la costituzione di Costantinopoli fu a bello studio plasmata su quella di Roma. Il giure Italico fu pure a questa

(153) C. 8, C. Th. *de honorar. codicill.* (6. 22).
(154) C 10. C. Th. *de legatis.* (12. 12).
(155) *Nov.* Theodos. II. tit. XXIV. *de ambitu* § 5.
(156) Cassiodor. *var.* VI. 6.
(157) C. 8. C. J. *de legib.* (1. 14).
(158) V. le note 154. 155.
(159) Se ne farà parola trattando della processura.
(160) C. 2 C. Th. *de primicer.* (6. 10), c. 7. C. Th. *de privileg. cor.* (6. 35); Gruter *inscr.* p. 449, 7.
(161) C. 3. pr. C. J. *ubi senat.* (3. 24), c 32. § 2. 4. C. J. *de appellat.* (7. 62).

nuova Roma conferito [1]. La divisione in quattordici regioni e la suddivisione di queste in vici venne qui pure introdotta, ed ogni regione come in Roma, ebbe un curatore con un Vernaculo, benchè pel rimanente con cinque soli Vicomastri [2].

356. A capo della metropoli stava il prefetto della città. Uno simile ne instituiva pure Costanzio [A 359] in Costantinopoli [3]. Questi prefetti, come governatori imperiali immediati, avevano rango accanto ai prefetti del pretorio [4], e tutti gl'impieghi amministrativi [5], le corporazioni e gli stabilimenti della città erano loro subordinati [6]. Ad ogni mese e' ragguagliavano l'imperatore delle pratiche del senato e del popolo [7], votavano in senato prima de'consolari [8], vegliavano nell'elezione del papa al mantenimento dell'ordine [9], ed erano l'organo per cui il senato e la città trasmettevano i loro voti e donativi all'imperatore [10]. Il loro dicastero s'assomigliava a quello del prefetto del pretorio, ma in esso propriamente stavano i censuali già sopra mentovati sotto il maestro del censo [11].

(1) C. 1. C. Th. *de iure ital. urb. Constantinop.* (14. 13), c. 1. C. J. *de privil. urb. Constantinop.* (11. 20).

(2) Questo reca Anonym. *descript. urb. Constantinop.*

(3) Gothofr. *ad. c.* 16. C. Th. *de prætor.* (6. 4) ne dà le prove.

(4) C. 1. C. J. *de præf. præt.* (12. 4).

(5) *Notitia dignit. occid.* cap. 4.

(6) C. 6. 7. C. Th. *de off. præf. urbi* (1. 6), c. 3. 4. C. J. *de off. præf. urbi* (1. 28), Symmach. *epist.* x. 37. 43; Cassiodor. *var.* vi. 4.

(7) Symmach. *epist.* x. 44.

(8) Cassiodor. *var.* vi. 4.

(9) Symmach. *epist.* x. 71-83.

(10) Symmach. *epist.* x. 26. 29. 35, C. Th. vii. 24, C. J. xii. 49.

(11) *Notitia dignit. Occid.* cap. 4. Il C. J. xii. 54 tratta in particolare degli apparitori del prefetto di città.

357. Alla quiete e sicurezza interna della città vegliava, come prima, il podestà o prefetto dei Vigili[12]. Egli aveva sotto di sè per la polizia notturna i vicomastri, e per aiuto negli incendi il corpo dei Collegiati, i cui membri si eleggevano a vita dalle diverse corporazioni civiche[13]. Egli conosceva tuttora dei reati men gravi[14]; quanto ai delitti capitali erano di competenza del prefetto della città[15]. Ma in Costantinopoli al prefetto dei vigili Giustiniano sostituì un così detto pretore del popolo con attribuzioni molto maggiori, e pose al suo fianco un questore addetto massimamente alla polizia sui forestieri, ed alla indagine e prossecuzione dei reati[16]. L'autorità giudiziaria risiedeva parte nei pretori e parte nel prefetto civico[17]. Base dei giudicati era in generale il diritto comune dell'impero; non pertanto vi erano ancora talune disposizioni locali[18]. Per mantener l'ordine nel porto e sedare i litigii si creò un comite e un centenario ossia vicario[19].

358. Le finanze della città erano amministrate nel modo seguente. La cassa civica che aveva entrate proprie non dipendeva più dal senato, ma dal prefetto

(12) CASSIODOR. *var.* VII. 7.

(13) ANONYM. *descript. urbis Costantinop.*, c. 5. C. J. *de commerc.* (4. 63), SYMMACH. *epist.* X. 34.

(14) C. 1. C J. *de off. præf. vigil.* (1. 43), CASSIODOR. *var.* VII. 7.

(15) C. 1. C. J. *de off. præf. vigil.* (1. 43), *nov.* 13. c. 6.

(16) *Nov.* 13. 14. 80; JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 29. 30; PROCOP. *hist. arcan.* c. 20. In BÖCKING, *notitia dignit.* p. 178, il pretore è per errore confuso col questore.

(17) Se ne parlerà nella processura.

(18) C. 7. C. J. *in quib. caus. pign.* (8. 15), *nov.* 63. *præf.*

(19) *Notitia dignit. Occid.* cap. 4; CASSIOD. *var.* VII. 9. 23.

civico e dal suo dicastero [20]; il più spesso però le costruzioni urbane si commettevano a curatori speciali sotto la sua ispezione [21]. Alla riva ed al letto del Tevere ed alle cloache si prepose un comite [22]. Un consolare con un dicastero proporzionato [23], e colla quantità necessaria di schiavi pubblici [24] aveva la soprintendenza dell'uso e dello spurgo degli acquedotti. I privati non potevano derivar acqua, che con licenza dell'imperatore e per valersene in casa [25]; e in tutti i casi gratuitamente [26]; ma non era lecito pigliarla per irrigar campi o giardini, o derivarla da canali destinati ai pubblici molini [27]. La costruzione degli acquedotti apparteneva ad un comite particolare [28], avente a tal effetto una cassa propria che fruiva di date entrate [29] ed in ispecie del danaro inaugurale dei consoli e pretori [30]. Al ri-

(20) SYMMACH. *epist.* X. 40. 57. Questa cassa si chiamava tuttora *arca quæstoria* od *ærarium populi Romani.*

(21) La *notitia dignit. Occid.*, cap. 4 nomina sotto lui i seguenti: *curator operum maximorum*, *curator operum publicorum*, *curator statuarum*, *curator horreorum Galbanorum*, *tribunus rerum nitentium.* Quest' ultimo aveva da provvedere alla manutenzione delle opere di abbellimento ed alla pulizia dei publici monumenti, AMM. MARC. XVI. 6.

(22) Lo indica pure la *notitia dignit. Occid.* cap. 4.

(23) *Consularis aquarum*, c. 1. C. Th. *de aquæduct.* (15. 2), c. 1. C. Th. *de divers. off.* (8. 7).

(24) C. 10 C. J. *de aquæduct.* (11. 42).

(25) Fr. 1. § 41. 42. D. *de aqua cotid.* (43 20), c. 2. 3. 5. 6. 8. C. Th. *de aquæduct.* (15. 2), c. 3. 5. 6. 9. 10. 11. C. J. *de aquæduct* (11. 42)

(26) C. 7. C. J. *de aquæduct.* (11. 42).

(27) C. 4. 7. C. Th. *de aquæduct.* (15. 2), c. 4. C. Th. *de can. frument.* (14. 15).

(28) *Comes formarum*, CASSIODOR. *var.* VII. 6.

(29) SYMMACH. *epist.* X. 40, c. 7. 8. C. J. *de aquæduct.* (11. 42), *Pragm. sanctio Iustin. pro petit. Vigilii* c. 25.

(30) C. 13. 29. 30. C. Th. *de prætor.* (6. 4), c. 2. C. J. *de consul.* (12. 3).

stauro però delle mura, torri, porte ed acquedotti della città dovevano concorrere tutti gli abitanti senza distinzione con servizio di mano o di cavalli [31]. La calce necessaria per le fabbriche civiche si provvedeva parte da certe città d'Italia [32], e parte da possessioni private, i cui proprietarii dovevano fornirne annualmente una data quantità di carrate, e retribuire per ognuna i fornaciai e carrettieri con vino ad una data tassa e più tardi in danaro, al qual fine la cassa della cantina civica dava un sussidio [33]; della qual retribuzione si teneva poi conto ai medesimi nel pagamento di altre imposizioni [34]. Il sussidio ora detto si forniva in oro che si cambiava poi dal corpo dei cambisti della cassa di cantina [35].

539. Una specialità di quest'epoca erano le corporazioni di artigiani e negozianti, e la loro relazione colla costituzione civica. Noi vogliam dire, che molti servizi e prestazioni di cui per regola abbisogna l'economia civica, erano commesse a queste corporazioni [36], e passavano di padre in figlio vincolando a guisa di un onere pubblico inalienabile sì la persona che i beni dei membri che le componevano [37]. Ma in cambio essi avevano varie prerogative, e

(31) *Nov.* VALENTIN. III. tit. V. *de pantapolis* c. 1. § 3, c. 23 C. Th. *de oper. publ.* (15. 1).

(32) C. 3. C. Th. *de calc. coctor.* (14. 6), SYMMACH. *epist.* X. 60.

(33) C. 1. 3. C Th. *de calc. coctor.* (14. 6), *ibiq.* GOTHOFR.

(34) *Nov.* VALENTIN. III. tit. V. *de pantapolis* c. 1. § 4. JORDAN. *de aquæductibus* tenta una nuova emendazione di questo luogo dubbio.

(35) SYMMACH. *epist.* X. 49.

(36) SYMMACH. *epist.* X. 34, *nov.* VALENTIN. III. tit. 15. *de corporatis urbis Romæ*, *nov.* SEVERI tit. II. *de corporatis.*

(37) C. 2. 3. 19. 20. C. Th. *de navicul.* (13. 5), c. 2. 3. 5. 13. 14. 21. C. Th. *de pistor.* (14. 3), c. 1. 5. 7. 8. C. Th. *de suar.* (14. 4).

onori e privilegi all'antica [38]. L'origine di quest'instituto non si vuol riconoscere nelle antiche corporazioni e collegi della città [39]. Ma esse desumevano un carattere tutto particolare dallo zelo che ponevano dall'alto al basso nel fare colla maggior precisione ed uniformità possibile quanto rifletteva il pubblico servizio. Di ciò fa testimonianza la numerosa ed estesissima compagnia de'navalestri [40]; la compagnia de' pistori [41] colle molte loro officine situate intorno alla città e fornitissime di tutto l'occorrente, ciascuna delle quali aveva più patroni [42]; la compagnia dei mercanti di bestiame [43], quella dei facchini che avevano una tassa fissa pei loro servigi [44], e parecchi collegi di mercanti con altri, la cui significazione ci è in parte oscura [45].

560. Tutti gli ordinamenti relativi al trasporto ed al buon mercato dei commestibili erano in Roma sotto l'ispezione del prefetto dell'annona e de'suoi ufficiali [46], nonchè del prefetto della città [47]. In Costantinopoli, a

(38) Symmach. x 34, C. Th. xiv. 2, C. J. xi. 14.

(39) V. § 281.

(40) *Navicularii*, C. Th. xiii. 5. 6, C. J. xi. 1. 2, *nov.* Valentin. iii. tit. xxviii. *de navicul. amnicis.* Essi trovansi già anteriormente, *fr.* 1. pr. D. *quod cuiusq. univers.* (3. 4), fr. 5. § 3. D. *de jure immun.* (50. 3), Vopisc. *Aurelian.* 47.

(41) *Pistores*, C. Th. xiv. 3, C. J. xi. 14, *nov.* Valentin. iii. tit. xxxiii. *de prædiis pistoriis.*

(42) C. 7. 8. C. Th. *de pistor.* (14. 3) *ibiq.* Gothofr.

(43) *Suarii et pecuarii*, C. Th. xiv. 4, C. J. xi. 16, *nov.* Valentin. iii. tit. xxxv. *de suariis.*

(44) *Saccarii*, C. Th. xiv. 22.

(45) C. Th. xiv. 7. 8, *ibiq.* Gothofr., C. J. xi. 17.

(46) Cassiodor. *var.* vi. 18, c. 5. 7. C. Th. *de off. præf. urbi* (1. 6). Dei suoi apparitori tratta C. J. xii. 59.

(47) C. 5. 7. C. Th. *de off. præf. urbi* (1. 6), Symmach. *epist.* x. 26. 38. 55.

quanto pare, cotesto ramo era di sua diretta competenza[48]. Per gli approvvigionamenti di grano era assegnata alle due metropoli una data parte delle prestazioni in natura di certe provincie[49]. Roma traeva specialmente il suo canone dall'Africa, Costantinopoli secondo il regolamento di Costantino dall'Egitto[50]; e per guarentire la puntualità dell'esazione e del trasporto si stabilì un prefetto speciale dell'annona in Cartagine[51], ed un altro in Alessandria[52]. La compagnia dei navalestri era incaricata del trasporto fino al porto del Tevere[53]. Quivi, previa visita[54] e misura[55], il grano si ammucchiava ne' magazzini[56], poi si portava dai navalestri[57], col requisire, occorrendo, le navi private[58], a Roma, e coll'aiuto della

(48) Joan. Lydus *de magistr.* III. 38. Un *præfectus annonæ* non è qui mai menzionato.

(49) Quest'era il *canon frumentarius*, C. Th. XIV. 15, C. J. XI. 22.

(50) Gothofr. *ad* c. 7. C. Th. *de navicul.* (13. 5), c. 1. C. Th. *de frum. Alexandr.* (14. 16). A questa materia appartiene pure *edict.* Just. 13. c. 4-8.

(51) C. 13. C. Th. *de annon.* (11. 1), c. 8. C. Th. *de exact.* (11. 7). La *notitia dignitat. Occid.* cap. 2. lo pone sotto il *præfectus prætorio Italiæ.*

(52) A questo si riferisce la c. 3. C. Th. *de susceptor.* (12. 6).

(53) C. 8. 21. 26. 32. 33. 34. 38. C. Th. *de navicul.* (13. 5), tit. C. Th. *ne quid oneri publ.* (13. 8), tit. C. Th. *de naufrag.* (13. 9).

(54) C. 38. C. Th. *de navicul.* (13. 5), c. 2. C. Th. *de canon. frument.* (14. 15).

(55) A ciò servivano i *mensores*, c. 9. C. Th. *de suar.* (14. 9), c. 1. C. Th. *de can. frument.* (14. 15).

(56) C. 1. C. Th. *de patron. horreor. Portuens* (14. 23).

(57) *Nautæ Tiberini*, Vopisc. *Aurelian.* 47, C. Th. XIV. 21, C. J. XI. 26, o *caudicarii* c. 2. C. Th. *de pistor.* (14. 3).

(58) C. 2. C. Th. *de navib.* (13. 7), *nov.* Theodos. II. tit. VIII. *de navibus*, c. un. C. Th. *de naut. Tiberin.* (14. 21), *nov.* Valentin. III. tit. XXVIII. *de navicul. amnicis* § 2.

compagnia de' facchini a ciò addetta [59], e previo controllo si depositava ne' granai della città per indi servire alle largizioni ed alla vendita [60]. Quest'amministrazione aveva per ciò annessa una tesoreria particolare [61]. Per agevolare il prezzo del vino gl'imperatori facevano condurre a Roma dalle regioni suburbicarie ed altre provincie un dato canone di vino, e lo facevano vendere dal prefetto della città, per conto della cantina, al quarto del prezzo corrente [62]. L'olio per la metropoli si provvedeva nello stesso modo, particolarmente dall'Africa [63]. Per mantenere la buona fede nei traffici, il prefetto della città, come un tempo gli edili, faceva mettere in mostra pesi normali [64], e pubblicava minuti e severi editti sulla vendita delle bestie da macello [65]. A lui erano pure subordinati gl'ispettori dei diversi mercati [66].

361. In ordine al sovvenimento delle classi popolari

(59) *Catabolenses*, c. 9. 10. C. Th. *de pistor.* (14. 3).

(60) C. 1. 2. C. Th. *de condit.* (11. 14), c. 24. C. Th. *de suscept.* (12. 6).

(61) *Arca frumentaria*, c. 2. Th. *de curat. calendar.* (12.11).

(62) C. 1. 2. 3. C. Th. *tributa in ips. specieb.* (11. 2), Vopisc. *Aurelian.* 48 ; Symmach. *epist.* VII. 96. IX. 131. X. 54. Questa cassa di cantina si chiamava *arca vinaria* o *titulus vinarius*. Il contabile era il *rationalis vinorum*, che nella *notitia dignit. Occid.* cap. 4 è posto sotto il *præfectus urbi*. I riscuotitori di quell' imposta sono i *susceptores vini rubr.* C. Th. XIV. 4.

(63) Spartian. *Sever.* 18 ; Aurel. Victor *de Cæsar.* 41 ; Symmach. *epist.* X. 55. A ciò si riferisce l' *arca olearia*, c. 2. C. Th. *de curat. calend.* (12. 11).

(64) Amm. Marc. XXVII. 9, 10; Orelli *inscr.* T. II. n. 4345. 4347.

(65) A costoro si riferisce l'editto di Aproniano, Orelli T. II. n. 3166. Del resto erroneamente Gotofredo unisce questo editto alla c. 4. C. Th. *de suar.* (14. 4).

(66) Il *tribunus fori suarii*, *notitia dignitat. Occid.* cap. 4, il *tribunus fori vinarii*, Symmach. *epist.* X. 42.

più bisognose vi erano altresì ordinamenti particolari perfettissimi [67]. Onde ammannire il pane a ciò destinato si ordinarono grandi panatterie pubbliche con presidi o Mancipi e il numero necessario di adiutori, i quali servizi toccavano alla compagnia de' pistori [68]. A costei si vendeva a basso prezzo una data parte del canone frumentario, onde ne ammannisse pane dell'ultima qualità e lo vendesse al prezzo basso fissato [69]. Un' altra parte del canone era destinata alle distribuzioni gratuite [70]. In Roma però queste fin dai tempi di Aureliano non si facevano più in grano ma in pane ed anche di prima qualità [71]. Ma dopo l'anno 343 in cui scrisse Vopisco, accresciuto il numero dei pani, venne eziandio ridotto a quello d'infima qualità, e col pagamento di un tanto, finchè Valentiniano I (A. 369) ripristinò le distribuzioni gratuite di pane della miglior qualità, ma in quantità minore [72]. La distribuzione si faceva quotidianamente in certi luoghi elevati [73], dove sopra tavole di rame [74]

(67) Cnfr. § 278 *supra*.

(68) SOCRATES V. 18, c. 2 C. Th. *de frument. urb. Constant.* (14. 16), c. 18. C. Th. *de pistor.* (14. 3), JOAN. LYDUS *de magistr.* III. 7, *nov.* 80. c. 5.

(69) C. 1. C. Th. *de canon. frument.* (14. 15), c. 1. C. Th. *de pret. pan. Ostiens.* (14. 19), JOAN. LYDUS *de magistr.* III. 7.

(70) Questa porzione si chiamava anche *canon frumentarius*, SPARTIAN. *Sever.* 8. 23. Il canone per Costantinopoli era già stato fissato da Costantino, ma più tardi fu accresciuto, ZOSIMUS II. 32; SOCRAT. II. 13; SOZOMEN. III. 7, c. 2. C. Th. *de frument. urb. Constant.* (14. 16), c. 14. C. Th. *de annon. civ.* (14. 17).

(71) VOPISC. *Aurelian.* 35. 47; ZOSIMUS I. 61, c. 2. C. Th. *de frument. urb. Constantin.* (14. 16).

(72) C. 5. C. Th. *de annon. civic.* (14. 17) *ibiq.* GOTHOFR.

(73) *Gradus*; perciò questo pane si chiamava *panis gradilis*, c. 2. 3. 4. C. Th. *de annon. civic.* (14. 17).

(74) C. 5. C. Th. *de annon. civic.* (14. 17).

stavano esposti i nomi dei percipienti, secondo l'elenco datone dal prefetto dell'annona [75]. Ma oltre a simili distribuzioni n'erano di quelle che rimanevano in premio della costruzione di nuove case annesse a queste in perpetuo [76]. In Costantinopoli era pure stabilito un fondo straordinario, dal quale in tempi di scarsezza si mutuava danaro ai municipii per procacciar grano [77]. Oltre alle distribuzioni di pane, i poveri ne avevano anche d'olio [78] e di carne porcina [79]. Il quantitativo di porci necessario si forniva per Roma da certe provincie d'Italia, dov' era dipartito fra gli agricoltori a modo di una contribuzione in natura, in cambio della quale però si poteva dar danaro [80]. I negozi di questo genere erano addossati alla compagnia dei mercanti da bestiame [81], la quale aveva per ciò una rimunerazione in vino sul canone vinario della città [82]. Gli accattoni idonei al lavoro [83], e quelli che indebitamente pigliavano parte alle distribuzioni [84] erano puniti.

562. Varii e di non minore importanza erano i provvedimenti pei sollazzi. Ai divertimenti pubblici

(75) *Tessera*, nov. 88. 2; GOTHOFR. *ad.* c. 2. C. Th. *de annon. civic.* (14. 17).

(76) C. 1. 5. 11. 12. 13. C. Th. *de annon. civic.* (14. 17), c. 2. C. Th. *de frument. urb. Constant.* (14. 16), *nov.* 88. c. 2.

(77) C. 1. 3. C. Th. *de frument. urb. Constant.* (14. 16) *ibiq.* GOTHOFR.

(78) A queste si riferiscono le *mensæ oleariæ*, C. Th. XIV. 24.

(79) Vedi cap. XXXIV. nota 39.

(80) C. 2. 3. C. Th. *de suar.* (14. 4).

(81) SYMMACH. *epist.* X. 34, c. 2. 3. 6. C. Th. *de suar.* (14. 4).

(82) C. 4. C. Th. *de suar.* (14. 4). A ciò si riferisce pure un editto del prefetto di città Aproniano, GRUTER. *inscr.* p. 647, 7.

(83) C. Th. XIV. 8, C. J. XI. 25, *nov.* 80. c. 5.

(84) C. 5. 6. C. Th. *de annon. civic.* (14. 17).

ed in ispecie alle rappresentazioni teatrali era preposto un Intendente, che aveva pure un potere disciplinare sugli strioni[85]. Vi erano inoltre bagni pubblici ordinati di tutto punto. Essi si tenevano in Roma da mancipi, ai quali erano in cambio assicurati vantaggi sulle saline[86]. Il combustibile a ciò necessario si forniva dall'Italia[87] e dall'Africa, ed il trasporto n'era commesso alla compagnia dei navalestri[88].

363. L'insegnamento in quest'epoca venne pure ordinato su basi migliori. Giulio Cesare ed Ottaviano avevano già cercato di cattivare a Roma con distintivi speciali professori stranieri di arti liberali[89]. Dappoi Vespasiano venne ad essi assicurato un trattamento annuo[90] con parecchie immunità dai pubblici aggravii[91], ma naturalmente non più che a un dato numero[92], i quali furono per conseguenza distinti come professori pubblici. Le stesse immunità si diedero ai professori di legge[93]. Così sorse in Roma per la grammatica, la rettorica, la filosofia e la giurisprudenza un liceo pubblico occupato da un numero

(85) *Tribunus voluptatum*, CASSIODOR. *var.* VII. 10, C. Th. I. 19.

(86) *Mancipes thermarum et salinarum*, C. Th. XIV. 5, c. 3. C. Th. *de collat. donat.* (11. 20), SYMMACH. *epist.* IX. 103. 105. X. 34. 65.

(87) SYMMACH. *epist.* X. 60.

(88) C 10. 13. C. Th. *de navicul.* (13. 5), SYMMACH. *epist.* X. 65.

(89) SUETON. *Jul. Cæs.* 42. *Octav.* 42.

(90) SUETON. *Vespas.* 18; LAMPRID. *Alex. Sever.* 44.

(91) Fr 6. § 1. 5. 8. 11. D. *de excus.* (27. 1), fr. 18. § 30. D. *de muner.* (50. 4), fr. 8. § 4. fr. 9. 10. § 2. D. *de vacat.* (50. 2), c. 1. 3. 10. 16. C. Th. *de medic.* (13. 3), c. 6. 11. C. J. *de profess.* (10. 52).

(92) Fr. 6. § 2. 3. 4. 7. D. *de excus.* (27. 1).

(93) Fr. 6. § 12. D. *de excus.* (27. 1). Convien leggere questo passo nel testo originale greco.

fisso di professori. Un instituto simile si eresse in Costantinopoli [94]. La nomina e la dimissione degl'insegnanti apparteneva al senato [95]; e così pure la fissazione degli emolumenti [96]. Talvolta in segno di onoranza si dava ai professori l'entratura in senato franca di spese [97], e, compiuto il vigesimo anno di esercizio, diventavano consiglieri intimi di prima classe [98]. Gli studiosi dovevano presentarsi ai censuali per essere inscritti, e rimanevano, in ispecie per gli stravizi e le società proibite, sotto la loro ispezione [99]. A que' licei era annessa una biblioteca pubblica con tutto il personale necessario [100]. Ma di quest'epoca si ordinarono pure scuole pubbliche inferiori di matematiche, di meccanica, di architettura [101] e geometria, le quali erano, massimamente per gli agrimensori, di gran momento [102].

364. L'insegnamento della medicina era ordinato sulle stesse basi. Le immunità che i medici godevano fin da Ottaviano [103] trassero a segnalarne un dato nu-

(94) C. 3. C. Th. *de stud. liberal.* (14. 9).
(95) Fr. 6. § 4. D. *de excus.* (27. 1), c. 2. 7. C. J. *de professor.* (10. 52), c. 5. C. Th. *de medic.* (13. 3), c. 1. C. Th. *de profess. in urbe* (6. 21).
(96) Symmach. *epist.* i. 79. v. 35.
(97) Id. *epist.* x. 25.
(98) C. 1. C. Th. *de profess. qui in urbe* (6. 21), c. 1. C. J. *de profess. qui in urbe* (12. 15).
(99) C. 1. C. Th. *de stud. liberal.* (14. 9). Perciò il rescritto mentovato nei *fragm. Vatic.* § 204 è datato a *censibus*.
(100) C. 2. C. Th. *de stud. liberal.* (14. 9).
(101) Lamprid. *Alex. Sever.* 44.
(102) V. Rudorff nella *Zeitschrift für geschichtl. Rechtwissensch.* x. 412-422.
(103) Dio Cass. liii. 30, fr. 6. § 1. 9. D. *de excus.* (27. 1), fr. 18. § 30. D. *de muner.* (50. 4), c. 1. 2. 3. C. Th. *de medic.* (13. 3).

mero in qualità di medici pubblicamente approvati[104]. Alessandro Severo decretò loro un trattamento annuo, ed auditorii ove insegnare[105]. Più tardi per la pratica dei poveri si nominarono in ragione delle quattordici regioni della città quattordici medici urbani con emolumenti particolari, i quali si completavano per elezione, e avanzavano l'un dopo l'altro per ordine di anzianità[106]. Finalmente v' erano medici di corte pel servizio del palazzo imperiale. Di costoro già ne occorrono sotto gl'imperatori precedenti con grossi assegni[107]. Più tardi essi diventavano per lo più consiglieri di prima o seconda classe, e godevano d'immunità particolari[108].

365. Finalmente, per ciò che riguarda la condizione delle persone nelle metropoli, era questa propriamente un misto. I senatori avevano il primo rango. Ad essi tenevano dietro in Roma i cavalieri del vecchio corpo equestre[109], ancora esistenti sotto il podestà o prefetto dei vigili[110], colle loro processioni solenni[111]. Venivano quindi i cittadini romani ed i membri delle diverse corporazioni[112]. Finalmente una classe

(104) Fr. 6. § 2. 3. D. *de excus.* (27. 1), c. 1. 5. C. J. *de profess.* (10. 52).
(105) Lamprid. *Alex. Sever.* 44.
(106) C. 8. 9. 13. C. Th. *de medic.* (13. 3), c. 9. 10. C. J. *de profess.* (10. 52), Symmach. *epist.* x. 47.
(107) Plinius *hist. nat.* xxix. 5 (1), Lamprid. *Alex. Sever.* 42.
(108) C. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. C Th. *de medic.* (13. 3), c. 1. C. Th. *de comit. et archiatr. S. palatii* (6. 16).
(109) C. 1. C. Th. *de equestr. dignit.* (6. 36), c. 1. C. J. *eod.* (12. 32), c. 16. C Th. *de navicul.* (13. 5).
(110) C. 1. § 2. C. Th. *de his qui ven. ætat.* (2. 17).
(111) Le prove ne sono date da Gothofr. *ad c.* 3. C. Th. *de infirm. his* (15. 14).
(112) *Corporati*, nov. Valentin. iii. tit. v. *de pantapol.* § 2.

di persone in Roma per più rispetti privilegiata era ab antico quella degli scrivani, i quali stavano tuttora divisi in decurie, donde si chiamavano decuriali. Essi dovevano essere nella massima parte gente di studio, ed in numero di due per ogni città dell'impero [113]. Tutti gli abitanti della città erano esenti dal servizio militare, ed obbligati soltanto in caso di bisogno a guardarne le mura e le porte [114]. Sulla foggia di vestire dei senatori, ufficiali e schiavi, e contro il lusso v'erano disposizioni severe [115]. I forestieri che si trovavano in gran numero, erano in parte inscritti in una delle corporazioni di servizio [116]. Ma i mercanti della Grecia, per un riguardo ai negozianti del paese, vennero per lungo tempo banditi totalmente da Roma [117].

CAPITOLO XLIII

COSTITUZIONE DELLE SINGOLE PARTI DELL'IMPERO.

366. Fatta astrazione dalle due metropoli, tutto l'impero era diviso in grandi diocesi [1], aventi ciascuna un preside speciale, i quali stavano nella dipendenza dei prefetti del pretorio come governatori imperiali immediati. Nel secolo quinto le

(113) C. 1-6. C. Th. *de decur.* (14. 1), CASSIODOR. *var.* V. 21.
(114) *Nov.* VALENTIN. III. tit. V. *de pantapol.* § 2.
(115) C. Th. XIV. 10. 12, C. J. XI. 19.
(116) C. 1. C. Th. *de equest. dignit.* (6. 36), AMBROS. *de off.* III. 7.
(117) *Nov.* VALENTIN. III. tit. V. *de pantapol.* pr. §. 1.
(1) Non si può parlare di una divisione dell'impero in quattro prefetture; la *præfectura* non era un'idea geografica.

diocesi si trovano ripartite nel seguente modo [2]. Le diocesi d'Oriente, Egitto, Asia, Ponto e Tracia dipendevano dal prefetto orientale; le diocesi di Macedonia e Dacia dal prefetto dell'Illiria. Al prefetto d'Italia sottostavano le diocesi d'Italia, Illiria occidentale ed Africa; a quello della Gallia le diocesi di Gallia, Spagna e Bretagna. Ogni diocesi aveva di regola un vicario che, come rappresentante del prefetto [3], esercitava in assenza di lui tutti gli atti amministrativi di sua spettanza [4]. Eranvi nonpertanto in ciò alcune differenze. Una parte cioè della diocesi Asia, cioè l'Asia in istretto senso, era governata da un proconsole; così pure l'Acaia nella diocesi Macedonia, e la provincia consolare della diocesi Africa. Questi proconsoli, siccome governatori immediati imperiali delle loro provincie, non ubbidivano al prefetto del pretorio [5]; essi occupavano il primo posto nella seconda classe di rango degli spettacoli [6], ed avevano tuttora legati ed altri privilegi di antica origine [7]. Oltre a ciò il prefetto della diocesi Oriente e quello della diocesi Egitto erano specialmente distinti, il primo col nome di comite [8], ed il secondo col vecchio nome di prefetto imperiale [9].

(2) La fonte principale su di ciò è la *notitia dignitatum*.

(3) *Curabant pro præfectis*, AMM. MARC. XXIII. 1. XXVII. 8, c. 1. C. J. *de proxim.* (12. 19).

(4) C. Th. I. 15, C. J. I. 38.

(5) Lo dice EUNAP. *in Maximo* p. 106 ed. Commelin.

(6) C. 7. C. Th. *de honor. codicill.* (6. 22), c. 32. C. J. *de appell.* (7. 62).

(7) C. Th. I. 12, C. J. I. 35, *nov.* 30. c. 6. Ad essi si riferisce ancora il tit. D. *de off. procons. et legati* (1. 16).

(8) C. Th. I. 13, C. J. I. 36; ZOSIMUS V. 2.

(9) C. Th. I. 14, C. J. I. 37, D. I. 17.

Sol dopo questi venivano i vicarii ordinarii [10]. Ogni diocesi si suddivideva in provincie, i cui rettori appartenevano alla terza classe di rango de' Chiarissimi [11], ma che pel rimanente in certe provincie portavano il nome e gli onori dei consolari [12], in altre si chiamavano Presidi senz'altro [13], e in alcune poche Correttori [14]. Fin da Alessandro Severo le provincie vennero ridotte in confini assai più stretti di prima, e Diocleziano le scompose poi compiutamente [15]. Ogni provincia infine si divideva in territorii delle varie città. Il contado era governato in disparte dalle città, ma diviso tuttora in villaggi, ognuno dei quali aveva un preside [16] ed un capoluogo o Metrocomia [17].

567. La diocesi Italia, a differenza di tutte le altre, era divisa fra due vicarii, un dei quali si chiamava vicario della città di Roma [18], l'altro vicario d'Italia. Il primo che anche in città concorreva, subordinatamente però, col prefetto [19], aveva sotto la sua disposizione dieci provincie: Campania, Tuscia coll'Umbria, il Piceno suburbicario, Sicilia, Apulia colle Calabrie, i Bruzzi colla Lucania, Sannio, Sardegna,

(10) Vedesi, come la serie dei titoli nelle raccolte corrisponde esattamente all'ordine di rango descritto nella *notitia dignitatum.*

(11) C. Th. I. 16, C. J. I. 40, CASSIODOR. *var.* VI. 21.

(12) C. Th. VI. 19, CASSIODOR. *var.* VI. 20. Vedi il § 353.

(13) C. Th. VI. 19; SEXT. RUF. *breviar.* 4. 5.

(14) *Notitia dignit. Orient.* cap. 1. *Occid.* cap. 1. 43. 44.

(15) DIO CASS. LIII. 12; LACTANT. *de mort. persec.* 7.

(16) *Magister, præfectus* o *præpositus pagi*, παγαρχος, SICULUS FLACCUS *de condit. agror.* ed. Goes. p. 25, c. 1. C. Th. *de pignor.* (2. 30), c. 1. C. Th. *de iis quæ administr.* (8. 15).

(17) C. 8. C. *de exact.* (10. 19), c. 1. C. *non licere habit.* (11. 55).

(18) CASSIOD. *var.* VI. 15.

(19) Quest'argomento è trattato colla massima compitezza da BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Gerichtsverfassung.* § 7.

Corsica e Valeria. Al vicario d'Italia, che teneva sede in Milano, sottostavano sette provincie, Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia col Piceno annonario, le Alpi Cozie, Rezia prima e seconda [20]. Queste dieci provincie si protendevano sino al territorio della metropoli [21]. In esse il prefetto civico riteneva, però a fianco ed al disopra dei governatori ed alla distanza di cento miglia di raggio, alcuni diritti [22]. Codesto territorio formava così uno scalino di mezzo fra Roma e l'Italia [23], e i territorii delle provincie adiacenti compresi in quel raggio si chiamavano per contrapposto al rimanente d'Italia regioni urbicarie o suburbicarie [24]. Questo compartimento territoriale si mantenne intatto, anche sotto gli Ostrogoti, finchè l'Italia fu da Giustiniano (A. 554) ricongiunta all'impero romano.

(20) La rubrica particolare pel *vicarius Italiæ* manca nella *notitia dignitatum*; ma le provincie a lui toccate si possono conoscere dal *cap.* II.

(21) Anteriormente la cosa era diversa (§ 282).

(22) C. 2. C. Th. *de integr. restit.* (2. 16), c. 13. C. Th. *de accus.* (9. 1), Cassiodor. *var.* VI. 4, fr. 1. § 4. D. *de off. præf. urbi* (1. 12).

(23) C. 2. C. Th. *de integr. restit.* (2. 16).

(24) Questo s'incontra dopo il 359, c. 9. C. Th. *de extraord. muner.* (11. 16), c. 9. C. Th. *de annon.* (11. 1), c. 1. C. Th. *si per obrept.* (11. 13), *notitia dignit. Occid.* cap. 11. Non è dubbio che nella c. 1. C. Th. *de calc. coctor.* (14. 6) sotto il nome di *quatuor regiones* sono pure comprese le regioni urbicarie. Esse componevansi di tratti di territorio della Tuscia, del Piceno, della Campania e dell'Umbria, come lo dimostra Bethmann-Hollweg, *Röm. Gerichtsverfass.* § 7. nota 27, tuttochè Gotofredo porti altra opinione riguardo all'Umbria. Altri scrittori intendono per regioni suburbicarie tutte le dieci provincie, che sottostavano al vicario di Roma. Ma questa opinione è già contraddetta da che la Sicilia, che tuttavia apparteneva a queste provincie, viene differenziata dalle regioni suburbicàrie, c. 9. C. Th. *de extr. muner.* (11.16).

368. La diocesi Egitto che abbracciava pure le due Libie contava sei provincie, una delle quali era governata da un correttore, e le altre da presidi. Costoro sottentrarono ai Nomarchi o Strategi ed Etnarchi di prima. Ogni provincia era inoltre divisa come nel resto dell'impero in contadi che avevano le loro Metrocomie e Pagarchie [25]. Sotto Giustiniano però la diocesi fu frazionata in tre parti, e il prefetto imperiale limitato all'Egitto proprio, ma fatti più indipendenti i presidi delle Libie, e il duce della Tebaide investito sui presidi locali dell'autorità di prefetto imperiale [26].

369. Il potere dei rettori abbracciava, come in addietro, tutti i rami dell'amministrazione civile: l'amministrazione cioè della giustizia, la giurisdizione criminale, la riscossione delle imposte e la cura della sicurezza e del ben essere pubblico [27], con questo solo ch'egl'erano in tutto subordinati ai vicarii, ed i vicarii ai prefetti [28]. Ma le truppe delle provincie non stavano più a disposizione dei presidi, sibbene, dopo la separazione fatta da Costantino, di comandanti lor proprii. Qualche volta soltanto, e per eccezione le due dignità si riunivano in capo ad un solo [29]. Questa massima si osservò fino a Giustiniano, il quale creò in varie provincie proconsoli o pretori col rango di proconsoli, e riunì nelle lor mani il potere civile

(25) C. 6. C. Th. *de patroc. vicor.* (11. 24), Isidor. Pelus. *epist.* ii. 91; *Edict.* Just. 13. *præf. et c.* 24.

(26) *Edict.* Just. 13.

(27) Ciò è indicato dal C. Th. i 12. 16, ma particolarmente dai tit. D. *de off. procons.* (1. 16), *de off. præsid.* (1.18).

(28) Lo comprova C. Th. i. 5. 13. 14. 15.

(29) Lo comprovano le iscrizioni della *c.* 3. C. Th. *ad l. Jul. repet.* (9. 27), *c.* 133. C. Th. *de decur.* (12. 1).

e militare [30]. Del rimanente ogni provincia serbava ancora una larva d'indipendenza. Elle potevano, senza punto dipendere dai rettori, tener diete, ove i notabili e volgari raccolti in una cospicua città della provincia discutevano i bisogni presenti e le querele, e dove il prefetto del pretorio non desse ascolto ai reclami, li facevano presentare all'imperatore da una legazione [31]. Nella stessa guisa si tenevano congressi di una diocesi intiera [32]. Le provincie però non avevano più un diritto nazionale lor proprio, ma in ogni parte dell'impero vigeva il diritto romano [33],. ed a questo vennero egualmente sottoposti i Vandali in Africa dopo la lor disfatta [34]. Solo ai confini alcuni popoli barbari si governavano colle loro consuetudini particolari [35]; ma questi pure si tentò di accostare gradatamente al giure romano [36].

570. Ogni provincia aveva una metropoli dov'era la residenza del governatore e il centro dell'amministrazione. I conventi giudiziarii erano cessati [37]; d'altronde il raggio assai più piccolo delle provincie ne toglieva la necessità. I governatori facevano però ancora i loro giri d'ispezione per altri motivi [38], ed in simili occorrenze dovevano albergare non più in

(30) *Nov.* JUST. 8. c. 2. 3. 5, *nov.* 24-31. 102. 103, *Edict.* JUST. 4. 8; JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 28. 29. Vedi in proposito BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Gerichtsverf.* § 9.
(31) C. 1. 3. 4. 6-14. 16. C. Th. *de legat.* (12. 12).
(32) C. 9. C. Th. *de legat.* (12. 12). Se ne ha un esempio nella dieta annuale d'Arles (cap. XLI. nota 32).
(33) SPANHEM. *orb. Roman.* II. 7.
(34) *Nov.* JUST. 36.
(35) SPANHEM. *orb. Roman.* II. 7.
(36) *Nov.* JUST. 21, *Edict.* JUST. 3.
(37) THEOPHIL. I. 6 § 4.
(38) C. 12. C. Th. *de off. rect.* (1. 16).

case di privati, ma nei pretorii, o non essendovene, nei palazzi imperiali acciò fossero questi mantenuti in buono stato [39]. A dar consiglio in cose di legge vi erano ancora al modo antico gli assessori o consiglieri [40]; dal che però ne derivarono parecchi abusi [41]. Per le cose di cancelleria ed altri pubblici servizi i governatori avevano sotto di sè, secondo il rango, un numero proporzionato di ufficiali od Apparitori [42], i quali erano classificati a guisa di quelli dei prefetti del pretorio [43]. Nel loro grembo si eleggevano pure i famigli de' governatori e i cancellarii [44], i quali nella sala del tribunale, ossia d'udienza, stavano al cancello [45]. Giusta le leggi dei tempi anteriori niuno pure poteva occupare un impiego nella provincia ov'era nato [46]; e severissime leggi tutelavano i provinciali dalla venalità [47], dalla cupidigia [48] e dall'insolenza [49] degli ufficiali. I governatori massima-

(39) C. 11. C. Th. *de off. rector.* (1. 16), c. 1. 2. C. Th. *ne quis in palat.* (7. 10), c. 14. C. J *de off. rector.* (1. 40).
(40) C. 1. 2. 7 C. J. *de assess.* (1. 51).
(41) LIBAN. *orat. ad Julian. imper. adv. assessores.*
(42) C. Th. I. 12. 13. 14. 15. 16. VIII. 1. 4. 7, C. J. XII. 50. 56. 57. 58. 60. Costoro e specialmente gli apparitori dei *præsides*, si chiamavano anche, secondo l'uso di parlare della repubblica, *cohortales.*
(43) Lo dimostra la *notitia dignitatum* fra i relativi impieghi.
(44) *Domestici, cancellarii*, C. Th. I. 21 (12), C. J. I. 51.
(45) CASSIODOR. *var.* XI. 6; JOAN. LYDUS *de magistr.* III. 36. 37. Più tardi però tutti i dicasteriali si chiamavano pure cancellarii, AGATHIAS I. 19.
(46) C. 1. C. Th. *de assess.* (1. 35), c. 4. C. Th. *de exsecut.* (8. 8), c. 10. C. J. *de assess.* (1. 51), c. 4. C. J. *de crim. sacril.* (9. 29), c. 3. C. J. *de divers. off.* (12. 60).
(47) C. 1. C. Th. *de off. rector.* (1. 7).
(48) C. Th. VIII. 15, C. J. 53, *Edict.* JUST. 10.
(49) C. 1. 2. C. J *de off. rector.* (1. 40), c. 14. C. J. *de off. divers. Judic.* (1. 48).

mente coi loro consiglieri e famigli dovevano, deposto l'impiego, starsene ancora cinquanta giorni nella provincia onde potessero, ove d'uopo, venire accusati [50]. I Curiosi che si traevano dal corpo de' poliziotti e si mandavano ogni anno nelle provincie esercitavano sopra di quelli un'ispezione segreta e straordinaria, e di quanto occorreva dovevano ragguagliar l'imperatore [51]. Contuttociò Giustiniano tentò di meglio vincolare i governatori con solenni giuramenti [52] e mandati od istruzioni governative [53], permettendo benanco d'invocar contr'essi il patrocinio dei vescovi [54].

CAPITOLO XLIV

COSTITUZIONE DELLE CITTÀ.

371. La costituzione delle città era per tutto l'impero identica in questo, che tutte avevano una Curia ossia Ordine dei decurioni [1]. Ma elle si distinguevano in ciò, che alcune avevano maestrati, ed altre no [2]. Fra le città della prima specie si annoveravano primieramente tutte le città d'Italia; secondamente quelle di provincia, state municipii o colonie, ed in cui non

(50) C. 1. C. J. *ut omn. iudic.* (1. 49), c. 3. 8. C. J. *de adsess.* (1. 51), *nov.* 8. c. 9. 10. *nov.* 95, *nov.* 128, c. 23, *nov.* 161.

(51) C. 2. 4. 10. C. Th. *de curios.* (6. 29).

(52) *Nov.* 8. c. 7. 14. La formola è riferita in fine di questa novella.

(53) *Nov.* 17, *nov.* 24. c. 6, *nov.* 25. c. 6, *nov.* 26. c. 2.

(54) *Nov.* 86.

(1) Gothofr. *paratit. ad* C. Th. xii. 1. p. 354.

(2) C. 8. C. Th. *de donat.* (8. 12), c. 30. C. J. *de donat.* (8. 54).

si era trovato motivo per toglierne i maestrati che in tale qualità avevano avuto; per ultimo forse, le città state in addietro federale o libere [3]. Fra le città della seconda specie si annoveravano tutte le altre città volgari di provincia. Infatti, benchè in esse fosservi come prima varii impieghi per l'amministrazione locale, questi impieghi però mancavano di quelle attribuzioni che, giusta i principii del giure pubblico romano, spettavano alla magistratura. Così, ed in ispecie nelle città volgari della Gallia, la curia era diretta unicamente da un Principale eletto ogni quindici anni [4]. In molte città si distinguevano fra i decurioni i Principali o Dieciprimi, od un numero di costoro maggiore o minore [5]. Ogni città aveva per le svariate bisogne di cancelleria un personale adeguato di scrivani [6].

372. La costituzione civica fu corredata nel quarto secolo di una nuova ed importante aggiunta mercè

(3) Per conseguenza si fa menzione di maestrati o duumviri in Italia, *c.* 1. 3. 5. C. Th. *de repar. appellat.* (11. 31), *c.* 77 C. Th. *de decur.* (12. 1), nella Spagna e nell' Illiria, *c.* 151. 177. C. Th. *de decur.* (12. 1), in Asia, *c.* 19. C. Th. *de appell.* (11. 30), *c.* 39 169. C. Th. *de decur.* (12. 1), in Egitto, *c.* 1. C. *de off. jurid. Alex* (1. 57), nell'Africa, *c.* 21. 29. 174. C. Th. *de decur.* (12. 1), *c* 1. 2. C. Th. *quemadm. munera* (12. 5), e vagamente in moltissimi altri passi, segnatamente nel tit. C. J. *de magistr. munic.* (1. 56). Savigny ritiene anche per quest'epoca l'erronea opinione, che nelle provincie le sole città fregiate del diritto italico avessero avuto maestrati proprii (§ 300).

(4) C 171. C. Th. *de decur.* (12. 1). Vedi in proposito la bella indagine di Savigny, *Röm. Recht im Mittelalter*, parte I. § 20. 21.

(5) C. 52. pr. *c.* 54. § 4. C. Th. *de hæret.* (16. 5). Vedi SAVIGNY P. I. § 24; GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XII. 1. p. 356.

(6) V § 283. 303.

l'instituzione dei difensori, i quali vennero precipuamente creati affine di proteggere il volgare dei cittadini dalle concussioni de' governatori, de' primati e degli esattori d'imposte, ragguagliandone, ove d'uopo, lo stesso imperatore [7]. Perciò i difensori non si eleggevano dai soli decurioni, ma da questi unitamente agli altri ceti [8]; nè come i maestrati, fra' decurioni, ma fra altre persone acconcie a tal carica [9], per cinque, e più tardi per due anni [10], e si confermavano dall'imperatore o dal prefetto del pretorio. Dove non esistevano maestrati, si devolvevano loro parecchi attributi di questi ultimi [11]. Giustiniano ne ampliò l'impiego, e li fece veri giudici della città [12]. Ma egli die' altresì ai vescovi una benefica influenza sull'amministrazione civica.

575. La più onorifica delle altre dignità municipali era quella del Curatore [13], il quale si eleggeva come in addietro dall'imperatore, ma dappoi Giustiniano dal vescovo coll'intervento dei primati e possidenti [14]. Oltre a lui sono ancora menzionati i Quinquennali ed Edili [15]. Così pure le dignità sacerdotali

(7) C. 4. 5. 8. § 1. c. 9. C. J. *de defensor.* (1. 55), *nov.* MAIORIANI tit. III. *de defensor. civit.*, CASSIODOR. *var.* VII. 11.
(8) C. 1 C. Th. *de defensor.* (1. 11), c. 8. pr C. J. *de defensor.* (1. 55), c. 19. C. J. *de episc. audient.* (1. 4), *nov.* 15. c. 1.
(9) C. 2. C. J. *de defensor.* (1. 55).
(10) C. 4. C. J *de defensor.* (1. 55).
(11) V. nota 2. V. per più ampii ragguagli il libro della processura.
(12) *Nov.* JUST. 15.
(13) *Curator civitatis*, CASSIODOR. *var.* VII. 12, *pater civitatis*, c. 3. C. J. *de his qui sponte* (10. 43), *logista*, c. 3. C. *de modo multar.* (1. 54). Vedi § 283. 296.
(14) GOTHOFR. *ad* c. 20. C. Th. *de decur.* (12. 1), *nov.* 128. c. 16.
(15) C. 1. C. Th. *de medic.* (13. 3), c. 2. C. J. *si servus*

pagane, finchè durò la religione antica, si annoverarono fra gl'impieghi civici onorarii [16], e quelli che ne avevano sostenuto alcuna si differenziavano dagli altri decurioni col nome di Sacerdotali [17]. Ma oltre a questi vi erano moltissimi altri impieghi minori senza diritti onorarii [18], che i decurioni dovevano coprire come servigi comunali prima di passare fra i principali o dieci primi della curia, e di là salire agl' impieghi onorarii sacerdotali e laicali [19]. Il curiale non poteva venir neppure alla dignità di senatore romano [20], od all'amministrazione di una provincia [21], se prima non aveva esercitato tutte le funzioni ed impieghi della sua città natale. Ma quelli che avessero soddisfatto a tutti gli obblighi inverso la città loro, acquistavano rango come consiglieri intimi ed altri diritti onorarii [22]. Così in quest'impero senescente ogni cosa fu volta alla più fredda uniformità.

374. Singolarissima nelle città era attualmente la condizione della curia. Coi servigi imposti ai curiali per la cosa pubblica, i quali oltre allo spreco di tempo e di

(10. 32), AMM. MARC. XXVIII. 6. 10, fr. 1. D. *de via publ.* (43. 10).

(16) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th XVI. 10.

(17) C. 21. 77. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 2. C. Th. *quemadm. munera* (12. 5), c. 52. pr. c. 54. § 4. C. Th. *de haeret.* (16. 5).

(18) Fr. 14. § 1. D. *de muner.* (50. 4). Se ne ha un elenco nel fr. 1. § 2. *fr.* 18. D. *de muner.* (50. 4). Fra essi annoveravansi pure i curatori del calendario (§ 239. 296), e gl'irenarchi (§ 296). Impieghi di questa specie nelle città egizie nomina la c. 6. C. Th. *de patroc. vicor.* (11. 24).

(19) C. 71. 75. 77. C. Th. *de decur.* (12. 1). Quanto alla qualità de'maestrati vedi § 285.

(20) C. 14. 18. 29. 110. 182. C. Th. *de decur.* (12. 1), *nov.* THEODOS. II. tit. XV. *ne curialis ad senator. dignit.* c. 1.

(21) C. 4. 5. 65. 71. 77. 159. 160. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(22) C. 4. 75. 109. 189. C. Th. *de decur.* (12. 1).

averi traevano seco una responsabilità non lieve [23]; cogli imbarazzi nascenti dallo sperpero della fortuna civica, e colla massima, commoda per ogni triste amministrazione, di far capo anzitutto ai doviziosi quanto ai pesi municipali [24], il decurionato, nonostanti alcune illusorie prerogative [25], si era reso uno stato gravosissimo, a cui ognuno a tutta forza tentava di sottrarsi [26]. Quindi è che la legislazione dal canto suo tentò colle più artificiose ordinazioni tanto sulle persone che sui beni di mantenere in essere le curie. Il modo regolare con cui queste si completavano era per successione [27], poichè il decurionato passava sempre nella linea maschile, non però nella femminile [28], dal padre ai figli [29], e di regola ad essi tutti [30] per modo che giunti ai diciott'anni, erano alla curia aggregati [31]. A questo nesso niuno poteva sottrarsi per qualunque professione scegliesse [32], ed ove d' uopo,

(23) Ne dà un trasunto GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XII. 1. p. 355.
(24) C. 6. C. Th. *de episc.* (16. 2).
(25) C. 39. 61. 85. 126. 190. C. Th. *de decur.* (12. 1), *nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* § 10, *nov.* JUST. 151.
(26) Richissima di particolari è su di ciò LIBANII *orat.* X. *in Juliani necem* ed. Morell. T. II. p. 296. 297, *nov.* MAIORIANI tit. 7. *de curialibus.*
(27) C. 13. 58. 118. 122. 159. 178. C. Th. *de decur.* (12. 1).
(28) C. 137. C. Th. *de decur.* (12. 1). Un'eccezione ebbe luogo in Antiochia, ZOSIMUS III. 11, c. 51. C. Th. *de decur.* (12. 1), C. 61. 62. C. J. *de decur.* (10. 31). Un'altra eccezione fu fatta in contemplazione dei figli, che la figlia di un curiale aveva avuto da uno schiavo, c. 178. 179. C. Th. *de decur.* (12. 1), *nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* § 5.
(29) C. 101. 125. 164. C. Th. *de decur.* (12. 1).
(30) La c. 132. C. Th. *de decur.* (12. 1) accenna una modificazione.
(31) C. 7. C. Th. *de decur.* (12. 1).
(32) C. 28. C. Th. *de cohortal.* (8. 4), CASSIOD. *var.* II. 18.

lo si restituiva a forza alla sua città [33]. Ad esimerlo non valeva, nè l'abbandono della patria [34], nè l'ingresso nel colonato [35], o nello stato militare [36], nè il collocamento fra' palatini [37] o fra i dicasteriali degli impieghi [38]. Il simile si dica della scelta del monacato [39], o dell'occupazione di ministeri ecclesiastici fino al suddiaconato. Gli ecclesiastici superiori dovevano, se non altro, cedere il proprio avere ai figli, od in lor difetto una parte considerevole di quello ad un parente come sostituito, od alla stessa curia [40]. Nè meglio ne affrancava la nomina a senatore [41], e chi tale non diventava se non dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi cui era tenuto, doveva ancor esso lasciar nella curia i proprii figli, od in lor difetto un sostituito idoneo [42]. Finalmente

(33) C. 181. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 3. C. Th. *de his qui condit.* (12. 19).
(34) C. 1. 2. C. Th. *si curialis relicta civitate* (12. 18).
(35) C. 33. 114. C. Th. *de decur.* (12. 1), *nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* pr. § 1-4.
(36) C. 10. 11 13. 22. 38. 40. 43. 45 56. 58 88. 94. 95. 154. 181. C. Th. *de decur.* (12. 1). In ciò però si facevano alcune eccezioni.
(37) C. 22. 31. 38. 88. 100. 147. 154. C. Th. *de decur.* (12. 1).
(38) C. 31. 42. 82. 96. 113. 134. 147 175. 181. C. Th. *de decur* (12. 1).
(39) C. 63. C. Th. *de decur.* (12. 1), *ibiq.* GOTHOFR.
(40) C. 3. 6. C. Th. *de episc.* (16. 2), c. 49. 99. 104. 115. 121. 123. 168. 172. C. Th. *de decur.* (12. 1), *nov.* VALENTIN. III. tit. III. *de success. curial.*, *nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* § 7.
(41) C. 42. 48. 58. 69. 73. 82. 90. 93. 129. 180. 183. 187. C. Th. *de decur.* (12. 1), *nov.* THEODOS., II. tit. XV. *ne curialis* c. 1.
(42) C. 57. 74. 90. 93. 130. 160. C. Th. *de decur.* (12. 1). Altro recano c. 111. 118. C. Th. *eod.*

niuna dignità titolare qualunque ella fosse [43], e la stessa occupazione d'impieghi pubblici effettivi [44], eccettuati alcuni pochi [45], non valeva a produrre esenzione. Ma, oltre la nascita, la curia si riforniva, in caso di bisogno, per nomina [46], specialmente fra i cittadini abbienti [47], o per spontanea entratura, la quale naturalmente era assai lodata [48]. Quanto ai beni esistevano pure disposizioni particolari. I curiali non potevano vendere stabili che con licenza del governatore [49], e i beni che per donazione, per legato od instituzione d'erede passavano ad altri, restavano soggetti al Denarismo, cioè ad un contributo annuo alla curia [50]. La reazione si palesava più che altrove nel diritto successorio. In difetto di altri eredi vi sottentrava la curia prelativamente al fisco [51]; e in mancanza di figli, aveva un quarto dell'eredità [52]. In

(43) C. 5. 24. 25. 26. 27. 34. 36. 41. 42. 94. 122. 187. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(44) C. 14. 106. 110. 122. 159. 160 C. Th. *de decur.* (12. 1).

(45) C. 187. C. Th. *de decur* (12. 1) *ibiq.* GOTHOFR., c. 61. 63. 64. 65. 66. C. J. *de decur.* (10. 31), *nov.* 38. præf., *nov.* 70.

(46) C. 13. 84. 102. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(47) C. 33. 72. 96. 133. 140. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(48) C. 54. 172. 177. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 1. 4. C. J. *de his qui sponte* (10. 43).

(49) C. 1. 2. C. Th. *de prædiis et mancip.* (12. 3), c. 1. 2. 3 C. J. *de præd. decur.* (10. 33), *nov.* MAIORIANI tit. VII *de curial.* § 9, *nov.* JUST. 38 *præf.*, CASSIODOR. *var.* VII. 47.

(50) C. 107. 123. 173. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 1. C. Th. *de impon. lucrat.* (12. 4), *nov.* THEODOS. II. tit. XXII. *de his qui sponte* c. 2. § 12. 13, o c. 1. C. J. *de impon. lucrat.* (10. 35), *nov.* 131. c. 5.

(51) C. 1. C. Th. *de bon. decur.* (5. 2), c. 4. C. J. *de hered. decur.* (6. 62).

(52) C. 1 C. J. *quando et quibus* (10. 34), *nov.* THEODOS. II. tit. XXII. *de his qui sponte* c. 2. § 1-6. ovvero c. 2. C. J *l c.*

seguito, giusta la disposizione di Giustiniano, se ne devolvevano a lei i tre quarti [53]. Naturalmente si fece pure una differenza tra i figli e le figlie. I figli avevano una legittima maggiore [54]; ma in sostanza le figlie, quando non fossero maritate ad un curiale, si trasandavano, come poi avvenne regolarmente [55]. Quando non era il caso di ciò, il marito che, morendo senza prole, instituiva erede per testamento la propria moglie, veniva mancipato alla curia [56], e quella che si maritava in altra città doveva lasciare un quarto delle sue sostanze al proprio Ordine [57]. Malgrado tutte queste disposizioni le curie al tempo di Giustiniano erano dappertutto ridotte a piccciol numero di persone [58].

375. Le finanze civiche erano di molto scemate grazie alle intrusioni degli imperatori e ad altre usurpazioni, contuttochè Giuliano [59], e più tardi Teodosio giuniore [60] ne prescrivessero la restituzione. Una parte delle medesime si era altresì destinata al mantenimento delle chiese cristiane [61]. Queste finanze si componevano

(53) *Nov.* 38, c. 1. 2, Procop. *hist. arc.* 29.

(54) C. 3. C. J. *quando et quibus* (10. 34), *nov.* 38. c. 3. 5.

(55) *Nov.* Theodos ii. tit. xxii. *de his quæ sponte* c. 2. § 7. 8. ovvero c. 2. § 1. C. J. *quando et quibus* (10. 34), c. 3. C. J. *eod.*, *nov.* 38. c. 4. 5, *nov.* Maioriani tit vii. *de curial.* § 7.

(56) C. 124. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(57) *Nov.* Maioriani tit. vii. *de curial.* § 6.

(58) *Nov.* 38. præf., Joan. Lydus *de magistr.* i. 28. iii. 46. 49.

(59) Zosimus i. 13, Amm. Marc. xxv. 4. 15; Liban. *prosphonet.* ed. Morell. T ii. p. 182, c. 1. C. Th. *de locat. fund.* (10. 3), c. 8. 10. C. Th. *de oper. publ.* (15. 1), c. 1. 2. C. J. *de divers. præd.* (11. 69).

(60) *Nov.* Theodos. ii. tit. xxiii. *de locis. reipubl.*

(61) Sozomen. i. 8. v. 5.

parte di capitali [62], e parte di beni stabili [63] che per lo più si davano ad enfiteusi [64], e di altre gravezze civiche [65]; un terzo segnatamente delle imposizioni ordinarie si riteneva pei bisogni comunali [66]. Sulle fabbriche, sugli acquedotti e sui monumenti pubblici esistevano molti regolamenti di antica e recente data [67], ed alla loro manutenzione era assegnato un terzo dei proventi dei beni civici [68]. A tutta la finanza civica sopravvedeva il curatore sotto la sovrintendenza del preside [69]; ma questa fu da Giustiniano deferita ai vescovi [70].

576. Del rimanente gli abitanti e massimamente i decurioni andavano soggetti pel maggior bene della repubblica a diversi aggravii. Erano questi di tre maniere [71]. Alcuni consistevano in servizi personali, fra i quali si annoveravano segnatamente gl'impieghi comunali minori [72] e l'accettazione di ambasciate [73], oltre ad altre incumbenze. Altri concernevano i beni [74]; altri infine erano di qualità mista. Eranvi

(62) C. 1. 2. C. J. *de debitor. civit.* (11. 32). Vedi § 289.
(63) V. § 289.
(64) C. Th. x. 3, C. J. xi. 69. 70.
(65) C 10. C. J. *de vectig.* (4. 61). V. pure § 289.
(66) C. 13. C. J. *de vectig.* (4. 61).
(67) D. L. 10, C. Th. xv. 1. 2. 4, *nov.* MAIORIANI tit. iv. *de ædif. publ.*, C. J. i. 24. viii. 12. xi. 42.
(68) C. 18. 32. 33. C. Th. *de oper. publ.* (15. 1), c. 3. C. J. *de divers. præd.* (11. 69).
(69) V. § 288. 296. Zenone, c. 1. C. *de ratiocin.* (8. 13) fece un cambiamento.
(70) C. 26. C. *de episc. aud.* (1. 4), *nov.* 128. c. 16.
(71) *Munera personalia*, *patrimoniorum*, *mixta*, fr. 1. pr. § 1. 2. 3. fr. 6. § 3. 4. 5. fr. 18. D. *de muner.* (50. 4).
(72) C. Th. xii. 5, C. J. x. 40. 42. 43. 65. 66. 68.
(73) D. L. 7, C. Th. xii. 12, C. J. x. 63.
(74) C. J. x. 41. 61. 62.

però varie esenzioni [75], specialmente dai servizi di mano e di cavallo, e da altre prestazioni reali che si contavano fra i pesi del tutto comuni [76].

377. Fra gl'instituti civici particolari venivano primi quelli relativi alla bontà ed al buon prezzo del vitto giornaliero. A questa bisogna erano preposti ispettori proprii [77], e vi erano pure curatori alle provvisioni dell'olio e del grano [78]. Parecchie città aggiungevano sussidii per le largizioni ai poveri [79], non prima però che il cristianesimo additasse nella cura di questi una vita superiore [80]. L'insegnamento aveva le stesse forme che in Roma. Fin dal secolo secondo in tutte le città cospicue l'Ordine aveva creato con stipendio e parecchie immunità un dato numero di maestri per la grammatica, la rettorica e la filosofia [81]. All'insegnamento del diritto si prestarono spontaneamente maestri i quali ebbero in seguito immunità eguali [82], ad eccezione di quella dalle tutele [83]. Quanto alle cose elementari vi erano per le città

(75) D. L. 5, C. Th. XII. 17. XXII. 3. 4, C. J x. 44-60. 67.

(76) *Munera sordida*, GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XI. 16.

(77) Fr. 18. § 7. D. *de muner.* (50. 4).

(78) *Frumentarii, olearii*, fr. 18. § 5. D. *de muner.* (50. 4), *nov.* 128. c. 16.

(79) Così Formio e Zuteoli, SYMMACH. IX. 58. X. 60; così pure Alessandria, *c.* 2. C. Th. *de frum. Alex* (14. 26), *Edict.* JUST 13. c. 4; PROCOP. *hist. arc.* 26. È pur menzionato un *frumentum Carthaginiense*, C. Th. XIV. 25.

(80) Se ne ha una testimonianza notevole in JULIAN. *epist.* 49.

(81) CAPITOL. *Antonin. Pius* 11, fr. 6. § 2. 3. 4. 7. 8. D. *de excus.* (27. 1), fr. 3. § 2. D. *de decret.* (50. 9), c. 2. 6. 7. 8. C. J. *de profess.* (10. 52), c. 1. 3. 5. 11. C. Th. *de medic.* (13. 3), EUMEN. *pro restaur. schol.* 11-14.

(82) C. 6. C. J. *de profess.* (10. 52)

(83) Fr. 6. § 12 D. *de excus.* (27. 1), *fragm. Vatic.* § 150.

e la campagna maestri speciali[84]. I medici erano trattati nella stessa guisa dei professori di arti liberali[85].

378. Gli abitanti civici si dipartivano in varie categorie. In primo luogo si distinguevano le persone di ceto superiore che avevano coperto alte cariche civili o militari. o dignità titolari analoghe[86]. Nei conventi civici queste persone avevano i primi seggi[87]. Venivano quindi i decurioni che attualmente si dicevano non di rado municipi senza più[88]; poi i possessori di case e di terreni[89]. V'era inoltre il ceto de' mercanti e negozianti, nel quale però non si trovava alcuno di cospicuo lignaggio[90]. A fianco di costoro, insigniti di varii privilegi e in parte provveduti di scuole e riuniti in maestranze stavano gli artisti e le arti maggiori sotto i loro capi: cioè i geometri, i veterinarii, gli architetti, pittori, scultori, indoratori, scarpellini, fonditori in bronzo, marangoni, falegnami, arrotatori di vetri, gualchierai, pellicciai ed altri[91]. Quivi inoltre, come a Roma,

(84) Fr. 2. § 8. D. *de vacat.* (50. 5), c. 4. C. J. *de profess.* (10. 52).

(85) Fr. 6. § 2. 3. 4. 6. D. *de excus.* (27. 1), fr. 1. 3. § 2. D. *de decret.* (50. 9), c. 1. 5. 6. C. J. *de profess.* (10. 52), c. 1. 2. 3. C. Th. *de medic.* (13. 3).

(86) *Honorati*, GOTHOFR. *ad c.* 1. C. Th. *de off. iudic. civil.* (1. 8).

(87) C. 1. C Th. *de comit. ordin. primi* (6. 20).

(88) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XII. 1. p. 352.

(89) *Possessores*, fr. 1. D. *de decret.* (50. 9), c. 2. C. Th. *ne collat. translat.* (11. 22).

(90) C. 1. 3. C. J. *de commer.* (4. 63).

(91) Fr. 5. § 12. D. *de iure immun.* (50. 12), c. 1. 2. 3. 4. C. Th. *de excus. artific.* (13. 4), *ib.* GOTHOFR., c. 1. C. Th. *de Alex. pleb. primat.* (14. 27), c. 1. 2. C. J. *de excus. artific.* (13. 4).

esistevano corporazioni[92] e collegi servienti[93], i cui membri erano in perpetuo ed indissolubilmente avvinti alla compagnia[94]. Finalmente i tabellioni colla loro professione componevano pure un corpo separato[95].

CAPITOLO XLV.

GL'IMPIEGHI.

379. Era l'impero un perfettissimo composto d'impieghi che riceveva vita e movimento dalla volontà imperiale. I funzionarii dei diversi rami d'amministrazione erano gli uni agli altri con esatta gradazione subordinati[1]. A questo nuovo sistema si applicarono le idee ed i vocaboli dell'età anteriore. Perciò si distinguevano ancora maestrati maggiori e minori, secondochè ad un impiego erano o non annessi l'imperio e la podestà (*imperium et potestas*)[2]. Nell'imperio si comprendeva tuttora il delicato diritto di condannare sommariamente al carcere ed a pene

(92) Come i *navicularii*, fr. 1. pr. D. *quod cuiusc. univers.* (3. 4), GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XIII. 5, gli enimmatici *centuriones*, C. Th. XII. 5.

(93) C. 3. C. Th. *de testim.* (7. 21). A questi appartenevano fra gli altri i *centonarii* e *dendrophori*, C. Th. XIV. 8, CONRADI *parerg*. P. 1. n. 2.

(94) C. 1. 2. C. Th. *de collegiat.* (14. 7), c. 1. 2. C. Th. *de his qui condit.* (12. 19), *nov.* VALENTIN. III. tit. XXXIV. *de episc. iudic.* § 3, *nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* § 3. 5. 7, *nov.* SEVERI tit. II. *de corporatis*, c. 1. C. J. *de collegiat.* (11. 17).

(95) GOTHOFR. *ad* c. 3. C. Th. *de decur.* (12. 1), BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Gerichtsverf.* § 17.

(1) Questa subordinazione chiamavasi *sub dispositione esse.*

(2) Fr. 32. D. *de iniur.* (47. 10).

afflittive[3]. Quindi gran libertà era lo appartenere a un ceto che ne fosse tutelato[4]. I maestrati minori erano le autorità municipali[5], ed anzi il più delle volte a queste sole si riferiva il nome di maestrati. La più gran parte degli impieghi avevano tuttora nell'esercizio della loro autorità il diritto di irrogar multe; ma, dietro il nuovo stato di cose, la fissazione della multa apparteneva dal prefetto pretoriano ai governatori inclusivamente[6], ed era riservato l'appello[7]. I maestrati municipali avevano egualmente il diritto di multare[8]; così pure gli edili civici nell' esercizio della polizia sulle fabbriche e sulle vie[9]; ma non il curatore della città[10], nè il difensore[11] nè il procuratore della provincia[12].

580. Gl'impieghi statuali o dignità si dividevano in civili e militari[13]. I più alti impieghi delle due specie fino a quello inclusivamente del Comite sopra i beni della corona avevano il predicato d'Illustri[14]. Appresso loro venivano gli Spettabili, poi i

(3) Fr. 2. D. *de in ius voc.* (2. 4).
(4) C. 39. 47. 153. C. Th *de decur.* (12. 1), fr. 3. D. *de veteran.* (49. 18).
(5) Fr. 26 pr. D. *ad munic.* (50. 1), Paul. *sent. rec.* v. 5 A. § 1.
(6) C. 4. 5. 6. C. J. *de modo mult.* (1. 54), c. 5. C. J. *quando provoc.* (7. 64).
(7) Fr. 244. D. *de verb. sign.* (50. 16), fr. 2. D. *quis a quo appell.* (49. 3), c. 25. C. J. *de appell.* (7. 62).
(8) Fr. 131. § 1. D. *de verb. sign.* (50. 16).
(9) Fr. 1. § 1 2. D. *de via publ.* (43. 10).
(10) C. 3. C. J. *de modo multar.* (1. 54).
(11) C. 5. C. J. *de defensor.* (1. 55).
(12) C. 2. C. *de modo multar.* (11. 54) V. sopra di questi il § 315.
(13) C. 39. C. Th. *de cursu publ.* (8. 5).
(14) Lo indicano le rubriche nella *notit. dignit. Orient.* cap. 2-13. *Occid.* cap. 2-11. Nel novero di essi non c'erano

Chiarissimi[15], i Perfettissimi[16], e finalmente gli Egregi[17]. L'ordine di rango delle dignità era pure determinato per ogni classe[18] ed osservato puntualmente[19]. Il rango acquistato si riteneva, tuttochè cessato l'impiego[20], ed a rango eguale prevaleva l'auzianità[21]. Del rimanente spesso a taluno si dava un posto coll'aggregarlo sotto un dato titolo al servizio straordinario, locchè si faceva ordinariamente in premio dei servizi prestati in un impiego inferiore[22], o gli si dava senza verun collocamento il diploma onorario di una dignità[23]. Ma fra i dignitarii di egual rango quelli in effettività d'impiego[24] avevano la precedenza sugli aggregati al servizio straordinario, e questi sopra gl'insigniti di semplice di-

i *comites domesticorum*, coma mostra Böcking nella nota I* alla *notit. dignit. Orient.* cap. 14.

(15) C. 187. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 52. C Th. *de hæret.* (16. 5). Gothofr. *ad c.* 1. C. Th. *de comit. rei milit.* (6. 14) dà un elenco degli *spectabiles*.

(16) Gothofr. *paratit. ad* C. Th. vi. 37.

(17) Gothofr. *ad c.* 1. C. Th. *de honor. codic.* (6. 22).

(18) La classe segnatamente degli *illustres* contava tre gradi, Gothofr. *ad* C. Th. vi. 8. Ciò si deduce dal C. Th. vi. 6-9, C. J. xii. 3-6.

(19) C. Th. vi. 5. 6, C. J. xii. 8.

(20) A ciò alludono le espressioni *præfectorius*, *quæstorius*, c. 2. C. J. *ut dignit.* (12. 8), *expræfectus*, *exquæstor*, *exmagister*, Brisson. *v. Ex.*

(21) C. 1. C. J. *de consul.* (12. 3), c. 1. 2. C. J. *de præfect.* (12. 4).

(22) Questi dignitarii si chiamavano *vacantes*, Gothofr. *ad. c.* 4. C. Th. *de primicer.* (6. 10). *ad c.* 1. C. Th. *de comit. vacant.* (6. 18). Cassiodor. *var.* vi. 10. 11 indica la formola della loro nomina.

(23) Costoro si chiamavano *honorarii*, c. 1. C. Th. *qui a præbit. tiron.* (11. 18), *nov.* 70; i diplomi d'onore si chiamavano *honorarii codicilli*, C. Th. vi. 22.

(24) *In actu positi*, ossia *inter agentes*,

ploma[25]. Una dignità generica che si conferiva per distintivo tanto ad un impiegato civile, che militare era quella di Comite o consigliere intimo imperiale[26], e di costoro, secondo il trovato di Costantino, ne esistevano tre classi[27]. Spesso ancora si aggregavano impiegati con questo titolo al servizio straordinario[28]. Il rango passava alla moglie[29].

381. Tutti gl'impieghi sì civili, che militari erano descritti nello Scrinio delle Memorie in due registri[30], un dei quali si teneva dal primicerio de' notarii[31], e l'altro dal questore del palazzo[32]. Costoro, fatte le nomine nel gabinetto imperiale, dovevano pure spedir le lettere d'installamento[33] unitamente alle opportune istruzioni di servizio[34]. In corrispettivo di ciò si pagavano sportule che da Giustiniano vennero minutamente fissate[35]. Il collocamento non valeva che per un anno, colla speranza, ben inteso, di una

(25) C. 2. C. J. *ut dignit.* (12. 8), c. 4. C. Th. *de primicer.* (6. 10), c. 5. 6. 7. 8. C. Th. *de honor. codic.* (6. 22), CASSIODOR. *var.* VI. 10.

(26) C. Th. VI. 13-21, C. J XII. 11-15.

(27) GOTHOFR. *ad* c. 1. C. Th. *de comit.* 6. 13.

(28) Essi chiamavansi allora *comites vacantes*, C. Th. VI. 18. *ib.* GOTHOFR. — CASSIODOR. *var.* VI. 12. c' indica la formola della loro nomina.

(29) C. 13. C. J. *de dignit.* (12. 1).

(30) *Laterculum maius* e *minus*, BRISSON. *v. Laterculum.* Gli *scriniarii* che tenevano questi registri, si chiamavano anche per ciò *laterculenses*, c. 13. § 1. C. J. *de proxim.* (12. 19).

(31) V. in proposito § 345.

(32) C. 1. 2. 3. C. Th. *de off. quæstor.* (1. 8), *nov.* 17. præf.

(33) *Codicilli dignitatum.*

(34) *Nov.* 17 præf., *nov.* 24. c. 6, *nov.* 25. c. 6

(35) Questo indica la *notitia* che vien dietro alla *nov.* 8: oltrecciò c. 1. § 7. c. 2. § 17. 20. 24. C. J. *de off. præf. præt.* (1. 27), *nov.* 24-30; *Edict.* JUST. 8. c 3.

proroga [36]. Ogni dignità aveva le sue insegne, le quali stavano effigiate nel diploma d'installamento [37], ed una divisa a foggia militare col cingolo di cuoio color porpora, e con un fermaglio d'oro [38], il quale si dava pure agli aggregati al servizio straordinario, ma non agli insigniti di semplice diploma onorario [39]. Gli emolumenti consistevano attualmente in cambio delle prestazioni in natura in uno stipendio fisso, e per lo più in un soprassoldo pel foraggio [40]; le pensioni non si conoscevano. Dovendo viaggiar d'ufficio, gl'impiegati si servivano delle poste pubbliche; per molti impieghi però era fissato il numero delle evezioni annue [41]. Qualche volta a costoro si faceva pure un assegno di mantenimento gratuito coll'indicazione di certe stagioni [42]. Finalmente, quanto agl'impiegati superiori, v'erano anche disposizioni legislative sul diritto e sul ceremoniale da osservarsi nelle salutazioni o visite d'onore che loro si dovevano fare [43], non che

(36) CASSIODOR. *var.* VII. 2.

(37) Su di ciò trovansi maggiori particolari in BÖCKING, *über die notitia dignitatum*, p. 91-105. 134.

(38) JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 13. 14.

(39) C. 2. C. J. *ut dignit. ordo* (12. 8).

(40) C. 1. C. J. *de annon. et capit.* (1. 52). Il soprassoldo chiamavasi *pro capitu*, BRISSON. *v. Caput.* Ne danno esempi c. 1 § 4. 8, c. 2 § 18. 19. 23. C. J. *de off. præf. præt.* (1. 27), *nov.* 24-30, *Edict* JUST. 4. 8. 13.

(41) A ciò si riferiscono le indicazioni numeriche della *notitia dignitatum* state finora problematiche. Il merito di questa scoperta è dovuto a BÖCKING. *notit. dignit.* p. XIV.

(42) Quest'assegno si chiamava *tractoria*, C. Th. VIII. 6, C. J. XII. 52.

(43) C. 16. C. Th. *de off. vicar.* (1. 15), c. 1. C. Th. *de præf. præt.* (6. 7), c. 1. C. Th. *de præpos. sacr. cubicul.* (6. 8), c. 1. C. Th. *de comit. vac.* (6. 18), c. 5. C. Th. *de proxim.* (6. 26).

sulle persone cui si permetteva di far atto d'ossequio con un bacio[44].

582. Parte importante degl'impieghi erano i dicasteri (*Officia*) aggiunti a ciascuno[45]. Ogni dicastero si componeva di certi posti corrispondenti in parte ai varii rami d'affari, ed ognuno di questi formava coi rispettivi adiutori e subalterni uno Scrinio o banco particolare[46]. Allato del dicastero stavano diverse scuole, parte per gli affari puramente meccanici di cancelleria e contabilità, parte per quei servizi ed opere in cui non si richiede dottrina, come, a cagion d'esempio, nelle esecuzioni[47]. Nel frequente mutare degli impiegati, la tradizione degli affari stava principalmente riposta ne' dicasteri; ondechè di regola, fallendo un impiegato, il suo dicastero partecipava al castigo[48]. Quest'istituzione nelle forme e nei nomi portava i segni di un'origine militare, e si chiamava eziandio Milizia. Il numero dei dicasteriali (*officiales*) per ogni impiego era esattamente determinato a seconda del grado; ma vi potevano essere soprannumerarii[49]. Il collocamento in un dato dicastero richiedeva un decreto di approvazione dello stesso imperatore[50]; ciò mediante, il collocato ri-

(44) C. 4. C. Th. *de domest.* (6. 24), c. 109. C. Th. *de decur.* (12. 1).
(45) Bethmann-Hollweg, *Röm. Gerichtsverf.* § 15.
(46) I ragguagli ulteriori si trovano nella *notitia dignitatum*. Il cap. XLI. nota 40 ne porge un'idea.
(47) A ciò servivano i *ducenarii*, *sexagenarii*, *biarchæ* di cui si fa pure menzione in tutt'altro significato, Gothofr. *ad c.* 1. C. Th. *de exact.* (11. 7).
(48) C. 5. C. Th. *de relat.* (11. 29) *ibiq.* Gothofr.
(49) *Supernumerarii*, ossia *vacantes* per contrapposto agli *statuti*, Gothofr. *ad. c.* 23. C. Th. *de agent. in reb.* (6. 27).
(50) C. 7. 21. 22. 23. C. Th. *de divers. offic.* (8. 7), c. 5. C.

maneva avvinto indissolubilmente coi proprii discendenti al dicastero[51]. Entrando, si pagava un tanto ai capi[52]. Nei singoli seggi si avanzava per ordine[53], poichè in ciascuno non si serviva che per un dato tempo[54], e dopo aver percorso tutti i gradi si perveniva ad una dignità ricca d'onori, d'entrate e di privilegi[55]. Del resto certi posti si potevano vendere e ricomprare, ed erano ereditarii[56]. I proventi consistevano nello stipendio, in prestazioni naturali che più tardi si ridussero a danaro[57], ed in altri emolumenti occasionali[58], intorno ai quali però avevano luogo parecchi abusi[59]. Così nel portare, per mò d'esempio, l'annunzio nelle provincie di un qualche prospero evento, i messaggeri si facevano pagare grosse sportule[60]. I titoli d'Egregio, di Centenario,

J. *de off. magistr. offic.* (1. 31), c. 6. 9. 10. C. J. *de divers. offic.* (14. 60).

(51) C. 19. C. Th. *de divers. offic.* (8. 7), c. 184. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(52) Fr. 102. § 2. 3. D. *de legat.* III. (32), c. 7. 9. C. J. *de proxim.* (12. 19).

(53) C. 1. C. Th. *de divers. offic.* (8. 7), c. 5. C. J. *de off. præf. urbi* (1. 28), c. 7. C. J. *de proxim.* (12. 19).

(54) C. 16. 17. C. Th. *de numerar* (8. 1).

(55) PROCOP. *hist. arc.* c. 24, JOAN. LYDUS *de magistr.* III. 30; GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th VI. 26. VIII. 1. 4. 7.

(56) Fr. 22. D. *de legat.* II. (31), fr. 102. § 2. 3. *de legat.* III. (32), c. 10. C. Th. *de cohortal.* (8. 4), c. 30. § 2. C. J. *de inoff.* (3. 28), c. 27. C. J. *de pignor.* (8. 14), *nov.* 35. *nov.* 53. c. 5; BRISSON. *v. Militia.*

(57) AMM. MARC. XXII. 4, c. 35. C. Th. *de erog. annon.* (7. 6), c. 1. § 8. C. J. *de off. præf. præt.* (1. 27), c. 7 C. J. *de palat.* (12. 24).

(58) *Lucra officiorum*, C. Th. I. 31. VIII. 9.

(59) *Concussiones apparitorum*, C. Th. VIII. 10, C. J. XII. 62.

(60) C. 1. 2. 3. 4. 5. C. Th. *ne quid publicæ lætitiæ nuncii* (8. 11).

Ducenario e Perfettissimo erano distintivi onorifici [61]. I dicasteriali che appartenevano alla corte imperiale gioivano di privilegi particolari [62].

CAPITOLO XLVI

ECONOMIA PUBBLICA.

383. L'erario ossia il fisco [1] si divideva presentemente, quanto alla sua amministrazione, in due rami: il tesoro imperiale e i beni della corona [2]. I prefetti del pretorio avevano inoltre una cassa particolare [3], della quale mal si conosce la destinazione. Il tesoro imperiale sottostava al Comite delle largizioni [4], a cui perciò ubbidivano i comiti delle largizioni delle varie diocesi [5], i procuratori o ragionieri [6] ed i tesorieri delle provincie [7]. Egli aveva a disposizione per la vasta cerchia de' suoi affari un gran numero di palatini [8],

(61) GOTHOFR. *ad c.* 7. C. Th. *de agent. in reb.* (6. 27).
(62) C. Th. VI. 35, C. J. XII. 29.
(1) V. sull'identità dei due vocaboli § 315.
(2) *Ærarium sacrum* e *privatum*, c. 1 C. Th. *qui a præbit.* (11. 18), *sacræ vel privatæ largitiones*, *nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* § 16.
(3) *Arca præfecturæ*, *nov.* THEODOS. tit. XVII. *de competit.* c. 2. § 4, *nov.* MAIORIANI, tit. II. *de indulg. reliquor.* § 1, *nov.* 130. c. 3.
(4) C. Th. I. 10, C. J. I. 32. Di questa dignità dà una breve idea CASSIODOR. *var.* VI. 7.
(5) *Notitia dignit. Orient.* cap. 12. *Occid.* cap. 10. Da esse chiamavansi *comites Italicianorum*, *Gallicianorum*, c. 1. C. Th. *de consular.* (6. 19) *ibiq.* GOTHOFR.
(6) V. intorno a costoro § 315.
(7) Gli uni e gli altri indica la *notitia dignit. Occid.* cap. 10; GOTHOFR. *notitia dignit. cod. Theodos.* tit. 6. p 17.
(8) C. Th. VI. 30, C. J. XII. 24.

i quali si dipartivano in molti scrinii riguardanti in parte le diverse entrate [9].

384. Le principali entrate del tesoro imperiale provenivano dall'imposizione reale e dalla personale o testatico. Quest'imposizione era attualmente in vigore per tutto l'impero [10]: le sole città di provincia insignite del giure italico n'erano tuttora immuni [11]. L'imposta reale cadeva soltanto sui proprietarii di stabili. Essa aveva per base il censo [12], ed a norma del fatto estimo si doveva per ogni migliaio di solidi che alcuno possedesse pagar di contributo un dato numero di solidi. Quest'unità, presa a termine imponibile, si chiamava Giogo (*iugum*) [13] o Capo (*caput*) [14], e da ciò l'imposizione reale dicevasi anche

(9) C. 7. C. Th. *de palatin.* (6. 30). c. 7. C J. *de palatin.* (12. 24).

(10) V. intorno alla sua derivazione § 306. 307.

(11) La prova più certa di ciò si è, che i passi i quali trattano di quest'immunità vennero ammessi nelle pandette (cap. XXXVI. nota 114).

(12) V. in proposito il § 303.

(13) *Nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* § 16. *Per iugum vel millenos solidos.—Per iuga singula vel singulas millenas.* —*Nov.* VALENTIN. III. tit. V. *de pantapolis* § 4. *Septem solidis per millenas.*

(14) La medesimezza dei due vocaboli è comprovata dalla c. 3. C. Th. *de milit. vest.* (7. 6), c. 1. C. Th. *de impon. lucrat. descript.* (12. 4). Così si spiega la significazione dei *capita* in EUMEN. *gratiar. act. ad Constant.* 11; AMM. MARC. XVI. 5, 14. SAVIGNY *über die röm. Steuerverfassung* (*Zeitschrift* VI. 323. 377) aveva esposta un'altra idea di *caput*. A suo giudizio esso era una porzione eguale formata per misura di fondi. Ma quest'opinione tanto a me parve dubbia nella sua deduzione tecnica, che già nella prima parte della prima edizione di quest'opera pubblicata nel 1834, a p. 408, emettevo la proposizione, che il *caput* fosse una somma di danaro, e di mille. Subito dopo trovai il passo della novella di Maggioriano sfuggito a Savigny ed a me, e descrissi dietro di esso per disteso nell'opuscolo edito nel 1834: *Uber Niebuhr*

iugazione e capitazione[15]. Così il sistema del tributo della repubblica fu generalizzato colla sola differenza che ai mille assi vennero sostituiti mille solidi. L'Egitto faceva eccezione; ivi durava l'imposizione in natura di una doppia decima[16].

385. Il contributo da esigersi per ogni capo si fissava ogni anno dall'imperatore con un decreto di proprio pugno[17]. Delegavasi quindi dai prefetti alle provincie, pubblicavasi dai rettori, e se ne intimava la riscossione[18]. Questa bisogna si forniva dai governatori sotto la sovrintendenza dei vicarii e prefetti[19], e v'era per essa nel suo dicastero un personale proprio[20]. Il riparto si faceva sotto la direzione dei

und Schulz, p. 12. 44, il procedimento romano. Più tardi si aggiunsero a me: Baudi di Vesme, *dei tributi nelle Gallie*, Torino 1839, Dureau de la Malle, *Économie politique des Romains* (Parigi 1840) lib. II. cap. 8. Laonde a torto Savigny nel riconoscere la giustizia ed il valore di questa scoperta, la attribuisce (*Zeitschrift*. XI. 41) a questi due eruditi.

(15) I passi che lo comprovano sono citati da Savigny, (*Zeitschrift*, VI. 322).

(16) Vedi Savigny (*Zeitschrift* XI. 33).

(17) Questo decreto si chiamava *indictio indicta*, e da ciò anche l'anno tributario che incominciava col primo di settembre fu detto *indictio*.

(18) I passi che provano ciò sono riferiti da Gothofr. *paratit. ad* C. Th. XI. 1. 5. A ciò si riferisce pure *c.* 13. C. J. *de canon.* (10. 16), *c.* 4. C. J. *de canon. largit.* (10. 23), *nov.* 128. c. 1.

(19) C. 13. C. Th. *de off. præf.* (1. 5). Su questo punto però il diritto ha mutato. In origine le imposte si riscuotevano dai palatini del comite delle largizioni; ma più tardi ciò fu vietato, c. 5. 6. C. Th. *de execut.* (8. 8), c. 12. 13 C. Th. *de off. præf. præt.* (1. 5), *c.* 17. C. Th. *de exact.* (11. 7): poi nuovamente permesso, *c.* 18. C. Th. *de exact.* (11. 7); e finalmente vietato di nuovo, *nov.* Maioriani tit. II. *de indulg. reliquor.* § 2. tit. VII. *de curial.* § 16. E tale rimase pure in Oriente, *c.* 9. C. J. *de exact.* (10. 19), *c.* 1. C. J. *de execut.* (12. 61).

(20) I *numerarii* o *tabularii*, Gothofr. *paratit. ad* C. Th.

principali di ciascuna città [21] dai tabularii civici [22] e logografi [23], i quali, dopo l'approvazione dei rettori [24], trasmettevano i ruoli compilati agli esattori per la riscossione dei contingenti [25]. Questi esattori erano, secondo la diversità delle persone e dei paesi, o del dicastero de' governatori, o de' curiali [26]. Ma a fianco dell' esattore e subordinatamente a lui vi era per la riscossione delle imposte un altro curiale [27]; al che si riferiva pure, non si sa come, l'impiego civico dei decaproti [28] e della protostasia [29]. Anastasio però nominò in proposito impiegati fiscali particolari che si chiamarono Vindici [30]. L'annuo contingente si pagava in tre rate [31] contro quitanza [32], e il danaro

VIII. 1, ed i *chartularii* o *tractatores*, c. 3. C. J. *de canon. largit.* (10. 23). V. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Gerichtsverf.* p. 182. 188.

(21) C. 5. C. Th. *de iis quæ adminisl.* (8. 15), c. 117. C. Th. *de decur.* (12. 1), SYMMACH. *epist.* IX. 10.

(22) GOTHOFR. *ad c.* 1. C. Th. *de tabular.* (8. 2), c. 1. C. Th. *de censu* (13. 10).

(23) GOTHOFR. *ad c.* 1. C. Th. *ne collat. per logograph.* (11. 4).

(24) C. 3. C. Th. *de annon.* (11. 1), c. 173. C. Th. *de decur.* (12. 1).

(25) C. 1. 16. C. Th. *de exact.* (11. 7).

(26) C. 12. 16. C. Th. *de exact.* (11. 7), *nov.* MARTIANI tit. II. *de indulg. reliq.* § 2, *nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* § 16. Sulla loro elezione vedi c. 20. C. Th. *de exact.* (11. 7), c. 20. C. Th. *de suscept.* (12. 6). A questa molesta bisogna dei curiali allude il *fr.* 18. § 8. D. *de muner.* (50. 4), LIBAN. *orat.* περὶ τὴν προστασίαν, c. 3.

(27) Lo comprova la *nov.* MAIORIANI tit VII. *de curial.* § 16.

(28) Fr. 2. § 1. fr. 3. § 10. fr. 18. § 26. D. *de muner.* (50. 4), c. 8. C. J. *de muner. patrim.* (10. 41).

(29) GOTHOFR. *ad c.* 1. C. Th. *de prostasia* (11. 23).

(30) JOAN. LYDUS *de magistr.* III. 49; NICEPHOR. XVI. 44, *nov.* 38, *præf. nov.* 128. c. 5.

(31) GOTHOFR. *ad c.* 1. C. Th. *de quadrimenst. brevib.* (11. 25).

(32) *Securitas, apocha*, c. 173. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 18. C. Th. *de suscept.* (12. 6), c. 3. 4. C. J. *de apoch.* (10. 22).

esatto si consegnava ai capi ricevitori del preside[33], che lo rimetteva congiuntamente alle liste esattoriali quadrimestrali al tesoriere della provincia pel comite delle largizioni[34], comunicando in pari tempo quelle liste ai tabularii onde annotassero i debitori restanti[35]. Ogni capo pagava un soprassello di sportula, che si ripartiva fra le persone addette all'esazione[36]. A controllare i conti s'inviavano Discussori[37], e ad esigere gli arretrati, commissarii scelti nel dicastero del comite delle largizioni[38]. Spesso però i debitori ottenevano dall'imperatore un condono[39].

586. Oltre all'imposta prediale in danaro, i possidenti avevano di regola a pagarne un'altra in prodotti naturali[40], dalla quale nè l'Italia, nè le stesse regioni urbicarie andavano esenti[41]. Quest'imposizione serviva

In ciò si commettevano parecchi abusi, Boeckh, *inscr. Græc.* T. II. n. 2712. Perciò Giustiniano ne determinò con più accuratezza la forma, *nov.* 17. c. 8, *nov.* 128. c. 3.

(33) *Susceptor*. c. 30. C. Th. *de suscept.* (12. 16).

(34) C 1. C. J. *de off. comit. sacrar. largit.* (1. 32), c. 1. C. J. *de canon. largit.* (10. 23), c. 3. C. Th. *de his qui cum dispensat.* (10. 24).

(35) C. 27. C. Th. *de suscept.* (12. 6).

(36) *Nov.* Maioriani tit. VII. *de curial.* § 16.

(37) Gothofr *paratit. ad* C. Th. XI. 26.

(38) *Mittendarii*, Gothofr. *ad* c. 2. C. Th. *de palatin.* (6. 30), *canonicarii, compulsores*, C. 9. C. J. *de exact.* (10. 29), *nov.* 128. c. 6. Questi palatini però avevano soltanto a fare coi governatori e suoi dicasteriali, *c.* 1. 6. 7. 8. C. Th. *de off. comit. sacrar.* (1. 10).

(39) *Indulgentiæ reliquorum*, C. Th. XI. 28. *ibiq.* Gothofr, *nov.* 163; Procop. *hist. arcan.* c. 23.

(40) Gothofr. *paratit. ad* C. Th. XI. 1. p. 2. La connessione di quest'*annona* colla *capitatio* è comprovata dalla *c* 3. 15. C. Th. *de annon.* (11. 1), *c.* 2. C. Th. *de immun.* (11. 12). *nov.* 128. c. 1. 2.

(41) Vedi § 306. nota 46 § 360. 361.

al mantenimento dell'esercito [42], ai bisogni della metropoli e ad altri usi pubblici. Quindi non riguardava il comite delle largizioni [43], ma apparteneva all'arca del prefetto [44]. La riscossione si faceva a guisa dell'imposta prediale in tre rate da Susceptori particolari [45]; il trasporto però e la conservazione si collegavano naturalmente a più circostanze [46]. Per ovviare alle frodi dei perceventi stavano in mostra alle stazioni di percezione pesi e misure pubbliche [47]; ma, a motivo del consumo, si doveva dare un soprappeso [48]. Il ricevere danaro in cambio dei prodotti naturali era di regola vietato [49]. Del rimanente dove queste imposizioni non bastavano, si facevano requisizioni che però si buonificavano al prezzo corrente [50], o s'imputavano nei pagamenti d'imposta [51].

387. Il testatico [52] era una gravezza dei ceti infe-

(42) *Nov.* VALENTINIAN. III. tit. XVIII. *de tribut. pr.* § 3; PROCOP. *hist. arc.* c. 23.

(43) Di qui il contrapposto di *annonariæ functiones* e *largitionales tituli*, GOTHOFR. *ad c.* 14. C. Th. *de indulg. debit.* (11. 28).

(44) C. 16. 17. C. Th. *de indulg. debit.* (11. 28) *ibiq.* GOTHOFR., c. 6. C. J. *de exact.* (6. 19), *nov.* 128. c. 1.

(45) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XII. 6.

(46) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XI. 1. p. 4. 5. Di tal cosa si occupavano i *præpositi pagorum* o *pagarchi*, ed i *præpositi horreorum*, GOTHOFR. *ad c.* 1. C. Th. *de erog. milit. annon.* (7. 4). De' magazzini pubblici parla GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XI. 14.

(47) C. 19. 21. C. Th. *de suscept.* (12. 6). *nov.* 128. c. 15.

(48) *Epimetron*, c. 3. 14. 15. 21. C. Th. *de suscept.* (12. 6).

(49) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XI. 2. La *nov.* VALENTIN. III. tit. XVIII. *de tribut.* § 3. segna un'eccezione.

(50) Questo rimborso chiamavasi *publica comparatio*, C. Th. XI. 15, C. J. X. 27.

(51) C. 29. C. Th. *de annon.* (11. 1), c. 1. C. Th. *de indict.* (11. 5), *nov.* 130. c. 1. 3.

(52) Essa chiamavasi anche *capitatio*, *humana capitatio*, *capitatio plebeia*.

riori [53], alla quale non andavano soggetti quelli già tassati come possidenti [54]. Quindi ella gravitava principalmente sugli artigiani, sugli operai di fabbriche ed altra gente minuta delle città, sugli schiavi [55], che si dovevano perciò consegnare nel censo [56], e sulla numerosa classe dei coloni [57]. Vi erano però varie esenzioni; in più contrade, segnatamente dell'Oriente, la plebe delle città non pagava testatico [58], e nella Tracia ed Illiria esso fu totalmente abolito [59]. Del resto il pagamento del medesimo non era obbligatorio che a far tempo da una data età [60], ed anzi quelli che tale età non raggiungevano prima del prossimo censo, non vi si comprendevano se non in quanto era necessario riempiere le lacune per avventura insorte [61]. Le donne pagavano meno [62].

388. Il tesoro aveva pure oltre all'imposta reale e personale altri titoli d'introito. Tali erano la matricola dei negozianti già prima introdotta [63], ma che

(53) Ciò è pure attestato dalla c. 3. C. Th. *de numerar.* (8. 1).
(54) Vedi in proposito Savigny nella *Zeitschrift.* vi. 324-29.
(55) Ne è prova la c. 4. C. Th. *de excus. artific.* (13. 4).
(56) C. 7. C. J. *de donat.* (8. 54), c. 2. C Th. *sine censu* (11. 3).
(57) C. 23. pr. C. J. *de agricol.* (11. 47), c. 14. C. Th. *de annon.* (11. 1).
(58) C. 2. C. Th. *de censu* (13. 10), c. 1. C. J. *ne rustican.* (11. 54).
(59) C. J. xi. 51. 52.
(60) C. 4. 6. C. Th. *de censu* (13. 10), fr. 3. D. *de censib.* (50. 15).
(61) Da ciò essi chiamavansi *incensiti* od *accrescentes*, c. 6. 7. C. Th. *de tiron.* (7. 13), c. 7. C. Th. *de censu* (13. 10).
(62) C. 10. C. J. *de agricol.* (11. 47).
(63) *Lustralis collatio*, *chrysargyrum*, *auraria functio*, Gothofr. *paratit. ad* C. Th. xiii. 1.
(64) Evagr. *hist. eccl.* iii. 39.

fu tolta da Anastasio [64], una tassa simile sui mezzani e sulle meretrici, che fu egualmente abolita da Teodosio Giuniore [65] ed Anastasio [66], il provento dei dazi di porto e di terra [67], che si appaltavano tuttora a pubblicani [68], una tassa su tutti gli oggetti messi pubblicamente in vendita [69], ed una per ultimo del 4 $^1/_6$ per cento sopra ogni vendita tanto di stabili, che di mobili [70], la quale però non rimase in vigore [71]. Con queste tasse il comite delle largizioni padroneggiava tutto il commercio [72]. Altre entrate scaturivano pure dalle gravezze particolari dei senatori [73], e dalle corone d'oro ed altri donativi d'onore che i decurioni delle città solevano offerire [74]. In tempi inoltre di strettezze si esigevano soprindizioni [75] ed altre gravezze straordinarie [76], segnatamente

(65) *Nov.* THEODOS. II. tit. XVIII. *de lenon.*

(66) GOTHOFR. *ad* c 1. C. Th. *de lustr. collat.* (13. 1).

(67) C. 5. 9. C. J. *de vectig.* 4. 61. *nov.* VALENTIN. III. tit. XVIII. *de tribut.* § 1; SYMMACH. *epist.* v. 62. 65, *Edict.* JUST. XIII. c. 7. 8.

(68) C. 1. C. Th. *de vectig.* (4. 12), c. 3. C. Th. *de indulg. debit.* (11. 28), C. 97. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 4. C. J. *de vectig. nov.* (4. 62).

(69) *Vectigal rerum venalium*, fr. 17. § 1. D. *de verb. sign.* (50. 16), c. 4. C. J. *de proxim.* (12. 19), c. 1. C. J. *de veteran.* (12. 47).

(70) *Nov.* THEODOS. II. tit. 27 (26).

(71) C. 1. C. J. *de nundin.* (4. 60).

(72) CASSIODOR. *var.* VI. 7. Perciò come lo indica la *notitia dignitatum*, a lui sottostavano i *comites commerciorum* nelle provincie.

(73) Vedi § 352.

(74) *Aurum coronarium*, c. 1. 2. 3. 4. 5. C. Th. *de auro coron.* (12. 13) *ibig.* GOTHOFR., c. *un.* C. J. *cod.* (10. 74).

(75) C. Th. XI. 6, C. J. X. 18, *nov.* 128. c. 7. 8.

(76) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XI. 16.

dai proprietarii di case [77] e dalle possessioni che provenivano da donazioni imperiali [78].

589. Il tesoro imperiale aveva altresì i prodotti delle miniere. Le cave d'oro [79] e di marmo [80] si concedevano attualmente in forza di speciali disposizioni a privati anche di paese straniero, e questi corrispondevano un canone. Le miniere pubbliche si coltivavano da schiavi, da delinquenti condannati o da operai, i quali erano indissolubilmente ed in perpetuo avvinti a questo stato [81]. Le saline pubbliche e lo smercio del sale si appaltavano ad intraprenditori [82]. Le manifatture imperiali erano pure un ramo del tesoro [83]. Perciò il comite delle largizioni aveva a sua disposizione parecchi impiegati per ricevere i diversi tessuti [84], e procuratori che invigilavano sui singoli stabilimenti [85]. Gli operai di questi costituivano collegi a parte ed ereditarii [86]. Pel trasporto degli effetti il tesoro aveva a sua disposizione una compagnia particolare di vetturali [87].

590. Finalmente al comite delle largizioni sotto-

(77) C. 3. C. Th. *de collat. donat.* (11. 20), c. 2. C. Th. *de indict.* (11. 5).
(78) C. 1. 2. 4. 5. 6. C. Th. *de collat. donatar.* (11. 20) *ib.* Gothofr., *nov.* Theodos. II. tit. XXVII. *de relevatis.*
(79) C. 3. 4. 12. C. Th. *de metall.* (10. 19).
(80) C. 8. 10. 11. C. Th. *de metall.* (10. 19).
(81) C. 5. 15. C. Th. *de metall.* (10. 19).
(82) C. 11. C. J. *de vectig.* (4. 61), Cassiodor. *var.* VI. 7.
(83) Questo già si vede in Lamprid. *Diadumen.* 4.
(84) *Comes vestis, magistri lineæ vestis, scrinium vestiarii sacri,—notitia dignit. Orient.* cap. 10. *Occid.* cap. 12.
(85) La *notitia dignitatum* ed il C. Th. I. 32 nominano *procuratores gynæceorum, baphiorum, linificiorum.* V. a questo riguardo § 326.
(86) Gothofr. *paratit. ad C.* Th. x. 20.
(87) *Bastagarii*, c. 4. 11. C. Th. *de murileg.* (10. 20).

stava pure la zecca. Da lui dipendevano i procuratori delle zecche esistenti in vare città dell'impero [88]. Per ognuna di queste v'era un gran numero di operai vincolati in perpetuo ed indissolubilmente al loro mestiere [89]. La principal moneta era l'Aureo, detto anche Solido [90], del quale sopra una libbra d'oro se ne formavano settantadue [91]. A tal fine si adoperavano pesi normali di bronzo [92]. Il ragguaglio degli altri metalli coll'oro si determinava col valutare nei pagamenti pubblici una libbra d'argento cinque solidi [93], e venticinque libbre di rame un solido [94], il qual ragguaglio però Giustiniano ridusse a venti libbre [95]. I privati non potevano sotto grave pena nè battere moneta, nè farne coniare nelle zecche pubbliche [96].

391. L'altro ramo del fisco, composto dei beni della corona sottostava egualmente ad un comite [97],

(88) *Notitia dignit. Orient.* cap. 12. *Occid.* cap. 10. Vedi altresì Ekhel. T. viii. cap. xvi. § 6; Gothofr. *ad* c. 3. C. Th. *de falsa moneta* (9. 21).

(89) *Monetarii*, c. 1. 10. 16. C. Th. *de murileg.* (10. 20).

(90) Ekhel T. viii. cap. xvi. § 5; Gothofr. *ad* c. 1. C. Th. *si quis solidi circul.* (9. 22).

(91) C. 13. C. Th. *de suscept.* (12. 6), c. 1. C. Th. *de voti oblat.* (7. 24), c. 5 C. J. *de suscept.* (10. 70) Costantino nella c. 1. C. Th. *de ponderat.* (12. 7) stabilì un altro ragguaglio. Ma esso riguarda un caso particolare, Dureau de la Malle lib. i. cap. 10. p. 92. Erronea è l'opinione che ne porta Gothofr. *ad.* c. 1. C. Th. *de vot. oblat.* (7. 24).

(92) *Nov.* Valentin. iii. tit. xiv. *de pretio solidi* § 3, *nov.* Maioriani tit. vii. *de curialibus* § 15.

(93) C. 1. C. Th. *de argenti pretio* (13. 2). Speciale è il ragguaglio a cui si riferisce c. 27. C. Th. *de cohortal.* (8. 4).

(94) C. 2. 3. C. Th. *de collat. æris* (11. 21).

(95) C. 1. C. J. *de collat. æris* (10. 29).

(96) C. 3. 7. 8. 10. C. Th. *de falsa moneta* (9. 20).

(97) *Comes rei privatæ*, C. Th. i. 11, C. J. i. 33. 34; Cassiod.

cui ubbidivano oltre ad un ragguardevole dicastero i ragionieri e procuratori delle provincie [98]. I ragionieri avevano altresì un dicastero, al quale appartenevano segnatamente i Cesariani [99]. Codesti beni comprendevano i beni dell'impero provenienti dagli antichi agri pubblici, di cui parte si coltivava per colonia e parte si dava in affitto temporario o enfiteusi [100], o si riduceva a pascolo [101]; oltrecciò le tenute fiscali assegnate specialmente alla casa imperiale [102], i palazzi [103], le mandre di cavalli e di greggi [104], a cui invigilavano nelle provincie comiti particolari [105]; e per ultimo i beni patrimoniali od ereditarii imperiali [106]. Questi ultimi però vennero da Ana-

var. VI. 8. Prima si chiamava *magister*, GOTHOFR. *ad c.* 2. C. Th. *de iure fisci* (10. 1).

(98) Lo indica la *notitia dignit. Orient.* cap. 13. *Occid.* cap. 11. Nelle leggi oltre ai ragionieri si fa menzione di *magistri rei privatæ*, c. 2. C. Th. *de iure fisci*, GOTHOFR. *notitia dignit. cod. Theodos.* T. VI. p. 20.

(99) C. 1. 2 C. Th. *de Cæsarian.* (10. 7), *ibiq.* GOTHOFR.

(100) *Fundi rei privatæ*, C. Th. V. 14. X. 3. 4. 5. XI. 19, C. J. XI. 65. 67. 70. 72 73. 74.

(101) C. Th. VII. 7, C. J. XI. 60.

(102) *Prædia rei dominicæ, domus Augustæ*, C. Th. X. 25. 26, C. J. XI. 66. 67. 70. 71. 73. 74. Di questo novero erano anche i *prædia tamiaca*, C. J. XI. 68. Che queste possessioni fossero egualmente sotto il governo del *Comes rei privatæ* lo indica la c. 5. C. J. *de locat. præd.* (11. 70).

(103) C. Th. X. 2, C. J. XI. 76.

(104) C. Th. X. 6, C. J. XI. 75.

(105) *Comites domorum*, GOTHOFR. *ad c.* 2. C. Th. *de palatin.* (6. 30).

(106) *Fundi patrimoniales*, C. Th. V. 13. XI. 19, C. J. XI. 61. 62. 63. 64. Che questi si differenziassero dai *fundi rei privatæ*, la dimostra GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. X. 3. p. 428, tuttochè la *res privata* sia anche detta *patrimonium*, c. 3. C. J. *de fund. rei priv.* (11. 65). Il loro carattere di fondi ereditarii è attestato da JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 27.

stasio separati [107], e posti sotto un comite proprio [108]. Alla corona si devolvevano poi anche i beni de'grandi delinquenti [109] con tutti gli effetti vacanti e abbandonati [110], e a lei s'incorporavano previa una stretta disamina tra il governatore della provincia ed il comite e ragionieri di essa corona [111]. Una volta si stabilì pure di passaggio una linea di separazione tra l'area del prefetto, il tesoro imperiale e i beni della corona [112]. Del rimanente l'esazione dei proventi di questi beni non si faceva dal dicastero de' ragionieri, ma dai rettori [113], i quali dovevano a tal effetto tenere un tabulario e ricevitore speciale [114], che ne faceva la consegna agli esattori fiscali [115].

(107) Questo si sa unicamente da JOAN. LYDUS *de magistr.* II. 27.

(708) *Comes patrimonii*; *rubr.* C. J. I. 35 A, CASSIODOR. *var.* VI. 9.

(109) C. Th. IX. 42, *ib.* GOTHOFR., C. J. IX. 49. Così ebbe origine il *patrimonium Gildoniacum*, c. 16. 19. C. Th. *de bon. proscript.* (9. 42), pel quale la *notitia dignitat.* nomina un comite proprio.

(110) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. X. 8; CASSIOD. *var.* VI. 8.

(111) C. 3. 7. C. Th. *de bon. proscript.* (9. 42), c. 2. 5. C. Th. *de bon. vacant.* (10. 8), c. 1. C. Th. *de incorpor.* (10. 9), SYMMACH. *epist.* X. 62.

(112) *Nov.* THEODOS. II. tit. XVII. *de competit.* c. 2. § 4

(113) Il diritto però ha su questo punto mutato, c. 31. C. Th. (5. 13), c. 5. C. Th. *de execut.* (8. 8), c. 1. 2. C. Th. *de off. comit. rei priv.* (1. 11), c. 5. C. J. *de collat. fundor.* (11. 64), c. 13. C. Th. *de off. præf. præt.* (1. 5), c. 17. C. Th. *de exact.* (11. 7), *nov.* MAIORIANI tit. VII. *de curial.* § 16.

(114) C. 12. C. Th. *de numerar.* (8. 1), c. 30. C. Th. *de suscept.* (12. 6).

(115) *Arcarii*, GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. XII. 6.

CAPITOLO XLVII.

LA MILIZIA.

592. Le truppe si dipartivano in tre categorie: i domestici e protettori, le truppe di palazzo, ed i soldati ordinarii [1]. I primi sottentrarono ai pretoriani, i quali, già scemati di numero da Diocleziano [2], furono poi da Costantino del tutto sciolti [3]. Eglino stavano sotto due comiti, l' uno della fanteria, l'altro della cavalleria [4], parte nella metropoli, parte fuori [5], ed avevano un soldo maggiore con altri grandi distintivi [6].

593. Le truppe di palazzo stavano a disposizione del maestro de'dicasteri, divise in scuole, che sotto Giustiniano ascesero a undici, ma furono prima in minor numero [7]. Elle servivano di corteggio all'imperatore, andavano riccamente addobbate ed avevano il soldo il più elevato; dopo Zenone però perdettero nell'ozio e in altri abusi ogni contegno guerresco [8]. Dipendevano da comiti e tribuni [9], e vi erano fra loro diversi gradi, senatori, ducenarii, centenarii [10].

(1) Questa differenza è pur registrata da PROCOP. *hist. arcan.* c. 24.
(2) AUREL. VICTOR *de Cæsar.* 39; LACTANT. *de mort. persecut.* 26.
(3) AUREL. VICTOR *de cæsar.* 40; ZOSIMUS II. 17.
(4) *Notitia dignit. Orient.* cap. 1. 14. *Occid.* cap. 1. 12.
(5) PROCOP. *hist. arc.* c. 24.
(6) ID. *ibid.* c. 24, C. Th. VI. 24. *ib.* GOTHOFR., C. J. XII. 17.
(7) C. 35. C. J. *locati* (4. 65), *notitia dignit. Orient.* cap. 10. *Occid.* cap. 8.
(8) AGATHIAS V. 15, PROCOP. *hist. arc.* c. 24.
(9) C. Th. VI. 13. *ibiq.* GOTHOFR., C. J. XII. 11.
(10) C. 1. C. J. *de privil. scholar.* (12. 30).

Parte di loro era pure la scuola dei militi poliziotti già più volte menzionati, ed in numero di oltre millecento [11]. Essa comprendeva, oltre i tironi, cinque gradi: gli equiti, i circuitori, i biarchi, i centenarii e i ducenarii; questi ultimi, compiuto il servizio, diventavano principi, e si deputavano per lo più a presidi di altri dicasteri [12]. In Costantinopoli per una singolarità parecchie di quelle scuole ottennero da Costantino di aver parte nelle distribuzioni; il qual diritto essendosi dagl'interessati fatto ereditario diede argomento a parecchie disposizioni legislative [13].

394. La milizia ordinaria si componeva delle legioni di fanteria, delle vessillazioni di cavalleria e degli ausilii [14]. Le truppe si distinguevano secondo la loro importanza in palatini, comitatensi e pseudocomitatensi [15]. Le legioni stavano sotto prefetti, i quali avevano sotto di sè i tribuni o preposti delle dieci coorti. Le ale o cunei della cavalleria erano comandate da prefetti o preposti, e subordinatamente ogni torma da un decurione [16]. Tutte queste qualità e divisioni di truppe miste fra loro, erano sparse per tutto l'impero. A capo di tutta questa amministrazione stavano i maestri d'armata [17], e sotto a costoro in determinati distretti militari i condottieri o duci, tal-

(11) C. 23. C. Th. *de agent. in reb.* (6. 23).

(12) C. 1. C. Th. *de off. magistr. offic.* (1. 9), GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. VI. 27. 28. VIII. 4 ; BÖCKING, *ad notit. dignit. Orient.* cap. 19. not. 7.

(13) C. 9. 10. 11. 12. C. Th. *de annon. civic.* (14. 17) *ibiq.* GOTHOFR., c. 2. C. Th. *de frument. urb. Constantin.* (14. 16).

(14) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. VII. 1. p. 248. 249.

(15) GOTHOFR. *ad c.* 18. C. Th. *de re milit.* (7. 1).

(16) VEGET. *de re milit.* II. 1. 6. 12. 14.

(17) Vedi § 342.

volta col titolo generico di comiti [18], i quali avevano sotto di sè le truppe o flotte ivi stazionate, e, in qualità di governatori militari, un dicastero corrispondente [19]. Nei distretti confinarii sottostavano al duce i prefetti degli accampamenti (*castra*) ed i preposti de'soldati confinarii, i quali avevano quivi colle terre pubbliche loro appositamente concesse una stanza permanente ed ereditaria [20]. Tutte queste truppe si componevano tuttora in parte di provinciali, ma in proporzione sempre maggiore [21] anche di barbari, i quali spontaneamente o come vinti erano stati ricettati sul suolo romano e mescolati nelle legioni [22]. Le famiglie spontaneamente accolte pigliavano il soprannome di Leti [23], ed anche a queste

(18) C. Th. VI. 14, C. J. XII. 12. L'ordine di rango dei *duces* e *comites* variava secondo le circostanze, GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. VII. 1.

(19) Il miglior prospetto è quello che ci è porto dalla *notitia dignit. Orient.* cap. 4-8. 25-39. *Occid.* cap. 5. 6. 7. 23-40 coll'erudito commentario di BÖCKING. Intorno all'Africa sotto Giustiniano vedi *c.* 2. C. J. *de off. præf. præt.* (1. 27).

(20) C. 2. C. Th. *de terr. limit.* (7. 15), *nov.* THEODOS. II. tit. XXIV. *de ambitu et locis limit.*, c. 2. § 8. C. J. *de off præf. præt.* (1. 27), c. 2. 3. C J. *de fund. limitroph.* (11. 59), PROCOP. *hist. arc.* cap. 24. Vedi anche su questo punto BÖCKING *ad notit. dignit. Orient.* cap. 25.

(21) AMM. MARC. XX. 4. 4; ZOSIMUS II. 15, IV. 12. 30. 31. 56. 57. 58; PACAT. *paneg. Theodos.* 32.

(22) GOTHOFR. *ad c.* 1. C. Th. *de nupt. gentil.* (3. 14), SPANHEM. *orbis Roman.* II. 21. Ciò è pure indicato dai nomi di molte coorti ed ale nella *notitia dignitatum.*

(23) Su quest'argomento che sempre rimane oscuro vedi GOTHOFR. *ad c.* 12. C. Th. *de veteran.* (7. 20), BÖCKING *de magistr. milit. præsent.* Bonn 1838. 4; W. ZUMPT *über den Colonat.* (*Rhein. Museum für Philologie* 1843. p. 58-67); SYBEL *Deutsche Unterthanen des röm. Reichs* (*Jahrbücher der Alterthumsfreunde im Rheinlande* IV. 37-44.

si assegnavano terre sui confini o nell'interno [24]. Nell'armata rimanevano unite sotto il proprio loro prefetto [25]. Varii popoli facevano parte dell'impero sotto nome ancora di federati, e di questi egualmente v'erano truppe nell'esercito [26]. Pel rimanente, in caso di necessità, tutti gli abitanti [27], e gli stessi schiavi si chiamavano all'armi [28].

393. L'esercito si riforniva parte per accettazione di volontarii [29], parte per successione, giacchè i figli dei veterani, giunti ad una certa età, erano senza più obbligati al servizio [30], e finalmente per reclute. Queste però non si levavano più direttamente, ma s'imponevano, come un peso pubblico e giusta una data proporzione, ai senatori, agl'impiegati titolari superiori, agli onorati, ai principali, ai decurioni, ai dicasteriali de'maestrati [31], ed ai possidenti, pei quali ultimi era stabilito che più possidenti piccoli fornissero assieme un uomo [32]. Questo mal pensato instituto contribuì sostanzialmente a far peggiorare la milizia romana [33]. Eranvi pure attual-

(24) C. 1. C. Th. *de terr. limit.* (7. 15), c. 9. C. Th. *de censit.* (13. 11).
(25) *Notitia dignit. Occid.* cap. 40.
(26) C. 16. C. Th. *de tiron.* (7. 13) *ib.* GOTHOFR., c. 35. C. J. *locati* (4. 65).
(27) C. 17. C. Th. *de tiron.* (7. 13), *nov.* VALENTIN. III. *tit.* IX. *de reddito iure armorum.*
(28) C. 16. C. Th. *de tiron.* (7. 13), SYMMACH. *epist.* VI. 61.
(29) C. 1. 2. C. Th. *quid probare* (7. 2), fr. 4. § 10. D. *de re milit.* (49. 16).
(30) C. 5. 8. C. Th. *de re milit.* (7. 1), c. 1. 2. 4. 6. C. Th. *de fil. milit.* (7. 22).
(31) C. 7. 13. 14. 15. 18. 20. C. Th. *de tiron.* (7. 13), c. 1. C. Th. *qui a probit. tiron.* (11. 18), *nov.* VALENTIN. III. tit. VI. *de tiron.* c. 2. 3.
(32) C. 7. 12. C. Th. *de tiron.* (7. 13).
(33) VEGETIUS *de re milit.* I. 7.

mente trafficanti di reclute, il cui impiego chiamavasi prototipia, e che per chi ne abbisognava fornivano reclute ad alto prezzo [34]. Ma qualche volta ovvero in certe contrade si domandava in cambio delle reclute una compensazione in danaro a tassa fissa, che si riscuoteva dai Temonarii o Capitularii [35]. Per effettuare la leva decretata si mandavano in giro i Turmarii, detti anche Capitularii [36], i quali passavano ad esame le reclute presentate, le misuravano, ed assortivano coi generi di truppe [37], le stimmatizzavano con punti sul braccio, le registravano nelle matricole e facevano loro prestar giuramento [38]. Pel collocamento definitivo si richiedeva l'approvazione dei comandanti superiori e più tardi dello stesso imperatore [39]. Quelli non atti ancora del tutto all' armi erano nell'intervallo aggregati per compimento dei quadri [40].

596. Il soldo cresceva in ragione della durata del servizio [41]. I soldati avevano pel mantenimento razioni fisse di pane, biscotto, aceto, vino, olio, sale, lardo e carne fresca; oltrecciò il fieno, la paglia,

(34) C. 7. C. Th. *de tiron.* (7. 13) *ibiq.* Gothofr.

(35) C. 7. 13. 14. 20. C. Th. *de tiron.* (7. 13), c. 14. 15. 18. C. Th. *de extraord. muner.* (11. 16), *nov.* Valentin. III. tit. VI. *de tiron* c. 3.

(36) C. 9. C. Th. *de tiron.* (7. 13), c. 3. C. Th. *de privileg. eorum* 6. 35.

(37) C. 1. C. Th. *de tiron.* 7. 13, c. 2 8 C. Th. *de fil. milit.* (7. 22), Vegetius I. 2-7. La misura normale era di cinque piedi e sette oncie, c. 3. C. Th. *de tiron.* (7. 13) *ibiq.* Gothofr.

(38) Vegetius I. 8. II. 5, c. 4. C. Th. *de fabricens.* (10. 22).

(39) C. 17. C. J. *de re milit.* (12. 36).

(40) Essi chiamavansi *accrescentes*, c. 11. C. Th. *de re milit.* (7. 1).

(41) Procop. *hist. arc.* c. 24).

l'assisa e l'armi; talvolta poi, in cambio di questi oggetti, un compenso in danaro [42]. In marcia erano acquartierati [43], ma nulla potevano chiedere al padrone [44]. I traslocamenti di truppa non si potevano fare più tardi che a scienza dell'imperatore [45]. Il tempo del servizio era ancora di vent'anni [46]. La moglie e i figli non si potevano aver con sè che per grazia speciale [47]. Le licenze di congedo erano limitate [48], e severe leggi punivano i disertori [49]. I veterani ricevevano un congedo in iscritto, ed oltre a parecchi privilegi si concedevano anche loro, pel proprio sostentamento, le terre vacanti nell'interno ed ai confini [50].

597. L'approvigionamento delle armate, siccome parte dell'amministrazione civile, apparteneva ai prefetti del pretorio [51]. A questo fine inservivano le imposizioni in natura dei provinciali, che si riscuotevano dai rettori nel modo ordinario, e si trasmettevano all'armata per mano de' costei Primipilari [52].

(42) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. VII. 4. p. 259. 260.

(43) Fr. 3. § 13. 14. D. *de muner.* (50. 4), fr. 11. D. *de vacat.* (50. 5). Questo aggravio chiamavasi *metatum*, C. Th. VII. 8, C. J. XII. 41; GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. VII. 1. p. 258.

(44) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. VII. 4. p. 261, *nov.* 130. c. 4. E neppure *salgamum* C. Th. VII. 9, C. J. XII. 42; VOPISC. *Aurelian.* 7.

(45) C. 1. C. Th. *de off. magist. milit.* (1. 7), c. 4. C. J. *eod.* (1. 29).

(46) C. 9. C. J. *quando provoc.* (7. 64).

(47) C. 3. C. Th. *de re milit.* (7. 1).

(48) C 1. 2. 3. C. Th. *de commeatu* (7. 12).

(49) C. Th. VII. 18, C. J. XII. 46, *nov.* VALENTIN. III. tit. VI. *de tiron.* c. 1

(50) GOTHOFR. *paratit. ad* C. Th. VII. 1. p. 263. 264.

(51) ZOSIMUS II 33, c. 2. C. J. *ut dignit. ordo* (12. 8).

(52) GOTOHFR *paratit. ad* C. Th. VIII. 4.

Contro a' rettori che indugiavano nella riscossione si mandavano per modo di esecuzion militare gli Opinatori [53]. Le somministranze straordinarie, come nei casi di marcia, si bonificavano oppure sen pigliavano le quitanze in pagamento nella riscossione delle imposte [54]. La distribuzione dell'annona alle truppe si faceva per mano di delegati dell'esercito, cioè dai Soscribendarii ed Attuarii, i quali tenevano le liste militari e facevano gli assegni, non che dalle Opzioni delle legioni che sopra questi assegni aumentavano, e distribuivano i viveri ne' magazzini [55]. Nell'ammannir la farina, il pane ed il biscotto dovevano concorrere i provinciali. A costoro toccava pure di fornire altra salmeria, cioè pezzi d'assise, cavalli, bronzo e ferro per le armi [56], archi e corde di nervo [57]. Le fabbriche d'armi e gli arsenali, di che v'era nell'impero un gran numero [58], stettero fino ai tempi di Rufino sotto il governo del prefetto del pretorio, ma dopo lui si affidarono al maestro dei dicasteri [59]. Gli operai erano legati a questo mestiere, ma in cambio avevano parecchi privilegi [60]. I privati non potevano nè fabbricar armi, nè comperarne [61].

(53) Idem *ad c.* 26. C. Th. *de erogat. annon.* (7. 4).
(54) *Nov.* Just. 130. c. 1. 3. 5.
(55) Gothofr. *paratit. ad* C. Th. vii. 1. p. 255. 256. viii. 1. p. 470.
(56) Gothofr. *paratit. ad* C. Th. vii. 1. p. 256. 257.
(57) Joan. Lydus *de magistr.* iii. 5.
(58) *Notitia dignit. Orient.* cap. 10. *Occid.* cap. 8.
(59) Joan. Lydus *de magistr.* ii. 10. iii. 40.
(60) *Fabricenses*, Gothofr. *paratit. ad* C. Th. x. 22.
(61) *Nov.* Just. 85.

CAPITOLO XLVIII.

STATO GIURIDICO DEI SUDDITI.

398. I sudditi imperiali, fatta astrazione dagli schiavi, si distinguevano tuttora in ingenui e libertini. I più degli ingenui dopo la costituzione di Caracalla avevano il cittadinatico romano. Riguardo però agli onori civili correvano ancora varie differenze. Così i Cartaginesi e gli Egiziani per l'inflessibilità dei loro costumi andavano ancora esclusi, sotto Teodosio Giuniore, dagli impieghi statuali romani [1]. Anche i seguaci del paganesimo [2] e delle sette religiose discordanti dalla vera chiesa erano al presente dichiarati privi dei diritti civili superiori [3]. All'incontro i Giudei godevano in ordine alla loro legge religiosa di una libertà poco limitata e di una costituzione autonoma sotto i loro patriarchi e primati [4]; nel rimanente andavano soggetti al diritto romano comune [5], ed avevano accesso al decurionato ed all'avvocatura [6], esclusi però i servizi pubblici e i militari [7]. Singolare alquanto era la condizione dei barbari o gentili accolti nel territorio romano. Erano questi o deditizi [8] o coloni, dei quali si dirà fra breve; o Leti o Federati [9].

(1) Isidor. Pelus. *epist.* I. 485. 489.
(2) Vedi § 338.
(3) Gothofr. *paratit. ad* C. Th. xvi. 5.
(4) Idem *ib.* *ad* C. Th. xvi. 8.
(5) C. 10. C. Th. *de iurisd.* (2. 1), c. 8. C. J. *de Judæis* (1. 9).
(6) Fr. 3. § 3. D *de decur.* (50. 2), c. 99. 157. 158. 165. C. Th. *de decur.* (12. 1), c. 3. 24. C. Th. *de Judæis* (17. 8), *nov.* Just. 45.
(7) C. 16. 24. C. Th. *de Judæis* (16. 8).
(8) C. 16. C. Th. *de tiron.* (7. 13).
(9) Vedi § 394.

Fra essi ed i Romani ogni matrimonio era severissimamente vietato [10]; ma quanto agli altri loro rapporti giuridici non è qui luogo a parlarne [11].

399. Le relazioni giuridiche dei libertini e la costoro classificazione in cittadini romani, latini e deditizi durava ancora [12], al pari della loro esclusione dai pubblici impieghi [13]. Ma Giustiniano tolse infine tutte queste distinzioni. Dapprima egli annullò la relazione giuridica dei deditizi; quindi quella de' latini, ed ordinò di nuovo questi stati sull' unità dei tempi anteriori, stabilendo che la manumissione o rendesse cittadino, o dove non fosse debitamente fatta, non producesse effetto [14]. Da ultimo cancellò pure la differenza tra ingenui e libertini [15]. Quindi all'avvenire non v'ebbero più nell'impero romano, che cittadini di una qualità sola e schiavi.

400. Ma frattanto era sorta una nuova classe di persone, cioè i coloni stanziati nelle possessioni dei proprietarii maggiori [16]. L' attinenza dei medesimi colla loro tenuta era analoga a quella dei fittaiuoli; ma aveva questo di particolare ch'essi e i discendenti loro erano nati al fondo [17], e a questo indissolubil-

(10) C. *un.* C. Th. *de nupt. gentil.* (3. 14).

(11) Di ciò tratta SYBEL, *Deutsche Unterthanen im röm. Reich* (*Jahrbücher der Alterthumsfreunde im Rheinlande* IV. 13).

(12) Vedi § 332. 333. 334.

(13) C. 3. C. Th. *de libert.* (4. 11), c. 1. C. J. *ad l. Visell.* (9. 21), c. 9. C. J. *de dignit.* (12. 1).

(14) C. 1. C. J. *de dedit. libert. tollend.* (7. 5), c. 1. C. J. *de latin. libert. tollend.* (7. 6), § 3. J. *de libert.* 1. 5, THEOPHIL. I. 5. § 4.

(15) *Nov.* 78. *praf.* c. I. 5.

(16) Questa condizione di persone fu per la prima volta posta in luce da SAVIGNY, *über den römischen Colonat* (*Zeitschr. für geschichtl. Rechtswissensch.* VI. 273).

(17) C. 1. C. Th. *de inquil.* (5. 10). Da ciò si chiamavano anche *originarii.*

mente avvinti[18]; per contro poi il proprietario nè poteva accrescere le contribuzioni annue stabilite[19], nè cacciare i coloni, ma alienarli unitamente al fondo[20]. Per tal dipendenza i coloni s'assomigliavano sotto molti rapporti agli schiavi; ma giuridicamente si consideravano come liberi[21]. Relativamente alle pubbliche gravezze essi appartenevano di regola alla classe dei testatici[22]. Lo Stato però non riscuoteva direttamente da loro queste imposte, ma si volgeva al proprietario, al quale poi era d'uopo esigere in proprio dai singoli il danaro sborsato[23]. Relativamente al servizio militare, i coloni erano naturalmente quelli, onde i proprietarii fornivano in buona parte le loro reclute[24]. Costoro andavano in tal caso esenti dal testatico, ma in vece loro vi sottentravano di subito i soprannumerarii[25], e primieramente quelli del fondo, in loro difetto quelli dei ruoli d'imposta[26]. Sotto quest'aspetto il colonato era numerosissimo e

(18) C. 11. 15. 23. C. J. *de agricol.* (11. 47), c. 1. C. J. *de colon. Thracens.* (11. 51).

(19) C. 1. 2. C. J. *in quibus caus. coloni* (11. 49), c. 23. C. J. *de agricol.* (11. 47).

(20) C 2. 7. 21. C. J. *de agricol.* (11. 47).

(21) C. 1. C. J. *de colon. Thracens.* (11. 51).

(22) C. 23. pr. C. J. *de agricol.* (11. 47). A questi alludono le denominazioni *tributarii*, *censiti*, *adscriptitii*.

(23) C. 14. 26. C. Th. *de annon.* (11. 1).

(24) VEGETIUS I. 7. Sembrano far contro le c. 19. C. J. *de agricol.* (11. 47), c. 3. C. J. *qui militare* (12. 34). Ma questi passi non vietano che l'ammessione di coloni volontarii.

(25) Gli *accrescentes* (§ 387), c. 6. 7. C. Th. *de tiron.* (7. 13), c. 4 C. Th. *de veteran.* (7. 20).

(26) Tale sembra essere il senso dell'oscura c. 6. § 2. C. Th. *de tiron.* (7. 13). Gotofredo ha certamente franteso questo passo, poichè lo applica agli *accrescentes* nel significato militare (§ 395).

diffuso per tutto l'impero [27], e per le stesse possessioni del fisco. Come sorgesse è incerto. Apparentemente esso nacque dall'intento di tutelar colle leggi nell'interesse dell'agricoltura e della tassazione lo stato agricolo dall'arbitrio dei grandi signori. I Barbari caduti prigioni venivano pure ridotti in questa condizione, poichè spesso gl'imperatori ne ripartivano fra i possidenti giusta il diritto colonico [28].

401. A fianco però dei coloni si trovavano ancora agricoloni, proprietarii delle loro tenute. Ma costoro erano siffattamente oppressi dalle gravose imposte, e dai favori dati in contrario ai ricchi [29], che molti, impegnata la loro proprietà, si ponevano nella clientela di un potente signore della provincia [30], ed all'ombra di lui sfidavano poscia gli esattori [31]. Altri abbandonavano del tutto i loro beni [32], e diventavano coloni delle terre dei ricchi [33].

(27) Ve n'erano borgate intiere, che appartenevano ad un sol signore, LIBAN. *orat. περὶ τὴν προστασίαν* c. 4.

(28) TREBELL. POLLIO *Claud.* 9; EUMEN. *panegyr. Constant. Cæsar.* 8. 9, c. 3 C. Th. *de bon. milit.* (5. 4). ZUMPT fa eziandio derivare da ciò l'origine di quest'instituto (cap. XLVII. nota 23).

(29) AMM. MARC. XVI. 5.

(30) SALVIAN. *de gubernat. Dei* V. 7. 8.

(31) LYBAN. *orat. περὶ τὴν προστασίαν* c. 3, *nov.* MAIORIANI tit. II. *de indulg. reliquor.* § 4. Quinci il divieto dei *patrocinia vicorum*, C. Th. XI 24, C. J. XI. 53.

(32) Di qui i disordini nelle imposizioni e le molte misure intorno agli *agri deserti*, C. J. XI 61.

(33) SALVIAN. *de gubernat. Dei* V. 8.

FINE DEL LIBRO PRIMO.

A pagina 405, linea 13 si cancelli *in rigore*.

PREZZO DELLA PRESENTE PUNTATA
di pagine 228

Per gli associati alla Serie, cioè per 24 volumi, in ragione di 75 cent. ogni 100 pagine, vale . . . . : . . . L. 1, 71.

Per gli acquisitori delle Opere staccate, in ragione di 1 cent. per pag. . » 2, 28.

Gli associati alla Raccolta che amassero avere i volumi legati in cartone, pagheranno, oltre al prezzo sovra fissato, 30 centesimi per volume.

L'Introduzione a quest'opera, promessa dal Traduttore, verrà data col 2° volume.